Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2272

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

18/12/2022 - 06:18

Indice

1. DDL S. 2272 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2272 5
1.2.2. Testo approvato 2272 (Bozza provvisoria) 73
1.2.3. Testo 1 101
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO) 308
1.3. Trattazione in Commissione 371
1.3.1. Sedute 372
1.3.2. Resoconti sommari 374
1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) 375
1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/06/2021 376
1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 18 (pom.) del 23/06/2021 387
1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 30/06/2021 389
1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 10 (ant.) del 01/07/2021 390
1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 01/07/2021 391
1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 20 (pom.) del 06/07/2021 393
1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/07/2021 396
1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 22 (ant.) del 15/07/2021 546
1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom.) del 20/07/2021 554
1.3.2.1.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/07/2021 565
1.3.2.1.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom.) del 21/07/2021 579
1.3.2.1.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) del 27/07/2021 595
1.3.2.1.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 27 (nott.) del 27/07/2021 629
1.3.2.1.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 28 (ant.) del 28/07/2021 636
1.3.2.1.15. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/07/2021 660
1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 28/07/2021 674
1.4. Trattazione in consultiva 685
1.4.1. Sedute 686
1.4.2. Resoconti sommari 689
1.4.2.1. 5^ (Bilancio) 690
1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021 691
1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021 697

1.4.2.1.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 423 (pom.) del 07/07/2021 . . . 705
1.4.2.1.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021 . . . 710
1.4.2.1.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 425 (pom.) del 14/07/2021 . . . 719
1.4.2.1.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 426 (ant.) del 15/07/2021 . . . 723
1.4.2.1.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 427 (pom.) del 20/07/2021 . . . 734
1.4.2.1.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 429 (pom.) del 21/07/2021 . . . 755
1.4.2.1.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 430 (ant.) del 22/07/2021 . . . 765
1.4.2.1.10. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 431 (ant.) del 27/07/2021 . . . 768
1.4.2.1.11. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 432 (pom.) del 27/07/2021 . . . 780
1.4.2.1.12. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 433 (ant.) del 28/07/2021 . . . 788
1.4.2.1.13. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 434 (pom.) del 28/07/2021 . . . 792
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 798
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 436 (nott.) del 29/07/2021 . . . 799
1.4.2.3. 6^ (Finanze e tesoro) . . . 804
1.4.2.3.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 252 (pom.) del 23/06/2021 . . . 805
1.4.2.3.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 254 (ant.) del 30/06/2021 . . . 808
1.4.2.3.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 256 (pom.) del 06/07/2021 . . . 811
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 813
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 253 (pom.) del 29/06/2021 . . . 814
1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 836
1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 240 (pom.) del 22/06/2021 . . . 837
1.4.2.5.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 241 (pom.) del 23/06/2021 . . . 841
1.4.2.5.3. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 06/07/2021 . . . 843
1.4.2.6. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . 847
1.4.2.6.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/06/2021 . . . 848
1.4.2.6.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 210 (pom.) del 13/07/2021 . . . 855
1.4.2.6.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 211 (pom.) del 20/07/2021 . . . 870
1.4.2.7. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . 877
1.4.2.7.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 249 (pom.) del 30/06/2021 . . . 878
1.4.2.7.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 250 (pom.) del 06/07/2021 . . . 882
1.4.2.7.3. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 251 (ant.) del 07/07/2021 . . . 896
1.4.2.8. 14^ (Politiche dell'Unione europea) . . . 913
1.4.2.8.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244 (pom.) del 23/06/2021 . . . 914
1.4.2.8.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 246 (pom.) del 07/07/2021 . . . 930
1.4.2.8.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 249 (pom.) del 20/07/2021 . . . 936
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 942
1.5.1. Sedute . . . 943
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 944
1.5.2.1. Seduta n. 352 del 28/07/2021 . . . 945

1.5.2.2. Seduta n. 353 del 29/07/2021 1239

1. DDL S. 2272 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2272
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"
Titolo breve: *d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia*

Iter
30 luglio 2021: approvato (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.2272	**approvato**
C.3243	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 113/21 del 6 agosto 2021, GU n. 188 del 7 agosto 2021 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 188 del 7 agosto 2021 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa
Pres. Consiglio **Mario Draghi** , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione **Renato Brunetta** , Ministro della giustizia **Marta Cartabia** (Governo Draghi-I)
Di concerto con
Ministro dell'economia e finanze **Daniele Franco**
Natura
di conversione del decreto-legge n. **80** del **9 giugno 2021**, G.U. n. 136 del 9 giugno 2021 , scadenza il 08 agosto 2021.
Include relazione tecnica.
Presentazione
Presentato in data **9 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.
Classificazione TESEO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA , PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Articoli
INCREMENTO DI PERSONALE (Artt.1, 7, 10, 11, 12, 14, 15), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 6), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.1, 11, 13), LAVORO ATIPICO (Artt.1, 9), CONCORSI PUBBLICI (Artt.1, 3, 4, 7, 14), RISERVA DI POSTI (Art.1), PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.1, 2, 4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 17), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Artt.1, 11, 14), PARITA' TRA SESSI (Art.1), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1, 3, 13), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Artt.1, 5, 8), REGIONI (Art.1), ENTI LOCALI (Art.1), GIOVANI (Art.2), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.2, 16), CONTRATTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), SVILUPPO DI CARRIERA (Art.3), INDENNITA' E FONDI INCENTIVANTI (Art.3), CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI (FORMEZ) (Art.4), SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (Art.5), TETTI RETRIBUTIVI (Art.5), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.6), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.6), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.6), GRADUATORIA (Artt.7, 11, 14), CONTROLLI CONTABILI (Art.8), RAGIONERIE (Art.8), BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) (Art.8), PARERI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.13), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.10), PROVE DI CONCORSO (Artt.10, 14), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.11, 12, 13, 16, 17), CORTE DI CASSAZIONE (Art.11), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Artt.11, 12, 13, 14, 15), MAGISTRATURA (Artt.11, 12), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Artt.11, 14, 17), PERSONALE TECNICO (Art.13), COMMISSIONI DI ESAME (Art.14), SEDE DEL SERVIZIO (Art.15), MOBILITA' TERRITORIALE DEI LAVORATORI (Art.15), INFORMAZIONE (Art.16), ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (Art.17), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Art.17)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1ª Sen. **Valeria Valente** (PD) (dato conto della nomina il 16 giugno 2021) .
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. **Giacomo Caliendo** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 16 giugno 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giacomo Caliendo** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 30 del 28 luglio 2021 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Valeria Valente** (PD) nominato nella seduta pom. n. 30 del 28 luglio 2021 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1ª (Affari Costituzionali)** e **2ª (Giustizia)** **in sede referente** il 10 giugno 2021. Annuncio nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2272

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2272

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Onorevoli Senatori. - L'articolo 1, rubricato « Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche », è volto a garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
A tal fine il comma 1 consente alle predette amministrazioni di porre a carico del Piano le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione. Tale reclutamento avviene in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alla dotazione organica. La disposizione prevede, inoltre, che tali spese e quelle relative ai servizi di supporto e consulenza esterni debbano essere oggetto di preventiva verifica da parte dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. Per tali reclutamenti, come disciplinati ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica dei fabbisogni, individua, in relazione ai progetti di competenza, il personale necessario all'attuazione degli stessi. La disposizione specifica che in caso di verifica negativa le amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.
Con il comma 2 si stabilisce che le amministrazioni individuate dal comma 1 possono ricorrere alle modalità di assunzione previste dal presente articolo. A tal fine la disposizione deroga alla disciplina generale sulla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato. La disposizione, infatti, prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione conferiti per l'attuazione del PNRR possono essere stipulati per un periodo superiore a trentasei mesi e non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza. Si chiarisce inoltre che i predetti contratti non possono superare la data del 31 dicembre 2026 e che devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
Il comma 3 ha finalità ordinamentale e i suoi effetti sono destinati a dispiegarsi nel medio termine. Con questa norma si vuole evitare la dispersione di competenze acquisite dal personale assunto con

contratto di lavoro a tempo determinato in ragione delle esigenze attuative del PNRR. Tale esigenza, peraltro, è in linea con quanto sottolineato dalla Commissione europea nel corso dei negoziati per l'approvazione del PNRR. A tal fine, la disposizione prescrive che le amministrazioni di cui al comma 1 riservino una quota non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR, qualora i medesimi dipendenti, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio per almeno tre anni. La norma, dunque, vede come destinatari i soggetti che risultano vincitori delle procedure bandite ai sensi del successivo comma, di conseguenza, è destinata a produrre i propri effetti non prima del 2024.

Il comma 4 è volto a prevedere modalità semplificate di reclutamento. In particolare si rinvia all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, in relazione all'utilizzo del digitale e alla possibilità di decentramento territoriale stabilendo che, in aggiunta alla valutazione dei titoli, le amministrazioni prevedano lo svolgimento di un'unica prova scritta. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Al comma 5 si prevede che le amministrazioni possano procedere al reclutamento di professionisti ed esperti necessari all'attuazione dei progetti di competenza. A tal fine la norma dispone che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisca due elenchi ai quali possono iscriversi:

- professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (lettera *a)*);
- personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (lettera *b)*).

Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro della pubblica amministrazione le modalità per l'istituzione dei predetti elenchi. Il decreto dovrà, inoltre, stabilire le modalità di gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica. Ciascun elenco dovrà essere suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e prevedere l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. La disposizione, inoltre, specifica che tutte le fasi della procedura in esame sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* istituzionale di ciascuna amministrazione al fine di assicurare la massima trasparenza.

Il comma 7 è volto a garantire che i professionisti e gli esperti assunti siano in possesso di una comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di intervento. Per tale ragione il decreto di cui al comma 6 individua i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco (almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio od ordine professionale comunque denominato; sussistenza dell'iscrizione al relativo albo, collegio od ordine professionale comunque denominato; non essere in quiescenza).

Il comma 8 stabilisce che il decreto di cui al comma 6 valorizzi gli ulteriori titoli e le esperienze professionali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio. La procedura per il conferimento degli incarichi di collaborazione prevede che le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire, invitino, in ordine di graduatoria, ma nel rispetto del principio della parità di genere, almeno tre professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco che dovranno sostenere un colloquio selettivo.

Relativamente all'iscrizione negli elenchi del personale in possesso di un'alta specializzazione, il comma 9 prevede lo svolgimento di procedure idoneative ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 con previsione della sola prova scritta, le quali danno diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria.

Il comma 10 definisce la nozione di « alta specializzazione », riconducendola al possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; documentata esperienza professionale continuativa di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione europea.

Il comma 11 disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento relative al

personale con contratto a tempo determinato che possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Per incentivare il buon andamento delle procedure competitive di reclutamento, nei bandi è indicato anche il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento delle procedure stesse.

Il comma 12 stabilisce che le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere, fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 13, relativamente al personale di cui alla lettera *b)* del comma 5, prevede che le unità vengano equiparate al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali, o secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.

Il comma 14 dispone che le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato, in deroga ai piani triennali dei fabbisogni e alle disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 15 prevede che ciascuna amministrazione impegnata nell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR può coprire le posizioni dirigenziali vacanti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a raddoppiarli. In alternativa, le stesse amministrazioni possono conferire in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Inoltre i medesimi rimangono in vigore fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Al comma 17 si prevede che, per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la titolarità diretta dell'attuazione, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le restanti disposizioni costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.

L'articolo 2, reca, al comma 1, misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzante per giovani nella pubblica amministrazione. A tal fine viene stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni mediante contratti di apprendistato. A tal fine viene istituito un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il comma 2 dispone in merito alla spesa.

Con riguardo all'articolo 3, il comma 1 sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma prevede che il personale sia inquadrato in almeno tre distinte aree funzionali e rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione di un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Si stabiliscono, inoltre, le modalità per le progressioni all'interno della stessa area e fra le aree. Con riferimento alle progressioni fra le aree, la novella al comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede l'espletamento di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli

incarichi rivestiti. L'attuazione della presente disposizione avviene nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio può essere superato compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

Il comma 3 ha come finalità la valorizzazione delle competenze acquisite dal personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale, individuando dei princìpi di carattere generale validi anche per regioni ed enti locali secondo i rispettivi ambiti di competenza legislativa (si veda il comma 6). Per questo motivo, la disposizione interviene a modificare l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo, dopo il comma 1, i commi 1-*bis* e 1-*ter*. La disposizione cerca di prevenire un approccio eccessivamente nozionistico alle procedure comparative, che attualmente privilegiano l'accertamento delle conoscenze. Per questo, la disposizione punta a stimolare la valutazione delle capacità e delle attitudini dei candidati attraverso due interventi: da un lato, si prescrive che i bandi individuino « aree di competenza »; dall'altro lato, si abilitano le amministrazioni a svolgere l'esame prevedendo anche prove finalizzate alla osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. Nello specifico si prevede che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate allo loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. Inoltre si prevede che fino al 30 per cento dei posti resi disponibili venga riservato al personale a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che abbia prestato servizio per almeno cinque anni nell'area o categoria apicale. Si prescrive che nei concorsi banditi dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) vengano presi in considerazione ed adeguatamente valorizzati i titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, la natura e il numero degli incarichi rivestiti e le valutazioni conseguite. Per l'espletamento delle prove le amministrazioni nominano quali componenti delle commissioni esaminatrici professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza.

Con il comma 4 si estende la disciplina di cui al comma 3, prevista per la modalità di valutazione delle competenze per i dirigenti di seconda fascia, anche a quelli di prima fascia.

Il comma 5 prevede che la sospensione delle modalità di reclutamento previste per i dirigenti di prima fascia dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operi fino al 31 agosto 2021 anziché fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Il comma 7 mira a facilitare la mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni, rimuovendo gli ostacoli al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Per questo motivo, la norma interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con la lettera *a)*, si prevede l'eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente che voglia usufruire della mobilità verso un'altra amministrazione. Per questo motivo, viene soppresso all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il riferimento al « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza ». Tuttavia, per evitare un eccessivo indebolimento dell'amministrazione di appartenenza, la lettera *b)* dispone che quest'ultima debba prestare il proprio assenso nel caso in cui rilevi una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del dipendente che intende fruire della mobilità. Per il medesimo fine è fatta salva la possibilità per l'amministrazione di appartenenza di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le disposizioni introdotte non si applicano al personale delle aziende e degli enti del

Servizio sanitario nazionale, per il quale è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
Comma 8. La proposta del PNRR riconosce nei dottorati di ricerca una delle leve fondamentali per affrontare le sfide strategiche del Paese, in quanto percorsi di studio idonei all'acquisizione di abilità e competenze trasversali avanzate che corrispondano al fabbisogno del mondo produttivo e della pubblica amministrazione. In considerazione di ciò, la proposta di modifica legislativa di cui al presente comma è volta a individuare nelle cosiddette « aree CUN », ovvero le classificazioni che raggruppano i diversi settori scientifico-disciplinari, gli ambiti disciplinari in relazione ai quali determinare la pertinenza del singolo titolo di dottore di ricerca ai fini della selezione dei candidati dei concorsi pubblici, con riferimento agli specifici profili o livelli di inquadramento individuati nei bandi delle medesime procedure selettive. Tali aree disciplinari sono individuate e aggiornate con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.127. In tal modo, la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di dottore di ricerca nei concorsi pubblici è sottratta alla procedura più complessa di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, non avendo più motivo di esistere, è abrogata. Di converso, le pubbliche amministrazioni, quando ritengano di individuare il titolo di dottore di ricerca quale requisito per l'accesso al profilo messo a bando, possono riferirsi ad un dato oggettivo, l'elenco di aree CUN, per collegare la pertinenza del titolo al medesimo profilo messo a bando. Si aggiunge che la presente misura di semplificazione si rende necessaria per favorire le attività di reclutamento della pubblica amministrazione sia in questa fase emergenziale (cosiddette procedure di *fast track*) connessa al rafforzamento degli *staff* in funzione dell'attuazione del PNRR, sia in vista della più ampia riforma del reclutamento della pubblica amministrazione, indicato al M1C1.2 - Modernizzazione della pubblica amministrazione, punto 2.1 riforma di accesso e reclutamento.
Al comma 9, la modifica introdotta dalla lettera *a)* ha lo scopo di estendere le finalità dei dottorati, che, ai sensi della vigente disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, attengono esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione, in contesti tradizionalmente accademici. Il presente intervento legislativo si inserisce nella più ampia cornice di riforma dei dottorati di ricerca, che è volta a potenziare e valorizzare il ruolo del più alto grado di formazione esistente in Italia. È, infatti, in corso di elaborazione un nuovo regolamento sui dottorati, che aggiorni e semplifichi i requisiti e le procedure di accreditamento dei corsi, anche nella prospettiva di allineamento dei medesimi ai modelli internazionali. Tale riforma è resa necessaria dalla proposta del PNRR. In particolare, il Piano conferisce, alla Missione 4 « Istruzione e ricerca », la finalità di rilanciare la crescita, la produttività e la capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali del Paese, focalizzandosi sulle generazioni future. In tale contesto, ancor più in particolare, al M4C1.4 sono previsti espressamente « Riforma e potenziamento dei dottorati », con la ulteriore declinazione « 4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale ». I due obiettivi fondamentali individuati da tale area tematica di intervento consistono, *inter alia*, da un lato, nel garantire ai giovani, che si iscrivono ai percorsi universitari, la possibilità di acquisire abilità e competenze trasversali avanzate che corrispondano al fabbisogno del mondo produttivo e della pubblica amministrazione, e, dall'altro, nel rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni nel perseguimento delle sfide strategiche del Paese. Una delle leve attraverso le quali si prevede di concretizzare tali obiettivi è individuata, infatti, proprio nel finanziamento dei dottorati innovativi. La valorizzazione di tali percorsi di formazione superiore rientra, inoltre, tra le priorità politiche e istituzionali delineate dall'atto di indirizzo per il 2021 del Ministro dell'università e della ricerca: il documento si pone l'obiettivo di ripensare i dottorati di ricerca per delineare percorsi di alta formazione che permettano di coniugare al meglio la formazione scientifica con le esigenze del mondo del lavoro, facendo conoscere agli studenti i contesti lavorativi nei quali potrebbero svilupparsi le loro carriere, con riferimento specifico al settore industriale e alla pubblica amministrazione. L'intervento legislativo in oggetto è volto, pertanto, ad ampliare le finalità formative dei dottorati di ricerca, ai fini

della spendibilità del titolo che verrà acquisito nel rispondere alle sollecitazioni provenienti dal mercato del lavoro e, in particolare, dal tessuto produttivo e dall'apparato della pubblica amministrazione. Tali settori necessitano, ormai, di professionalità con alti livelli di specializzazione e idonee a corrispondere al fabbisogno di nuove competenze orientate all'innovazione. L'ampliamento delle finalità dei corsi di dottorato, per l'acquisizione di competenze da spendere anche in ambito extra-accademico, costituisce il presupposto legislativo necessario per la successiva definizione della disciplina di nuovi requisiti di accreditamento dei corsi di dottorato innovativo, caratterizzati da una dimensione internazionale, interdisciplinare e intersettoriale. Il presente intervento legislativo si rende necessario anche sulla base del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio 2018, avente a oggetto il precedente tentativo di riforma dei dottorati (schema di decreto concernente « Modifiche al regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione di corsi di dottorato da parte di enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 »): in tale occasione, infatti, l'alto Consesso, a fronte del tentativo di introduzione di una nuova tipologia di « dottorati per la PA » ebbe modo di segnalare l'assenza di una adeguata base legale, che si vorrebbe inserire con la presente proposta normativa.

Con riferimento alle modifiche proposte alla lettera *b)*, si fa presente che esse si rendono necessarie, in considerazione della summenzionata, complessiva riforma del dottorato di ricerca, in ragione dell'intento semplificatorio di sopprimere una eventualità (quella dell'accreditamento dei corsi di dottorato presso « qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate ») che non ha trovato nella prassi facile applicazione, determinando anzi la necessità che il predetto regolamento detti una disciplina per la individuazione di tali istituzioni, soggetta a difficile regolazione.

Il comma 10 è volto a sostituire la locuzione « formazione alla ricerca », di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con quella di « dottorato di ricerca »: la modifica si colloca nell'alveo del percorso, già avviato, teso all'avvicinamento, ferme restando le rispettive peculiarità, del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), da un lato, a quello universitario, dall'altro, nell'ambito del più ampio sistema della formazione superiore, al quale appartengono sia le istituzioni AFAM sia le istituzioni universitarie. A tal riguardo, un esplicito riferimento ai dottorati di ricerca presso le istituzioni AFAM è contenuto nell'atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell'università e della ricerca per il 2021. La modifica in oggetto assume valenza meramente terminologica, in quanto sia i corsi di formazione alla ricerca sia i corsi di dottorato di ricerca costituiscono percorsi di studio e formazione di terzo ciclo, organizzati, rispettivamente, dalle istituzioni AFAM e dalle università: i corsi di formazione alla ricerca corrispondono, pertanto, nel sistema AFAM, ai corsi di dottorato di ricerca universitari. La disposizione è particolarmente urgente poiché, al pari di quella di cui al comma 1, consentirà una migliore sistematizzazione delle tipologie di dottorato nell'ambito della riforma dello stesso che, come detto dianzi, avverrà attraverso una modifica del vigente regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45 del 2013, prevista espressamente nel PNRR (M4C1.4: Riforma e potenziamento dei dottorati).

L'articolo 4 mira a consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il PNRR e a consentire il pieno e corretto utilizzo del *Next Generation EU*. Al comma 1, in particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, ampliando i compiti demandati a Formez PA. Si tratta di un intervento urgente volto a consentire all'associazione di accompagnare le pubbliche amministrazioni nelle attività connesse all'attuazione del PNRR. Inoltre, viene ampliato l'ambito di competenza di Formez PA in relazione al settore della formazione, che si arricchisce anche del reclutamento (lettera *b)*). A Formez PA, infatti, viene assegnato il compito di predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego, nell'ambito delle direttive impartite dal Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo in particolare agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime (lettera *c)*). Inoltre, l'associazione è chiamata a predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego, proprio in relazione alle esigenze connesse all'attuazione dei progetti del PNRR (nuovi numeri 01) e 02) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2010). Infine, si attribuisce a

Formez PA un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, con compiti di supporto e ausilio della pubblica amministrazione (lettera *d)*). Il settore dei servizi e dell'assistenza tecnica (lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 6 del 2010) è arricchito dei compiti di supporto al PNRR (lettera *e)*). In particolare, all'associazione viene attribuita la funzione di sviluppare sia accordi per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, sia attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR. Un ulteriore ambito di competenza che viene attribuito a Formez PA riguarda l'elaborazione di modelli di utilizzazione di forme di lavoro agile e da remoto, al preciso scopo di migliorare i livelli di efficienza delle amministrazioni per garantire continuità all'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese (lettera *f)*). Si tratta, pertanto, di analizzare e individuare soluzioni che coniughino la modalità di lavoro flessibile alle tecnologie digitali, per un crescente miglioramento delle prestazioni rese dalla pubblica amministrazione. Obiettivo, questo, che costituisce uno snodo imprescindibile per la realizzazione degli obiettivi del Piano (lettera *g)*).

L'introduzione di compiti così diversi da quelli attuali comporta necessariamente l'individuazione di una nuova *governance* dell'associazione, in grado di soddisfare le aspettative sottese all'intervento normativo (lettera *h)*). Conseguentemente, il comma 2 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto il direttore generale di Formez PA, decade.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e la previsione che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 interviene sulla Scuola nazionale dell'amministrazione, individuandone una nuova *governance* improntata a criteri di carattere più marcatamente manageriale. L'obiettivo è quello di dare maggiore impulso alla formazione della classe dirigente della pubblica amministrazione, anche in vista dell'attuazione del PNRR. Sono, pertanto, introdotte modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il comma 1, alla lettera *a)*, amplia le finalità della Scuola, introducendovi specificamente quelle di promozione e sostegno dell'aggiornamento professionale del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; alla lettera *b)*, ne modifica i compiti con precipuo riferimento all'attuazione del PNRR. Sono infatti introdotte, tra i compiti della Scuola, « attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ». La lettera *c)* del medesimo comma 1, incidendo direttamente sulla *governance* della Scuola, introduce un nuovo organo, accanto al presidente e al comitato di gestione: il segretario generale. Viene di conseguenza modificata la disciplina del presidente della Scuola (lettera *e)*). In primo luogo, vengono ulteriormente innalzati i già qualificati requisiti professionali richiesti per l'incarico di presidente. Questi infatti può ora essere scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari in possesso di esperienze professionali maturate anche all'estero e riconosciute in ambito nazionale e internazionale, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. È invece lasciata inalterata la durata del suo incarico (quattro anni) e la limitazione al rinnovo (una sola volta), coordinandola con quella del segretario generale. Infine, con riferimento alle funzioni, vengono lasciati al presidente solamente i compiti di rappresentanza legale e vertice della Scuola, nonché quelli relativi all'attività didattica e scientifica di cui rimane responsabile, come la nomina delle commissioni, la nomina dei docenti e la redazione del programma annuale e triennale, che però ora effettua con l'intesa del segretario generale. È poi introdotto un nuovo articolo 8 dedicato alla disciplina del segretario generale (lettera *f)*), al quale sono demandati compiti di carattere spiccatamente manageriale. Questi, infatti, deve essere scelto tra « soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore

pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse ». La durata dell'incarico del nuovo segretario generale è coordinata con quella del presidente, quindi anche lui « dura in carica quattro anni e può essere confermato », per garantire, da un lato, una sufficiente stabilità nella direzione della Scuola, dall'altro un'adeguata alternanza. Con riferimento alle funzioni, al segretario generale sono attribuiti alcuni compiti, prima propri del presidente, di raccordo tra la struttura amministrativa e il comitato di gestione, come quello di proporre per l'approvazione il regolamento contabile e finanziario e il bilancio preventivo e consuntivo, nonché quello di nominare i dirigenti. Al segretario generale sono poi attribuiti compiti più spiccatamente manageriali, come l'elaborazione di strategie di sviluppo dell'attività di formazione della Scuola mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con università e istituti di alta formazione nazionali e internazionali e lo sviluppo di accordi tra il mondo imprenditoriale e la Scuola. La lettera *i)* del comma 1 introduce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 14 del decreto legislativo n. 178 del 2009 per delineare il trattamento economico del segretario generale, articolandolo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti della vigente normativa. La lettera *i)* sostituisce altresì il comma 1 dell'articolo 14 prevedendo che il presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme le attribuzioni del comitato di gestione, salvo alcune modifiche apportate dalla lettera *d)* del comma 1 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2009, per coordinarle con la nuova figura del segretario generale.
Il comma 2 prevede che, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la Scuola adegui il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.
Il comma 3 prevede che all'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 ha l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i numerosi adempimenti pianificatori previsti a legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede che venga adottato un solo piano, di durata triennale e aggiornato annualmente, che comprende e assorbe i contenuti dei diversi piani allo stato prescritti a carico delle amministrazioni. La finalità e i contenuti della disposizione restano, quindi, circoscritti alla sola modalità semplificata di configurazione dell'unico Piano integrato. Rimangono, invece, del tutto estranei all'ambito applicativo della disposizione interventi che modificano le competenze assegnate dalle vigenti discipline di settore alle autorità o alle amministrazioni incaricate di impartire indirizzi sulla predisposizione dei piani assorbiti nel piano integrato e di vigilare sulla corretta osservanza delle direttive. Il testo della disposizione chiarisce che le amministrazioni, nell'adozione del Piano integrato sono tenute a rispettare le discipline settoriali vigenti. Rimangono quindi intatte le funzioni di indirizzo e di vigilanza attribuite a legislazione vigente ad amministrazioni o a autorità negli ambiti interessati dal Piano integrato. Allo stesso modo, sotto il profilo della disciplina sanzionatoria prevista per l'ipotesi di mancata adozione del Piano, è stato esplicitato, al fine di evitare ogni dubbio ermeneutico, che si applicano le previsioni sanzionatorie previste a legislazione vigente in materia di trasparenza e di anticorruzione (ovviamente per il caso di omessa adozione della relativa parte del Piano).
Nello specifico l'articolo mira a razionalizzare la disciplina degli atti di pianificazione strategica del personale progressivamente stratificatisi nel corso degli ultimi anni, con la finalità di permettere alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti fra quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di racchiudere in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, per quanto riguarda la valutazione della performance, l'organizzazione e l'allocazione dei dipendenti nei vari uffici, la loro formazione e le

modalità di prevenzione della corruzione. La norma impone quindi alle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di adottare entro il 31 dicembre 2021, un Piano integrato di attività e organizzazione da aggiornare annualmente, con durata triennale, assorbendo per tale via gli atti di programmazione afferenti alle seguenti materie:

a) valutazione della *performance*, assorbendo all'interno del Piano gli obiettivi programmatici e strategici della performance individuati in base ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e contenuti attualmente nel Piano della *performance*;

b) strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso allo svolgimento di lavoro in modalità agile (di cui al Piano organizzativo per il lavoro agile - POLA), e formazione del personale, perseguendo l'alfabetizzazione digitale e la crescita culturale dei dipendenti, anche con riguardo al conseguimento di titoli di studio correlati all'ambito d'impiego;

c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;

d) i criteri, le modalità, le procedure e i termini per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti a legislazione vigente e contenuti negli atti di pianificazione previsti dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei portatori di forme di

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il comma 3 prevede che il Piano stabilisca altresì le modalità di monitoraggio degli esiti della pianificazione anche con riguardo ai livelli di soddisfazione dell'utenza così come individuati in base ai criteri determinati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma pubblichino il Piano sui rispettivi siti istituzionali nonché sul portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 rimanda l'individuazione degli adempimenti assorbiti dal Piano ad uno o più regolamenti di delegificazione adottati entro sessanta giorni previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 6 impone al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Piano tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni destinatarie nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l'adozione del Piano per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Infine, il comma 7 prevede - analogamente a quanto accade già ora per gli atti di pianificazione comunque denominati - che alla mancata adozione del Piano consegua l'impossibilità di corrispondere la retribuzione di risultato e che rimangano ferme le sanzioni previste dall'articolo 19, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 7 al comma 1 contiene la pianificazione per il reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR.

Nello specifico la norma prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure

concorsuali entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione del personale assunto tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività come individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare ottanta unità, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al decreto-legge, vengono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Il comma 2 reca disposizioni sull'efficacia e sulla modalità di scorrimento delle graduatorie, mentre il comma 3 stabilisce che le assunzioni sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e possono essere espletate anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Tali assunzioni non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Al comma 4 si prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 1, al fine di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Gli incarichi di cui al presente comma, di importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

Il comma 5 dispone che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1.

Al comma 6 si dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

L'articolo 8 al comma 1, in ragione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 2 attribuisce ai succitati direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di assicurare, negli ambiti territoriali di competenza individuati nella tabella allegata al decreto-legge (Allegato I), il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che il raccordo con il semestre europeo, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il programma nazionale di riforma, viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del Dipartimento del Tesoro, che provvede inoltre a curare

i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica, altresì, le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. Per tali finalità si prevede l'istituzione, presso il medesimo Dipartimento, di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

Al comma 4 dispone che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 in relazione alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

L'articolo 9 al comma 1 stabilisce che le regioni e gli enti locali, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, potranno conferire incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti in un numero massimo di mille unità. Si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la ripartizione delle risorse finanziarie.

Al comma 2 si prevede che i reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

L'articolo 10 prevede un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale chiamato a sostenere la transizione digitale delle amministrazioni centrali e locali. Questo contingente opera fino al 31 dicembre 2026 ed è composto da trecentotrentotto unità. Il contingente è composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente e i compensi degli esperti.

In particolare, poi, al comma 2, si prevede, per la selezione degli esperti, una procedura con avviso pubblico, che prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette procedure selettive o anche solo singole fasi delle medesime potranno svolgersi anche con modalità telematiche anche automatizzate.

Il comma 3, dispone in merito alla spesa per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del

contingente di cui al comma 1.
Il comma 4 dispone che l'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di sessantasette unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nell'indicato limite di spesa.
Al comma 5 si dispone che i reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza da parte della Commissione europea. Si prevede poi la norma di copertura.

L'articolo 11 al comma 1 prevede che, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività dell'ufficio per il processo amministrativo, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera *d)*. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al medesimo comma 11 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Il comma 2 stabilisce che gli addetti all'ufficio per il processo siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. La previsione di addetti laureati, oltre che in giurisprudenza, anche in economia e commercio e scienze politiche, consentirà un ingresso di nuove competenze che potrà costituire valido aiuto al giudice, nell'ambito di attività specialistiche.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1, che contiene una completa *job description* di ciascun profilo, con ampi rinvii alla categorizzazione dei codici professionali Istat. Per gli addetti all'ufficio per il processo è previsto un elevato grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale; lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico e l'autonomia operativa nell'ambito di direttive generali.
Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e a ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di

svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

Il comma 3 individua i profili professionali per le assunzioni da parte della Giustizia amministrativa, ossia funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché assistenti informatici.

Il comma 4 prevede che il servizio a tempo determinato svolto con merito dai funzionari amministrativi possa valere come titolo nei concorsi per magistratura ordinaria; tale servizio equivale altresì ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali e titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria.

Il comma 5, ad integrazione del corredo dei benefici di cui al comma 4, stabilisce che l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di servizio prestata con merito. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, sarà possibile per il Ministero della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Anche per la giustizia amministrativa si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

Il comma 6 prevede che le assunzioni sono subordinate all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

Il comma 7 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo 11.

L'articolo 12 al comma 1 prevede che, con uno più decreti, il Ministro della giustizia individui i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare a ogni singolo ufficio. La norma stabilisce che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, realizzi la distribuzione degli addetti, stabilendo sia i tribunali o le corti di appello nei cui uffici per il processo assegnare gli addetti, sia l'entità numerica di ogni contingente.

Per la giustizia amministrativa, la norma individua gli uffici giudiziari (otto) dove collocare l'ufficio per il processo con il personale assunto a tempo determinato.

Il comma 2 rinvia, quanto alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all'ufficio del processo, al contenuto dell'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il comma 3 prescrive che, all'esito dell'assegnazione, il Capo dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, predisponga un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria. In coordinamento funzionale rispetto al piano di distribuzione degli addetti, delineato dai commi che precedono, la disposizione assegna al Capo dell'ufficio di destinazione, di concerto con il dirigente amministrativo, la predisposizione del progetto organizzativo riguardante le specifiche modalità di utilizzo degli addetti all'interno delle strutture denominate ufficio per il processo, in modo che venga concretamente valorizzato l'apporto offerto dalle nuove figure ausiliarie all'esercizio dell'attività giudiziaria.

L'articolo 13 individua le ulteriori figure professionali, distinte sia dagli addetti all'ufficio per il processo sia dai profili previsti in via ordinaria dall'ordinamento, quali risorse umane, anche provviste di competenze non sempre presenti nell'attuale dotazione organica, imprescindibili per la realizzazione delle linee di progetto in tema di digitalizzazione e di edilizia, nonché per coadiuvare le strutture ordinarie nell'assorbimento dei maggiori carichi di lavoro da esitare in conseguenza del *surplus* di produttività garantito, nell'arco temporale 2022-2026, dall'operatività dell'ufficio per il processo nella sua configurazione rafforzata *extra ordinem*.

Il comma 1 specifica espressamente la finalità di questi reclutamenti straordinari (« assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e [...] supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR »), conseguentemente autorizzando l'Amministrazione giudiziaria a richiedere alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare le

procedure assunzionali tramite concorso per titoli e prova scritta, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, che sarà inquadrato in nuovi profili professionali, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi. In ragione della sua strettissima connessione con l'esecuzione del PNRR, il reclutamento in questione deroga esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di limiti e modalità per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Il comma 2 illustra la composizione del suddetto contingente di 5.410 unità complessive, individuando i seguenti profili (come detto, funzionali a un'azione servente rispetto alla definizione delle linee di progetto PNRR e distinte, anche nella denominazione, da quelle ordinariamente previste nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria):

a) tecnico IT senior,

b) tecnico IT junior,

c) tecnico di contabilità senior,

d) tecnico di contabilità junior,

e) tecnico di edilizia senior,

f) tecnico di edilizia junior,

g) tecnico statistico,

h) tecnico di amministrazione,

i) analista di organizzazione,

l) operatore di data entry.

Il comma 3 chiarisce ulteriormente come i nuovi profili professionali siano istituiti in deroga ai principi generali sul rapporto tra fonti statali e fonti contrattuali nel pubblico impiego (in particolare, a quanto statuito dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), privilegiando l'unilateralità dell'intervento statale, in ragione della eccezionalità del Piano di ripresa e dell'estrema rigidità dei limiti giuridici, economico-finanziari e temporali entro cui occorre operare. Pertanto, le declaratorie dei profili professionali individuati al comma 2 sono determinate secondo quanto previsto negli Allegati II e III al decreto-legge. Per le stesse insuperabili ragioni, in deroga alla riserva di competenza della contrattazione collettiva stabilita ordinariamente (ma ricalcandone da presso i presupposti e gli esiti, per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento e di buona amministrazione), il trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni istituto contrattuale, sono normativamente equiparati, per quanto applicabile:

- per i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)* (1.660 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di laurea), ai profili dell'area III, posizione economica F1;
- per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)* (750 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado - istituto tecnico), ai profili dell'area II, posizione economica F2;
- per il profilo di cui al comma 2, lettera *l)* (3.000 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado), ai profili dell'area II, posizione economica F1.

L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Si specifica, alla luce di quanto già chiarito in precedenza, che il reclutamento in questione avviene al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate e che la conclusione dei contratti di lavoro è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 4 prevede importanti *benefits* per i dipendenti assunti nell'ambito del reclutamento in questione con contratto di lavoro triennale (che però siano sempre rimasti in servizio presso la sede di

prima assegnazione), prevedendo che l'amministrazione giudiziaria, nelle proprie successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l'attribuzione in loro favore di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro. Questa disposizione replica un meccanismo premiale già sinora positivamente sperimentato in favore di coloro che abbiano svolto in modo proficuo un tirocinio, a vario titolo, presso gli uffici giudiziari. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, sarà possibile per il Ministero della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Giova osservare come le prospettive di reimpiego del personale assunto a tempo determinato al termine del contratto di lavoro siano un obiettivo non secondario dei finanziamenti *Next Generation EU*.

Ai sensi del comma 5, per intuibili ragioni di carattere contabile-finanziario, l'assunzione del personale potrà essere ritualmente effettuata soltanto a seguito della formale approvazione del PNRR da parte delle competenti istituzioni eurounitarie.

Il comma 6 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali, dalle inequivoche connotazioni di eccezionalità, per tutte le unità di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

Il comma 1, nel solco della generale riflessione sulla necessità, non rinviabile, di rimodulare le modalità di reclutamento nel pubblico impiego e avuto riguardo alle positive esperienze già maturate in tal senso e validate dalla giurisprudenza amministrativa (« per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR »), prevede per tutti i profili professionali in questione che l'amministrazione proceda mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Questa scelta operativa, in particolare nelle presenti circostanze, risulta altresì pienamente coerente con le Linee guida dettate dalla Funzione pubblica per i concorsi pubblici, secondo cui la scelta del modello concorsuale più idoneo deve, tenendo conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, ricadere sulle soluzioni più adatte in relazione al livello e all'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare e contemporaneamente alla necessità di definire procedure efficaci e celeri (« è importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso *standard* valido per il reclutamento di qualunque professionalità »). Restando fermo il pieno rispetto delle regole di rango costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso al pubblico impiego, i requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile numero di potenziali candidati (direttiva n. 3 del 24 aprile 2018). Proprio in tale ottica, la struttura della selezione concorsuale è semplice e lineare, con il preciso intento di valorizzare al meglio l'apporto dei migliori giovani laureati e diplomati, anche privi di consistenti esperienze lavorative (*Next Generation EU*). Oltre alle riserve, a parità di requisiti, previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'inserimento dei disabili, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i militari, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*;

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,

lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*;

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Unione europea, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13 comma 2, lettera *h)*.

Al fine di favorire al massimo l'accesso al primo impiego dei giovani (cuore del pacchetto *Next Generation EU*), si prevede la valorizzazione, con meccanismi premiali indicati nel bando di concorso, di coloro che si siano laureati o diplomati, a seconda del titolo di studio richiesto, non oltre sette anni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Per la giustizia amministrativa al comma 2 si prevede che la selezione del personale da assumere a tempo determinato avvenga sulla base di una procedura per titoli e una prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il comma 3 prevede che il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte d'appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate

Per quanto sopra detto, il comma 4 prevede che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell'ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario.

Il comma 5 rimarca la necessità che gli addetti all'ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche). Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.

Il comma 6 disciplina, in parziale deroga alla normativa regolamentare ordinaria, la composizione delle commissioni esaminatrici. Queste ultime, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non

oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, i dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e i professori ordinari o associati, nonché i ricercatori di tipo B, in materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per il resto (ad esempio in tema di supplenze), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.Il comma 9 prevede, per i candidati che, all'esito della selezione mediante valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi fissi, abbiano ottenuto uguale punteggio, specifici titoli di preferenza, in aggiunta a quelli ordinariamente fissati dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individuati nel positivo espletamento dei tirocini normativamente previsti presso gli uffici giudiziari o l'ufficio per il processo.
Al comma 8 si prevede che per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice sia composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici.
Al comma 9 sono declinati i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.
Il comma 10, nella medesima prospettiva di premiare al massimo il ricambio generazionale, ribadisce che, a parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In ragione delle esigenze di massima speditezza poste a fondamento dell'intera procedura, si dispone poi che il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.
Il comma 11 declina le modalità di formazione delle graduatorie, all'esito della selezione per titoli, nel rispetto della base necessariamente distrettuale (e, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale) della procedura di cui trattasi. Per ogni profilo professionale, dunque, la commissione esaminatrice formerà una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto (e, nel caso, in ogni circondario di quel distretto). Nell'eventualità che una di tali graduatorie risultasse in tutto o in parte incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nel circondario confinanti con il maggior numero di idonei ovvero in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. In caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria dalla quale attingere è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Infine, per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso.

Ai sensi del comma 12, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Con decreto del Ministro della giustizia saranno indicate le materie oggetto della prova scritta e le ulteriori misure organizzative.
Il comma 13 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo 15, rubricato « Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea », disciplina la permanenza nell'ufficio di assegnazione del personale neoassunto, mirando a contenere, unitamente alla base distrettuale/circondariale della procedura assunzionale e alla consapevole scelta anche geografica operata dal dipendente al momento della proposizione della domanda, le continue richieste di mobilità per esigenze personali proprie o altrui che hanno falcidiato la gestione delle risorse umane nell'amministrazione giudiziaria.
Il comma 1 dispone che il personale permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
Il comma 2, previo richiamo ai presupposti e al contesto operativo dell'assunzione, inquadra la mobilità interna temporanea su domanda del dipendente all'interno del medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. La maggior parte delle circostanze idonee a fondare la richiesta di mobilità, d'altronde, emergerà al momento dell'assegnazione della sede ai vincitori del concorso, allorquando potrà essere fatto valere ogni fattore tale da costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. Le richieste successive potranno fondarsi soltanto su circostanze sopravvenute. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non potrà comunque essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale da parte dei presidenti delle corti di appello o dei procuratori generali.
Il comma 3, limitando il divieto previsto nel comma precedente alla mobilità tra pubbliche amministrazioni, fa salva la mobilità per compensazione, qualora sia garantita la piena neutralità finanziaria e previo nulla osta dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 16, rubricato « Attività di formazione », impone all'amministrazione giudiziaria di assicurare l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo, individuando con apposito decreto dirigenziale specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.
Analoga disposizione è inserita, per la giustizia amministrativa, al comma 2.
Il comma 3 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del medesimo articolo 16.

L'articolo 17, rubricato « Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato », al comma 1 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, disponendo che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie.
Per la giustizia amministrativa, al comma 2 si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentito il

Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa.
Il comma 3 prevede che il personale assunto a tempo determinato lavorerà esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e prevalentemente da remoto, con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione.
Al comma 4 si prevede che le attività di segnalazione, individuate nelle linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall'Ufficio per il processo.
Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie è su base volontaria. La norma prevede altresì che tutte le udienze straordinarie sono sempre svolte in modalità da remoto. In particolare si dispone che non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2019, n. 104.
Il comma 7 novella l'articolo 87 dell'Allegato 1 al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.

L'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore.
Il testo si conclude con i quattro allegati relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del presente decreto.

Relazione tecnica

Art. 1 (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

Il **comma 1**, dispone che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. L'ammissibilità di tali spese al PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.

I **commi da 2 a 10** introducono misure speciali per il reclutamento a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione per le attività connesse al PNRR. Si tratta di misure di carattere strettamente ordinamentale che come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 13** individua l'area III e la posizione economica F3 per l'inquadramento economico del personale reclutato ai sensi del comma 5, lettera b. Anche in questo caso la misura non è onerosa in quanto di carattere ordinamentale. Il **comma 14** stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'acquisizione di personale a tempo determinato, possono comunque attingere alle graduatorie concorsuali vigenti, anche a tempo determinato pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 15** consente, alle amministrazioni direttamente impegnate alla realizzazione dei progetti PNRR, di poter conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs 165 del 2001, nella misura percentuale del doppio di quella vigente. Anche in questo caso non ci sono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali potrà avvenire solamente nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate. Analogamente i commi 14 e 15 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 16** prevede che alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 17** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pubbliche amministrazioni titolari di progetti finanziati a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica delle amministrazioni titolari. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto dal comma 1 a tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. Il comma non determina oneri.

Art. 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

La disposizione reca misure urgenti per favorire l'inserimento di giovani nella pubblica amministrazione attraverso esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti. In particolare, nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del d.lgs 81/2015, la norma prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni possano essere

attivati specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del citato d.lgs 81/2015, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2021, di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)
La disposizione di cui al **comma 1,** nel modificare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, è finalizzata all'individuazione tramite la contrattazione collettiva di una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione nonché alla modifica delle modalità di progressioni tra le aree. La disposizione non comporta riflessi finanziari negativi tenuto conto della espressa previsione secondo cui agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.
La norma di cui al **comma 2** prevede che il limite di spesa relativo al trattamento economico accessorio possa essere superato nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali.
La disposizione non determina oneri in quanto è volta a prevedere che, qualora con apposite disposizioni legislative siano stanziate apposite risorse finanziarie, i limiti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017 possono essere incrementati, nelle misure che verranno definite dalla contrattazione collettiva, a valere e nei limiti delle predette risorse finanziarie appositamente stanziate.
Le altre disposizioni contenute nell'articolo 3 sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Formez PA)
Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure che sebbene delineino diversi e più aggiornati obiettivi per Formez PA, sono svolte dall'Associazione senza attribuzioni di carattere finanziario da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il Formez PA, infatti, provvederà alle attività previste dal presente articolo attraverso la stipula di contratti con le Amministrazioni che ne beneficiano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Attraverso tale strumento saranno, dunque, coperte tutte le spese relative a tali attività che non andranno ulteriormente a gravare a carico della finanza pubblica. Si tratta, dunque, di attività che verranno svolte esclusivamente su richiesta delle amministrazioni richiedenti che potranno accedere allo strumento della convenzione con FormezPA esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie. Il livello di finanziamento già previsto a legislazione vigente per il FormezPA non è dunque oggetto di incremento o suscettibile di diventare inadeguato agli scopi istituzionali dall'associazione.

Art. 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione)

Le disposizioni non recano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione, che presentano le necessarie disponibilità. Con particolare riguardo alla figura del Segretario generale, si rappresenta che la stessa assorbe, dal punto di vista ordinamentale ma anche sotto il profilo finanziario, quella del dirigente amministrativo, e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si evidenzia, inoltre, che il trattamento economico spettante a questa nuova figura è comunque soggetto al limite previsto dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal dPCM 23 marzo 2012, e sarà articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunque sempre nel rispetto, come detto, del tetto retributivo fissato dalla predetta normativa.

Art. 6 (Piano integrato di attività e organizzazione)

Le disposizioni introducono il Piano integrato di attività e organizzazione destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. L'intervento è attuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'intervento di cui al comma 2, lettera c) è compatibile con le risorse finanziarie riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

Il **comma 1** prevede che per la realizzazione del sistema delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, di cui 80 per il MEF, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. In particolare, si segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri del personale non dirigenziale diverso da quello del MEF (pari a n. 420 unità), in via prudenziale, sono stati presi a riferimento gli oneri pro capite più elevati dei Ministeri e quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 2** prevede che le graduatorie del predetto concorso rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che ai relativi costi si fa fronte a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

Il **comma 3** è volto a chiarire che le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 1 sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

Il **comma 4** prevede che per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può

avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le restanti amministrazioni che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

Il **comma 5** prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021

Il **comma 6** individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 1	420 funz. t.d. Area III F1	7.657.083	22.969.250
	80 funz. T.d. Area III F1 RGS	1.242.917	3.728.750
Comma 4	Esperti RGS	167.000	500.000
	Esperti	2.668.000	8.000.000
Comma 5	Formazione	865.000	-
		12.600.000	**35.198.000**

Art. 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

Il **comma 1**, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce n. 7 posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto individua l'ambito territoriale di competenza in cui operano i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale.
Il **comma 3,** in considerazione delle attività di raccordo con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e di verifica in itinere delle eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo integrativo, istituisce n. 2 posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento del tesoro.
Il **comma 4** ha carattere ordinamentale in quanto individua la procedura accelerata con cui il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo. Per tale considerazione gli oneri derivanti dal presente articolo sono calcolati per il 2021 su 5 mesi.
Il **comma 5** individua la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo (euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (5 mesi)	A decorrere dal 2022
Comma 1	7 DG RTS	759.375	1.821.103
	1 II fascia RTS Roma	60.542	145.299
Comma 3	2 II fascia CSR DT	121.083	290.598
		941.000	**2.257.000**

Art. 9 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
Il **comma 2** nel prevedere che i reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, indica la copertura finanziaria degli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui

per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 10 (Reclutamento Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e per il rilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

Il **comma 1** prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente di massimo 338 unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026 composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto è volto a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

Il **comma 4** stabilisce che l'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il **comma 5,** nel prevedere che i reclutamenti di cui al presente articolo siano autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea reca la copertura finanziari disponendo che agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni ivi contenute, pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 178/2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOT
MITD	comma 1	9.334.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	18.666.000	**140.000.000**
	comma 3	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	**15.000.000**
AGID	comma 4	1.242.131	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	3.726.391	**19.874.086**
		11.576.131	**34.726.391**	**34.726.391**	**34.726.391**	**34.726.391**	**24.392.391**	**174.874.086**

In particolare, per quanto riguarda AGID si rappresenta di seguito il dettaglio del costo unitario dei funzionari a tempo determinato di Area III F1.

A	B	A+B
Retribuzione pro capite lordo Stato	Incremento contrattuale 3,78%	Retribuzione pro capite lordo Stato con incremento contrattuale
53.592,00	2.025,77	55.617,77

		2021 (4 mesi)	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
Comma 4	67 funz. t.d. Area III F1	1.242.130,20	3.726.390,59

Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo)

Il **comma 1**, autorizza il Ministero della giustizia a indire procedure per il reclutamento, anche in diversi scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo. Si precisa che nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo Presidente della Corte di cassazione con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.

Il medesimo comma 1, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, autorizza la Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'Ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.

In particolare, come anche specificato al comma 3, si prevede:

a) l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi: n. 250 funzionari, inquadrabili nell'area III – posizione economica F1 - titolo di accesso: laurea, di cui: n. 240 funzionari amministrativi; n. 7 funzionari informatici; n. 3 funzionari statistici;

b) l'assunzione con contratti a tempo determinato dalla durata di 30 mesi di n. 76 assistenti informatici, inquadrabili nell'area II – posizione economica F2 - titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.

Il comma 2, riferito alle procedure assunzionali gestite dal Ministero della Giustizia, specifica i titoli richiesti per l'accesso e stabilisce che, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1

Gli oneri sono stati quantificati come nelle tabelle che seguono:

MINISTERO DELLA GISTIZIA - Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e nove mesi - nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio del processo in numero non superiore a 400.

Parametri stipendiali															
		Emolumenti					Oneri Amministrazione				Totale onerepro-capite emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio (FRD/ Risultato) (ultimo parametro utilizzato)	Rinnovo Contratto 3,78%	Onere Pro-capite Totale	Onere Totale
		Stipendio	IVC	13^	Indennità di amminsitrazione/ retribuzione di posizione fissa e variabile	Totale lordo dipendente	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE					
							24,20%	5,68%	8,50%						
Area III F1	8.250	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	29.342,26	7.100,85	1.666,65	2.494,10	11.261,60	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	360.142.194,80
	8.250												onere annuale		360.142.194,80

Riepilogo oneri annuali TAB 2

	2022	2023	2024	2025	2026
UNITA' DI PERSONALE	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/07/2024		
8.250	360.142.194,80	360.142.194,80	210.082.946,97		
			01/07/2024-31/12/2024	01/01/2025-31/12/2025	01/01/2026-30/06/2026
8.250			180.071.097,40	360.142.194,80	180.071.097,40
TOTALE ANNUO	360.142.194,80	360.142.194,80	390.154.044,37	360.142.194,80	180.071.097,40

Riepilogo oneri per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo

Anno 2022	**euro 360.142.195**
Anno 2023	**euro 360.142.195**
Anno 2024	**euro 390.154.044**
Anno 2025	**euro 360.142.195**
Anno 2026	**euro 180.071.098**

Giustizia amministrativa

Il costo delle risorse umane è stato calcolato in base alla disciplina prevista dai contratti nazionali di categoria vigenti, con l'applicazione di ogni istituto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. Sono stati altresì calcolati gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto nazionale e ogni contributo previdenziale.

In particolare, il costo unitario per ogni funzionario è pari ad euro **51.877,55**; è pari ad euro **45.121,42** per ogni assistente informatico.

per € **32.423.467,57** per 250 funzionari amministrativi;

per € **8.573.070,52** per 76 assistenti informatici;

per un onere complessivo di euro **40.996.538** per l'assunzione a tempo determinato di n. 326 unità di personale da adibire agli Uffici del processo per un arco temporale di 60 mesi dal 2022-2026.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RIEPILOGO COSTI COMPLESSIVI 2021-2026

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FUNZIONARI - AREA III - F1 - PRIMO CONTIGENTE	130	€ 51.877,55	€ 0,00	€ 6.744.081,50	€ 6.744.081,50	€ 3.372.040,75		
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - PRIMO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42		€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96	€ 857.306,98		
FUNZIONARI - AREAIII - F1 - SECONDO CONTINGENTE	120	€ 51.877,55				€ 3.112.653,00	€ 6.225.306,00	€ 6.225.306,00
ASSISTENTI INFORMATICI - AREA II - F2 - SECONDO CONTINGENTE	38	€ 45.121,42				€ 857.306,98	€ 1.714.613,96	€ 1.714.613,96
TOTALI COSTI				**€ 8.458.695,46**	**€ 8.458.695,46**	**€ 8.199.307,71**	**€ 7.939.919,96**	**€ 7.939.919,96**

Il **comma 7**, reca la copertura finanziaria prevedendo

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026 a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 12 (Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

Le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 13 (Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR

I **commi 1 e 2**, autorizzano il Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento, in relazione a profili professionali non compresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

- 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i): tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1;

- 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f): tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior. Tali profili, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2;

- 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j): operatore di data entry. Il profilo in esame è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1.

La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata come nella tabella che segue:

Onere relativo all'assunzione di un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR –

		Emolumenti					Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			Totale onere pro-capite emolumenti fissi	Onere accessorio	Rinnovo Contrattuale (3,78 % AIII E 4,24% AII)	Onere pro-capite Totale	Onere Totale
		Stipendio	I.V.C.	13^	Indennità di amministrazione	Elemento perequativo		F.do pens. 24,20%	Opera prev. 5,68%	IRAP 8,50%					
Area III F1	1.660	22.291,78	-	1.857,65	5.192,93	-	29.342,36	7.100,85	1.666,65	2.494,10	40.603,96	1.459,64	1.590,00	43.653,60	72.464.974,95
Area II F2	750	19.132,15	-	1.594,35	4.083,30	267,60	25.077,40	6.068,73	1.424,40	2.131,58	34.702,10	1.459,64	1.533,26	37.695,00	28.271.248,61
Area II F1	3.000	18.203,28	-	1.516,94	3.714,69	258,00	23.692,91	5.733,68	1.345,76	2.013,90	32.786,25	1.459,64	1.452,03	35.697,91	107.093.743,64
	5.410											**onere annuale**			**207.829.967,20**
												onere triennale			**623.489.901,60**

Riepilogo oneri annuali – TAB. 5

	2022	2023	2024
	01/01/2022-31/12/2022	01/01/2023-31/12/2023	01/01/2024-31/12/2024
TOTALE PER 5.410 UNITA' DI PERSONALE	207.829.967,20	207.829.967,20	207.829.967,20

Riepilogo oneri per il reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR – 5410 unità di personale

Anno 2022 **euro 207.829.968**
Anno 2023 **euro 207.829.968**
Anno 2024 **euro 207.829.968**

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria prevedendo l'autorizzazione di spesa di euro **207.829.968** per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia;

Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento

La disposizione reca norme in tema di procedure straordinarie per il reclutamento del personale di cui agli articoli precedenti. In particolare, si prevede che per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l'Amministrazione della giustizia ordinaria e la Giustizia amministrativa procedono alle assunzioni di tutti i profili professionali mediante concorso pubblico per titoli e la sola prova scritta.

Tabella oneri procedure concorsuali:

Unità 5.410 - commissione III area				
onere medio		***8.000***		
presidente (o supplente)	1	8.800		8.800
componente (o supplente)	2	8.000		16.000
segretario (o supplente)	1	6.400		6.400
	totale onere commissione			**31.200**
	totale 6 commissioni III Area		**6**	**187.200**
Unità 5.410 - commissione II area				
onere medio		***6.500***		
presidente (o supplente)	1	7.150		7.150
componente (o supplente)	2	6.500		13.000
segretario (o supplente)	1	5.200		5.200
	totale onere commissione			**25.350**
	totale 4 commissioni III Area		**4**	**101.400**
Unità 16500 - commissione III area				
onere medio		***8.000***		
presidente (o supplente)	1	8.800		8.800

componente (o supplente)	4	8.000		32.000
segretario (o supplente)	1	6.400		6.400
	totale onere commissione			**47.200**
	totale 2 commissioni III Area		**2**	**94.400**
RIEPILOGO:				
	onere commissioni			**383.000**
	Oneri riflessi (32,7%)			125.241
			TOT.508.241	
			N.Com.	
	procedure digitali	**240.000**	**12**	**2.880.000**
	oneri di sicurezza	**19.548**	**12**	**234.580**
	Totale oneri procedure concorsuali			**3.622.821**

- Con riferimento agli oneri per le Commissioni, la stima tiene conto di quanto previsto nel DPCM 24 aprile 2020.

Riepilogo oneri procedure concorsuali

Anno 2021 **euro 3.281.709**

Anno 2023 **euro 341.112**

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti alle procedure concorsuali e alla spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.

descrizione	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - PRIMO CONTINGENTE	8		€ 300.800,00					
POSTAZIONI INFORMATICHE	168	€ 1.000,00	€ 168.000,00					
SPESE PROCEDURA - PRIMO CONTINGENTE		€ 20.000,00	€ 20.000,00					

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALORE MEDIO - SECONDO CONTINGENTE	8					€ 300.800,00		
SPESE PROCEDURA - SECONDO CONTINGENTE						€ 20.000,00		
TOTALI COSTI			**€ 488.800,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 320.800,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Il **comma 13**, per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)
Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 (Attività di formazione)
La disposizione stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

Relativamente all'Amministrazione giudiziaria ordinaria, ai fini della quantificazione del relativo onere si è ipotizzato per la preliminare attività formativa a distanza, della durata di un mese, un costo medio mensile *pro capite* di circa euro 15,48 (15.180 unità x 15,48 = 235.000 importo arrotondato), per poi proseguire negli anni 2022, 2023 e 2024 la formazione con specifici percorsi didattici ipotizzando un costo annuo medio *pro capite* di circa euro 132,00 per l'anno 2022, di circa euro 96,00 per l'anno 2023 e di circa euro 137,00 per l'anno 2024.

L'onere complessivo è stato calcolato come indicato nella seguente tabella:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**TOTALE**
Onere annuo complessivo formazione personale	235.000,00	2.000.000,00	1.460.000,00	1.102.000,00	**4.797.000,00**

Di seguito il dettaglio degli oneri riferiti all'attività di formazione gestita dalla Giustizia amministrativa

DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO ANNUO UNITARIO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
FORMAZIONE -PRIMO CONTINGENTE	168	€ 223,00		€ 37.464,00				
FORMAZIONE SECONDO CONTINGENTE	158	€ 223,00				€ 35.234,00		
TOTALI COSTI				€ 37.464,00		€ 35.234,00		

Il **comma 3** autorizza, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 17 (Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

09/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Decreto-legge - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della Giustizia

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Titolo I- Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni														
		Capo I- Modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione														
2	1	Fondo da trasferire alla PCM al fine di promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari	s	c	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	1,00	1,00
2	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL. n.282/2004	s	c	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
		Capo II - Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR														
7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al DI n. 77/2021	s	c	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7	8,9	26,7	26,7	26,7
7	1	Reclutamento di personale per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al DI n.77/2021- effetti riflessi	e	t/c					4,3	12,9	12,9	12,9	4,3	12,9	12,9	12,9
7	4	Dipartimento della RGS - Reclutamento di personale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del DL n.77/2021	s	c	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
7	4	Avvalimento da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti del PNRR di esperti di comprovata qualificazione professionale	s	c	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0	2,7	8,0	8,0	8,0
7	5	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Formazione del personale	s	c	0,9				0,9				0,9			
7	6	Riduzione tabella A MEF	s	c	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2	-12,6	-35,2	-35,2	-35,2
8	1	Reclutamento di personale per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza - MEF RTS	s	c	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0
8	1	Reclutamento di personale per attività di controllo audit, anticorruzione e trasparenza - MEF RTS - effetti riflessi	e	t/c					0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
8	4	Istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale non generale per l'attuazione del PNRR - MEF DT	s	c	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
8	4	Istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale non generale per l'attuazione del PNRR - MEF DT - effetti riflessi	e	t/c					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	5	Riduzione tabella A MEF	s	c	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3	-0,9	-2,3	-2,3	-2,3
		TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	14,0	14,0	14,0	4,8	14,0	14,0	14,0
		TOTALE SPESE	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	14,0	14,0	14,0	4,8	14,0	14,0	14,0

		Per memoria: disposizioni mediante utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia			2021	2022	2023	2024
9	1	Conefrimento incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto nella gestione delle procedure complesse nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.			20,0	55,0	55,0	35,0
10	1	Istituzione di un contingente di 338 unità di personale presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'attuazione degli interventi del PNRR			9,3	28,0	28,0	28,0
10	3	Spese di funzionamento connesse alle attività del contingente di 338 unità di personale presso presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per l'attuazione degli interventi del PNRR			1,0	3,0	3,0	3,0
10	4	AGID- Assunzione di un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1			1,2	3,7	3,7	3,7
11	1	Procedure di reclutamento nel periodo 2021-2026, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo presso il Ministero di Giustizia				360,1	360,1	390,2
11	1	Assunzione, Procedure di reclutamento e formazione di 326 unità di personale da destinare all'Ufficio per il processo della Giustizia Amministrativa				8,5	8,5	8,2
13		Procedure di reclutamento,con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi, di un contingentendi 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia				207,8	207,8	207,8
14		Espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni nell'amministrazione della giustizia ordinaria - oneri di funzionamento			3,3		0,3	
14		Procedure concorsuali e spesa per strumentazioni informatiche della Giustizia amministrativa.			0,5			0,3
16		Ciclo di attività formative per il personale assunto a tempo determinato - Giustizia ordinaria			0,2	2,0	1,5	1,1
16		Ciclo di attività formative per il personale assunto a tempo determinato - Giustizia amministrativa				0,0		0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 136 del 9 giugno 2021.*

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che consentano la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I

MODALITÀ SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ FUNZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

(Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito « PNRR », presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a)*, il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:

a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

c) non essere in quiescenza.

8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione

ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria almeno tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera *b)*, avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.

10. Ai fini di cui al comma 5, lettera *b)*, per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:

a) dottorato di ricerca;

b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea.

11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.

12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera *b)*, è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

16. Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni

del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le restanti disposizioni di cui al presente articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.

Art. 2.

(Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

1. Nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. ».

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-*ter*. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

4. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. »

8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e-*ter)* è sostituita dalla seguente:

« e-*ter)* possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di

alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. »;

b) il comma 3-*quater* è abrogato.

9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

Art. 4.

(Formez PA)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: « 1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità: »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola « settore », sono inserite le seguenti: « reclutamento e »;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:

« 01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR; »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: « 5-*bis)* assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale; »;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo la parola « tecnica », sono inserite le seguenti: « e supporto al PNRR: »;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 3), dopo le parole « cittadini stessi », sono inserite le seguenti: « , al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione »;

g) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis)* sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;

5-*ter*) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

5-*quater*) elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa. »;

h) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Organi di Formez PA) - 1*. Sono organi di Formez PA:

a) il presidente;

b) il direttore generale;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori;

e) l'assemblea.

2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

6. I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica. »;

i) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. ».

2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Scuola nazionale dell'amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: « f-*bis)* promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente: « *e-bis)* attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza; »;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: « c-*bis)* il Segretario Generale. »;

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - *(Il Comitato di gestione)* - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni. »;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico. »;

f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - *(Segretario Generale)* - 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è

responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

h) nomina i dirigenti della Scuola. »;

g) le parole « dirigente amministrativo » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « Segretario Generale »;

h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole « articolo 15 », sono aggiunte le seguenti: « , comma 1 »;

i) all'articolo 14:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa. »;

l) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: « 1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. »;

m) all'articolo 15, comma 2, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole « del Presidente », sono inserite le seguenti: « , d'intesa con il Segretario Generale, »;

o) le parole « e l'innovazione » ovunque ricorrano sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.

3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera *b)*;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

MISURE ORGANIZZATIVE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Art. 7.

(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

1. Per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per le restanti amministrazioni di cui al comma 1 che possono avvalersi, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Art. 8.

(Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale, assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

3. Il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Art. 9.

(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi

all'attuazione del PNRR)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Titolo II

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR

Capo I

TRANSIZIONE DIGITALE

Art. 10.

(Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette procedure selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

4. L'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Capo II

MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA
E AMMINISTRATIVA

Art. 11.

(Addetti all'ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera *d)*. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il

processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;

b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;

c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;

d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera *a)*, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:

a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;

b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 12.

(Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.

2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

Art. 13.

(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR)

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*;

b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*.

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

a) tecnico IT *senior*;

b) tecnico IT *junior*;

c) tecnico di contabilità *senior*;

d) tecnico di contabilità *junior*;

e) tecnico di edilizia *senior*;

f) tecnico di edilizia *junior*;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di *data entry*.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*, è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera *d)*, è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.

Art. 14.

(Procedura straordinaria di reclutamento)

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11,

comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*;

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*;

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera *h)*.

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni profilo.

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

a) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-*bis* e 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 50, commi 1-*bis* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui

all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 15.

(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

Art. 16.

(Attività di formazione)

1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.

2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.

3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 17.

(Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati

intermedi e finali da raggiungere.

3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.

4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.

7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto. ».

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Brunetta, *Ministro per la pubblica amministrazione*
Cartabia, *Ministro della giustizia*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Cartabia

ALLEGATI

Allegato I
(Articolo 8, comma 2)

Tabella - Ambiti territoriali

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli Venezia Giulia,

		TAA
Area Centro-Nord	RTS Bologna	Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

Allegato II

(Articolo 11 comma 2 e articolo 13, comma 2)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia

1. **Addetto all'ufficio per il processo**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto il giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all'articolo 1, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

2. **tecnico IT senior**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema (*Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni*) e al codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (*Le professioni*

comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative).
Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

3. **tecnico IT junior**
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati*), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza*), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (*Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza*).
Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

4. **tecnico di contabilità *senior***
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità (*Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili*).
Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di

	laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

5. **tecnico di contabilità *junior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (*Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l'amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture*).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

6. **tecnico di edilizia *senior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività*) e al codice Istat 2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (*Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (*Building Information Modeling*).

7. **tecnico di edilizia *junior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (*Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza*) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili (*Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (*Building Information Modeling*).

8. **tecnico statistico**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 - Statistici (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica*).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.

Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

9. **tecnico di amministrazione**
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).
Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

10. **analista di organizzazione**
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro (*Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure,* job descriptions *e istruzioni*).
Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche

	di *office automation* più diffuse.

11. **operatore di *data entry***
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).
Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

Allegato III
(Articolo 11, comma 3)

Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con responsabilità dei risultati.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

2. FUNZIONARIO INFORMATICO
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.

Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti.

3. FUNZIONARIO STATISTICO
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

Accesso al profilo dall'esterno:	Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti.

4. ASSISTENTE INFORMATICO
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

Allegato IV

(Articolo 7, comma 1)

Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS

Tabella 1

Amministrazione centrale	**n. unità di personale non dirigenziale**	***Profili***			
		Economico	***Giuridico***	***statistico-matematico***	***ingegneria gestionale***
Ministero dell'Economia e delle Finanze	**80**	*30*	*20*	*10*	*20*

1.2.2. Testo approvato 2272 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2272

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 30 luglio 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80

All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « Regolamento (UE) 2021/241 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 »;
al secondo periodo, dopo le parole: « e alla dotazione organica » *sono aggiunte le seguenti:* « delle amministrazioni interessate »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « le amministrazioni di cui al comma 1, possono » *sono sostituite dalle seguenti:* « le amministrazioni di cui al comma 1 possono »;
al secondo periodo, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non eccedente il 31 dicembre 2026 »;
al comma 3, le parole: « le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono » *sono sostituite dalle seguenti:* « le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «* I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-*bis*. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR »;
al comma 5:
all'alinea, le parole: « due distinti elenchi » *sono sostituite dalle seguenti:* « uno o più elenchi »;
alla lettera a)*, dopo la parola:* « professionisti » *sono inserite le seguenti:* « , ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4*, »* *e le parole:* « per il conferimento incarichi » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il conferimento di incarichi »;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: « sessanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « centoventi giorni »;
al terzo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti*: « nel sito *internet* istituzionale »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito *internet* istituzionale dell'amministrazione »;
al comma 7, la lettera a) *è soppressa;*
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a)*, il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera *a)*, anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 »;
al comma 8, le parole: « , ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, » *sono soppresse, le parole:* « maturate, il possesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « maturate nonché il possesso »*, le parole:* « , rispettando l'ordine di graduatoria » *sono soppresse e le parole:* « almeno tre *»* *sono sostituite dalle seguenti:* « almeno quattro »;
al comma 10:
alla lettera a)*, dopo le parole*: « dottorato di ricerca »*, sono aggiunte le seguenti*: « o *master* universitario di secondo livello »;
la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*
« *b)* documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea »;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: « del CCNL Funzioni centrali » *sono sostituite dalle seguenti:* « del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali »;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno

2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 2015 »;
al comma 14:
al primo periodo, dopo le parole: « nei limiti ivi stabiliti » *sono inserite le seguenti*: « e per le medesime finalità », *le parole:* « possono assumere » *sono sostituite dalle seguenti:* « possono procedere ad assunzioni » *e le parole:* « concorsi a tempo determinato » *sono sostituite dalle seguenti:* « concorsi per assunzioni a tempo determinato »;
il secondo periodo è soppresso;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
« 14-*bis*. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-*ter*. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" »;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali » *sono sostituite dalle seguenti:* « del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali » *e le parole:* « commi 5-*bis* e 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 6 »;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata »;
al terzo periodo, le parole: « commi 5-*bis* e 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 6 »*;*
il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026 »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche »;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
« 15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del programma *Next Generation EU* e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-*ter*. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "correlate professionalità" sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".
15-*quater*. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".
15-*quinquies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché" sono soppresse;

b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono inserite le seguenti: "nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76" »;
al comma 17, dopo le parole: « decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 » *sono inserite le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, » *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione »;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 17-*bis*. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
« Art. 1-*bis*. - *(Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)* - 1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o *master* universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;
b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o *master* universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.
2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis)*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.
5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.
6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.
8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 è abrogato.
10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: « della attuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'attuazione », *le parole:* « il Ministro della istruzione, il Ministro della università » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università » *e le parole da*: « Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, » *fino a*: « studenti universitari » *sono sostituite dalle seguenti*: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le

amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari ».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 52, del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 52 del decreto » *e le parole:* « il comma 1-*bis*, è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « , il comma 1-*bis* è sostituito »;

il capoverso 1-bis *è sostituito dal seguente*:

« 1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo princìpi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente »;

al comma 3:

al capoverso 1-bis*, le parole:* « i bandi definiscono le aree di competenza osservate » *sono sostituite dalle seguenti:* « i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare »;

al capoverso 1-ter*:*

al primo periodo, le parole: « è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « è riservata da ciascuna pubblica amministrazione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « qualifica dirigenziale, » *sono inserite le seguenti*: « e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché » *e le parole*: « e del numero » *sono soppresse*;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

al terzo periodo, le parole: « i bandi definiscono le aree di competenza osservate » *sono sostituite dalle seguenti:* « i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare »;

al quarto periodo, le parole: « valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. » *sono sostituite dalle seguenti:* « valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia.
3-*ter*. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso.
3-*quater*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g)*, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-*quinquies*. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*quater* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione siciliana, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-*sexies*. Dall'attuazione dei commi 3-*quater* e 3-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. All'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"*1.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"*2.* Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"*3-bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei

suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";
e) il comma 5 è abrogato »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)* , e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma »;
al comma 5, le parole: « 31 agosto 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 2021 »;
al comma 6, le parole: « apposte linee guida » *sono sostituite dalle seguenti:* « apposite linee guida » *e le parole:* « decreto legislativo n. 281 del 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;
al comma 7:
alla lettera a)*, le parole:* « previo assenso » *sono sostituite dalle seguenti:* « , previo assenso »;
alla lettera b)*, le parole*: « posizioni motivatamente infungibili, » *sono sostituite dalle seguenti:* « posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o » *e le parole da:* « qualora la suddetta » *fino a:* « del richiedente » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente »;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1.1.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente".
7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-*quater*. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.
7-*quinquies*. All'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" »;
al comma 8, lettera a), *capoverso* e-ter), *dopo le parole:* « del titolo di dottore di ricerca » *sono inserite le seguenti:* « o del *master* universitario di secondo livello », *le parole:* « le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi » *sono sostituite dalle seguenti:* « nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi » *e dopo le parole:* « al titolo di dottore di ricerca » *sono inserite le seguenti:* « o al *master* universitario di secondo livello »;
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
« 10-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali ».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
« Art. 3-*bis*. - *(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali)* - 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.
4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.
5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.
6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.
7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
8. Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.

Art. 3-*ter*. - *(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)* - 1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia".

Art. 3-*quater*. - *(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)* - 1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a)*, capoverso 1, la parola:* « PNRR » *è sostituita dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »*, le parole:* « al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica » *e le parole:* « di cui all'articolo 1, possono » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 1 possono »;

alla lettera c)*, capoverso 01), le parole:* « reclutamento del pubblico impiego » *sono sostituite dalle seguenti:* « reclutamento nel pubblico impiego »;

alla lettera g)*, capoverso 5*-quater*), le parole:* « alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni »;

alla lettera h)*, capoverso Art. 3:*

la rubrica è soppressa;

al comma 2, le parole: « che ne ha la rappresentanza legale » *sono sostituite dalle seguenti:* « che ha la rappresentanza legale dell'associazione »;

al comma 3, dopo le parole: « Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri » *sono inserite le seguenti:* « o suo delegato » *e le parole:* « da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI » *sono sostituite dalle seguenti:* « da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) »;

al comma 4, le parole: « dal Consiglio » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal consiglio di amministrazione »;

al comma 6, le parole: « I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali » *sono sostituite dalle seguenti:* « I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico »;

al comma 3, le parole: « non derivano nuovi o ulteriori oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare nuovi o maggiori oneri ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a)*, capoverso* f-bis)*, le parole:* « la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale »;

alla lettera d)*, capoverso Art. 6:*

al comma 1, al primo periodo, le parole: « Ministro della pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro per la pubblica amministrazione » *e, al secondo periodo, le parole:* « non dà

titolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « non danno titolo »;
al comma 2, le parole: « il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio » *sono sostituite dalle seguenti:* « il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale »;
alla lettera e)*:*
al numero 1), capoverso 1, le parole: « avvocati dello stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « avvocati dello Stato »;
al numero 3), capoverso 3, *al secondo periodo, dopo le parole:* « e sentito il Comitato Scientifico » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 4 » *e, al quarto periodo, le parole:* « dal regolamento, e redige » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal regolamento e redige »;
alla lettera f)*, capoverso Art. 8, comma 2:*
alla lettera d)*, le parole:* « , dalle delibere » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dalle delibere » *e dopo le parole:* « di cui all'articolo 15 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 1, »;
alla lettera e)*, le parole:* « e la sua programmazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e la relativa programmazione »;
alla lettera g)*, le parole:* « soglia comunitaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
la lettera m) *è soppressa*;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis*. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202" ».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 gennaio di ogni anno »;
al comma 2:
alla lettera a)*, le parole:* « di cui all'articolo 10, del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 10 del decreto » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa »;
alla lettera b)*, dopo la parola:* « finalizzati » *sono inserite le seguenti:* « ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, » *e dopo le parole:* « titoli di studio del personale » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
alla lettera c), *le parole:* « al Piano di cui all'articolo 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali »;
alla lettera d)*, dopo la parola:* « trasparenza » *sono inserite le seguenti:* « dei risultati »*, le parole:* « in materia di anticorruzione » *sono sostituite dalle seguenti:* « in materia di contrasto alla corruzione » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione »;
al comma 3, *le parole:* « dell'utenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli utenti stessi » *e le parole:* « nonché del monitoraggio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché le modalità di monitoraggio »;
al comma 4, la parola: « dicembre » *è sostituita dalla seguente:* « gennaio » *e le parole:* « sul proprio sito istituzionale e lo inviano » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel proprio sito *internet* istituzionale e

li inviano »;
al comma 5, le parole: « sessanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « centoventi giorni » *e le parole:* « di cui all'articolo 9 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , ai sensi dell'articolo 9 »;
al comma 6, le parole: « comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 5 » *e le parole:* « di cui all'articolo 9 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , ai sensi dell'articolo 9 »;
al comma 7, le parole: « decreto-legge 25 giugno 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 24 giugno 2014 »;
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle *performance* organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane ».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
« Art. 6-*bis*. - *(Disposizioni in materia di segretari comunali)* - 1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato ».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non eccedente il 31 dicembre 2026 »;
a*l comma 3, le parole:* « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento »;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: « all'articolo 6, del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 6 del decreto-legge »;
al secondo periodo, *le parole:* « su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, », *le parole:* « per le restanti amministrazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , tra le restanti amministrazioni » *e le parole:* « che possono avvalersi, di un contingente » *sono sostituite dalle seguenti:* « , che possono avvalersi di un contingente »;
al terzo periodo, dopo le parole: « con le modalità di cui all'articolo 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto, »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;
al comma 6, *le parole:* « euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 » *e le parole:* « l'accantonamento del medesimo Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. La facoltà di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. - *(Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze)* - 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « dell'articolo 7, del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 7 del decreto-legge »;

a*l comma 2, le parole:* « di livello generale, assicurano » *sono sostituite dalle seguenti:* « di livello generale assicurano »;
a*l comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* « Il raccordo con il semestre europeo » *sono inserite le seguenti:* « , come definito all'articolo 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, » *e, al terzo periodo, le parole:* « sono istituiti » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono istituite »;
al comma 5, le parole: « l'accantonamento del medesimo Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-*bis*. - *(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)* - 1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 9:
al comma 1:
le parole: « e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud », *le parole:* « in Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « in sede di Conferenza » *e le parole da:* « sono ripartite » *fino a* « del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità, per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024 »;
al comma 2, al primo periodo, le parole: « Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza » *sono sostituite dalla seguente:* « PNRR » *e, al secondo periodo, le parole:* « 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024 ».
All'articolo 10:
al comma 2, al primo periodo, le parole: « procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la » *sono soppresse e, al secondo periodo, la parola*: « procedure » *è sostituita dalla seguente*: « valutazioni »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis*. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse »;
al comma 4, *le parole:* « L'AgiD » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) », *le parole:* « non oltre il 31 dicembre 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non eccedente

il 31 dicembre 2026 », *le parole:* « un contingente di personale massimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « un contingente di personale nel numero massimo » *e dopo le parole:* « di cui all'articolo 1, comma 4, » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto, »;
al comma 5, le parole: « Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza » *sono sostituite dalla seguente:* « PNRR ».
All'articolo 11:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « Commissione Interministeriale RIPAM » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione RIPAM »;
al secondo periodo, dopo le parole: « con l'obiettivo » *è inserita la seguente*: « prioritario »;
al terzo periodo, le parole: « e in particolare, per favorire » *sono sostituite dalle seguenti:* « e in particolare per favorire », *le parole:* « la Giustizia amministrativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa", » *e le parole: «* è autorizzata » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzato »;
al comma 2, primo periodo, *le parole:* « del comma 1, deve » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 1 deve » *e le parole:* « laurea in economia e commercio e scienze politiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « laurea in economia e commercio o in scienze politiche »;
al comma 4, lettera b), *le parole:* « alla professione di avvocato e di notaio » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle professioni di avvocato e di notaio »;
il comma 6 è soppresso;
al comma 7, lettera a), *le parole:* « stato di previsione del ministero della giustizia » *sono sostituite dalle seguenti:* « stato di previsione del Ministero della giustizia ».
All'articolo 12:
al comma 1, al terzo periodo, le parole: « progetto finanziato dalla Commissione europea » *sono sostituite dalle seguenti:* « progetto ricompreso nel PNRR » *e, al quarto periodo, le parole:* « dei dipendenti di cui all'articolo 11 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle unità di personale di cui all'articolo 11 »;
al comma 2, le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono soppresse*.
All'articolo 13:
al comma 3, quarto periodo, le parole: « e di ogni istituto contrattuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ad ogni istituto contrattuale »;
al comma 6, *la parola:* « 178/2020 » *è sostituita dalle seguenti:* « 30 dicembre 2020, n. 178 » *e le parole:* « stato di previsione del ministero della giustizia » *sono sostituite dalle seguenti:* « stato di previsione del Ministero della giustizia »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR ».
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, al primo periodo, le parole: « Commissione Interministeriale RIPAM » *sono sostituite dalle seguenti:* « Commissione RIPAM » *e, al secondo periodo, le parole:* « e dal decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo »;
alla lettera a)*, le parole:* « sette anni dal termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « sette anni prima del termine »;
alla lettera e), *le parole:* « le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue » *sono sostituite dalle seguenti:* « la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea »;
al comma 2, lettera a)*, le parole:* « sette anni dal termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « sette anni prima del termine »;
al comma 5, primo periodo, *le parole:* « Ministro dell'università e delle ricerca » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministro dell'università e della ricerca » *e le parole:* « dai decreti del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011 »;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: « che procederà alla selezione di tutte le figure professionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali »;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali »;
al secondo periodo, *le parole:* « dell'Ufficio » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'ufficio » *e le parole:* « che stilerà una unica graduatoria » *sono sostituite dalle seguenti:* « che forma un'unica graduatoria »;
al comma 8, sesto periodo, le parole: « entro sessanta giorni dall'insediamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 15 dicembre 2021 »;
al comma 9:
alla lettera a)*, le parole:* « lo stage » *sono sostituite dalle seguenti:* « il tirocinio »;
alla lettera b)*, le parole:* « dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter* »;
alla lettera c)*, le parole:* « dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter* »;
dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente:*
« *c-bis)* l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali »;
al comma 10, dopo le parole: « di cui al comma 9 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
a*l comma 11, secondo periodo, le parole:* « delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori »;
a*l comma 12, le parole:* « sono ammessi » *sono sostituite dalle seguenti:* « è ammesso »;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
« 12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione.
12-*ter*. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7 »;
al comma 13, *le parole:* « Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza » *sono sostituite dalla seguente:* « PNRR » *e le parole:* « giustizia ordinaria, , » *sono sostituite dalle seguenti:* « giustizia ordinaria, ».
All'articolo 15:
al comma 1, la parola: « permarrà » *è sostituita dalla seguente:* « permane »;
al comma 2, le parole: « alla articolazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolazione ».

All'articolo 16:
al comma 1, le parole: « e destinati agli uffici » *sono sostituite dalle seguenti:* « e destinato all'ufficio »;
al comma 2, le parole: « è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione »;
al comma 3, *le parole:* « Per l'attuazione, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per l'attuazione » *e le parole:* « Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza » *sono sostituite dalla seguente:* « PNRR ».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: « da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata » *sono sostituite dalle seguenti:* « da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata »;
al comma 3, la parola: « prevalentemente » *è sostituita dalle seguenti:* « ove necessario anche »;
al comma 5:
al primo periodo, *le parole da:* « dell'articolo 16, comma 1 » *fino a:* « codice del processo amministrativo, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, » *e le parole:* « al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto »;
al secondo periodo, le parole: « , al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR » *sono soppresse*;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: « udienze straordinarie di cui al comma 7 » *sono sostituite dalle seguenti:* « udienze straordinarie di cui al comma 5 »;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio »;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:
1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:
"Art. 72-*bis*. - *(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) - 1*. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di

consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata";
2) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis*. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio";
3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria";
4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"*3-bis*. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni";
5) all'articolo 82, comma 1, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
6) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"*4-bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo";
b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo:
1) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ricorso straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze";
2) nel titolo IV, dopo l'articolo 13-*ter* è aggiunto il seguente:
"Art. 13-*quater*. - *(Trattazione da remoto) - 1.* Fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-*bis*, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese";
3) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali" »;
alla rubrica, le parole: « di impiego » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'impiego » *e le parole:* « sul capitale umano » *sono sostituite dalle seguenti:* « sul personale ».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
« Art. 17-*bis*. - *(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)* - 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - *(Scuola superiore della magistratura) - 1.* È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuola'.
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo";
b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "nomina il segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il vice segretario generale";
c) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"*2-bis*. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382";
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - *(Trattamento economico) - 1.* Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.
2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione";
e) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:
"*g-bis)* l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno";
f) all'articolo 17-*ter*:
1) al comma 3, le parole: ", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi," sono soppresse;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"*3-bis*. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89";
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni, durata e trattamento economico";

g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-*bis* è aggiunta la seguente:
"SEZIONE IV-*ter* - IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Art. 17-*quater*. - *(Vice segretario generale)* - *1.* Il vice segretario generale della Scuola:
a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Art. 17-*quinquies*. - *(Funzioni, durata e trattamento economico)* - *1.* Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.
2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.
3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.
4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui";
h) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole: "Ministero della giustizia," sono inserite le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Art. 17-*ter*. - *(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)* - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021";
b) all'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";
c) all'articolo 32, comma 5, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025" e il secondo periodo è soppresso;
d) all'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022".
Art. 17-*quater*. - *(Principio di parità di genere)* - 1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR ».
All'articolo 18 è premessa la seguente partizione:

« TITOLO II-*bis*. - MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT

Art. 17-*quinquies*. - *(Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica)* - 1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis)*, del citato decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale dell'Area III.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027", le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028", le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";

b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17-*sexies*. - *(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)* - 1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre

2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 è prorogato al 31 luglio 2021.
Art. 17-*septies*. - *(Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)* - 1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" è sostituito dal seguente: "4.204";
b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" è sostituito dal seguente: "1.128";
c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" è sostituito dal seguente: "1.105";
d) all'articolo 174-*bis*:
1) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:
"*a)* Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle

funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale";

2) dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"*2-quater*. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera *a)*, nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali".

Art. 17-*octies*. - *(Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale)* - 1. All'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-*bis*.

4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al comma 2 è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-*ter*, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuare con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.Art 17-*novies*. - *(Inviato speciale per il cambiamento climatico)* - 1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale previsti dalla normativa vigente.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 17-*decies*. - *(Consiglio di amministrazione dell'ENEA)* - 1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque componenti".
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 17-*undecies*. - *(Regime transitorio in materia di VIA)* - 1. L'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:
1) al primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di quaranta unità," sono inserite le seguenti: "inclusi il presidente e il segretario," e dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni universitarie, ";
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5";
b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-*bis*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma".
Art. 17-*duodecies*. - *(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)* - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario è" sono inserite le seguenti: "la progettazione nonché" e dopo le parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021";
2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32" sono sostituite dalle seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";
b) al comma 2-*bis*, le parole: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50";
c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:
"*2-ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992";
d) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
e) dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:
"*12-ter*. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 17-*terdecies*. - *(Personale del CONI)* - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e ai sensi del comma 4";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"*4.* Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli *standard* di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici" ».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione ».
All'allegato I, la parola: « TAA » *è sostituita dalle seguenti:* « Trentino-Alto Adige ».
All'allegato II:
nell'intestazione, le parole: « art. 13, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « art. 13, comma 3 »;
al numero 1:
alla voce: « Specifiche e contenuti professionali », *la parola:* « coordinano » *è sostituita dalla seguente:* « supportano », *la parola:* « coordinando », *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « supportando » *e le parole:* « supporto il giudice » *sono sostituite dalle seguenti:* « supporto al giudice »*;*
alla voce: « Requisiti per l'accesso dall'esterno », *le parole:* « all'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 11 »;
al numero 4, alla voce: « Accesso al profilo dall'esterno », *le parole:* « Alla fascia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Equiparata alla fascia »;
al numero 9, alla voce: « Requisiti per l'accesso dall'esterno », *dopo le parole:* « laurea triennale » *sono inserite le seguenti:* « in scienze dei servizi giuridici ».
All'allegato III:
nell'intestazione, le parole: « art. 11, comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « art. 13, comma 3 »;
al numero 1, alla voce: « Specifiche e contenuti professionali », *le parole:* « art. 37 comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 37, terzo comma, »;
al numero 3, alla voce: « Accesso al profilo dall'esterno », *le parole:* « Alla fascia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Equiparata alla fascia ».
Dopo l'allegato IV sono aggiunti i seguenti:

« Allegato IV-*bis*
(Articolo 17-octies*, comma 3)*

TABELLA 1

Regione	Unità

Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia-Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	**150**

Allegato IV- *ter*
(Articolo 17-octies*, comma 4)*

TABELLA 2

Regione	**Risorse finanziarie 2021**	**Risorse finanziarie 2022-2026**
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia-Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
TOTALE	**816.617**	**2.449.850**

».

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
12 luglio 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (2272)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR»*, aggiungere le seguenti:* «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.2
GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» *aggiungere le seguenti: «,* PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei».

1.3

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR»*, aggiungere le seguenti:* «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.4

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel PNRR» *sono inserite le seguenti:* «nonché le Regioni e gli enti locali».

1.5

COLLINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi previsti nel PNRR» *inserire le seguenti:* «, nonché le Regioni e gli enti locali».

1.6

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del progetto» *aggiungere le seguenti:* «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.7

COLLINA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.8

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.9

GRIMANI

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.10

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.11

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.12

VITALI

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.13

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«A tal fine possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, secondo le modalità e le durate stabilite dalle norme di legge e contrattuali, in attuazione dei progetti di competenza per una durata complessiva comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «riserva di posti»*, inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.15

NUGNES

Al comma 2, dopo le parole: «Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto»*, sono inserite le seguenti:* «per comprovate responsabilità del titolare della prestazione lavorativa,».

1.16

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto», *inserire le seguenti:* «stipulato ai sensi del presente articolo e dal contratto del dirigente responsabile del progetto»;

b) *al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera *b)*, ed i professionisti ed esperti di cui al comma 5, lettera *a)* sono equiparati, nei limiti percentuali di cui al comma 15, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo previsto dal CCNL per i dirigenti di seconda fascia.»;

c) *dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui, per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.17

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al presente articolo con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.18

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, le amministrazioni di cui al comma i, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti, nel limite

massimo del 4o per cento di quelli banditi, a favore del predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.».

1.19

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti,» *inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio».

1.20

FEDELI

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» *inserire le seguenti:* «, tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.21

CUCCA, GRIMANI

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» *inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.22

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» *con le seguenti:* «l'ottanta per cento della durata del contratto».

1.23

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 3 dopo la parola: «mesi» *aggiungere le seguenti:* «presso l'amministrazione che ha bandito il concorso».

1.24

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.25

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni».

1.26

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato o di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni.».

1.27

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*: All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "almeno tre anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni di servizio"».

1.28

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni di servizio».

1.29

BRIZIARELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per i medesimi fini di cui al comma 3, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.30

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1.31

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.32

MODENA, SCHIFANI, PAGANO, DAL MAS, VITALI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servi-

zio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*quater*. Ai fini del comma 3-*bis* e 3-*ter* è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.33

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo

di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.34

DE FALCO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili».

1.35

NUGNES

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10».

1.36

NUGNES

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «delle operazioni di valutazione dei titoli e».

1.37

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.38

CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. 1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, necessaria all'attuazione del PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale già avviate, ma non concluse, le pubbliche amministrazioni in carenza di organico, in deroga alle disposizioni di cui al-

l'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono prorogare o rinnovare, fino all'espletamento delle predette procedure, i contratti di somministrazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.39

PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la parola: "prevedono" è sostituita dalle seguenti: "possono prevedere"».

1.40

COLLINA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* a), *dopo la parola:* «professionisti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a)*, il decreto di cui al comma 6 definisce i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.41

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le informazioni contenute negli elenchi di cui al comma 5 sono altresì rese disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

1.42

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito istituzionale dell'amministrazione».

1.43

MODENA

Al comma 7, lettera b), *dopo le parole.* «comunque denominato» *aggiungere le seguenti:* «o ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ed in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

1.44

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al comma 9 con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.45

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera a), *dopo le parole:* «dottorato di ricerca», *aggiungere le seguenti:* «master di secondo livello o Corso di Specializzazione».

1.46

TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 10, lettera a), *dopo le parole:* «dottorato di ricerca» *aggiungere le seguenti:* «o diploma di specializzazione».

1.47

SANTANGELO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 10, dopo la lettera a), *aggiungere in fine la seguente:*

«*a*-bis*)* master universitario di secondo livello».

1.48

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 10, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* master Universitario di Secondo Livello».

1.49

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti pubblici e privati nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.50

GRIMANI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *dopo la parola:* «professionale» *aggiungere la seguente:* «qualificata»;

b) *dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* titolo di specializzazione ulteriore rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione».

1.51

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente:* «triennale»;

- *dopo le parole:* «maturata presso enti» *aggiungere le seguenti* «pubblici e privati, nonché».

1.52

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 10, lettera b) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti:* «nazionali e».

Conseguentemente alla lettera b) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.53

CUCCA, GRIMANI

Al comma 10, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti: «nazionali e»;*

b) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.54

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti:* «nazionali e»;

b) *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente: «triennale»;*

c) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.55

BRESSA

Al comma 10, lettera b)*, dopo le parole:* «e organismi»*, inserire le seguenti:* «nazionali e» *e sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea»*, con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.56

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, utilizzando il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.57

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo.».

1.58

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-*bis*. L'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"*7*. Per le finalità di cui al comma 4 e per le procedure di reclutamento e mobilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, successive al triennio 2019-2021, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale unico del reclutamento e della mobilità per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 3o giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal portale stesso. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni

pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.59

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-*bis*. All'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "portale del reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "portale unico del reclutamento e della mobilità";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel portale sono altresì raccolti e gestiti tutti gli avvisi di mobilità per il personale pubblico."».

1.61

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Il personale già dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può richiedere di mantenere la posizione economica raggiunta nell'amministrazione di provenienza».

1.62

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 14, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti», *inserire le seguenti:* «e per le medesime finalità».

1.63

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o indeterminato».

1.64

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.65

VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo*;

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.66

GRIMANI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *dopo il comma 14 è inserito il seguente:*

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.67

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.106 (già 3.53)

RIVOLTA, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con: "fino al 31 dicembre 2024"».

1.68

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

1.69

GRIMANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le parole: "nel triennio 2021-2023"».

1.70

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le parole "nel triennio 2021-2023"».

1.71

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.72

VITALI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le se-

guenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.73

GRIMANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.74

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.75

ANGRISANI, GRANATO

Sopprimere il comma 15.

1.76

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, pos-

sono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

1.77

MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 15, dopo le parole:* «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *inserire le seguenti:* «e di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

b) *dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentonovanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o

presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

15-*ter*. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 15-*bis* definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

15-*quater*. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter*, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo di 40.000 curo annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

15-*quinquies*. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 15-*quater* sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 15-*bis*.

15-*sextes*. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della Cultura è autorizzato a coprire per l'anno 2021, nel rispetto dell'attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

15-*septies*. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021 e a 10 milioni, euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

15-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 15-*bis* e 15-*ter*, nel limite massimo di 11,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, nel limite massimo di 4 milioni di curo per l'anno 2021 e di 8 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dagli inquadramenti di cui al comma 15-*sexies*, nel limite massimo di 1,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal comma 15-*septies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.78

VITALI

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b,) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.79

GRIMANI

Al comma 15, dopo le parole: «le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.80

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «Tali incarichi»*, inserire le seguenti:* «, riservati ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,».

1.81

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «e limiti nelle facoltà assunzionali» *con le seguenti:* «a carico del PNRR e sono conferiti in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie».

1.84

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 15, dopo le parole: «commi 5-*bis*» *inserire le seguenti:* «, secondo periodo».

1.82

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo e al terzo periodo, sostituire le parole:* «commi 5-*bis* e 6» *con le seguenti:* «comma 5-*bis*»;

2) *dopo il terzo periodo inserire il seguente:* «Nel caso in cui non siano sufficienti le percentuali di cui al primo periodo, per la copertura delle posizioni dirigenziali si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter* del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.».

1.83

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 15, sopprimere le parole: «e 6».

1.85

MIRABELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «commi 5-*bis* e 6» *con le seguenti:* «commi 5-*bis*, 6 e 6-*quater*».

1.86

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.87

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.88

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.89

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma, una quota del 50 per cento è riservata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.90

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma è attribuito titolo di preferenza ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.91

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Le riserve di cui al comma 3 del presente articolo e di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 13, comma 4, costituiscono una riserva di posti ulteriore a quella già attribuita al personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.92

CANGINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma *Next Generation* EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.93

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Al comma dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "fino a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 15.000 abitanti"».

1.94

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica».

1.95

GRIMANI

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica».

1.96

DE CARLO, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.».

1.97

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 3-*ter* della legge 5 marzo 2020, n. 12, il comma 1 è soppresso.».

1.98

MANCA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 17-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del set-

tore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1º marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

1.99

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzio-

namento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 17-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1º marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.100

FERRARA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-*bis*. Al fine di assicurare piena efficacia alle misure del PNRR volte al rilancio del sistema economico italiano mediante il potenziamento del supporto ai processi di internazionalizzazione, fino al 31 dicembre 2026, VI-

CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a conferire incarichi dirigenziali in applicazione del comma 15, nonché a ricorrere alle modalità di cui ai commi da 5 a 10, per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali.».

1.101

NUGNES

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad ampliare la dotazione organica dell'Area promozione culturale di 50 unità di personale, con l'assunzione a tempo indeterminato di idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.».

1.102

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: "2023", ovunque ricorra, con la seguente: "2022";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il bando per il reclutamento di ottantasette ulteriori dirigenti tecnici di cui al primo periodo è pubblicato entro e non oltre il 31 agosto 2022."».

1.105
GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Entro e non oltre il 31 agosto 2021 il Ministero dell'istruzione bandisce il concorso per cinquantanove dirigenti tecnici, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 126.».

1.103
DE BONIS

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. Al fine di agevolare l'immissione in servizio dei Segretari Comunali negli Enti di classe IV e III, il Ministero dell'interno si fa carico di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo lordo riconosciuto al Segretario Comunale per la classe demografica di appartenenza. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

1.104
DE BONIS

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame utilizza espressioni quali «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e re-

silienza» (articolo 1, comma 15), «amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR» (articolo 1, comma 1), «amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 17), «amministrazioni di cui al comma 1» (articolo 1, commi 2, 3, 11, 14) e semplicemente «amministrazioni». Tale disparità terminologica potrebbe ingenerare dubbi in sede di applicazione e sarebbe quindi opportuno fare sempre riferimento all'espressione «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 prevede che le amministrazioni introducano nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale reclutato ai sensi del comma 4 e del comma 5, lettera *b)*, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi (comma 3). Tuttavia, un'analoga previsione è contenuta nell'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in forza del quale le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle prose re di reclutamento mediante concorso pubblico, possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Sarebbe quindi opportuno coordinare la disposizione di cui al comma 3 con quella di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il comma 15 dell'articolo 1 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di limiti percentuali differenti: 15 per cento della dotazione organica della prima fascia e 10 per cento della dotazione organica della seconda fascia, rispettivamente implementabili fino al 25 e al 18 per cento (comma 5-*bis)*; 10 per cento della dotazione organica sia della prima che della seconda fascia (comma 6). Tale formulazione può ingenerare dubbi interpretativi. È necessario chiarire se tale facoltà di deroga nel limite del doppio delle attuali percentuali riguardi tutte o solo alcune delle soglie percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 3, comma 1, introduce un'ulteriore area funzionale, volta all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa, mentre per il restante personale rimane il principio dell'articolazione in almeno tre aree funzionali. La vigente disciplina prevede, per l'accesso ad ognuna delle suddette aree, il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti

non superiore al 50 per cento da destinare al personale interno all'amministrazione, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

inoltre, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un contingente non superiore al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni con corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva destinata al personale interno;

in ultimo, ai fini della progressione tra le aree, l'articolo 3, comma 1, prevede una procedura comparativa basata su una valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

è importante chiarire sia il rapporto tra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e la disciplina transitoria di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni, sia se, per effetto della disciplina *de quo,* permane la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno, nonché chiarire il coordinamento con le previsioni specifiche di quote di riserva nei bandi di concorso per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce che gli interventi normativi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici, facendo riferimento, diversamente dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai princìpi fondamentali ed alle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tali materie, tuttavia, non rientra la disciplina dei dipendenti pubblici ed il riferimento al regime di legislazione concorrente non comprende anche le discipline adottate dagli enti locali;

nell'ordinamento di diverse amministrazioni territoriali non vige una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza. È fondamentale quindi riconsiderare la formulazione letterale del comma 6, avendo presente quanto sopra esposto e tener conto che, nell'ordinamento delle amministrazioni regionali e degli enti locali non vi è una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza;

impegna il Governo:

ad adottare idonee misure, anche di carattere interpretativo, al fine di chiarire le questioni espresse in premessa.

———————

G1.101
NUGNES

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»,

premesso che:

la pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei e nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2;

l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation* EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

durante il recente incontro tra il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, è stato ufficializzato il via libera della Commissione Europea al PNRR italiano;

per le «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», il PNRR stanzia 2 miliardi, soprattutto per sostenere le filiere industriali che hanno maggiormente risentito degli effetti della crisi e quelle più avanzate dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità ambientale;

in tale ambito, una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle imprese che promuovono nel mondo i prodotti del *Made in Italy*, in particolare a quelle di minori dimensioni, potenziando la loro capacità di competere sui mercati internazionali, assicurando assoluta priorità all'industria agro-alimentare, al turismo e alla filiera della promozione culturale;

appare evidente come in questa strategia di promozione integrata insieme alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti Italiani di Cultura, (IIC) possono svolgere una funzione fondamentale;

negli ultimi anni la rete degli IIC ha subito un profondo ridimensionamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, che né hanno fortemente condizionato il ruolo e le funzioni;

dall'ultimo Piano della Performance della Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) emerge una situazione estremamente critica per quanto riguarda la copertura di posti presso gli IIC, con numerose posizioni di addetto culturale presso i suddetti Istituti vacanti o assegnate solo in caso di mancata copertura da parte di figure apicali;

il personale dell'Area della Promozione Culturale del MAECI ha subìto, nel corso degli anni, una rilevante contrazione: l'organico di 250 unità

di funzionari e 10 unità di dirigenti previsti dalla Legge n. 401 del 1990 è stato fortemente ridimensionato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in 141 unità di funzionari e 8 dirigenti;

il disegno di legge in esame prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in virtù del comma 923 della Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) il MAECI è stato autorizzato a reclutare per l'anno 2021, «in aggiunta alle facoltà assunzionali previste e nel limite delle proprie dotazioni organiche, 50 dipendenti della Terza Area, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi»;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine, a un ampliamento della pianta organica dell'Area della Promozione Culturale del MAECI mediante scorrimento delle graduatorie dell'ultimo concorso per l'aera della promozione culturale, bandito a luglio 2018 dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e conclusosi nell'ottobre 2019.

G1.102

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato, esaminato l'A.S. 2272 Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, premesso che:

la gestione delle risorse legate al PNRR nel prossimo triennio comporterà per le amministrazioni comunali un sovraccarico di responsabilità;

le disposizioni previste nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità dell'amministrazione comunale riconosciuta al sindaco necessitano di una revisione volta a declinare con maggiore chiarezza la netta separazione delle responsabilità penali, amministrative e contabili che attengono in via esclusiva alla gestione e quelle che invece devono far capo agli organi politici;

sarebbe opportuno intervenire con una ridefinizione delle competenze e del ruolo del Sindaco sostanziando e circoscrivendo i comportamenti che integrano l'omessa vigilanza sull'operato gestionale, nonché riordinare e coordinare la disciplina in materia di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità;

la fattispecie dell'abuso d'ufficio, sulla quale è intervenuto il decreto semplificazioni, deve essere declinata con una specificazione dei contenuti delle specifiche regole di condotta che possono dar luogo all'incriminazione, altrimenti ancora troppo generiche;

dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio (circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017) e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati;

una migliore disciplina dell'avvio dell'azione penale e della qualificazione della notizia di reato, distinguendo nettamente l'ipotesi della semplice irregolarità amministrativa da quella di reato;

in considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste ad una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci;

impegna il Governo:

ad approfondire in tempi rapidi, ricorrendo agli strumenti che ritenga opportuni, il tema esposto in premessa con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

G1.103 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, Atto Senato 2272;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

i vincoli connessi all'esigenza di consolidamento dei conti pubblici hanno inciso sensibilmente sul funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, determinando da un lato una graduale riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato ai comuni, e dall'altro un altrettanto graduale abbandono, nei criteri di riparto del predetto Fondo, del criterio della spesa storica, puntando all'efficientamento della finanza locale;

nell'ultimo decennio si è venuto così a determinare un sostanziale azzeramento della cosiddetta "componente verticale" del Fondo di solidarietà comunale, cioè la parte finanziata dallo Stato, più di 5 miliardi annui in meno rispetto alla dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio del 2011;

le ultime due leggi di bilancio sono intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, affiancando una terza componente alla componente ristorativa e a quella cosiddetta tradizionale, lasciando però irrisolto il nodo sull'insufficienza delle risorse disponibili per la copertura delle spese correnti che i comuni quotidianamente debbono affrontare, quali il pagamento delle utenze, il trattamento economico dei dipendenti, l'erogazione dei servizi, nonché la stessa manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico,

impegna il Governo

ad intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni, garantendo un'efficiente ed efficace erogazione dei servizi ad essi affidati

———————

EMENDAMENTI

1.0.1
PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*
(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituisce titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curriculare nelle discipline di cui all'articolo 5, comma lettera *b),* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

1.0.2
TURCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"*2*-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni normative a carico dei

soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo ove previsto espressamente."».

1.0.3

FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", aggiungere le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "finanza pubblica.", aggiungere il seguente periodo: "Ogni altra disposizione rivolta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non trova applicazione agli ordini, ai collegi professionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico finanziario salvo che la legge non lo preveda espressamente."».

Art. 2

2.1

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.2

VITALI

Al comma 2, primo periodo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata»;

b) *dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.3

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.».

2.5

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di

formazione e lavoro» *e sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.6

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro»;

b) *sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.7

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre dodici mesi.».

2.8

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre sei mesi.».

2.9

TONINELLI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.» *con le seguenti:* «con una dotazione di euro

1.700.000 per l'anno 2021 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.»;

2) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«*2*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

1) per una quota pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2) per una quota pari a i milione di euro per l'anno 2021 e per una quota pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Proroga del regime transitorio in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

1. All'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2022"».

Art. 3

3.1

CUCCA, GRIMANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva può individuare, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni i servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, e ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti nell'area di appartenenza, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.2

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*» *sostituire le parole:* «con esclusione dei dirigenti» *con le seguenti:* «con esclusione del personale delle aree dirigenziali».

3.3

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.4

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.5

FLORIS, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, al capoverso «1-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo la parola:* «individua» *è sostituita con le seguenti:* «può individuare»;

b) *al terzo periodo le parole:* «secondo i principi di selettività» *sono sostituite dalle seguenti:* «con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva»;

c) *al terzo periodo dopo le parole:* «culturali e professionali» *sono aggiunte le seguenti:* «e dell'esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione»;

d) *al quarto periodo:*

1) dopo le parole: «possesso di titoli» sono aggiunte le seguenti: «o competenze»;

2) la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

3) le parole: «per l'accesso all'area» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area di appartenenza»;

e) *è aggiunto infine il seguente periodo:* «In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professiona-

lità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno».

3.6

PITTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «individua,» *con le seguenti:* «, a decorrere dai contratti 2019/2021, istituisce»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In sede di prima applicazione sono previste le modalità di inquadramento del personale già in servizio.»;

c) *dopo le parole:* «in funzione» *inserire le seguenti:* «dell'esperienza professionale acquisita,».

3.7

PUGLIA, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, tra cui rientrino i dipendenti assunti mediante procedure selettive finalizzate al reclutamento di figure altamente qualificate o specializzate e il personale assunto a tempo indeterminato che abbia ricoperto ruoli di responsabilità organizzativa o dirigenziale all'interno di uffici della pubblica amministrazione».

3.8

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, al terzo periodo dopo le parole:* «e dei risultati conseguiti» *inserire le seguenti:* «sulla base i criteri e requisiti definiti in sede di contrattazione collettiva che valorizzino altresì l'esperienza professionale e le competenze maturate».

3.9

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra aree e, negli enti locali, qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.10

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.11

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data

di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.12

NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* « procedura comparativa basata sulla»*sostituire con le seguenti:* «concorso pubblico e sulla base della».

3.13

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, dopo le parole:* «ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area» *inserire le seguenti:* «dall'esterno».

3.14

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «previsti per l'accesso all'area» *aggiungere:* «dall'esterno,».

3.15

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.16

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», quarto periodo, sostituire le parole:* «nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti» *con le seguenti:* «nonché sugli incarichi rivestiti».

3.17

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.18

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica al personale del Compatto delle Funzioni Locali.».

3.19

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.20

SUDANO, GRIMANI, FARAONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nelle Regioni a statuto speciale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1-*ter*. Per i soggetti di cui al comma precedente il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al comma 292 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, è istituito, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, un tavolo tecnico per l'individuazione delle soluzioni occorrenti alla trasformazione e stabilizzazione dei rapporti e delle modalità di copertura pluriennale degli oneri relativi.».

3.21

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 15 è abrogato.».

3.22

PITTELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità definiti nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e in contrattazione integrativa, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, e in quelle rinvenibili nella disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti già stanziate per tali finalità.».

3.23

STABILE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2021.».

3.24

FLORIS, TOFFANIN, VITALI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.25

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità» *con le seguenti:* «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti e delle amministrazioni».

3.26

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.27

GRIMANI

Al comma 2 inserire, infine, il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con mo-

dificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.28

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.29

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.30

VITALI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.31

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.32

GRIMANI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.33

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.34

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 3, sostituire il capoverso: «1-*bis.*» *con il seguente:*

«*1*-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza l'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, avviene con prova scritta su materie professionali, prova pratica-situazionale e colloquio tecnico, da svolgersi anche con l'ausilio di strumentazione informatica; i bandi ne definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

3.35

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, capoverso «1-*bis.*», *dopo le parole:* «i bandi» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio della parità di genere nell'accesso alla dirigenza,».

3.36

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 3, al capoverso «1-*bis*.» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Una quota non superiore al 20 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.37

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 3, capoverso «1-*bis*.», *aggiungere infine il seguente periodo:* «Al personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto è attribuito titolo di preferenza.».

3.38

GAUDIANO

Al comma 3, sostituire il capoverso «1-*ter*.», *con il seguente:*

«*1*-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale oppure, in assenza di tale requisito, sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. A que-

sto scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».

3.39

PUGLIA, GAUDIANO

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.»*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fatta salva la percentuale non superiore al 60 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, i posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate sono riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.».

3.40

NUGNES

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.»*, sostituire le parole:* «50 per cento»*, con le seguenti:* «30 per cento».

3.41

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «inferiore»;

b) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «comparative» *con le seguenti:* «per titoli, comparazione ed esami»;

c) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «di esclusivo carattere esperenziale».

3.42

NUGNES

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.»*, sostituire le parole:* «30 per cento»*, con le seguenti:* «20 per cento».

3.43

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.»*, dopo le parole:* «personale in servizio a tempo indeterminato,» *inserire le seguenti:* «presso l'amministrazione medesima,».

3.44

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.»*, terzo periodo, sostituire le parole:* «prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale» *con le seguenti:* «prove scritte e orali di carattere teorico-pratico».

3.45

VITALI, PAGANO, SCHIFANI

Al comma 3, capoverso «1-*ter*»*, dopo le parole:* «senza maggiori oneri.»*, aggiungere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui al comma 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.46

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *b)*, con la seguente:

"che una percentuale non inferire al 50 per cento dei posti che sia riservata al personale a tempo indeterminato delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

b) alla lettera *c)*, abrogare le parole: "nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva"».

3.47

Puglia, Gaudiano

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nelle more dell'istituzione dell'area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione di cui al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'interno riserva una quota pari al 20 per cento dei posti disponibili, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate per il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, esclusivamente ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno assunti attraverso procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico.».

3.48

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «professionisti» *con la parola:* «soggetti».

3.49
COLLINA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «professionisti» *con la seguente:* «soggetti».

3.50
AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "a tempo indeterminato" sono soppresse».

3.51
LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. 1. Le disposizioni all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato».

3.52
ALESSANDRINI, SAPONARA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con DSA è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione

delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma».

3.54

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. A tal fine, la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

3.55

ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: "Amministrazione,", inserire le seguenti: "né attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti,"».

3.56

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 5-*septies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato».

3.57

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI

Sopprimere il comma 7.

3.58

PIARULLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) le parole: "previo assenso dell'amministrazione di appartenenza" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.";

2) al comma 2-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 3"».

3.59

TOFFANIN, VITALI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.60

CUCCA, GRIMANI

Al comma 7, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili ovvero di personale assunto da meno di tre anni. Qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni. È fatta salva la possibilità di differire, per diverse motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."».

3.61

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 7, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo dopo le parole:* «motivatamente infungibili», *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero»;

b) *al primo periodo le parole:* «o qualora», *sono sostituite dalle seguenti:* «. Qualora»;

c) *al primo periodo dopo le parole*: «quella del richiedente», *sono aggiunte le seguenti:* «l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni».

3.62

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 7, lettera b)*, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di evitare il depauperamento dei propri organici, gli enti locali sono autorizzati a bandire concorsi per qualifiche analoghe al personale che ha chiesto il passaggio ad altra amministrazione. Il trasferimento del personale è disposto solo contestualmente all'assunzione o presa in servizio dei vincitori del concorso di cui al periodo precedente».

3.63

CASTELLONE

Al comma 7, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.64

STABILE

Al comma 7, lettera b)*, sopprimere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.65

BOLDRINI

Al comma 7, lettera b)*, capoverso, sopprimere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».

3.66

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 7, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.67

VITALI

Al comma 7, lettera b), *dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale», *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.68

GRIMANI

Al comma 7, lettera b), *dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.69

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 7, lettera b), *dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.70

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 7, lettera b), *al terzo periodo, dopo le parole:* «degli enti del sevizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,».

3.71
BOLDRINI

Al comma 7, lettera b), *capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:* «, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» *e aggiungere il seguente periodo:* «Per il personale del SSN il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non sia concesso entro 10 giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta sia concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.».

3.72
MANCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al personale di molo proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti inclusi gli enti di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 44 del 1º aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, a qualsiasi titolo in sevizio presso una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il personale di cui al primo periodo può optare a domanda da formulare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso dell'Amministrazione di destinazione, per la permanenza presso quest'ultima nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica acquisisce entro il 30 novembre 2021 da ciascuna Amministrazione l'elenco del personale interessato alla mobilità e provvede a favorirne il trasferimento con contestuale riallocazione delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021 si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento, ove necessario, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto che, fermo restando il divieto che il personale appartenente alle aree funzionali non può, in ogni caso, accedere alla carriera di ruolo dirigenziale, tiene conto del trattamento economico complessivamente a carico delle finanze pubbliche percepito dal dipendente e delle funzioni espletate, alla data di entra in vigore della presente legge, presso l'amministrazione di destinazione. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. Resta fermo che qualora il trattamento economico complessivamente spettan-

te al personale di cui al presente comma presso l'Amministrazione di provenienza sia superiore, il trasferimento è determinato in misura corrispondente al trattamento corrisposto dall'Amministrazione di provenienza. Al personale di cui al primo periodo si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi da 1 a 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

3.73

PAPATHEU, VITALI, PAGANO, SCHIFANI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti delle strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, esterni all'amministrazione pubblica, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente norma. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

3.74

MANCA, PARRINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le amministrazioni interessate dal passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 7, lettera *b)*, del presente articolo, possono assumere personale per ricoprire le posizioni resisi vacanti a seguito del suddetto passaggio diretto, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.».

3.75

MINUTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tale fattispecie non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 3 del presente decreto legislativo;"».

3.76

VITALI, PAGANO, SCHIFANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 249, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."».

3.77

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo, negli anni 2022 e 2023, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi presso le medesime amministrazioni».

3.78

CASTELLONE

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *sopprimere le seguenti parole:* «di alta specializzazione».

3.79

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *ovunque ricorra, dopo le parole:* «dottore di ricerca» *inserire le seguenti:* «o *master* universitario di secondo livello».

3.80

CASTELLONE

Al comma 8, lettera b), *sostituire le parole:* «il comma 3-*quater* è abrogato» *con le seguenti:* «il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"*3-quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e*-ter*)* del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale."».

3.81

ROSSOMANDO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'area dell'elevate professionalità di cui al comma 1 confluisce, in un ruolo ad esaurimento, il personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla *ex* carriera direttiva di ragioneria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. Iº. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e dell'articolo 43, della legge 1º aprile 1981, n. 121, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto più 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento. Con successivo decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al personale del costituendo molo ad esaurimento sarà riservata, prioritariamente, la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza contrattualizzata dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al comma 3. Ai relativi maggiori oneri, pari a 8.429.678 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.».

3.82 (testo corretto)
RAMPI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, come modificato dal primo periodo del presente comma. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.»

3.83
AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133", sono soppresse».

3.84
RIVOLTA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 74, comma 1, del decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo le parole: "con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.", aggiungere le seguenti: "Dopo 30 giorni, se non interviene una risposta da parte del Ministero medesimo, il riconoscimento si intende conseguito.".

10-*ter*. Il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali di eccellenza mondiale, per i quali si stabilisce l'equipollenza automatica del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica.».

3.85
RIZZOTTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) dopo il comma 7-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La commissione di cui alla lettera *a)* del comma 7-*bis* è composta da tre direttori di struttura complessa appartenenti alla medesima professione oggetto dell'avviso pubblico. A tal fine viene predisposto un elenco nazionale dei direttori di struttura complessa suddiviso per professione ad integrazione di quello indicato nella medesima lettera *a)*. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* del presente articolo.";

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel

presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.";

b) dopo l'articolo 15-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

''Art. 15-*quindecies*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15-*ter*, 15-*quinquies*, 15-*septies*, 15-*nonies*, 15-*undecies*, 15-*terdecies* del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251."».

3.86

CASTELLONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

10-*ter*. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni del comma io-*bis* del presente articolo.

10-*quater*. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*quater*, pari a 1,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

3.87

PUGLIA, GAUDIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4*. Nel concorso si adottano le medesime quote di riserva stabilite dal comma 1-*ter* dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il personale interno assunto a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio di cui al comma 2 e che abbia maturato almeno due anni di servizio nell'area apicale."».

3.88

PUGLIA, GAUDIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento";

b) dopo le parole: "è riservato" è inserita la seguente: "esclusivamente";

c) le parole: "nell'area funzionale C" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area apicale";

d) il secondo periodo è soppresso.».

3.89

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare nelle istituzioni scolastiche i principi di buon andamento, trasparenza e contrasto alla corruzione, i dirigenti preposti

agli uffici scolastici regionali competenti assicurano il rispetto del principio di rotazione triennale degli incarichi dei dirigenti scolastici"».

3.90

BOLDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca"».

3.91

NANNICINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "impegnati all'estero" sono inserite le seguenti: "ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano," e dopo la parola: "estere" sono inserite le seguenti: "sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN,"».

3.92

RICHETTI, CUCCA

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *d)* è soppressa.».

3.93
MANCA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "100.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000"».

3.94
DI PIAZZA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale del SSN."».

3.95
PITTELLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", ad eccezione del quarto periodo per la cui attuazione l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio".

10-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 52-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come inserito dal comma 10-*bis*, sono

definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decorrenza dal 1º gennaio 2020».

3.96

SACCONE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a), b)* e *c)*, legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020.";

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio"».

3.97

DAMIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale anche con funzioni di responsabilità e P.O.

che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali e/o di evidenza pubblica anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede All'assunzione, almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"».

3.100

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e nel rispetto autonomia e della sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio, al personale contrattualizzato delle università si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

3.103

ANASTASI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 1, comma 70, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni". All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a io milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.104
PAGANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: "le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono aggiunte le seguenti: "e di continuità assistenziale".».

3.105
CASTELLONE, DE LUCIA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 10, aggiungere in fine il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e del personale degli Enti pubblici di ricerca con il profilo ricercatore, tecnologo e collaboratore tecnico enti di ricerca."».

3.106
CASTELLONE, DE LUCIA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, può optare, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'applicazione del contratto nazionale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), transitando nei moli dei ricercatori e tecnologi, terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 21.933,1 euro per l'anno 2021 e a 43.866,20 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come incrementato ai sensi dell'articolo

238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

3.107

BOLDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.108

BOLDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le aziende sanitarie che hanno istituito il servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale del suddetto servizio a tempo indeterminato avvalendosi della procedura concorsuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.».

3.0.1

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, la metà dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data dell'assunzione in servizio nel nuovo molo o qualifica presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche d cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 235 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.500

CORRADO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pub-

blico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuta l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica presso l'amministrazione di destinazione, nei limiti della metà della stessa carriera lavorativa. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato. L'assegno personale è revocato nel caso di dimissione entro 5 anni dall'assunzione nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.2

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2613, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023."».

3.0.3

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 20192021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

3.0.4
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano felini gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia riprogrammazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.».

3.0.5
MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei moli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.».

3.0.6

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente com-

ma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.7
VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è abrogato il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.8
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'armo 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizie Locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" sono interpretate nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autoriz-

zazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.9

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai

sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

3.0.10

GRIMANI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Assunzione personale enti locali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato)

1. Al fine di migliorare efficienza, qualità e concretezza del funzionamento degli uffici e dei servizi, gli enti locali che abbiano espletato e concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, le procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria D, sono autorizzati ad assumere i vincitori

anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113».

3.0.11
VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

3.0.12
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.
(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, c le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma del presente articolo, quantificati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.13

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.102

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, ERRANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono

sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti*:* "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.14

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.15

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.16

GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.101

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.17

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.18

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.3-*bis.*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato al massimo per ulteriori dodici mesi"».

3.0.19

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci)

1. In considerazione dell'importanza delle finzioni e delle responsabilità dei sindaci, conseguenti al coinvolgimento delle amministrazioni comu-

nali nell'attuazione dei progetti connessi alla realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, all'articolo 82, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:

a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;

b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

d) in misura pari al 40 per cento peri sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti".

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite al comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.20

FARAONE, SUDANO, MARINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera *g)* del decreto legislativo n. 267 del 2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.0.21

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.22

VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai

fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.23

GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.24

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti

entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.25
GAUDIANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3.
(Piano per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo tecnico degli psicologi.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La dotazione organica del ruolo tecnico degli psicologi è determinata nel numero di 30 unità».

2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, con almeno 5 anni di servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel profilo professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico - Comparto Funzioni Centrali Area III, già in possesso di laurea in psicologia, di abilitazione alla professione ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi, è inquadrato, a domanda, entro trenta giorni della medesima data, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. L'immissione in servizio dei tecnici psicologi presso le sedi provveditoriali e del DAP è subordinata all'espletamento di un percorso di formazione erogato dalla Scuola Superiore di Esecuzione Penale del DAP.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,35 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.26
PIARULLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Adeguamento del trattamento economico e giuridico spettante al personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità che ha maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella *ex* carriera direttiva ed al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, nelle more della stipula del primo Accordo Negoziale di categoria, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 3.194.279,38 per l'anno 2021, in euro 3.134.461,42 per l'anno 2022, in euro 3.026.789,08 per l'anno 2023, in euro 2.871.262,37 per l'anno 2024, in euro 2.811.444,40 per l'anno 2025, in euro 2.643.954,10 per l'anno 2026, in euro 2.344.864,27 per l'anno 2027, in euro 2.093.628,81 per l'anno 2028, in euro 1.842.393,35 per l'anno 2029, in euro 1.543.303,52 per l'anno 2030 si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.».

3.0.27
PIARULLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Stabilizzazione del personale universitario precario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, le università sono autorizzate a bandire una procedura concorsuale speciale finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto con un contratto a tempo determinato, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università.

2. Per poter accedere alla procedura di cui al comma 1, l'assegnista o docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno io anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.

3 All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.28
PITTELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*
(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2025,

il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

4. É sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.».

3.0.29

BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infer-

mieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A decorrere dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, cessano di avere efficacia.».

3.0.30

PINOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

3.0.31
La Russa, Totaro, Balboni

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure per l'accesso ai dottorati di ricerca, mediante ammissione in sovrannumero, per la specializzazione e la riqualificazione del personale dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere obbligatoriamente, nell'ambito di ciascun bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di ciascun ciclo di studi, che una percentuale di posti eccedentari non inferiore al 10 per cento del totale sia riservata per l'ammissione in sovrannumero dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dare alle Università la facoltà di concentrare, tutto o in parte, le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti pubblici in uno o più corsi di dottorato;

b) prevedere che le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano assegnate ai candidati idonei al termine sella procedura selettiva, mediante una graduatoria separata, e che i posti non coperti restino non assegnati;

c) prevedere che i candidati dipendenti pubblici ammessi agli studi dottorali in oggetto usufruiscano della conservazione del posto di lavoro e siano retribuiti esclusivamente mediante il mantenimento della posizione economica ricoperta nell'amministrazione di provenienza. Sancire l'incompatibilità di tali dottorati con borse di studio o assegni pubblici o privati;

d) prevedere che per l'accesso a tali dottorati non sia necessario l'assenso dell'amministrazione di provenienza;

e) prevedere che il ciclo di studi sia organizzato anche sulla base dell'alternanza tra attività didattiche e attività lavorative, anche ricorrendo all'estensione della durata del dottorato in oggetto qualora necessario e anche prevedendo attività didattiche concentrate e in comune tra più corsi di dottorato. Individuare e quantificare i casi e le modalità di godimento dei permessi studio;

f) prevedere che, nei casi in cui dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per

volontà del dipendente nei due anni successivi, non sia dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall'amministrazione quando il dipendente pubblico:

1) è assunto a tempo determinato o indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso istituzioni e organismi dell'Unione Europea o presso organismi o enti internazionali;

2) accede al corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione;

3) è dichiarato inabile al lavoro;

4) è collocato a riposo;

g) segnalare al Parlamento la normativa vigente incompatibile con le seguenti disposizioni ai fini dell'abrogazione».

3.0.32

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Delega al Governo per la riforma dell'accesso alla Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare l'accesso alla Dirigenza nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) dispone che alla Dirigenza pubblica si accede esclusivamente da posizioni dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'accesso alla Dirigenza non generale è necessaria una permanenza di almeno 3 anni in posizioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di laurea per l'accesso. Per l'accesso alla Dirigenza di carattere Generale è necessaria la permanenza per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali non generali. Prevedere che tali disposizioni non si applichino agli incarichi di diretta collaborazione;

b) prevedere un *iter* selettivo basato su prove distintamente articolate nelle seguenti fasi:

1) Preselezione centralizzata:

a) Test di ragionamento: verbale, numerico, astratto. Autorizzare il Dipartimento per la Funzione Pubblica a bandire e organizzare una prova preselettiva unica e centralizzata, anche a cadenza semestrale, valevole come

idoneità per la partecipazione alle fasi ulteriori degli iter concorsuali successivamente indetti da ciascuna amministrazione. Dispone che l'idoneità acquisita ha validità per un periodo non inferiore a 3 anni;

2) Fasi concorsuali indette da ciascuna amministrazione o dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione alle quali possono partecipare esclusivamente gli idonei alla prova preselettiva centralizzata:

a) Test situazionale mediante simulazione e studio di un caso concreto per la verifica delle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e manageriali nonché del comportamento nell'ambito del contesto lavorativo oggetto di concorso;

b) Test di comprensione linguistica straniera relativo all'ambito del concorso;

c) prova finale orale basata sulle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e sulla conoscenza delle lingue straniere;

c) conferire al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito raccogliere annualmente il fabbisogno di dirigenti della pubblica amministrazione e autorizzare procedure concorsuali per un numero non inferiore al 50 per cento dei posti vacanti da espletare entro l'anno successivo a quello della rilevazione;

d) sancire la cadenza annuale e la ciclicità dei concorsi valevoli per l'accesso alla dirigenza pubblica, individuando per ciascuna fase concorsuale il mese di espletamento.».

Art. 4

4.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI».

4.2

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI».

4.3

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «Art. 3», *comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.4

COLLINA

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «Art. 3», *comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.5

GRIMANI

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «Art. 3», *comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.6

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 3, lettera h), *capoverso* «Art. 3.», *comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.0.1

CASTELLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del compatto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del compatto";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli" sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.2

STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434," sostituire le seguenti: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

d) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli"; con le seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.3

BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del compatto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto.";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

Art. 5

5.1

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«*1)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato con almeno 15 anni di servizio e specifiche competenze in materia di formazione o direzione e gestione del personale o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri esperti di comprovata professionalità con almeno 15 anni di esperienza in materia di formazione o direzione e gestione del personale o che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca."»;

2) *dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. È istituito il ruolo dei docenti stabili a tempo indeterminato, con una percentuale non inferiore al trenta per cento dell'attuale corpo docente, a cui si applica il regime giuridico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge il agosto 2014, n. 114. I docenti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 4 del predetto articolo 21 non rientrano nel computo della percentuale prevista dal presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 9 e io dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».

5.2

MIRABELLI, PARRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202."».

5.0.1

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla *performance*";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera *b)*, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *Performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-*bis*, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-*bis*:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera *h)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*h*-bis*)* verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera *c)* e di proposta della valutazione di cui alla lettera *e)*.";

3) all'articolo 14-*bis*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità.

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera *a)*.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

5.0.2

IANNONE, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

1-*bis*. É autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

Art. 6

6.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 gennaio di ogni anno».

6.2

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *aggiungere le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.4

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.5

FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.6

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» *con le seguenti:* «secondo i princìpi».

6.7

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la parola: «Il Piano» *aggiungere le seguenti:* «è adottato dall'organo di indirizzo,».

6.8

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* «programmatici e strategici» *con le seguenti:* «strategici e operativi»;

2) *al comma 2, lettera* e), *sostituire le parole:* «delle procedure effettuata» *con le seguenti:* «dei procedimenti amministrativi effettuata»;

3) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla performance sia adottata con un ritardo superiore ad un anno rispetto al termine di cui al comma 4, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *performance*.»;

4) *al comma 7, dopo le parole:* «In caso di mancata adozione del Piano», *inserire le seguenti:* «o della Relazione sulla *performance*».

6.9

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa».

6.10

PITTELLA

Al comma 2, lettera b), *dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*,».

6.11

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «trasparenza» *aggiungere le parole:* «dei risultati».

6.13

COLLINA

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «trasparenza» *inserire le seguenti:* «dei risultati».

6.14

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «trasparenza», *inserire le seguenti:* «dei risultati,».

6.15

COLLINA

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

Conseguentemente, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i princìpi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter*)* le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.16

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere le seguenti parole:* «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

6.17

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione»;

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione»;

3) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.»;

4) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.»;

5) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,»;

6) *al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.18

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.19

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermo restando il contenuto specifico del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

6.20

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190».

6.21

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i princìpi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter*)* le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.22

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.23

COLLINA

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.24

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile».

6.25

COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile;».

6.26

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera* g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* le azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso un maggiore ricorso alla sussidiarietà orizzontale;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità per assegnare ulteriori funzioni ai Centri autorizzati di assistenza agricola, la cui attività è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e successive modificazioni e integrazioni».

6.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente:

"4. Per consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, emanano apposito decreto, sentite le OO.SS. e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui determinano i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In applicazione delle modifiche regolamentari di cui al presente comma, agli enti di ricerca non si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per il personale docente dell'AFAM e della Scuola non si applicano le disposizioni dei titoli II e III del presente decreto. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale."».

6.28

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione».

6.29

PITTELLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano, predisposto per il triennio, individua le principali tendenze economiche, sociali e istituzionali relative all'amministrazione di riferimento, sentite le parti sociali e i soggetti coinvolti nell'attuazione del PNNR dell'amministrazione interessata.».

6.30

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» *con la seguente:* «gennaio».

6.31

COLLINA

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» *con la seguente:* «gennaio».

6.32

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

6.33

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.».

6.34

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «comma 4» *con le seguenti:* «comma 5».

6.35

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,».

6.36

VITALI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* «un Piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo»;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* «Nel Piano tipo» *con le seguenti:* «Nelle linee di indirizzo».

6.37

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.38

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.39

GRIMANI

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.40

PITTELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il Dipartimento della funzione pubblica attiva un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali

coinvolte nell'attuazione del PNNR nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative istituzionali. Il Dipartimento attiva forme di monitoraggio qualitative rispetto alle azioni poste in essere nei piani.».

6.41

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.42

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.43

VITALI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.44

COLLINA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del pre-

sente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.45

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.46

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti possono provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.0.1

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021/2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità che disciplinano la ma-

teria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, si applicano le seguenti disposizioni straordinarie:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute, tenendo conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge 8/2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti. In tale circostanza, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

c) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui alla lettera *b)* del presente articolo per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

d) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

e) ai segretari attualmente iscritti in fascia C è consentita la possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui alla lettera *b)* del presente articolo, ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui alla lettera *d)* del presente articolo;

f) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

g) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

h) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

i) comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione di cui al comma 1 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, ERRANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispone:

1) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

2) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge n. 8 del 2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

3) nell'ipotesi descritta al numero 2, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

4) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al numero 2 per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

5) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso é integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia 13 per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

6) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto 2, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno *ad personam* di cui al numero 5;

7) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

8) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione conciata alla fascia demografica della sede di titolarità;

9) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle nonne vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

10) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente comma assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.».

6.0.2
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Misure urgenti per fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali)

1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispongono le seguenti misure:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

c) nell'ipotesi descritta al punto *b)*, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

d) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al punto *b)* per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

e) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno ad personam commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

f) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto *b)*, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui al punto *e)*;

g) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

h) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

i) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ss.nunii per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

l) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012».

6.0.3

ALFIERI, MANCA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il conseguimento dell'idoneità al termine del concorso per l'ammissione al corso concorso comporta l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo; l'iscrizione è subordinata al previo svolgimento del tirocinio pratico di due mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbra-

io 2020, n. 8. Per i segretari iscritti all'albo ai sensi del precedente periodo è introdotto un periodo li prova ed il Corso C incorso, della durata di sei mesi, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è commutato in un Corso di formazione iniziale, di pari durata, organizzato in modalità telematica a distanza ed il cui assolvimento è obbligatorio a pena di cancellazione dall'albo. Al termine del Corso è disposta una verifica di apprendimento; il superamento della verifica di apprendimento determina il superamento del periodo di prova.

2. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei al concorso nazionale di cui alla lettera *a)*, fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;

b) il 50 per cento del fabbisogno di cui alla lettera *a)* è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso - Concorso e le disposizioni sul Corso - Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convento, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima

data il comma 6 dell'articolo 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale».

6.0.4

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerando anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori

del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

4. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

5. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

6.0.5

RUSSO, FENU

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma io, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.056.196,12 curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.6

ALFIERI, MANCA, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni urgenti per il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*)*

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2020, si applica ai dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi i segretari comunali e provinciali».

6.0.7

ALFIERI, BITI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero per l'attuazione del PNRR)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale pari a 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono ammessi nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno 6 mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.8

ALFIERI, BITI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la valorizzazione del personale della rete estera del MAECI; per l'attuazione del PNRR e per il sostegno all'internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, sostenere il MAECI nelle attività connesse all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dal-

l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo derivanti pari a 1 milione di euro per il 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spesi di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.9

RIVOLTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Semplificazione obblighi anche organizzativi per le società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196 per favorire la realizzazione degli investimenti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.».

6.0.10

MANTOVANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Aliquote di prelevamento Patronati)

1. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021 da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui al-

l'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.11
MANTOVANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di convenzioni stipulate tra l'INPS e gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o altri servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502 o con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

6.0.12
MANTOVANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
(Composizione delle commissioni mediche INPS)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al fine di procedere alla valutazione della giacenza delle istanze di invalidità provocata dalla pandemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, le commissioni mediche istituite presso l'INPS sono composte da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, se non è presente il medico rappresentante delle associazioni di categoria regolarmente convocato, da un altro medico dell'Istituto, nonché da un operatore sociale ove previsto dalla normativa vigente.

2. Le commissioni di cui al comma i formulano una proposta di valutazione medico legale sottoposta al giudizio definitivo del responsabile del servizio medico legale territorialmente competente o suo delegato. Nel caso dell'accertamento medico legale di cecità e sordità, uno dei componenti della commissione medica è specialista nella materia di riferimento.».

6.0.13
DELL'OLIO, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*
*(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, in tema di internalizzazione del* contact center *multicanale dell'INPS)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1º giugno 2021, all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il numero, i livelli di in-

quadramento, il trattamento economico, i tempi di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-*ter*. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-*bis* non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».

6.0.14

PUGLIA, GAUDIANO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6.0.15

CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di personale dei vigili del fuoco)

1. Considerate le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè la necessità di rafforzare la capacità funzionale del Corpo stesso nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa, previste per il corpo nazionale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2023, si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto dal ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento della medesima. I nuovi concorsi banditi devono avere durata di validità non superiore ai 4 anni e prevedere un'età massima limite di 26 anni compiuti.

2. A copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima.

3. La ingiustificata mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento produce l'esclusione dalla graduatoria. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione dalla graduatoria.».

6.0.16
GRIMANI, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per la riduzione della durata del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Formazione iniziale) - 1.* Al fine di accelerare il procedimento per l'immissione in servizio dei dirigenti della carriera prefettizia, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "avendo svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5", sono soppresse e le parole: "non inferiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due anni.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.17
GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure organizzative in favore del potenziamento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici)

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel periodo 2021-2022, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 14 unità di personale, da inquadrare almeno nell'Area III, posizione economica F6, nei profili professionali ingegneristico giuridico ed economico.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate per titoli e colloqui, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché nei confronti di coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano risultati titolari di un contratto di lavoro flessibile o a diverso titolo abbiano comunque prestato servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso, maturando alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro cinquecentomila a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sui fondi di cui al capitolo 2958 - Spese per il funzionamento della commissione permanente per le gallerie presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.».

6.0.18

DE CARLO, RAUTI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di incentivare l'operatività amministrativa - anche connessa all'attuazione del PNRR - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta alla vigente dotazione organica, ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed Icqrf del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconde, area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di curo 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

———————

6.0.19
STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *e)*, si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA.».

6.0.20
STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

6.0.21
STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."».

6.0.22
STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 7

7.1

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.2

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.3

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "asseverate dai relativi organi di controllo"»;

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

7.4

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in

tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole*: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.5

VONO, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (LE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

MONTEVECCHI, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272), premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver

comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.

G7.101

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, prevede particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Superbonus 110 per cento, comporta una serie di pratiche amministrative particolarmente complesse ed onerose, per l'adempimento delle quali gli enti locali necessitano di un maggiore impiego di capitale umano;

l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, per l'anno 2021, ad assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile;

il comma 70 chiarisce che, agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto di tale fondo è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la dotazione economica originariamente prevista, nonché di accelerare le procedure di assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,

impegna il Governo:

ad emanare quanto prima il decreto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire ai comuni di presentare le motivate richieste per il riparto del fondo di cui al medesimo comma e sbloccare, così, il procedimento per le nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selettive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici comunali preposti agli adempimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

a valutare l'opportunità di incrementare l'attuale dotazione, prevista per l'anno 2021, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dalla legge 3o dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni di personale comunale.

———————

EMENDAMENTI

7.0.1
MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquaranta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trenta unità da assegnare a ciascuno dei restanti Dipartimenti del Tesoro, delle Finanze e dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.087.553 per l'anno 2021 e ad euro 6.525.313 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazione, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del computo funzioni centrali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

5. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto-legge, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa Società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'Azionista.»

7.0.2
NATURALE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*. - Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti e da quelle sul collocamento.

Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

———————

7.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche reclutamento degli ex LSU e appalti storici)

1. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «lo svolgimento dei predetti servizi.», aggiungere i seguenti periodi: «I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa».

7.0.4

NATURALE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, a decorrere dal 1º gennaio 2022, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.679.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello locale ai sensi del comma 1, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati al comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a euro 524.524 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

2-*quater*. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, ivi inclusi quelli delle risorse del *Next Generation UE*, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente incrementate per complessivi 30 milioni a decorrere dal 2021. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 204, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.1

ROMANO, BRESSA, LAUS, LAFORGIA, FLORIS, CARBONE, MATRISCIANO, NANNICINI, MANTOVANI, FEDELI, RUOTOLO, SERAFINI, CATALFO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, DI NICOLA, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura concorsuale nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 e conseguentemente ad assumere a tempo determinato per una durata pari a 36 mesi, un contingente di personale ispettivo e amministrativo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, complessivamente non superiore a 700 unità a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 29.806.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

PITTELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate)

1. Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, al momento in cui se ne verifichi la necessità, alla graduatoria, fino ad esaurimento e nei termini temporali di cui al citato PNRR, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, saranno assunti dal Ministero della Economia e del-

le Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la governante del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici».

8.0.3

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate)

1 Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione nonché la verifica delle eccezionali misure fiscali previste dalla presente legge, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla graduatoria, fino ad esaurimento, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti dall'Agenzia delle Dogane, in considerazione delle esigenze relative alla gestione della Brexit, e dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la *govenance* del PNRR di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici.».

8.0.4

LAUS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle entrale e il Ministero della economia e delle finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.5

GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria

dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.6

La Russa, Totaro, Balboni

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia. e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura celle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.7

Lonardo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate

assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.8

GRANATO, ANGRISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

Art. 9

9.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024».

9.2

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole:* «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.3

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di

mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole:* «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.4

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, province autonome di Trento e Bolzano,».

9.5

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, Province autonome di Trento e Bolzano».

9.6

TESTOR

Al comma 1, dopo le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni» *sono aggiunte le seguenti:* «, province autonome».

9.7

CONZATTI, GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, province autonome».

9.8

GRIMANI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.9

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.10

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministe-

ro delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni.».

9.11

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 68 le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 69," sono soppresse;

b) i commi 69, 70 e 71 sono soppressi;

c) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che successivamente all'entrata in vigore della legge, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono sempre confermati nella posizione fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Sono esclusi dal computo i periodi di fuori ruolo individuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica ai membri del Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominante".».

9.12

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per lo svolgimento degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e dell'articolo 18, comma 3 e dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in relazione all'articolo 9, comma 5 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Resta

ferma la vigenza dell'articolo 7-*vicies quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43».

9.13

DE CARLO, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire, in fine, le seguenti parole: ", di cui due riservate al personale interno"».

9.14

PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "strutturalmente deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzio-

nale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame stabilisce il riparto di risorse finanziarie per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

tale riparto concerne gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, che recita «i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Si rileva, quindi, un'incongruenza tra disposizioni che finanziano assunzioni relative a procedure che non sono definite complesse e la disposizione *de qua* che concerne procedure che il decreto-legge qualifica come complesse.

l'espressione «procedure complesse» compare solo nell'articolo 9 ed in relazione alle attività delle Regioni e degli enti locali.

impegna il Governo:

a definire il quadro delle risorse finanziarie relative al conferimento di incarichi a collaboratori esterni, stante anche la complessità delle procedure che dovranno seguire, prevedendo le quote per gli anni 2025 e 2026 ovvero di chiarire le ragioni per cui le risorse finanziarie in questione non sono previste per dette annualità;

a definire il concetto di procedure, anche in relazione alle altre procedure per le quali il decreto-legge n. 80 del 2021 prevede assunzioni a tempo determinato, procedure che si presume siano qualificabili come «semplici».

———————

EMENDAMENTI

9.0.15 (già 9.15)

RIVOLTA, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di consentire ai comuni la compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

9.0.16 (già 9.16)

GASPARRI, PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: "due senatori e due deputati", sono sostituite con le seguenti: "tre senatori e tre deputati"».

9.0.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative al potenziamento dei sistemi da impiegare per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, nonché per il soccorso pubblico e la difesa civile, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 35.000.000 per l'anno 2022 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, da destinare.

a) quanto ad euro 18.750.000 per l'anno 2021, ad curo 26.250.000 per l'anno 2022 e ad euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, alla Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi nei settori della motorizzazione e dell'armamento, della manutenzione straordinaria e dell'adattamento di strutture e impianti;

b) quanto ad euro 6.250.000 per l'anno 2021, ad euro 8.750.000 per l'anno 2022 e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi, di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture e impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.2
D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.
(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2 Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le nonne ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione,

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

———————

9.0.3

TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-*bis*.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

———————

9.0.4

DE CARLO, RAUTI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

———————

Art. 10

10.1

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.2

CUCCA, GRIMANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.3

DE CARLO, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del PNRR, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.200.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100
FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e farraginoso il proseguimento dell'*iter* per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrafatturare le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge.

———————

EMENDAMENTI

10.0.1

VITALI, FERRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto del-

la dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

10.0.2

TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumete, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, la assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata

ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 11

11.1

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 1, al terzo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «La Giustizia amministrativa» *con le seguenti:* «Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa».

11.2
LOMUTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando è riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.3
LOMUTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione».

11.4
LOMUTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e scienze politiche».

11.5
LOMUTI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando e riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, com-

ma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.6

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «è determinata» *sono aggiunte le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al quarto periodo le parole:* «sentite» *sono sostituite dalle seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga a» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo».

11.7

CUCCA, GRIMANI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo le parole:* «è determinata»*, inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola:* «sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno».

11.8

GAUDIANO

Al comma 4, sostituire le parole: «con merito»*, con le seguenti:* «senza demerito».

11.9

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «sede di prima assegnazione» *aggiungere le seguenti:* «, salvo che sia stata svolta nell'ambito dello stesso distretto in uffici diversi e su autorizzazione del Ministero della giustizia ovvero salva la mobilità per compensazione di cui all'articolo 15, comma 3:».

11.10

GAUDIANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5.* L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto la medesima attestazione di servizio.».

11.11

GAUDIANO

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede»

11.12

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta per cento» *aggiungere le seguenti:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

DAL MAS, VITALI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha inserito l'articolo 16-*opties* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

pur condividendo gli obiettivi del decreto, va sottolineato che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini, si può smaltire l'arretrato, evitando che se ne accumuli dell'altro;

anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a definire un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio del processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

EMENDAMENTI

11.0.1

MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'alinea, la parola: "depositata" è sostituita con la seguente: "pronunciata e deliberata"».

11.0.2

BALBONI, TOTARO, LA RUSSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 11-*bis*.

(Istituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e in particolare ai fini della piena operatività degli uffici giudiziari e del contenimento della pendenza nel settore civile, sono istituite presso i tribunali una o più sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, fatti salvi i procedimenti già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità.

2. Il Presidente del tribunale definisce criteri ed obiettivi di assegnazione dei procedimenti alle sezioni in parola.

3. Ai fini della costituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, il Ministero della giustizia provvede ad avviare le procedure di reclutamento nel periodo 2021 - 2024, in unico scaglione, di un contingente minimo di 1000 unità di addetti, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni.

4. Il personale deve essere in possesso delle seguenti qualifiche:

- magistrato in pensione che abbia dedicato alla magistratura ordinaria civile almeno un quinquennio di attività professionale;

- avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione;

5. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio il personale è equiparato ai magistrati di prima nomina».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 160 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 21 aprile 2009, n 196.

11.0.3
ROJC

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta delle Camere di Commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere".».

Art. 13

13.1
DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La Commissione Interministeriale RIPAM, nelle procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, può prevedere per il profilo di cui al comma 2 lettera *l)*, una riserva in favore del personale che negli ultimi

10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in misura non superiore 30 per cento.

Tale personale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni; dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parere, .2 dell'Ufficio per il processo».

13.2

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, dopo le parole:* «30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti*: «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al terzo periodo sostituire le parole:* «sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga» *con la seguente:* «secondo».

13.3

CUCCA, GRIMANI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «Il Ministro della giustizia,» *sostituire la parola:*«sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «anche in deroga a» *con la seguente:* «secondo».

13.4

GAUDIANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, prevede, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata, ai sensi del comma 3, al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».

13.5

GAUDIANO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «può prevedere» *con la seguente:* «prevede»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «può costituire» *con la seguente:* «costituisce».

13.6

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta percento» *aggiungere le seguenti:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

Art. 14

14.1

LOMUTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli n, comma 1, e 13, comma 2, lettere *a), c), e), g), h),* i) e l), mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere *a), c), e), g), h)* e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere *c), e)* e *h)*;

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettera *h).*».

14.2

GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma i sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette

anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;»;

2) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;».

14.3

LOMUTI

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «universitari» *inserire le seguenti:* «o post-universitari».

14.4

GAUDIANO

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, per il profilo di cui all'articolo 11;».

14.5

GAUDIANO

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-leg-

ge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

14.6

LOMUTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Ogni candidato per le procedure di reclutamento dell'amministrazione della giustizia ordinaria non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un massimo di tre distretti e, nell'ambito di tali distretti, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario.».

14.7

LOMUTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «un distretto» *con le seguenti:* «due distretti in ordine di preferenza».

14.8

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, il Ministero della Giustizia, nell'ambito del concorso di cui al comma 1, procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento. Il bando indicherà i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevedrà come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, della lingua italiana e della lingua tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il Ministero della Giustizia, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, può prevedere, per le procedure di cui al presente comma, che la

commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con i componenti indicati dalla Regione autonoma.».

Art. 15

15.1

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assegnazione della sede» *aggiungere le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, dopo le parole: «circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede» *inserire le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.3

CUCCA, GRIMANI

Al comma 2, dopo le parole: «assegnazione della sede» *inserire le seguenti:* «fatte salve le disposizioni di cui alle legge 5 febbraio 1992 n. 104 in materia di mobilità,».

Art. 17

17.1

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 3, sostituire la parola: «prevalentemente» *con le seguenti:* «ove necessario anche».

17.2

ROSSOMANDO, MIRABELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.».

17.3

ROSSOMANDO, MIRABELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.».

17.4

ROSSOMANDO, MIRABELLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 16, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per colmare le vacanze dell'organico di magistrati amministrativi e garantire l'espletamento rapido delle procedure concorsuali per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, il concorso è bandito dal Presidente del Consiglio di Stato e

gestito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il concorso è bandito nel mese di gennaio di ciascun anno in relazione ai posti già vacanti e a quelli che si prevede si renderanno vacanti entro il 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". Dal presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la giustizia amministrativa nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Presidente del Consiglio di Stato indice, entro il 31 gennaio 2022, uno o più concorsi per l'assunzione di referendari di tribunale amministrativo regionale e di consiglieri di Stato, per la quota concorsuale, occorrenti per la copertura di tutti i posti previsti in organico alla data del 30 giugno 2021.

7-*quater*. Al fine di un più rapido svolgimento dei concorsi di cui al comma 7-*ter*, la presentazione delle domande da parte dei candidati avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica, messa a disposizione dal Segretariato genera: della Giustizia amministrativa.

7-*quinquies*. Per tutti i concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale da indire entro il 31 gennaio 2022, o già indetti alla data del 3 maggio 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato già pubblicato il calendario delle prove scritte, le prove scritte sono ridotte a tre, con esclusione del tema teorico di «scienza delle finanze e diritto finanziario.

7-*sexies*. Il presidente della commissione di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 può stabilire, con proprio provvedimento, che le riunioni della stessa commissione siano tenute con modalità telematica. Il presidente della commissione è in ogni caso responsabile del celere svolgimento di tutte le attività di competenza della commissione; al momento dell'insediamento il presidente della commissione stabilisce, con proprio provvedimento, un programma di svolgimento dei lavori che, in ogni caso, dalla deliberazione delle date di svolgimento delle prove fino alla formazione della graduatoria definitiva non può superare i dodici mesi. Il programma è comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

7-*octies*. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2022 e fino al 2026, il Consiglio dei Ministri delibera la nomina di tutti i consiglieri di Stato di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla base dei relativi posti non coperti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.«.

ORDINE DEL GIORNO

G17.100
MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sono stati adottati diversi provvedimenti, sia di natura economica che fiscale, prevedendo lo slittamento di scadenze e di termini in diversi settori, quali proroghe per versamenti di imposte e pagamento cartelle esattoriali, sospensione pagamenti nel settore titoli di credito, ecc. nonché lo slittamento del termine di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori;

per quanto riguarda i depositi amministrati dagli Istituti di credito non è stata prevista la proroga del termine quinquennale per le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 *(Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),* che darebbe fiducia agli investitori i quali, con l'avvento della pandemia, non hanno avuto margine per procedere alle relative negoziazioni nonché al recupero delle minusvalenze nei dossier titoli amministrati, subendo un aggravio della posizione economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni per lo slittamento di un anno del termine di scadenza previsto per gli anni 2020 e 2021 per operare le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 461 del 1997, prevedendo che una quota pari al 12,5 per cento sulla somma del recupero ottenuto venga destinata a favore di «Enti e/o fondi di ricerca scientifica» che in questi anni non hanno ottenuto sufficienti finanziamenti allo scopo.

EMENDAMENTI

17.0.1

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, BALBONI, PAGANO, BAGNAI, CUCCA, DE PETRIS, QUAGLIARIELLO, D'ALFONSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 11. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.2

BAGNAI, PILLON

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Differimento della soppressione di alcune circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023". Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022

e ad euro 1.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per euro 500.000 per l'anno 2022 e per euro 1.500.000 per l'anno 2023.».

17.0.3
PEPE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.
(Istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Potenza)

1. È istituita una sezione distaccata del Tribunale di Potenza presso il comune di Melfi. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2021 e ad curo 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per curo 1.500.000 per l'anno 2021 e per curo 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022.».

17.0.4
FEDELI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.
(Principio di parità di genere)

1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimente di un'effetti-

va parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

17.0.5
MINUTO, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2.».

17.0.6
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. I termini per computare in deduzione le minusvalenze, in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono prorogati di un anno, a condizione che una quota della somma recuperata pari al 12,5% sia versata a favore di enti o fondi di ricerca scientifica.».

17.0.7
PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.
(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente nonna non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.8
NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente capo:*

«CAPO II-BIS.
MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR IN TEMA DI PERSONALE DEL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 17-*bis.*
(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei ricercatori)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.".

b) Al terzo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell'università e della ricerca" e dopo le parole: "previo parere" sono inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata,".

2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-*ter*. Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica".

3. All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "università stessa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*".

Art. 17-*ter*.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è aggiunto il seguente:

''Art. 24-*ter*.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. 11 rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del computo istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a temi indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto

tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.

Art. 17-*quater*.

(Istituzione dell'albo dei direttori generali delle università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Albo dei direttori generali)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettera h) *dopo le parole:* «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a)*, numero 6, del presente comma» *aggiungere le seguenti:* «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-*bis*».

Art. 18

18.0.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

18.0.2

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

18.0.3

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative nonne di attuazione.».

18.0.4

CONZATTI, GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
29 luglio 2021
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (2272)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.24
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.29 [testo 2 (testo corretto)] [id. a 1.30 (testo 2), 1.31 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.37
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.38 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

1.40 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* a), *dopo la parola*: «professionisti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art.7 legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente*:

«7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.42

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito *internet* istituzionale dell'amministrazione».

1.45 (testo 2) [id. a 1.47 (testo 2), 1.48 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «o master di secondo livello»

1.49 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.51 (testo 2)
RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola*: «biennale» *con la seguente*: «triennale»;

1.56 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.58 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-*bis*. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.62
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 14, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti», *inserire le seguenti:* «e per le medesime finalità».

1.64 (id. a 1.65, 1.66, 1.67)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.78 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole*: «due distinti elenchi» *con le seguenti*: «uno o più elenchi»;

b) *al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «*sessanta giorni*» con le seguenti:* «centoventi giorni»;

c) *al comma 7, sopprimere la lettera* a);

d) *al comma 8, sopprimere le parole:* «ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti» *e le parole*: *«,rispettando l'ordine di graduatoria» e sostituire le parole:* «almeno tre», *con le seguenti* «almeno quattro».

1.80 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche».

1.87 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.92 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "correlate professionalità", sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

15-*quater*. All'art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale". Dopo il terzo periodo é inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".

15-*quinquies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;

b) dopo le parole: «concorsi pubblici», sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

1.106 (testo 2) [già 3.53, id. a 1.68 (testo 2), 1.69 (testo 2), 1.70 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.77 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*
(Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III,

posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, e i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica, nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree

funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9. L'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65 il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a **7** milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

Art. 2

2.4 (testo 2) [id. a 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

Art. 3

3.1 (testo 3) [id. a 3.5 (testo 3), 3.8 (testo 3), 3.9 (testo 3), 3.10 (testo 3), 3.11 (testo 3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» con il seguente: «1- bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e profes-

sionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»

3.20 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-ter. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*bis* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

3-quater. Dall'attuazione dei commi *3*-bis e *3*-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

3.36 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 3, capoverso «1-*ter*.» dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia.

3-ter. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso";

3) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la suc-

cessiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.»;

c) al comma 4, primo periodo dopo le parole: "comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";

d) il comma 5, è soppresso;

4) Al comma 5, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021"

Conseguentemente all'articolo 1, comma 15, sopprimere le parole: "comma 5-bis", ovunque ricorrano.

3.38 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, capoverso «1-ter.*», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: «qualifica dirigenziale,» *inserire le seguenti*: «ed in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca,»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «e del numero».

3.45

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, capoverso «1-*ter*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui

al comma 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.52

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con DSA è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma».

3.66 (testo 2) [id. a 3.60 (testo 3), 3.62 (testo 3), 3.67 (testo 3), 3.69 (testo 3), 3.74 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita

al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.72 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Nell'ambito dei processi volti a favorire ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108 si applicano anche, a domanda del soggetto interessato, e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'ammistrazione di destinazione, ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.»

3.76
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 249, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobi-

lità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."».

3.79

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *ovunque ricorra, dopo le parole:* «dottore di ricerca» *inserire le seguenti:* «o *master* universitario di secondo livello».

3.84 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.

3.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e nel rispetto autonomia e della sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio, al personale contrattualizzato delle università si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

3.0.5 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.
(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei moli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti interessati procedono all'assunzioni previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne

specializzate ne reclutamento e nella selezione del personale. costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.

7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

8. Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del predetto articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.».

3.0.6 (testo 2) [id. a 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.15 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo la parola "dodici" è sostituita dalla seguente "ventiquattro"».

Art. 4

4.1 (testo 2) [id. a 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.6 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», *comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

Art. 5

5.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2015, n. 202."».

5.1100 [Già 5.1000 + sub. 5.1000/50 (testo 4), 5.1000/15 (testo 2) e 5.1000/56 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-*bis*. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente «6-*bis*. La facoltà di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) *dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente Titolo:*

«TITOLO II-BIS

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Art. 17-*bis.*

(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obbiettivi decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nel-

l'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti dì cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità dì cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027"; le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028"; le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17-*ter*.

(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 17-*quater*.

(Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-

bientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale dì ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" è sostituito dal seguente: "4.204";

b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" è sostituito dal seguente: "1.128";

c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" è sostituito dal seguente: "1.105";

d) all'articolo 174-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.";

2) dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera *a)*, nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.".

Art. 17-*quinquies.*

(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

1. All'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il, contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3, Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingen-

te massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 « Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato IV-*bis*.

4, Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite dì spesa complessivo di curo 816.617 per l'anno 2021 e di curo 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato IV-*ter*, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, ali scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. 11 Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare completare, è pari a quello indicato

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a curo 97.994 per l'anno 2021 e di curo 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di par-

te corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a curo 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art 17-*sexies.*

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, ìl Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente apri tenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 17-*septies.*

(Consiglio di amministrazione ENEA)

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti; "cinque componenti".

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17-*octies.*

(Regime transitorio in materia di VIA)

1. L'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti, fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenze complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole "numero massimo di quaranta unità," aggiungere le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,", e, dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," aggiunere le seguenti "delle istituzioni universitarie, ";

2) sostituire il secondo periodo dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione

di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

3) aggiunere in fine le seguenti parole: "I Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.";

b) al comma 5, sostituire le parole: "comma 3" con le seguenti: "comma 2-*bis*" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma.".

Art. 17-*novies.*

(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario è" sono inserite le seguenti: "la progettazione nonché" e dopo le parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono inserite le seguenti: ", nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021";

2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, a 32" sono sostituite dalle seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni dì cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50";

c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165.".

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992."

e) dopo il comma 12-*bis*, è inserito il seguente "12-*ter*. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ".».

Art. 17-*decies.*

(Personale CONI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e ai sensi del comma 4";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nel-

l'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.";

c) all'articolo 18, dopo le parole: delle disposizioni, aggiungere le seguenti: "del Titolo I e del Titolo II.";

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del Titolo II-*bis* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.",

e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il decreto-legge 23 giugno 2021, n.92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021."».

Allegato IV-*bis*
(Articolo 17 -*quinquies*, comma 3)

TABELLA 1

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8

Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

Allegato IV-*ter*

(Articolo 17-*quinquies*, comma 4)

TABELLA 2

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65,330	195,988
TOTALE	816,617	2.449.850

Art. 6

6.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «31 dicembre 2021» *con le seguenti*: «31 gennaio di ogni anno»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni»

6.2 (testo 2) [id. a 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.9

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa».

6.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*,».

6.12 (id. a 6.13, 6.14)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «trasparenza» *inserire le seguenti:* «dei risultati».

6.18 [id. a 6.21 (testo 2), 6.22 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.30 (id. a 6.31)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» *con la seguente:* «gennaio».

6.34
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, sostituire le parole: «comma 4» *con le seguenti:* «comma 5».

6.42 (testo 2) [id. a 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2), 6.45 (testo 2), 6.46 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.0.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

Art. 7

7.0.1 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al cinquanta per cento.».

b) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

"Art. 7-bis*"*

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5.Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei

progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizzata, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8

8.0.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9

9.1 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024».

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 67.900.000 per l'anno 2024».

9.4 (id. a 9.5, 9.6, 9.7)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, province autonome di Trento e Bolzano,».

Art. 10

10.1 (testo 4) [id. a 10.2 (testo 3)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole*: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» *e, al secondo periodo, sostituire la parola*: «procedure» *con la seguente*: «valutazioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«*2*-bis. All'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 9, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse.».

Art. 11

11.1
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, al terzo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «La Giustizia amministrativa» *con le seguenti:* «Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa».

11.100 (testo corretto)
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinano» *con la seguente*: «supportano» *e la parola*: «coordinando», *ovunque ricorra, con la seguente*: «supportando».

11.500
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «con l'obiettivo», *inserire la seguente*: «prioritario».

Art. 13

13.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'Allegato II, al punto 9, nella seconda colonna della tabella denominata «Requisiti per l'accesso esterno», *dopo le parole:* «laurea triennale» *inserire le seguenti:* «in scienze dei servizi giuridici».

Art. 14

14.100
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «il servizio prestato presso» *inserire le seguenti:* «la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso».

14.200
LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 9, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali».

14.300 (testo 2) [id. a 14.8 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.

«12-*ter*. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 7.».

14.400
LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.»;

b) *al comma 8, sesto periodo, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni dall'insediamento» *con le seguenti:* «entro il 15 dicembre 2021».

Art. 17

17.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire la parola: «prevalentemente» *con le seguenti:* «ove necessario anche».

17.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.».

17.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.».

17.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1 recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*.

(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione)

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, con ordinanza il collegio fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.»;

2) all'articolo 73, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposta solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.»;

3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.»;

4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.»;

5) all'articolo 82, comma 1, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

6) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo.»;

b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione:

1) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «ricorso straordinario», sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;

2) dopo l'articolo 13-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 13 -*quater*.

(Trattazione da remoto)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-*bis*, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano a trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.»;

3) all'articolo 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.».

17.0.1 [id. a 17.0.2 (testo 2)]
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.4 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.
(Principio di parità di genere)

Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni, escluse quelle per concorso, di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

17.0.110 [già 17.0.100 (testo 2) + sub. 17.0.100/2]
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Scuola superiore della magistratura)

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane assegnato alla Scuola a norma del comma precedente.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre

sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo."

b. all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "*nomina il segretario generale*;" sono aggiunte le seguenti: *"e il vice segretario generale;";*

c. All'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis.* I professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal Rettore.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." ».

d. l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10

(Trattamento economico)

1. Al Presidente del Comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.";

e. all'articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno."

f. all'articolo 17-*ter*:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Funzioni, durata e trattamento economico"*;

2. al comma 3, le parole *", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,"* sono soppresse;

3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**,** a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto

un *trattamento economico accessorio annuo lordo* di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-*bis*, è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV- *ter*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*quater*

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*quinquies*

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria**,** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui."

g) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "Ministero della giustizia;" sono aggiunte le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale restano a carico della stessa amministrazione, ".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

17.0.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

***«Art. 17*-bis**

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 31, comma 1, le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti : «sino al 31 dicembre 2021»;

b) All'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«sino al 31 dicembre 2021»;

c) All'articolo 32, comma 5, primo periodo, le parole «31 ottobre 2021« sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» ed il secondo periodo è soppresso;

d) All'articolo 33, comma 2, le parole »dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto« sono sostituite dalle seguenti :«dalla data del 1° gennaio 2022».

Art. 18

18.0.1 (id. a 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4)
LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 18-*bis.*
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

COORD. 1
LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Regolamento (UE) 2021/241» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»*;*

al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica» *aggiungere le seguenti:* «delle amministrazioni interessate».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, possono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 possono»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono».

Al comma 5, lettera a), *sostituire le parole:* «per il conferimento incarichi» *con le seguenti:* «per il conferimento di incarichi».

Al comma 6, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» *con le seguenti:* «nel sito *internet* istituzionale».

Al comma 8:

al primo periodo:

dopo le parole: «agli iscritti» *inserire le seguenti:* «nell'elenco di cui al comma 5, lettera *a)*»*;*

sostituire le parole: «maturate, il possesso» *con le seguenti:* «maturate nonché il possesso»;

al secondo periodo, dopo le parole: «rispettando l'ordine di graduatoria» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «almeno tre professionisti o esperti» *con le seguenti:* «almeno due (o quattro) professionisti o esperti».

Al comma 9, sostituire le parole: «negli elenchi» *con le seguenti:* «nell'elenco» *e le parole:* «nei predetti elenchi» *con le seguenti:* «nel predetto elenco».

Al comma 13:

sostituire le parole: «del CCNL Funzioni centrali» *con le seguenti:* «del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 2015».

Al comma 14:

sostituire le parole: «possono assumere» *con le seguenti:* «possono procedere ad assunzioni»;

sostituire le parole: «concorsi a tempo determinato» *con le seguenti:* «concorsi per assunzioni a tempo determinato».

Al comma 15:

al primo periodo, sostituire le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali» *con le seguenti:* «del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili

e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata»*;*

sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 17:

dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»*;*

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Art. 2

Al comma 1:

sostituire le parole: «della attuazione» *con le seguenti:* «dell'attuazione»*;*

sostituire le parole: «il Ministro della istruzione, il Ministro della università» *con le seguenti:* «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università»*;*

sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*;*

sostituire le parole: «l'orientamento professionale da parte di diplomati» *con le seguenti:* «l'orientamento professionale di diplomati».

Art. 3

Al comma 1, alinea:

sostituire le parole: «All'articolo 52, del decreto» *con le seguenti:* «All'articolo 52 del decreto»;

sostituire le parole: «il comma 1-*bis*, è sostituito» *con le seguenti:* «, il comma 1-*bis* è sostituito».

Al comma 3, capoverso 1-bis, *sostituire le parole:* «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare»*;*

Al comma 3, capoverso 1-ter:

al primo periodo, sostituire le parole: «è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «è riservata da ciascuna pubblica amministrazione»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare» *e le parole:* «valutazione delle suddette dimensioni di competenza» *con le seguenti:* «valutazione dei suddetti ambiti di competenza»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 4, capoverso 3-bis, *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 6:

sostituire le parole: «apposte linee guida» *con le seguenti:* «apposite linee guida»*;*

sostituire le parole: «decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Al comma 7, lettera a), *sostituire le parole:* «previo assenso» *con le seguenti:* «, previo assenso».

Al comma 7, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* «di personale assunto» *con le seguenti:* «o di personale assunto».

Al comma 8, lettera a), *capoverso e*-ter*), sostituire le parole:* «le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi» *con le seguenti:* «nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi».

Art. 4

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1:*

sostituire la parola: «PNRR» *con le seguenti:* «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

sostituire le parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» *con le seguenti:* «al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica»;

sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, possono» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1 possono».

Al comma 1, lettera c), *capoverso 01, sostituire le parole:* «reclutamento del pubblico impiego» *con le seguenti:* «reclutamento nel pubblico impiego».

Al comma 1, lettera g), *capoverso 5*-quater*), sostituire le parole:* «alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Al comma 1, lettera h), *capoverso Art. 3:*

sopprimere le parole: «*(Organi di Formez PA);*

al comma 2, sostituire le parole: «che ne ha la rappresentanza legale» *con le seguenti:* «che ha la rappresentanza legale dell'associazione»*;*

al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al comma 4, sostituire le parole: «dal Consiglio» *con le seguenti:* «dal consiglio di amministrazione»*;*

al comma 6, sostituire le parole: «I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali» *con le seguenti:* «I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade» *con le seguenti:* «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico».

Al comma 3, sostituire le parole: «non derivano nuovi o ulteriori oneri» *con le seguenti:* «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

Art. 5

Al comma 1, lettera a), *capoverso* f-*bis*), *sostituire le parole:* «la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale» *con le seguenti:* «la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale».

Al comma 1, lettera d), *capoverso Art. 6:*

al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «non dà titolo» *con le seguenti:* «non danno titolo»;

al comma 2, sostituire le parole: «il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio» *con le seguenti:* «il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale».

Al comma 1, lettera e)*:*

al numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: «avvocati dello stato» *con le seguenti:* «avvocati dello Stato»;

al numero 3), capoverso 3:

al secondo periodo, dopo le parole: «e sentito il Comitato Scientifico» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 4»*;*

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dal regolamento, e redige» *con le seguenti:* «dal regolamento e redige»*;*

Al comma 1, lettera f)*, capoverso Art. 8, comma 2:*

alla lettera d):

sostituire le parole: «, dalle delibere» *con le seguenti:* «e dalle delibere»;

dopo le parole: «delibere di cui all'articolo 15» *inserire le seguenti:* «, comma 1,».

alla lettera e)*, sostituire le parole:* «e la sua programmazione» *con le seguenti:* «e la relativa programmazione»*;*

alla lettera g)*, sostituire le parole:* «soglia comunitaria» *con le seguenti:* «soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

sopprimere la lettera m).

Art. 6

Al comma 2:

alla lettera a)*, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 10, del decreto» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 10 del decreto»;

alla lettera b)*, dopo le parole:* «titoli di studio del personale» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

alla lettera c)*, sostituire le parole:* «al Piano di cui all'articolo 6» *con le seguenti:* «al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6»*;*

alla lettera d)*, sostituire le parole:* «in materia di anticorruzione» *con le seguenti:* «in materia di contrasto alla corruzione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «dell'utenza» *con le seguenti:* «degli utenti stessi»*;*

sostituire le parole: «nonché del monitoraggio» *con le seguenti:* «nonché le modalità di monitoraggio».

Al comma 4, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo inviano» *con le seguenti:* «nel proprio sito *internet* istituzionale e li inviano».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 6:

sostituire le parole: «Entro il medesimo termine di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro il medesimo termine di cui al comma 5»*;*

sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 7, sostituire le parole: «decreto-legge 25 giugno 2014» *con le seguenti:* «decreto-legge 24 giugno 2014».

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)».

Al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 6, del decreto-legge» *con le seguenti:* «all'articolo 6 del decreto-legge»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,»*;*

sostituire le parole: «per le restanti amministrazioni» *con le seguenti:* «, tra le restanti amministrazioni»*;*

sostituire le parole: «che possono avvalersi, di un contingente» *con le seguenti:* «, che possono avvalersi di un contingente»*;*

al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1» *inserire le seguenti:* «del presente decreto,»*;*

Al comma 6:

sostituire le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026» *con le seguenti:* «euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»*;*

sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 7, del decreto-legge» *con le seguenti:* «dell'articolo 7 del decreto-legge».

Al comma 2, sostituire le parole: «di livello generale, assicurano» *con le seguenti:* «di livello generale assicurano».

Al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il semestre europeo» *inserire le seguenti:* «, come definito all'articolo 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1466/97del Consiglio, del 7 luglio 1997,»*;*

al terzo periodo, sostituire le parole: «sono istituiti» *con le seguenti:* «sono istituite».

Al comma 5, sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 9

Al comma 1:

sostituire le parole: «e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud» *con le seguenti:* «, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud»*;*

sostituire le parole: «in Conferenza» *con le seguenti:* «in sede di Conferenza».

sostituire le parole: «mille unità per il supporto» *con le seguenti:* «mille unità, per il supporto».

Al comma 2, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 10

Al comma 4:

sostituire le parole: «L'AgiD» *con le seguenti:* «L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)»;

sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026»*;*

sostituire le parole: «un contingente di personale massimo» *con le seguenti:* «un contingente di personale nel numero massimo»;

dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4,» *inserire le seguenti:* «del presente decreto».

Al comma 5, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 11

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM».

al terzo periodo, sostituire le parole: «e in particolare, per favorire» *con le seguenti:* «e in particolare per favorire».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «del comma 1, deve» *con le seguenti:* «del comma 1 deve»*;*

sostituire le parole: «laurea in economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «laurea in economia e commercio o in scienze politiche».

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* «alla professione di avvocato e di notaio» *con le seguenti:* «alle professioni di avvocato e di notaio».

Al comma 7, lettera a), *sostituire le parole:* «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sopprimere il comma 6.

Art. 12

Al comma 1:

al terzo periodo, sostituire le parole: «progetto finanziato dalla Commissione europea» *con le seguenti:* «progetto ricompreso nel PNRR»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «dei dipendenti di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «delle unità di personale di cui all'articolo 11».

Al comma 2, sopprimere le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto».

Art. 13

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «e di ogni istituto contrattuale» *con le seguenti:* «e ad ogni istituto contrattuale».

Al comma 6:

sostituire le parole: «178/2020» *con le seguenti:* «30 dicembre 2020, n. 178»*;*

sostituire le parole: «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR».

Art. 14

Al comma 1, alinea:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «e dal decreto legislativo» *con le seguenti:* «e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo».

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue» *con le seguenti:* «sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 5, primo periodo:

sostituire le parole: «Ministro dell'università e delle ricerca» *con le seguenti:* «Ministro dell'università e della ricerca»*;*

sostituire le parole: «dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011» *con le seguenti:* «e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre

2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011».

Al comma 7:

al primo periodo, sostituire le parole: «che procederà alla selezione di tutte le figure professionali» *con le seguenti:* «che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali»;

al secondo periodo:

sostituire le parole: «dell'Ufficio» *con le seguenti:* «per l'ufficio»*;*

sostituire le parole: «che stilerà una unica graduatoria» *con le seguenti:* «che forma un'unica graduatoria».

Al comma 9, lettera a), *sostituire le parole:* «lo stage» *con le seguenti:* «il tirocinio».

Al comma 9, lettera b), *sostituire le parole:* «dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 9, lettera c), *sostituire le parole:* dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» *con le seguenti:* «delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori».

Al comma 12, sostituire le parole: «sono ammessi» *con le seguenti:* «è ammesso».

Al comma 13:

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR»

sostituire le parole: «giustizia ordinaria, ,» *con le seguenti:* «giustizia ordinaria,».

Art. 15

Al comma 1, sostituire la parola: «permarrà» *con la seguente:* «permane».

Al comma 2, sostituire le parole: «alla articolazione» *con la seguente:* «all'articolazione».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «e destinati agli uffici» *con le seguenti:* «e destinato all'ufficio».

Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto» *con le seguenti:* «assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «Per l'attuazione,» *con le seguenti:* «Per l'attuazione»;

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 17

Al comma 2, sostituire le parole: «da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata» *con le seguenti:* «da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata».

Al comma 5:

al primo periodo:

sostituire le parole da: «dell'articolo 16, comma 1» *fino a:* «codice del processo amministrativo,» *con le seguenti:* «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»*;*

sostituire le parole: «al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1» *con le seguenti:* «al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»*;*

al secondo periodo, sopprimere le parole: «, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR».

Al comma 6:

al primo periodo, sostituire le parole: «udienze straordinarie di cui al comma 7» *con le seguenti:* «udienze straordinarie di cui al comma 5»*;*

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Al comma 7, sostituire le parole: «all'articolo 87 dell'Allegato 1» *con le seguenti:* «all'articolo 87 del codice del processo amministrativo, di cui al-

l'allegato 1» *e sopprimere le parole:* «recante il codice del processo amministrativo,»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impiego» *con le seguenti:* «dell'impiego» *e le parole:* «sul capitale umano» *con le seguenti:* «sul personale».

Allegati

All'allegato 1, sostituire la parola: «TAA» *con le seguenti:* «Trentino-Alto Adige».

All'allegato II:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 13, comma 2» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1:

alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «supporto il giudice» *con le seguenti:* «supporto al giudice»*;*

alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno» *sostituire le parole:* «all'articolo 1» *con le seguenti:* «all'articolo 11»;

al numero 4, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

All'allegato III:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 11, comma 3» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1, alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «art. 37 comma 3» *con le seguenti:* «articolo 37, terzo comma,»*;*

al numero 3, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

———————

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2272
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"
Titolo breve: *d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente

N. 17 (pom.)
16 giugno 2021

N. 18 (pom.)
23 giugno 2021

N. 9 (pom.)
30 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 10 (ant.)
1 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 19 (pom.)
1 luglio 2021

1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente

N. 20 (pom.)
6 luglio 2021

N. 21 (pom.)
13 luglio 2021

N. 22 (ant.)
15 luglio 2021

N. 23 (pom.)
20 luglio 2021

N. 24 (pom.)
21 luglio 2021

N. 25 (pom.)
21 luglio 2021

N. 26 (pom.)
27 luglio 2021

N. 27 (nott.)
27 luglio 2021

N. 28 (ant.)
28 luglio 2021

N. 29 (pom.)
28 luglio 2021

N. 30 (pom.)
28 luglio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
17ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE
(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Esame e rinvio)

La senatrice VALENTE (*PD*), relatrice per la 1a Commissione, nell'illustrare il decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali, ovvero sugli articoli da 1 a 10. Segnala, tuttavia, che profili di competenza della 1a Commissione si rinvengono anche negli articoli 11 e seguenti, su cui riferirà il relatore della Commissione giustizia, nelle parti in cui recano misure riguardanti la giustizia amministrativa.
Nell'ambito del Titolo I, comprendente disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa, l'articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali assunzioni si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo.
L'articolo dispone che le amministrazioni possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Stabilisce che per i contratti di

lavoro a tempo determinato si possono applicare le procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, che prevedono la valutazione dei titoli per le figure a elevata specializzazione tecnica e lo svolgimento della sola prova scritta digitale. I contratti possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni coinvolte.

Allo scopo di accelerare le procedure assunzionali, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale del reclutamento, istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente: professionisti ed esperti iscritti agli albi, per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo; personale in possesso di un'alta specializzazione (come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno due anni in organismi internazionali e dell'Unione europea), per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni dovranno sottoporre a un colloquio selettivo almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere.

Per le alte specializzazioni è prevista una procedura di selezione basata sulla valutazione dei titoli e su una prova scritta. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della relativa graduatoria. Si specifica comunque che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano possono assumere a tempo determinato anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti.

L'articolo, infine, fissa una riserva di posti non superiore al 40 per cento nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR.

L'articolo 2 consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, rivolti a diplomati e studenti universitari. A tal fine, a decorrere dall'anno 2021, è prevista l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori. Tale disciplina non riguarda i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In particolare, si introduce un'ulteriore area funzionale destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, si modifica la disciplina della progressione all'interno della stessa area e si introduce una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. Inoltre, si dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ulteriori disposizioni afferiscono alla disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza, alla disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, e alla disciplina riguardante il dottorato di ricerca.

L'articolo 4 modifica le funzioni e la struttura dell'Associazione Formez PA, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il PNRR e consentire il pieno e corretto utilizzo del Next Generation EU. Nello specifico, si prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento del Formez PA, con particolare riguardo alle procedure di reclutamento e formazione del pubblico impiego nonché allo sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Ulteriori norme intervengono sulla struttura e sulle competenze degli organi dell'Associazione.

Sempre nell'ottica di fornire strumenti di supporto alle pubbliche amministrazioni nell'attuazione del PNRR, l'articolo 5 ridisegna alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, ricomprendendovi profili attinenti alla formazione del personale preposto allo sviluppo e attuazione delle azioni contenute nel Piano. Introduce inoltre, nell'organizzazione della Scuola, la figura del Segretario generale, del quale determina le attribuzioni.

L'articolo 6 prescrive alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti l'adozione, entro il 31 dicembre 2021, di un Piano integrato di attività e organizzazione. Tale Piano, di durata triennale, è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
L'articolo 7 disciplina l'assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il relativo concorso sarà indetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione del personale tra le amministrazioni assegnatarie dei progetti sarà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le graduatorie del concorso rimarranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e saranno oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.
Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato potrà avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale. Si prevede altresì l'istituzione di un Fondo nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire anche alle restanti amministrazioni di potersi avvalere di un analogo contingente.
L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma. Inoltre, attribuisce al Dipartimento del tesoro del MEF una serie di compiti di raccordo e verifica, istituendo a tal fine presso il medesimo Dipartimento due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale.
L'articolo 9 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano.
Nell'ambito del Titolo II, recante misure organizzative per l'attuazione del PNRR, l'articolo 10 prevede l'assunzione a termine, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente massimo di 338 esperti presso la Presidenza del Consiglio, per fornire supporto alla transizione digitale, all'innovazione e alla cyber-sicurezza nella pubblica amministrazione. Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere 67 unità di personale a tempo determinato, anche in questo caso con termine massimo del 31 dicembre 2026.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), relatore per la 2a Commissione, illustra il provvedimento in titolo per quanto concerne i profili di interesse della Commissione giustizia, segnalando gli articoli contenuti nel Capo II che riguarda le misure urgenti per la giustizia ordinaria ed amministrativa.
In particolare l'articolo 11 al comma 1 prevede che, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e per assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività dell'ufficio per il processo amministrativo,

la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al medesimo comma 11 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il comma 2 stabilisce che gli addetti all'ufficio per il processo siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. La previsione di addetti laureati, oltre che in giurisprudenza, anche in economia e commercio e scienze politiche, consentirà un ingresso di nuove competenze che potrà costituire valido aiuto al giudice, nell'ambito di attività specialistiche.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1, che contiene una completa job description di ciascun profilo, con ampi rinvii alla categorizzazione dei codici professionali Istat. Per gli addetti all'ufficio per il processo è previsto un elevato grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale; lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico e l'autonomia operativa nell'ambito di direttive generali. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e a ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

Il comma 3 individua i profili professionali per le assunzioni da parte della Giustizia amministrativa, ossia funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché assistenti informatici.

Il comma 4 prevede che il servizio a tempo determinato svolto con merito dai funzionari amministrativi possa valere come titolo nei concorsi per magistratura ordinaria; tale servizio equivale altresì ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali e titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria.

Il comma 5, ad integrazione del corredo dei benefici di cui al comma 4, stabilisce che l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di servizio prestata con merito. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, sarà possibile per il Ministero della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Anche per la giustizia amministrativa si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

Il comma 6 prevede che le assunzioni sono subordinate all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

Il comma 7 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo 11.

L'articolo 12 al comma 1 prevede che, con uno più decreti, il Ministro della giustizia individui i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo

assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare a ogni singolo ufficio. La norma stabilisce che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, realizzi la distribuzione degli addetti, stabilendo sia i tribunali o le corti di appello nei cui uffici per il processo assegnare gli addetti, sia l'entità numerica di ogni contingente.

Per la giustizia amministrativa, la norma individua gli uffici giudiziari (otto) dove collocare l'ufficio per il processo con il personale assunto a tempo determinato.

Il comma 2 rinvia, quanto alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all'ufficio del processo, al contenuto dell'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il comma 3 prescrive che, all'esito dell'assegnazione, il Capo dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, predisponga un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria. In coordinamento funzionale rispetto al piano di distribuzione degli addetti, delineato dai commi che precedono, la disposizione assegna al Capo dell'ufficio di destinazione, di concerto con il dirigente amministrativo, la predisposizione del progetto organizzativo riguardante le specifiche modalità di utilizzo degli addetti all'interno delle strutture denominate ufficio per il processo, in modo che venga concretamente valorizzato l'apporto offerto dalle nuove figure ausiliarie all'esercizio dell'attività giudiziaria.

L'articolo 13 individua le ulteriori figure professionali, distinte sia dagli addetti all'ufficio per il processo sia dai profili previsti in via ordinaria dall'ordinamento, quali risorse umane, anche provviste di competenze non sempre presenti nell'attuale dotazione organica, imprescindibili per la realizzazione delle linee di progetto in tema di digitalizzazione e di edilizia, nonché per coadiuvare le strutture ordinarie nell'assorbimento dei maggiori carichi di lavoro da esitare in conseguenza del surplus di produttività garantito, nell'arco temporale 2022-2026, dall'operatività dell'ufficio per il processo nella sua configurazione rafforzata *extra ordinem*.

Il comma 1 specifica espressamente la finalità di questi reclutamenti straordinari (« assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e [...] supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR »), conseguentemente autorizzando l'Amministrazione giudiziaria a richiedere alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare le procedure assunzionali tramite concorso per titoli e prova scritta, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, che sarà inquadrato in nuovi profili professionali, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi. In ragione della sua strettissima connessione con l'esecuzione del PNRR, il reclutamento in questione deroga esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di limiti e modalità per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Il comma 2 illustra la composizione del suddetto contingente di 5.410 unità complessive, individuando i seguenti profili (come detto, funzionali a un'azione servente rispetto alla definizione delle linee di progetto PNRR e distinte, anche nella denominazione, da quelle ordinariamente previste nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria):

a) tecnico IT senior,
b) tecnico IT junior,
c) tecnico di contabilità senior,
d) tecnico di contabilità junior,
e) tecnico di edilizia senior,
f) tecnico di edilizia junior,
g) tecnico statistico,
h) tecnico di amministrazione,
i) analista di organizzazione,
l) operatore di data entry.

Il comma 3 chiarisce ulteriormente come i nuovi profili professionali siano istituiti in deroga ai principi generali sul rapporto tra fonti statali e fonti contrattuali nel pubblico impiego (in particolare, a quanto statuito dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),

privilegiando l'unilateralità dell'intervento statale, in ragione della eccezionalità del Piano di ripresa e dell'estrema rigidità dei limiti giuridici, economico-finanziari e temporali entro cui occorre operare. Pertanto, le declaratorie dei profili professionali individuati al comma 2 sono determinate secondo quanto previsto negli Allegati II e III al decretolegge. Per le stesse insuperabili ragioni, in deroga alla riserva di competenza della contrattazione collettiva stabilita ordinariamente (ma ricalcandone da presso i presupposti e gli esiti, per evidenti ragioni di omogeneità di trattamento e di buona amministrazione), il trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni istituto contrattuale, sono normativamente equiparati, per quanto applicabile:

- per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (1.660 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di laurea), ai profili dell'area III, posizione economica F1;
- per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f) (750 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado - istituto tecnico), ai profili dell'area II, posizione economica F2;
- per il profilo di cui al comma 2, lettera l) (3.000 unità complessive; titolo di studio richiesto per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado), ai profili dell'area II, posizione economica F1.

L'amministrazione potrà stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Si specifica, alla luce di quanto già chiarito in precedenza, che il reclutamento in questione avviene al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate e che la conclusione dei contratti di lavoro è autorizzata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 4 prevede importanti benefits per i dipendenti assunti nell'ambito del reclutamento in questione con contratto di lavoro triennale (che però siano sempre rimasti in servizio presso la sede di prima assegnazione), prevedendo che l'amministrazione giudiziaria, nelle proprie successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l'attribuzione in loro favore di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro. Questa disposizione replica un meccanismo premiale già sinora positivamente sperimentato in favore di coloro che abbiano svolto in modo proficuo un tirocinio, a vario titolo, presso gli uffici giudiziari. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, sarà possibile per il Ministero della giustizia prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Giova osservare come le prospettive di reimpiego del personale assunto a tempo determinato al termine del contratto di lavoro siano un obiettivo non secondario dei finanziamenti Next Generation EU.

Ai sensi del comma 5, per intuibili ragioni di carattere contabile-finanziario, l'assunzione del personale potrà essere ritualmente effettuata soltanto a seguito della formale approvazione del PNRR da parte delle competenti istituzioni eurounitarie.

Il comma 6 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali, dalle inequivoche connotazioni di eccezionalità, per tutte le unità di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

Il comma 1, nel solco della generale riflessione sulla necessità, non rinviabile, di rimodulare le modalità di reclutamento nel pubblico impiego e avuto riguardo alle positive esperienze già maturate in tal senso e validate dalla giurisprudenza amministrativa (« per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR »), prevede per tutti i profili

professionali in questione che l'amministrazione proceda mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Questa scelta operativa, in particolare nelle presenti circostanze, risulta altresì pienamente coerente con le Linee guida dettate dalla Funzione pubblica per i concorsi pubblici, secondo cui la scelta del modello concorsuale più idoneo deve, tenendo conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, ricadere sulle soluzioni più adatte in relazione al livello e all'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare e contemporaneamente alla necessità di definire procedure efficaci e celeri (« è importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità »). Restando fermo il pieno rispetto delle regole di rango costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso al pubblico impiego, i requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile numero di potenziali candidati (direttiva n. 3 del 24 aprile 2018). Proprio in tale ottica, la struttura della selezione concorsuale è semplice e lineare, con il preciso intento di valorizzare al meglio l'apporto dei migliori giovani laureati e diplomati, anche privi di consistenti esperienze lavorative (Next Generation EU). Oltre alle riserve, a parità di requisiti, previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'inserimento dei disabili, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per i militari, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13 comma 2, lettera h).

Al fine di favorire al massimo l'accesso al primo impiego dei giovani (cuore del pacchetto Next Generation EU), si prevede la valorizzazione, con meccanismi premiali indicati nel bando di concorso, di coloro che si siano laureati o diplomati, a seconda del titolo di studio richiesto, non oltre sette anni dal termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Per la giustizia amministrativa al comma 2 si prevede che la selezione del personale da assumere a tempo determinato avvenga sulla base di una procedura per titoli e una prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;

c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Il comma 3 prevede che il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte d'appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate.
Per quanto sopra detto, il comma 4 prevede che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell'ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario.
Il comma 5 rimarca la necessità che gli addetti all'ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche). Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011.
Il comma 6 disciplina, in parziale deroga alla normativa regolamentare ordinaria, la composizione delle commissioni esaminatrici. Queste ultime, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, i dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e i professori ordinari o associati, nonché i ricercatori di tipo B, in materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per il resto (ad esempio in tema di supplenze), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.Il comma 9 prevede, per i candidati che, all'esito della selezione mediante valutazione dei titoli con attribuzione di punteggi fissi, abbiano ottenuto uguale punteggio, specifici titoli di preferenza, in aggiunta a quelli ordinariamente fissati dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individuati nel positivo espletamento dei tirocini normativamente previsti presso gli uffici giudiziari o l'ufficio per il processo.
Al comma 8 si prevede che per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice sia composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici.
Al comma 9 sono declinati i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.
Il comma 10, nella medesima prospettiva di premiare al massimo il ricambio generazionale, ribadisce che, a parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In ragione delle esigenze di massima

speditezza poste a fondamento dell'intera procedura, si dispone poi che il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.
Il comma 11 declina le modalità di formazione delle graduatorie, all'esito della selezione per titoli, nel rispetto della base necessariamente distrettuale (e, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale) della procedura di cui trattasi. Per ogni profilo professionale, dunque, la commissione esaminatrice formerà una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto (e, nel caso, in ogni circondario di quel distretto). Nell'eventualità che una di tali graduatorie risultasse in tutto o in parte incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nel circondario confinanti con il maggior numero di idonei ovvero in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. In caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria dalla quale attingere è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Infine, per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso.
Ai sensi del comma 12, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando.
La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Con decreto del Ministro della giustizia saranno indicate le materie oggetto della prova scritta e le ulteriori misure organizzative.
Il comma 13 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del presente articolo.
L'articolo 15, rubricato « Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea », disciplina la permanenza nell'ufficio di assegnazione del personale neoassunto, mirando a contenere, unitamente alla base distrettuale/circondariale della procedura assunzionale e alla consapevole scelta anche geografica operata dal dipendente al momento della proposizione della domanda, le continue richieste di mobilità per esigenze personali proprie o altrui che hanno falcidiato la gestione delle risorse umane nell'amministrazione giudiziaria.
Il comma 1 dispone che il personale permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
Il comma 2, previo richiamo ai presupposti e al contesto operativo dell'assunzione, inquadra la mobilità interna temporanea su domanda del dipendente all'interno del medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. La maggior parte delle circostanze idonee a fondare la richiesta di mobilità, d'altronde, emergerà al momento dell'assegnazione della sede ai vincitori del concorso, allorquando potrà essere fatto valere ogni fattore tale da costituire, secondo la normativa vigente, titolo

di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. Le richieste successive potranno fondarsi soltanto su circostanze sopravvenute. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non potrà comunque essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale da parte dei presidenti delle corti di appello o dei procuratori generali.
Il comma 3, limitando il divieto previsto nel comma precedente alla mobilità tra pubbliche amministrazioni, fa salva la mobilità per compensazione, qualora sia garantita la piena neutralità finanziaria e previo nulla osta dell'amministrazione della giustizia.
L'articolo 16, rubricato «Attività di formazione», impone all'amministrazione giudiziaria di assicurare l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo, individuando con apposito decreto dirigenziale specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.
Analoga disposizione è inserita, per la giustizia amministrativa, al comma 2.
Il comma 3 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del medesimo articolo 16.
L'articolo 17, rubricato « Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato », al comma 1 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, disponendo che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie.
Per la giustizia amministrativa, al comma 2 si prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa.
Il comma 3 prevede che il personale assunto a tempo determinato lavorerà esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e prevalentemente da remoto, con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione.
Al comma 4 si prevede che le attività di segnalazione, individuate nelle linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall'Ufficio per il processo.
Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie è su base volontaria.
La norma prevede altresì che tutte le udienze straordinarie sono sempre svolte in modalità da remoto.
In particolare si dispone che non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2019, n. 104.
Il comma 7 novella l'articolo 87 dell'Allegato 1 al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.
L'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie.
L'articolo 19 dispone in merito all'entrata in vigore.
Il testo si conclude con i quattro allegati relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del presente decreto.
Segnala alcune questioni problematiche che sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite: in particolare evidenza alcune aporie relative alla durata dei contratti a tempo determinato; paventa il rischio che in considerazione del livello elevato dei requisiti di accesso per la partecipazione a tali concorsi si possano riscontrare all'atto pratico serie difficoltà nel reperire soggetti potenzialmente interessati a tale tipo di incarico; solleva poi dubbi sul sistema di attribuzione dei punteggi; solleva dubbi sulla previsione che attribuisce un percorso premiale nel caso di permanenza del vincitore di

concorso nella prima sede di destinazione; segnala poi alcune inesattezze testuali del decreto nella parte in cui si riferisce la competenza gestionale dell'apparato della giustizia amministrativa al ministero della giustizia piuttosto che al dipartimento apposito della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il PRESIDENTE propone di svolgere un ciclo di audizioni di esperti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) chiede di intervenire fin d'ora in discussione generale, per sottolineare alcune criticità del provvedimento, che dovrebbero essere approfondite anche nel corso delle audizioni.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) precisa che le misure previste nel provvedimento, volte a migliorare l'efficienza del sistema della giustizia per corrispondere alle indicazioni dell'Unione europea, non sono sufficienti, se a queste non è affiancata una incisiva riforma del processo civile e penale.
A suo avviso, quindi, occorre intervenire per ridurre la durata dei processi e smaltire l'arretrato. Inoltre, ritiene che l'assunzione a tempo determinato scoraggi la partecipazione al concorso delle persone più qualificate. Per poter disporre di una platea di candidati con alta formazione, bisognerebbe quanto meno riconoscere al personale, alla scadenza dei 36 mesi, una riserva di posti negli altri concorsi della pubblica amministrazione nel settore della giustizia.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) interviene sottolineando come a suo parere sarebbe necessario favorire un accesso straordinario per le procedure in oggetto favorendo tutti i giovani laureati e limitando quindi i requisiti di partecipazione allo stretto indispensabile; paventa problemi applicativi relativamente al rischio della stabilizzazione di tali soggetti al termine dell'incarico temporaneo conferito; auspica che con questi concorsi possa realizzarsi l'obiettivo proclamato in più sedi di operare il necessario svecchiamento delle nostre pubbliche amministrazioni.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede che in sede di audizione possa intervenire il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato l'ampia disponibilità assicurata dal ministro Brunetta, audito dalla Commissione affari costituzionali in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2167 (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), precisa che la richiesta di audizione del Ministro sarà fatta propria e avanzata dai Presidenti delle Commissioni riunite 1a e 2a.
Propone quindi di fissare per le ore 10 di mercoledì 23 giugno il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i nominativi degli altri soggetti da convocare in audizione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 18 (pom.) del 23/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute 45 richieste di audizioni. Considerato che l'esame del provvedimento dovrebbe essere concluso entro il 25 luglio, invita i Gruppi a ridurre autonomamente l'elenco dei soggetti da audire, in modo da arrivare a un numero di 30 auditi, che garantirebbero comunque un sufficiente contributo informativo. Nello specifico, il Gruppo Forza Italia dovrebbe rinunciare a due audizioni, il Gruppo PD a cinque, il Gruppo della Lega a una, il Gruppo Misto a due e il Gruppo M5S a una.
Si potrebbero così svolgere tutte le audizioni la prossima settimana, in due giornate, e programmare quella del ministro Brunetta per l'inizio della settimana successiva.
Sempre nell'ottica di accelerare i tempi e licenziare il provvedimento in tempo utile per consentirne l'esame in seconda lettura nell'altro ramo del Parlamento, ritiene che si potrebbe fissare il termine per eventuali emendamenti per giovedì 8 luglio.
Ricorda che inizialmente la seduta odierna era stata convocata per avviare eventualmente la discussione generale. Tuttavia, non essendoci richieste di intervento, propone di rinviare la discussione a un momento successivo allo svolgimento delle audizioni.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 30/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 (D-L 80-RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 10 (ant.) del 01/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 13,30
(sospensione dalle ore 11,30 alle ore 11,45)

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 (D-L 80-RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 01/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2021
19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro della giustizia Marta Cartabia e il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web*-TV, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.
Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della giustizia sul disegno di legge n. 2272, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro della giustizia Marta Cartabia e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Marta CARTABIA illustra le disposizioni del disegno di legge n. 2272 (d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia) per le parti di competenza del Ministero della giustizia.

Intervengono per formulare osservazioni e rivolgere quesiti la senatrice ROSSOMANDO (*PD*), il senatore BALBONI (*FdI*), la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*), la senatrice PIARULLI (*M5S*) (intervenendo da remoto), il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) (intervenendo da remoto), le senatrici GAUDIANO (*M5S*), MODENA (*FIBP-UDC*) ed EVANGELISTA (*M5S*).

Risponde il ministro Marta CARTABIA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sul disegno di legge n. 2272, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro per la pubblica amministrazione Brunetta.

Il ministro BRUNETTA illustra le disposizioni del disegno di legge n. 2272 (d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia) per le parti di competenza del Ministero della pubblica amministrazione.

Intervengono la senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), il senatore TONINELLI (*M5S*) e le senatrici DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) e MANTOVANI (*M5S*) per svolgere considerazioni e formulare domande, a cui risponde il ministro BRUNETTA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2272 (d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia) saranno pubblicati sulla pagina *web* delle Commissioni.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 (D-L N. 80/2021 - RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2272 dovranno essere presentati entro le ore 9 di mercoledì 7 luglio 2021.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 20 (pom.) del 06/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si sono concluse le audizioni e che il temine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno era stato fissato per le ore 9 di domani, mercoledì 7 luglio. Tuttavia, il senatore Caliendo, per le vie brevi, ha rappresentato l'esigenza dei Gruppi di disporre di più tempo per la formulazione delle proposte di modifica e ha quindi chiesto un breve rinvio.
Avendo acquisito informalmente il parere degli altri Gruppi, propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 16 di domani, auspicando al contempo un contenimento del numero di proposte di modifica, per consentire un ordinato svolgimento dei lavori e l'approdo del testo in Assemblea nei tempi previsti.

Le Commissioni riunite concordano.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la principale criticità del provvedimento è costituita dalla previsione della mobilità automatica dei dipendenti pubblici, in particolare con riferimento agli enti locali, come sottolineato anche dall'ANCI nel corso delle audizioni informali.
Pur ritenendo comprensibile il desiderio dei dipendenti di avere prospettive di carriera e miglioramenti

stipendiali, occorre tenere presente che la mobilità automatica tra amministrazioni locali provoca carenze di organico in alcuni uffici, tanto da mettere a rischio l'erogazione dei servizi ai cittadini.
Ritiene necessario verificare, tra l'altro, se effettivamente tale norma sia stata inserita su esplicita richiesta dell'Unione europea e per quale motivo gli enti locali non possano essere esclusi dall'applicazione, come previsto invece per i comparti di scuola e sanità.
Per quanto riguarda i concorsi pubblici, osserva che l'applicazione della modalità telematica comporta un aumento dei costi che risulta particolarmente gravoso per i piccoli Comuni.
Auspica pertanto una maggiore attenzione alle esigenze degli enti locali, già messi a dura prova dalla gestione della pandemia. Ricorda che molti Comuni dispongono di aiuti per gli investimenti ma non hanno fondi sufficienti per le spese correnti e rischiano così di non poter pagare nemmeno gli stipendi ai dipendenti attualmente in ruolo.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), pur nel giudizio favorevole sul decreto-legge, lamenta che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia siano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, va sottolineato infatti che i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario (vedasi la carenza di cancellieri), svincolati dall'arretrato e che, quindi, rimarrebbero irrisolti. Anche l'organizzazione dell'Ufficio del processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento conclamato dal Governo in una grave incertezza.

Il relatore per la 2a Commissione CALIENDO (*FIBP-UDC*) concorda sulle critiche testé espresse in ordine all'indeterminatezza dell'Ufficio del processo, che non è strutturato in modo tale da assolvere le funzioni che si ripromette. Auspica che sia invece precisato il rapporto costante tra il giudice ed il gruppo di supporto, secondo quei modelli organizzativi che nel diritto comparato hanno rappresentato la chiave per rendere tale strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottolinea che per rendere appetibili le posizioni di lavoro nella pubblica amministrazione da parte di giovani qualificati sono necessari tre requisiti: svolgimento del concorso in tempi ragionevoli, certezza sulle possibilità di progressione di carriera fin dall'immissione in ruolo, garanzie di eticità del posto di lavoro.
Inoltre, in base all'esperienza negativa del concorso "Coesione Sud", che non ha consentito neanche la copertura dei posti messi a bando, soprattutto per i profili tecnici, è indispensabile offrire condizioni simili a quelle disponibili sul mercato quanto a retribuzioni e prospettive di carriera.
Si sofferma quindi sulla questione della mobilità, sottolineando che questo istituto, soprattutto in questo lungo periodo di blocco del *turn-over*, è l'unico meccanismo per consentire ai dipendenti pubblici di soddisfare le proprie ambizioni professionali: il problema è costituito semmai dalla opacità di utilizzo. Sarebbe perciò necessario assicurare piena trasparenza attraverso la pubblicità a livello nazionale delle posizioni di mobilità, consentendo a tutti di accedervi in condizioni di uguaglianza. A suo avviso, piuttosto che impedire la mobilità, frustrando le aspettative dei dipendenti pubblici, sarebbe preferibile prevedere una revisione dell'assetto organizzativo degli enti locali.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In considerazione della posticipazione del termine per gli emendamenti, propone di sconvocare la seduta prevista per le ore 15 di domani, mercoledì 7 luglio.

Le Commissioni riunite concordano.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, mercoledì 7 luglio, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 21 (pom.) del 13/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
21ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 luglio si è svolta la discussione generale.

Comunica che sono stati presentati 437 emendamenti e 10 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Comunica altresì che, alla scadenza del termine previsto per le ore 12 di oggi, sono stati presentati 78 subemendamenti all'emendamento 5.1000 del Governo, e 2 all'emendamento 14.100 dei relatori, pubblicati in allegato.
Propone quindi, d'intesa con il presidente Ostellari e sentito il Governo, di organizzare i lavori come segue.
Le giornate di domani e giovedì saranno dedicate al vaglio di ammissibilità degli emendamenti.
Quanto all'esame degli stessi, le votazioni potrebbero iniziare la mattina di mercoledì 21, al fine di concludersi nei giorni successivi e consentire la calendarizzazione in Aula martedì 27.

Le Commissioni riunite convengono.

In risposta a una richiesta di precisazione della senatrice MANTOVANI (*M5S*), il PRESIDENTE comunica che entro la giornata di giovedì 15 verrà comunicato, nella sede plenaria, l'elenco degli emendamenti valutati improponibili o inammissibili da parte della presidenza delle commissioni riunite; successivamente, come in altre occasioni, si svolgerà il confronto con il Presidente del Senato, chiamato a valutare l'ammissibilità per la discussione in Assemblea.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza di conoscere entro la settimana l'esito della valutazione di ammissibilità.
Invita inoltre la presidenza a far sì che le Commissioni riunite dispongano di uno spazio idoneo per riunirsi per il prosieguo dell'esame, tenendo conto delle misure sul distanziamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2272

G/2272/1/1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame utilizza espressioni quali «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 15), «amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR» (articolo 1, comma 1), «amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 17), «amministrazioni di cui al comma 1» (articolo 1, commi 2, 3, 11, 14) e semplicemente «amministrazioni». Tale disparità terminologica potrebbe ingenerare dubbi in sede di applicazione e sarebbe quindi opportuno fare sempre riferimento all'espressione «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 prevede che le amministrazioni introducano nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale reclutato ai sensi del comma 4 e del comma 5, lettera *b)*, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi (comma 3). Tuttavia, un'analoga previsione è contenuta nell'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in forza del quale le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle prose re di reclutamento mediante concorso pubblico, possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Sarebbe quindi opportuno coordinare la disposizione di cui al comma 3 con quella di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il comma 15 dell'articolo 1 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di limiti percentuali differenti: 15 per cento della dotazione organica della prima fascia e 10 per cento della dotazione organica della seconda fascia, rispettivamente implementabili fino al 25 e al 18 per cento (comma 5-*bis)*; 10 per cento della dotazione organica sia della prima che della seconda fascia (comma 6). Tale formulazione può ingenerare dubbi interpretativi. È necessario chiarire se tale facoltà di deroga nel limite del doppio delle attuali percentuali riguardi tutte o solo alcune delle soglie percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 3, comma 1, introduce un'ulteriore area funzionale, volta all'inquadramento del

personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa, mentre per il restante personale rimane il principio dell'articolazione in almeno tre aree funzionali. La vigente disciplina prevede, per l'accesso ad ognuna delle suddette aree, il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale interno all'amministrazione, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

inoltre, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un contingente non superiore al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni con corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva destinata al personale interno;

in ultimo, ai fini della progressione tra le aree, l'articolo 3, comma 1, prevede una procedura comparativa basata su una valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

è importante chiarire sia il rapporto tra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e la disciplina transitoria di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni, sia se, per effetto della disciplina *de quo,* permane la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno, nonché chiarire il coordinamento con le previsioni specifiche di quote di riserva nei bandi di concorso per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce che gli interventi normativi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici, facendo riferimento, diversamente dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai princìpi fondamentali ed alle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tali materie, tuttavia, non rientra la disciplina dei dipendenti pubblici ed il riferimento al regime di legislazione concorrente non comprende anche le discipline adottate dagli enti locali;

nell'ordinamento di diverse amministrazioni territoriali non vige una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza. È fondamentale quindi riconsiderare la formulazione letterale del comma 6, avendo presente quanto sopra esposto e tener conto che, nell'ordinamento delle amministrazioni regionali e degli enti locali non vi è una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza;

impegna il Governo:

ad adottare idonee misure, anche di carattere interpretativo, al fine di chiarire le questioni espresse in premessa.

G/2272/2/1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato, esaminato l'A.S. 2272 Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, premesso che:

la gestione delle risorse legate al PNRR nel prossimo triennio comporterà per le amministrazioni comunali un sovraccarico di responsabilità;

le disposizioni previste nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità dell'amministrazione comunale riconosciuta al sindaco necessitano di una revisione volta a declinare con maggiore chiarezza la netta separazione delle responsabilità penali, amministrative e contabili che attengono in via esclusiva alla gestione e quelle che invece devono far capo agli organi politici;

sarebbe opportuno intervenire con una ridefinizione delle competenze e del ruolo del Sindaco sostanziando e circoscrivendo i comportamenti che integrano l'omessa vigilanza sull'operato gestionale, nonché riordinare e coordinare la disciplina in materia di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità;

la fattispecie dell'abuso d'ufficio, sulla quale è intervenuto il decreto semplificazioni, deve essere declinata con una specificazione dei contenuti delle specifiche regole di condotta che possono dar luogo all'incriminazione, altrimenti ancora troppo generiche;

dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio (circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017) e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati;

una migliore disciplina dell'avvio dell'azione penale e della qualificazione della notizia di reato, distinguendo nettamente l'ipotesi della semplice irregolarità amministrativa da quella di reato;

in considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste ad una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci;

impegna il Governo:

ad approfondire in tempi rapidi, ricorrendo agli strumenti che ritenga opportuni, il tema esposto in premessa con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

G/2272/3/1

Montevecchi, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272), premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela,

conservazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.

G/2272/4/1

Anastasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, prevede particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Superbonus 110 per cento, comporta una serie di pratiche amministrative particolarmente complesse ed onerose, per l'adempimento delle quali gli enti locali necessitano di un maggiore impiego di capitale umano;

l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, per l'anno 2021, ad assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile;

il comma 70 chiarisce che, agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto di tale fondo è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la dotazione economica originariamente prevista, nonché di accelerare le procedure di assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,

impegna il Governo:

ad emanare quanto prima il decreto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire ai comuni di presentare le motivate richieste per il riparto del fondo di cui al medesimo comma e sbloccare, così, il procedimento per le nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selettive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici comunali preposti agli adempimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

a valutare l'opportunità di incrementare l'attuale dotazione, prevista per l'anno 2021, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dalla legge 3o dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni di personale comunale.

G/2272/5/1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame stabilisce il riparto di risorse finanziarie per il

conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

tale riparto concerne gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, che recita «i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Si rileva, quindi, un'incongruenza tra disposizioni che finanziano assunzioni relative a procedure che non sono definite complesse e la disposizione *de qua* che concerne procedure che il decreto-legge qualifica come complesse.

l'espressione «procedure complesse» compare solo nell'articolo 9 ed in relazione alle attività delle Regioni e degli enti locali.

impegna il Governo:

a definire il quadro delle risorse finanziarie relative al conferimento di incarichi a collaboratori esterni, stante anche la complessità delle procedure che dovranno seguire, prevedendo le quote per gli anni 2025 e 2026 ovvero di chiarire le ragioni per cui le risorse finanziarie in questione non sono previste per dette annualità;

a definire il concetto di procedure, anche in relazione alle altre procedure per le quali il decreto-legge n. 80 del 2021 prevede assunzioni a tempo determinato, procedure che si presume siano qualificabili come «semplici».

G/2272/6/1

Dal Mas, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha inserito l'articolo 16-*opties* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

pur condividendo gli obiettivi del decreto, va sottolineato che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini, si può smaltire l'arretrato, evitando che se ne accumuli dell'altro;

anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a definire un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio del processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

G/2272/7/1

Nugnes

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»,

premesso che:

la pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei e nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2;

l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation* EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

durante il recente incontro tra il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, è stato ufficializzato il via libera della Commissione Europea al PNRR italiano;

per le «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», il PNRR stanzia 2 miliardi, soprattutto per sostenere le filiere industriali che hanno maggiormente risentito degli effetti della crisi e quelle più avanzate dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità ambientale;

in tale ambito, una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle imprese che promuovono nel mondo i prodotti del *Made in Italy*, in particolare a quelle di minori dimensioni, potenziando la loro capacità di competere sui mercati internazionali, assicurando assoluta priorità all'industria agro-alimentare, al turismo e alla filiera della promozione culturale;

appare evidente come in questa strategia di promozione integrata insieme alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti Italiani di Cultura, (IIC) possono svolgere una funzione fondamentale;

negli ultimi anni la rete degli IIC ha subito un profondo ridimensionamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, che né hanno fortemente condizionato il ruolo e le funzioni;

dall'ultimo Piano della Performance della Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) emerge una situazione estremamente critica per quanto riguarda la copertura di posti presso gli IIC, con numerose posizioni di addetto culturale presso i suddetti Istituti vacanti o assegnate solo in caso di mancata copertura da parte di figure apicali;

il personale dell'Area della Promozione Culturale del MAECI ha subìto, nel corso degli anni, una rilevante contrazione: l'organico di 250 unità di funzionari e 10 unità di dirigenti previsti dalla Legge n. 401 del 1990 è stato fortemente ridimensionato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in 141 unità di funzionari e 8 dirigenti;

il disegno di legge in esame prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in virtù del comma 923 della Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) il MAECI è stato autorizzato a reclutare per l'anno 2021, «in aggiunta alle facoltà assunzionali previste e nel limite delle proprie dotazioni organiche, 50 dipendenti della Terza Area, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi»;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine, a un ampliamento della pianta organica dell'Area della Promozione Culturale del MAECI mediante scorrimento delle graduatorie

dell'ultimo concorso per l'aera della promozione culturale, bandito a luglio 2018 dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e conclusosi nell'ottobre 2019.

G/2272/8/1 (testo 2)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, Atto Senato 2272;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

i vincoli connessi all'esigenza di consolidamento dei conti pubblici hanno inciso sensibilmente sul funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, determinando da un lato una graduale riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato ai comuni, e dall'altro un altrettanto graduale abbandono, nei criteri di riparto del predetto Fondo, del criterio della spesa storica, puntando all'efficientamento della finanza locale;

nell'ultimo decennio si è venuto così a determinare un sostanziale azzeramento della cosiddetta "componente verticale" del Fondo di solidarietà comunale, cioè la parte finanziata dallo Stato, più di 5 miliardi annui in meno rispetto alla dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio del 2011;

le ultime due leggi di bilancio sono intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, affiancando una terza componente alla componente ristorativa e a quella cosiddetta tradizionale, lasciando però irrisolto il nodo sull'insufficienza delle risorse disponibili per la copertura delle spese correnti che i comuni quotidianamente debbono affrontare, quali il pagamento delle utenze, il trattamento economico dei dipendenti, l'erogazione dei servizi, nonché la stessa manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico,

impegna il Governo

ad intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni, garantendo un'efficiente ed efficace erogazione dei servizi ad essi affidati.

G/2272/8/1

Pirovano, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, Atto Senato 2272;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste

ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha duramente colpito gli stessi enti locali, che hanno dovuto mantenere l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, pur subendo una drastica riduzione delle entrate proprie, sia di tipo tributario che extra-tributario, oltre che, a causa delle restrittive misure di contenimento e contrasto disposte dal Governo nell'ultimo anno, una sensibile riduzione delle entrate derivanti dai servizi a tariffa;

le regole di coordinamento della finanza pubblica hanno comportato, nell'ultimo decennio, un ingente concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, determinando un sostanziale azzeramento della sua cosiddetta «componente verticale», cioè la parte finanziata dallo Stato. Sebbene le ultime due leggi di bilancio siano intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, ciò non appare sufficiente a garantire, nel prossimo futuro, l'ordinario svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni; lo sviluppo dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta sì una grande occasione, ma può altresì provocare gravi difficoltà nell'ordinaria amministrazione degli enti locali, specie se di piccole dimensioni, che necessiterebbero di stabili e consistenti incrementi di organico;

impegna il Governo:

ad intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni.

G/2272/9/1

Modena

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sono stati adottati diversi provvedimenti, sia di natura economica che fiscale, prevedendo lo slittamento di scadenze e di termini in diversi settori, quali proroghe per versamenti di imposte e pagamento cartelle esattoriali, sospensione pagamenti nel settore titoli di credito, ecc. nonché lo slittamento del termine di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori;

per quanto riguarda i depositi amministrati dagli Istituti di credito non è stata prevista la proroga del termine quinquennale per le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 *(Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),* che darebbe fiducia agli investitori i quali, con l'avvento della pandemia, non hanno avuto margine per procedere alle relative negoziazioni nonché al recupero delle minusvalenze nei dossier titoli amministrati, subendo un aggravio della posizione economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni per lo slittamento di un anno del termine di scadenza previsto per gli anni 2020 e 2021 per operare le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 461 del 1997, prevedendo che una quota pari al 12,5 per cento sulla somma del recupero ottenuto venga destinata a favore di «Enti e/o fondi di ricerca scientifica» che in questi anni non hanno ottenuto sufficienti finanziamenti allo scopo.

G/2272/10/1

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e farraginoso il proseguimento dell'*iter* per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrafatturare le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge.

Art. 1

1.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR»*, aggiungere le seguenti:* «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.2

Grimani

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» *aggiungere le seguenti: «,* PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei».

1.3

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR», *aggiungere le seguenti:* «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.4

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel PNRR» *inserire le seguenti:* «nonché le Regioni e gli enti locali».

1.5

Collina

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi previsti nel PNRR» *aggiungere le seguenti:* «, nonché le Regioni e gli enti locali».

1.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del progetto» *aggiungere le seguenti:* «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.7

Collina

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.8

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.9

Grimani

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.10

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.11

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.12

Vitali

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.13

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.14

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«A tal fine possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, secondo le modalità e le durate stabilite dalle norme di legge e contrattuali, in attuazione dei progetti di competenza per una durata complessiva comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «riserva di posti»*, inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.15

Nugnes

Al comma 2, dopo le parole: «Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto»*, sono inserite le seguenti:* «per comprovate responsabilità del titolare della prestazione lavorativa,».

1.16

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto»*, inserire le seguenti:* «stipulato ai sensi del presente articolo e dal contratto del dirigente responsabile del progetto»;

b) *al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera *b)*, ed i professionisti ed esperti di cui al comma 5, lettera *a)* sono equiparati, nei limiti percentuali di cui al comma 15, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo previsto dal CCNL per i dirigenti di seconda fascia.»;

c) *dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui, per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

1.17

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al presente articolo con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.18

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, le amministrazioni di cui al comma i, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore del predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.».

1.19

Floris, Toffanin

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti,» *inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio».

1.20

Fedeli

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» *inserire le seguenti:* «, tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.21

Cucca, Grimani

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» *inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.22

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» *con le seguenti:* «l'ottanta per cento della durata del contratto».

1.23

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 3 dopo la parola: «mesi» *aggiungere le seguenti:* «presso l'amministrazione che ha bandito il concorso».

1.24

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.25

Malan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni».

1.26

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato o di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni.».

1.27

Malan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*: All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "almeno tre anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni di servizio"».

1.28

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni di servizio».

1.29

Briziarelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per i medesimi fini di cui al comma 3, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.30

Malan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1.31

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.32

Modena, Schifani, Pagano, Dal Mas, Vitali

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*quater*. Ai fini del comma 3-*bis* e 3-*ter* è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.33

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.34

De Falco

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili».

1.35

Nugnes

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10».

1.36

Nugnes

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «delle operazioni di valutazione dei titoli e».

1.37

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.38

Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. 1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, necessaria all'attuazione del PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale già avviate, ma non concluse, le pubbliche amministrazioni in carenza di organico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono prorogare o rinnovare, fino all'espletamento delle predette procedure, i contratti di somministrazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.39

Pagano

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la parola: "prevedono" è sostituita dalle seguenti: "possono prevedere"».

1.40

Collina

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* a)*, dopo la parola:* «professionisti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a)*, il decreto di cui al comma 6 definisce i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.41

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le informazioni contenute negli elenchi di cui al comma 5 sono altresì rese disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

1.42

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito istituzionale dell'amministrazione».

1.43

Modena

Al comma 7, lettera b)*, dopo le parole.* «comunque denominato» *aggiungere le seguenti:* «o ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ed in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

1.44

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al comma 9 con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.45

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «master di secondo livello o Corso di Specializzazione».

1.46

Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca» *aggiungere le seguenti:* «o diploma di specializzazione».

1.47

Santangelo, Mantovani, Garruti, Perilli, Toninelli

Al comma 10, dopo la lettera a)*, aggiungere in fine la seguente:*

«*a*-bis*)* master universitario di secondo livello».

1.48

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 10, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* master Universitario di Secondo Livello».

1.49

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti pubblici e privati nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.50

Grimani

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *dopo la parola:* «professionale» *aggiungere la seguente:* «qualificata»;

b) *dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* titolo di specializzazione ulteriore rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione».

1.51

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente:* «triennale»;

- *dopo le parole:* «maturata presso enti» *aggiungere le seguenti* «pubblici e privati, nonché».

1.52

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 10, lettera b) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti:* «nazionali e».

Conseguentemente alla lettera b) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.53

Cucca, Grimani

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti: «nazionali e»;*

b) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.54

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti:* «nazionali e»;

b) *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente: «triennale»;*

c) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.55

Bressa

Al comma 10, lettera b)*, dopo le parole:* «e organismi»*, inserire le seguenti:* «nazionali e» *e sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea»*, con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.56

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, utilizzando il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.57

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«*11*. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo.».

1.58

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-*bis*. L'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per le finalità di cui al comma 4 e per le procedure di reclutamento e mobilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive al triennio 2019-2021, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale unico del reclutamento e della mobilità per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 3o giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal portale stesso. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono

candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.59

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-*bis*. All'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "portale del reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "portale unico del reclutamento e della mobilità";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel portale sono altresì raccolti e gestiti tutti gli avvisi di mobilità per il personale pubblico."».

1.61

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Il personale già dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può richiedere di mantenere la posizione economica raggiunta nell'amministrazione di provenienza».

1.62

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 14, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti», *inserire le seguenti:* «e per le medesime finalità».

1.63

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o indeterminato».

1.64

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.65

Vitali

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo*;

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.66

Grimani

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *dopo il comma 14 è inserito il seguente:*

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.67

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.106 (già 3.53)

Rivolta, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con: "fino al 31.12.2024"».

1.68

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

1.69

Grimani

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le parole: "nel triennio 2021-2023"».

1.70

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le parole "nel triennio 2021-2023"».

1.71

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.72

Vitali

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.73

Grimani

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.74

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.75

Angrisani, Granato

Sopprimere il comma 15.

1.76

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

1.77

Mirabelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 15, dopo le parole:* «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *inserire le seguenti:* «e di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

b) *dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentonovanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

15-*ter*. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 15-*bis* definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

15-*quater*. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter*, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo di 40.000 curo annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

15-*quinquies*. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 15-*quater* sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 15-*bis*.

15-*sextes*. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della Cultura è autorizzato a coprire per l'anno 2021, nel rispetto dell'attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

15-*septies*. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021 e a 10 milioni, euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

15-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 15-*bis* e 15-*ter*, nel limite massimo di 11,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, nel limite massimo di 4 milioni di curo per l'anno 2021 e di 8 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dagli inquadramenti di cui al comma 15-*sexies*, nel limite massimo di 1,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal comma 15-*septies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.78

Vitali

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b,) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.79

Grimani

Al comma 15, dopo le parole: «le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.80

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «Tali incarichi»*, inserire le seguenti:* «, riservati ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,».

1.81

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «e limiti nelle facoltà assunzionali» *con le seguenti:* «a carico del PNRR e sono conferiti in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie».

1.84

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 15, dopo le parole: «commi 5-*bis*» *inserire le seguenti:* «, secondo periodo».

1.82

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo e al terzo periodo, sostituire le parole:* «commi 5-*bis* e 6» *con le seguenti:* «comma 5-*bis*»;

2) *dopo il terzo periodo inserire il seguente:* «Nel caso in cui non siano sufficienti le percentuali di cui al primo periodo, per la copertura delle posizioni dirigenziali si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter* del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.».

1.83

Angrisani, Granato

Al comma 15, sopprimere le parole: «e 6».

1.85

Mirabelli

Al comma 15, sostituire le parole: «commi 5-*bis* e 6» *con le seguenti:* «commi 5-*bis*, 6 e 6-*quater*».

1.86

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.87

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.88

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.89

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma, una quota del 50 per cento è riservata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.90

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma è attribuito titolo di preferenza ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.91

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Le riserve di cui al comma 3 del presente articolo e di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 13, comma 4, costituiscono una riserva di posti ulteriore a quella già attribuita al personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.92

Cangini

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma *Next Generation* EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.93

Toffanin, Vitali, Pagano

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "fino a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 15.000 abitanti"».

1.94

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica».

1.95

Grimani

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica».

1.96

De Carlo, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.».

1.97

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 3-*ter* del decreto - legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il comma 1 è soppresso.».

1.98

Manca

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 17-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1º marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento

netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

1.99

Quagliariello

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 17-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1º marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.100

Ferrara

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-*bis*. Al fine di assicurare piena efficacia alle misure del PNRR volte al rilancio del sistema economico italiano mediante il potenziamento del supporto ai processi di internazionalizzazione, fino al 31 dicembre 2026, VICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a conferire incarichi dirigenziali in applicazione del comma 15, nonché a ricorrere alle modalità di cui ai commi da 5 a 10, per l'assunzione di personale non dirigenziale a

tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali.».

1.101

Nugnes

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad ampliare la dotazione organica dell'Area promozione culturale di 50 unità di personale, con l'assunzione a tempo indeterminato di idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.».

1.101 (testo 2)

Nugnes

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dal presente articolo, per le finalità di cui al comma 923 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 50 unità di personale di area terza, Area della Promozione Culturale, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di personale risultato idoneo ed inserito nelle graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma.».

1.102

Granato, Angrisani

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: "2023", ovunque ricorra, con la seguente: "2022";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il bando per il reclutamento di ottantasette ulteriori dirigenti tecnici di cui al primo periodo è pubblicato entro e non oltre il 31 agosto 2022."».

1.105

Granato, Angrisani

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Entro e non oltre il 31 agosto 2021 il Ministero dell'istruzione bandisce il concorso per cinquantanove dirigenti tecnici, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.».

1.103

De Bonis

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso

Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. Al fine di agevolare l'immissione in servizio dei Segretari Comunali negli Enti di classe IV e III, il Ministero dell'interno si fa carico di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo lordo riconosciuto al Segretario Comunale per la classe demografica di appartenenza. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

1.104

De Bonis

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

1.0.1

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ***bis.***

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituisce titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curriculare nelle discipline di cui all'articolo 5, comma lettera *b),* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

1.0.2

Turco

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"*2*-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni normative a carico dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo ove previsto espressamente."».

1.0.3

Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-*bis.***

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", aggiungere le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "finanza pubblica.", aggiungere il seguente periodo: "Ogni altra disposizione rivolta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non trova applicazione agli ordini, ai collegi professionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico finanziario salvo che la legge non lo preveda espressamente."».

Art. 2

2.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.2

Vitali

Al comma 2, primo periodo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata»;

b) *dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.3

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.4

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per

l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.».

2.5

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro» *e sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.6

Cucca, Grimani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro»;

b) *sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.7

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre dodici mesi.».

2.8

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre sei mesi.».

2.9

Toninelli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.» *con le seguenti:* «con una dotazione di euro 1.700.000 per l'anno 2021 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.»;

2) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«*2*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

1) per una quota pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2) per una quota pari a i milione di euro per l'anno 2021 e per una quota pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Grassi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Proroga del regime transitorio in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

1. All'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2022"».

Art. 3

3.1

Cucca, Grimani

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva può individuare, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni i servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, e ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti nell'area di appartenenza, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.2

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, capoverso «1-*bis*» *sostituire le parole:* «con esclusione dei dirigenti» *con le seguenti:* «con esclusione del personale delle aree dirigenziali».

3.3

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.4

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 1 , capoverso «1-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.5

Floris, Toffanin, Vitali

Al comma 1, al capoverso «1-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo la parola:* «individua» *è sostituita con le seguenti:* «può individuare»;

b) *al terzo periodo le parole:* «secondo i principi di selettività» *sono sostituite dalle seguenti:* «con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva»;

c) *al terzo periodo dopo le parole:* «culturali e professionali» *sono aggiunte le seguenti:* «e dell'esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione»;

d) *al quarto periodo:*

1) dopo le parole: «possesso di titoli» sono aggiunte le seguenti: «o competenze»;

2) la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

3) le parole: «per l'accesso all'area» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area di appartenenza»;

e) *è aggiunto infine il seguente periodo:* «In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno».

3.6

Pittella

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «individua,» *con le seguenti:* «, a decorrere dai contratti 2019/2021, istituisce»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In sede di prima applicazione sono previste le modalità di inquadramento del personale già in servizio.»;

c) *dopo le parole:* «in funzione» *inserire le seguenti:* «dell'esperienza professionale acquisita,».

3.7

Puglia, Gaudiano

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, tra cui rientrino i dipendenti assunti mediante procedure selettive finalizzate al reclutamento di figure altamente qualificate o specializzate e il personale assunto a tempo indeterminato che abbia ricoperto ruoli di responsabilità organizzativa o dirigenziale all'interno di uffici della pubblica amministrazione».

3.8

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, al terzo periodo dopo le parole:* «e dei risultati conseguiti» *inserire le seguenti:* «sulla base i criteri e requisiti definiti in sede di contrattazione collettiva che valorizzino altresì l'esperienza professionale e le competenze maturate».

3.9

Toffanin, Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra aree e, negli enti locali, qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.10

Toffanin, Vitali, Pagano

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che

tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.11

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.12

Nugnes

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* « procedura comparativa basata sulla»*sostituire con le seguenti:* «concorso pubblico e sulla base della».

3.13

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, dopo le parole:* «ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area» *inserire le seguenti:* «dall'esterno».

3.14

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «previsti per l'accesso all'area» *aggiungere:* «dall'esterno,».

3.15

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.16

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», quarto periodo, sostituire le parole:* «nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti» *con le seguenti:* «nonché sugli incarichi rivestiti».

3.17

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.18

Grimani

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica al personale del Compatto delle Funzioni Locali.».

3.19

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.20

Sudano, Grimani, Faraone

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nelle Regioni a statuto speciale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1-*ter*. Per i soggetti di cui al comma precedente il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al comma 292 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, è istituito, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, un tavolo tecnico per l'individuazione delle soluzioni occorrenti alla trasformazione e stabilizzazione dei rapporti e delle modalità di copertura pluriennale degli oneri relativi.».

3.21

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 15 è abrogato.».

3.22

Pittella

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità definiti nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e in contrattazione integrativa, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, e in quelle rinvenibili nella disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti già stanziate per tali finalità.».

3.23

Stabile

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2021.».

3.24

Floris, Toffanin, Vitali

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.25

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità» *con le seguenti:* «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti e delle amministrazioni».

3.26

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.27

Grimani

Al comma 2 inserire, infine, il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.28

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.29

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.30

Vitali

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.31

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.32

Grimani

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.33

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.34

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 3, sostituire il capoverso: «1-*bis.*» *con il seguente:*

«*1*-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza l'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, avviene con prova scritta su materie professionali, prova pratica-situazionale e colloquio tecnico, da svolgersi anche con l'ausilio di strumentazione informatica; i bandi ne definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

3.35

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 3, capoverso «1-*bis*.», *dopo le parole:* «i bandi» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio della parità di genere nell'accesso alla dirigenza,».

3.36

Dal Mas, Modena, Pagano, Vitali

Al comma 3, al capoverso «1-*bis*.» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Una quota non superiore al 20 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.37

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 3, capoverso «1-*bis*.», *aggiungere infine il seguente periodo:* «Al personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto è attribuito titolo di preferenza.».

3.38

Gaudiano

Al comma 3, sostituire il capoverso «1-*ter*.», *con il seguente:*

«*1*-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale oppure, in assenza di tale requisito, sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».

3.39

Puglia, Gaudiano

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fatta salva la percentuale non superiore al 60 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, i posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate sono riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.».

3.40

Nugnes

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *sostituire le parole:* «50 per cento», *con le seguenti:* «30 per cento».

3.41

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «inferiore»;

b) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «comparative» *con le seguenti:* «per titoli, comparazione ed esami»;

c) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «di esclusivo carattere esperenziale».

3.42

Nugnes

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *sostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «20 per cento».

3.43

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *dopo le parole:* «personale in servizio a tempo indeterminato,» *inserire le seguenti:* «presso l'amministrazione medesima,».

3.44

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *terzo periodo, sostituire le parole:* «prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale» *con le seguenti:* «prove scritte e orali di carattere teorico-pratico».

3.45

Vitali, Pagano, Schifani

Al comma 3, capoverso «1-*ter*», *dopo le parole:* «senza maggiori oneri.», *aggiungere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui al comma 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.46

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *b)*, con la seguente:

"che una percentuale non inferire al 50 per cento dei posti che sia riservata al personale a tempo indeterminato delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

b) alla lettera *c)*, abrogare le parole: "nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva"».

3.47

Puglia, Gaudiano

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nelle more dell'istituzione dell'area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione di cui al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'interno riserva una quota pari al 20 per cento dei posti disponibili, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate per il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, esclusivamente ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno assunti attraverso procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico.».

3.48

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «professionisti» *con la parola:* «soggetti».

3.49

Collina

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «professionisti» *con la seguente:* «soggetti».

3.50

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "a tempo indeterminato" sono soppresse».

3.51

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. 1. Le disposizioni all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato».

3.52

Alessandrini, Saponara

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con DSA è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma».

3.54

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. A tal fine, la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

3.55

Angrisani, Granato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: "Amministrazione,", inserire le seguenti: "né attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti,"».

3.56

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 5-*septies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato».

3.57

Augussori, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Grassi

Sopprimere il comma 7.

3.58

Piarulli

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) le parole: "previo assenso dell'amministrazione di appartenenza" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.";

2) al comma 2-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 3"».

3.59

Toffanin, Vitali

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.60

Cucca, Grimani

Al comma 7, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili ovvero di personale assunto da meno di tre anni. Qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni. È fatta salva la possibilità di differire, per diverse motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."».

3.61

Floris, Toffanin

Al comma 7, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo dopo le parole:* «motivatamente infungibili», *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero»;

b) *al primo periodo le parole:* «o qualora», *sono sostituite dalle seguenti:* «. Qualora»;

c) *al primo periodo dopo le parole*: «quella del richiedente», *sono aggiunte le seguenti:* «l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni».

3.62

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 7, lettera b)*, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di evitare il depauperamento dei propri organici, gli enti locali sono autorizzati a bandire concorsi per qualifiche analoghe al personale che ha chiesto il passaggio ad altra amministrazione. Il trasferimento del personale è disposto solo contestualmente all'assunzione o presa in servizio dei vincitori del concorso di cui al periodo precedente».

3.63

Castellone

Al comma 7, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.64

Stabile

Al comma 7, lettera b)*, sopprimere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.65

Boldrini

Al comma 7, lettera b)*, capoverso, sopprimere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».

3.66

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 7, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.67

Vitali

Al comma 7, lettera b)*, dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale»*, inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.68

Grimani

Al comma 7, lettera b)*, dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.69

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 7, lettera b)*, dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.70

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 7, lettera b)*, al terzo periodo, dopo le parole:* «degli enti del sevizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,».

3.71

Boldrini

Al comma 7, lettera b)*, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:* «, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» *e aggiungere il seguente periodo:* «Per il personale del SSN il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non sia concesso entro 10 giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta sia concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.».

3.72

Manca

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al personale di ruolo proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti inclusi gli enti di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 44 del 1º aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, a qualsiasi titolo in sevizio presso una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il personale di cui al primo periodo può optare a domanda da formulare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso dell'Amministrazione di destinazione, per la permanenza presso quest'ultima nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica acquisisce entro il 30 novembre 2021 da ciascuna Amministrazione l'elenco del personale interessato alla mobilità e provvede a favorirne il trasferimento con contestuale riallocazione delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021 si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento, ove necessario, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto che, fermo restando il divieto che il personale appartenente alle aree funzionali non può, in ogni caso, accedere alla carriera di ruolo dirigenziale, tiene conto del trattamento economico complessivamente a carico delle finanze pubbliche percepito dal dipendente e delle funzioni espletate, alla data di entra in vigore della presente legge, presso l'amministrazione di destinazione. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. Resta fermo che qualora il trattamento economico complessivamente spettante al personale di cui al presente comma presso l'Amministrazione di provenienza sia superiore, il trasferimento è determinato in misura corrispondente al trattamento corrisposto dall'Amministrazione di provenienza. Al personale di cui al primo periodo si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi da 1 a 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

3.73

Papatheu, Vitali, Pagano, Schifani

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti delle strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, esterni all'amministrazione pubblica, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente norma. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi

capitoli di competenza già esistenti.».

3.74

Manca, Parrini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le amministrazioni interessate dal passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 7, lettera *b)*, del presente articolo, possono assumere personale per ricoprire le posizioni resisi vacanti a seguito del suddetto passaggio diretto, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.».

3.75

Minuto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tale fattispecie non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 3 del presente decreto legislativo;"».

3.76

Vitali, Pagano, Schifani

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 249, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."».

3.77

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo, negli anni 2022 e 2023, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi presso le medesime amministrazioni».

3.78

Castellone

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *sopprimere le seguenti parole:* «di alta specializzazione».

3.79

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *ovunque ricorra, dopo le parole:* «dottore di ricerca» *inserire le seguenti:* «o *master* universitario di secondo livello».

3.80

Castellone

Al comma 8, lettera b), *sostituire le parole:* «il comma 3-*quater* è abrogato» *con le seguenti:* «il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"*3-quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e*-ter*)* del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale."».

3.81

Rossomando

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'area dell'elevate professionalità di cui al comma 1 confluisce, in un ruolo ad esaurimento, il personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla *ex* carriera direttiva di ragioneria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. Iº. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e dell'articolo 43, della legge 1º aprile 1981, n. 121, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto più 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento. Con successivo decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al personale del costituendo molo ad esaurimento sarà riservata, prioritariamente, la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza contrattualizzata dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al comma 3. Ai relativi maggiori oneri, pari a 8.429.678 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.».

3.82 (testo corretto)

Abate

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, come modificato dal primo periodo del presente comma. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.».

3.82

Rampi

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«*10*. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi di dottorato alla ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.».

3.83

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi

dell'articolo 133", sono soppresse».

3.84

Rivolta

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 74, comma 1, del decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo le parole: "con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.", aggiungere le seguenti: "Dopo 30 giorni, se non interviene una risposta da parte del Ministero medesimo, il riconoscimento si intende conseguito.".

10-*ter*. Il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali di eccellenza mondiale, per i quali si stabilisce l'equipollenza automatica del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica.».

3.85

Rizzotti

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) dopo il comma 7-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La commissione di cui alla lettera *a)* del comma 7-*bis* è composta da tre direttori di struttura complessa appartenenti alla medesima professione oggetto dell'avviso pubblico. A tal fine viene predisposto un elenco nazionale dei direttori di struttura complessa suddiviso per professione ad integrazione di quello indicato nella medesima lettera *a)*. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* del presente articolo.";

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.";

b) dopo l'articolo 15-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 15- ***quindecies*** .

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15-*ter*, 15-*quinquies*, 15-*septies*, 15-*nonies*, 15-*undecies*, 15-*terdecies* del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251."».

3.86

Castellone

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

10-*ter*. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni del comma io-*bis* del presente articolo.

10-*quater*. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*quater*, pari a 1,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

3.87

Puglia, Gaudiano

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4*. Nel concorso si adottano le medesime quote di riserva stabilite dal comma 1-*ter* dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il personale interno assunto a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio di cui al comma 2 e che abbia maturato almeno due anni di servizio nell'area apicale."».

3.88

Puglia, Gaudiano

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento";

b) dopo le parole: "è riservato" è inserita la seguente: "esclusivamente";

c) le parole: "nell'area funzionale C" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area apicale";

d) il secondo periodo è soppresso.».

3.89

Granato, Angrisani

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare nelle istituzioni scolastiche i principi di buon andamento, trasparenza e contrasto alla corruzione, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali competenti assicurano il rispetto del principio di rotazione triennale degli incarichi dei dirigenti scolastici"».

3.90

Boldrini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento

adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca"».

3.91

Nannicini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "impegnati all'estero" sono inserite le seguenti: "ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano," e dopo la parola: "estere" sono inserite le seguenti: "sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN,"».

3.92

Richetti, Cucca

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *d)* è soppressa.».

3.93

Manca

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "100.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000"».

3.94

Di Piazza

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale del SSN."».

3.95

Pittella

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", ad eccezione del quarto periodo per la cui attuazione l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio".

10-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 52-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come inserito dal comma 10-*bis*, sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decorrenza dal 1º gennaio 2020».

3.96

Saccone

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a)*, *b)* e *c)*, legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020.";

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio"».

3.97

Damiani

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale anche con funzioni di responsabilità e P.O. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali e/o di evidenza pubblica anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede All'assunzione, almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"».

3.100

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e nel rispetto autonomia e della sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio, al personale contrattualizzato delle università si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

3.103

Anastasi

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 1, comma 70, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni". All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a io milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.104

Pagano

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: "le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono aggiunte le seguenti: "e di continuità assistenziale".».

3.105

Castellone, De Lucia, Montevecchi

Dopo il comma 10, aggiungere in fine il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e del personale degli Enti pubblici di ricerca con il profilo ricercatore, tecnologo e collaboratore tecnico enti di ricerca."».

3.106

Castellone, De Lucia

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, può optare, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'applicazione del contratto nazionale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), transitando nei moli dei ricercatori e tecnologi, terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 21.933,1 euro per l'anno 2021 e a 43.866,20 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come incrementato ai sensi dell'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

3.107

Boldrini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.108

Boldrini

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le aziende sanitarie che hanno istituito il servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale del suddetto servizio a tempo indeterminato avvalendosi della procedura concorsuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.».

3.0.1

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, la metà dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data dell'assunzione in servizio nel nuovo molo o qualifica presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche d cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 235 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2613, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023."».

3.0.3

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al

termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

3.0.4

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano felini gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia riprogrammazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.».

3.0.5

Manca

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento

continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.».

3.0.6

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.7

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è abrogato il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.8

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'armo 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizie Locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato

ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" sono interpretate nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.9

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

3.0.10

Grimani, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Assunzione personale enti locali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato)

1. Al fine di migliorare efficienza, qualità e concretezza del funzionamento degli uffici e dei servizi, gli enti locali che abbiano espletato e concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, le procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria D, sono autorizzati ad assumere i vincitori anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113».

3.0.11

Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

3.0.12

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, c le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma del presente articolo, quantificati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.13

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.102

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Errani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-*bis*.**

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti*:* "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.14

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.15

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.16

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.101

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

«All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.17

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.18

Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato al massimo per ulteriori dodici mesi"».

3.0.19

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci)

1. In considerazione dell'importanza delle finzioni e delle responsabilità dei sindaci, conseguenti al coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'attuazione dei progetti connessi alla realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, all'articolo 82, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:

a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;

b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

d) in misura pari al 40 per cento peri sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti".

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la

corresponsione delle indennità come ridefinite al comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.20

Faraone, Sudano, Marino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera *g)* del decreto legislativo n. 267 del 2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.0.21

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.22

Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.23

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.24

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.25

Gaudiano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3.

(Piano per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo tecnico degli psicologi.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* La dotazione organica del ruolo tecnico degli psicologi è determinata nel numero di 30

unità».

2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, con almeno 5 anni di servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel profilo professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico - Comparto Funzioni Centrali Area III, già in possesso di laurea in psicologia, di abilitazione alla professione ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi, è inquadrato, a domanda, entro trenta giorni della medesima data, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. L'immissione in servizio dei tecnici psicologi presso le sedi provveditoriali e del DAP è subordinata all'espletamento di un percorso di formazione erogato dalla Scuola Superiore di Esecuzione Penale del DAP.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,35 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.26

Piarulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Adeguamento del trattamento economico e giuridico spettante al personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità che ha maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella *ex* carriera direttiva ed al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, nelle more della stipula del primo Accordo Negoziale di categoria, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 3.194.279,38 per l'anno 2021, in euro 3.134.461,42 per l'anno 2022, in euro 3.026.789,08 per l'anno 2023, in euro 2.871.262,37 per l'anno 2024, in euro 2.811.444,40 per l'anno 2025, in euro 2.643.954,10 per l'anno 2026, in euro 2.344.864,27 per l'anno 2027, in euro 2.093.628,81 per l'anno 2028, in euro 1.842.393,35 per l'anno 2029, in euro 1.543.303,52 per l'anno 2030 si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.».

3.0.27

Piarulli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Stabilizzazione del personale universitario precario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, le università sono autorizzate a bandire una procedura concorsuale speciale finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto con un contratto a tempo determinato, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università.

2. Per poter accedere alla procedura di cui al comma 1, l'assegnista o docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno io anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco

del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.

3 All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.28

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

4. É sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.».

3.0.29

Boldrini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno,

svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A decorrere dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, cessano di avere efficacia.».

3.0.30

Pinotti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

3.0.31

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure per l'accesso ai dottorati di ricerca, mediante ammissione in sovrannumero, per la specializzazione e la riqualificazione del personale dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere obbligatoriamente, nell'ambito di ciascun bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di ciascun ciclo di studi, che una percentuale di posti eccedentari non inferiore al 10 per cento del totale sia riservata per l'ammissione in sovrannumero dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dare alle Università la facoltà di concentrare, tutto o in parte, le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti pubblici in uno o più corsi di dottorato;

b) prevedere che le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano assegnate ai candidati idonei al termine sella procedura selettiva, mediante una graduatoria separata, e che i posti non coperti restino non assegnati;

c) prevedere che i candidati dipendenti pubblici ammessi agli studi dottorali in oggetto usufruiscano della conservazione del posto di lavoro e siano retribuiti esclusivamente mediante il mantenimento della posizione economica ricoperta nell'amministrazione di provenienza. Sancire l'incompatibilità di tali dottorati con borse di studio o assegni pubblici o privati;

d) prevedere che per l'accesso a tali dottorati non sia necessario l'assenso dell'amministrazione di provenienza;

e) prevedere che il ciclo di studi sia organizzato anche sulla base dell'alternanza tra attività didattiche e attività lavorative, anche ricorrendo all'estensione della durata del dottorato in oggetto qualora necessario e anche prevedendo attività didattiche concentrate e in comune tra più corsi di dottorato. Individuare e quantificare i casi e le modalità di godimento dei permessi studio;

f) prevedere che, nei casi in cui dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per volontà del dipendente nei due anni successivi, non sia dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall'amministrazione quando il dipendente pubblico:

1) è assunto a tempo determinato o indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso istituzioni e organismi dell'Unione Europea o presso organismi o enti internazionali;

2) accede al corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione;

3) è dichiarato inabile al lavoro;

4) è collocato a riposo;

g) segnalare al Parlamento la normativa vigente incompatibile con le seguenti disposizioni ai fini dell'abrogazione».

3.0.32

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Delega al Governo per la riforma dell'accesso alla Dirigenza pubblica)

1. il Governo è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare l'accesso alla Dirigenza nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) dispone che alla Dirigenza pubblica si accede esclusivamente da posizioni dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'accesso alla Dirigenza non generale è necessaria una permanenza di almeno 3 anni in posizioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di laurea per l'accesso. Per l'accesso alla Dirigenza di carattere Generale è necessaria la permanenza per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali non generali. Prevedere che tali disposizioni non si applichino agli incarichi di diretta collaborazione;

b) prevedere un *iter* selettivo basato su prove distintamente articolate nelle seguenti fasi:

1) Preselezione centralizzata:

a) Test di ragionamento: verbale, numerico, astratto. Autorizzare il Dipartimento per la Funzione Pubblica a bandire e organizzare una prova preselettiva unica e centralizzata, anche a cadenza semestrale, valevole come idoneità per la partecipazione alle fasi ulteriori degli iter concorsuali successivamente indetti da ciascuna amministrazione. Dispone che l'idoneità acquisita ha validità per un periodo non inferiore a 3 anni;

2) Fasi concorsuali indette da ciascuna amministrazione o dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione alle quali possono partecipare esclusivamente gli idonei alla prova preselettiva centralizzata:

a) Test situazionale mediante simulazione e studio di un caso concreto per la verifica delle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e manageriali nonché del comportamento nell'ambito del contesto lavorativo oggetto di concorso;

b) Test di comprensione linguistica straniera relativo all'ambito del concorso;

c) prova finale orale basata sulle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e sulla conoscenza delle lingue straniere;

c) conferire al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito raccogliere annualmente il

fabbisogno di dirigenti della pubblica amministrazione e autorizzare procedure concorsuali per un numero non inferiore al 50 per cento dei posti vacanti da espletare entro l'anno successivo a quello della rilevazione;

d) sancire la cadenza annuale e la ciclicità dei concorsi valevoli per l'accesso alla dirigenza pubblica, individuando per ciascuna fase concorsuale il mese di espletamento.».

Art. 4

4.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».

4.2

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 1, lettera h)*, le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI» *sono sostituite dalle seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI».

4.3

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera h)*, capoverso* «Art. 3»*, comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.4

Collina

Al comma 1, lettera h)*, capoverso* «Art. 3»*, comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.5

Grimani

Al comma 1, lettera h)*, capoverso* «Art. 3»*, comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.6

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 3, lettera h)*, capoverso* «Art. 3.»*, comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.0.1

Castellone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del compatto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza

maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del compatto";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli" sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.2

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434," sostituire le seguenti: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

d) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli"; con le seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.3

Boldrini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del compatto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto.";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

Art. 5

5.1

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«*1)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato con almeno 15 anni di servizio e specifiche competenze in materia di formazione o direzione e gestione del personale o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri esperti di comprovata professionalità con almeno 15 anni di esperienza in materia di formazione o direzione e gestione del personale o che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca."»;

2) *dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. È istituito il ruolo dei docenti stabili a tempo indeterminato, con una percentuale non inferiore al trenta per cento dell'attuale corpo docente, a cui si applica il regime giuridico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge il agosto 2014, n. 114. I docenti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 4 del predetto articolo 21 non rientrano nel computo della percentuale prevista dal presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 9 e io dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».

5.1000/1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.1000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente "1-*bis*. Le informazioni contenute negli elenchi di cui al comma 5 sono altresì rese disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della trasparenza istituito presso l'Autorità nazionale Anticorruzione.".»

5.1000/2

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 15, ovunque ricorrano sopprimere le parole »e 6« e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente »Nel caso in cui non siano sufficienti le quote di cui al comma 5-*bis*, per la copertura delle posizioni dirigenziali si applica quanto previsto dal nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto«.

5.1000/3

Verducci

All'emendamento 5.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 3, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-*bis*. All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e, in particolare, dell'articolo 2 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ente, attraverso apposito decreto

determinano i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 2016 entro il termine del 31 dicembre 2021. A seguito delle modifiche regolamentari di cui al presente comma, agli enti di ricerca non si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e del sistema scolastico statale di ogni ordine e grado non si applicano le disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto legislativo. Resta comunque esclusa la costituzione degli organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).»."

5.1000/4

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) all'articolo 6, al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione;».

5.1000/5

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) all'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole «, nonché nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'autorità nazionale anticorruzione".

5.1000/6

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) All'articolo 6, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo «I Piani e i relativi aggiornamenti di cui al primo periodo sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione».

5.1000/7

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) All'articolo 6, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e di Piano nazionale anticorruzione.»

5.1000/8

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) All'articolo 6, comma 6, dopo le parole "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"» inserire le seguenti "e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,».

.

5.1000/9

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) All'articolo 6, comma 7, alla fine, aggiungere in fine il seguente periodo "Restano fermi altresì i poteri di regolazione, vigilanza e sanzionatori di ANAC previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza".»

5.1000/10

Boldrini

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

1. Il Commissario *ad acta* della regione Molise per attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Molise, si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di dieci unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 250.000 per l'anno 2021, di euro 554.800 per l'anno 2022 e per l'anno 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

2. In relazione al persistere della situazione di criticità sanitaria ed economica presente nella regione Molise, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal sistema di garanzia del Servizio sanitario nazionale:

a) la quota premiale relativa alla verifica dei livelli essenziali di assistenza per gli anni 2015, 2016 e 2017, viene erogata entro il 31 luglio 2021;

b) l'erogazione del contributo di solidarietà interregionale pari a 40 milioni di euro, relativo all'ultimo 20% previsto dal punto 6 dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale sancito il 3 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190, avviene senza condizioni entro il 31 luglio 2021."».

5.1000/11

Fedeli

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(Composizione delle commissioni mediche INPS)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al fine di procedere alla valutazione della giacenza delle istanze di invalidità provocata dalla pandemia da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021, le commissioni mediche istituite presso l'INPS sono composte da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, se non è presente il medico rappresentante delle associazioni di categoria regolarmente convocato, da un altro medico dell'Istituto, nonché da un operatore sociale ove previsto dalla normativa vigente.

2. Le commissioni di cui al comma 1 formulano una proposta di valutazione medico legale sottoposta al giudizio definitivo del responsabile del servizio medico legale territorialmente competente o suo delegato. Nel caso dell'accertamento medico legale di cecità e sordità, uno dei componenti della commissione medica è specialista nella materia di riferimento."»

5.1000/12

Fedeli

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(*Disposizioni in materia di Patronati*)

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001 n. 152 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", entrambe corrisposte sulla base dei dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dagli Istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché

dal Ministero dell'Interno, relativamente all'attività svolta dai patronati in Italia e all'estero nell'anno precedente.".

2. Il Fondo istituito ai sensi dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso. Il corrispondente stanziamento di 5 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 160 del 2019, è destinato al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso.".»

5.1000/13

Fedeli

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(*Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali*)

1. Ai fini di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 184 milioni di euro per l'anno 2021 e di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n.328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2021 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.".»

5.1000/14

Fedeli

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*

(*Accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale*)

1. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 30 settembre 2021.

2. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021 e a tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".»

5.1000/15

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, alla lettera b), capoverso Art. 17-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo le parole «scienze della comunicazione» inserire le seguenti «giurisprudenza, scienze politiche, relazioni internazionali e psicologia»;

2) al comma 2, sostituire le parole «per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data» con le seguenti «per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data».

5.1000/16

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, alla lettera b), capoverso Art. 17-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, dopo le parole «scienze della comunicazione» inserire le seguenti «giurisprudenza, scienze politiche e relazioni internazionali»;

2) al comma 2, sostituire le parole «per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data» con le seguenti «per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data».

5.1000/17

Rossomando

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 17-bis*», al comma 1, dopo le parole:* "della comunicazione" *inserire le seguenti* "giurisprudenza, scienze politiche e relazioni internazionali" *e al comma 2, sostituire le parole:* "per almeno due anni" *con le seguenti:* "per almeno tre anni".

5.1000/18

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-bis*", al comma 1, dopo la parola "informatica" aggiungere le seguenti:* «, ed equipollenze».

5.1000/19

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-bis*", al comma 2 sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti:* «60 per cento».

5.1000/20

Briziarelli, Arrigoni, Saviane, Bruzzone, Pazzaglini

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-*bis*"*, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Ai fini del rafforzamento del Ministero della transizione ecologica, è riconosciuto in via definitiva e in piena ottemperanza ai contenuti delle sentenze di secondo grado di giudizio, il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la suddetta Amministrazione ai lavoratori stabilizzati a norma dell'articolo 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296."

5.1000/21

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-*bis*"*, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 3 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, i commi 4-*bis* e 4-*ter* sono soppressi.»

5.1000/22

Gallone

*All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-*bis*", dopo il comma 6 aggiungere il seguente*:

«6-*bis*. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla regolazione e al controllo dei servizi idrici e dei rifiuti anche nucleari, può avvalersi, nell'ambito dell'autonoma gestione di bilancio, con le risorse proprie di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, di un contingente aggiuntivo di personale complessivamente non superiore alle 30 unità. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.1000/23

L'Abbate, Santangelo

*All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-*bis*» , inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1

(Reclutamento di personale nell'Arma dei Carabinieri per l'attuazione del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica)

1. Al fine di favorire la piena efficacia delle misure del PNRR in tema di sicurezza del territorio, ed in particolare in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici, di salvaguardia delle aree verde e della biodiversità tramite interventi di forestazione e la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche attraverso l'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente nell'ambito delle attività e delle competenze in materia di polizia, di antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio assunte dall'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni, le assunzioni straordinarie previste ai sensi dell'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminate in maniera da consentire anche l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui al Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 23 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Concorsi del 29 novembre 2011, n. 94. Le assunzioni di cui al periodo precedente sono effettuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014 ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 59 del 29 luglio 2014. Per gli scopi di cui alla presente disposizione, la validità delle citate graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014, è differita fino al completo scorrimento delle stesse.

2. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.1000/24

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, dopo l'Articolo 17-bis*, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1

(Reclutamento di personale nell'Arma dei Carabinieri per l'attuazione del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica)

1. Al fine di favorire la piena efficacia delle misure del PNRR in tema di sicurezza del territorio, ed in particolare in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici, di salvaguardia delle aree verde e della biodiversità tramite interventi di forestazione e la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche attraverso l'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ambiente nell'ambito delle attività e delle competenze in materia di polizia, di antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio assunte dall'Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni, le assunzioni straordinarie previste ai sensi dell'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminate in maniera da consentire anche l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui al Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 23 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Concorsi del 29 novembre 2011, n. 94. Le assunzioni di cui al periodo precedente sono effettuate attraverso lo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014 ai sensi dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 59 del 29 luglio 2014. Per gli scopi di cui alla presente disposizione, la validità delle citate graduatorie approvate con decreto del Capo del Corpo Forestale 24 luglio 2014, è differita fino al completo scorrimento delle stesse.»

5.1000/25

Donno, Santangelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-ter*» , inserire il seguente:*

«Art. 17- ter.1

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Ai fini della piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, fermo restando le finalità di cui all'articolo 17-*quater* del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, l'Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, di seguito denominato «Ufficio», ad ordinamento civile, quale articolazione unitaria, speciale e amministrativamente autonoma della Direzione centrale di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), della legge 1° aprile 1981, n. 121, ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).

2. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e per sua delega il Direttore centrale della DITRAS, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, nonché del coordinamento delle attività

di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare con quelle istituzionali del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il questore si avvale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria.

3. Restano attribuite alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compresa quella della tutela idrogeologica.

4. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DITRAS, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, oltre che con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, al prefetto Direttore centrale della DITRAS sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Nell'Ufficio è assorbito il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali. Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l'ordinamento militare, restando incardinato nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d'intesa con la DITRAS.

6. Nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. All'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrare nei ruoli della Polizia di Stato, e sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli successivamente attribuiti all'organizzazione prevista dall'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. Al fine del primo parziale ripianamento delle vacanze organiche, nell'Ufficio e nelle relative articolazioni della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è incorporato, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018 con collocazione in ruolo che non pregiudichi le posizioni di coloro che già appartenevano al Corpo forestale dello Stato o all'organizzazione prevista dall'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.

9. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione della DITRAS, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di pubblica sicurezza attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio;

b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello delle specialità dipendente dalla DITRAS, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DITRAS, che è anche responsabile dell'organizzazione interna;

c) a disciplinare i tavoli tecnici delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DITRAS, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.»

5.1000/26

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso Art. 17-*ter*, inserire il seguente:*

«Art. 17-*ter*.1.

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dello Stato)

1. Ai fini della piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente articolo è ricostituito il Corpo Forestale dello Stato con la ridenominazione di "Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dello Stato", di seguito denominata «Polizia Forestale», trovando piena ed esclusiva applicazione la vigente legge 6 febbraio 2004, n. 36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle recate dal presente articolo.

2. Restano ad ogni modo attribuite alla Polizia forestale, le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, comma 2, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, svolge altresì, in via principale, i servizi di analisi,

investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compresa quella della tutela idrogeologica.

3. Nella Polizia forestale è assorbito il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali. Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l'ordinamento militare, restando incardinato nella Polizia forestale salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d'intesa con la Polizia forestale.

4. Nella Polizia forestale confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei relativi ruoli, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla Polizia forestale è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016

5. Sono assegnati alla Polizia forestale i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli successivamente attribuiti all'organizzazione prevista dall'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al fine del primo parziale ripianamento delle vacanze organiche, nella Polizia forestale è incorporato, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018 con collocazione in ruolo che non pregiudichi le posizioni di coloro che già appartenevano al Corpo forestale dello Stato o all'organizzazione prevista dall'articolo 174-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.

7. Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione della Polizia forestale, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, e trasferendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le risorse, disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato, compreso quello di cui al comma 3 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato alla Polizia forestale dal Capo della Polizia forestale che è anche responsabile dell'organizzazione interna;

9. Il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 17-Ter del presente decreto è ricompreso nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, della vigente legge 6 febbraio 2004, n. 36.

5.1000/27

Nugnes

All'emendamento 5.100, dopo l'Articolo 17-bis*, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.1

(Ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato)

1. Ai fini della piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente articolo è ricostituito il Corpo Forestale dello Stato con la ridenominazione di "Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dello Stato", di seguito denominata «Polizia Forestale», trovando piena ed esclusiva applicazione la vigente legge 6 febbraio 2004, n. 36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle recate dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte alla riorganizzazione della Polizia forestale.»

5.1000/28

Giuseppe Pisani

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-*quater*»*, sopprimere i commi 1 e 2.*

5.1000/29

Caligiuri

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 17-*quinquies*"*, sostituire il comma 1 con il seguente*:

«1. All'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura corrispondente al trattamento economico complessivo del dirigente di I fascia dell'Amministrazione regionale di riferimento maggiorato del 50%, che è posto a carico del quadro economico degli interventi. Il suddetto compenso è composto da una parte variabile compresa tra il 50% ed il 25% del totale, stabilita dal Commissario di Governo in funzione:

a) della numerosità degli interventi in corso di attuazione;

b) delle misure adottate dal Soggetto Attuatore incaricato per assicurare l'adeguatezza dell'Ufficio del Commissario ai compiti ed alle funzioni da svolgere;

c) della necessità di recupero di eventuali ritardi nei cronoprogrammi attuativi.

La parte variabile è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Commissario è soggetto a valutazione trimestrale da parte dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV), ai fini della liquidazione della parte variabile del compenso. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.".»

5.1000/30

Caligiuri

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), al capoverso "Art. 17-*quinquies*", *dopo il comma 1 inserire i seguenti*:

«1-*bis*. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta. I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*ter*. Nell'ambito delle risorse dei quadri economici, è consentito ai Commissari l'utilizzo di un importo massimo pari al 5% delle somme stanziate per gli interventi a titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale, ivi compresi gli oneri per le attività di cui al comma 1, eventualmente anche integrate dalle economie maturate sulle somme del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi.»

5.1000/31

Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone, Briziarelli

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies*, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta.

1-*ter*. I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

5.1000/32

Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Briziarelli

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nell'ambito delle risorse dei quadri economici, è consentito ai Commissari l'utilizzo di un importo massimo pari al 5 per cento delle somme stanziate per gli interventi a titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale, ivi compresi gli oneri per le attività di cui al comma 1, eventualmente anche integrate dalle economie maturate sulle somme del fondo incentivi di

cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi.».

5.1000/33

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-*quinquies*", dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui al presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a reclutare il personale indicato nella tabella 1 di cui all'Allegato I, impiegando per gli interventi previsti nei rispettivi ambiti territoriali le risorse stanziate nel bilancio statale, le quali affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle predette finalità.»

5.1000/34

L'Abbate

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso « Art.17-quinquies*» , apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 6 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1:

1) le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171";

2) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta.";»

2) dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "0,5% annuo" sono sostituite dalle seguenti: "2% annuo".»

5.1000/35

Pavanelli

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-quinquies»*, sopprimere il comma 7.*

5.1000/36

Pavanelli

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-quinquies»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 7, sostituire le parole: «il Prefetto di Brescia» con le seguenti: «il Presidente dell'autorità di bacino del Garda»;

2) dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. Il commissario di cui al comma 7 elabora il Piano degli interventi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) valutazione delle criticità ambientali preesistenti, nonché del cumulo e della sinergia fra gli

impatti ambientali già presenti sul territorio, fra loro e con quelli previsti dal Piano;

b) omogeneità del bacino idrico in cui gestire la depurazione;

c) valutazione dei costi di realizzazione delle opere e dell'impatto economico sul costo del servizio idrico per la collettività interessata dagli interventi;

d) relazioni e valutazioni multiparametriche già eseguite dal tavolo tecnico per la realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del Lago di Garda.»

5.1000/37

Gallone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art.17-quinquies*», al comma 7:*

1) al primo periodo, le parole "di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

2) al quinto periodo, le parole "da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019" sono sostituite dalle parole "da individuarsi con le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

5.1000/38

Margiotta

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso art. 17-quinquies*, al comma 7:*

1) al primo periodo, le parole "di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

2) al quinto periodo, le parole "da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019" sono sostituite dalle parole "da individuarsi con le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

5.1000/39

Zaffini, Maffoni, Totaro, La Russa, Balboni

All'emendamento n. 5.1000, capoverso Art. 17-quinquies*, al comma 7:*

1) al primo periodo, le parole "*di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*" sono sostituite dalle parole "*di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*";

2) al quinto periodo, le parole "*da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019*" sono sostituite dalle parole "*da individuarsi con le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"

5.1000/40

Pavanelli

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-quinquies»*, dopo il comma 7, inserire il seguente:* «7-*bis*. Il commissario di cui al comma 7 elabora il Piano degli interventi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) valutazione della reale necessità di usufruire di altri depuratori oltre a quello di Peschiera;

b) valutazione delle criticità ambientali preesistenti nei bacini idrici e nei territori interessati, nonché del cumulo e della sinergia fra gli impatti ambientali già presenti sul territorio, fra loro e con quelli previsti dal Piano;

c) omogeneità del bacino idrico in cui gestire la depurazione;

d) valutazione dei costi di realizzazione delle opere e dell'impatto economico sul costo del servizio idrico per la collettività interessata dagli interventi anche sulla base del principio "disponibilità a pagare" (DAP) per una soluzione a maggiore tutela ambientale dopo opportuno confronto con i territori;

e) relazioni e valutazioni multiparametriche già eseguite dal tavolo tecnico per la realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del Lago di Garda.»

5.1000/41

Mirabelli

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-quinquies*", dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: «*8-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Commissario unico si avvale altresì di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. La Segreteria cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. La Segreteria di cui al presente comma fornisce supporto anche alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica per le attività relative agli interventi del Commissario.".

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, euro 300.000 per l'anno 2022 ed euro 300.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.1000/42

Di Girolamo

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «art. 17-*quinquies*»*, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-*bis*. Al fine di consentire la rapida attuazione degli interventi per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, all'articolo 4-*ter*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: «, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale» sono soppresse;

2) le parole: «con esclusione del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso il»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto»;

b) al secondo periodo, le parole: «dirigenziale e» sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.».».

5.1000/43

Faraone, Grimani

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso «Art. 17-sexies*».*

5.1000/44

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Piarulli

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «art. 17-*sexies*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «,

il Ministro della Cultura»;

b) al primo periodo, dopo la parola: «nominano» inserire le seguenti: «, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,»;

c) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'Inviato deve essere in possesso delle competenze ed esperienze professionali necessarie per ricoprire l'incarico medesimo.»;

2) al comma 2, dopo le parole: «e della cooperazione internazionale» inserire le seguenti: «, il Ministero della Cultura».

5.1000/45

Nugnes

All'emendamento 5.1000, all'Art. 17- sexies, apportare le seguenti modifiche:

« 1) al comma 1, dopo le parole "il Ministro della transizione ecologica, nominano" inserire le seguenti "sulla base di specifiche e comprovate qualità professionali";

2) al comma 3, dopo le parole "All'inviato di cui al comma 1, scelto" inserire le seguenti "sulla base di procedure di evidenza pubblica" »

5.1000/46

Pavanelli, L'Abbate

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «art. 17-sexies*», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nell'ambito del supporto tecnico e organizzativo di cui al comma 2, nel limite delle risorse ivi previste, al fine di tutelare il patrimonio marittimo, delle acque interne e lagunari, è istituita una Cabina di Regia con funzioni di vigilanza e di coordinamento con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), finalizzate alla tutela del mare, delle acque interne e lagunari. La cabina di regia di cui al presente comma, è composta dai seguenti profili professionali scelti per titoli ed esami: un laureato in ingegneria chimica esperto in problematiche ambientali con particolare riguardo alla tutela dei corpi idrici, un laureato in ingegneria idraulica, un laureato in scienze geologiche esperto in idrogeologia e problematiche ambientali, un laureato in scienze naturali, biologiche, un laureato in chimica o scienze chimiche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i compiti, i compensi, la durata dei componenti della cabina di regia nonché le norme di funzionamento della stessa.»

5.1000/47

Naturale

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «art. 17-sexies*», inserire il seguente:*

«Art. 17-*sexies*.1.

(Modifiche alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 sono apportato le seguenti modificazioni:

a) il numero 1 è soppresso;

b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando la produzione di energia avente pubblica utilità, in linea con precedenti orientamenti legislativi, sono previsti corrispettivi monetari in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere. L'autorizzazione unica può prevedere forme miste sia compensative in opere e servizi per la viabilità comunale, servizi sociali, mitigazione del rischio idrogeologico, valorizzazione dei monumenti storici, messa a dimora di boschi comunali, o forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, o forme dirette di ristori economici ai comuni previo libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del

territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

b) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

c) le misure compensative o di mero ristoro economico, sono definite in conferenza dei servizi, sentiti i Comuni interessati, che esprimono un parere di natura ostativa, quando ricorrono fondate ragioni di fatto, di diritto e tecniche, nonché quando è riscontrata un'elevata concentrazione degli impianti. I pareri ostativi dei comuni interessati hanno natura vincolante per gli organi sovracomunali.";

c) il numero 3 è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative o di mero ristoro economico che può essere superiore al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. In assenza di chiari riferimenti ai ristori per la compressione territoriale, ambientale, visiva ed acustica che i comuni sostengono per l'attuazione del PNNR, l'autorizzazione unica è nulla."»

5.1000/48

Pavanelli

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Articolo 17-*sexies*»*, inserire il seguente:*

«Art. 17-*sexies*.1

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018 n. 145 nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedente o di *upgrade* da biogas a biometano, sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) presenza o avvio di una procedura d'infrazione europea per violazione della direttiva 2008/50/ce o delle direttive 91/271/cee, 91/676/cee, 2000/60/ce, 2006/118/ce, 2008/105/ce nel territorio della provincia ove è situato l'impianto;

b) approvvigionamento delle materie prime o i rifiuti necessari al loro funzionamento prodotti oltre il raggio di 15 km dal luogo di ubicazione dell'impianto.»

5.1000/49

L'Abbate

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Articolo 17-*sexies*»*, inserire il seguente:*

«Art. 17-*sexies*.1

(Misure per la prevenzione dell'inquinamento dei suoli)

1. Al fine di prevenire la contaminazione dei suoli attraverso l'utilizzo di taluni correttivi in agricoltura, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", alla colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", alla riga 21) "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio." sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Non sono ammessi fanghi di depurazione.";

b) all' allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", alla colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", alla riga 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Non sono ammessi fanghi di depurazione.";

c) all' allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", la riga 23) "Gesso di defecazione

da fanghi" è soppressa.".

5.1000/50

Gallone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 17-octies*», al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole:* «31 luglio 2021», *con le seguenti:* «30 settembre 2021»

5.1000/51

Girotto

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso « Art. 17-octies*» , al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Fino alla dichiarazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della costituzione e della piena operatività di tutti gli organi incaricati di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la competenza per i procedimenti di autorizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW rimane regolata ai sensi della disciplina vigente prima della pubblicazione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, salvo che il proponente intenda comunque procedere secondo la nuova disciplina, attendendo la costituzione di tali organi. Qualora il proponente intenda rinunciare alle procedure ambientali in corso per richiedere la valutazione di impatto ambientale in via statale, rimangono impregiudicate la domanda di autorizzazione unica eventualmente già proposta nella diversa procedura e la validità delle soluzioni di connessione già ottenute.».

5.1000/52

Giuseppe Pisani, Naturale

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art.17-*octies*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. A far data dal 31 luglio 2021 tutti gli impianti eolici e parchi eolici autorizzati a partire dal 1 gennaio 2000 ma non ancora realizzati, per i quali è prevista una variazione in potenza che implica un aumento delle dimensioni del singolo aerogeneratore, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministero della transizione ecologica in conformità alle normative FER e al PNIEC.»

5.1000/53

Conzatti, Grimani

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), paragrafo «Art. 17-novies*», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) Al comma 1, premettere il seguente:

*«*0.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "sedici" e dopo le parole: "Provincia autonoma di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «uno della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,";

2) Dopo il comma 1, inserire la seguente:

«1-*bis*) all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La composizione di cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO"».

5.1000/54

Grimani, Sbrollini

al capoverso «art 17-*novies* (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026)»*, al comma 1, premettere il seguente*:

«0.1. All'art. 2 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni in legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per le finalità di cui all'art. 2-*octies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Fondazione di cui all'art. 2 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modifiche in legge 8 maggio 2020, n. 31, è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'art. 2-*octies*, comma 2 e in deroga all'art. 21, comma 3, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si applicano le garanzie di cui all'autorizzazione generale 15 dicembre 2016 n. 529 del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione è altresì autorizzata ad accedere alla Banca dati di cui all'art. 96 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con le modalità di cui all'art. 97 del medesimo decreto.".»

5.1000/55

Grimani, Sbrollini

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 17-*novies* (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026)», comma 1, lett. a), numero 1), *dopo le parole* «con le Regioni interessate,» *inserire le seguenti*: «nonché con la Fondazione Milano Cortina 2026».

5.1000/56

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori

All'emendamento 5.1000, lettera b), al capoverso art.17-novies*, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti*:

«c-*bis*) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992."

c-*ter*) dopo il comma 12-*bis*, è inserito il seguente "12-*ter*.Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".».

5.1000/57

Conzatti, Grimani

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), paragrafo «Art. 17-novies*», dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«*1-*bis.* All'articolo 15, comma 1, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo le parole «relative norme di attuazione» aggiungere le seguenti: «e sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la realizzazione delle predette opere».

5.1000/58

Russo

All'emendamento 5.1000, lettera b)*, dopo il capoverso "Art. 17*-novies*.", inserire il seguente:*

«Art. 17-novies.1.

(Sostegno alle eccellenze nazionali dell'alta formazione musicale)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'alta formazione musicale, è autorizzata la spesa per l'erogazione di un contributo pari a 1,5 milioni di euro nell'anno 2021, da dividersi, in egual misura, in favore dell'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della

Scuola di Musica di Fiesole, al fine di garantire il regolare proseguimento delle loro attività storiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.1000/59

Cirinnà

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), sostituire il capoverso "Art. 17-*decies (Personale CONI)*" con il seguente:

"Art. 17-*decies (Personale CONI)*"

1. All'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, dell'articolo 1, e nel limite della dotazione organica del CONI ivi prevista, i seguenti contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente dipendente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. sono ceduti al CONI:

a) contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento;

b) contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in avvalimento presso il CONI;

c) contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente che alla data di entrata in vigore del presente decreto è impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio attualmente in essere.

1-*ter*. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il salario accessorio e il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 1 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-*quater*. Il personale di cui al presente articolo mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente.

1.*quinquies*. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita al comma 1 non coperta dal personale del contingente speciale ad esaurimento. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-*sexies*. I commi 2, 3 e 4, del presente articolo sono abrogati. Al comma 5 del presente articolo le parole "ai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "al comma 1-*bis*".

1-*septies*. All'articolo 2, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 3 è abrogato."

5.1000/60

Verducci, Cirinnà

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 17-*decies (Personale CONI)*», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, le parole "si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite

dalle seguenti "non si applica l'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95".

5.1000/61

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), al capoverso «Art.17-*decies*», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«*1-*bis*. *All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

"1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la funzione di Presidente e quella di componente della giunta nazionale del CONI sono incompatibili con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazione, nella società Sport e Salute S.p.A., e negli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale."».

5.1000/62

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), al capoverso «Art.17-*decies*», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:*

"1-*ter*. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno. In sede di prima applicazione la presente disposizione si applica al presidente e agli altri componenti della giunta nazionale, che hanno assunto tali funzioni anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI."».

5.1000/63

D'Angelo

*All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-*decies*» , aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 17-*undecies*

(Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento del CONI)

1. All'articolo 8, comma 4 ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2002, n. 178, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.»

5.1000/64

D'Angelo

*All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-*decies*» , aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 17-*undecies*

(Abrogazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-*ter*), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.».»

5.1000/65

Saccone

All'emendamento EMENDAMENTO 5.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 17-*decies*" *inserire il seguente*:

«Art. 17-undecies

(Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento del CONI)

1. Al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo "Giulio Onesti" sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.".»

b) l'Allegato A è sostituito con il seguente:

"Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

5.1000/66

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Art.17-*decies*», aggiungere in fine il seguente:

«Art. 17-undecies

(Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento del CONI)

1. Al comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla l. 24 marzo 2021, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo "Giulio Onesti" sito in Roma, e le relative

condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni."».

2. *La tabella Allegato A* del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 è sostituita con la seguente:

Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004

5.1000/67

Saccone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 17-*decies*" *inserire il seguente*:

«Art. 17-undecies

(Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento del CONI)

1. Al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sostituire l'Allegato A con il seguente:

"Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti,	Impianti	23.875.478,98	RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ

Roma	sportivi		DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6

5.1000/68

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-decies» *, aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 17-*undecies*

(Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento del CONI)

1. Al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, dalla l. 24 marzo 2021, n. 43, sostituire la Tabella Allegato A con la seguente:

«Allegato A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA' CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma	Impianti sportivi	23.875.478,98	RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6

.».»

5.1000/69

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-decies*» , aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 17-*undecies*

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;

f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando l'autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».»

5.1000/70

Saccone

All'emendamento EMENDAMENTO 5.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 17-*decies*" *inserire il seguente*:

"Art. 17-undecies

(Disposizioni in materia di equilibrio economico e finanziario del sistema sportivo e in materia di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)

"1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «45 milioni» e le parole «363 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «38 milioni» e «370 milioni».".

1-*bis*. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'art. 5, comma 2, lett. e), e-*bis*) e e-*ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.".

5.1000/71

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Art.17-*decies*», aggiungere in fine il seguente:

"Art. 17-undecies

(Disposizioni in materia di equilibrio economico e finanziario del sistema sportivo e in materia di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «45 milioni» e le parole «363 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «38 milioni» e «370 milioni».

2. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è esercitato dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come

previsto all'art. 5, comma 2, lett. e), e-*bis*) e e-*ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.".

5.1000/72

Saccone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), dopo il capoverso "Art. 17-*decies*" *inserire il seguente*:

"Art. 17-undecies

(Disposizioni in materia di equilibrio economico e finanziario del sistema sportivo e in materia di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «45 milioni» e le parole «363 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «40 milioni» e «368 milioni».

1-*bis*. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'art. 5, comma 2, lett. e), e-*bis*) e e-*ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.".

5.1000/73

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso «Art.17-*decies*», aggiungere in fine il seguente:

"Art. 17-undecies

(Disposizioni in materia di equilibrio economico e finanziario del sistema sportivo e in materia di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «45 milioni» e le parole «363 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «40 milioni» e «368 milioni».

2. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è esercitato dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'art. 5, comma 2, lett. e), e-*bis*) e e-*ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.".

5.1000/74

D'Angelo

All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-decies*» , aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 17-*undecies*

(Disposizioni in materia di antidoping)

1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 novembre 2007, n. 230.

2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport e svolge le seguenti funzioni:

a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;

b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000,

n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive;

c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso sport e salute s.p.a.;

d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di sport, è determinata la regolamentazione della NADO Italia, le modalità di nomina del Presidente, nonché il trasferimento del personale di Sport e Salute s.p.a. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento saranno determinate le ulteriori competenze, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si fa fronte attraverso il trasferimento, a decorrere dal 2021, in capo a Nado Italia dei fondi di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2, art. 30 bis, comma 5, già destinati al CONI.».

5.1000/75

Fenu, Mantovani, Licheri

*All'emendamento 5.1000, lettera b), dopo il capoverso « Art.17-*decies*» , aggiungere in fine il seguente:*

«Art. 17-*undecies*

(Piano straordinario riservato al personale tecnico universitario con abilitazione ASN)

1. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 4 milioni di euro annui. Tale incremento è destinato alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", per consentire la progressione di carriera dei cosiddetti "tecnici laureati" inquadrati a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo e bibliotecario (PTAB, categoria D e EP) e operanti nell'area tecnico-scientifica o sociosanitaria delle università, in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 100 progressioni di carriera nel ruolo docente (professori di I e II fascia).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.1000/76

Rossomando

*All'emendamento 5.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 17-*decies*, aggiungere il seguente:« Art. 17-*undecies - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'area dell'elevate professionalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, confluisce, in un ruolo ad esaurimento, il personale non dirigente dell'Amministrazione Civile dell'Interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. I°. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e dell'articolo 43, della legge 1 aprile 1981, n. 121, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto + 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento. Con

successivo decreto del Ministro dell'Interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al personale del costituendo ruolo ad esaurimento sarà riservata, prioritariamente, la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza contrattualizzata dell'Amministrazione Civile dell'Interno di cui al comma 3. Ai relativi maggiori oneri, pari a 8.429.678 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.»

5.1000/77

Briziarelli, Arrigoni, Saviane, Bruzzone, Pazzaglini

All'emendamento 5.1000, dopo il capoverso Art. 17- decies aggiungere il seguente

Art 17- undecies

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono avvalersi del supporto di personale qualificato di società pubbliche al cui capitale partecipano, interamente o parzialmente, e sulle quali hanno poteri di indirizzo. Tale personale, in servizio da almeno cinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, deve avere una rilevante esperienza professionale nel settore in cui deve fornire supporto.

2. Il personale delle società a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, può partecipare a procedure di mobilità e di reclutamento presso le Amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165 del 2001.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.1000/78

Fedeli

All'emendamento 5.1000, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:

"Art. 17-*undecies*

(*Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale*)

1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 20221, n. 69, per una durata massima di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo

aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21.5 milioni di euro nell'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.".

5.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-*bis*. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.»;

b) *dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente Titolo:*

«TITOLO 11-*bis*

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Art. 17- ***bis.***

(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obbiettivi decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti dì cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al

primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità dì cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027"; le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028"; le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17- ***ter.***

(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 17- ***quater.***

(Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale dì ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" è sostituito dal seguente: "4.204";

b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" è sostituito dal seguente: "1.128";

c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" è sostituito dal seguente: "1.105";

d) all'articolo 174-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.";

2) dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera *a)*, nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.".

Art. 17- ***quinquies.***

(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

1. All'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto

attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il, contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3, Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 « Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato IV-*bis*.

4, Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite dì spesa complessivo di curo 816.617 per l'anno 2021 e di curo 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato IV-*ter* , da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, ali scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della

propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. 11 Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare completare, è pari a quello indicato

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a curo 97.994 per l'anno 2021 e di curo 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a curo 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art 17- ***sexies.***

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente apri tenente ai ruoli di una pubblica

amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 17- ***septies.***

(Consiglio di amministrazione ENEA)

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti; "cinque componenti".

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17- ***octies.***

(Regime transitorio in materia di VIA)

1. L'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti, fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenze complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato IV-*ter* alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2 All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma";

b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-*bis*".

Art. 17- ***novies.***

(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario è" sono inserite le seguenti: "la progettazione nonché" e dopo le parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono inserite le seguenti: ", nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e

approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021";

2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, a 32" sono sostituite dalle seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni dì cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50";

c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165.".

Art. 17- ***decies.***

(Personale CONI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e ai sensi del comma 4";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.";

c) all'articolo 18, dopo le parole: delle disposizioni, aggiungere le seguenti: "del Titolo I e del Titolo II.";

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del Titolo II-*bis* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.",

e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il decreto-legge 23 giugno 2021, n.92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021."».

Allegato IV-*bis*

(Articolo 17 -*quinquies*, comma 3)

TABELLA 1

Regione	Unità

Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

Allegato IV-*ter*
(Articolo 17-*quinquies*, comma 4)
TABELLA 2

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988

Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65,330	195,988
TOTALE	816,617	2.449.850

5.2

Mirabelli, Parrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202."».

5.0.1

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portai ella *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla *performance*";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1

anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera *b)*, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *Performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-*bis*, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-*bis*:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera *h)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*h*-bis*)* verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera *c)* e di proposta della valutazione di cui alla lettera *e)*.";

3) all'articolo 14-*bis*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità.

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera *a)*.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

5.0.2

Iannone, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1-*bis*. É autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

Art. 6

6.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 gennaio di ogni anno».

6.2

Floris, Toffanin

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *aggiungere le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.3

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.4

Cucca, Grimani

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.5

Fedeli

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» *con le seguenti:* «secondo i princìpi».

6.7

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, dopo la parola: «Il Piano» *aggiungere le seguenti:* «è adottato dall'organo di indirizzo,».

6.8

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «programmatici e strategici» *con le seguenti:* «strategici e operativi»;

2) *al comma 2, lettera* e)*, sostituire le parole:* «delle procedure effettuata» *con le seguenti:* «dei procedimenti amministrativi effettuata»;

3) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla performance sia adottata con un ritardo superiore ad un anno rispetto al termine di cui al comma 4, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *performance*.»;

4) *al comma 7, dopo le parole:* «In caso di mancata adozione del Piano», *inserire le seguenti:* «o della Relazione sulla *performance*».

6.9

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa».

6.10

Pittella

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*,».

6.11

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, lettera d)*, dopo la parola:* «trasparenza» *aggiungere le parole:* «dei risultati».

6.13

Collina

Al comma 2, lettera d)*, dopo la parola:* «trasparenza» *inserire le seguenti:* «dei risultati».

6.14

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 2, lettera d)*, dopo la parola:* «trasparenza», *aggiungere le seguenti:* «dei risultati,».

6.15

Collina

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le parole:* «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

Conseguentemente, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i princìpi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter*)* le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.16

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

6.17

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione»;

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione»;

3) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.»;

4) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.»;

5) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,»;

6) *al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Restano fermi altresì i poteri

sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.18

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.19

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermo restando il contenuto specifico del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

6.20

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190».

6.21

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i princìpi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter*)* le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.22

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.23

Collina

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.24

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile».

6.25

Collina

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile;».

6.26

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* le azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso un maggiore ricorso alla sussidiarietà orizzontale;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità per assegnare ulteriori funzioni ai Centri autorizzati di assistenza agricola, la cui attività è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e successive modificazioni e integrazioni».

6.27

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente:

«*4*. Per consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, emanano apposito decreto, sentite le OO.SS. e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui determinano i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In applicazione delle modifiche regolamentari di cui al presente comma, agli enti di ricerca non si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per il personale docente dell'AFAM e della Scuola non si applicano le disposizioni dei titoli II e III del presente decreto. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.».

6.28

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione».

6.29

Pittella

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano, predisposto per il triennio, individua le principali tendenze economiche, sociali e istituzionali relative all'amministrazione di riferimento, sentite le parti sociali e i soggetti coinvolti nell'attuazione del PNNR dell'amministrazione interessata.».

6.30

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» *con la seguente:* «gennaio».

6.31

Collina

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» *con la seguente:* «gennaio».

6.32

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

6.33

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.».

6.34

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 6, sostituire le parole: «comma 4» *con le seguenti:* «comma 5».

6.35

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,».

6.36

Vitali

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* «un Piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo»;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* «Nel Piano tipo» *con le seguenti:* «Nelle linee di indirizzo».

6.37

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.38

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.39

Grimani

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.40

Pittella

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il Dipartimento della funzione pubblica attiva un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell'attuazione del PNNR nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative istituzionali. Il Dipartimento attiva forme di monitoraggio qualitative rispetto alle azioni poste in essere nei piani.».

6.41

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa

vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.42

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.43

Vitali

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.44

Collina

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.45

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 8, aggiungere a fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.46

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti possono provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.0.1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Pergreffi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021/2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità che disciplinano la materia, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, si applicano le seguenti disposizioni straordinarie:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute, tenendo conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge 8/2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati

alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti. In tale circostanza, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

c) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui alla lettera *b)* del presente articolo per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

d) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

e) ai segretari attualmente iscritti in fascia C è consentita la possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui alla lettera *b)* del presente articolo, ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui alla lettera *d)* del presente articolo;

f) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

g) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

h) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

i) comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione di cui al comma 1 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.23

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Errani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«***Art. 6 -bis .***

«1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispone:

1) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

2) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge n. 8 del 2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati

alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

3) nell'ipotesi descritta al numero 2, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

4) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al numero 2 per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

5) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso é integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia 13 per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

6) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto 2, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno *ad personam* di cui al numero 5;

7) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

8) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione conciata alla fascia demografica della sede di titolarità;

9) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle nonne vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

10) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente comma assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.».

6.0.2

De Bonis

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure urgenti per fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali)

1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispongono le seguenti misure:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei

comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

c) nell'ipotesi descritta al punto *b)*, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

d) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al punto *b)* per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

e) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno ad personam commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

f) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto *b)*, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui al punto *e)*;

g) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

h) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

i) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ss.nunii per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

l) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012».

6.0.3

Alfieri, Manca, Comincini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il conseguimento dell'idoneità al termine del concorso per l'ammissione al corso concorso comporta l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo; l'iscrizione è subordinata al previo svolgimento del tirocinio pratico di due mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Per i segretari iscritti all'albo ai sensi del precedente periodo è introdotto un periodo li prova ed il Corso C incorso, della durata di sei mesi, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è commutato in un

Corso di formazione iniziale, di pari durata, organizzato in modalità telematica a distanza ed il cui assolvimento è obbligatorio a pena di cancellazione dall'albo. Al termine del Corso è disposta una verifica di apprendimento; il superamento della verifica di apprendimento determina il superamento del periodo di prova.

2. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei al concorso nazionale di cui alla lettera *a)*, fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;

b) il 50 per cento del fabbisogno di cui alla lettera *a)* è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso - Concorso e le disposizioni sul Corso - Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convento, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'articolo 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale».

6.0.4

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerando anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante

concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

4. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

5. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

6.0.5

Russo, Fenu

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma io, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.056.196,12 curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.6

Alfieri, Manca, Comincini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*)*

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2020, si applica ai dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi i segretari comunali e provinciali».

6.0.7

Alfieri, Biti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero per l'attuazione del PNRR)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale pari a 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono ammessi nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno 6 mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.8

Alfieri, Biti

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per la valorizzazione del personale della rete estera del MAECI; per l'attuazione del PNRR e per il sostegno all'internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, sostenere il MAECI nelle attività connesse all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire

la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo derivanti pari a 1 milione di euro per il 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spesi di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.9

Rivolta

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Semplificazione obblighi anche organizzativi per le società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196 per favorire la realizzazione degli investimenti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.».

6.0.10

Mantovani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Aliquote di prelevamento Patronati)

1. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021 da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.11

Mantovani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di convenzioni stipulate tra l'INPS e gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o altri servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502 o con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti

convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

6.0.12

Mantovani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Composizione delle commissioni mediche INPS)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al fine di procedere alla valutazione della giacenza delle istanze di invalidità provocata dalla pandemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, le commissioni mediche istituite presso l'INPS sono composte da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, se non è presente il medico rappresentante delle associazioni di categoria regolarmente convocato, da un altro medico dell'Istituto, nonché da un operatore sociale ove previsto dalla normativa vigente.

2. Le commissioni di cui al comma i formulano una proposta di valutazione medico legale sottoposta al giudizio definitivo del responsabile del servizio medico legale territorialmente competente o suo delegato. Nel caso dell'accertamento medico legale di cecità e sordità, uno dei componenti della commissione medica è specialista nella materia di riferimento.».

6.0.13

Dell'Olio, Matrisciano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, in tema di internalizzazione del* contact center *multicanale dell'INPS)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1º giugno 2021, all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, i tempi di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-*ter*. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-*bis* non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».

6.0.14

Puglia, Gaudiano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di

soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6.0.15

Candiani, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale dei vigili del fuoco)

1. Considerate le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè la necessità di rafforzare la capacità funzionale del Corpo stesso nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa, previste per il corpo nazionale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2023, si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto dal ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento della medesima. I nuovi concorsi banditi devono avere durata di validità non superiore ai 4 anni e prevedere un'età massima limite di 26 anni compiuti.

2. A copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima.

3. La ingiustificata mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento produce l'esclusione dalla graduatoria. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione dalla graduatoria.».

6.0.16

Grimani, Cucca

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per la riduzione della durata del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Formazione iniziale) - 1.* Al fine di accelerare il procedimento per l'immissione in servizio dei dirigenti della carriera prefettizia, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento

nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "avendo svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5", sono soppresse e le parole: "non inferiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due anni.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.17

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure organizzative in favore del potenziamento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici)

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel periodo 2021-2022, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 14 unità di personale, da inquadrare almeno nell'Area III, posizione economica F6, nei profili professionali ingegneristico giuridico ed economico.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate per titoli e colloqui, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché nei confronti di coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano risultati titolari di un contratto di lavoro flessibile o a diverso titolo abbiano comunque prestato servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso, maturando alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro cinquecentomila a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sui fondi di cui al capitolo 2958 - Spese per il funzionamento della commissione permanente per le gallerie presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.».

6.0.18

De Carlo, Rauti, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di incentivare l'operatività amministrativa - anche connessa

all'attuazione del PNRR - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta alla vigente dotazione organica, ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed Icqrf del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconde, area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di curo 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

6.0.19

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrati a, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *e)*, si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA.».

6.0.20

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

6.0.21

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."».

6.0.22

Stabile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 7

7.1

Floris, Toffanin

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.2

Cucca, Grimani

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.3

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "asseverate dai relativi organi di controllo"»;

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, collima 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

7.4

Margiotta

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:* «5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei

tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole*: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.5

Vono, Faraone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (LE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I

finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.1

Manca

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquaranta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trenta unità da assegnare a ciascuno dei restanti Dipartimenti del Tesoro, delle Finanze e dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.087.553 per l'anno 2021 e ad euro 6.525.313 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazione, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del computo funzioni centrali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

5. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto-legge, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli

anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa Società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'Azionista.

7.0.2

Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti e da quelle sul collocamento.

Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

7.0.3

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche reclutamento degli ex LSU e appalti storici)

1. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «lo svolgimento dei predetti servizi.», aggiungere i seguenti periodi: «I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa».

7.0.4

Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, a decorrere dal 1º gennaio 2022, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.679.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

Manca

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello locale ai sensi del comma 1, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati al comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a euro 524.524 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo

Ministero.

2-*quater.* In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, ivi inclusi quelli delle risorse del *Next Generation UE*, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente incrementate per complessivi 30 milioni a decorrere dal 2021. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 204, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.1

Romano, Bressa, Laus, Laforgia, Floris, Carbone, Matrisciano, Nannicini, Mantovani, Fedeli, Ruotolo, Serafini, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Di Girolamo, Di Nicola, Montevecchi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura concorsuale nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 e conseguentemente ad assumere a tempo determinato per una durata pari a 36 mesi, un contingente di personale ispettivo e amministrativo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, complessivamente non superiore a 700 unità a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 29.806.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

Pittella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate)

1. Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, al momento in cui se ne verifichi la necessità, alla graduatoria, fino ad esaurimento e nei termini temporali di cui al citato PNRR, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, saranno assunti dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la governante del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici».

8.0.3

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate)

1 Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione nonché la verifica delle eccezionali misure fiscali previste dalla presente legge, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla graduatoria, fino ad esaurimento, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti dall'Agenzia delle Dogane, in considerazione delle esigenze relative alla gestione della Brexit, e dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la *govenance* del PNRR di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici.».

8.0.4

Laus

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle entrale e il Ministero della economia e delle finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.5

Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.6

La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia. e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura celle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.7

Lonardo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.8

Granato, Angrisani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

Art. 9

9.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024».

9.2

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole:* «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.3

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole:* «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.4

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, province autonome di Trento e Bolzano,».

9.5

Conzatti

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, Province autonome di Trento e Bolzano».

9.6

Testor

Al comma 1, dopo le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni» *sono aggiunte le seguenti:* «, province autonome».

9.7

Conzatti, Grimani

Al comma 1, dopo le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, province autonome».

9.8

Grimani

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.9

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.10

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni.».

9.11

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 68 le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 69," sono soppresse;

b) i commi 69, 70 e 71 sono soppressi;

c) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che successivamente all'entrata in vigore della legge, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono sempre confermati nella posizione fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Sono esclusi dal computo i periodi di fuori ruolo individuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica ai membri del Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominante".».

9.12

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per lo svolgimento degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e dell'articolo 18, comma 3 e dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in relazione all'articolo 9, comma 5 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Resta ferma la vigenza

dell'articolo 7-*vicies quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43».

9.13

De Carlo, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire, in fine, le seguenti parole: ", di cui due riservate al personale interno"».

9.14

Pagano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "strutturalmente deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*».

9.0.15 (già 9.15)

Rivolta, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di consentire ai comuni la compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

9.0.16 (già 9.16)

Gasparri, Pagano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** .

1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: "due senatori e due deputati", sono sostituite con le seguenti: "tre senatori e tre deputati"».

9.0.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative al potenziamento dei sistemi da impiegare per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, nonché per il soccorso pubblico e la difesa civile, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 35.000.000 per l'anno 2022 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, da destinare.

a) quanto ad euro 18.750.000 per l'anno 2021, ad curo 26.250.000 per l'anno 2022 e ad euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, alla Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi nei settori della motorizzazione e dell'armamento, della manutenzione straordinaria e dell'adattamento di strutture e impianti;

b) quanto ad euro 6.250.000 per l'anno 2021, ad euro 8.750.000 per l'anno 2022 e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi, di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture e impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.2

D'Alfonso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

Art. 9 ***-bis.***

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2 Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le nonne ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione,

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.3

Totaro, La Russa, Balboni

Dopo l' **articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 9 ***-bis.***

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.4

De Carlo, Rauti, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con

la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Ti personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 10

10.1

Floris, Toffanin

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.2

Cucca, Grimani

Al comma 4, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.3

De Carlo, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del PNRR, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.200.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.0.1

Vitali, Ferro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi

ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

10.0.2

Totaro, La Russa, Balboni

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati,

Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 11

11.1

Dal Mas, Modena, Pagano, Vitali

Al comma 1, al terzo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «La Giustizia amministrativa» *con le seguenti:* «Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa».

11.2

Lomuti

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando è riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.3

Lomuti

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione».

11.4

Lomuti

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e scienze politiche».

11.5

Lomuti

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando e riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.6

Floris, Toffanin

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «è determinata» *sono aggiunte le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al quarto periodo le parole:* «sentite» *sono sostituite dalle seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga a» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo».

11.7

Cucca, Grimani

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo le parole:* «è determinata»*, inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola:* «sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno».

11.100

I Relatori

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinando» *con la seguente:* «supportano».

11.8

Gaudiano

Al comma 4, sostituire le parole: «con merito»*, con le seguenti:* «senza demerito».

11.9

Dal Mas, Modena, Pagano, Vitali

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «sede di prima assegnazione» *aggiungere le seguenti:* «, salvo che sia stata svolta nell'ambito dello stesso distretto in uffici diversi e su autorizzazione del Ministero della giustizia ovvero salva la mobilità per compensazione di cui all'articolo 15, comma 3:».

11.10

Gaudiano

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5.* L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto la medesima attestazione di servizio.».

11.11

Gaudiano

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede»

11.12

Floris, Toffanin

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta per cento» *aggiungere le seguenti:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

11.0.1

Mangialavori

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis*** .

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'alinea, la parola: "depositata" è sostituita con la seguente: "pronunciata e deliberata"».

11.0.2

Balboni, Totaro, La Russa

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 11- ***bis.***

(Istituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e in particolare ai fini della piena operatività degli uffici giudiziari e del contenimento della pendenza nel settore civile, sono istituite presso i tribunali una o più sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, fatti salvi i procedimenti già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità.

2. Il Presidente del tribunale definisce criteri ed obiettivi di assegnazione dei procedimenti alle sezioni in parola.

3. Ai fini della costituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, il

Ministero della giustizia provvede ad avviare le procedure di reclutamento nel periodo 2021 - 2024, in unico scaglione, di un contingente minimo di 1000 unità di addetti, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni.

4. Il personale deve essere in possesso delle seguenti qualifiche:

- magistrato in pensione che abbia dedicato alla magistratura ordinaria civile almeno un quinquennio di attività professionale;

- avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione;

5. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio il personale è equiparato ai magistrati di prima nomina».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 160 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 21 aprile 2009, n 196.

11.0.3

Rojc

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta delle Camere di Commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere".».

Art. 13

13.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Commissione Interministeriale RIPAM, nelle procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, può prevedere per il profilo di cui al comma 2 lettera *l)*, una riserva in favore del

personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in misura non superiore 30 per cento.

Tale personale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni; dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parere, .2 dell'Ufficio per il processo».

13.2

Floris, Toffanin

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, dopo le parole:* «30 marzo 2001, n. 165» sono inserite le seguenti: «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al terzo periodo le parole:* «sentite» *sono sostituite dalle seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo».

13.3

Cucca, Grimani

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 , dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 3, terzo periodo , dopo le parole:* «Il Ministro della giustizia,» *sostituire la parola:*«sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «anche in deroga a» *con la seguente:* «secondo».

13.100

I Relatori

All'Allegato II, al punto 9, nella seconda colonna della tabella denominata «Requisiti per l'accesso esterno»*, dopo le parole:* «laurea triennale» *inserire le seguenti:* «in scienze dei servizi giuridici».

13.4

Gaudiano

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, prevede, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata, ai sensi del comma 3, al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».

13.5

Gaudiano

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «può prevedere» *con la seguente:* «prevede»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «può costituire» *con la seguente:* «costituisce».

13.6

Floris, Toffanin

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta percento» *aggiungere le seguenti:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

Art. 14

14.1

Lomuti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli n, comma 1, e 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, i) e l), mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere *c)*, *e)* e *h)*;

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettera *h)*.».

14.2

Gaudiano

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma i sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;»;

2) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;».

14.3

Lomuti

Al comma t, lettera b)*, dopo la parola:* «universitari» *inserire le seguenti:* «o post-universitari».

14.4

Gaudiano

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, per il profilo di cui all'articolo 11;».

14.100/1

Dal Mas

All'emendamento 14.100, sostituire le parole da: "lettera e)", *fino alla fine, con le seguenti:*

«sostituire la lettera e) con la seguente: "e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, o il servizio prestato per almeno dodici mesi presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h);".»

14.100/2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

All'emendamento 14.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo le parole «EASO,» inserire le seguenti: «, o il servizio prestato per almeno dodici mesi presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»".

14.100

I Relatori

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «il servizio prestato presso» *inserire le seguenti:* «la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso».

14.5

Gaudiano

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

14.6

Lomuti

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Ogni candidato per le procedure di reclutamento dell'amministrazione della giustizia ordinaria non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un massimo di tre distretti e, nell'ambito di tali distretti, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario.».

14.7

Lomuti

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «un distretto» *con le seguenti:* «due distretti in ordine di preferenza».

14.8

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, il

Ministero della Giustizia, nell'ambito del concorso di cui al comma 1, procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento. Il bando indicherà i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevedrà come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, della lingua italiana e della lingua tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. 11 Ministero della Giustizia, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, può prevedere, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con i componenti indicati dalla Regione autonoma.».

14.200

I Relatori

Al comma 9, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*d)* l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali».

14.300

I Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.».

Art. 15

15.1

Floris, Toffanin

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assegnazione della sede» *aggiungere le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.2

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, dopo le parole: «circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede» *inserire le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.3

Cucca, Grimani

Al comma 2, dopo le parole: «assegnazione della sede» *inserire le seguenti:* «fatte salve le disposizioni di cui alle legge 5 febbraio 1992 n. 104 in materia di mobilità,».

Art. 17

17.1

Dal Mas, Modena, Pagano, Vitali

Al comma 3, sostituire la parola: «prevalentemente» *con le seguenti:* «ove necessario anche».

17.2

Rossomando, Mirabelli

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.».

17.3

Rossomando, Mirabelli

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.».

17.4

Rossomando, Mirabelli

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 16, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per colmare le vacanze dell'organico di magistrati amministrativi e garantire l'espletamento rapido delle procedure concorsuali per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, il concorso è bandito dal Presidente del Consiglio di Stato e gestito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il concorso è bandito nel mese di gennaio di ciascun anno in relazione ai posti già vacanti e a quelli che si prevede si renderanno vacanti entro il 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". Dal presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la giustizia amministrativa nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Presidente del Consiglio di Stato indice, entro il 31 gennaio 2022, uno o più concorsi per l'assunzione di referendari di tribunale amministrativo regionale e di consiglieri di Stato, per la quota concorsuale, occorrenti per la copertura di tutti i posti previsti in organico alla data del 30 giugno 2021.

7-*quater*. Al fine di un più rapido svolgimento dei concorsi di cui al comma 7-*ter*, la presentazione delle domande da parte dei candidati avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica, messa a disposizione dal Segretariato genera: della Giustizia amministrativa.

7-*quinquies*. Per tutti i concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale da indire entro il 31 gennaio 2022, o già indetti alla data del 3 maggio 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato già pubblicato il calendario delle prove scritte, le prove scritte sono ridotte a tre, con esclusione del tema teorico di «scienza delle finanze e diritto finanziario.

7-*sexies*. Il presidente della commissione di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 può stabilire, con proprio provvedimento, che le riunioni della stessa commissione siano tenute con modalità telematica. Il presidente della commissione è in ogni caso responsabile del celere svolgimento di tutte le attività di competenza della commissione; al momento dell'insediamento il presidente della commissione stabilisce, con proprio provvedimento, un programma di svolgimento dei lavori che, in ogni caso, dalla deliberazione delle date di svolgimento delle prove fino alla formazione della graduatoria definitiva non può superare i dodici mesi. Il programma è comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

7-*octies*. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2022 e fino al 2026, il Consiglio dei

Ministri delibera la nomina di tutti i consiglieri di Stato di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla base dei relativi posti non coperti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.«.

17.0.1

Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 11. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.2

Bagnai, Pillon

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis*** .

(Differimento della soppressione di alcune circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023". Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per euro 500.000 per l'anno 2022 e per euro 1.500.000 per l'anno 2023.».

17.0.3

Pepe

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 17- ***bis*** .

(Istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Potenza)

È istituita una sezione distaccata del Tribunale di Potenza presso il comune di Melfi. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2021 e ad curo 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per curo 1.500.000 per l'anno 2021 e per curo 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022.».

17.0.4

Fedeli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Principio di parità di genere)

Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimente di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

17.0.5

Minuto, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2.».

17.0.6

Modena

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis*** .

1. I termini per computare in deduzione le minusvalenze, in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono prorogati di un anno, a condizione che una quota della somma recuperata pari al 12,5% sia versata a favore di enti o fondi di ricerca scientifica.».

17.0.7

Pacifico

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 17- ***bis.***

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di

trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente nonna non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.8

Nannicini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente capo:*

«CAPO II- ***Bis.***

MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR IN TEMA DI PERSONALE DEL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 17 ***-bis.***

(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei ricercatori)

1. All'artico'1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le se ?lenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.".

b) Al terzo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell'università e della ricerca" e dopo le parole: "previo parere" sono inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata,".

2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di

chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-*ter*. Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica".

3. All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "università stessa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*".

Art. 17- ***ter*** .

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*ter*.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. 11 rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del computo istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta nei- cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a temi indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.

Art. 17-*quater.*

(Istituzione dell'albo dei direttori generali delle università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

'Art. 2-*bis*.

(Albo dei direttori generali)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti

idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo"'».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettera h) *dopo le parole:* «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a)*, numero 6, del presente comma» *aggiungere le seguenti:* «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-*bis*».

Art. 18

18.0.1

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 18 ***-bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni .il presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

18.0.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, è inserito il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

18.0.3

Collina

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 18 ***-bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative nonne di attuazione.».

18.0.4

Conzatti, Grimani

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 18- ***bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 22 (ant.) del 15/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021
22ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che ieri, mercoledì 14 luglio, è pervenuto il parere della Commissione bilancio in relazione ad una parte degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Comunica inoltre che i relatori, lo scorso 13 luglio, hanno presentato l'emendamento 17.0.100, pubblicato in allegato. Il termine per presentare subemendamenti è fissato alle ore 16 di oggi.
Ieri, mercoledì 14 luglio, i relatori hanno presentato gli emendamenti 14.400, 17.100 e 17.200, che saranno pubblicati in allegato, per il quali il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 luglio.
Avverte inoltre che l'emendamento 3.74 ed il subemendamento 14.100/1 sono stati riformulati in testi 2, anch'essi pubblicati in allegato.
Comunica altresì che è stato ritirato l'emendamento 1.39.
Avverte infine che il senatore Romano aggiunge la propria firma agli emendamenti 15.2 (De Petris) e 17.0.4 (Fedeli); il senatore Dell'Olio sottoscrive l'emendamento 8.0.1 (Romano); i senatori Calderoli, Simone Bossi, Riccardi, Iwobi, Borghesi, Rivolta, Faggi, Cantú, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Candiani, Romeo, Tosato, Fregolent, Zuliani, Candura, Saviane, Testor, Vallardi, Pizzol ed Ostellari aggiungono la loro firma al sub-emendamento numero 5.1000/56 (Pergreffi); il senatore Vitali sottoscrive l'emendamento 3.0.28 (Pittella).

Comunica, d'intesa con il presidente Ostellari, l'esito della valutazione di ammissibilità degli emendamenti.

Sono improponibili per estraneità di materia gli identici 1.32, 1.33 e 1.34, gli identici 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, gli emendamenti 1.93, 1.96, 1.97, 1.101, 1.102, 1.105, 1.103, 1.104, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1, 3.20, 3.50, 3.73, 3.77, 3.83, 3.85, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.106, 3.107 e 3.108, gli identici 3.0.2 e 3.0.3 (limitatamente al comma 2), l'emendamento 3.0.4 (limitatamente al comma 2), gli identici 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 (limitatamente ai commi 1, 2 e 3), gli identici 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14, gli identici 3.0.15, 3.0.16, 3.0.101 e 3.0.17, gli emendamenti 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, gli identici 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24, gli emendamenti 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28, 3.0.29, 3.0.30, gli identici 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, gli emendamenti 5.0.2, 6.26 (limitatamente alla seconda parte), 6.0.1, 6.0.23, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.22, gli identici 7.4 e 7.5 (limitatamente alla seconda parte), gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 8.0.1 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.0.15 (già 9.15), 9.0.1, 10.3, 11.0.1, 11.0.3, 17.0.7 e 17.0.8.

Segnala che gli emendamenti 3.0.31 e 3.0.32 sono da ritenersi inammissibili in quanto contenenti deleghe legislative.

Quanto all'improponibilità per estraneità di materia, precisa che, come di consueto, trattandosi della conversione di un decreto-legge, occorre rifarsi, oltre che al Regolamento, alla giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di diposizioni potenzialmente illegittime. Ricorda che il provvedimento detta misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia.

In particolare, nel preambolo si cita la straordinaria necessità e urgenza di: adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; adottare misure che consentano la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato.

Ciò premesso, i criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponibili, quanto alle modifiche non meramente testuali, solo quelle che comunque attengono all'oggetto o alla finalità del provvedimento.

Quanto alle misure ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, sono da ammettere le proposte correlate alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, modificate dal provvedimento. Sono invece improponibili quelle misure che investono ordinamenti di determinate amministrazioni, compresi gli enti locali, senza una correlazione con le prime.

Circa le assunzioni, il criterio seguito in generale è stato nel senso di ammettere le proposte finalizzate a supportare l'attuazione del PNRR e non ammettere invece quegli emendamenti che prevedono assunzioni in via generale o per finalità diverse. Resta inteso che una semplice dichiarazione di finalizzazione al PNRR non è condizione sufficiente per la proponibilità.

La valutazione della proponibilità per materia ha già tenuto conto del contenuto dell'emendamento del Governo 5.1000, che trasfonde il decreto-legge n. 92 del 2021.

Sono inoltre da ritenersi improponibili le proposte che introducono indennità o emolumenti di varia natura.

Circa le proposte in materia di giustizia, si è ritenuto di ammettere le proposte che vanno nella direzione di favorire l'operatività della giustizia ordinaria e amministrativa e lo smaltimento dell'arretrato, in conformità agli obiettivi del PNRR.

Laddove possibile, la dichiarazione di improponibilità di emendamenti contenenti più disposizioni è stata limitata alle sole parti estranee per materia.

La valutazione di ammissibilità dei subemendamenti all' emendamento 5.1000 e degli eventuali subemendamenti al 17.0.100 verrà resa nota in una prossima seduta.

Informa di aver chiesto, insieme al presidente Ostellari, un incontro al Presidente del Senato per valutare congiuntamente l'ammissibilità degli emendamenti, sulla base delle dichiarazioni appena espresse.

Ha inizio la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge, come emerso anche nel corso delle audizioni dell'attuale presidente dell'ANAC Busia e dell'ex presidente Cantone.
Infatti, la predisposizione di un Piano integrato di attività e organizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbe definire anche gli strumenti per raggiungere gli obiettivi in tema di trasparenza e contrasto della corruzione, potrebbe causare interferenze con il Piano nazionale anticorruzione elaborato annualmente dall'ANAC. In tale contesto, si verrebbe a determinare una situazione di incertezza che finirebbe per alimentare il fenomeno corruttivo. Tra l'altro, nel PNRR è previsto un portale della trasparenza che accentra in un unico contenitore informativo e informatico presso l'ANAC tutti gli adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza. Sarebbe pertanto opportuno evitare il rischio che, nel perseguire un obiettivo di semplificazione, si determinino paradossalmente ulteriori difficoltà, compromettendo l'autonomia dell'ANAC.
Pertanto, il Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti all'articolo 6, in primo luogo per sopprimere la lettera *d)* del comma 2; in alternativa, qualora si optasse per mantenere il Dipartimento della funzione pubblica come punto di riferimento delle amministrazioni pubbliche, si propongono alcune modifiche volte a tutelare le competenze dell'ANAC, a cui va quanto meno riconosciuto un ruolo di preminenza nella predisposizione delle linee guida in tema di anticorruzione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la Lega ha presentato un pacchetto di emendamenti per proporre misure volte a favorire il buon funzionamento degli enti locali, tenendo conto delle segnalazioni dell'ANCI e dell'UPI.
Segnala in particolare la necessità di apportare correttivi all'articolo 3, per esempio estendendo agli enti locali le deroghe previste per il settore sanitario e quello dell'istruzione. Riscontra con favore la convergenza di altri Gruppi su tale argomento, per cui invita anche i relatori e il Governo a individuare una soluzione per superare le criticità evidenziate.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) segnala gli emendamenti del Gruppo M5S relativi all'implementazione del portale del reclutamento. A suo avviso, è opportuno conservare e valorizzare la funzione originaria del portale, già prevista dall'ex ministro Fabiana Dadone, sul quale devono essere pubblicati in formato aperto tutti i bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali. A tal fine sono stati presentati gli emendamenti 1.24, 1.37, 1.42, 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59. Con l'emendamento 1.58, inoltre, si propone di estendere le funzioni del portale in modo da riguardare anche le procedure di mobilità, finora gestite in modo opaco.
Peraltro, qualora si volesse rendere il portale il luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, come illustrato dal ministro Brunetta nel corso della sua audizione, sarebbe preferibile bandire una gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'azienda che dovrebbe occuparsi della realizzazione della banca dati.
Segnala, infine, l'emendamento 1.80, con il quale si prevede l'assunzione di dirigenti con competenze in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, indispensabili per attuare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, e l'emendamento 3.35, che prevede il rispetto della parità di genere nell'accesso ai ruoli dirigenziali.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con il senatore Toninelli sulla necessità di esaminare con attenzione l'articolo 6, per evitare il rischio di un cortocircuito tra le competenze dell'ANAC e quelle delle singole amministrazioni pubbliche in tema di contrasto alla corruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2272

Art. 3

3.74 (testo 2)

Manca, Parrini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le amministrazioni interessate dal passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 7, lettera b), del presente articolo, possono assumere personale per ricoprire le posizioni resisi vacanti a seguito del suddetto passaggio diretto, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle unioni dei comuni.».

Art. 14

14.100/1 (testo 2)

Dal Mas

All'emendamento 14.100, sostituire le parole da: "lettera e)", *fino alla fine, con le seguenti:*

«e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, o il servizio prestato per almeno dodici mesi presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h);»

14.100

I Relatori

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «il servizio prestato presso» *inserire le seguenti:* «la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso».

14.400

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.»;

b) *al comma 8, sesto periodo, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni dall'insediamento» *con le seguenti:* «entro il 15 dicembre 2021».

Art. 17

17.100

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di assicurare la completa, tempestiva e razionale attuazione del PNRR presso tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo alla relativa digitalizzazione e alla massimizzazione dello smaltimento dell'arretrato di cui al presente comma, nonché al fine di garantire continuativamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa la composizione più adeguata, all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole:

"nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico", nonché le parole:"in relazione all'adozione di tali misure", sono soppresse.».

17.200

I RELATORI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1 recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*.

(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione)

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, con ordinanza il collegio fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.»;

2) all'articolo 73, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposta solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.»;

3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.»;

4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.»;

5) all'articolo 82, comma 1, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

6) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo.»;

b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione:

1) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «ricorso straordinario», sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;

2) dopo l'articolo 13-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 13 -*quater.*

(Trattazione da remoto)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-*bis*, in tutti i casi di trattazione di cause da

remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano a trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.»;

3) all'articolo 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.».

17.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Scuola superiore della magistratura)

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane assegnato alla Scuola a norma del comma precedente.

7. Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo."

b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "*nomina il segretario generale*;" sono aggiunte le seguenti: *"e il vice segretario generale;";*

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10

(Trattamento economico)

1. Al Presidente del Comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.";

d) all'articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno."

e) all'articolo 17-*ter*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Funzioni, durata e trattamento economico"*;

2) al comma 3, le parole *", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,"* sono soppresse;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un *trattamento economico accessorio annuo lordo* di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-*bis,* è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV- *ter*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*quater*

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*quinquies*

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per

magistrato ordinario, e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui."

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.".».

1.3.2.1.9. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 23 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021
23ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 1, e sugli emendamenti all'articolo 2.
Comunica inoltre che, alla scadenza, sono pervenuti due subemendamenti all'emendamento 17.0.100 dei relatori, un subemendamento all'emendamento dei relatori 14.400 e quattro subemendamenti all'emendamento 17.100 dei relatori, pubblicati in allegato.
Avverte che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 3.72, 3.0.10 e 3.0.28, i subemendamenti 5.1000/12 e 5.1000/18 e l'emendamento 7.0.1, pubblicati in allegato, ed è stato presentato l'emendamento 11.100 (testo corretto), anch'esso pubblicato in allegato.
Avverte altresì che il subemendamento 5.1000/78 è stato ritirato, poiché la disposizione è stata inserita nel testo di un nuovo decreto-legge.
Informa, quindi, dell'esito dell'incontro con il Presidente del Senato per la valutazione congiunta dell'ammissibilità degli emendamenti, in vista della discussione in Assemblea, nel corso del quale si è tenuto conto anche di alcune richieste di rivalutazione di singoli emendamenti giunte entro le ore 16 di giovedì 15 luglio.
A giudizio del Presidente del Senato sono da ritenersi improponibili per estraneità di materia, oltre a

quelli dichiarati nella scorsa seduta, anche i seguenti emendamenti: gli identici 1.98 e 1.99 nonché gli emendamenti 1.100, 3.47, 3.81, 3.105, 6.0.6, 8.1, 17.4 e 17.0.6. Nell'ottica di prevenire declaratorie di improponibilità in Assemblea di emendamenti approvati in Commissione, ritiene opportuno uniformarsi a tale valutazione e integrare di conseguenza l'elenco degli emendamenti già dichiarati improponibili.
Comunica che è stato invece riammesso all'esame, previa valutazione congiunta, l'emendamento 8.0.1, già oggetto di una richiesta in tal senso da parte dei proponenti. Conseguentemente, per affinità di finalità, è riammesso all'esame anche l'emendamento 17.0.7.
Ricorda che sui subemendamenti - presentati solo in Commissione, come del resto gli emendamenti cui si riferiscono - sono stati seguiti gli stessi criteri applicati alle altre proposte. Occorre tenere presente, tuttavia, che l'emendamento del Governo 5.1000, che trasfonde il contenuto del decreto-legge n. 92 del 2021, e di cui pure si era tenuto conto nel vaglio del complesso degli emendamenti, introduce otto articoli aggiuntivi e alcuni temi affatto nuovi.
Sono da ritenersi improponibili per estraneità di materia i subemendamenti non omogenei al contenuto del provvedimento e, in particolare, dell'emendamento a cui si riferiscono. Sono invece ammissibili i subemendamenti che riguardano le materie trattate dall'emendamento 5.1000, quali i commissari straordinari, le Olimpiadi invernali del 2026 e il CONI. Vi sono invece subemendamenti identici ad altri emendamenti presentati al testo del decreto-legge che vanno ritenuti tecnicamente inammissibili.
Dichiara quindi improponibili o inammissibili i subemendamenti: 5.1000/1, 5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000/5, 5.1000/6, 5.1000/7, 5.1000/8, 5.1000/9, 5.1000/11, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/14, 5.1000/21, 5.1000/22, 5.1000/25, 5.1000/26, 5.1000/27, 5.1000/48, 5.1000/49, 5.1000/58, 5.1000/74, 5.1000/75 e 5.1000/76.
Sono altresì inammissibili il subemendamento 5.1000/34, limitatamente al n. 2, privo di portata normativa, in quanto la novella è già stata introdotta dalla legge di bilancio 2021, nonché il subemendamento 5.1000/47, poiché modifica un decreto ministeriale.
Sono inammissibili i subemendamenti 17.100/1 e 17.100/2, poiché volti a sopprimere un emendamento che non è ancora stato posto in votazione. Al riguardo, pur comprendendo le ragioni politiche alla base di queste proposte emendative, invita i Gruppi alla presentazione di subemendamenti convenientemente formulati.
Infine, dichiara improponibile per materia il subemendamento 17.0.100/1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede una rivalutazione dell'ammissibilità degli emendamenti che introducono disposizioni in materia di segretari e vice segretari comunali, peraltro presentati anche da altri Gruppi. A suo avviso, il tema è strettamente attinente al PNRR, in quanto la carenza di queste figure professionali potrebbe ostacolare seriamente l'attuazione dei progetti previsti dal Piano di ripresa e resilienza, che comporteranno una serie di incombenze particolarmente onerose soprattutto per i piccoli Comuni.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) invita a una riflessione approfondita sul rischio che la previsione di un Piano integrato delle pubbliche amministrazioni, comprendente anche misure relative all'anticorruzione, che affianca il Piano nazionale sulla stessa materia, determini sovrapposizioni e ingerenze di funzioni e competenze tra le amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica, da un lato, e l'Autorità nazionale anticorruzione, dall'altro.
Tale situazione finirebbe per causare opacità e incertezze e, di conseguenza, favorire il proliferare di episodi corruttivi, proprio nella fase di spesa delle ingenti risorse stanziate grazie al PNRR. A suo avviso, pur valutando positivamente la previsione di un Piano integrato, è indispensabile preservare l'indipendenza dell'ANAC nella prevenzione della corruzione.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 3.0.26, a sua firma, dichiarato improponibile, intendeva risolvere il problema dell'adeguamento del trattamento economico e giuridico dei dirigenti penitenziari, una carriera particolarmente penalizzata per l'insufficienza degli

organici e dal 2005 in attesa del rinnovo del contratto collettivo. Chiede che la misura possa essere inserita in uno dei prossimi provvedimenti assunti dal Governo.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) annuncia l'intenzione di ripresentare per l'esame in Assemblea il subemendamento 17.100/1, dichiarato inammissibile, volto a sopprimere l'emendamento 17.100 dei relatori. A suo avviso, con questa proposta di modifica si mette a rischio l'indipendenza della magistratura amministrativa, consentendo a una parte largamente minoritaria dei magistrati del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di orientare l'attività di tale organo.

Il PRESIDENTE conviene sull' importanza del tema sollevato dal senatore Augussori, ma ribadisce l'inammissibilità dei relativi emendamenti, in quanto non omogenei al contenuto del decreto-legge firmato dal Presidente della Repubblica.
Tuttavia, data l'esigenza, condivisa da tutti i Gruppi, di accelerare l'ingresso in ruolo dei segretari comunali, propone di invitare il Governo a prendere misure in tal senso in uno dei prossimi provvedimenti. Analoga proposta potrebbe riguardare l'emendamento segnalato dalla senatrice Piarulli.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che la questione della carenza dei segretari comunali attiene strettamente alla materia dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, in quanto queste figure professionali garantiscono la funzionalità degli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni.
Pur essendo consapevole dell' inammissibilità delle proposte di modifica sul Corpo forestale dello Stato, ritiene opportuno segnalare la necessità di un intervento per tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico, dopo l'inopinata soppressione del Corpo decisa nella scorsa legislatura e il conseguente smembramento, tra l'Arma dei carabinieri, che ne ha assorbito la gran parte, e le altre forze di polizia.
A suo avviso, sarebbe opportuno esaminare il tema, eventualmente con uno specifico affare assegnato, per valutare quali misure adottare.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione affari costituzionali potrà occuparsi di questo tema, chiedendo alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare sull'argomento, ripetendo così le positive esperienze già sperimentate con gli affari assegnati sulle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata e sul passaporto vaccinale.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'importanza della questione segnalata dal senatore Augussori, in quanto i segretari comunali, pur non essendo dipendenti dell'amministrazione, collaborano con essa e svolgono anche compiti di supervisione, quindi sono imprescindibili nell'attività delle amministrazioni locali.
Sottolinea, inoltre, la necessità di escludere gli enti locali dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto - legge sulla mobilità automatica dei dipendenti. Le proposte di modifica in tal senso, peraltro giudicate ammissibili, mirano a prevedere che la tempistica del trasferimento sia concordata con il dipendente. Ciò consentirebbe agli enti locali di sostenere le nuove modalità di espletamento dei concorsi online, che risultano particolarmente onerose per i Comuni piccoli e medi, e di realizzare i progetti legati all'attuazione del PNRR.

Il PRESIDENTE , non essendoci altri interventi, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Propone, quindi, la predisposizione di una lettera da inviare al Presidente del Consiglio e al Ministro della pubblica amministrazione per chiedere l'inserimento delle misure relative ai segretari comunali e ai dirigenti penitenziari in uno dei prossimi decreti che il Governo dovrà adottare per l'attuazione del PNRR.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2272

Art. 3

3.72 (testo 2)

Manca

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-*bis*. Nell'ambito dei processi volti a favorire ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108 si applicano anche, a domanda del soggetto interessato, ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.

7-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi da 1 a 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 si applicano anche al personale degli enti di cui all'articolo 10 comma 11-*ter* del decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021.

3.0.10 (testo 2)

Grimani, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure selettive previste dalla presente legge il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 agosto 2021. Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 agosto 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. ».

3.0.28 (testo 2)

Pittella, Vitali

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 ed evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino perdurare dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2023 e comunque entro la fine dello stato di emergenza.

4. É sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.».

Art. 5

5.1000/12 (testo 2)

Fedeli

All'emendamento 5.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis (Disposizioni in materia di Patronati)*

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", entrambe corrisposte sulla base dei dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dagli Istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché dal Ministero dell'Interno, relativamente all'attività svolta dai patronati in Italia e all'estero nell'anno precedente.".

2. Il Fondo istituito ai sensi dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso. Il corrispondente stanziamento di 5 milioni di euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 160 del 2019, è destinato al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. All'articolo 5 della legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193." sono sostituite dalle seguenti: "e valutate come al numero 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193."

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso.".»

5.1000/18 (testo 2)

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-bis*", al comma 1, sostituire le parole*: «specializzazione tecnica» *con la seguente*: «specializzazione» *e le parole*: «e informatica» *con le seguenti*: «, informatica, giurisprudenza e scienze politiche, ed equipollenze».

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

Manca

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"*Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

b) Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7 -bis*"*

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le esigenze delle Ragionerie territoriali e degli Uffici Centrali di Bilancio operanti presso le coesistenti amministrazioni, trenta unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5.Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizza, previa delibera

dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 1.669.538 per l'anno 2021 e a euro 8.061.899 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11

11.100 (testo corretto)

I Relatori

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinano» *con la seguente*: «supportano» *e la parola*: «coordinando», *ovunque ricorra, con la seguente*: «supportando».

Art. 14

14.400/1

Floris

All'emendamento 14.400, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "14. All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto»"».

14.400

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.»;

b) *al comma 8, sesto periodo, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni dall'insediamento» *con le seguenti:* «entro il 15 dicembre 2021».

Art. 17

17.100/1

De Falco

Sopprimere l'emendamento 17.100

17.100/2

Ciriani, Totaro, La Russa, Balboni

Sopprimere l'emendamento 17.100.

17.100/3

Gaudiano, Piarulli

All'emendamento 17.100, sostituire le parole da: «ultimo periodo», *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, l'ultimo periodo è soppresso.».

17.100/4

Augussori, Calderoli

All'emendamento 17.100 sostituire le parole da: «all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168,», *fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:* «all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, ultimo periodo, la parola "con" è sostituita dalla seguente: "senza".».

17.100

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di assicurare la completa, tempestiva e razionale attuazione del PNRR presso tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo alla relativa digitalizzazione e alla

massimizzazione dello smaltimento dell'arretrato di cui al presente comma, nonché al fine di garantire continuativamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa la composizione più adeguata, all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico", nonché le parole:"in relazione all'adozione di tali misure", sono soppresse.».

17.0.100/1

Lannutti

All'emendamento 17.0.100, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» *con le seguenti:* «inserire i seguenti» *e dopo l'articolo 17*-bis *inserire il seguente:*

«Art. 17-*ter*

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1' gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile, conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione,

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

17.0.100/2

Urraro

All'emendamento 17.0.100, capoverso «Art. 17-*bis », comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis*. All'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. I professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal Rettore.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." ».

17.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Scuola superiore della magistratura)

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane assegnato alla Scuola a norma del comma precedente.

7. Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo."

b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "*nomina il segretario generale*;" sono aggiunte le seguenti: *"e il vice segretario generale;";*

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10

(Trattamento economico)

1. Al Presidente del Comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore

della pubblica amministrazione.";

d) all'articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno."

e) all'articolo 17-*ter*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Funzioni, durata e trattamento economico"*;

2) al comma 3, le parole *", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,"* sono soppresse;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un *trattamento economico accessorio annuo lordo* di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-*bis,* è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV- *ter*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*quater*

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*quinquies*

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui."

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle

risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.".».

1.3.2.1.10. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021
24ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.77, 7.3, 8.1 e 17.100 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Inoltre, gli emendamenti 3.0.10 e 7.0.1 sono stati riformulati in altrettanti testi 3, anch'essi pubblicati in allegato.
Avverte che, alla scadenza prevista per le ore 9 di oggi, mercoledì 21 luglio, è stato presentato un subemendamento all'emendamento 17.100 (testo 2) dei relatori.
Comunica, infine, che l'emendamento 3.56 è stato ritirato.
Dichiara altresì improponibile per estraneità di materia l'emendamento 14.400/1, poiché volto ad innalzare il limite massimo di età per la selezione della dirigenza sanitaria, mentre l'articolo 14, cui l'emendamento si riferisce, concerne assunzioni da parte del Ministero della giustizia.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,20.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), intervenendo in via incidentale, sottolinea che l'emendamento 17.0.1, a

sua prima firma ma sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, volto a rinviare al 2024 la soppressione dei tribunali delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, dovrà essere accantonato in attesa della relazione tecnica. Avendo constatato il ritardo dei Ministeri competenti nel predisporre tale relazione, si dichiara disponibile a mettere a disposizione informalmente le relazioni tecniche degli ultimi otto anni, in base alle quali emendamenti di identico tenore a quello in esame sono sempre stati approvati.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) auspica che il Governo, in un'ottica di leale collaborazione con il Parlamento, fornisca al legislatore tutti gli strumenti per svolgere al meglio la propria funzione, apportando i necessari correttivi alle proposte di modifica in esame.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) sottolinea che, nella riunione della maggioranza con il Governo, era stato assicurato che gli uffici competenti avrebbero fornito la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.1 quanto prima. Auspica, quindi, che l'Esecutivo possa confermare l'impegno assunto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.1, 1.2 e 1.3.
Propone di accantonare gli emendamenti identici 1.4 e 1.5. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 1.6 e 1.7, sugli identici 1.8, 1.9 e 1.10, sugli identici 1.11, 1.12 e 1.13, sugli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, sugli identici 1.19, 1.20 e 1.21, nonché sull'emendamento 1.22.
Propone quindi di accantonare gli emendamenti 1.23 e 1.24. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26 e sugli identici 1.27 e 1.28. Propone di accantonare gli emendamenti identici 1.29, 1.30 e 1.31.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.35 e 1.36. Propone di accantonare gli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.40. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.41 e 1.42. Propone di accantonare l'emendamento 1.43.
Esprime parere contrario sull'emendamento 1.44. Propone di accantonare gli emendamenti 1.45 e 1.46, gli identici 1.47 e 1.48, gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51, gli identici 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55, nonché gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.61.
Propone di accantonare l'emendamento 1.62 ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.63.
Propone quindi di accantonare gli emendamenti identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, l'emendamento 1.106, nonché gli emendamenti identici 1.68, 1.69 e 1.70.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.75 e 1.76. Propone di accantonare gli emendamenti 1.77 (testo 2), 1.78 e 1.79. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.80, 1.81, 1.84, 1.82, 1.83 e 1.85.
Propone di accantonare gli emendamenti identici 1.86, 1.87 e 1.88. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.89, 1.90 e 1.91. Propone di accantonare l'emendamento 1.92, nonché gli identici 1.94 e 1.95.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 1.41, su cui la relatrice ha espresso parere contrario.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) chiede di accantonare anche gli emendamenti 1.18, 1.42 e 1.80, in attesa dell'esito delle interlocuzioni in corso con il Dipartimento della funzione pubblica.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.1, 1.2 e 1.3.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 1.1 è volto a estendere

l'ambito di applicazione delle modalità speciali di reclutamento del personale, estendendo la deroga non solo alle assunzioni previste nel PNRR, ma anche a quelle considerate nel Piano energia e clima (PNIEC) e nei fondi europei. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti identici 1.1, 1.2 e 1.3, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti identici 1.4 e 1.5 sono accantonati.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira l'emendamento 1.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando l'importanza della proposta di questa modifica per le Regioni. Si prevede infatti che le voci di costo del quadro economico del progetto, nell'ambito del quale le amministrazioni possono porre a carico del PNRR le spese di reclutamento del personale destinato alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano, comprendano gli oneri contrattuali per la retribuzione accessoria.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.8, 1.9 e 1.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore MALAN (*FdI*), sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 1.8, 1.9 e 1.10, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.11, 1.12 e 1.13.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia la necessità di correggere il riferimento normativo dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, come emerso nel corso delle audizioni. È quindi opportuno inserire un richiamo al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, richiamato appunto nel secondo periodo del medesimo comma 1.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, rilevando che la necessità della modifica era stata segnalata dall'UPI e quindi sarebbe opportuno tenerne conto.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.11, 1.12 e 1.13 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.14, che risulta respinto.

L'emendamento 1.15 decade per assenza della proponente.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.16.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.16 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.17.

Il senatore BALBONI (*FdI*) annuncia un voto favorevole, sottolineando la necessità di favorire il rafforzamento delle competenze del personale delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile l'emendamento, che prevede parità di trattamento per i dipendenti in servizio rispetto a quelli ancora da assumere, garantendo la conservazione del posto in caso di partecipazione alle procedure di reclutamento del personale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti di attuazione del PNRR.

Posto ai voti, l'emendamento 1.17 è respinto.

L'emendamento 1.18 è accantonato.

Si passa agli emendamenti identici 1.19, 1.20 e 1.21.

In assenza dei proponenti, il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio l'emendamento 1.19.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) (*PD*)fa proprio l'emendamento 1.20 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 1.21.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.22.

Gli emendamenti 1.23 e 1.24 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.25 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.26.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.27 e 1.28.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.27 e 1.28 sono respinti.

Gli emendamenti identici 1.29, 1.30 e 1.31 sono accantonati.

Gli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34 sono improponibili.

Gli emendamenti 1.35 e 1.36 decadono per assenza della proponente.

Gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.40, 1.41, 142 e 1.43 sono accantonati.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.44.

Gli emendamenti 1.45 e 1.46, gli identici 1.47 e 1.48, gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, gli identici 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55, nonché gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59 sono accantonati.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è posto ai voti e respinto

l'emendamento 1.61.

L'emendamento 1.62 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.63.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di estendere la facoltà di assunzione per le amministrazioni pubbliche, ricorrendo alle graduatorie concorsuali vigenti non soltanto di concorsi a tempo determinato, ma anche di concorsi a tempo indeterminato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.63 è respinto.

Gli emendamenti identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, l'emendamento 1.106, nonché gli emendamenti identici 1.68, 1.69 e 1.70 sono accantonati.

Gli emendamenti identici 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74 sono improponibili.

L'emendamento 1.75 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.76 è respinto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede che si proceda con più attenzione alla verifica dell'esito delle votazioni.

Gli emendamenti 1.77 (testo 2), 1.78, 1.79 e 1.80 sono accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.81.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento ha due finalità: precisare che la facoltà delle amministrazioni pubbliche di raddoppiare le percentuali della dotazione organica dei dirigenti, previste dal comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 165 del 2001, è a carico del PNRR e che esula dai limiti delle facoltà assunzionali ordinarie, proprio in considerazione della eccezionalità della situazione.
Chiede che l'emendamento sia posto in votazione per parti separate.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento in esame.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole.

Non facendosi obiezioni, l'emendamento 1.81 è posto ai voti per parti separate.

In esito a distinte votazioni, sono respinte sia la prima parte dell'emendamento 1.81, fino alle parole: «a carico del PNRR», sia la restante parte.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.84.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 1.82 è volto a favorire la valorizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, del personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso

dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o nella categoria apicale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge. In tal modo, si eviterebbe l'assunzione per chiamata diretta di personale scelto magari dalla politica, quindi senza una apposita selezione.
Considerato il parere contrario dei relatori, tuttavia, ritira l'emendamento in esame, confidando quanto meno in una valutazione positiva dell'emendamento 6.18, anch'esso ispirato a criteri di maggiore trasparenza.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur essendo contrario nel merito, fa proprio l'emendamento 1.82, ritenendo opportuno che le Commissioni riunite si esprimano sull'argomento.

Il senatore BALBONI (*FdI*), nel ritenere convincenti le considerazioni del senatore Toninelli, aggiunge la propria firma all'emendamento 1.82 e annuncia un voto favorevole.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.82 è respinto.

L'emendamento 1.83 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 1.85.

Gli emendamenti identici 1.86, 1.87 e 1.88 sono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.89.

Il senatore BALBONI (*FdI*) sottolinea che la proposta di modifica è volta a valorizzare le professionalità, favorendo il passaggio delle competenze acquisite nell'ambito dei progetti connessi al PNRR alle amministrazioni di provenienza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.89 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.90.

Il senatore BALBONI (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole per le stesse motivazioni già illustrate in relazione all'emendamento 1.89.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.90 è respinto.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 1.91.

L'emendamento 1.92 è accantonato, mentre l'emendamento 1.93 è improponibile.

Restano quindi accantonati gli emendamenti identici 1.94 e 1.95.

Sono improponibili gli emendamenti 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101 (testo 2), 1.102, 1.105, 1.103, 1.104, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare gli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3, nonché l'emendamento 2.4, gli identici 2.5 e 2.6 e gli emendamenti 2.7 e 2.8. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.9.

Il sottosegretario MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3, l'emendamento 2.4, gli identici 2.5 e 2.6 e gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono accantonati.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.9, in considerazione della contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva tuttavia che il Governo avrebbe potuto destinare una cifra congrua per l'attivazione di progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni destinati ai giovani. Per questo motivo, l'emendamento proponeva di aumentare la dotazione prevista di un milione di euro a dieci milioni.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Toninelli e quindi fa proprio l'emendamento, aggiungendo le firme di tutti i componenti del Gruppo della Lega.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 è respinto.

L'emendamento 2.0.1 è improponibile.

Il PRESIDENTE, all'esito di un breve dibattito sui lavori, propone, d'intesa con il presidente della 2a Commissione Ostellari, di convocare una ulteriore seduta per le ore 18, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea. Poiché sono in corso interlocuzioni tra le forze politiche e il Governo, in quella occasione si potrà definire la successiva organizzazione dei lavori.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che una ulteriore seduta delle Commissioni riunite è convocata alle ore 18, o al termine della seduta dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2272

Art. 1

1.77 (testo 2)

Mirabelli, Marilotti

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*

(Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III, F1, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire per l'anno 2021, nel rispetto dell'attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli

interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9. L'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 1 milione di euro di euro per l'anno 2021, e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 3

3.0.10 (testo 3)

Grimani, Faraone

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali)

1. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure selettive di cui alla presente legge nonché per autorizzare gli enti locali, che abbiano espletato e concluso le procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria D, ad assumere i relativi vincitori, il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 agosto 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 agosto 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 7

7.3 (testo 2)

Manca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, già modificato dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dall'articolo 1 comma 877 della legge 27 dicembre 2017 n. 206, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025".

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, collima 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

comma 6-*bis*. Al fine di razionalizzare la governance, di ottimizzare la gestione strategica e organizzativa, di assicurare l'autonomia operativa funzionale allo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, nonché di conseguire risparmi di spesa, al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è apportata la seguente modifica: 1. all'art. 23-*quater*, comma 7, le parole «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001»

comma 6-*ter*. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"

7.0.1 (testo 3)

Manca

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente

Comma 3-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma, in misura non superiore al cinquanta per cento.

b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13*-bis *del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."*

c) Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis*"*

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni

centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5.Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizza, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8

8.1 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

comma 5-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello locale ai sensi del comma 1, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati al comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 524.524 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Art. 17

17.100 (testo 2)/1

Gaudiano, Piarulli

All'emendamento 17.100 (testo 2), sostituire le parole da: «ultimo periodo», *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, l'ultimo periodo è soppresso.».

17.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al fine di assicurare la completa, tempestiva e razionale attuazione del PNRR presso tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con specifico riguardo alla relativa digitalizzazione e alla massimizzazione dello smaltimento dell'arretrato di cui al presente comma, nonché al fine di garantire continuativamente al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa la composizione più adeguata, all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, le parole: "nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico", nonché le parole: "in relazione all'adozione di tali misure", sono soppresse. La presente disposizione entra in vigore dalla prossima consiliatura e comunque non oltre il primo settembre 2022».

17.0.8 (testo 2)

Nannicini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente capo:*

«CAPO II-Bis.

MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR IN TEMA DI PERSONALE DEL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 17-*bis.*

(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei ricercatori)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.".

b) Al terzo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell'università e della ricerca" e dopo le parole: "previo parere" sono inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata,".

2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca

o di terza missione espresse dalle università. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-*ter*. Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica". 3. All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "università stessa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*".

Art. 17-*ter*.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*ter*.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, è data la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica ed alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato, previa valutazione dei titoli da effettuarsi presso i Dipartimenti di afferenza, con modalità e criteri stabiliti nella disciplina ministeriale di cui al comma 3

Art. 17-*quater*.

(Istituzione dell'albo dei direttori generali delle università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Albo dei direttori generali)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

2. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2, lettera h) *dopo le parole:* «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a)*, numero 6, del presente comma» *aggiungere le seguenti:* «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-*bis*».

1.3.2.1.11. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 25 (pom.) del 21/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021
25ª Seduta (2 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE comunica che il subemendamento 5.1000/50 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 3.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2. Propone di accantonare gli identici 3.3 e 3.4, nonché gli emendamenti 3.5 e 3.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.7. Propone di accantonare gli emendamenti 3.8 e 3.9 e gli identici 3.10 e 3.11. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.12. Propone di accantonare gli identici 3.13 e 3.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.15 e 3.16.
Propone di accantonare gli identici 3.17, 3.18 e 3.19. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25, sugli identici 3.26, 3.27 e 3.28 e sugli identici 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33, nonché sull'emendamento 3.34.
Propone di accantonare gli emendamenti 3.35 e 3.36. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.37.

Propone di accantonare l'emendamento 3.38. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 e 3.44. Propone di accantonare l'emendamento 3.45 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.46.
Propone di accantonare gli identici 3.48 e 3.49. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.51.
Propone di accantonare l'emendamento 3.52.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.54, 3.55 e 3.57. Propone di accantonare gli emendamenti 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, gli identici 3.63, 3.64 e 3.65, gli identici 3.66, 3.67, 3.68 e 3.69, nonché gli emendamenti 3.70, 3.71, 3.72 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.75, 3.76, 3.78, 3.79, 3.80, 3.82 (testo corretto), 3.84, 3.86, 3.100, 3.0.1, gli identici 3.0.2 e 3.0.3, gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, gli identici 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 e l'emendamento 3.0.10 (testo 3).

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 3.1 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.2.

Gli emendamenti identici 3.3 e 3.4 e gli emendamenti 3.5 e 3.6 sono accantonati.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 3.7.

Gli emendamenti 3.8 e 3.9 e gli identici 3.10 e 3.11 sono accantonati.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 3.12 che, posto ai voti, risulta respinto.

Gli emendamenti identici 3.13 e 3.14 sono accantonati.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.15 e 3.16.

Gli emendamenti identici 3.17, 3.18 e 3.19 sono accantonati.

L'emendamento 3.20 è improponibile.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.21.

In assenza del proponente, il senatore MIRABELLI (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.22 e lo ritira.

In assenza della proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.23 e lo ritira.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.24.

Posto ai voti, l'emendamento 3.25 è respinto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.26.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.27.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), è posto ai voti l' emendamento 3.28, che risulta respinto.

Si passa agli emendamenti identici 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.29.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.30.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.32.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.31 e 3.33 sono respinti.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 3.34.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), è posto ai voti l'emendamento 3.37, che risulta respinto.

L'emendamento 3.38 è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 3.39.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 3.40 che, posto ai voti, è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), è posto ai voti l'emendamento 3.41, che risulta respinto.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 3.42 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.43 e 3.44.

L'emendamento 3.45 è accantonato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), è posto ai voti l'emendamento 3.46, che risulta respinto.

L'emendamento 3.47 è improponibile.

Gli emendamenti identici 3.48 e 3.49 sono accantonati.

L'emendamento 3.50 è improponibile.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), è posto ai voti l'emendamento 3.51, che risulta respinto.

L'emendamento 3.52 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.54.

L'emendamento 3.55 decade per assenza dei proponenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.56 è stato ritirato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'emendamento 3.57.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, gli identici 3.63, 3.64 e 3.65, gli identici 3.66, 3.67, 3.68 e 3.69, nonché gli emendamenti 3.70, 3.71 e 3.72 (testo 2).

L'emendamento 3.73 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.74 (testo 2), 3.75 e 3.76.

L'emendamento 3.77 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 3.78, 3.79 e 3.80.

L'emendamento 3.81 è improponibile.

È quindi accantonato l'emendamento 3.82 (testo corretto).

L'emendamento 3.83 è improponibile.

È quindi accantonato l'emendamento 3.84.

L'emendamento 3.85 è improponibile.

È quindi accantonato l'emendamento 3.86.

Gli emendamenti 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.100, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107 e 3.108 sono improponibili.

Sono accantonati gli emendamenti 3.0.1, gli identici 3.0.2 e 3.0.3, gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, gli identici 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 e l'emendamento 3.0.10 (testo 3).

Gli emendamenti identici 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14, gli identici 3.0.15, 3.0.16, 3.0.101 e 3.0.17, gli emendamenti 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, gli identici 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24, gli emendamenti 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28 (testo 2), 3.0.29 e 3.0.30 sono improponibili. Gli emendamenti 3.0.31 e 3.0.32 sono inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare gli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Sono quindi accantonati gli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Gli emendamenti identici 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 sono improponibili.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e sul subemendamento 5.1000/2. Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/10, 5.1000/15, 5.1000/16, 5.1000/17 e 5.1000/18 (testo 2).
Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/19, 5.1000/20, 5.1000/23, 5.1000/24, 5.1000/28 e 5.1000/29.
Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/30, 5.1000/31 e 5.1000/32. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/35 e 5.1000/36, sugli identici 5.1000/37, 5.1000/38 e 5.1000/39 e sul subemendamento 5.1000/40.
Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/41 e 5.1000/42. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/43, 5.1000/44, 5.1000/45 e 5.1000/46.
Propone di accantonare i subemendamenti 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/51. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/52, 5.1000/53, 5.1000/54 e 5.1000/55. Propone di accantonare il subemendamento 5.1000/56. Esprime parere contrario sui subemendamenti 5.1000/57, 5.1000/59, 5.1000/60, 5.1000/61, 5.1000/62, 5.1000/63 e 5.1000/64, sugli identici 5.1000/65 e 5.1000/66, sugli identici 5.1000/67 e 5.1000/68, nonché sul subemendamento 5.1000/69, sugli identici 5.1000/70 e 5.1000/71, sugli identici 5.1000/72 e 5.1000/73 e sul subemendamento 5.1000/77.
Propone infine di accantonare l'emendamento 5.1000 del Governo, nonché gli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.1, auspicando che si possa quanto prima riesaminare la proposta di elevare al 30 per cento la percentuale del corpo docente a tempo indeterminato nell'ambito della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Il subemendamento 5.1000/1 è improponibile.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/2 è respinto.

I subemendamenti 5.1000/3, 5.1000/4, 5.1000/5, 5.1000/6, 5.1000/7, 5.1000/8 e 5.1000/9 sono improponibili.

Il subemendamento 5.1000/10 è accantonato.

I subemendamenti 5.1000/11, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13 e 5.1000/14 sono improponibili.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/15, 5.1000/16, 5.1000/17 e 5.1000/18 (testo 2).

In assenza dei proponenti, la senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) fa propri i subemendamenti 5.1000/19 e 5.1000/20 e li ritira.

I subemendamenti 5.1000/21 e 5.1000/22 sono improponibili.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.1000/23 e lo ritira.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/24 è respinto.

I subemendamenti 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27 sono improponibili.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/28 e lo ritira.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/29 e lo ritira.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/30, 5.1000/31 e 5.1000/32.

Il subemendamento 5.1000/33 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) ritira il subemendamento 5.1000/34.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza della proponente, fa propri i subemendamenti 5.1000/35 e 5.1000/36 e li ritira.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/37, 5.1000/38 e 5.1000/39.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/37 e lo ritira.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/38 e lo ritira.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/39 è respinto.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza della proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/40 e lo ritira.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/41 e 5.1000/42.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.1000/43 e lo ritira.

La senatrice PIARULLI (*M5S*), ritira il subemendamento 5.1000/44.

In assenza della proponente, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio il subemendamento 5.1000/45 che, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza delle proponenti, fa proprio il subemendamento 5.1000/46 e lo ritira.

I subemendamenti 5.1000/47, 5.1000/48 e 5.1000/49 sono improponibili.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/51.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.1000/52 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 5.1000/53,

5.1000/54 e 5.1000/55 e li ritira.

Il subemendamento 5.1000/56 è accantonato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.1000/57 e lo ritira.

Il subemendamento 5.1000/58 è improponibile.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 5.1000/59 e 5.1000/60 e li ritira.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira i subemendamenti 5.1000/61, 5.1000/62, 5.1000/63 e 5.1000/64.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/65 e 5.1000/66.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/65 e lo ritira.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira il subemendamento 5.1000/66.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/67 e 5.1000/68.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/67 e lo ritira.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira il subemendamento 5.1000/68, nonché il subemendamento 5.1000/69.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/70 e 5.1000/71.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/70 e lo ritira.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira il subemendamento 5.1000/71.

Si passa ai subemendamenti identici 5.1000/72 e 5.1000/73.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 5.1000/72 e lo ritira.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira il subemendamento 5.1000/73.

I subemendamenti 5.1000/74, 5.1000/75 e 5.1000/76 sono improponibili.

In assenza dei proponenti, la senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio il subemendamento 5.1000/77 e lo ritira.

Il PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 5.1000/78 era già stato ritirato.

L'emendamento 5.1000 del Governo è accantonato, come anche gli emendamenti 5.2 e 5.0.1.

L'emendamento 5.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 6.1 e gli identici 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.6. propone di accantonare gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10.
Esprime parere contrario sull'emendamento 6.11. Propone di accantonare gli identici 6.12, 6.13 e 6.14, nonché gli emendamenti 6.15 e 6.16. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.17. Propone di accantonare l'emendamento 6.18.
Esprime parere contrario sull'emendamento 6.19. Propone di accantonare gli emendamenti 6.20 e 6.21 e gli identici 6.22 e 6.23. Esprime parere contrario sugli identici 6.24 e 6.25. Propone di accantonare gli emendamenti 6.26 e 6.27.
Il parere è contrario sugli emendamenti 6.28 e 6.29. Propone di accantonare gli identici 6.30 e 6.31.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.32 e 6.33. Propone di accantonare l'emendamento 6.34.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.35 e 6.36, sugli identici 6.37, 6.38 e 6.39 e sugli emendamenti 6.40 e 6.41.
Propone infine di accantonare gli identici 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 e 6.46.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Sono accantonati l'emendamento 6.1 e gli identici 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.6.

Sono accantonati gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.11.

Sono accantonati gli identici 6.12, 6.13 e 6.14, nonché gli emendamenti 6.15 e 6.16.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.17.

L'emendamento 6.18 è accantonato.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.19.

Gli emendamenti 6.20 e 6.21 e gli identici 6.22 e 6.23 sono accantonati.

Si passa agli emendamenti identici 6.24 e 6.25.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.24.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.25 e lo ritira.

Sono accantonati gli emendamenti 6.26 e 6.27.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.28.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.29 e lo ritira.

Sono accantonati gli emendamenti identici 6.30 e 6.31 e, su richiesta del senatore TONINELLI (*M5S*), anche l'emendamento 6.32.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira quindi l'emendamento 6.33.

L'emendamento 6.34 è accantonato.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.35.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 6.36.

Si passa agli emendamenti identici 6.37, 6.38 e 6.39.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.37.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.39 e lo ritira.

Posto ai voti, l'emendamento 6.38 è respinto.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.40 e lo ritira.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.41.

Sono accantonati gli emendamenti identici 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 e 6.46.

Tutti gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 6 sono improponibili.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2. Propone di accantonare l'emendamento 7.3 (testo 2), gli identici 7.4 e 7.5, nonché l'emendamento 7.0.1 (testo 3).

Gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4 sono improponibili.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 7.1 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 7.2.

Sono accantonati l'emendamento 7.3 (testo 2) e gli identici 7.4 e 7.5, nonché l'emendamento 7.0.1 (testo 3).

Gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3 sono improponibili.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 8.0.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 8.0.2 e 8.0.3 e sugli identici 8.0.4, 8.0.6 e 8.0.8. nonché sugli identici 8.0.5

e 8.0.7.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 8.1 è improponibile.

Resta accantonato l'emendamento 8.0.1, a cui il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere le firme dei componenti del Gruppo della Lega in 1a e 2a Commissione.

Si passa agli emendamenti identici 8.0.2 e 8.0.3.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.0.2 e lo ritira.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) ritiene incomprensibile la contrarietà espressa dai relatori e dal Governo, che invece sono favorevoli allo scorrimento delle graduatorie, tema affrontato appunto con l'emendamento 8.0.3. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

L'emendamento 8.0.3 è quindi accantonato.

Si passa agli emendamenti identici 8.0.4, 8.0.6 e 8.0.8.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.0.4 e lo ritira.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.6 e 8.0.8.

Si passa agli emendamenti identici 8.0.5 e 8.0.7.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 8.0.5 e lo ritira.

L'emendamento 8.0.7 decade per assenza della proponente.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 9.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 9.2 e 9.3. Propone di accantonare gli emendamenti identici 9.4 e 9.5, nonché gli emendamenti 9.6 e 9.7, sostanzialmente identici ai precedenti.
Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 9.8 e 9.9. Propone di accantonare l'emendamento 9.0.16. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti identici 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 9.1 è accantonato.

Si passa agli emendamenti identici 9.2 e 9.3.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.2

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), l'emendamento 9.3 è posto ai voti e respinto.

Sono accantonati gli emendamenti sostanzialmente identici 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.

Si passa agli emendamenti identici 9.8 e 9.9.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.8 e lo ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), l'emendamento 9.9 è posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.0.15 sono improponibili.

È accantonato l'emendamento 9.0.16.

L'emendamento 9.0.1 è improponibile.

Si passa agli emendamenti identici 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 9.0.2 e lo ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*), gli emendamenti identici 9.0.3 e 9.0.4 sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare gli identici 10.1 e 10.2 e gli identici 10.0.1 e 10.0.2.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Sono accantonati gli identici 10.1 e 10.2.

L'emendamento 10.3 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli identici 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 11.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. Propone di accantonare l'emendamento 11.100 (testo corretto) dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.0.2.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 11.1 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5 e li ritira.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 11.6 e lo ritira.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 11.7.

L'emendamento 11.100 (testo corretto) dei relatori è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 11.8.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 11.9.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.10 e 11.11.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 11.12 e lo ritira.

L'emendamento 11.0.1 è improponibile.

Il senatore MALAN (*FdI*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 11.0.2, ritenendolo di particolare rilevanza, pur in presenza, al momento, di un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 11.0.2 è quindi accantonato.

L'emendamento 11.0.3 è improponibile.

Non essendo stati presentate proposte di modifica all'articolo 12, si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 13.1, dichiarandosi disponibile a valutare un ordine del giorno, nonché sul 13.2 e sul 13.3. Propone di accantonare l'emendamento 13.100 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti 13.4, 13.5 e 13.6.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 13.1 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.2 e lo ritira

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 13.3.

L'emendamento 13.100 dei relatori è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira gli emendamenti 13.4 e 13.5.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.6 e lo ritira.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, nonché sui subemendamenti 14.100/1 (testo 2) e 14.100/2. Propone di accantonare l'emendamento dei relatori 14.100, nonché l'emendamento 14.5.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.6 e 14.7. Propone di accantonare l'emendamento 14.8, nonché gli emendamenti dei relatori 14.400, 14.200 e 14.300.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 14.1 e lo ritira.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 14.2.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 14.3 e lo ritira.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 14.4.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira il subemendamento 14.100/1 (testo 2).

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira il subemendamento 14.100/2.

Restano accantonati l'emendamento 14.100 dei relatori e l'emendamento 14.5.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 14.6 e 14.7 e li ritira.

L'emendamento 14.8 è accantonato.

Il subemendamento 14.400/1 è improponibile.

Sono quindi accantonati gli emendamenti dei relatori 14.400, 14.200 e 14.300.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 15.1 e 15.2, nonché sull'emendamento 15.3.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa agli emendamenti identici 15.1 e 15.2.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 15.1 e lo ritira.

Posto ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole del Gruppo della Lega da parte del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 15.2 è respinto.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 15.3.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 16, si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) invita a rivalutare la proponibilità dell'emendamento 17.100 (testo 2) dei relatori. Ritiene infatti inopportuno modificare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa attraverso un decreto-legge, tanto più che la disposizione è destinata a entrare in vigore dalla prossima consiliatura. È evidente, quindi, la carenza del requisito

dell'urgenza, ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Grasso. La questione, peraltro, non attiene all'oggetto del provvedimento.

Il PRESIDENTE osserva che sull'emendamento vi è stata una valutazione congiunta con il presidente Ostellari e il Presidente del Senato e che è tutt'ora in corso una riflessione.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) esprime particolari riserve sull'emendamento, che potrà meglio esplicitare qualora si decidesse di porlo in votazione.

Il PRESIDENTE ricorda che, in ogni caso, che al momento l'emendamento 17.100 (testo 2) è accantonato.

Il senatore PERILLI (*M5S*) chiede se la valutazione preventiva dell'ammissibilità degli emendamenti da parte del Presidente del Senato riguarda tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che vi è stato un primo esame dell'ammissibilità degli emendamenti da parte dei Presidenti delle Commissioni riunite, il cui esito è stato comunicato in seduta, seguito da una valutazione congiunta con il Presidente del Senato. Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri sono state esaminate, sempre con il Presidente del Senato, le richieste di riammissione all'esame di alcuni emendamenti precedentemente dichiarati inammissibili. Tuttavia, tale riesame non è affatto condizionato da considerazioni di natura politica. Pertanto, dopo un'ulteriore riflessione approfondita, sarà comunicato l'esito della valutazione di ammissibilità dell'emendamento.

La relatrice VALENTE (*PD*) propone quindi di accantonare il subemendamento 17.100 (testo 2)/1 e l'emendamento dei relatori 17.100 (testo 2), nonché gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 e l'emendamento 17.200 dei relatori. Propone altresì di accantonare il subemendamento 17.0.100/2 e l'emendamento 17.0.100 dei relatori, nonché gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.
Esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.3. Propone di accantonare gli emendamenti 17.0.4, 17.0.5 e 17.0.7.

Il sottosegretario Anna MACINA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 17.0.7 è stato riammesso all'esame in conseguenza della riammissione dell'emendamento 8.0.1. Rileva, tuttavia, che le due proposte di modifica non trattano lo stesso argomento.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà in considerazione la segnalazione.

Sono quindi accantonati il subemendamento 17.100 (testo 2)/1, l'emendamento dei relatori 17.100 (testo 2), gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 e l'emendamento 17.200 dei relatori.

L'emendamento 17.4 e il subemendamento 17.0.100/1 sono improponibili.

Sono quindi accantonati il subemendamento 17.0.100/2 e l'emendamento 17.0.100 dei relatori, nonché gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 17.0.3 e lo ritira.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5.

L'emendamento 17.0.6 è improponibile.

È accantonato l'emendamento 17.0.7.

L'emendamento 17.0.8 è improponibile.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Su proposta della relatrice VALENTE (*PD*), e con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, sono accantonati gli emendamenti identici 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, giovedì 22 luglio, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2272

Art. 5

5.1000/50 (testo 2)

Gallone

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-*octies*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole "Allegato IV-*ter*" sono sostituite dalle seguenti "Allegato II";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) primo periodo, dopo le parole "numero massimo di quaranta unità," sono aggiunte le seguenti "inclusi il Presidente e il Segretario,", nonché dopo le parole "delle amministrazioni statali e regionali," sono aggiunte le seguenti "delle istituzioni universitarie, ";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

b) al comma 5, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti "comma 2-*bis*" nonché è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si

applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma.".

1.3.2.1.12. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 26 (pom.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
26ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 21 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore parere della Commissione bilancio sull'emendamento 5.1000 del Governo e su alcuni subemendamenti ad esso relativi.
Avverte che gli emendamenti 1.40, 1.45, 1.47, 1.50, 1.51, 1.54, 1.56, 1.58, 1.78, 1.80, 1.92, 1.106, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 3.9, 3.10, 3.36, 3.38, 3.60, 3.66, 3.68, 3.84, 3.86, 3.0.5, 4.1, 4.5, i subemendamenti 5.1000/15, 5.1000/31, 5.1000/32 e 5.1000/41, 5.1000/56, nonché gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.42, 6.43, 6.44, 6.46, 9.1, 10.1 e 10.2 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.
Avverte altresì che gli emendamenti 1.77 (testo 2), 1.78 (testo 2) e 3.36 (testo 2), il subemendamento 5.1000/50 (testo 2) e gli emendamenti 7.3 (testo 2), 9.1 (testo 2) e 10.1 (testo 2) sono stati riformulati in altrettanti testi 3, pubblicati in allegato.
Comunica, inoltre, che il subemendamento 5.1000/50 (testo 3) è stato riformulato in un testo 4 e che gli emendamenti 13.1 e 3.0.1 sono stati trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2272/11/1

e 2 e G/2272/12/1 e 2, tutti pubblicati in allegato.
Avverte che la senatrice L'Abbate ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.38, che la senatrice Gaudiano ha aggiunto la propria firma all'emendamento 8.0.1, e che la senatrice Testor ha aggiunto la propria firma all'emendamento 18.0.2.
A seguito di una nuova valutazione congiunta effettuata dai Presidenti delle Commissioni riunite con il Presidente del Senato, in applicazione dei criteri già seguiti con riguardo alla proponibilità per materia, risultano improponibili anche i seguenti emendamenti, precedenti ammessi: 3.82 (testo corretto), 3.86 (testo 2), 5.1000/10, 7.3 (testo 3), 8.0.3, 9.0.16, 17.0.7.
La presidenza delle Commissioni riunite si riserva di valutare, congiuntamente con il Presidente del Senato, l'ammissibilità delle riformulazioni presentate.
Comunica infine che l'emendamento 17.100 (testo 2) dei relatori è stato ritirato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede la riammissione del subemendamento 5.1000/43, precedentemente ritirato per errore.

Il PRESIDENTE riammette all'esame il subemendamento 5.1000/43.
Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti accantonati, su cui vi è un parere contrario. Gli emendamenti su cui vi è un parere favorevole dei relatori, invece, saranno nuovamente accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore MALAN (*FdI*) riformula l'emendamento 1.38 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, precedentemente accantonati.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.4 e 1.5. Propone di accantonare gli emendamenti 1.18 e 1.23.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.24, sugli emendamenti simili 1.29, 1.30 e 1.31, nonché sull'emendamento 1.37.
Propone di accantonare l'emendamento 1.38 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.40 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.41. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 1.42 e sull'emendamento 1.43, che risulterebbe assorbito da una eventuale approvazione dell'emendamento 1.40 (testo 2).
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.45 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.46.
Propone di accantonare gli emendamenti 1.47 (testo 2) e 1.48, che risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.45 (testo 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento 1.49 e favorevole sull'emendamento 1.50 (testo 2) nonché sugli emendamenti 1.51 (testo 2) e 1.52. Propone di accantonare gli emendamenti 1.53, e 1.54 (testo 2) e 1.55.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.56 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.57. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 1.58 (testo 2).
Esprime parere contrario sull'emendamento 1.59 e favorevole sull'emendamento 1.62, sugli identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, nonché sull'emendamento 1.106 (testo 2). Gli identici 1.68, 1.69 e 1.70 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.106 (testo 2).
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.77 (testo 3) e 1.78 (testo 3) e contrario sull'emendamento 1.79.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.80 (testo 2) e contrario sugli identici 1.86, 1.87 e 1.88.
Infine, il parere è favorevole sull'emendamento 1.92 (testo 2) e contrario sugli identici 1.94 e 1.95.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice, salvo che sugli emendamenti 1.18 e 1.23, di cui è stato proposto l'accantonamento, sui quali il parere è contrario.

Precisa che gli identici 1.86, 1.87 e 1.88 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.78 (testo 3).

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.40 (testo 2) e ritira l'emendamento 1.43.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.57 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel replicare al rappresentante del Governo, rileva che l'emendamento 1.78 (testo 3) ha contenuto molto differente rispetto al testo originario. Pertanto, l'emendamento 1.86 non potrebbe risultare assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.78 (testo 3), a meno che questo non sia riformulato nuovamente.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) chiede se i proponenti dell'emendamento 1.86 sarebbero disposti a sottoscrivere un eventuale testo 4 dell'emendamento 1.78.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara in linea di principio disponibile in tal senso, ma - in attesa di conoscere la eventuale riformulazione dell'emendamento 1.78 (testo 3) - ritiene preferibile accantonare tali emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.4.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.5 e lo ritira.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.18.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.23.

Si passa all'emendamento 1.41.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede la ragione della contrarietà dei relatori e del Governo. La proposta di modifica, infatti, è volta a realizzare un'unica banca dati, collegando il portale per il reclutamento al portale della trasparenza istituito presso l'ANAC, per agevolare la verifica delle informazioni.

Il sottosegretario Caterina BINI sottolinea che il Ministero della pubblica amministrazione, dopo un'ulteriore verifica, ha espresso parere contrario per la onerosità della proposta. Segnala che l'emendamento 6.18, di cui lo stesso senatore Toninelli è primo firmatario, appare più organico e persegue le stesse finalità.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), pur ritenendo non condivisibili le precisazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.41.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.46, che risulta respinto.

Si passa all'emendamento 1.49.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) ritiene incomprensibile la contrarietà espressa sull'emendamento in esame, che propone di ampliare la platea del personale con alta specializzazione da reclutare nella pubblica amministrazione, per l'attuazione del PNRR, considerando non solo coloro che abbiano

maturato esperienza presso enti e organismi internazionali o presso organismi dell'Unione europea, come previsto dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 1, ma anche coloro che abbiano lavorato presso enti pubblici o privati nazionali. In questo modo, si eviterebbe anche una inaccettabile discriminazione che, a suo avviso, presenterebbe profili di incostituzionalità.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Garruti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 1.52, a sua prima firma, pone la medesima questione, estendendo la selezione anche alle figure professionali che abbiano maturato la propria esperienza presso organismi nazionali, anch'esse dotate dell'alta specializzazione richiesta.

Il sottosegretario Caterina BINI precisa che, secondo il Ministero della pubblica amministrazione, la locuzione "enti pubblici e privati nazionali" risulta troppo generica. Tuttavia, si può accantonare l'emendamento per una ulteriore verifica.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) sottolinea che il testo del decreto già si riferisce a enti e organismi internazionali, quindi non comprende perché con l'inserimento della parola "nazionali" l'espressione risulterebbe generica.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), pur non escludendo la possibilità di accogliere l'integrazione proposta dal senatore Garruti, evidenzia che la norma è finalizzata a favorire il rientro dall'estero di giovani particolarmente qualificati e per questo motivo si fa riferimento solo agli organismi internazionali.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) ritiene preferibile prendere in considerazione tutti coloro che hanno maturato un'alta specializzazione, per consentire di selezionare i migliori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che la genericità dell'espressione è dovuta al riferimento a enti "pubblici e privati" nazionali, mentre sarebbe corretto estendere il riferimento a organismi nazionali e internazionali, proprio per evitare irragionevoli disparità di trattamento. Peraltro, a suo avviso, sarebbe opportuno estendere la platea dei destinatari della misura, in quanto è difficile che persone altamente specializzate impiegate all'estero decidano di rientrare in Italia per un contratto a tempo determinato.

Il PRESIDENTE propone di accantonare l'emendamento 1.49, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti identici 1.52 e 1.53.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) propone di aggiungere la parola: "nazionali" dopo la parola: "enti", eliminando il riferimento a enti "pubblici e privati".

La relatrice VALENTE (*PD*) concorda con la proposta di accantonamento del Presidente. In ogni caso, conferma che la genericità dell'espressione è data dal riferimento a enti "pubblici e privati" e che la disposizione è finalizzata a favorire il rientro di personale altamente qualificato dall'estero.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di modifica dell'emendamento 1.49, nel senso indicato dal relatore Caliendo.

Il sottosegretario Caterina BINI assicura di aver già chiesto un supplemento di verifica sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.49.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.59.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) richiede se siano intervenute modifiche nel parere del Governo in ordine all'emendamento 1.79, che gli risultava condizionato a riformulazioni.

Dopo un intervento del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui la riformulazione dell'emendamento 1.78 in un testo 3 ha modificato l'ordine delle votazioni, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.78 (testo 3) e 1.79 (testo 3).

Il PRESIDENTE dà conto del ritiro degli emendamenti 1.94 e 1.95 da parte dei proponenti.

Non facendosi osservazioni, si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 1 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 2 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, di contenuto identico. Si dichiara favorevole all'emendamento 2.4 (testo 2); analogo parere esprime sull'emendamento 2.6 (testo 2), di contenuto identico, nonché sull'emendamento 2.5, purché riformulato come i due precedenti.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Il PRESIDENTE dà conto dei ritiri degli emendamenti 2.7, 2.8, 2.1 e 2.2.

Il senatore MALAN (*FdI*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.3 che, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) accetta, a nome dei proponenti, la riformulazione dell'emendamento 2.5 nel senso suggerito dalla relatrice.

Pertanto, non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 3 e agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 2), che assorbirebbe anche gli emendamenti 3.5 (testo 2) e 3.8. Si dichiara contraria agli emendamenti 3.3 e 3.4, di contenuto identico.

Dopo l'espressione del parere contrario della relatrice all'emendamento 3.6, la senatrice MALPEZZI (*PD*) ne dichiara il ritiro a nome del proponente.

Riprende la relatrice VALENTE (*PD*), che si pronuncia per l'accantonamento degli emendamenti 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.11; si esprime a favore degli emendamenti 3.13 e 3.14, di contenuto identico; si dichiara invece contraria agli emendamenti 3.17 e 3.18, di contenuto identico. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.19, 3.34, mentre sull'emendamento 3.35 invita i proponenti a considerare che sarebbe assorbito dall'emendamento 17.0.4.

Il PRESIDENTE - dopo aver dato conto del ritiro degli emendamenti 3.17, 3.18 e 3.34 rispettivamente

da parte dei senatoriGRIMANI (*IV-PSI*), RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) e TONINELLI (*M5S*) - invita la relatrice a pronunciarsi sull'emendamento 3.35 in quanto la valutazione di assorbimento discende dall'ordine delle votazioni.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), premesso che la parità di genere nei bandi di concorso rientra tra i criteri generali dettati dal PNRR, ritira l'emendamento 3.35 per confluire sull'emendamento 17.0.4, al quale aggiunge firma anche a nome della collega Gaudiano.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) richiede se il principio della parità di genere di accesso nella pubblica amministrazione - statuito sia nell'emendamento 3.35 che nell'emendamento 17.0.4 - valga anche per la magistratura, dove si registra una netta prevalenza femminile.

Reagisce la senatrice MALPEZZI (*PD*), secondo cui la parità di genere va garantita in ogni ambito e in ogni settore, visto che viviamo ancora in una società nella quale si fatica a riconoscere il ruolo della donna.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) giudica impossibile alterare la *par condicio* nei concorsi, visto che anche la redazione di un bando, che dovesse accordare un punto in più alla componente femminile dei candidati, si rileverebbe foriera di responsabilità penale per chi dovesse emanarlo.

La relatrice VALENTE (*PD*) giudica ultroneo l'intervento del senatore Pillon, visto che la prevalenza femminile nella carriera magistratuale dipende esclusivamente da merito e non da un meccanismo di quote.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si difende dichiarando che, dalla lettura dell'emendamento 17.0.4, ha solo ricavato l'esistenza di un correttivo di genere, dal quale potrebbe discendere un sacrificio del merito.

Dopo che il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.0.4, il PRESIDENTE invita a proseguire la discussione nella sede propria di trattazione di tale emendamento.

Riprende la relatrice VALENTE (*PD*), esprimendo parere favorevole sull'emendamento 3.36 (testo 3), nonché sull'emendamento 3.38 (testo 2), 3.45, 3.48 e 3.49 (questi ultimi due di contenuto identico) e 3.52. Si dichiara invece contraria all'emendamento 3.57. Invita a riformulare l'emendamento 3.58 in un testo 2, proponendone, *medio tempore*, l'accantonamento. Dopo l'espressione del parere contrario della relatrice sull'emendamento 3.59, il proponente VITALI (*FIBP-UDC*) lo ritira.

Riprende l'espressione dei pareri da parte della relatrice VALENTE (*PD*), che si dichiara contraria agli emendamenti 3.63, 3.64 e 3.65, di contenuto identico. Si dichiara per l'accantonamento degli emendamenti 3.61 e 3.62 e favorevole all'emendamento 3.66 (testo 2), che assorbirebbe anche l'emendamento 3.60 (testo 2); invita ad uniformare all'emendamento 3.66 (testo 2), anche gli emendamenti 3.67, 3.68 (testo 2) e 3.69.

Su invito del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE enuncia la differenza contenutistica tra emendamento 3.60 (testo 2) e emendamento 3.66 (testo 2).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 3.60 in un testo 3, identico all'emendamento 3.66 (testo 2); vi aggiunge firma il senatore VITALI (*FIBP-UDC*).

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.38

(testo 2).

L'emendamento 3.70 su richiesta della relatrice VALENTE (*PD*) viene accantonato.

Previo parere contrario della relatrice VALENTE (*PD*) sull'emendamento 3.71, esso viene ritirato, a nome della proponente, dalla senatrice MALPEZZI (*PD*).

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.72 (testo 2), mentre richiede l'accantonamento dell'emendamento 3.74 (testo 2). Esprime parere contrario all'emendamento 3.75, mentre è favorevole all'emendamento 3.76. Si dichiara contraria agli emendamenti 3.78, 3.79 e 3.80.
Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.84 (testo 2), così come sull'emendamento 3.100. Parere contrario è espresso sull'emendamento 3.0.1, nonché sulla parte residua degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, di contenuto identico. Si dichiara favorevole sull'emendamento 3.0.5 (testo 2), così come sulla parte residua degli emendamenti 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Esprime infine parere contrario all'emendamento 3.0.10 (testo 3).

Il sottosegretario Caterina BINI dichiara parere conforme a quanto espresso dalla relatrice salvi gli emendamenti 3.79 e 3.100 sui quali richiede un accantonamento per completare la verifica, in sede governativa, tra i dicasteri coinvolti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.3, invitando a ripristinare l'originaria formulazione verbale dell'emendamento 3.1 alla luce della mancata esclusione del comparto enti locali.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*) l'emendamento 3.4 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN (*FdI*) l'emendamento 3.19 è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.57.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.59.

Il PRESIDENTE dà conto dell'adesione dei proponenti degli emendamenti 3.67, 3.68 (testo 2) e 3.69 alla richiesta di riformulazione avanzata dalla relatrice in altrettanti testi 2; essi vengono conseguentemente accantonati, unitamente all'emendamento 3.60 (testo 3) e 3.66 (testo 2).

Il PRESIDENTE da conto del ritiro degli emendamenti 3.63, 3.64 e 3.65, nonché degli emendamenti 3.71, 3.75, 3.78 e 3.80.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.1, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sul tema: esso realizzava un punto di equilibrio a favore dei soli vincitori di concorso provenienti da altre amministrazioni, mediante il riconoscimento dell'anzianità di servizio al primo scatto, nella misura del 50 per cento del maturato. E' incomprensibile che la Ragioneria generale dello Stato si dichiari incapace di quantificare il costo in ragione dell'incertezza sull'esito dei concorsi: l'alea in questi casi c'è sempre, ma non dovrebbe impedire una valutazione secondo ragionevolezza.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) invita a non disattendere la finalità di semplificazione dell'emendamento 3.0.2, nella parte residua: consentire la pubblicazione del bando per via telematica,

eventualmente anche ponendo un tetto dimensionale per i Comuni beneficiari, sarebbe un elemento di importante ausilio, degli amministratori locali, per cui il Governo dovrebbe rivedere il parere espresso in senso negativo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, nella parte residua dalla declaratoria di proponibilità, per dare modo al Governo di svolgere l'approfondimento richiesto.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.10 (testo 3).

Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 4 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2), condizionando ad una loro pedissequa riproduzione il parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.6.

Avendo i proponenti tutti accolto l'invito della relatrice, cui si associa il sottosegretario Caterina BINI, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento, oltre che degli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2), anche degli identici 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2) e 4.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa all'articolo 5 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) si dichiara favorevole all'emendamento 5.1000/15 (testo 2), subordinando ad una sua pedissequa riproduzione il parere favorevole sugli emendamenti 5.1000/16, 5.1000/17, 5.1000/18 (testo 2). Dopo aver espresso parere contrario all'emendamento 5.1000/30, richiede l'accantonamento dell'emendamento 5.1000/31 (testo 2) così come dell'emendamento 5.1000/32 (testo 2). Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1000/41 (/testo 2) richiede l'accantonamento degli emendamenti 5.1000/42 e 5.1000/43. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1000/50 (testo 4), si dichiara contraria all'emendamento 5.1000/51. Subordina il parere favorevole sull'emendamento 5.1000/56 ad una sua riformulazione e, in attesa del deposito del testo 2, ne richiede l'accantonamento. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 5.1000 (nel testo subemendato secondo i pareri espressi), si dichiara favorevole all'emendamento 5.2. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 5.0.1, si dichiara pronta a pronunciarsi sull'emendamento 5.1000/42 e lo fa esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dà conto del ritiro dell'emendamento 5.1000/30, nonché dell'emendamento 5.1000/51, dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.1000/42 ed annuncia il ritiro dell'emendamento 5.0.1.

Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 6 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 2); si dichiara poi favorevole all'emendamento 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo 2), di contenuto identico. Dopo essersi dichiarata contraria agli emendamenti 6.7 e 6.8, esprime parere favorevole sugli emendamenti

6.5, 6.9 e 6.10. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14.

Dopo che la relatrice ha espresso parere contrario sull'emendamento 6.15, la senatrice MALPEZZI (*PD*) lo ritira a nome del proponente.

Riprende la relatrice VALENTE (*PD*), esprimendo parere contrario sull'emendamento 6.16, oltre a dichiarare parere favorevole sull'emendamento 6.18: quest'ultimo contenutisticamente assorbirebbe anche gli emendamenti 6.20 e 6.21, sui quali il parere sarebbe comunque favorevole.

Il sottosegretario Caterina BINI invita i proponenti degli emendamenti 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23 a convergere sul contenuto dell'emendamento 6.18. Per consentire questa riflessione, il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Riprende la relatrice VALENTE (*PD*) esprimendo parere contrario all'emendamento 6.26 nella parte residua; contraria anche all'emendamento 6.27, mentre è favorevole agli emendamenti 6.30 e 6.31; parere contrario esprime poi sugli emendamenti 6.32 e 6.34. Apprezza poi che il proponente dell'emendamento 6.45 abbia scelto di presentare un testo 2, pubblicato in allegato, con cui convergere, con pedissequa riformulazione sul testo degli emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2) e 6.46 (testo 2), sui quali il parere è favorevole.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri testé espressi dalla relatrice.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.7.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l' emendamento 6.8.

A nome del proponente, la senatrice MALPEZZI (*PD*) ritira l'emendamento 6.15.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ritirato l'emendamento 6.16, conviene nell' accantonamento degli emendamenti 6.20 e 6.21, in considerazione dell'incidenza dell'emendamento 6.18, al quale dichiara di aggiungere firma la senatrice EVANGELISTA (*M5S*).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.26.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia la trasformazione dell'emendamento 6.27 in un ordine del giorno.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.32.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) difende i contenuti dell'emendamento 6.34 di cui il PRESIDENTE dispone l'accantonamento in considerazione della sua probabile confluenza nelle proposte di coordinamento e di correzione formale che potrebbero essere avanzate dai relatori.

Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.
Si passa all'articolo 7 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ritira l'emendamento 7.4, nella parte residua, così come il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 7.5, nella parte residua, a seguito dei pareri contrari espressi dalla relatrice VALENTE (*PD*), la quale si dichiara invece favorevole all'emendamento 7.0.1 (testo 3).

Dopo che il sottosegretario Caterina BINI si è uniformata al parere espresso dalla relatrice, previo accantonamento dell'emendamento 7.0.1, si passa agli emendamenti aggiuntivi proposti dopo l'articolo 8.

La relatrice VALENTE (*PD*) richiede l'accantonamento dell'emendamento 8.0.1 e, non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'articolo 9 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) si dichiara favorevole all'emendamento 9.1 (testo 3), nonché agli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 di contenuto identico.

Dopo che la sottosegretaria BINI si è uniformata ai pareri espressi dalla relatrice, previ accantonamenti convenuti, si passa all'articolo 10 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) dichiara parere favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) nonché sull'emendamento 10.2 (testo 2). Si dichiara invece contraria agli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, dei quali il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) richiede l'accantonamento.

Dopo che la sottosegretaria BINI si è uniformata ai pareri espressi dalla relatrice, la richiesta di accantonamento, non facendosi osservazioni, si intende accolta.
Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 11 ed agli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1, mentre resta contraria sull'emendamento 11.0.2.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice e dichiara parere favorevole sull'emendamento dei relatori 11.100 (testo corretto); sull'emendamento 11.0.2 ipotizza la trasformazione in ordine del giorno sulla quale il Governo si riserverebbe di dare una valutazione in Assemblea.

Il senatore BALBONI (*FdI*) insiste sulla votazione per l'emendamento 11.0.2 che posto ai voti è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.
Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 13 ed all'emendamento dei relatori 13.100, ad esso riferito, sul quale la sottosegretaria BINI esprime parere favorevole.

Previo accantonamento come convenuto, si passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 14.5, su cui la senatrice MANTOVANI (*M5S*) aveva chiesto al Governo una verifica: essendosi la sottosegretaria riservata l'approfondimento, se ne conviene l'accantonamento così come viene accantonato l'emendamento 14.8 su richiesta della relatrice, in attesa di verificare la possibilità di una riformulazione.

La sottosegretaria BINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100, 14.400, 14.200 e 14.300 proposti dai relatori.

Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.

Si passa all'articolo 17 ed agli emendamenti ad esso proposti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e sul subemendamento 17.0.100/2.
Preannuncia la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 17.0.100. Richiede l'accantonamento degli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.0.4, mentre si esprime in senso contrario sull'emendamento 17.0.5

La sottosegretaria BINI, previo parere favorevole sull'emendamento 17.200 dei relatori, si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 17.0.5.

Non facendosi osservazioni si conviene l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17 per i quali la relatrice ha espresso parere favorevole, ovvero condizionato ad una riformulazione.
Analogo esito ricevono gli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni 1ª e 2ª riunite sono nuovamente convocate oggi, martedì 27 luglio, alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea se successivo.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2272

G/2272/11/1 e 2 (già 13.1)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 13 comma 1, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, che lo stesso Ministero possa richiedere alla Commissione Interministeriale RIPAM di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova

scritta, nel periodo 2021-2026 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, per un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 3.000 unità per il profilo di operatore di *data entry*;

dal 2012 presso i Tribunali, le Procure e le Corti d'appello, grazie ai tirocini formativi gestiti prima dalle Provincie e dal 2015 direttamente dal Ministero della giustizia, prestano in maniera continuativa il proprio lavoro i "tirocinanti della giustizia", apportando un contributo notevole e sopperendo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

trattasi di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento ex articolo 37, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

da questa procedura rimanevano esclusi i tirocinanti che hanno prestato e continuano a prestare il proprio lavoro sulla base di percorsi integrati di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni, presso gli Uffici giudiziari regionali;

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico», il Senato ha approvato la Raccomandazione G/2500/1/1 (testo 2) che impegnava il Governo ad intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

neanche le procedure di reclutamento previste dall'articolo 13 del provvedimento in esame sembrano voler tenere in debita considerazione alcun titolo preferenziale o una riserva dei posti, ne tantomeno l'attribuzione in favore dei "tirocinanti della giustizia" di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato all'interno degli uffici giudiziari;

impegna il Governo

affinché nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo determinato indette dal Ministero della giustizia, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, si possa prevedere per il contingente di 3.000 unità per il profilo di operatore di *data entry*, una riserva in misura non superiore 30 per cento in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo .

G/2272/12/1 e 2 (già 3.0.1)

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (A.S. 2272);

premesso che:

per incentivare il transito tra le pubbliche amministrazioni, l'art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, modificato dall'art. 3 comma 57, l. 24 dicembre 1993 n. 537, aveva fissato il principio della incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza ove quello del nuovo ruolo o della nuova qualifica fosse, per ipotesi, deteriore. In tal modo, la normativa consentiva al personale che fosse passato da uno ad altro ruolo, della stessa o altra amministrazione, di mantenere la posizione economica acquisita al momento del passaggio, in modo che mai il mutamento di carriera nell'ambito di qualsiasi organizzazione pubblica potesse comportare un regresso nel trattamento economico raggiunto. Diversamente, il miglioramento in carriera dei dipendenti pubblici e la conseguente possibilità di esprimere anche nei nuovi ruoli la competenza acquisita in precedenza sarebbero state compromesse;

purtroppo tale principio, mai inciso nella sua cristallina linearità per ben 46 anni, ha ricevuto nella prassi distorte applicazioni che hanno consentito il mantenimento stipendiale del migliore trattamento economico anche in favore di coloro che transitavano, sì, da un'Amministrazione all'altra, ma non per effetto di rigorose e selettive procedure concorsuali ma unicamente per effetto di nomine. Pertanto si è giunti all'abrogazione del predetto articolo 202, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 458, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che:

il travaso di esperienze e competenze nell'ambito della pubblica amministrazioni è tanto più necessario oggi, in un momento storico in cui sta per concretizzarsi un delicato passaggio intergenerazionale tra dipendenti pubblici che si giova certamente delle diverse esperienze maturate presso i più diversi settori: dall'amministrazione attiva al controllo, dalla giurisdizione alla ricerca scientifica o viceversa,

In tutti questi casi, all'interesse del singolo a transitare in ruoli diversi mantenendo la propria posizione stipendiale si associa strettamente, altresì, l'interesse della Pubblica amministrazione a garantire che ciò accada; a trarne profitto è innanzitutto la nuova amministrazione che si giova di una più articolata esperienza del dipendente pubblico acquisita grazie alla vittoria di più concorsi pubblici e all'esperienza lavorativa maturata in diversi ambiti. Questo interscambio professionale è attualmente bloccato dall'impossibilità per il dipendente pubblico di transitare, a seguito di concorso, in un'altra amministrazione pubblica senza il mantenimento dei livelli stipendiali e degli scatti di anzianità maturati nell'amministrazione di provenienza;

per assecondare tali benefiche dinamiche professionali e amministrative l'eventuale differenziale economico tra i diversi ruoli non può rappresentare un ostacolo poiché ciò finirebbe, in caso contrario, per impedire il giusto riconoscimento del merito e della professionalità; per queste ragioni si impone, per il legislatore, il compito di agevolare ed incentivare i dipendenti pubblici, già regolarmente assunti con concorsi pubblici, che vogliano mettere a servizio del nuovo ruolo professionale la propria pregressa esperienza, dopo aver partecipato e superato un'ulteriore prova pubblica selettiva;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, tutte le opportune modifiche normative affinché al pubblico dipendente sia assicurato l'incomprimibilità del trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza e il riconoscimento della carriera pregressa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 1

1.38 (testo 2)

Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni, Malan

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

1.40 (testo 2)

Collina, Modena

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* a), *dopo la parola*: «professionisti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art.7 legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente*:

«7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.45 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «o master di secondo livello»

1.47 (testo 2)

Santangelo, Mantovani, Garruti, Perilli, Toninelli

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «o master di secondo livello».

1.50 (testo 2)

Grimani

Al comma 10, alla lettera b) dopo la parola: «professionale» *aggiungere la seguente:* «qualificata e»;

1.51 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;

1.54 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;

1.56 (testo 2)

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.58 (testo 2)

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-*bis*. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.106 (testo 2) (già 3.53)

Rivolta

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.77 (testo 3)

Mirabelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di

ventiquattro mesi, e i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica, nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9. L'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65 il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a **7** milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

1.78 (testo 3)

Vitali

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «*due distinti elenchi*» sono sostituite dalle seguenti: «*uno o più elenchi*»;

b) al comma 6, al primo periodo, le parole «*sessanta giorni*» sono sostituite dalle seguenti «*centoventi giorni*»;

c) al comma 7, la lettera a), è soppressa;

d) al comma 8, le parole «*ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti*» e «*, rispettando l'ordine di graduatoria*» sono soppresse;

1.78 (testo 2)

Vitali

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «*due distinti elenchi*» sono sostituite dalle seguenti: «*uno o più elenchi*»;

b) al comma 6, al primo periodo, le parole «*sessanta giorni*» sono sostituite dalle seguenti «*centoventi giorni*»;

c) al comma 7, la lettera a), è soppressa;

d) al comma 8, le parole «*ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti*» sono soppresse;

1.80 (testo 2)

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche».

1.92 (testo 2)

Cangini

Dopo il comma 15, inserire il seguente i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-*ter*. All'art. 1 comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "correlate professionalità" inserire le seguenti "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

15-*quater*. All'art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite con le parole "ai fini del punteggio finale". Dopo il terzo periodo inserire il seguente periodo: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato

conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

15-*quinquies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;

b) dopo le parole: «concorsi pubblici», sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76»;

c) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021».

15-*sexies*. All'articolo 1, comma 957, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «presente articolo», sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».

Art. 2

2.4 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

2.5 (testo 2)

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

2.6 (testo 2)

Cucca, Grimani

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

Art. 3

3.1 (testo 2)

Cucca, Grimani

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-*bis*» con il seguente: «1- bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva

conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.5 (testo 2)

Floris, Toffanin, Vitali

ARTICOLO 3

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.9 (testo 2)

Toffanin, Vitali, Pagano

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata

all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.10 (testo 2)

Toffanin, Vitali, Pagano

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.36 (testo 3)

Dal Mas

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 3, capoverso «1-*ter*.» dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano

di avere efficacia.

3-ter. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso";

3) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.»;

c) al comma 4, primo periodo dopo le parole: "comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";

d) il comma 5, è soppresso;

4) Al comma 5, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021"

Conseguentemente all'articolo 1, comma 15, sopprimere le parole: "comma 5-bis*", ovunque ricorrano.*

3.36 (testo 2)

Dal Mas

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1*) al comma 3, capoverso «1*-ter.*» dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Una quota non superiore al **15** per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o che ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:* "3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia.

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 15, le parole "comma 5-*bis*", ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire, previo avviso motivato pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, a valere nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza maggiori oneri. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.»;

c) *al comma 4, primo periodo dopo le parole:* "comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";

d) *il comma 5, è soppresso;*

4) *al comma 5, le parole* "31 agosto 2021" *sono sostituite dalle seguenti:* "31 ottobre 2021".

3.38 (testo 2)

Gaudiano

Al comma 3, capoverso «1-ter*.», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: «qualifica dirigenziale,» *inserire le seguenti*: «ed in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca,»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «e del numero».

3.60 (testo 3)

Cucca, Grimani

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.60 (testo 2)

Cucca, Grimani

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) *le parole* "posizioni motivatamente infungibili" *sono sostituite dalle seguenti:* "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) *le parole da* "qualora la suddetta" *a* "del richiedente" *sono sostituite dalle seguenti:* "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) *Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

7-*bis*. All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

3.62 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

*Al comma 7, lettera b) le parole «*posizioni motivatamente infungibili*» sono sostituite dalle seguenti* «posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente*»;*

*le parole da «*qualora la suddetta*» a «*del richiedente*» sono sostituite dalle seguenti: «*qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente*»;*

dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7 - bis, All'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente: »01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino ai 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7 - ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento*«*

3.66 (testo 2)

Augussori

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.68 (testo 2)

Grimani, Cucca

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) *le parole* "posizioni motivatamente infungibili" *sono sostituite dalle seguenti:* "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) *le parole da* "qualora la suddetta" *a* "del richiedente" *sono sostituite dalle seguenti:* "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) *Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:*

7-*bis*. All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

3.84 (testo 2)

Rivolta, Vitali

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.

3.86 (testo 2)

Castellone

Dopo il comma 10, aggiungere in fine i seguenti:

«10-*bis*. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

10-*ter*. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

10-*quater* Agli oneri derivanti dal comma 10-*ter*, pari a 1,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

3.0.5 (testo 2)

Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei moli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti interessati procedono all'assunzioni previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi

di società esterne specializzate ne reclutamento e nella selezione del personale. costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.

7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

8. Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del predetto articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

Augussori

Al comma 1, lettera h), «capoverso articolo 3»*, comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

4.2 (testo 2)

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3»*, comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

4.3 (testo 2)

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3»*, comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

4.4 (testo 2)

Collina

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3»*, comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

4.5 (testo 2)

Grimani

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, dopo le parole «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».

4.6 (testo 2)

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3»*, comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

Art. 5

5.1000/15 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 5.100, alla lettera b), nuovo Articolo 17-bis*, capoverso comma 1, le parole da* "discipline tecniche di ingegneria" *fino alle parole* "e informatica" *sono sostituite dalle seguenti* "o magistrale".

5.1000/31 (testo 2)

Arrigoni, Pazzaglini, Saviane, Bruzzone, Briziarelli

Alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies*, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta. I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle amministrazioni regionali dotate di specifica competenza tecnica, attraverso, rispettivamente, i Ministeri e le Regioni competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nonché di organismi di controllo regionali e delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 200.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.1000/32 (testo 2)

Arrigoni, Pazzaglini, Bruzzone, Saviane, Briziarelli

Alla lettera b), capoverso Art. 17-quinquies*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nell'ambito delle risorse dei quadri economici, è consentito ai Commissari l'utilizzo di un importo massimo pari al 5 per cento delle somme stanziate per gli interventi a titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale, ivi compresi gli oneri per le attività di cui al comma 1, eventualmente anche integrate dalle economie maturate sulle somme del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi. Le risorse disposizioni di cui al presente comma rientrano all'interno del quadro economico per la realizzazione degli interventi dei Commissari, pertanto non determinano maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.1000/41 (testo 2)

Mirabelli

All'emendamento 5.1000, alla lettera b), capoverso "Art. 17-quinquies*", dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Commissario unico si avvale altresì di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. La Segreteria cessa alla scadenza del Commissario unico. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. La Segreteria di cui al presente comma fornisce supporto anche alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica per le attività relative agli interventi del Commissario.".

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, euro 300.000 per l'anno 2022 ed euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8-*quater*. All'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3" sono aggiunte le seguenti "eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-*bis*";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.";

c) al comma 3, le parole "dodici unità" sono sostituite dalle seguenti "quindici unità";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui, con oneri a carico del quadro economico degli interventi.".».

5.1000/50 (testo 4)

Gallone

All'emendamento 5.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente*: a-*bis*) all'articolo 7, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente «6-*bis*. La facoltà di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) *alla lettera b), capoverso "Art. 17*-octies*" apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al comma 1, sostituire le parole "*Allegato IV-*ter " con le seguenti "*Allegato II*";*

2) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole "numero massimo di quaranta unità," aggiungere le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,", e, dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," aggiunere le seguenti "delle istituzioni universitarie, ";

2) sostituire il secondo periodo dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

3) aggiunere in fine le seguenti parole: "I Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.";

b) al comma 5, sostituire le parole: "comma 3" con le seguenti: "comma 2-*bis*" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma.".

5.1000/50 (testo 3)

Gallone

All'emendamento 5.1000, lettera b), capoverso «Art. 17-*octies*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole:* « "Allegato IV-*ter*» *sono sostituite dalle seguenti:* «Allegato II»;

b) *il* comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di quaranta unità," sono aggiunte le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,", nonché dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," sono aggiunte le seguenti: "delle istituzioni universitarie, ";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.";

b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-*bis*" nonché è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma.».

5.1000/56 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Abate, Simone Bossi, Riccardi, Iwobi, Borghesi, Rivolta, Faggi, Cantù, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Candiani, Romeo, Tosato, Fregolent, Zuliani, Candura, Saviane, Testor, Vallardi, Pizzol, Ostellari

Al capoverso «*Art.17*-novies»*, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti*:

«c-*bis*) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992."

c-*ter*) dopo il comma 12-*bis*, è inserito il seguente "12-*ter*. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ".».

Art. 6

6.1 (testo 2)

Augussori

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «31 dicembre 2021» *con le seguenti*: «31 gennaio di ogni anno»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni»

6.2 (testo 2)

Floris, Toffanin

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.3 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.4 (testo 2)

Cucca, Grimani

AAl comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.42 (testo 2)

Riccardi

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.43 (testo 2)

Vitali

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzativeanche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.44 (testo 2)

Collina

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.45 (testo 2)

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.46 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

Art. 7

7.3 (testo 3)

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2021 n.1, già modificato dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dall'articolo 1 comma 877 della legge 27 dicembre 2017 n. 206, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025".

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, collima 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

comma 6-*bis*. Al fine di razionalizzare la *governance*, di ottimizzare la gestione strategica e organizzativa, di assicurare l'autonomia operativa funzionale allo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, nonché di conseguire risparmi di spesa, al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è apportata la seguente modifica: 1. all'art. 23-*quater*, comma 7, le parole «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001»

comma 6-*ter*. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"

6-*quater*. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate

alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello locale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente decreto, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati all'articolo 8, comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 524.524,00 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

6-*quinquies*. La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale non generale, reclutati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle percentuali ivi stabilite. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 140.000,00 per il 2021 e a euro 364.600,00 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*sexies*. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti non si applicano a Consip S.p.A. le norme di contenimento delle spese di cui all'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nonché, al fine della realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le norme di cui agli articoli 19, da 21 a 23, 31 e 34, comma 2 al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in tema di lavoro a tempo determinato, di somministrazione di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa."

Art. 9

9.1 (testo 3)

Augussori

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024».

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 67.900.000 per l'anno 2024».

9.1 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professioni- sti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno

degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024».

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole :* «20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 67.900.000 per l'anno 2024»

Art. 10

10.1 (testo 3)

Floris, Toffanin

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e trasformazione digitale previsti nell'ambito del PNRR, all'articolo 10 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole "procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la" sono soppresse e, al secondo periodo, la parola "procedure" è sostituita con la seguente: "valutazioni";

b) al comma 4, le parole "massimo di 67 unità" sono soppresse e la parola "F1" è sostituita con la seguente: "F3".

2. Conseguentemente, all'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse;

b) al comma 10, la parola "90.000" è sostituita dalla seguente: "110.000".

10.1 (testo 2)

Floris, Toffanin

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*1) Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di garantire l'adeguato supporto tecnico nelle fasi di attuazione del PNRR e la necessaria continuità delle strutture a supporto del Comitato interministeriale per la transizione digitale, all'articolo 8 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 9 le parole «nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse;

b) al comma 10, le parole «90.000» sono sostituite dalle seguenti «110.000»

2) Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.2 (testo 2)

Cucca, Grimani

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e trasformazione digitale previsti nell'ambito del PNRR, all'articolo 10 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole "procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la" sono soppresse e, al secondo periodo, la parola "procedure" è sostituita con la seguente: "valutazioni";

b) al comma 4, le parole "massimo di 67 unità" sono soppresse e la parola "F1" è sostituita con la seguente: "F3".

2. Conseguentemente, all'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22

aprile 2021, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse;

b) al comma 10, la parola "90.000" è sostituita dalla seguente: "110.000".

1.3.2.1.13. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 27 (nott.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
27ª Seduta (2 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore parere della Commissione bilancio espresso in data odierna e sulla base del quale si può procedere alla votazione di numerosi emendamenti. Peraltro, la 5a Commissione si è riunita già durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea e sta continuando i suoi lavori.
Comunica che gli emendamenti 1.29, 6.5, 6.21, 6.22, 14.300 e 17.0.100 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, e che l'emendamento 3.74 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, anch'esso pubblicato in allegato.
Avverte che è stato ritirato l'emendamento 14.5 e che la senatrice Gaudiano ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.49.
Osserva che nella presente seduta si può procedere al voto delle proposte su cui si è già espressa la Commissione bilancio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira il subemendamento 5.1000/16.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), alla luce delle numerose riformulazioni presentate, di cui è stata data comunicazione nella prima seduta pomeridiana, ritiene necessario convocare una riunione di maggioranza per alcuni chiarimenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato che si sarebbe potuto utilizzare la sospensione dei lavori dell'Assemblea per una ulteriore seduta delle Commissioni riunite o anche per una riunione di maggioranza, al fine di provare a risolvere le questioni su cui non è stato ancora possibile trovare un accordo condiviso, ritiene che non vi siano le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento, né nella seduta in corso né in una eventuale seduta da convocare. domani, mercoledì 28 luglio, prima dell'Assemblea.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni dei senatori Mantovani e Augussori. Sottolinea che, secondo la nuova organizzazione dei lavori decisa dalla riunione dei Capigruppo, le Commissioni riunite potranno completare l'esame in sede referente del provvedimento in titolo dopo la votazione della questione di fiducia posta sul disegno di legge n. 2332 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"). In tal modo, il Governo sarà nella pienezza delle sue prerogative, dopo la conferma della fiducia del Parlamento, e la Commissione bilancio, nel frattempo, avrà ultimato il vaglio degli emendamenti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) esprime il proprio disappunto sia per il ricorso eccessivo del Governo alla questione di fiducia, che finisce per esautorare il Parlamento del proprio ruolo, comprimendo in modo eccessivo il dibattito, sia per l'atteggiamento della maggioranza che, pur comprendendo quasi tutte le forze politiche, con la sola eccezione di Fratelli d'Italia, non riesce a trovare una sintesi al proprio interno.
Stigmatizza, inoltre, la prassi delle riunioni separate tra maggioranza e Governo, da cui l'opposizione è esclusa: le questioni politiche devono essere affrontate nelle Aule parlamentari, garantendo il più ampio confronto.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) concorda sull'opportunità che l'opposizione partecipi alla discussione sulle questioni politiche ancora irrisolte, trattandosi di argomenti di carattere trasversale.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ritiene inaspettata e irragionevole la richiesta di sospensione da parte della Lega e del Movimento 5 stelle, dal momento che finora il lavoro svolto è stato approfondito e proficuo. Peraltro, sarebbe possibile procedere, ponendo in votazione gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha completato l'istruttoria.

Il sottosegretario Caterina BINI sottolinea che le Commissioni riunite hanno lavorato a lungo sul provvedimento, non solo attraverso il confronto tra le forze politiche che sostengono la maggioranza, ma anche tramite il dialogo con l'opposizione. Ricorda l'impegno dei relatori e la disponibilità del Governo nel tentare di accogliere le istanze poste, mediante tempestive proposte di riformulazione, che - come solitamente accade nella fase più convulsa dei lavori parlamentari - possono essere presentate anche immediatamente prima della seduta.
Ritiene che le questioni politiche irrisolte possano essere affrontate nell'ambito di una nuova riunione di maggioranza o anche nel corso dei lavori delle Commissioni, ma difficilmente saranno superate, soprattutto se si tratta di problemi di copertura, come per un emendamento sostenuto in modo trasversale da tutte le forze politiche, su cui però il Ministero dell'economia ha espresso un orientamento contrario a causa della sua onerosità.

Auspica, quindi, che sia possibile trovare una sintesi anche sulle riformulazioni degli emendamenti e procedere intanto con la votazione delle circa quaranta proposte di modifica su cui la Commissione bilancio si è già pronunciata. Del resto, la prossima settimana il provvedimento dovrà essere trasmesso alla Camera dei deputati.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) precisa che non vi è alcun intento ostruzionistico da parte del Movimento 5 stelle. Ritiene però opportuno un approfondimento su alcuni nuovi testi di emendamenti, che risultano molto differenti da quelli originari e anche più corposi. Per questo motivo, sarebbe preferibile un chiarimento all'interno della maggioranza.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene che non vi siano le condizioni per proseguire i lavori con serenità. Sarebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame a domani, mercoledì 28 luglio.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario alla convocazione di una riunione di maggioranza. A suo avviso, nella giornata di domani in poche ore si potrà completare l'esame del provvedimento, se tutti i Gruppi non cercheranno di prevalere per motivi di consenso elettorale, ma contribuiranno a individuare le migliori soluzioni possibili.

Il PRESIDENTE, d'intesa con il presidente Ostellari, propone di sospendere i lavori per mezz'ora, in modo da assumere le determinazioni sul seguito dei lavori.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) replica che una sospensione di mezz'ora è ingiustificata, alla luce delle posizioni emerse dal dibattito. Sarebbe più corretto allora porre in votazione le proposte di rinviare il seguito dell'esame, avanzata da lui stesso e dalla senatrice Mantovani.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta di sospendere i lavori è finalizzata solo a consentire un momento di riflessione e non esclude la possibilità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a domani. Ritiene ingiustificata, quindi, la indisponibilità al dialogo del senatore Augussori.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le questioni politiche da risolvere sono articolate e complesse. Sarebbe preferibile, quindi, affrontarle con serenità domani, eventualmente nella seduta delle Commissioni riunite e non in una riunione di maggioranza.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, ritira la proposta di sospensione dei lavori e rinvia il seguito dell'esame a domani, mercoledì 28 luglio, proponendo di convocare una ulteriore seduta alle ore 11,30 o comunque al termine del voto di fiducia in Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 11,30 di domani, mercoledì 28 luglio.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2272

Art. 1

1.29 (testo 2)

Briziarelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Art. 3

3.74 (testo 3)

Manca, Parrini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

Art. 6

6.5 (testo 2)

Fedeli

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.21 (testo 2)

Augussori, Riccardi

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformita` agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.22 (testo 2)

Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla

normativa vigente in materia, e in conformita` agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

Art. 14

14.300 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.

«12-*ter*. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 7.».

Art. 17

17.0.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Scuola superiore della magistratura)

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla

richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane assegnato alla Scuola a norma del comma precedente.

7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo."

b. all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "*nomina il segretario generale*;" sono aggiunte le seguenti: *"e il vice segretario generale;";*

c. l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art.10

(Trattamento economico)

1. Al Presidente del Comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.";

d. all'articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"h) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno."

e. all'articolo 17-*ter*:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Funzioni, durata e trattamento economico"*;
2. al comma 3, le parole *", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,"* sono soppresse;
3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**,** a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un *trattamento economico accessorio annuo lordo* di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-*bis,* è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV- *ter*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*quater*

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*quinquies*

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria**,** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui."

g) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "Ministero della giustizia;" sono aggiunte le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale restano a carico della stessa amministrazione, ".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

1.3.2.1.14. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 28 (ant.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
28ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore parere della Commissione bilancio espresso nella seduta di questa mattina.
IL PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.29 (testo 2) è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato. Inoltre, avverte che gli emendamenti 1.69. 1.86, 1.87, 3.8, 3.11 e 7.5 sono stati riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato

Riprendono le votazioni degli emendamenti precedentemente accantonati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), è posto ai voti l'emendamento 1.24, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 1.29 [testo 2 (testo corretto)].

Il senatore MALAN (*FdI*) riformula l'emendamento 1.30 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico

all'emendamento 1.29 [testo 2 (testo corretto)].

Il senatore BALBONI (*FdI*) riformula l'emendamento 1.31 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.29 [testo 2 (testo corretto)].

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 [testo 2 (testo corretto)], 1.30 (testo 2) e 1.31 (testo 2).

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.37, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 1.38 (testo 2).

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 1.38 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento 1.40 (testo 2).

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.40 (testo 2), che risulta approvato.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.42, che risulta approvato.

Si passa agli identici 1.45 (testo 2) e 1.47 (testo 2).

Il senatore MALAN (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.48 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.47 (testo 2).

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2) e 1.48 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa all'emendamento 1.49.

La relatrice VALENTE (*PD*) conferma il parere contrario, per la genericità dell'espressione proposta con l'emendamento, a meno che non si sostituiscano le parole: "enti pubblici e privati nazionali" con le altre: "organismi pubblici nazionali accreditati presso l'Unione europea".

Il PRESIDENTE segnala che anche gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55 riguardano lo stesso tema, per cui sarebbe preferibile individuare una unica formulazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) esprime dubbi sulla modifica proposta dalla relatrice: l'espressione "accreditati presso l'Unione europea", oltre a generare incertezze interpretative, sembra escludere rilevanti organismi pubblici nazionali: basti pensare, ad esempio, agli organi costituzionali. Ribadisce, inoltre, che probabilmente le persone dotate di alta professionalità traferitesi all'estero per

sfuggire la precarietà non sarebbero incentivate a ottenere un impiego a tempo determinato nella pubblica amministrazione italiana.

Il sottosegretario Caterina BINI, pur comprendendo che l'emendamento intende evitare discriminazioni tra persone che hanno gli stessi titoli, acquisiti in Italia o all'estero, e ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni per evitare che non siano coperti tutti i posti messi a concorso, conferma il parere contrario, a meno che il testo non sia riformulato secondo la proposta della relatrice.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) ritiene inaccettabile il parere contrario, soprattutto perché l'emendamento sembrerebbe condivisibile, sulla base delle motivazioni riconosciute dallo stesso rappresentante del Governo. In ogni caso, la modifica proposta dalla relatrice non sembra poter risolvere le difficoltà interpretative.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ripropone la modifica già formulata nella seconda seduta pomeridiana di ieri, cioè sostituire le parole: "enti pubblici e privati nazionali" con le altre: "enti pubblici nazionali".

Il senatore GARRUTI (*M5S*) accoglie la proposta di modifica del relatore.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.62.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67 sono approvati.

Si passa all'emendamento 1.106 (testo 3).

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede un chiarimento sull'emendamento in esame, paventando il rischio che le misure straordinarie per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni siano estese a progetti non strettamente connessi con l'attuazione del Piano nazionale. Ritiene necessario, quindi, un approfondimento sull'impatto della norma.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento estende fino al 2023 le misure per l'accelerazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, comprendendo anche quelle relative all'attuazione dei progetti inclusi nel PNRR.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.106 (testo 3) e degli identici 1.68, 1.69 (testo 2) e 1.70.

Si passa all'emendamento 1.77 (testo 3).

Il senatore TONINELLI (*M5S*) esprime preoccupazione per la previsione di individuare la società Ales Spa come centrale di committenza esclusiva per il Ministero della cultura, a cui sono destinati 5 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2026. Ritiene che il Ministero si sarebbe potuto avvalere della Consip, oppure di altre strutture interne per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e garantire l'attuazione dei progetti connessi al PNRR, piuttosto che di una società peraltro oggetto di accertamenti giudiziari.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) precisa che la Ales Spa è una società *in house* del Ministero della cultura e che, in ogni caso, per l'attuazione del PNRR anche il Ministero dovrà avvalersi di una centrale di committenza, alla pari delle altre pubbliche amministrazioni. Sottolinea, inoltre, che la corte dei conti ha chiesto all'ANAC di effettuare una verifica sulla gestione dei fondi da parte della società, ma i controlli non hanno evidenziato criticità.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) osserva che con l'emendamento in esame si attribuiscono fondi alla Ales Spa "comunque fino al 31 dicembre 2026", quindi eventualmente anche oltre l'attuazione dei progetti del PNRR, qualora fossero completati in anticipo. Inoltre, la Ales Spa è qualificata centrale di committenza *sine die*, a prescindere dalla realizzazione del PNRR.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) si dichiara non convinto dai chiarimenti del proponente. A suo avviso, vi è il rischio di uno spreco di denaro pubblico, attribuendo fondi consistenti a una società incaricata di svolgere le attività di competenza del Ministero.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che i commi 10 e 11 dell'emendamento prevedono oneri, per il finanziamento della società, rispettivamente, a decorrere dal 2027 e dal 2024.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) precisa che la Ales Spa è una società *in house*, quindi un'articolazione del Ministero della cultura. Pertanto, dopo aver completato l'attuazione dei progetti legati al PNRR, continuerà a svolgere la sua attività per il Ministero.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), nel replicare al senatore Augussori, precisa che i commi 10 e 11 indicano solo la copertura degli oneri derivanti dallo stanziamento dei fondi necessari per l'attività della società.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) e il senatore BALBONI (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano un voto di astensione.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.77 (testo 3), che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 1.78 (testo 3).

Il sottosegretario Caterina BINI invita il proponente a integrare l'emendamento in esame con la previsione, al comma 8 dell'articolo 1, che le amministrazioni, in linea con il rispetto della parità di genere, possano invitare "almeno quattro professionisti o esperti", in luogo di tre, per il colloquio selettivo.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) chiede di verificare se, con l'emendamento in esame, sarà garantito il rispetto dell'ordine di graduatoria, considerato che - al comma 8 - queste parole sono invece soppresse.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 1.78 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.78 (testo 4).

Si passa alla votazione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, mentre il testo originario dell'emendamento

1.78 era molto simile all'emendamento 1.86 (testo 2) a sua prima firma, la nuova riformulazione se ne discosta significativamente. Pertanto, pur annunciando il proprio voto favorevole, ritiene che il proprio emendamento non possa risultare assorbito o precluso da un'eventuale approvazione dell'emendamento 1.78 (testo 4).
La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame riguarda una funzione innovativa della pubblica amministrazione, che utilizzerà un portale telematico per la registrazione e selezione di professionalità avanzate, sulla base di criteri specifici, quali determinate competenze o la provenienza geografica.
Ritiene condivisibile la modifica apportata su richiesta del Governo, in quanto con quattro professionisti anziché tre sarà possibile rispettare il principio della parità di genere.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.78 (testo 4) è approvato.

Si passa nuovamente all'emendamento 1.49.

Il sottosegretario Caterina BINI propone di modificarlo nel senso indicato dal relatore Caliendo, sostituendo le parole: "enti pubblici e privati nazionali" con le altre: "enti pubblici nazionali". Tuttavia, evidenzia la necessità di coordinare eventualmente il nuovo testo con gli emendamenti 1.50 e 1.51, su cui era già stato espresso un parere favorevole.

Il senatore GARRUTI (*M5S*) accoglie le modifiche proposte dal Governo, inserendo anche la prima parte degli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.51 (testo 2) e identici. Riformula pertanto l'emendamento 1.49 in un testo 2, pubblicato in allegato, a cui aggiungono la propria firma i proponenti degli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.51 (testo 2) e identico 1.54 (testo 2), 1.52 e identici 1.53 e 1.55.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.49 (testo 2).

Gli emendamenti 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54 (testo 2) e 1.55 sono quindi assorbiti.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 1.79.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.80 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa agli identici 1.86 (testo 2) e 1.87 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.86 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 1.87 (testo 2).

Previa astensione del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti l'emendamento 1.88, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che risulta respinto.

Si passa all'emendamento 1.92 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato alla soppressione della lettera *c)* del comma 15-*quinquies*, nonché all'espunzione del comma 15-*sexies*.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.92 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.92 (testo 3) è approvato.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti identici 2.4 (testo 2), 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Si passa agli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, a condizione che venga espunta la lettera *b)*.

I proponenti degli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio, riformulano, rispettivamente, gli emendamenti in esame in altrettanti testi 3, pubblicati in allegato.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime preoccupazione per l'applicazione della norma. L'individuazione, in sede di contrattazione collettiva, di una quarta area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione sarà particolarmente onerosa soprattutto per i piccoli Comuni. Sarebbe stato preferibile, allora, stanziare risorse adeguate per gli enti locali, oppure escluderli dall'applicazione di tale misura.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.1 (testo 3), 3.5 (testo 3), 3.8 (testo 3), 3.9 (testo 3), 3.10 (testo 3) e 3.11 (testo 3) sono approvati.

Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono assorbiti.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 3.36 (testo 3), che risulta approvato.

Gli emendamenti 3.48 e 3.49 sono preclusi o assorbiti.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.38 (testo 2) e 3.45, che risultano approvati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 3.52 che, posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è approvato.

Si passa all'emendamento 3.58.

La relatrice VALENTE (*PD*) invita la proponente a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 3.66 (testo 2).

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ritiene non condivisibile la prima parte dell'emendamento 3.66 (testo 2), poiché si lascerebbe alla discrezionalità dell'amministrazione la decisione sulla mobilità dei dipendenti, che invece bisognerebbe agevolare, anche secondo gli indirizzi dell'Unione europea.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'emendamento 3.66 (testo 2) si limita a precisare che è l'amministrazione che cede il personale in mobilità a dover dichiarare quali siano le

posizioni infungibili.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) evidenzia che, sulla mobilità del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, il Movimento 5 stelle ha una posizione diversa da quella espressa dalla Lega.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.58.

Si passa agli emendamenti identici 3.66 (testo 2), 3.60 (testo 3) e 3.74 (testo3).

La relatrice VALENTE (*PD*) invita i proponenti degli emendamenti 3.62 (testo 2), 3.67 (testo 2), 3.68 (testo 2) e 3.69 (testo 2) a riformularli nello stesso testo degli identici 3.60 (testo 3) e 3.66 (testo 2).

I proponenti degli emendamenti 3.62 (testo 2), 3.67 (testo 2), 3.68 (testo 2) e 3.69 (testo 2), accogliendo l'invito della relatrice, li riformulano, rispettivamente, in altrettanti 3, pubblicati in allegato.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.66 (testo2), 3.60 (testo 3), 3.62 (testo 3), 3.67 (testo 3), 3.68 (testo 3), 3.69 (testo 3) e 3.74 (testo3) sono approvati.

L'emendamento 3.61 è assorbito, mentre l'emendamento 3.70 è precluso.

Si passa all'emendamento 3.72 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "7-*bis*", dopo le parole: "soggetto interessato" delle seguenti: "e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione", nonché all'espunzione del capoverso "7-*ter*".

In assenza del proponente, il senatore MIRABELLI (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.72 (testo 2) e, accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio, lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI (*FdI*) e MALAN (*FdI*), è posto ai voti l'emendamento 3.72 (testo 3), che risulta approvato.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.76, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.79.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere favorevole, modificando l'orientamento contrario manifestato in precedenza.

Posto ai voti, l'emendamento 3.79 è approvato.

Si passa all'emendamento 3.84 (testo 2).

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere contrario, modificando l'orientamento favorevole manifestato in precedenza.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene incomprensibile il cambiamento di valutazione, di cui peraltro non si è fatto cenno nelle riunioni di maggioranza.

Il sottosegretario Caterina BINI assicura che effettuerà una ulteriore verifica.

L'emendamento 3.84 (testo 2) è quindi accantonato.

Si passa all'emendamento 3.100, su cui vi è una contrarietà semplice della Commissione bilancio, mentre i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) chiede di porre in votazione l'emendamento. Ritiene comunque opportuno che un rappresentante del Ministero dell'università partecipi ai lavori, per favorire una interlocuzione diretta.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.2 e 3.0.3, limitatamente ai commi 1 e 3, su cui il Governo aveva già espresso parere contrario.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la particolare onerosità della norma, che si intende così modificare, che impone la pubblicazione dei bandi sulla *Gazzetta ufficiale*. Ciò appare ingiustificabile anche alla luce del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.2 e 3.0.3, limitatamente ai commi 1 e 3, sono respinti.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.4.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 13,50.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.5 (testo 2) è approvato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 3.0.6 (testo 2), 3.0.7 (testo 2),, 3.0.8 (testo 2), e 3.0.9 (testo 2) riformulati e pubblicati in allegato, limitatamente al comma 4, che risultano approvati.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.5 (testo 2) e 4.6 (testo 2).

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 5.1000/15 (testo 2).

Il subemendamento 5.1000/17 è precluso.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 5.1000/18 (testo 2) e chiede l'accantonamento dei subemendamenti 5.1000/31 (testo 2) e 5.1000/32 (testo 2), in quanto sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo.

I subemendamenti 5.1000/31 (testo 2) e 5.1000/32 (testo 2) sono quindi accantonati.

Si passa al subemendamento 5.1000/41 (testo 2), sul quale il sottosegretario Caterina BINI,

modificando la precedente valutazione favorevole, esprime un parere contrario, stante la contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira il subemendamento 5.1000/41 (testo 2).

Si passa nuovamente all'emendamento 3.84 (testo 2).

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 3.84 (testo 2) è approvato.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) fa proprio e ritira il subemendamento 5.1000/42, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere contrario sul subemendamento 5.1000/43.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira il subemendamento 5.1000/43.

In assenza della proponente, il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) fa proprio il subemendamento 5.1000/50 (testo 4).

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato il subemendamento 5.1000/50 (testo 4).

Su richiesta del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), è accantonato il subemendamento 5.1000/56 (testo 2): sul testo base era un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.2.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, l'emendamento 5.2 viene approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite in un testo 2, pubblicato in allegato, nel quale il senatore Mirabelli accoglie la proposta del Governo di aggiunta di un termine fissato al 31 dicembre 2026.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.1 (testo 2).

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite convengono, in un'unica votazione, gli emendamenti 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2) e 6.5 (testo 2), di contenuto identico.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.9.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano a maggioranza sull'emendamento 6.10.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite accolgono, in unica votazione, gli emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, di contenuto identico.

I senatori Loredana DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*),GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e MIRABELLI (*PD*) aggiungono la firma all'emendamento 6.18 e la senatrice De Petris anche all'emendamento 6.21 (testo 2).

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano, in unica votazione, gli emendamenti identici 6.18, 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.20.

Su invito della relatrice VALENTE (*PD*), il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 6.2,3 avendo aggiunto la firma all'emendamento 6.18.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, gli emendamenti identici 6.30 e 6.31 sono approvati dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Caterina BINI comunica l'esito dell'approfondimento sull'emendamento 6.34, dichiarandosi favorevole.

Dopo le espressioni di soddisfazione dei senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e MANTOVANI (*M5S*), l'emendamento 6.34 è approvato dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, approvano in unica votazione gli emendamenti 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 e 6.46 (testi 2), di contenuto identico.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite convengono a maggioranza sull'emendamento 7.0.1 (testo 3).

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) interviene sull'emendamento 7.5 (testo 2) presentato dopo che l'emendamento 7.5 era stato ritirato per errore: ne chiede pertanto la riammissione e l'accantonamento, concesse dalla Presidenza.

Su invito del sottosegretario Caterina BINI, il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione sottopostagli dal Governo dell'emendamento 8.0.1, che resta accantonato.

Le Commissioni riunite, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, approvano l'emendamento 9.1 (testo 3).

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite, in unica votazione, approvano gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7, di contenuto identico.

Su invito del PRESIDENTE, i senatori GRIMANI (*IV-PSI*) e VITALI (*FIBP-UDC*) riformulano gli emendamenti 10.1 (testo 3) e 10.2 (testo 2) rispettivamente, nell'emendamento 1.0.1 (testo 4) e 1.0.2 (testo3), pubblicati in allegato, per adempiere alla condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio: in tale versione gli emendamenti, di contenuto identico, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, sono posti unitamente ai voti ed approvati dalle Commissioni riunite.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 10.0.1 in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. L'identico emendamento 10.0.2 è invece mantenuto dal senatore BALBONI (*FdI*) ed è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 11.1 è approvato dalle Commissioni riunite, così come, con separate votazioni, l'emendamento 11.100 (testo corretto) e l'emendamento 13.100.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), su richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 14.8 in un testo 2, identico all'emendamento dei relatori 14.300 (testo2) e pubblicato in allegato. Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, gli emendamenti identici 14.300 (testo 2) e 14.8 (testo 2) sono approvati. Indi, con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 14.100, 14.200, 14.300, 14.400 e 17.1.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 17.2 è approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite.
Indi, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, è approvato, l'emendamento 17.3.
Dopo che il Presidente ha disposto l'accantonamento degli emendamenti 17.200, 17.0.1 e 17.0.2, il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 17.0.4, dando lettura di dati statistici raccolti sulla stampa in ordine alla prevalenza numerica del genere femminile nella magistratura italiana, e non solo.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara che, al di là dei paradossi sin qui esposti, un ragionamento serio vorrebbe che il principio della parità di genere non fosse richiamato in questa sede: il reclutamento conosce come unico principio quello del riconoscimento del merito, mentre la legislazione nazionale già tutela in altri ambiti la parità di genere. In ogni caso le quote non sono la metodologia giusta per approcciare la questione.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) invita a modificare l'emendamento 17.0.4, chiarendo che siano escluse dalla sua previsione le modalità di reclutamento per concorso.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) replica che quanto richiesto dal relatore è già implicito nella norma in esame, come già chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica nelle interlocuzione sin qui avute. Solo laddove vi è una scelta discrezionale, come negli incarichi a tempo determinato, opererà la previsione della parità di genere. Alle considerazioni polemicamente esposte dal senatore Pillon replica che le donne vincono i concorsi solo grazie ai propri meriti, mentre il tema della discriminazione è reale dove operano componenti discrezionali, come nella progressione in carriera.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita a modificare l'emendamento nei termini proposti dal relatore Caliendo, che consentirebbero al suo Gruppo di convergere nel voto favorevole.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), concordando con le considerazioni espresse dalle senatrice Malpezzi, aggiunge la propria firma all'emendamento.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) invita a rendere esplicito quanto è stato dichiarato essere stato implicito nel testo, riformulando l'emendamento nei termini suggeriti dal relatore.

La relatrice VALENTE (*PD*) ribatte dichiarando che il meccanismo delle azioni positive opera anche nei concorsi, sia pure come criterio tendenziale.

I senatori MIRABELLI (*PD*) e RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la firma

all'emendamento 17.0.4.
Il presidente PARRINI dà lettura di una riformulazione nel senso richiesto dal relatore Caliendo, richiedendo quale dei firmatari intenda farla propria.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dichiara ostile alla riformulazione.

Dopo che il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ha minacciato le dimissioni dal mandato, la senatrice MALPEZZI (*PD*) replica che il parere del Governo è stato sin qui sempre favorevole e, semmai, è il relatore ad aver cambiato idea.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 17.0.4.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite approvano, in unica votazione, gli emendamenti 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4, di contenuto identico.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione, da parte dei relatori, dell'emendamento 17.0.200, avente ad oggetto la magistratura onoraria: se i Gruppi non chiedono termine per subemendamenti, alla ripresa dei lavori il testo - immediatamente trasmesso alla 5a Commissione - potrà essere esaminato, unitamente agli accantonati.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate oggi, mercoledì 28 luglio, alle ore 16, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2272

Art. 1

1.29 [testo 2 (testo corretto)]
Briziarelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.30 (testo 2)
Malan

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.31 (testo 2)

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.48 (testo 2)

La Russa, Totaro, Balboni

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «o master di secondo livello».

1.49 (testo 2)

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Gaudiano, Grimani, Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli, Cucca, Bressa

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.69 (testo 2)

Grimani

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.78 (testo 4)

Vitali

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo*, *sostituire le parole*: «due distinti elenchi» *con le seguenti*: «uno o più elenchi»;

b) *al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «*sessanta giorni*» con le seguenti:* «centoventi giorni»;

c) *al comma 7, sopprimere la lettera* a*)*;

d) *al comma 8, sopprimere le parole:* «ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti» *e le parole*: *«,rispettando l'ordine di graduatoria*» *e sostituire le parole:* «almeno tre», *con le seguenti* «almeno quattro».

1.86 (testo 2)

Augussori

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b,) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.87 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b,) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.92 (testo 3)

Cangini

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "correlate professionalità", sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

15-*quater*. All'art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale". Dopo il terzo periodo é inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".

15-*quinquies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;

b) dopo le parole: «concorsi pubblici», sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

Art. 3

3.1 (testo 3)

Cucca, Grimani

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» con il seguente: «1- bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-

2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»

3.5 (testo 3)

Floris, Toffanin, Vitali

A*l comma 1, sostituire il capoverso* «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente».

3.8 (testo 3)

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del

presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»

3.8 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b)al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.9 (testo 3)

Toffanin, Vitali, Pagano

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del

presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.10 (testo 3)

Toffanin, Vitali, Pagano

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.11 (testo 3)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.11 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso: «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.62 (testo 3)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.67 (testo 3)

Vitali

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.69 (testo 3)

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.72 (testo 3)

Manca

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Nell'ambito dei processi volti a favorire ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108 si applicano anche, a domanda del soggetto interessato, e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'ammistrazione di destinazione, ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.»

3.0.6 (testo 2)

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.7 (testo 2)

Vitali

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.8 (testo 2)

Grimani

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.9 (testo 2)

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione

pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

Art. 5

5.1000/56 (testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Augussori, Abate, Simone Bossi, Riccardi, Iwobi, Borghesi, Rivolta, Faggi, Cantù, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Candiani, Romeo, Tosato, Fregolent, Zuliani, Candura, Saviane, Testor, Vallardi, Pizzol, Ostellari

Al capoverso «*Art.17*-novies»*, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti*:

«c-*bis*) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992."

c-*ter*) dopo il comma 12-*bis*, è inserito il seguente "12-*ter*. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ".».

5.2 (testo 2)

Mirabelli, Parrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2015, n. 202."».

Art. 7

7.5 (testo 2)

Vono, Faraone

Apportare 1 seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento 168 (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.»;

b) *al comma 6, le parole*: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono*

sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «*6*-bis Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, quantificati in euro 514.709, per l'anno 2021, in euro 1.544.126 per l'anno 2022, in euro 1.664.202 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e in euro 1.788.953, a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.1 (testo 3)

Manca

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al cinquanta per cento.».

b) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

"Art. 7-bis*"*

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure

concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5.Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizzata, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10

10.1 (testo 4)

Floris, Toffanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole*: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» *e, al secondo periodo, sostituire la parola*: «procedure» *con la seguente*: «valutazioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«*2*-bis. All'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 9, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse.».

10.2 (testo 3)

Cucca, Grimani

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole*: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» *e, al secondo periodo, sostituire la parola*: «procedure» *con la seguente*: «valutazioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«*2*-bis. All'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 9, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse.».

Art. 11

11.100 (testo corretto)

I Relatori

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinano» *con la seguente*: «supportano» *e la parola*: «coordinando», *ovunque ricorra, con la seguente*: «supportando».

Art. 14

14.8 (testo 2)

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1

del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.

«12-*ter*. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 7.».

Art. 17

17.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 31, comma 1, le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti : «sino al 31 dicembre 2021»;

b) All'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«sino al 31 dicembre 2021»;

c) All'articolo 32, comma 5, primo periodo, le parole «31 ottobre 2021« sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» ed il secondo periodo è soppresso;

d) All'articolo 33, comma 2, le parole »dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto« sono sostituite dalle seguenti :«dalla data del 1° gennaio 2022».

1.3.2.1.15. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
29ª Seduta (1 ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI
indi del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PARRINI (*PD*) comunica che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 3.20, 3.0.20, 3.0.15 e 6.0.1, precedentemente dichiarati improponibili e riammessi all'esame a seguito di una nuova valutazione congiunta tra la Presidenza delle Commissioni riunite e la Presidenza del Senato. Comunica inoltre che è stato riformulato in un testo 4 l'emendamento 7.3 (testo 3). Tutte le riformulazioni sono allegate al resoconto.

Dopo aver ricordato che la 5a Commissione ha terminato i suoi lavori e che si è in attesa che pervenga il testo del parere, riconferma l'improponibilità dell'emendamento 7.3 (testo 4), dandone la motivazione alla senatrice Malpezzi.

Il senatore MALAN (*FdI*) riformula l'emendamento 1.70 in un testo 2, di contenuto identico all'emendamento 1.106 (testo 2), pubblicato in allegato. Analoga riformulazione compie il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) con l'emendamento 1.68 e il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) con

l'emendamento 1.69: i relativi testi 2 sono pubblicati in allegato. I predetti emendamenti, unitamente agli emendamenti 1.69 (testo 2) e 1.70 (testo 2), previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti ed approvati dalle Commissioni riunite.

Le senatrici MAIORINO (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la firma all'emendamento 17.0.4, del quale il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) riconferma la richiesta di una riformulazione.

I senatori MIRABELLI (*PD*) e MALPEZZI (*PD*) opinano in senso diverso, rispetto alla formulazione testuale avanzata dal relatore.

Il presidente PARRINI avverte che si recherà in Assemblea per comunicare che, nell'orario delle 16,30 previsto per la ripresa dell'Assemblea, le Commissioni riunite non sono ancora pronte per riferire sul disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite in ordine alle proposte testuali avanzate dal relatore.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) conviene con il relatore Caliendo, così come il senatore MIRABELLI ed il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), che dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 17.0.4 (testo 2) testé effettivamente presentato dai firmatari del testo originario e pubblicato in allegato.

Il senatore PERILLI (*M5S*) contesta la tecnica redazionale seguita, dichiarando che l'inserzione non appare perspicua, in riferimento alle assunzioni. Gli risponde il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui la delega alle correzioni formali ed ai coordinamenti, usualmente concessa ai relatori al momento del mandato a riferire in Assemblea, consentirà loro di migliorare il testo se necessario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) mantiene il proprio voto contrario sull'emendamento 17.0.4 (testo 2), pur apprezzando il tentativo di migliorarlo: le progressioni di carriera dovrebbero ispirarsi soltanto al criterio del merito e non anche a quello del genere.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole, pur prevedendo un inevitabile contenzioso quando si tratterà di applicare la norma alle progressioni di carriera.

Le Commissioni riunite approvano a maggioranza l'emendamento 17.0.4 (testo 2).

Le Commissioni riunite a maggioranza approvano, con separate votazioni, il subemendamento 17.0.100/2, nonché l'emendamento 17.0.100 (testo 2), come subemendato dal precedente: in ambedue i casi relatori e Governo erano favorevoli ed il senatore BALBONI (*FdI*) dichiarava l'astensione del suo Gruppo.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,35.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati l'emendamento 11.500 e la proposta di coordinamento Coord. 1, dei relatori, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il senatore FERRARI (*PD*) ha fatto proprio e ritirato l'emendamento 7.3 (testo 4).

Il senatore GARRUTI (*M5S*) chiede se l'emendamento 3.0.20 (testo 2) - di contenuto identico all'emendamento 3.20 (testo 2) - sia riferito soltanto alla Regione siciliana, ricevendone conferma dal senatore CUCCA (*IV-PSI*).

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sviluppa la domanda soffermandosi sulla peculiarità - di cui chiede conferma - accordata ad un singolo ente regionale, in ordine alla istituzione di un tavolo tecnico che, in presenza di dissesto, possa operare eventuali stabilizzazioni.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) lamenta l'improponibilità subita dal suo emendamento 7.0.3, riguardante i lavoratori socialmente utili della scuola, comparandola con la generosità accordata all'emendamento 3.0.20 (testo 2) in fase di espressione del medesimo giudizio.

Il presidente PARRINI (*PD*) enuncia il procedimento seguito dalle Presidenze in tema di improponibilità, oltre a segnalare l'esistenza di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.0.3.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la senatrice MANTOVANI (*M5S*), il presidente PARRINI e il senatore GRIMANI (*IV-PSI*), quest'ultimo ritira l'emendamento 3.0.20 (testo 2) ed insiste per la votazione dell'identico emendamento 3.20 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede conferma del fatto che in 5a Commissione permanente la vice ministro Castelli abbia motivato il parere favorevole del Governo sull'emendamento, con il fatto che la procedura ivi prevista opera già per tutte le regioni a statuto ordinario, mentre lo statuto speciale siciliano ostava ad una sua estensione sull'Isola. Se così fosse, lo Stato - con l'emendamento in questione - agirebbe da commissario, nei confronti di una regione che aveva il potere di esercitare la sua funzione legislativa e non l'ha fatto.

Dopo interventi del presidente PARRINI e della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), la quale segnala come la 5a Commissione si soffermi prevalentemente sulle coperture e non sul merito degli emendamenti, la relatrice VALENTE (*PD*) dà conto delle motivazioni espresse dalla vice Ministro: le regioni ordinarie possono già agire nel senso previsto dall'emendamento, il quale dà solo l'opportunità alla regione siciliana di operare nella medesima direzione, con le risorse di cui già dispone. La fonte normativa interessata è costituita dagli articoli 244 e seguenti del testo unico sugli enti locali (TUEL).

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che il TUEL opera, nei confronti delle regioni a statuto speciale, solo laddove non violi la disciplina statutaria.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) segnala il rischio di una caducazione della norma, per violazione del riparto dei poteri tra Stato e Regioni.

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver dichiarato che il possibile esito conflittistico appartiene ad una fase diversa da quella della genesi delle norme di legge, avverte che il presidente Ostellari si allontanerà per comunicare in Assemblea che anche la scadenza delle ore 18 non potrà essere rispettata, stante il prolungamento dei lavori delle Commissioni riunite. Indi, dopo un intervento del relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.20 (testo 2).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) richiede spiegazioni in ordine al contenuto dell'emendamento 3.0.15 (testo 2).

Il senatore PERILLI (*M5S*) invoca il concomitante inizio di una già segnalata riunione del proprio Gruppo per chiedere la sospensione di un'ora dei lavori.

Quindi il presidente PARRINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PARRINI comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate oggi, mercoledì 28 luglio, alle ore 19, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2272

Art. 1

1.68 (testo 2)

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.69 (testo 2)

Grimani

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.70 (testo 2)

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

Art. 3

3.20 (testo 2)

Faraone, Grimani, Cucca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-ter. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*bis* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

3-quater. Dall'attuazione dei commi *3*-bis e *3*-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

3.0.20 (testo 2)

Faraone, Grimani, Cucca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-ter. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*bis* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

3-quater. Dall'attuazione dei commi *3*-bis e *3*-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

3.0.15 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo la parola "dodici" è sostituita dalla seguente "ventiquattro"».

Art. 6

6.0.1 (testo 2)

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Pergreffi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

Art. 7

7.3 (testo 4)

Manca

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. All'articolo 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2021 n.1, già modificato dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dall'articolo 1 comma 877 della legge 27 dicembre 2017 n. 206, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025".

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, collima 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

comma 6-*bis*. Al fine di razionalizzare la governance, di ottimizzare la gestione strategica e organizzativa, di assicurare l'autonomia operativa funzionale allo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, nonché di conseguire risparmi di spesa, al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è apportata la seguente modifica: 1. all'art. 23-*quater*, comma 7, le parole «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001»

comma 6-*ter*. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"

6-*quater*. La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale non generale, reclutati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle percentuali ivi stabilite. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 140.000,00 per il 2021 e a euro 364.600,00 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quiqnuies. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti non si applicano a Consip S.p.A. le norme di contenimento delle spese di cui all'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nonché, al fine della realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le norme di cui agli articoli 19, da 21 a 23, 31 e 34, comma 2 al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in tema di lavoro a tempo determinato, di somministrazione di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa."

Art. 17

17.0.4 (testo 2)

Fedeli, Romano, Mantovani, Dell'Olio, Gaudiano

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Principio di parità di genere)

Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni,

escluse quelle per concorso, di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

COORD. 1

I relatori

Art. 1

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Regolamento (UE) 2021/241» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»*;*

al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica» *aggiungere le seguenti:* «delle amministrazioni interessate».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, possono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 possono»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono».

Al comma 5, lettera a)*, sostituire le parole:* «per il conferimento incarichi» *con le seguenti:* «per il conferimento di incarichi».

Al comma 6, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» *con le seguenti:* «nel sito *internet* istituzionale».

Al comma 8:

al primo periodo:

dopo le parole: «agli iscritti» *inserire le seguenti:* «nell'elenco di cui al comma 5, lettera *a)*»*;*

sostituire le parole: «maturate, il possesso» *con le seguenti:* «maturate nonché il possesso»;

al secondo periodo, dopo le parole: «rispettando l'ordine di graduatoria» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «almeno tre professionisti o esperti» *con le seguenti:* «almeno due (o quattro) professionisti o esperti».

Al comma 9, sostituire le parole: «negli elenchi» *con le seguenti:* «nell'elenco» *e le parole:* «nei predetti elenchi» *con le seguenti:* «nel predetto elenco».

Al comma 13:

sostituire le parole: «del CCNL Funzioni centrali» *con le seguenti:* «del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 2015».

Al comma 14:

sostituire le parole: «possono assumere» *con le seguenti:* «possono procedere ad assunzioni»;

sostituire le parole: «concorsi a tempo determinato» *con le seguenti:* «concorsi per assunzioni a tempo determinato».

Al comma 15:

al primo periodo, sostituire le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali» *con le seguenti:* «del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata»*;*

sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 17:

dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»*;*

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Art. 2

Al comma 1:

sostituire le parole: «della attuazione» *con le seguenti:* «dell'attuazione»*;*

sostituire le parole: «il Ministro della istruzione, il Ministro della università» *con le seguenti:* «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università»*;*

sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*;*

sostituire le parole: «l'orientamento professionale da parte di diplomati» *con le seguenti:* «l'orientamento professionale di diplomati».

Art. 3

Al comma 1, alinea:

sostituire le parole: «All'articolo 52, del decreto» *con le seguenti:* «All'articolo 52 del decreto»;

sostituire le parole: «il comma 1-*bis*, è sostituito» *con le seguenti:* «, il comma 1-*bis* è sostituito».

Al comma 3, capoverso 1-bis*, sostituire le parole:* «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare»*;*

Al comma 3, capoverso 1-ter:

al primo periodo, sostituire le parole: «è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «è riservata da ciascuna pubblica amministrazione»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare» *e le parole:* «valutazione delle suddette dimensioni di competenza» *con le seguenti:* «valutazione dei suddetti ambiti di competenza»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 4, capoverso 3-bis*, sostituire le parole:* «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 6:

sostituire le parole: «apposte linee guida» *con le seguenti:* «apposite linee guida»*;*

sostituire le parole: «decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281».

Al comma 7, lettera a)*, sostituire le parole:* «previo assenso» *con le seguenti:* «, previo assenso».

Al comma 7, lettera b)*, primo periodo, sostituire le parole:* «di personale assunto» *con le seguenti:* «o di personale assunto».

Al comma 8, lettera a)*, capoverso e-*ter*)*, *sostituire le parole:* «le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi» *con le seguenti:* «nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi».

Art. 4

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1:*

sostituire la parola: «PNRR» *con le seguenti:* «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

sostituire le parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» *con le seguenti:* «al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica»;

sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, possono» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1 possono».

Al comma 1, lettera c)*, capoverso 01, sostituire le parole:* «reclutamento del pubblico impiego» *con le seguenti:* «reclutamento nel pubblico impiego».

Al comma 1, lettera g)*, capoverso 5-*quater*), sostituire le parole:* «alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Al comma 1, lettera h)*, capoverso Art. 3:*

sopprimere le parole: «*(Organi di Formez PA);*

al comma 2, sostituire le parole: «che ne ha la rappresentanza legale» *con le seguenti:* «che ha la rappresentanza legale dell'associazione»*;*

al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al comma 4, sostituire le parole: «dal Consiglio» *con le seguenti:* «dal consiglio di amministrazione»*;*

al comma 6, sostituire le parole: «I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali» *con le seguenti:* «I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade» *con le seguenti:* «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico».

Al comma 3, sostituire le parole: «non derivano nuovi o ulteriori oneri» *con le seguenti:* «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

Art. 5

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* f-*bis*)*, sostituire le parole:* «la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale» *con le seguenti:* «la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale».

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 6:*

al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «non dà titolo» *con le seguenti:* «non danno titolo»;

al comma 2, sostituire le parole: «il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio» *con le seguenti:* «il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale».

Al comma 1, lettera e)*:*

al numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: «avvocati dello stato» *con le seguenti:* «avvocati dello Stato»;

al numero 3), capoverso 3:

al secondo periodo, dopo le parole: «e sentito il Comitato Scientifico» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 4»*;*

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dal regolamento, e redige» *con le seguenti:* «dal regolamento e redige»*;*

Al comma 1, lettera f)*, capoverso Art. 8, comma 2:*

alla lettera d):

sostituire le parole: «, dalle delibere» *con le seguenti:* «e dalle delibere»;

dopo le parole: «delibere di cui all'articolo 15» *inserire le seguenti:* «, comma 1,».

alla lettera e)*, sostituire le parole:* «e la sua programmazione» *con le seguenti:* «e la relativa programmazione»*;*

alla lettera g)*, sostituire le parole:* «soglia comunitaria» *con le seguenti:* «soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

sopprimere la lettera m).

Art. 6

Al comma 2:

alla lettera a)*, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 10, del decreto» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 10 del decreto»;

alla lettera b)*, dopo le parole:* «titoli di studio del personale» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

alla lettera c)*, sostituire le parole:* «al Piano di cui all'articolo 6» *con le seguenti:* «al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6»*;*

alla lettera d)*, sostituire le parole:* «in materia di anticorruzione» *con le seguenti:* «in materia di contrasto alla corruzione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «dell'utenza» *con le seguenti:* «degli utenti stessi»*;*

sostituire le parole: «nonché del monitoraggio» *con le seguenti:* «nonché le modalità di monitoraggio».

Al comma 4, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo inviano» *con le seguenti:* «nel proprio sito *internet* istituzionale e li inviano».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 6:

sostituire le parole: «Entro il medesimo termine di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro il medesimo termine di cui al comma 5»*;*

sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 7, sostituire le parole: «decreto-legge 25 giugno 2014» *con le seguenti:* «decreto-legge 24 giugno 2014».

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)».

Al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 6, del decreto-legge» *con le seguenti:* «all'articolo 6 del decreto-legge»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,»*;*

sostituire le parole: «per le restanti amministrazioni» *con le seguenti:* «, tra le restanti amministrazioni»*;*

sostituire le parole: «che possono avvalersi, di un contingente» *con le seguenti:* «, che possono avvalersi di un contingente»*;*

al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1» *inserire le seguenti:* «del presente decreto,»*;*

Al comma 6:

sostituire le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026» *con le seguenti:* «euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»*;*

sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 7, del decreto-legge» *con le seguenti:* «dell'articolo 7 del decreto-legge».

Al comma 2, sostituire le parole: «di livello generale, assicurano» *con le seguenti:* «di livello generale assicurano».

Al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il semestre europeo» *inserire le seguenti:* «, come definito all'articolo 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1466/97del Consiglio, del 7 luglio 1997,»*;*

al terzo periodo, sostituire le parole: «sono istituiti» *con le seguenti:* «sono istituite».

Al comma 5, sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 9

Al comma 1:

sostituire le parole: «e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud» *con le seguenti:* «, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud»*;*

sostituire le parole: «in Conferenza» *con le seguenti:* «in sede di Conferenza».

sostituire le parole: «mille unità per il supporto» *con le seguenti:* «mille unità, per il supporto».

Al comma 2, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 10

Al comma 4:

sostituire le parole: «L'AgiD» *con le seguenti:* «L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)»;

sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026»*;*

sostituire le parole: «un contingente di personale massimo» *con le seguenti:* «un contingente di

personale nel numero massimo»;

dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4,» *inserire le seguenti:* «del presente decreto».

Al comma 5, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 11

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM».

al terzo periodo, sostituire le parole: «e in particolare, per favorire» *con le seguenti:* «e in particolare per favorire».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «del comma 1, deve» *con le seguenti:* «del comma 1 deve»*;*

sostituire le parole: «laurea in economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «laurea in economia e commercio o in scienze politiche».

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* «alla professione di avvocato e di notaio» *con le seguenti:* «alle professioni di avvocato e di notaio».

Al comma 7, lettera a), *sostituire le parole:* «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sopprimere il comma 6.

Art. 12

Al comma 1:

al terzo periodo, sostituire le parole: «progetto finanziato dalla Commissione europea» *con le seguenti:* «progetto ricompreso nel PNRR»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «dei dipendenti di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «delle unità di personale di cui all'articolo 11».

Al comma 2, sopprimere le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto».

Art. 13

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «e di ogni istituto contrattuale» *con le seguenti:* «e ad ogni istituto contrattuale».

Al comma 6:

sostituire le parole: «178/2020» *con le seguenti:* «30 dicembre 2020, n. 178»*;*

sostituire le parole: «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR».

Art. 14

Al comma 1, alinea:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «e dal decreto legislativo» *con le seguenti:* «e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo».

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue» *con le seguenti:* «sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione

europea».

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 5, primo periodo:

sostituire le parole: «Ministro dell'università e delle ricerca» *con le seguenti:* «Ministro dell'università e della ricerca»*;*

sostituire le parole: «dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011» *con le seguenti:* «e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011».

Al comma 7:

al primo periodo, sostituire le parole: «che procederà alla selezione di tutte le figure professionali» *con le seguenti:* «che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali»;

al secondo periodo:

sostituire le parole: «dell'Ufficio» *con le seguenti:* «per l'ufficio»*;*

sostituire le parole: «che stilerà una unica graduatoria» *con le seguenti:* «che forma un'unica graduatoria».

Al comma 9, lettera a)*, sostituire le parole:* «lo stage» *con le seguenti:* «il tirocinio».

Al comma 9, lettera b)*, sostituire le parole:* «dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 9, lettera c)*, sostituire le parole:* dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» *con le seguenti:* «delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori».

Al comma 12, sostituire le parole: «sono ammessi» *con le seguenti:* «è ammesso».

Al comma 13:

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR»

sostituire le parole: «giustizia ordinaria, ,» *con le seguenti:* «giustizia ordinaria,».

Art. 15

Al comma 1, sostituire la parola: «permarrà» *con la seguente:* «permane».

Al comma 2, sostituire le parole: «alla articolazione» *con la seguente:* «all'articolazione».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «e destinati agli uffici» *con le seguenti:* «e destinato all'ufficio».

Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto» *con le seguenti:* «assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «Per l'attuazione,» *con le seguenti:* «Per l'attuazione»;

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 17

Al comma 2, sostituire le parole: «da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata» *con le*

seguenti: «da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata».

Al comma 5:

al primo periodo:

sostituire le parole da: «dell'articolo 16, comma 1» *fino a:* «codice del processo amministrativo,» *con le seguenti:* «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»*;*

sostituire le parole: «al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1» *con le seguenti:* «al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»*;*

al secondo periodo, sopprimere le parole: «, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR».

Al comma 6:

al primo periodo, sostituire le parole: «udienze straordinarie di cui al comma 7» *con le seguenti:* «udienze straordinarie di cui al comma 5»*;*

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Al comma 7, sostituire le parole: «all'articolo 87 dell'Allegato 1» *con le seguenti:* «all'articolo 87 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1» *e sopprimere le parole:* «recante il codice del processo amministrativo,»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impiego» *con le seguenti:* «dell'impiego» *e le parole:* «sul capitale umano» *con le seguenti:* «sul personale».

Allegati

All'allegato 1, sostituire la parola: «TAA» *con le seguenti:* «Trentino-Alto Adige».

All'allegato II:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 13, comma 2» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1:

alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «supporto il giudice» *con le seguenti:* «supporto al giudice»*;*

alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno» *sostituire le parole:* «all'articolo 1» *con le seguenti:* «all'articolo 11»;

al numero 4, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

All'allegato III:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 11, comma 3» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1, alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «art. 37 comma 3» *con le seguenti:* «articolo 37, terzo comma,»*;*

al numero 3, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

1.3.2.1.16. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
30ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna 1a seduta pomeridiana.
Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira la richiesta di chiarimenti sull'emendamento 3.0.15 (testo 2) che, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, è approvato dalle Commissioni riunite; ne consegue la preclusione o l'assorbimento degli emendamenti 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18 e 3.0.101 sullo stesso tema, già improponibili.

Essendo stati ritirati tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 5.1000, precedentemente accantonati, si passa all'emendamento 5.1000/56 (testo 2) e, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, è approvato dalle Commissioni riunite. È poi approvato, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, anche l'emendamento 5.1000 nel testo emendato.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite approvano a maggioranza l'emendamento 6.0.1 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5 sullo stesso tema, già improponibili.

Il senatore FARAONE (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 7.5 (testo 2) dopo l'espressione dei pareri

contrari di RELATORI e GOVERNO, in ragione del parere contrario della 5a Commissione permanente.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformula l'emendamento 8.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, in modo da adempiere alla condizione espressa nel parere della 5a Commissione permanente.

Aggiungono la firma a tale emendamento le senatrici GAUDIANO (*M5S*) e DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Conferma la firma aggiunta al testo base il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) (con tutti i componenti del suo Gruppo).

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO l'emendamento 8.0.1 (testo 2) è approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 11.500 è approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 17.200 è approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 17.0.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, coincidente con l'emendamento 17.0.1.

Il relatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole.

La relatrice VALENTE (*PD*) si rimette alle Commissioni riunite, mentre il sottosegretario Caterina BINI conferma il parere contrario, in ragione della contrarietà del Ministero della giustizia.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara voto favorevole sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 (testo 2), di contenuto identico: l'Abruzzo ha pagato a carissimo prezzo la tragedia del terremoto e la ricostruzione non è finita, per cui la proroga per il momento rappresenta una misura necessaria: in futuro, però, occorrerà tempestivamente affrontare il disegno di legge n. 1948, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e pendente da troppo tempo all'esame della Commissione giustizia.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, lamentando la carenza informativa che ha indotto il Ministero della giustizia ad ispirare il parere contrario del Governo: chiudere i tribunali di Lanciano e Vasto per portare tutto a Chieti sarebbe un errore gravissimo, idoneo a bloccare la giustizia nella regione esattamente come avverrebbe spostando il carico giudiziario di Sulmona ed Avezzano sull'Aquila.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, chiedendo di sottoscrivere l'emendamento 17.0.1 anche a nome dei senatori Pepe, Ostellari, Pellegrini e Urraro nonché dei colleghi della Commissione affari costituzionali. Occorre riaprire il discorso della giustizia sulla prossimità, affrontando il problema della geografia giudiziaria da troppo tempo disattesa.

Dopo che i senatori D'ANGELO (*M5S*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e GAUDIANO (*M5S*) hanno dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento 17.0.1, su di esso dichiara voto favorevole il senatore CUCCA (*IV-PSI*), seguito dalla senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*), dal senatore VITALI (*FIBP-UDC*) e dal senatore MIRABELLI (*PD*).

Gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 (testo 2), di contenuto identico, sono approvati all'unanimità dalle Commissioni riunite in unica votazione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ringrazia per l'adesione e per gli applausi che hanno accolto l'esito del voto.

Previo parere favorevoli del GOVERNO, l'emendamento 17.0.200 dei relatori è approvato dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Caterina BINI legge la relazione del Ministero dell'economia e finanze critica sull'emendamento 3.20 (testo 2).

Dopo che il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ne ha contestata l'attualità, in quanto riferito anche ad un comma aggiuntivo non presente nella proposta, il sottosegretario BINI richiede una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 19,35, riprende alle ore 19,40.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 3.20 (testo 2), il quale non parifica affatto la Sicilia alle altre regioni.

Il senatore FARAONE (*IV-PSI*) replica di avere già acceduto, nel modificare il testo, a valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e finanze; contesta poi che si tratti di una operazione diversa da quella attuata nelle altre regioni, in quanto affronta semplicemente la situazione dei comuni che non hanno potuto stabilizzare i precari ai sensi del decreto Madia.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del Gruppo della Lega, in quanto le competenze esclusive regionali sono lese dal testo dell'emendamento.

Replica il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), secondo cui è proprio dalla regione Sicilia che viene la richiesta dell'emendamento, per cui nessuna lesione può essere prefigurata.

Dichiarano voto favorevole il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) e il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), mentre si astiene il senatore BALBONI (*FdI*).

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) chiede che la Presidenza non si limiti a dare conto del parere favorevole espresso dalla 5a Commissione permanente, ma ricordi anche che la relazione del Ministero dell'economia e finanze era contraria.

Posto ai voti, l'emendamento 3.20 (testo 2) è approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Dopo un breve scambio di battute tra i senatori FARAONE (*IV-PSI*), GARRUTI (*M5S*) e MALPEZZI (*PD*), sull'emendamento appena approvato la seduta è brevemente sospesa, per consentire al Governo la valutazione in merito agli ordini del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 19,55.

Il sottosegretario Caterina BINI dichiara l'accoglimento degli ordini del giorno G/2272/1/1 e 2, G/2272/2/1 e 2, G/2272/4/1 e 2, G/2272/7/1 e 2, G/2272/9/1 e G/2272/12/1 e 2.
Subordina l'accoglimento degli ordini del giorno n. G/2272/3/1 e 2, G/2272/5/1 e 2, G/2272/6/1 e 2, G/2272/8/1 e 2, G/2272/10/1 e 2 e G/2272/11/1 e 2 alla riformulazione del dispositivo con l'invito a

"valutare l'opportunità di".

La Presidenza dà conto della adesione di tutti i proponenti alla richiesta di riformulazione. Sono quindi presentati gli ordini del giorno G/2272/6/1 e 2 (testo 2), G/2272/8/1 e 2 (testo 2), G/2272/10/1 e 2 (testo 2) e G/2272/11/1 e 2 (testo 2), che sono accolti dal Governo.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/2272/3/1 e 2.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) presenta l'ordine del giorno G/2272/ 13/1 e 2, pubblicato in allegato, che recepisce i contenuti dell'emendamento 6.27 precedentemente ritirato.

Il sottosegretario Caterina BINI ne dichiara l'accoglimento.

Con il parere favorevole del GOVERNO è quindi posta ai voti e approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite la proposta di coordinamento Coord. 1.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi, con l'astensione del Gruppo di Fratelli d'Italia, mandato ai relatori Valente e Caliendo a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con gli emendamenti ad esso approvati, autorizzandoli alle modifiche di coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie ed a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2272

G/2272/3/1a e 2 (testo 2)
Montevecchi, Vanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272), premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.

G/2272/5/1 e 2 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame stabilisce il riparto di risorse finanziarie per il

conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

tale riparto concerne gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, che recita «i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Si rileva, quindi, un'incongruenza tra disposizioni che finanziano assunzioni relative a procedure che non sono definite complesse e la disposizione *de qua* che concerne procedure che il decreto-legge qualifica come complesse.

l'espressione «procedure complesse» compare solo nell'articolo 9 ed in relazione alle attività delle Regioni e degli enti locali.

impegna il Governo:

a definire il quadro delle risorse finanziarie relative al conferimento di incarichi a collaboratori esterni, stante anche la complessità delle procedure che dovranno seguire, prevedendo le quote per gli anni 2025 e 2026 ovvero di chiarire le ragioni per cui le risorse finanziarie in questione non sono previste per dette annualità;

a valutare l'opportunità di definire il concetto di procedure, anche in relazione alle altre procedure per le quali il decreto-legge n. 80 del 2021 prevede assunzioni a tempo determinato, procedure che si presume siano qualificabili come «semplici».

G/2272/6/1 e 2 (testo 2)

Dal Mas, Vitali, Pagano

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha inserito l'articolo 16-*opties* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

pur condividendo gli obiettivi del decreto, va sottolineato che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini, si può smaltire l'arretrato, evitando che se ne accumuli dell'altro;

anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a definire un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio del processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

G/2272/8/1 e 2 (testo 3)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, Atto Senato 2272;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

i vincoli connessi all'esigenza di consolidamento dei conti pubblici hanno inciso sensibilmente sul funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, determinando da un lato una graduale riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato ai comuni, e dall'altro un altrettanto graduale abbandono, nei criteri di riparto del predetto Fondo, del criterio della spesa storica, puntando all'efficientamento della finanza locale;

nell'ultimo decennio si è venuto così a determinare un sostanziale azzeramento della cosiddetta "componente verticale" del Fondo di solidarietà comunale, cioè la parte finanziata dallo Stato, più di 5 miliardi annui in meno rispetto alla dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio del 2011;

le ultime due leggi di bilancio sono intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, affiancando una terza componente alla componente ristorativa e a quella cosiddetta tradizionale, lasciando però irrisolto il nodo sull'insufficienza delle risorse disponibili per la copertura delle spese correnti che i comuni quotidianamente debbono affrontare, quali il pagamento delle utenze, il trattamento economico dei dipendenti, l'erogazione dei servizi, nonché la stessa manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni, garantendo un'efficiente ed efficace erogazione dei servizi ad essi affidati.

G/2272/10/1 e 2 (testo 2)

Ferro

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e farraginoso il proseguimento dell'*iter* per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrafatturare le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge.

G/2272/11/1 e 2 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 13 comma 1, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, che lo stesso Ministero possa richiedere alla Commissione Interministeriale RIPAM di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, nel periodo 2021-2026 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, per un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 3.000 unità per il profilo di operatore di *data entry*;

dal 2012 presso i Tribunali, le Procure e le Corti d'appello, grazie ai tirocini formativi gestiti prima dalle Provincie e dal 2015 direttamente dal Ministero della giustizia, prestano in maniera continuativa il proprio lavoro i "tirocinanti della giustizia", apportando un contributo notevole e sopperendo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

trattasi di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento ex articolo 37, comma 11, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

da questa procedura rimanevano esclusi i tirocinanti che hanno prestato e continuano a prestare il proprio lavoro sulla base di percorsi integrati di politica attiva del lavoro da parte delle Regioni, presso gli Uffici giudiziari regionali;

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico», il Senato ha approvato la Raccomandazione G/2500/1/1 (testo 2) che impegnava il Governo ad intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;

neanche le procedure di reclutamento previste dall'articolo 13 del provvedimento in esame sembrano voler tenere in debita considerazione alcun titolo preferenziale o una riserva dei posti, ne tantomeno l'attribuzione in favore dei "tirocinanti della giustizia" di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato all'interno degli uffici giudiziari;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché nelle successive procedure di selezione per il

personale a tempo determinato indette dal Ministero della giustizia, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, si possa prevedere per il contingente di 3.000 unità per il profilo di operatore di *data entry*, una riserva in misura non superiore 30 per cento in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo .

G/2272/13/1e2 (già 6.27)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia",

premesso che:

la direttiva 2005/241/CE da cui deriva la carta del ricercatore è molto chiara nel descrivere un ambiente di lavoro in team nel settore ricerca: 'I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero adottare per tutti i ricercatori, ivi compresi i ricercatori di comprovata esperienza, dei sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali. Queste procedure di valutazione dovrebbero tenere in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti, ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità. Tali aspetti dovrebbero essere considerati anche per lo sviluppo della carriera.' ;

in sostanza, il contributo individuale non è determinabile. Ne deriva che l'articolo 74 del D.Lgs. 150/2009 è rimasto di fatto inapplicato in quanto i principi definiti nel suddetto decreto contrastano con i principi espressi dalla stessa carta del ricercatore determinando peraltro un notevole rallentamento della contrattazione di ente per gli Enti Pubblici di Ricerca. I ricercatori e gli staff da loro coordinati, a differenza degli insegnanti ai quali viene garantita contrattualmente la libertà di insegnamento, sono infatti soggetti a possibili condizionamenti sulla libertà di ricerca da parte della conduzione amministrativa con un evidente disapplicazione della raccomandazione europea. La norma così come modificata permette la semplificazione delle procedure, consentendo al tempo stesso la definizione di specifiche modalità di applicazione dell'articolo 17 del Dlgs 218/2016 (Valutazione della ricerca) in maniera collettiva aderendo al dettato costituzionale e alla carta del ricercatore;

queste problematiche sono state amplificate in periodo di pandemia. Per essere sostenibile ed efficace, la modalità di lavoro agile esige lavoratori con un grado più elevato di autonomia rispetto alle identiche mansioni svolte in presenza. Autonomia organizzativa che deve poggiare anche su specifiche competenze del lavoratore stesso, di cui il personale non dirigenziale della Ricerca risulta largamente dotato. Il che confligge con l'eccesso di burocratizzazione e disciplinamento della PA che i ministeri vigilanti vogliono introdurre, l'esatto opposto di quel che occorre per la corretta ed efficace funzionalità degli Enti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, cosicchè i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, emanino apposito decreto, sentite le OO.SS. e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui siano determinati i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

in applicazione di quanto sopra pertanto, a valutare l'opportunità che agli enti di ricerca non si applichi l'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e che per il personale docente dell'AFAM e della Scuola non si applichino le disposizioni dei titoli II e III del decreto - legge, restando comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Art. 8

8.0.1 (testo 2)

Romano, Bressa, Laus, Laforgia, Floris, Carbone, Matrisciano, Nannicini, Mantovani, Fedeli, Ruotolo, Serafini, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Di Girolamo, Di Nicola, Montevecchi, Dell'Olio, Grassi, Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pillon, Urraro

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 17

17.0.2 (testo 2)

Bagnai, Pillon

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2272
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"
Titolo breve: *d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5ª (Bilancio)

N. 420 (ant.)
23 giugno 2021

N. 421 (pom.)
6 luglio 2021

N. 423 (pom.)
7 luglio 2021

N. 424 (pom.)
13 luglio 2021

N. 425 (pom.)
14 luglio 2021

N. 426 (ant.)
15 luglio 2021

N. 427 (pom.)
20 luglio 2021

N. 429 (pom.)
21 luglio 2021

N. 430 (ant.)
22 luglio 2021

N. 431 (ant.)
27 luglio 2021

N. 432 (pom.)
27 luglio 2021

N. 433 (ant.)
28 luglio 2021

N. 434 (pom.)
28 luglio 2021

N. 436 (nott.)
29 luglio 2021

6ª (Finanze e tesoro)

N. 252 (pom.)
23 giugno 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 253 (pom.)
29 giugno 2021

6ª (Finanze e tesoro)

N. 254 (ant.)
30 giugno 2021

N. 256 (pom.)
6 luglio 2021

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 240 (pom.)
22 giugno 2021

N. 241 (pom.)
23 giugno 2021

N. 244 (pom.)

6 luglio 2021

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 206 (ant.)
23 giugno 2021

N. 210 (pom.)
13 luglio 2021

N. 211 (pom.)
20 luglio 2021

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 249 (pom.)
30 giugno 2021

N. 250 (pom.)
6 luglio 2021

N. 251 (ant.)
7 luglio 2021

14ª (Politiche dell'Unione europea)

N. 244 (pom.)
23 giugno 2021

N. 246 (pom.)
7 luglio 2021

N. 249 (pom.)
20 luglio 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

23 giugno 2021
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 1, occorre chiedere conferma della compatibilità della norma del decreto-legge in esame con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/98/UE), al fine di escludere che possano essere inclusi tra i beneficiari dell'assegno temporaneo anche i cittadini di Paesi terzi che non sono attualmente titolari di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoccupati.
Con riguardo all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio sui dati e sull'*iter* seguito nella microsimulazione adottata ai fini della quantificazione degli oneri, in modo da consentire il riscontro delle conclusioni raggiunte nella relazione tecnica.
Segnala, inoltre, la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito alla quantificazione, effettuata nella relazione tecnica, dell'onere relativo alla maggiorazione spettante per i figli minori disabili, dal momento che, sulla base di parametri diversi, si potrebbe configurare una sottostima della platea dei beneficiari dell'ordine delle 70.000 unità e, conseguentemente, una sottostima dell'onere pari a circa 20 milioni di euro.
Rileva, infine, che il rispetto dell'onere, che è configurato in termini di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che, al monitoraggio, accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'espressa previsione del blocco di ulteriori erogazioni. Andrebbe, altresì, approfondita la portata e la compatibilità del limite di spesa, in presenza di oneri relativi ad un assegno che potrebbe essere considerato un diritto soggettivo.
Per quanto concerne l'articolo 4, la relazione tecnica quantifica che, su base semestrale, la quota di

assegno temporaneo per figli minori assorbita dal reddito di cittadinanza comporta risparmi per circa 248 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, in relazione al valore medio mensile corrispondente alla componente assorbita dal reddito di cittadinanza, andrebbe chiarito se sia stato considerato che, *ex lege*, il reddito di cittadinanza viene sospeso per un mese dopo diciotto mesi di trattamento continuativo.
Per quanto riguarda, inoltre, il numero dei nuclei familiari con minori riportato dalla tabella inserita nella relazione tecnica, osserva come tale calcolo appaia significativamente superiore all'omologo dato riscontrabile nel *report* di monitoraggio sul reddito di cittadinanza per il 2020, con conseguente sovrastima di oltre 150.000 unità. Si chiede, quindi, un approfondimento sulla platea considerata che, qualora sovrastimata, condurrebbe a risparmi inferiori a quelli indicati, con conseguente impatto sull'onere di cui all'articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti.
In merito all'articolo 7 sul monitoraggio dei limiti di spesa relativi a trattamenti di integrazione salariale, limitatamente ai commi 1 e 2, chiede conferma della piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica e rispetto all'evoluzione ragionevolmente ipotizzabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali si procede ad una riduzione delle risorse stanziate.
Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri del decreto-legge per 3 miliardi di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sarebbe opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 225 del Servizio del bilancio.

Dopo l'intervento del presidente PESCO, che fornisce una precisazione, il sottosegretario DURIGON si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all'articolo 1, comma 1, le spese per assunzioni di personale ivi previste possono essere poste a carico del PNRR previa verifica di ammissibilità da parte delle Amministrazioni titolari dell'attuazione del progetto: in caso di esito negativo della verifica, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. A tale proposito, fa presente che andrebbe chiarito se ciò possa essere attuato anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente diminuzione delle economie già scontate nei tendenziali di spesa della pubblica amministrazione per il 2021: in questo caso, le spese relative a tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Riguardo invece alle spese che verranno addebitate al PNRR, sarebbe opportuno distinguere, anche in linea di massima, quali saranno a valere sui progetti con risorse a fondo perduto e quali sui progetti finanziati con restituzione del capitale, anche al fine di determinare se si tratta solo di effetti di anticipazione, nel caso di progetti con risorse a fondo perduto, o di effetti diretti sul debito, nel caso di investimenti con restituzione del capitale concesso dall'Unione europea.
Riguardo al successivo comma 13, rileva che occorre avere elementi di chiarimento sull'equiparazione tra il personale assunto a tempo determinato, per il trattamento economico e per ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione F3 del C.C.N.L. sezione Ministeri, considerata anche

l'eterogeneità dei trattamenti economici sia per le componenti principali che per quelle accessorie.
Alla luce di quanto sopra rilevato e delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 9 e 11 dell'articolo 1, osserva che andrebbero poi forniti ulteriori elementi per suffragare la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 16. Relativamente all'articolo 3, comma 2, laddove si prevede la possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio stabiliti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, chiede conferma che ciò non determini in alcun modo il venir meno di economie o un'accelerazione della spesa con effetti finanziari negativi, fornendo ragguagli sulle risorse attualmente stanziate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per tale finalità. All'articolo 4 è previsto un ampliamento delle competenze e un riordino della *governance* del Formez: considerato che si tratta di un ente della pubblica amministrazione ai fini di contabilità nazionale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto alla relazione tecnica, al fine di verificare puntualmente la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.
Analoga considerazione riguarda l'articolo 5, ove si prevede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) con la previsione dei nuovi compiti e un riordino degli organi di *governance*, inclusa la creazione della nuova figura del Segretario generale. Sarebbe infatti opportuno che il Governo fornisse elementi integrativi della relazione tecnica utili per suffragare la clausola d'invarianza contenuta nel testo. Relativamente all'articolo 7, comma 1, ove viene autorizzata l'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, rileva che il relativo onere, nella relazione tecnica, è stato quantificato globalmente senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario. Considerato che l'onere non risulta modulabile e che le norme di contabilità richiedono, per il pubblico impiego, di illustrare i parametri considerati nella stima degli oneri, il Governo dovrebbe fornire, pur considerata la prudenzialità della quantificazione, elementi analitici sui criteri di calcolo utilizzati. Al comma 5 viene poi autorizzata, per l'anno 2021, la spesa per la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1: al riguardo, occorre avere conferma che tale formazione possa essere effettivamente svolta entro l'anno, atteso che il concorso non risulta ancora bandito. Andrebbero inoltre forniti ragguagli sui fattori di spesa considerati per il computo del costo medio per assunto, che dovrebbe ammontare a 1730 euro.
Riguardo all'articolo 8, che istituisce ulteriori posizioni dirigenziali, il relativo onere è stato quantificato globalmente nella relazione tecnica senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: considerato che l'onere non è modulabile, il Governo dovrebbe fornire elementi analitici sui dati e sui parametri considerati per la quantificazione del relativo onere, conformemente alle regole della legge di contabilità.
L'articolo 9 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle regioni e degli enti locali per l'attuazione del PNRR nel numero massimo di 1.000 unità a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* Eu-Italia: a tale proposito, andrebbero forniti elementi per determinare la correttezza della quantificazione del limite massimo degli esperti, anche con riferimento alle modalità di individuazione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali. Con riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 3, ove viene autorizzata la Presidenza del Consiglio ad assumere un contingente massimo di 338 unità di esperti fino al 2026, considerato che la relazione tecnica non indica l'ammontare dei singoli compensi, che verranno successivamente individuati con D.P.C.M., chiede di fornire comunque una stima di massima dei singoli compensi e della loro composizione, nonché elementi informativi ulteriori sulla congruità dell'ammontare delle spese di funzionamento. In relazione all'articolo 11, per l'ufficio del processo, e all'articolo 13, per il supporto alle linee progettuali giustizia del PNRR, è stata autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato e il relativo onere è stato quantificato nella relazione tecnica senza il dettaglio relativo ad alcuni trattamenti retributivi da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: preso atto della prudenzialità della stima, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi per verificare la quantificazione degli oneri, in coerenza con le regole di contabilità. Atteso poi che le disposizioni suddette prevedono che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 e che l'onere decorre solo nel 2022, andrebbe confermato che gli oneri comunque decorrono soltanto dal 2022. Infine, in considerazione dell'entità dei reclutamenti in questione, andrebbe chiarito se risulti o meno necessario un

adeguamento delle dotazioni strumentali correlate alle nuove assunzioni e se queste possano essere sostenute con le risorse previste a legislazione vigente. Anche per gli articoli 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento, e 16, sulle attività di formazione, osserva che risulta necessario acquisire elementi di dettaglio sui profili segnalati dalla Nota di lettura n. 226 del Servizio nel bilancio, a cui si rinvia per ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno, segnala, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, l'opportunità di valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.
In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, allo stato, non vi sono novità sugli emendamenti accantonati.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il PRESIDENTE, nel segnalare che il provvedimento in titolo è stato reinserito all'ordine del giorno della Commissione, chiede al Governo se vi siano novità al riguardo.

Il sottosegretario DURIGON risponde che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il PRESIDENTE, d'intesa con la relatrice Gallicchio, sollecita il Governo a fornire alla Commissione le risposte alle questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che le amministrazioni interessate stanno conducendo gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel ricordare che il provvedimento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, avanza una richiesta di sollecito al Governo perché fornisca riscontro ai quesiti posti sui profili finanziari.

Il sottosegretario DURIGON registra la sollecitazione della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
421ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante le risposte ai rilievi formulati dal relatore sul testo.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;

- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziate per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richiesta di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 1.2 (che, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega n. 46 del 2021, estende la decorrenza del beneficio dell'assegno dal settimo mese di gravidanza) e 1.7. Sembrano invece comportare maggiori oneri le proposte 1.6 e 1.8. Segnala poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusa la proposta 1.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2). Sembrano inoltre comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.5 e 2.6. Occorre poi acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria della proposta 2.8, al fine di comprendere se la specificazione proposta dall'emendamento in esame sia coerente con la platea dei figli minori con disabilità definita dalla relazione tecnica oppure se possa derivarne un ampliamento. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, ivi inclusa la proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala che la proposta 6.0.1 introduce, per le spese detraibili al 19 per cento, la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, con modalità di tipo *cashback*, nell'ambito di un tetto di spesa di 15 milioni di euro. A tale riguardo, osserva che occorre valutare la sostenibilità di tale tetto di spesa, acquisendo apposita relazione tecnica, nonché avere rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Fa infine presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento x1.0.1, che introduce un ulteriore criterio di delega ai fini della determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sugli emendamenti 1.2 e 1.7, concordando inoltre con il relatore sull'onerosità della proposta 1.8.

Fa quindi presente che, sull'emendamento 1.6, risulta in corso di predisposizione la relazione tecnica ad opera del Dipartimento delle finanze.

La presidente RIVOLTA dispone pertanto l'accantonamento dell'esame della proposta 1.6.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2); concorda quindi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.8, conviene sulla necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori sui profili finanziari, in assenza dei quali la valutazione non può che essere contraria.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in relazione all'emendamento 2.8, che appare volto ad adeguare la disposizione alla normativa vigente, fa presente che sono in corso delle interlocuzioni politiche presso la Commissione di merito e chiede, pertanto, di tenere sospeso l'esame al fine di consentire le verifiche del caso.

La PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell'esame dell'emendamento 2.8.

La sottosegretaria SARTORE, con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, manifesta un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, non segnalate dalla Commissione. Al riguardo, precisa che sull'emendamento 3.1 risulta in corso di predisposizione una relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.4, anche ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che non si oppone al rinvio del relativo esame, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.4.

La rappresentante del GOVERNO, passando alla valutazione degli ulteriori emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica ovvero per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 4.1, 5.0.1, 6.0.1 e x1.0.1, non avendo osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, conformemente al relatore.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo alla proposta 6.0.1.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la proposta richiede la predisposizione di una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri, mentre non vi sono osservazioni per i profili di copertura finanziaria.

Con riferimento alla proposta x1.0.1, invece, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della misura.

Su richiesta della senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che chiede di valutare la possibilità di un approfondimento istruttorio, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta x1.0.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 1.1 (testo 2) e 5.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle risultanze dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione in sede referente, propone di formulare il seguente parere all'Assemblea: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;
- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziate per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno

temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le risposte ai quesiti posti dal relatore sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno e le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, che occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.
In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 36.0.3 (testo 2), che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 28 unità di personale da parte dell'ANAC, valutando la formulazione dell'onere come previsione di spesa.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 10.0.1 (testo 2), a condizione che venga inserita una clausola d'invarianza finanziaria.
Con riguardo agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17, tutti in materia di videosorveglianza, ribadisce la valutazione contraria del Governo, segnalando che il Ministero dell'interno ritiene che la gestione del relativo fondo sia estranea alle proprie competenze, e che il Ministero dell'istruzione reputa più appropriato discutere della delicata questione presso la Commissione competente per materia, ove è all'esame un testo unificato sul tema.

La presidente RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), considerato che sulla questione risultano ancora in corso interlocuzioni politiche, ritiene opportuno disporre un ulteriore accantonamento dell'esame degli emendamenti all'articolo 17, al fine di verificare, nel corso della settimana, i margini per un'evoluzione positiva del confronto.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi dichiarata d'accordo con le osservazioni della presidente Rivolta sul tema della videosorveglianza, ritorna sulla questione relativa all'emendamento 3.1 (testo 2) il cui esame, a quanto le risulta, è ancora accantonato presso la Commissione in sede referente.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, su tale emendamento, ha già espresso per i profili di competenza un parere non ostativo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), pur ribadendo le perplessità già espresse sui profili finanziari della proposta, osserva che la questione è ormai rimessa alle valutazioni politiche della Commissione di merito.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere i dubbi già manifestati dal senatore Errani sulla presunta assenza di effetti finanziari negativi della proposta 3.1 (testo 2), tiene a segnalare che tale misura rischia di produrre gravi pregiudizi economici ai soggetti interessati.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) precisa che le sue riserve concernevano le possibili conseguenze finanziarie connesse all'avvio di una eventuale procedura d'infrazione in materia, che il Governo peraltro ha espressamente escluso.

La PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti accantonati, fa presente che, sulla proposta 30.0.1 (testo 3), è pervenuta dal Ministero degli affari esteri una relazione tecnica, che è in corso di verifica.

La PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento del relativo esame.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia quindi in senso contrario sugli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), segnalando che dalle amministrazioni interessate non è pervenuta al riguardo alcuna relazione tecnica.

Formula, invece, un avviso di nulla osta sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 36.0.2, nella sua ultima versione.

La PRESIDENTE dispone che resti ulteriormente sospeso l'esame dell'emendamento 36.0.2 (testo 4).

In assenza di nuove richieste d'intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) formula, sulla base delle valutazioni espresse dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.0.2 (testo 3).
Sull'emendamento 10.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".
Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica verificata sul provvedimento in titolo.

La PRESIDENTE prende atto del deposito e mette il documento a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede ragguagli sullo stato dell'istruttoria del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nella seduta dell'11 giugno 2019.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alla domanda di informazioni della relatrice, fornendo rassicurazioni sull'attenzione del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.00

1.4.2.1.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 423 (pom.) del 07/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
423ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e tramessi dall'Assemblea, relativi al provvedimento in titolo.

Al riguardo segnala che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta.

Il PRESIDENTE ricorda che, qualora fossero presentati subemendamenti alle proposte approvate, la Commissione bilancio potrà essere chiamata a esaminarli in sede consultiva, eventualmente, se ne ricorrono le condizioni, nelle modalità previste dall'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con

presupposto e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), sulla base della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che, in caso di verifica negativa dell'ammissibilità delle spese di assunzioni di personale ivi previste a carico delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le Amministrazioni potranno assumere il personale o conferire gli incarichi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; in relazione al successivo comma 13 dell'articolo 1, viene affermato che l'inquadramento del personale assunto a tempo determinato opererà nei termini applicativi individuati dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, e pertanto il personale sarà inquadrato nella posizione economica F3 corrispondente alla pubblica amministrazione nella quale viene inserito; sempre in relazione all'articolo 1, con riferimento agli adempimenti connessi alla costituzione degli elenchi previsti dai commi 5 e 6, allo svolgimento delle procedure di idoneità di cui al comma 9 e alle procedure di concorso di cui al comma 11, viene riportato che il Dipartimento della funzione pubblica sta già procedendo agli adempimenti previsti, trattandosi di procedure che appartengono all'expertise dell'amministrazione e del relativo personale; con riguardo all'articolo 3, comma 2, sulla possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio, viene rappresentato che l'erogazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è stabilita in sede di predisposizione della legge di bilancio, e in tale sede - e nei limiti individuati da tali risorse - la misura troverà applicazione e limite; per quanto concerne l'articolo 4, sul riordino dell'Associazione Formez PA, si osserva che le nuove norme non introducono modifiche che attengono alla modalità di finanziamento di Formez, che rinviene le proprie risorse finanziarie in parte *ope legis* e in parte attraverso le proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato: si forniscono pertanto rassicurazioni che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione, a fronte di un corrispettivo; si conferma, comunque, che a legislazione vigente ai componenti del Consiglio di amministrazione compete, dal 2012, unicamente la corresponsione di gettoni di presenza; in relazione all'articolo 5, sul riordino della Scuola nazionale dell'Amministrazione, viene manifestato l'avviso che l'apposizione della clausola di neutralità finanziaria possa superare ogni possibile elemento di criticità, e si osserva, in particolare, che la promozione e il sostegno all'aggiornamento professionale sono comunque attività già svolte a legislazione vigente che la nuova normativa declina in modo più specifico; con riguardo all'articolo 7, comma 1, in ordine ai profili di quantificazione dell'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale ai fini della realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, si fa presente che per i Ministeri è stato valorizzato un importo retributivo medio pari a euro 43.336,53 e per la Presidenza del Consiglio dei ministri quello pari a euro 66.007,04; in relazione al comma 3, si fa presente che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6, che prevede un'espressa autorizzazione di spesa; in relazione al comma 5, ove si prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto, si fa presente che l'autorizzazione di spesa per le attività di formazione da acquisire entro l'esercizio 2021 riguarda procedure concorsuali da attivarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il cui svolgimento è previsto con le procedure semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, rese ancor più celeri dalla previsione dell'articolo 1, comma 4, del provvedimento in titolo, che prevede lo svolgimento della sola prova scritta: posti tali limiti temporali per lo svolgimento delle prove concorsuali, si dichiara congrua l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2021 per l'erogazione della formazione; con riferimento all'articolo 8, in tema di reclutamento del personale dirigenziale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza, viene riportata una tabella che fornisce elementi analitici per la quantificazione dell'onere delle posizioni dirigenziali

istituite, in termini di retribuzione fondamentale, trattamento accessorio e oneri riflessi; in relazione all'articolo 9, in tema di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, si afferma che le modalità di individuazione dei fabbisogni saranno determinate attraverso la sottoposizione del provvedimento di riparto in sede di conferenza unificata; si osserva altresì, per i profili di copertura, che gli oneri a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU non vengono rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, trattandosi di una diversa finalizzazione delle risorse iscritte nel Fondo: si segnala altresì che gli oneri a valere sul Fondo sono stati comunque rappresentati nel prospetto riepilogativo per memoria; riguardo all'articolo 10, per i profili di quantificazione dei singoli compensi degli esperti ivi previsti, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dall'AGID; per i profili di copertura, si fa presente che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 5 del medesimo articolo che, peraltro, è posta a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU Italia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea; con riferimento all'articolo 11, rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo determinato del contingente di complessive 16.500 unità per la giustizia ordinaria da impiegare nell'ufficio del processo, nonché in relazione all'articolo 13, circa la quantificazione degli oneri derivanti dal reclutamento a tempo determinato di 5.410 unità a supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR, viene riportato che nella relazione tecnica è stata quantificata tra le voci del trattamento economico "accessorio" solo la componente del Fondo risorse decentrate, in quanto si prevede che il predetto personale non dovrà svolgere ore di lavoro oltre l'orario d'obbligo e che lo stesso presterà la propria attività prevalentemente da remoto, senza fruizione del buono pasto; eventuali esigenze finanziarie, stimate di modesto impatto e a carattere residuale, potranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'amministrazione giudiziaria a tale scopo destinate; con riferimento agli oneri stipendiali del personale da assumere a tempo determinato, incrementati in previsione del rinnovo del C.C.N.L. 2016/2018, viene fatto presente che le percentuali di rinnovo riportate nella relazione tecnica risultano coerenti con quanto previsto nella relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2021, con riferimento al personale che come nel caso di specie non beneficia dell'elemento perequativo; sempre in relazione all'articolo 11, in merito alle assunzioni dei contingenti ivi previsti, si assicura che le stesse avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022; riguardo alla spesa necessaria a garantire il fabbisogno correlato all'adeguamento delle dotazioni di ufficio ed informatiche (*hardware* e licenze d'uso), viene confermata la sostenibilità degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendo dati ed elementi analitici a suffragio di tale affermazione; in relazione all'articolo 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento per l'assunzione dei contingenti di personale di cui agli articoli 11 e 13, viene precisato che la stima dei relativi oneri è stata fatta sulla base dell'esperienza maturata in precedenti procedure concorsuali e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi dei compensi di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 24 aprile 2020, aumentato degli oneri riflessi a carico dello Stato (32,70 per cento, di cui 24,20 per oneri previdenziali e 8,50 per cento per IRAP); vengono quindi forniti ulteriori elementi di dettaglio sui riflessi finanziari delle suddette procedure di concorso; con riguardo all'articolo 16, con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri riguardanti l'attività di formazione per i neoassunti di cui agli articoli 11 e 13, viene segnalato che, in via prudenziale e in ragione del carattere innovativo previsto per tale attività, gli oneri sono stati quantificati sulla base del numero delle c.d. *virtual rooms* che saranno organizzate, sulla base del numero dei partecipanti e della durata dei percorsi di attuazione dei piani didattici e formativi da svolgersi prevalentemente per via telematica; si evidenzia, peraltro, che i costi relativi al compenso dei formatori incideranno in misura minima e che la maggior parte delle spese previste deriveranno da attività complementari e diverse (acquisto di volumi, abbonamenti a portali, riviste, materiali didattici, pacchetti formativi completi), esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione all'articolo 13, analogamente alle rassicurazioni fornite per l'articolo 11, le assunzioni dei contingenti ivi previsti avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022; e con le seguenti

osservazioni: in relazione agli articoli 1, comma 16, e 5, comma 3, si ribadisce che la relazione tecnica dovrebbe fornire dati ed elementi analitici idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista; con riguardo all'articolo 10, sarebbe opportuno acquisire dati di massima concernenti la composizione e i compensi da corrispondere agli esperti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; in relazione agli articoli 9, comma 2, 10, comma 5, 11, comma 7, lettera *b*), 14, comma 13, e 16, comma 3, che provvedono alla copertura dei rispettivi oneri a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next* Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché rispetto agli articoli 11, comma 7, lettera *a*), e 13, comma 6, che vi provvedono mediante versamento dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della medesima legge, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si raccomanda il Governo di dare puntuale informazione al Parlamento sull'*iter*, sui tempi e sui modi di adozione del decreto, o dei decreti, del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamati dall'articolo 1, comma 1042, della citata legge di bilancio per il 2021 a definire le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del suddetto Fondo di rotazione e per la loro rendicontazione.

La rappresentante del GOVERNO pronuncia un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), dopo aver sinteticamente richiamato i rilievi già illustrati sul testo del provvedimento in titolo, propone di ribadire all'Assemblea il parere appena espresso alla Commissione di merito.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2117) ***COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo, sprovvisto di relazione tecnica, reca numerose disposizioni di carattere oneroso e prevede all'articolo 10 una copertura finanziaria formulata come limite massimo di spesa. Al riguardo, fa presente che occorre verificare l'adeguatezza delle quantificazioni e, trattandosi in diversi casi (cedolare secca su redditi di locazione all'articolo 3; sgravio contributivo e deduzione fiscale all'articolo 6; regime fiscale agevolato per la cessione di azienda all'articolo 7) di oneri che non appaiono agevolmente comprimibili o modulabili, deve valutarsi la riformulazione come previsione di spesa della copertura finanziaria, di cui va comunque accertata la congruità.
Ritiene pertanto necessario, al fine di verificare i suddetti profili di criticità, richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di un'apposita relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta formulata dalla relatrice.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice BOTTICI (*M5S*), sulla base della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta del 23 giugno scorso, formula seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è messa ai voti e approvata.

(1923) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE conviene con la valutazione del relatore.

In assenza di interventi, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 8 luglio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.1.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
424ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2255) ***Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani*** , approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4 (Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare), nel prendere atto che le prestazioni indicate nel comma 2 sono a carico del Servizio sanitario nazionale se già inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o se qualificate come salvavita, la necessità di verificare se la predisposizione di un Piano terapeutico personalizzato possa tradursi, per la sua organicità, in un maggior flusso di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti affetti da malattie rare, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. Rileva che andrebbe poi acquisito un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari onerosi del primo periodo del comma 3 che pone a carico del Servizio sanitario nazionale i dispositivi medici e i presìdi sanitari presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati. In linea generale, inoltre, richiede l'acquisizione di dati circa il costo medio delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici garantiti ai soggetti affetti da malattie rare, nonché un'indicazione circa l'ampiezza della platea in questione.
Con riguardo all'articolo 6 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare), osserva che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità previste.
Relativamente all'articolo 8 (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare), chiede conferma dell'effettiva possibilità per le strutture ministeriali di cui al comma 2 di svolgere le attività di supporto al Comitato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'articolo 11 (Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei

farmaci orfani), ferma restando la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica, rileva che sarebbe comunque opportuno un supplemento di istruttoria in merito in merito alle possibili variazioni finanziarie a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infatti, l'eventuale deducibilità dalla base imponibile IRAP dei versamenti delle imprese farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani darebbe luogo ad un minor gettito: in tale caso, andrebbero quantificate le minori entrate, nonché i maggiori oneri erariali posti a ristoro dei minori incassi degli enti territoriali cui l'imposta in argomento è destinata.
Circa l'articolo 12 (Incentivi fiscali), suggerisce di valutare, in via prudenziale - con riguardo al credito di imposta in favore dei soggetti che svolgono attività di ricerca sulle malattie rare e sulla produzione di farmaci orfani - i possibili riflessi finanziari in meri termini di cassa, verosimilmente molto lievi, ascrivibili all'eliminazione del limite di utilizzabilità annua del credito d'imposta maturato, di cui all'articolo 53, comma 1, della legge n. 244 del 2007. Osserva, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità, al fine di escludere incertezze applicative, di specificare l'anno in cui vengono sostenute le spese per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, atteso che il credito in parola decorre dal 2022 ed è fruibile dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (pertanto, per il primo anno, dal 2023).
Relativamente all'articolo 15 (Disposizioni finanziarie), preso atto che il fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione utilizzato a copertura di cui al comma 1 presenta, per il biennio 2022-2023, le occorrenti disponibilità e che ha carattere permanente, chiede conferma della sussistenza delle necessarie risorse a decorrere dal 2024 (circa 4,3 milioni di euro annui).
In relazione alla copertura di cui al comma 2, preso atto che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale inciso presenta le occorrenti disponibilità, osserva che non vi sono osservazioni da formulare; tuttavia, per quanto riguarda la natura della spesa, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sul credito di imposta di cui all'articolo 12, onde assicurare che sia considerato in conto capitale, in modo da evitare una dequalificazione della spesa.
Pertanto, al fine di verificare i profili di ordine finanziario sopra illustrati, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 227 del Servizio del bilancio.
A quest'ultimo riguardo, rappresenta l'opportunità di acquisire dal Governo rassicurazioni in merito al rilievo sollevato dal Servizio del bilancio sull'articolo 2 del disegno di legge, per quanto attiene alla compatibilità della definizione delle malattie rare recata dal disegno di legge con l'elenco di cui all'allegato 7 del dPCm 12 gennaio 2017, onde escludere un ampliamento del novero delle malattie rare, con effetti sulla finanza pubblica, in termini di prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) concorda circa l'opportunità di acquisire un elenco aggiornato e completo delle malattie rare.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva come il disegno di legge rechi una definizione sia delle malattie rare che delle malattie ultra rare. Ne consegue che, in caso di entrata in vigore della legge, l'elenco di tali patologie contenuto in un dPCm dovrà essere aggiornato e adeguato alle nuove fonti normative primarie.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel rammentare le difficoltà emerse anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fa presente che la relazione tecnica aggiornata è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il***

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Osserva che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26. Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Segnala quindi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Osserva poi che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Fa quindi presente che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Osserva che le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) si richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Comporta maggiori oneri la proposta 1.105.
Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.9. Non vi sono invece osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.20. Fa poi presente che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 3.22 e 3.25, al fine di determinare se comportino un'accelerazione della spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.23, recante l'abrogazione di una serie di vincoli in tema di salario accessorio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Per quanto riguarda l'emendamento 3.50, richiede la relazione tecnica. Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.56, che prevede la soppressione del tempo di permanenza minimo dopo l'assunzione. Rileva che derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.62, 3.73 e 3.74. Per le proposte 3.72 e 3.81, occorre acquisire la relazione tecnica. Segnala poi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86. Le proposte 3.92 e 3.93 comportano maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 3.95 e 3.96. Fa poi presente che occorre valutare la proposta 3.97, che interviene sulle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva quindi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a coperture dell'emendamento 3.103. Richiede la relazione tecnica per le proposte 3.106 e 3.107. La proposta 3.108 comporta maggiori oneri. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché gli analoghi emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.19. Determinano maggiori oneri le proposte 3.0.20 e 3.0.21, identica a 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.25. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.26. Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.27. Segnala che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.0.28, in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.29, in tema di autorizzazione all'attività libero professionale per alcune categorie di dipendenti sanitari. Fa poi presente che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.31. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.32. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 3.82 (testo corretto), riferiti all'articolo 3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS. Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.1, con particolare riguardo al capoverso 2-*bis*, che istituisce il ruolo unico dei docenti a tempo indeterminato della Scuola superiore dell'Amministrazione, senza peraltro quantificare esattamente gli oneri. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Con riguardo alla proposta 6.40, che prevede l'attivazione da parte della Funzione pubblica di un portale dedicato allo scambio di buone pratiche, chiede conferma che ciò possa avvenire a invarianza di oneri. Osserva poi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Comportano inoltre maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.0.1, 6.0.23 e 6.0.2, nonché la proposta 6.0.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulla proposta 6.0.7, valutando in ogni caso la riformulazione della copertura finanziaria come previsione di spesa. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.8, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri a 1 milione di euro anche a decorrere dal 2022. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sulla proposta 6.0.10, segnala che occorre valutare la portata normativa e finanziaria della riduzione dell'aliquota di prelievo, che appare conforme a quanto già previsto a legislazione vigente. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 6.0.12, in tema di composizione delle commissioni mediche dell'INPS, nonché della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del call center INPS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.14, per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi per l'accesso nei ruoli del Corpo dei Vigili del fuoco. Osserva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre valutare inoltre la sostenibilità della clausola di invarianza nell'emendamento 6.0.16, che riduce la durata del corso iniziale di formazione per la carriera prefettizia. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.17. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.0.18. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.19. Rileva poi che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22, che intervengono sull'inquadramento e sul finanziamento dei contratti collettivi per i dirigenti

amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.1 e 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, che prevede l'assunzione di 150 unità di personale presso il MEF (di cui va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), l'incremento di 10 unità di personale, dal 2021 al 2027, per i relativi uffici di diretta collaborazione, nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2, che prevede assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (di cui va peraltro valutata l'esclusione della qualifica di dipendenti pubblici per gli assunti e la formulazione della copertura come previsione di spesa), nonché sulla proposta 7.0.4, che incrementa la dotazione organica del MIPAAF. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3, sulle procedure di stabilizzazione degli addetti ai servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche siciliane. Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-*bis* (incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità della copertura di cui al comma 2-*quater* (incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.10. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. Occorre, altresì, valutare il carattere in conto capitale dell'autorizzazione di spesa dell'emendamento 9.0.1 sul potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Rileva che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, rileva che occorre valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l'Agenzia delle entrate sia parte soccombente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronunciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa vigente). Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 11.0.2. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.3 che aumenta il numero dei componenti del consiglio e

della giunta delle Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica slovena. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, segnala che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 17.4. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la congruità della copertura come tetto di spesa. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Rileva poi la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, richiamando stante la coincidenza delle proposte emendative, le considerazioni già svolte in sede di esame degli emendamenti per il parere alle Commissioni di merito. Sull'emendamento 3.0.500, presentato solo in Assemblea, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle ulteriori proposte emendative 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4).

Il sottosegretario Alessandro SARTORE esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **PistoiaBlues Festival**
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario aggiornare la decorrenza temporale dell'onere. Altresì, occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura allocate sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che occorre valutare l'emendamento 1.1 che, comunque, sostituendo interamente l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sembrerebbe determinare, nell'immediato, economie di spesa. Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.2 (ferma restando la necessità di fare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021). Con riguardo agli emendamenti sostanzialmente identici 1.3 e 1.5, segnala che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura presso il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. In merito agli emendamenti 1.4 (che riduce il contributo al *Pistoia Blues Festival* a 500 mila euro annui) e 1.0.1 (che dispone un contributo di un milione di euro annui per la realizzazione del festival internazionale *Time in Jazz*), fa presente che occorre verificare l'effettiva disponibilità presso il FUS delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1346) ***MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare gli effetti finanziari del provvedimento e, conseguentemente, individuare una copertura finanziaria adeguata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge, accantonati nella seduta del 6 luglio 2021, nonché un'ulteriore riformulazione, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, è opportuno richiedere, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.
In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 4) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, e 36.0.2 (testo 5), sullo sviluppo della funzione consultiva e la razionalizzazione del controllo preventivo della medesima Corte, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce l'avviso contrario già espresso sugli emendamenti relativi all'articolo 17, rilevando come non sia pervenuta da parte dei Ministeri competenti la necessaria relazione tecnica.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il proprio stupore per il fatto che non si riesca ad uscire da questa situazione di stallo.
A fronte di una realtà caratterizzata da episodi aberranti che si verificano negli asili e nelle residenze sanitarie assistenziali e che, purtroppo, non si limitano a pochi casi isolati, va constatata l'incapacità di offrire soluzioni legislative ad un problema annoso, impedendo che strutture di cura, di assistenza e di educazione si tramutino in trappole a scapito dei soggetti più indifesi.
Auspica, quindi, che si riescano a superare le divisioni politiche, ritenendo paradossale come, in tre anni di legislatura, non si sia riusciti a fornire una soluzione concreta e definita.

Il presidente PESCO esprime un forte rammarico in merito alla tematica sollevata dalla senatrice Rivolta, registrando tuttavia che la Commissione ha concesso molto tempo alle amministrazioni di settore per approfondire i profili finanziari degli emendamenti in esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE comprende le considerazioni svolte dalla senatrice Rivolta e, ferma restando la valutazione al momento contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti in esame, si impegna a promuovere un incontro tra le amministrazioni interessate, per cercare di agevolare il prosieguo del testo unificato del disegno di legge 897 e connessi sulla videosorveglianza.
Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso su quest'ultimo emendamento.

La rappresentante del GOVERNO osserva come non sia prevenuta una relazione tecnica adeguata da parte del Ministero degli esteri.
Per quanto riguarda l'emendamento 36.0.2 (testo 4), ribadisce una valutazione contraria per assenza di relazione tecnica, mentre rileva l'assenza di profili di onerosità circa l'emendamento 36.0.2 (testo 5).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come nell'emendamento 36.0.2 (testo 5) sia stato in

effetti espunto il comma recante profili di onerosità.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4)
Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 5).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.1.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 425 (pom.) del 14/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
425ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 1 dell'articolo 4, volto a definire le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dei prodotti, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Fa poi presente che presso la Commissione di merito non sono stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fornisce rassicurazioni sull'assenza di profili di criticità finanziaria in ordine alla norma richiamata dal relatore, dal momento che i relativi adempimenti vengono posti a carico dei produttori e che i controlli si svolgeranno secondo le modalità previste dalla legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) propone, quindi, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale***

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga gli emendamenti all'articolo 1 segnalati nella seduta di ieri, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Fa presente che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26.
Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Osserva che occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Rileva che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva che la proposta 1.92 determina maggiori oneri. Fa presente che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Rileva che comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.105. Osserva che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula un avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 in quanto recanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5 chiede l'accantonamento, dal momento che la relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, esprime un avviso contrario, in quanto produttivi di maggiori oneri.

Sull'emendamento 1.15 formula un avviso non ostativo, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 1.16, per inidoneità della copertura finanziaria.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede l'accantonamento della proposta 1.16, onde favorirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.14.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE formula poi un avviso non ostativo sulle analoghe proposte 1.17 e 1.44.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) esprime perplessità circa l'assenza di criticità finanziarie per le

proposte 1.17 e 1.44.

La rappresentante del GOVERNO osserva come, sulla base di tali proposte, un dipendente pubblico possa partecipare alle procedure indicate dall'articolo 1, mantenendo il posto di lavoro già ricoperto.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) paventa il rischio che, dall'approvazione di tali proposte, vengano sguarnite posizioni nell'organico delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE prospetta quindi l'accantonamento delle proposte 1.17 e 1.44 per favorire l'approfondimento dei profili segnalati dal senatore Dell'Olio.

Avverte poi che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre formula un avviso contrario sulle proposte 1.32, 1.33 e 1.34 per mancanza di relazione tecnica.

Sugli emendamenti 1.61 e 1.63 formula un avviso contrario per maggiori oneri, mentre esprime una valutazione non ostativa sugli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Concorda quindi con il relatore sull'onerosità delle analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

Successivamente, esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.77 e 1.81, mentre formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.91. Chiede poi di accantonare l'emendamento 1.92 essendo la relazione tecnica in corso di verifica, mentre esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95.

Chiede quindi l'accantonamento delle analoghe proposte 1.98 e 1.99, oltre che dell'emendamento 1.100 la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

Altresì, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.102, 1.103, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.104 e 1.105, mentre chiede di sospendere l'esame delle analoghe proposte 1.0.2 e 1.0.3, per consentirne un approfondimento.

In seguito, segnala la criticità finanziaria di alcuni emendamenti non evidenziati dal relatore. In particolare, esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 che modificano il comma 3 dell'articolo 1, relativamente alla riserva dei posti nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

Sulla portata normativa delle analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21 si svolge un articolato dibattito in cui intervengono i senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Laura BOTTICI (*M5S*), MANCA (*PD*), RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), DELL'OLIO (*M5S*), nonché il sottosegretario SARTORE, al cui esito il presidente PESCO dispone l'accantonamento dei suddetti emendamenti.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.38, 1.42 e 1.43.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità dell'emendamento 1.38, mentre ritiene che possa confermarsi una valutazione di nulla osta sulle proposte 1.42 e 1.43.

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88 che modificano il comma 15 dell'articolo 1, estendendone l'ambito applicativo anche agli incarichi a contratto presso gli enti locali, di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime apprezzamento per il fatto che, nell'avviso illustrato dalla rappresentante del GOVERNO, il Ministero dell'economia e delle finanze abbia fornito rassicurazioni sulla solidità finanziaria del comma 15 dell'articolo 1, poiché viene comunque salvaguardato il limite delle facoltà assunzionali previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che tale presidio rappresenti un elemento di garanzia per la finanza pubblica che, laddove

tutelato, possa tendenzialmente consentire, da parte della Commissione, una valutazione non ostativa di proposte emendative riguardanti assunzioni o conferimenti di incarichi ad opera di enti locali ed enti pubblici in generale.

IL PRESIDENTE, stante l'imminente ripresa della seduta dell'Assemblea, dispone l'accantonamento delle proposte 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.

La sottosegretario SARTORE chiede altresì di mantenere sospesa la valutazione degli emendamenti 1.82, 1.85 e 1.93 non segnalati dal relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sospendere la valutazione degli emendamenti 1.1, 1.71, 1.81 e 1.94, per favorirne un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta, disponendo l'accontamento degli emendamenti testé segnalati dalla senatrice Ferrero, nonché degli emendamenti identici o analoghi a quelli espressamente richiamati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.25, 1.26, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.61, 1.63, 1.77, 1.101, 1.101 (testo 2), 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105.
Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.44, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.82, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3, il cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 alla fine.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 15 luglio 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.1.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 426 (ant.) del 15/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021
426ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che possono derivare maggiori oneri dall'emendamento 3.74 (testo 2).
In relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000 del Governo, segnala che occorre valutare il subemendamento 5.1000/3 che sopprime la possibilità di valutare le *performance* del personale degli enti di ricerca. La proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Occorre la relazione tecnica per il subemendamento 5.1000/14. La proposta 5.1000/20 comporta maggiori oneri. Necessitano di relazione tecnica le proposte 5.1000/22 e 5.1000/23. Determinano maggiori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/29 e 5.1000/30. Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, si rende necessaria la

relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40. Chiede conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta 5.1000/41. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso.
Relativamente alla proposta 5.1000/47, si rende necessaria la relazione tecnica. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il subemendamento 5.1000/58. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1000/59. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1000/60 e 5.1000/64. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.1000/65, analoga al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga al 5.1000/68.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/70, analogo al 5.1000/71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la cui copertura finanziaria peraltro appare non idonea) e 5.1000/78.
Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti al 5.1000.
Relativamente ai subemendamenti all'emendamento 14.100, ivi compreso il 14.100/2 (testo 2), non si hanno osservazioni da formulare.
Per quanto riguarda invece la proposta 17.0.100 dei relatori, risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

Il PRESIDENTE propone di riprendere la valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 segnalati dal Governo e accantonati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, a seguito di un ulteriore approfondimento, le analoghe proposte 1.19, 1.20 e 1.21, pur se presentano problemi di riformulazione, non comportano criticità dal punto di vista finanziario.
Sugli emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88, di analogo contenuto, dopo averne precisato la portata normativa, che estende agli enti locali l'incremento, fino al raddoppio, delle percentuali di ricorso agli incarichi dirigenziali a contratto, rileva che tale misura, pur potendo in ipotesi dare luogo a complicazioni dal punto di vista organizzativo, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni coinvolte, non sembra determinare effetti finanziari negativi, atteso il limite delle facoltà assunzionali stabilito dal comma 15 dell'articolo 1.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), concordando con la valutazione della rappresentante del GOVERNO, osserva che la salvaguardia del limite delle capacità assunzionali, se risulta sufficiente per le strutture dello Stato centrale, deve ritenersi adeguata anche per le amministrazioni delle autonomie territoriali.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), ritiene che la questione possa essere rimessa alla valutazione delle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, proseguendo nella disamina delle proposte segnalate dal Governo, chiede di valutare l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 1.82 e 1.85, su cui è in corso un supplemento di istruttoria, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta 1.93.

Il PRESIDENTE dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 1.82 e 1.85, invitando la sottosegretaria SARTORE a esprimere l'avviso del Governo sulle proposte riferite all'articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 2.9 per inidoneità della copertura finanziaria, concordando per il resto con il relatore sull'assenza di osservazioni su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede di valutare il possibile accantonamento dell'emendamento 2.9, al fine di consentire una riformulazione che ne risolva le criticità di copertura.

Il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 2.9, rimettendo alle Commissioni di merito la possibilità di predisporre una riformulazione volta a superare le criticità di carattere finanziario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*) alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.9.
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.78, 1.79, 1.86, 1.87, 1.88 e 1.93, precedentemente accantonati.
Il parere è altresì non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
La valutazione rimane sospesa sui restanti emendamenti all'articolo 1 accantonati nella seduta di ieri.".

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PESCO propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IeC*) illustra il disegno di legge n. 2308, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, segnalando, preliminarmente, che esso è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.
L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2020 un peggioramento di tutti i saldi sia rispetto all'esercizio 2019 sia rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2020 un valore negativo di circa 270,9 miliardi, con un peggioramento di oltre 273,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2019, anno in cui, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si era invece registrato un accreditamento netto del valore di 2,3 miliardi. Tale

peggioramento, frutto di una diminuzione delle entrate finali, pari a circa il 6 per cento, e di un significativo aumento delle spese finali di quasi il 40 per cento, è stato determinato dai provvedimenti straordinari e urgenti adottati nel corso dell'esercizio per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale emergenza ha reso infatti necessario un progressivo aggiornamento dei saldi programmatici attuato nel corso dell'esercizio 2020 tramite successivi scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo, se confrontato con le previsioni iniziali che indicavano un valore di -78,6 miliardi, è pari a circa 192,3 miliardi. Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale), che si attesta nel 2020 a -105,5 miliardi, denota un peggioramento di 155,4 miliardi rispetto al 2019. Tale situazione si è determinata a causa di un aumento delle spese correnti (+117,4 miliardi), contestuale ad un decremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (-38 miliardi). Il peggioramento è di oltre 65 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2020 a -506,9 miliardi, evidenziando un peggioramento di 289,3 miliardi rispetto al 2019 e di 193,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 (legge n. 160 del 2019) - che erano stati indicati inizialmente, rispettivamente, in -79.500 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in -314.340 milioni di euro per il ricorso al mercato - sono stati progressivamente aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza adottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel complesso, gli scostamenti di bilancio hanno rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispettivamente, a -341.000 e -599.840 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2020, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento. Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cui si è detto sopra discende da una gestione di competenza 2020 che evidenzia un aumento considerevole degli impegni delle spese finali (+236,8 miliardi) e una diminuzione degli accertamenti di entrate finali (-36,4 miliardi) rispetto all'anno precedente. Guardando invece alle entrate complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti), l'entità degli accertamenti, pari a circa 943 miliardi di euro, è risultata invece in crescita rispetto al 2019 (circa +77,5 miliardi) a causa dell'aumento degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (+113,9 miliardi rispetto al 2019). Dal lato della spesa, la grande crescita degli impegni nel 2020 - sia finali che complessivi, questi ultimi passati da 823,2 miliardi del 2019 a 1.076,1 miliardi di euro del 2020 - è frutto dell'adozione di misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19, che hanno prodotto una forte espansione della spesa pubblica. Le entrate complessive si attestano a 943,5 miliardi (+77,5 miliardi rispetto al 2019), grazie all'andamento delle entrate per accensione di prestiti, che presentano un incremento del 43,7 per cento rispetto al 2019. Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2019 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, rileva innanzitutto la significativa riduzione per gli accertamenti delle entrate tributarie (-33,2 miliardi). Nel comparto tributario registrano una considerevole contrazione, rispetto al 2019, le entrate relative alle tasse e imposte sugli affari (circa -20 miliardi, -10,7 per cento), quelle sulle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-5,2 miliardi, -15 per cento) e quelle sul lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (quasi -5 miliardi, -34,1 per cento). Tra le entrate *extra*-tributarie evidenzia la riduzione di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (-5,5 miliardi, -12,2 per cento). Gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi, raggiungendo una incidenza sul PIL del 50,9 per cento. Tale incremento riguarda sia le spese correnti, sia quelle in conto capitale. In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 670,9 miliardi di euro, in forte aumento (+117,4 miliardi) rispetto al 2019, così come gli impegni di spesa in conto capitale, che hanno registrato una crescita rispetto al 2019 di 119,4 miliardi, assestandosi a 169,2 miliardi.

Considerando il rimborso delle passività finanziarie, in aumento rispetto al 2019 di circa 16,1 miliardi (+7,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a 1.076,1 miliardi, con un aumento, rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il 30,7 per cento. Il peso della spesa complessiva rispetto al Pil è passato dal 46 per cento del 2019 al 65,2 per cento del 2020.
Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, rileva che nell'ambito delle uscite correnti la voce più consistente è quella relativa ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, con impegni per oltre 338 miliardi di euro, pari a circa il 50,5 per cento della spesa corrente. Si tratta, in prevalenza, di trasferimenti ad amministrazioni locali (159,2 miliardi) e a enti previdenziali (166,3 miliardi). Segnala inoltre i redditi da lavoro dipendente, che ammontano a 97,3 miliardi, e gli interessi passivi e redditi di capitale, pari a 66,4 miliardi. Con riferimento specifico alla dinamica delle spese correnti, rileva che le categorie che registrano i maggiori incrementi sono quelle relative ai trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni (+80,4 miliardi, +31,2 per cento), i trasferimenti correnti alle imprese (+19,5 miliardi, +226 per cento) e i trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (+7,2 miliardi, +47,2 per cento). In calo gli oneri per interessi passivi, che scendono dai 68,4 miliardi nel 2019 ai 66,6 miliardi del 2020 (-2,5 per cento), continuando il *trend* che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni, da 49,8 a 169,2 miliardi (+120 miliardi), riferibile per 92,6 miliardi alle "Acquisizioni di attività finanziarie" e per 16,4 miliardi ai contributi per investimenti ad imprese. Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti "propri" si distinguono da quelli "impropri", detti anche residui passivi "di stanziamento", relativi a somme stanziate ma non impegnate nell'esercizio di competenza.
La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2020 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate, sia dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti indicava al 1° gennaio 2020 residui attivi presunti per un valore di 216.161 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 114.014 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (752,5 milioni), con una eccedenza attiva pari a 102.147 milioni di euro (l'eccedenza attiva era negli anni precedenti di valore assai inferiore: 63.576 milioni di euro nel 2019, 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017). Nel corso dell'esercizio 2020, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-55.364 milioni), sia dal lato delle uscite (-12.599 milioni).
Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo *stock* iniziale proveniente dagli esercizi precedenti di 216.161 milioni, al 31 dicembre 2020 ne risultano accertati 160.797 milioni, di cui 31.582 milioni incassati e 128.092 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell'esercizio 2020, circa 83.090 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni, con una diminuzione di 4.979 milioni rispetto all'esercizio precedente.
Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 114.014 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2020 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 101.416 milioni. Di questi, 31.582 milioni risultano pagati e 69.834 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 127.083 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2020 di 196.917 milioni.
I residui di nuova formazione sono complessivamente pari a 83.900 milioni, inferiori rispetto a quelli registrati nel precedente esercizio in cui sono risultati pari a 91.066 milioni, con un decremento del 7,9 per cento.
I residui passivi evidenziano, invece, un notevole aumento, rispetto al 2019, di 82.903 milioni (-18,8

per cento). Tale incremento è legato ai residui di nuova formazione, pari a 127.083 milioni contro i 37.624 milioni del 2019 (+89.459 milioni). L'aumento nella consistenza dei residui passivi rispetto allo scorso esercizio è conseguenza dell'incremento di 13.424 milioni dei residui di parte corrente (+29,5 per cento rispetto al valore complessivo dei residui di parte corrente registrati nell'esercizio precedente) e dall'aumento di 69.516 milioni di quelli in conto capitale (+102,6 per cento).
Complessivamente, i residui di stanziamento alla fine del 2020 ammontano a 126.828 milioni e costituiscono il 64,4 per cento dei residui totali. I residui di stanziamento di parte corrente ammontano a 21.033 milioni (10,7 per cento del totale dei residui di stanziamento). I residui in conto capitale ammontano a 105.105 milioni (53,4 per cento del totale dei residui di stanziamento).
La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.
Anche in termini di cassa, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2019.
Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2020 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 225,5 miliardi, con un peggioramento di circa 160 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (-66,5 miliardi).
Il risparmio pubblico risulta pari a -131,5 miliardi, con un peggioramento di poco più di 100 miliardi rispetto al dato del 2019. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie.
Il ricorso al mercato si attesta nel 2020 su un valore di oltre -461,8 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 175 miliardi) rispetto al 2019. La gestione di cassa ha dato luogo complessivamente a incassi per 893,1 miliardi e a pagamenti per 980,6 miliardi. Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2019 (804,5 miliardi di incassi e 830,3 miliardi di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi (+11 per cento) che dei pagamenti (+18,1 per cento).
Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): *a)* le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; *b)* la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2020, emerge un'eccedenza passiva di circa 2.215 miliardi, con un peggioramento di circa 299 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2019.
Si tratta di un risultato particolarmente elevato che non rispecchia il *trend* degli ultimi anni, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi. In termini percentuali, nel 2020 il peggioramento patrimoniale è stato pari a 15,6 per cento, il valore nettamente più alto dell'ultimo decennio. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto a un incremento delle passività (+321,3 miliardi) solo minimamente compensato dall'aumento delle attività (+22,0 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2019 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009).
Il totale delle attività ammonta a circa 1.004 miliardi, con un aumento di 22 miliardi, incremento in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in cui invece si era registrato un incremento di 6 miliardi.
Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2019, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 321,3 miliardi di euro, in notevole crescita rispetto all'incremento registrato nell'esercizio precedente, pari a 19 miliardi. L'incremento delle passività è connesso ad un peggioramento della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 138,3 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 124,9 miliardi) e della situazione debitoria a breve termine, nell'ambito della quale aumentano sia i debiti di tesoreria (+100,4 miliardi) sia i residui passivi (+82,9 miliardi di euro).
La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2020 con esclusione di alcuni capitoli. Nello specifico la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle

Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto in Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo; somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici; somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli".
In relazione alle Spese, sono stati nuovamente esclusi dalla dichiarazione di regolarità: i capitoli per i quali si riscontra la presenza di eccedenze di spesa, rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni di cassa che non hanno trovato compensazione tra i capitoli della stessa unità di voto (allegato 5 *bis* annesso alla Decisione); i capitoli in ordine ai quali sono state evidenziate anomalie, non sono pervenuti alla Corte dei Conti, ovvero non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui (allegato 6 annesso alla Decisione).
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2309, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021, segnalando, preliminarmente che esso, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, per quanto riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.
A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di due articoli: il primo introduce nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, approvati con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), le variazioni risultanti dalle tabelle annesse all'articolato; l'articolo 2 apporta una modifica all'articolo 3 della suddetta legge di bilancio, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2020.
Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 22 del 2021 (c.d. decreto Riordino Ministeri) e il decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni 1), definiscono le previsioni assestate per il 2021 per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento.
In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta su un valore di -232,8

miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi. Il peggioramento di circa 39,4 miliardi di euro è dovuto per 40,7 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo, compensate da un miglioramento di 1,3 miliardi proposto dal disegno di legge di assestamento. In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi discende, essenzialmente, dagli effetti dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni. Essi determinano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 41,5 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa un miliardo. Il miglioramento del saldo determinato dal provvedimento in esame è dovuto essenzialmente a una proposta di aumento delle entrate finali (+1.525 milioni di competenza), che interessa principalmente le entrate extratributarie, per quasi 2.464 milioni, a fronte di una riduzione di quelle tributarie per 818 milioni. Ad essa si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali (+229 milioni). Anche gli altri saldi evidenziano un andamento negativo. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un peggioramento di 36,5 miliardi rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un peggioramento per complessivi 28,7 miliardi.

Sottolinea, infine, che secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2021.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 40,6 miliardi in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (+41,5 miliardi) e da maggiori entrate per poco meno di 1 miliardo. Tale risultato è spiegato principalmente dall'attuazione del citato decreto-legge n. 41 del 2021. Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 883 milioni in termini di competenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 1.022 milioni a fronte di riduzioni per 141 milioni delle entrate tributarie. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 41,5 miliardi di euro, di cui 39,1 miliardi di incremento delle spese correnti e circa 2,4 miliardi di incremento di quelle in conto capitale. Per la spesa corrente, l'incremento di 41,5 miliardi è determinato principalmente dall'aumento dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (19,2 miliardi), dei trasferimenti correnti ad imprese (12 miliardi), dei trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali private (4,9 miliardi) e della spesa per redditi da lavoro dipendente (3,5 miliardi) quali effetto dei decreti-legge emanati per il contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica (in particolar modo dal decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni 1). La spesa in conto capitale aumenta di 2,6 miliardi, di cui 1,9 miliardi relativi al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1.3 miliardi rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a maggiori entrate finali per 1,5 miliardi e maggiori spese finali per 229 milioni. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2021. Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 1.5 miliardi rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2021. Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2021, con una contrazione di 461 milioni, a cui si aggiunge un'ulteriore riduzione di 356 milioni a seguito del monitoraggio degli andamenti effettivi di gettito. Complessivamente si determina una riduzione di 818 milioni. Nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra una ricomposizione tra imposte dirette e imposte indirette, principalmente per effetto del mutato quadro macroeconomico. Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, un

incremento di 2,5 miliardi, determinato dalla migliore evoluzione, in particolare rispetto alle stime del DEF, delle entrate di alcuni giochi, soprattutto lotterie, e dei dividendi che saranno versati dalle società partecipate. Sull'incremento complessivo proposto con il presente provvedimento incide anche l'aumento dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e per le licenze per i servizi di telecomunicazione, a fronte della proroga concessa per i diritti d'uso di talune frequenze di telefonia mobile. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 120 milioni, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF. Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano un aumento di 229 milioni in termini di competenza.

Tale aumento è determinato da una maggiore spesa in conto capitale (+315 milioni) a fronte di una diminuzione della spesa corrente (-86 milioni), determinata, principalmente, alla riduzione di 3.279 milioni della spesa per interessi e redditi da capitale, compensata da altre maggiori spese correnti per 3.193 milioni. Con riferimento alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano una riduzione degli stanziamenti della missione "Debito pubblico", pari a -12,5 miliardi, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali a breve termine, di cui non si era potuto tenere conto in sede di bilancio di previsione. Considerando gli importi della missione "Debito pubblico", la spesa complessiva del bilancio dello Stato si assesta a 1.091,7 miliardi di euro, con un aumento di 31 miliardi rispetto alle previsioni di bilancio. Con riferimento alle missioni, le variazioni in aumento proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano: gli stanziamenti della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" per 843 milioni, di cui 442 milioni di incremento delle risorse per rimborsi e compensazioni di imposte dirette e indirette e 1.900 milioni degli stanziamenti relativi agli aggi e alle vincite per giochi, scommesse e lotterie, parzialmente compensata con la riduzione degli interessi sui conti di tesoreria per 1.700 milioni; gli stanziamenti della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" per 139 milioni, per il riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali con le Regioni a statuto speciale (340 milioni) e per i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore gettito Irap (101 milioni), parzialmente compensate dalle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle Regioni a statuto speciale (- 318 milioni); gli stanziamenti della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (+270 milioni) a seguito in particolare dell'incremento dello stanziamento della "Nuova Sabatini" (300 milioni).

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2021 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 9 milioni di euro, derivante da un aumento delle entrate finali per 1.525 milioni e da un aumento delle spese finali per 1.516 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -328 miliardi, con un peggioramento di 52,6 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, esclusivamente dovuti alle variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2021, che hanno inciso negativamente sul saldo per oltre 52,582 miliardi. Per quanto concerne gli altri saldi, anch'essi risultano tutti in peggioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta incrementato di 41,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -604,5 miliardi. Analogamente, il saldo primario, rispetto ai -193,9 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -249,8 miliardi. Il risparmio pubblico peggiora di 49,6 miliardi, attestandosi nelle previsioni assestate a -191,6 miliardi di euro.

Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2020, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2020 pari a 211.182 milioni di euro, a fronte dei 253.976 milioni di residui inizialmente presunti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.348 milioni, con una variazione in diminuzione di 27.033 milioni rispetto alle previsioni iniziali (131.381 milioni). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 106.131 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 14.709 milioni rispetto alla previsione iniziale (120.840 milioni). L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 715 milioni) risultanti alla

chiusura dell'esercizio 2020 è pari a 196.917 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2020 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2019, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al 2018 (-19 per cento). Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le spese finali, 126,5 miliardi sono di nuova formazione e 69,8 miliardi provengono dagli esercizi precedenti. Rispetto al 2019, risulta evidente un forte incremento dell'ammontare dei residui di nuova formazione per 89,5 miliardi (erano 37 miliardi nel 2019).
L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la Relazione Tecnica (RT) di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della RT illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle PP.AA., sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente PESCO, per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.
Segnala inoltre che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge di contabilità e finanza pubblica. E' comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.
Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 22 luglio 2021.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell'odierna seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.1.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 427 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021
427ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2320) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando innanzitutto, che il disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 89 del 2021 e del decreto-legge n. 99 del 2021, con salvezza degli effetti.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, come modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati, il Titolo I (articoli da 1 a 11-*octies*) reca misure di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi. In particolare, l'articolo 1, commi 1-4, riconosce e disciplina un contributo a fondo perduto − "ulteriore" rispetto a quelli previsti dai provvedimenti precedenti − a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). I commi da 5 a 15 riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi da 16 a 27 disciplinano un diverso contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 28 concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
L'articolo 1-*bis* abroga il comma 9 dell'articolo 6-*bis* del decreto legge n. 137 del 2020 (decreto "Ristori"), pur mantenendo ferma la detassazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi

ivi elencati, in quanto ricompresi nel disposto dell'articolo 10-bis del medesimo decreto Ristori.
L'articolo 1-*ter* l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA).
L'articolo 1-*quater* incrementa di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
L'articolo 1-*quinquies* istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza COVID-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle IPAB sulla base dei costi sostenuti per la sanificazione dei locali, l'adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori e l'adeguamento strutturale dei locali.
L'articolo 1-*sexies* rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.
L'articolo 1-*septies* contiene delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.
L'articolo 2 - per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge - istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, sono stati aggiunti tre ulteriori commi, da 4-*bis* a 4-*quater*, i quali incrementano di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza da COVID-19.
L'articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. "Decreto Sostegni" per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
L'articolo 3-*ter* autorizza la spesa di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
L'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L'articolo 4-*ter* esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Si prevede un corrispondente ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall'agevolazione.
L'articolo 5-*bis* conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021.
L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'articolo 7 reca una serie di misure rivolte al sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte, tra le quali il rifinanziamento di 160 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. Include inoltre i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal t*ax credit* vacanze.

L'articolo 7-*bis* consente l'utilizzabilità del credito, riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale (*tax credit* vacanze) anche per il pagamento di pacchetti turistici.

L'articolo 8 modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Rifinanzia inoltre di 120 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del MEF da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

L'articolo 9 posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo. Il comma 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016. I commi 1-*quater* e 1-*quinquies* modificano la disciplina delle attività svolte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV, assegnando a tal fine all'Istituto un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il comma 1-*septies* stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023. Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. *plastic tax* ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017. Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, differisce fino al 31 dicembre 2021, ampliandola ulteriormente, la possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che possono essere trattati negli impianti di recupero.

L'articolo 9-*bis* proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.

L'articolo 9-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

L'articolo 10, comma 1, reitera per l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.

Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19. L'articolo 10, commi da 5 a 7, prevede il rifinanziamento, per 190 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche.
L'articolo 10, commi 8-14 amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021).
L'articolo 11 incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo legge n. 394/1981. Incrementa inoltre di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo legge n. 394/1981(ai sensi di quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge n. 18 del 2020).
L'articolo 11-*bis* riproduce il contenuto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 99 del 2021. I commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. *cashback*) previste per il primo e secondo semestre dell'anno 2021 e per il primo semestre dell'anno 2022.
L'articolo 11-*bis*, commi 6 e 8 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera e che riproduce il contenuto dell'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 99 del 2021 (di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 73 - riformulato dalla Camera - dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) - istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro.
L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, riprende il contenuto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 99 del 2021. Il comma 10 prevede un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002.
L'articolo 11-*ter* riproduce l'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2021. Il comma 1 dispone l'erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, successive alla prima e spettanti nell'ambito della misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini", in un'unica soluzione, a determinate condizioni.
L'articolo 11-*quater*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, oltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 (comma 1) a beneficio del gruppo Alitalia SAI, dispone la prosecuzione dell'attività delle medesime società nelle more del pronunciamento della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA spa (comma 2) e contiene disposizioni in merito alle modalità del trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia SAI individuati nel citato piano industriale, a seguito della decisione della Commissione europea sullo stesso e in conformità ad essa (comma 3).
L'articolo 11-*octies*, comma 1, introduce nel decreto in esame modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica.
Il Titolo II (articoli da 12 a 25-*bis*) reca misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 - 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti.
L'articolo 12-*bis* modifica il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto "Agosto") prevedendo la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare ulteriormente il periodo di sottoscrizione, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio, fino al 31 dicembre 2021.
L'articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI.
L'articolo 13, comma 7-*bis* sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.
L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.
L'articolo 15 istituisce un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.
L'articolo 17, modificato alla Camera, interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA - già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.
L'articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA).
L'articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un'unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a determinate condizioni.
L'articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari.
L'articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.
L'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA

S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

L'articolo 23-ter prevede la possibilità per le banche popolari di emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia. La novella consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell'1 per cento, ovvero al limite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell'articolo 30, comma 2 del TUB.

L'articolo 24, comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 di 200 milioni di euro per il 2021. L'articolo 24, comma 2, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

Il Titolo III (articoli da 26 a 35-ter) reca misure per la tutela della salute. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. I commi da 1 a 5 dell'articolo 31 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

L'articolo 31-*bis*, inserito durante l'esame alla Camera concede - in via sperimentale - per il 2021 un credito d'imposta, pari al 17 per cento delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

L'articolo 31-*ter*, introdotto alla Camera dei deputati, assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 5 per cento, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

L'articolo 31-*quater* interviene sulla disciplina del "Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi", gestito da SIMEST S.p.A.

L'articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast* un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

L'articolo 33-*bis* attribuisce un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, nonché un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021 a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico. I commi 1-3 dell'articolo 34, modificato nel corso dell'esame alla Camera, autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata. I commi da 4 a 6 e 10 dell'articolo 34 dettano disposizioni per l'attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle

strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale.
Il comma 9-*ter* è finalizzato a dare completa attuazione alla normativa vigente che istituisce l'area delle professioni sociosanitarie per far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo scopo si prevede di collocare il personale dipendente del SSN appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici, nel nuovo ruolo sociosanitario che viene istituito nell'ambito del personale dipendente degli enti ed aziende del SSN dal presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi da 10-*bis* a 10-*quinquies* dell'articolo 34 estendono il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata - cioè, priva del codice fiscale dell'assistito - con riferimento ai medicinali venduti dalle farmacie e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, a quelli distribuiti dalle farmacie per conto delle strutture del medesimo Servizio sanitario nonché ai dispositivi medici venduti dalle medesime farmacie.
Il comma 1 dell'articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni *benchmark* e del riparto regionale delle risorse per la sanità relative ad un 15 per cento del totale in base alla popolazione residente. Il comma 2 incrementa inoltre dallo 0,25 per cento allo 0,32 per cento la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'articolo 35-*ter* istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici).
Il Titolo IV (articoli da 36 a 50-quater) reca misure in materia di lavoro e politiche sociali. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 36 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. L'articolo 37 esclude dai limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'indennità denominata reddito di ultima istanza - erogata in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - ogni emolumento, corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità (già escluso dai suddetti limiti di reddito in base alla normativa vigente).
L'articolo 37-*bis* incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata, per potenziare l'assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti. I commi 1 e 2 dell'articolo 40 prevedono, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una specifica fattispecie, ivi definita, con criteri di calcolo della misura ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima). Per i trattamenti di cui ai commi in esame non si applica la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.
Il comma 3 dell'articolo 40 prevede, in via transitoria, nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per il 2021, l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.
L'articolo 40, ai commi 4 e 5, preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (restando, altresì, sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020), nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restando

altresì sospese le procedure in corso per la medesima causale), ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per la durata del trattamento medesimo fruito entro il 31 dicembre 2021 (comma 4). Alle preclusioni e sospensioni di cui sopra sono previste specifiche eccezioni (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 40-*bis* prevede, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello sviluppo economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria); per il periodo così ammesso è riconosciuta altresì l'esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro, prevista dalla disciplina generale in caso di concessione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

L'articolo 41 istituisce, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il "contratto di rioccupazione", quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l'emergenza epidemiologica.

L'articolo 41-*bis* modifica, in via temporanea, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.

I commi da 1 a 8 dell'articolo 42 riconoscono un'indennità una tantum, pari a 1.600 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

L'articolo 45 prevede, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, la possibilità - già riconosciuta per il 2020 - di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (che si aggiungono al limite massimo di 12 mesi finora previsto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le azioni necessarie alla salvaguardia occupazionale e al completamento del processo di cessazione aziendale avviato abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

L'articolo 46, comma 1, autorizza una spesa, nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, per far fronte agli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle funzioni dei centri per l'impiego, in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

L'articolo 48-*bis* introduce per le imprese un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute in attività di formazione di alto livello, in particolare in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze tecnologiche.

I commi 2, 3, 6, 7, 10 e 11 dell'articolo 50 costituiscono la trasposizione di alcuni commi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, decreto-legge di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto in esame n. 73 (nel testo riformulato dalla Camera) prevede l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi. I commi in esame recano alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina sui trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

L'articolo 50-*bis*, commi 8 e 9 riproduce il contenuto dell'articolo 4, commi 11 e 12, del decreto-legge 99/2021 (di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 73 - riformulato dalla Camera - dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) istituendo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di determinati sussidi, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 50-*ter* autorizza il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'assegnazione al Ministero della cultura, al Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione di personale con contratto di lavoro della durata di diciotto mesi e con orario di lavoro pari a diciotto ore settimanali; a tali procedure sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i suddetti Ministeri.

Il Titolo V (articoli da 51 a 57-*bis*) reca misure riguardanti gli enti territoriali. Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 51 interviene in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 450 milioni per il 2021 il fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale (commi 1-4), prevedendo la destinazione di parte di tali risorse anche alla compensazione dei minori ricavi tariffari passeggeri di taluni servizi in concessione governativa (commi 5 e 6), nonché istituendo un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2021 in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino i piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del *mobility manager* (commi 7 e 8).

L'articolo 51-*bis* contiene una proroga di termini per il ricorso alla Convenzione Consip per il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché ulteriori disposizioni in materia di Consip Spa.

L'articolo 52, ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2 e 4, istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 (comma 1); consente ai comuni un ripiano decennale del maggior disavanzo derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato (comma 1-bis, introdotto alla Camera); detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL (comma 1-ter, anch'esso introdotto in prima lettura); stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo ci sui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (cioè dal piano di rientro decennale) può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 53, modificato nel corso dell'esame alla Camera, istituisce un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

L'articolo 54, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 a recepimento dell'accordo del 15 ottobre 2014, stabilisce l'erogazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 60 milioni di euro ciascuna, come restituzione delle riserve all'erario di cui alla legge di stabilità 2014.

L'articolo 56-ter dispone che le aziende speciali e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di risanamento aziendale che comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte.

Il Titolo VI (articoli da 58 a 64) reca misure relative a giovani, scuola e ricerca. Segnala in particolare quanto segue.

L'articolo 58, comma 1, demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'a.s. 2021/2022, in merito a: data di inizio delle lezioni; procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti; necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Il comma 4-sexies sempre ai fini dell'avvio dell'a.s. 2021/2022, prevede l'istituzione di tavoli di coordinamento per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo 58, comma 2, lettera *e)*, riguarda la validità dell'anno scolastico o formativo 2020/2021 relativo ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che

realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS), e la possibilità per gli stessi di continuare a percepire risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività formative svolte.

L'articolo 58, comma 2, lettera f), modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi (da 5) a 3 anni. Al contempo, introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023.

L'articolo 58, commi da 3 a 4-*quinquies*, da 4-*septies* a 5-*bis*, stanzia nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico nell'anno scolastico 2021/2022, ovvero a garantirne l'ordinato avvio.

L'articolo 58, comma 5-*ter* e 5-*quater* prevede l'erogazione alle scuole di contributi per la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito di dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata.

L'articolo 59 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

L'articolo 60 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Per il 2021, l'articolo 63 incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

L'articolo 63-*bis* modica l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2008, al fine di prevedere, nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire, concernenti la realizzazione di nuovi edifici residenziali che le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, quelle necessarie ad assicurare il collegamento in fibra ottica tra l'edificio e il nodo di connessione più vicino.

L'articolo 64 proroga fino al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 1). Incrementa (di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 milioni di euro per il 2022) la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso (commi da 2 a 5).

Il Titolo VII (articoli da 65 a 67-*bis*) reca misure in materia di cultura.

L'articolo 65, comma 9, incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della c.d. Card cultura - introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

Il comma 9-quinquies dell'articolo 67, in primo luogo, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 alcuni termini temporali, relativi al processo di riequilibro finanziario dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") e alla sospensione della norma sull'eventuale commissariamento. In secondo luogo, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del

Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di una commissione tecnica, al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI. I lavori della commissione devono concludersi entro il 20 ottobre 2021.

L'articolo 67, comma 13-bis, prevede una proroga dei poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCM) in merito alla verifica della sussistenza di posizioni lesive del pluralismo nei mercati delle comunicazioni elettroniche. L'articolo in questione proroga il termine che era stato previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 125 del 2020.

Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73-*quinquies*) reca misure in materia di agricoltura e trasporti.

L'articolo 68 reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Esso innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Esso interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi 15-*septies* e 15-*opties* dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 mln di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (l. 160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola.

L'articolo 68-ter dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A (comma 1). Per tali finalità si prevede, inoltre, l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione

delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2).
L'articolo 73 prevede il rifinanziamento di alcune misure di sostegno nei settori aereo, per 100 milioni di euro, ed aeroportuale, per 300 milioni di euro, (commi 1-3), per le imprese di trasporto ferroviario e, in termini eventuali, anche a beneficio del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per complessivi 150 milioni di euro (commi 4-5), per le società cooperative che gestiscono i servizi di ormeggio, per la quota residua degli stanziamenti effettuati per l'anno 2020 (comma 6), nonché per le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali per un importo pari a complessivi 56 milioni di euro (comma 7). Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state introdotte ulteriori disposizioni a sostegno del settore marittimo e portuale, in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, con particolare riferimento ai sostegni riconosciuti alle imprese di lavoro portuale (commi 6-bis/6-quater).
L'articolo 73-*ter* dispone l'approvazione una modalità semplificata di approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Il Titolo IX (articoli da 74 a 78) reca le disposizioni finali e finanziarie.
L'articolo 74 reca una serie di misure in favore delle forze armate e di polizia.
L'articolo 76 dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
L'articolo 77, comma 1, dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS.
L'articolo 77, comma 2, istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche.
Il comma 3 dell'articolo 77 incrementa di 200 milioni per il 2021 le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027. Il comma 4 dell'articolo 77 incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica. Il comma 5 dell'articolo 77 incrementa di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).
L'articolo 77 reca, ai commi 8 e da 10 a 13, le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.
Per ulteriori approfondimenti rinvia al *Dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati n. 393/2, nonché alla Nota n. 229 del Servizio del bilancio.
Ricorda infine che, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 15 di oggi.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come il disegno di legge giunga all'esame del Senato a pochi giorni dal termine di decadenza del decreto, senza che vi sia la possibilità di apportare delle modifiche.
In più occasioni, il Gruppo della Lega ha criticato questo metodo di programmazione dell'esame dei decreti legge adottato dai diversi governi succedutisi nel corso della legislatura.
Purtroppo, anche l'attuale Governo utilizza il metodo del cosiddetto "monocameralismo di fatto alternato".
Invita quindi l'Esecutivo a riprogrammare i tempi di esame di provvedimenti di rilevanza analoga a quello in oggetto, evitando che le distorsioni finora prodottesi diventino una costante nel modo di procedere.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), dopo aver fatto presente che, in caso di conclusione dell'esame in

sede referente, il senatore De Carlo svolgerà la funzione di relatore di minoranza per l'esame in Assemblea, constata come il monocameralismo di fatto denunciato dal senatore Tosato leda lo spirito della Carta costituzionale.
Esprime quindi rammarico per il fatto che una maggioranza così ampia, composta anche da partiti che si sono vantati di aver difeso la centralità del Parlamento, persista ora in una condotta che lede le prerogative delle Camere.
Auspica quindi che su tale problematica vi sia un intervento autorevole delle più alte cariche istituzionali, a partire dai Presidenti delle Commissioni parlamentari e dai Presidenti delle Camere, per chiarire definitivamente l'inaccettabilità di tale modo di procedere.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Tosato, sottolineando come il provvedimento in oggetto sia arrivato all'esame del Senato senza alcuna reale possibilità di modifica, stante l'imminenza del termine di decadenza.
Tuttavia, occorre avviare una riflessione, evitando che tali distorsioni si riproducano nei prossimi provvedimenti.
E' anche necessaria una risposta del Governo sul punto, anche perché non risulta per nulla convincente la tendenza adottata dal Governo da circa tre mesi a questa parte di presentare in prima lettura alla Camera dei deputati i provvedimenti più significativi.
Tale condotta non rappresenta una scelta equilibrata, anche in considerazione del fatto che in questa Commissione si è sempre cercato di trovare un punto di sintesi tra le diverse esigenze.
Rappresenta quindi la necessità che i Presidenti delle Commissioni e i Presidenti delle Camere individuino la formula istituzionale più corretta per affrontare la tematica in oggetto.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) si associa alle critiche sull'effetto distorsivo del monocameralismo di fatto e rimarca altresì lo sbilanciamento nell'assegnazione dei provvedimenti più importanti adottati dal Governo nell'ultimo periodo e presentati quasi tutti, per la prima lettura, alla Camera dei deputati.
Auspica quindi il ripristino di un *iter* parlamentare rispettoso del bicameralismo paritario.

Il senatore MANCA (*PD*) evidenzia come il tema sollevato abbia una grande importanza anche per il Gruppo del Partito democratico.
Si è infatti in presenza di un'anomalia costituzionale molto grave, che richiede una riflessione sul ripristino di un equilibrio nei criteri di presentazione alle Camere dei diversi disegni di legge.
Oltre a questo, dopo aver ricordato come l'esame del decreto-legge n. 41 del 2021 (cosiddetto "Sostegni 1") sia stato svolto soltanto dal Senato, rappresenta come la limitazione dell'esame sostanziale dei provvedimenti al solo ramo del Parlamento titolare della prima lettura rappresenti un *vulnus* costituzionale.
Sollecita quindi una riflessione sulle modalità di esame dei provvedimenti, in modo da ripristinare fin da subito un equilibrio e una razionalità nei lavori parlamentari, garantendo per la prossima legge di bilancio due letture sostanziali.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), dopo essersi associata alle considerazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, ritiene opportuna anche un'organizzazione più funzionale dei lavori nelle Commissioni, per esempio iniziando l'esame nel merito dei provvedimenti assegnati in tempi più ravvicinati rispetto al momento della presentazione, così da poter utilizzare proficuamente il bimestre per la conversione dei decreti-legge.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva come sia necessario, al fine di assicurare due letture sostanziali, distinguere i filoni di esame all'attenzione dei due rami del Parlamento, in modo da favorire una sorta di spacchettamento nella disamina parlamentare dei provvedimenti.
Ricorda poi che il contesto pandemico ha costretto i vari governi ad adottare decreti molto complessi, ai quali sono stati presentati numerosi emendamenti. Al riguardo, alla Camera dei deputati gli

emendamenti cosiddetti "segnalati" sono previsti dal Regolamento, mentre, al Senato, il ricorso alle proposte emendative "segnalate" si basa su accordi tra i Gruppi parlamentari.
Inoltre, le strutture del Governo necessitano di tempi adeguati, e non sempre pienamente compatibili con le esigenze parlamentari, per poter istruire le proposte emendative.
Auspica che, con il graduale superamento del contesto epidemico, si possa tornare ad una normalità nell'attività legislativa, riducendo il peso della decretazione d'urgenza.
Ritiene che le questioni sollevate debbano essere portate all'attenzione delle più alte cariche istituzionali e anche del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Da ultimo, auspica che nell'*iter* del prossimo disegno di legge di bilancio possano essere effettuati tre passaggi parlamentari.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide le considerazioni svolte dai senatori intervenuti e rileva come l'esisto negativo del *referendum* costituzionale del 2016 debba indurre ancor di più a tutelare le regole previste dalla Carta costituzionale.
Dopo aver stigmatizzato il ricorso continuo a decreti legge eterogenei e la mancanza di due letture effettive, auspica che in futuro si possa ripristinare un equilibrio e una razionalità nei tempi e nei modi di esame dei provvedimenti.
Nel rilevare negativamente la tendenza dell'attuale Governo a presentare i provvedimenti più importanti alla Camera dei deputati per la prima lettura, ritiene opportuno sul punto avviare una riflessione, coinvolgendo anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

La sottosegretaria GUERRA riconosce che, pur con l'attenuante dell'eccezionalità del contesto pandemico degli ultimi mesi, le distorsioni denunciate dai senatori non possono trovare giustificazione e annuncia che si farà carico di rappresentare al Ministro per i rapporti con il Parlamento le esigenze emerse dal dibattito, auspicando che già con la legge di bilancio possa essere ripristinata una razionalità nell'esame dei provvedimenti, garantendo due passaggi parlamentari sostanziali.

Il PRESIDENTE ringrazia i colleghi intervenuti, condividendo le argomentazioni svolte ed associandosi al rammarico espresso.
Ricorda poi che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, aveva cercato in tutti i modi, insieme al presidente D'Alfonso, di garantire due letture sostanziali; purtroppo, tale sforzo si era venuto a scontrare con il carico di lavoro e con la ristrettezza dei tempi a disposizione.
Si riserva, infine, di affrontare la questione nelle opportune sedi istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 15 luglio e gli

ulteriori emendamenti e subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 1.81. Occorre valutare le proposte 1.82 e 1.85, segnalate dal Governo. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta 1.100 comporta maggiori oneri. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.20. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 3.22 e 3.25, al fine di determinare se comportino un'accelerazione della spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.23, recante l'abrogazione di una serie di vincoli in tema di salario accessorio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Per quanto riguarda l'emendamento 3.50, richiede la relazione tecnica. Occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.56, che prevede la soppressione del tempo di permanenza minimo dopo l'assunzione. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.62, 3.73 e 3.74, nonché 3.74 (testo 2). Per le proposte 3.72, 3.72 (testo 2) e 3.81, occorre acquisire la relazione tecnica. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86. Le proposte 3.92 e 3.93 comportano maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 3.95 e 3.96. Occorre valutare la proposta 3.97, che interviene sulle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a coperture dell'emendamento 3.103. Richiede la relazione tecnica per le proposte 3.106 e 3.107. La proposta 3.108 comporta maggiori oneri. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, l'emendamento 3.0.10, nonché le analoghe proposte 3.0.11, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14. Rileva l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.0.10 (testo 2), che proroga al 31 agosto 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto e del bilancio degli enti locali Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.19. Determinano maggiori oneri le proposte 3.0.20 e 3.0.21, identica a 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.25. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.26. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.29, in tema di autorizzazione all'attività libero professionale per alcune categorie di dipendenti sanitari. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30. Si richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.31.Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.32. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 3.82 (testo corretto), riferiti all'articolo 3.

Sull'emendamento 3.0.500, presentato solo in Assemblea, risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori

nell'ambito degli IRCCS. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.1, con particolare riguardo al capoverso 2-*bis*, che istituisce il ruolo unico dei docenti a tempo indeterminato della Scuola superiore dell'Amministrazione, senza peraltro quantificare esattamente gli oneri. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della performance.
Con riguardo alla proposta 6.40, che prevede l'attivazione da parte della Funzione pubblica di un portale dedicato allo scambio di buone pratiche, si chiede conferma che ciò possa avvenire a invarianza di oneri. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.0.1, 6.0.23 e 6.0.2, nonché la proposta 6.0.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulla proposta 6.0.7, valutando in ogni caso la riformulazione della copertura finanziaria come previsione di spesa. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.8, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri a 1 milione di euro anche a decorrere dal 2022. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sulla proposta 6.0.10, occorre valutare la portata normativa e finanziaria della riduzione dell'aliquota di prelievo, che appare conforme a quanto già previsto a legislazione vigente. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 6.0.12, in tema di composizione delle commissioni mediche dell'INPS, nonché della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del call center INPS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.14, per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi per l'accesso nei ruoli del Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza nell'emendamento 6.0.16, che riduce la durata del corso iniziale di formazione per la carriera prefettizia. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.17. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.0.18. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.19. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22, che intervengono sull'inquadramento e sul finanziamento dei contratti collettivi per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.1 e 7.2. Si richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, che prevede l'assunzione di 150 unità di personale presso il MEF (di cui va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), l'incremento di 10 unità di personale, dal 2021 al 2027, per i relativi uffici di diretta collaborazione, nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Si richiede la relazione tecnica altresì sulla proposta 7.0.1 (testo 2), che prevede l'assunzione di 155 unità di personale e l'incremento dei posti di funzione dirigenziale presso il MEF (al riguardo va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2, che prevede assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (di cui va peraltro valutata l'esclusione della qualifica di dipendenti pubblici per gli assunti e la formulazione della copertura come previsione di spesa), nonché sulla proposta 7.0.4, che incrementa la dotazione organica del MIPAAF. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3, sulle procedure di stabilizzazione degli addetti ai servizi ausiliari

presso le istituzioni scolastiche siciliane. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-*bis* (incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità della copertura di cui al comma 2-quater (incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.10. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. Occorre, altresì, valutare il carattere in conto capitale dell'autorizzazione di spesa dell'emendamento 9.0.1 sul potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l'Agenzia delle entrate sia parte soccombente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronunciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa vigente). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 11.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.3 che aumenta il numero dei componenti del consiglio e della giunta delle Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica slovena. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.4. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la congruità della copertura come tetto di spesa. Comportano maggiori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura. Non vi sono osservazioni sui

restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.
Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo e dei relatori, nonché i relativi subemendamenti, in relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000 del Governo, per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 5.1000/3 che sopprime la possibilità di valutare le performance del personale degli enti di ricerca. La proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza. Comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Occorre la relazione tecnica per il subemendamento 5.1000/14. La proposta 5.1000/20 comporta maggiori oneri. Necessitano di relazione tecnica le proposte 5.1000/22 e 5.1000/23. Determinano maggiori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/29 e 5.1000/30. Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, si rende necessaria la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40. Chiede conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta 5.1000/41.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Relativamente alla proposta 5.1000/47, si rende necessaria la relazione tecnica. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il subemendamento 5.1000/58. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1000/59. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1000/60 e 5.1000/64. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.1000/65, analoga al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga al 5.1000/68. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/70, analogo al 5.1000/71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la cui copertura finanziaria peraltro appare non idonea) e 5.1000/78. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti al 5.1000 e sulla proposta 5.1000.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100 (testo corretto) e 13.100.
Relativamente ai subemendamenti all'emendamento 14.100, ivi compreso il 14.100/2 (testo 2), non ha osservazioni da formulare, come anche sull'emendamento 14.100.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.200.
Altresì, non vi sono osservazioni sugli emendamenti 14.400 e 17.100, nonché sui relativi subemendamenti.
Sull'emendamento 17.200, con riferimento al capoverso "Art. 13-*quater*", chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare l'subemendamento 17.0.100/2, al fine di escludere che il collocamento in aspettativa dei professori nominati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi sulle Amministrazioni di provenienza.
Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma sugli emendamenti all'articolo 3 segnalati dal relatore, chiedendo l'accantonamento, per un approfondimento istruttorio, delle proposte 3.1, 3.52, 3.72 (testo 2), 3.74, 3.74 (testo 2), 3.86, 3.100, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2), 3.0.28, 3.0.28 (testo 2) e 3.0.30.
Sui restanti emendamenti all'articolo 3 segnalati dal relatore, esprime un avviso contrario in quanto recanti nuovi o maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti.
Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 3.62.

Sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 3.62, si apre un dibattito in cui prendono la parola i senatori DELL'OLIO (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), PRESUTTO (*M5S*), il presidente PESCO e la sottosegretaria GUERRA, al cui esito viene confermata la valutazione non ostativa sull'emendamento in esame.

La sottosegretaria GUERRA esprime poi una valutazione non ostativa sull'emendamento 3.97.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare, per consentirne un approfondimento istruttorio, gli emendamenti 3.26, 3.29, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di accantonamento dei suddetti emendamenti e di quelli aventi un'analoga portata normativa.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario espresso dal Governo sugli emendamenti 3.22 e 3.25.

La sottosegretaria GUERRA fornisce gli approfondimenti richiesti.

Successivamente, chiede di accantonare, per un approfondimento istruttorio, anche gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.63, 3.64, 3.71 e 3.0.5 non segnalati dal relatore.

Esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 3.54 per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.54 per favorirne un approfondimento.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 4 segnalati dal relatore, la sottosegretaria GUERRA chiede di sospendere l'esame delle proposte 4.0.1, 4.0.2, e 4.0.3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario sulla proposta 5.1, limitatamente al numero 2), nonché sulla proposta 5.0.2.

Chiede poi di accantonare l'esame delle proposte 5.2 e 5.0.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, esprime un avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto recanti oneri non correttamente quantificati né coperti, fatta eccezione per gli emendamenti 6.26, 6.27, 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45, di cui chiede l'accantonamento.

Chiede altresì di sospendere l'esame delle proposte 6.8 e 6.46.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) avanza richieste di chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sulle proposte 6.0.1 e 6.0.4.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 6.0.13, manifestando peraltro perplessità sulla declaratoria di improponibilità per estraneità di materia decisa nelle Commissioni di merito.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) manifesta perplessità per la declaratoria di improponibilità adottata nelle Commissioni di merito circa gli emendamenti in materia di segretari comunali, chiedendo sul punto quale sia l'orientamento del Governo.

La sottosegretaria GUERRA assicura che, qualora presso le Commissioni di merito venisse rivista la valutazione di improponibilità di alcuni emendamenti, il Governo fornirebbe il proprio supporto per valutarne i profili finanziari e studiarne possibili riformulazioni.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa la valutazione contraria espressa

sugli emendamenti 6.0.9 e 6.0.15.

La sottosegretaria GUERRA fornisce le risposte chieste dalla senatrice Ferrero.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti acquisiti, chiede l'accantonamento delle proposte 6.0.9 e 6.0.15.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede l'accantonamento della proposta 6.0.13 precedentemente esaminata.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, la sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario su tutte le proposte, per oneri non correttamente quantificati né coperti, fatta eccezione per gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.0.1 (testo 2), di cui chiede l'accantonamento.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 7 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.20, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.50, 3.72, 3.73, 3.81, 3.92, 3.93, 3.95, 3.96, 3.103, 3.106, 3.107, 3.108, 3.0.1, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.102, 3.0.14, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.29, 3.0.31, 3.0.32, 5.1, (limitatamente al numero 2), 5.0.2, 6.40, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.12, 6.0.14, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.23, 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.5, 3.6, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.52, 3.54, 3.63, 3.64, 3.71, 3.72 (testo 2), 3.74, 3.74 (testo 2), 3.86, 3.100, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2), 3.0.28, 3.0.28 (testo 2), 3.0.30, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.2, 5.0.1, 6.8, 6.26, 6.27, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.0.9, 6.0.13, 6.0.15, 7.4, 7.5 e 7.0.1 (testo 2), nonché per l'emendamento 5.1000 e per i relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.
Avverte altresì che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30

1.4.2.1.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 429 (pom.) del 21/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021
429ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati e gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3; 1.4, identica a 1.5; 1.8, identica a 1.9 e 1.10; 1.11, identica a 1.12 e 1.13; nonché 1.14. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 1.81. Occorre valutare le proposte 1.82 e 1.85, segnalate dal Governo. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta 1.100 comporta maggiori oneri. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.1. Occorre valutare gli emendamenti 3.5 e 3.6, segnalati dal Governo. Comportano maggiori oneri

gli emendamenti 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre valutare le proposte 3.54, 3.63, identica al 3.64, e 3.71, segnalate dal Governo. Per la proposta 3.72 (testo 2), occorre acquisire la relazione tecnica. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.74 e 3.74 (testo 2). Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86. L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Occorre valutare l'emendamento 3.0.5, segnalato dal Governo. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l'emendamento 3.0.10. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.0.10 (testo 2), che proroga al 31 agosto 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto e del bilancio degli enti locali. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli emendamenti 5.2 e 5.0.1, segnalati dal Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la proposta 6.8, segnalata dal Governo. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della performance. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Occorre valutare l'emendamento 6.46, segnalato dal Governo. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del call center INPS. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni sull'emendamento 7.3 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Richiede la relazione tecnica altresì sulla proposta 7.0.1 (testo 2), che prevede l'assunzione di 155 unità di personale e l'incremento dei posti di funzione dirigenziale presso il MEF (al riguardo va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-*bis* (incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità della copertura di cui al comma 2-*quater* (incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2) per verificare la corretta quantificazione degli oneri per il suddetto incremento della retribuzione di posizione di parte variabile, valutando comunque la riformulazione come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero

dell'economia e delle finanze.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.10. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. Occorre, altresì, valutare il carattere in conto capitale dell'autorizzazione di spesa dell'emendamento 9.0.1 sul potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l'Agenzia delle entrate sia parte soccombente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronunciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa vigente). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 11.0.2. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.3 che aumenta il numero dei componenti del consiglio e della giunta delle Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica slovena. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.4. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la congruità della copertura come tetto di spesa. Comportano maggiori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.
In relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000 del Governo, per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 5.1000/3 che sopprime la possibilità di valutare le performance del personale degli enti di ricerca. La proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza. Comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Occorre la relazione tecnica per il subemendamento 5.1000/14. La proposta 5.1000/20 comporta maggiori oneri. Necessitano di relazione tecnica le proposte 5.1000/22 e 5.1000/23. Determinano maggiori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/29 e 5.1000/30. Per quanto riguarda la

proposta 5.1000/31, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, rende necessaria la relazione tecnica.
Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40. Chiede conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta 5.1000/41. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Relativamente alla proposta 5.1000/47, si rende necessaria la relazione tecnica. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il subemendamento 5.1000/58. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1000/59. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1000/60 e 5.1000/64. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.1000/65, analoga al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga al 5.1000/68. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/70, analogo al 5.1000/71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la cui copertura finanziaria peraltro appare non idonea) e 5.1000/78. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti al 5.1000 e sulla proposta 5.1000.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100 (testo corretto) e 13.100. Relativamente ai subemendamenti all'emendamento 14.100, ivi compreso il 14.100/2 (testo 2), non si hanno osservazioni da formulare, come anche sull'emendamento 14.100. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.200. Altresì, non vi sono osservazioni sugli emendamenti 14.400, 14.400 (testo 2) e 17.100, nonché sui relativi subemendamenti. Sull'emendamento 17.200, con riferimento al capoverso "Art. 13-*quater*", si chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare l'subemendamento 17.0.100/2, al fine di escludere che il collocamento in aspettativa dei professori nominati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi sulle Amministrazioni di provenienza. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

Il presidente PESCO ricorda che, nella seduta di ieri, sono stati esaminati gli emendamenti fino all'articolo 7 e che, pertanto, si procederà, nella seduta in corso, con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 8.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario sull'emendamento 8.1, mentre chiede l'accantonamento della proposta 8.1 (testo 2).
Chiede poi di tenere sospesa la valutazione delle proposte emendative 8.0.1, 8.0.1, 8.0.3, 8.0.34, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, per favorirne un approfondimento istruttorio.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) richiama l'attenzione sull'emendamento 8.0.1 sostenuto da diversi Gruppi parlamentari.

La sottosegretaria GUERRA esprime poi un avviso contrario sulle proposte emendative 9.2, 9.3, 9.10, 9.0.15 (già 9.15), 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, per oneri non correttamente quantificati né coperti.
Chiede, altresì, l'accantonamento delle proposte emendative 9.1, 9.8 e 9.9, sulle quali è in corso l'istruttoria.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede che vengano accantonate anche le proposte 9.2 e 9.3, sollecitandone un approfondimento.
Si sofferma poi sulla portata normativa dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15), facendo presente che nelle Commissioni di merito è in corso una rivalutazione dell'improponibilità.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta la possibilità di rivedere la valutazione contraria

sugli emendamenti 9.10 e 9.0.1, qualora nelle Commissioni di merito venisse rivista la valutazione di improponibilità per estraneità di materia.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, la sottosegretaria GUERRA chiede l'accantonamento delle proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per la proposta 10.3, sulla quale esprime una valutazione contraria.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sulle proposte 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 14, chiede di sospendere la valutazione delle proposte 14.8 e 14.300.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 17, fa presente che sull'emendamento 17.4 è in corso l'istruttoria.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 17.4 è stato dichiarato improponibile per estraneità di materia presso le Commissioni referenti.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene opportuno non formulare una valutazione sui profili finanziari degli emendamenti dichiarati improponibili presso le Commissioni referenti, in modo da favorire la speditezza e la funzionalità dei lavori della Commissione bilancio.
La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come spesso le valutazioni di improponibilità vengano riviste, ricorda che i lavori delle Commissioni parlamentari, soprattutto dall'inizio dell'emergenza pandemica, si sono purtroppo caratterizzati per la ristrettezza dei tempi e la difficoltà nel coordinamento delle diverse attività.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), pur riaffermando il pieno rispetto delle prerogative dei Presidenti delle Commissioni di merito, ritiene che non sempre le valutazioni di improponibilità siano state caratterizzate da coerenza e univocità.

Il senatore MANCA (*PD*) ribadisce l'opportunità di limitare la valutazione di carattere finanziario della Commissione bilancio sui soli emendamenti che siano stati dichiarati proponibili presso le Commissioni referenti.
Peraltro, ritiene doveroso evitare ogni interferenza nei criteri di carattere tecnico piuttosto che nelle valutazioni politiche adottate dalla Presidenza di altre Commissioni ai fini della valutazione delle improponibilità per estraneità di materia.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) manifesta forte perplessità circa il fatto che, per l'esame di provvedimenti complessi, la valutazione di proponibilità per estraneità di materia rimanga per settimane non definita, impedendo quindi la celerità e la funzionalità dei lavori.
Auspica quindi un ripristino della corretta applicazione del Regolamento, ricordando, peraltro, che al Senato, a differenza che alla Camera dei deputati, non è previsto il ricorso contro la declaratoria di improponibilità.

Il PRESIDENTE reputa opportuno, per il prosieguo funzionale del disegno di legge in esame, formulare una valutazione sui profili finanziari anche degli emendamenti improponibili, ferma restando la disponibilità ad un approfondimento ulteriore delle implicazioni finanziarie, qualora, presso le Commissioni di merito, venisse superata la declaratoria di improponibilità.

La sottosegretaria GUERRA, riprendendo la disamina delle proposte segnalate dal relatore all'articolo 17, esprime una valutazione contraria sulle proposte 17.0.6 e 17.0.8, chiedendo invece l'accantonamento degli emendamenti 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.7.
Fa poi presente la necessità di mantenere sospesa la valutazione su tutti gli emendamenti del Governo

e dei relatori, nonché sui relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, durante la seduta, è stata trasmessa la richiesta di parere anche sull'emendamento 17.0.8 (testo 2), che sarà esaminato successivamente.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 9.10, 9.0.15 (già 9.15), 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3. 9.0.4, 10.3, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 17.4, 17.0.6 e 17.0.8.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18, fatta eccezione per le proposte 8.1 (testo 2), 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.8, 9.9, 10.1, 10.2, 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5, 17.0.7, 17.0.8 (testo 2), 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100 e i relativi subemendamenti, 14.200, 14.400, 17.100 e i relativi subemendamenti, 17.100 (testo 2) e il relativo subemendamento, 17.200, 17.0.100 e i relativi subemendamenti, il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere formulata dal relatore viene approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti e gli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di merito). Fa poi presente che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (identico al 2.66) e 2.76. Rileva poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 che introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad

oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione che si siano concluse positivamente. Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5.

Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle controversie in materia di responsabilità sanitaria. Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera c-*quinquies*)). Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere c-*octies*) e c-*undecies*)), rileva che occorre altresì valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici.

Segnala che occorre poi valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.79/21, 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Osserva inoltre che sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera c-*sexies*-*ter*), sugli obblighi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione all'emendamento 5.12 del Governo, chiede ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei medesimi giudici. Rileva che occorre poi valutare la portata finanziaria del subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Rileva che sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4. Osserva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 6.3, laddove (lettera *b*)) abroga il comma 1-*quater* dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della

pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico degli atti e sul pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3. Osserva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro. Segnala che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la lettera l-sexies), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2. Fa presente che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede elementi di valutazione degli effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera *b*), laddove dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5. Osserva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Osserva quindi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Osserva infine che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, rileva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Fa presente che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.l. Osserva poi che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, segnala che risulta necessario acquisire la

relazione tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra poi comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5. Rileva che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3.
Con riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", chiede elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere *l*), *u*), *v*) e *z*). Rileva che occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.9/27. Segnala quindi che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire in una successiva seduta gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2005) ***Deputati Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dal provvedimento in titolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo in particolare rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da parte di imputati e di condannati, della clausola di cui all'articolo 7, comma 3, in relazione all'organizzazione di cerimonie, incontri e altre iniziative nella Giornata nazionale ivi prevista, della clausola di cui al comma 1, capoverso "2-*ter*.", dell'articolo 8, per le attività dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni (UNAR), occorrenti per l'attuazione delle misure e degli interventi nell'ambito della strategia nazionale per il contrasto delle discriminazioni di cui al capoverso "2-*bis*.", nonché conferma della neutralità dell'attività di rilevazione statistica che l'ISTAT condurrà con cadenza triennale, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

La sottosegretaria GUERRA mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, nella quale sono fornite rassicurazioni sul fatto che le norme richiamate dal relatore non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 22 luglio 2021, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.1.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 430 (ant.) del 22/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021
430ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra le ulteriori proposte emendative trasmesse dalle Commissioni di merito in relazione al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 17.0.8 (testo 2) comporta maggiori oneri e che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.1000/50 (testo 2), con particolare riguardo alla lettera *b)*, recante norme transitorie sui compensi per i componenti della Commissione PNRR-PNIEC.

Il PRESIDENTE propone di riprendere la disamina degli emendamenti a partire dalle proposte del Governo e dei relatori e dai relativi subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) segnala, in relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000 del Governo, che, per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 5.1000/3 che sopprime la possibilità di valutare le *performance* del personale degli enti di ricerca. La proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola,

secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza. Comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Occorre la relazione tecnica per il subemendamento 5.1000/14. La proposta 5.1000/20 comporta maggiori oneri. Necessitano di relazione tecnica le proposte 5.1000/22 e 5.1000/23. Determinano maggiori oneri le proposte 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26 e 5.1000/27. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/29 e 5.1000/30. Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, valuta l'inserimento di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Per la proposta 5.1000/33, si rende necessaria la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e normativa. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per il subemendamento 5.1000/40. Chiede conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta 5.1000/41. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Relativamente alla proposta 5.1000/47, si rende necessaria la relazione tecnica. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il subemendamento 5.1000/58. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 5.1000/59. Comportano maggiori oneri le proposte 5.1000/60 e 5.1000/64. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.1000/65, analoga al 5.1000/66, e 5.1000/67, analoga al 5.1000/68. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.1000/70, analogo al 5.1000/71, 5.1000/72, analogo al 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 (la cui copertura finanziaria peraltro appare non idonea) e 5.1000/78. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti al 5.1000 e sulla proposta 5.1000.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sui subemendamenti 5.1000/3 e 5.1000/40. Chiede di valutare l'accantonamento dell'esame delle proposte 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/23, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/41, 5.1000/47, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/58, 5.1000/59, 5.1000/60, 5.1000/64, 5.1000/65, 5.1000/66, 5.1000/67, 5.1000/68, 5.1000/70, 5.1000/71, 5.1000/72, 5.1000/73, 5.1000/74 e 5.1000/75, su cui sono in corso approfondimenti istruttori. Esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 5.1000/20, 5.1000/22, 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26, 5.1000/27, 5.1000/29, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/42, 5.1000/47, 5.1000/76 e 5.1000/78. Tra i subemendamenti non segnalati dal relatore, formula una valutazione contraria, per effetti finanziari negativi, sulle proposte 5.1000/2, 5.1000/46, 5.1000/56 e 5.1000/77.
Concorda infine con il relatore sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 5.1000.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere di accantonare l'esame delle proposte 5.1000/31 e 5.1000/56.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'accantonamento del subemendamento 5.1000/42, evidenziandone l'importanza al fine di agevolare l'attività del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso, nonché delle proposte 5.1000/32, 5.1000/33 e 5.1000/34, concernenti analoghe tematiche.
In relazione al subemendamento 5.1000/56, segnalato dal Governo, sottolinea la finalità della proposta di accelerare le procedure amministrative, senza peraltro determinare, a suo avviso, effetti finanziari negativi.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di rinvio dell'esame del subemendamento 5.1000/33.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che, nella valutazione del subemendamento 5.1000/56, va considerato anche il rischio di oneri indiretti da contenzioso, dispone l'accantonamento delle proposte

5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/56.
Dopo una breve valutazione dei profili finanziari, che appaiono meritevoli di un approfondimento, dispone altresì l'accantonamento del subemendamento 5.1000/2.
Propone, con riguardo agli emendamenti segnalati per criticità finanziarie della Commissione, che risultino improponibili o ritirati presso le Commissioni di merito, di esprimere in via prudenziale un parere di contrarietà.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), proseguendo nella disamina dei subemendamenti, ricorda che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100 (testo corretto) e 13.100. Relativamente ai subemendamenti all'emendamento 14.100, ivi compreso il 14.100/2 (testo 2), non si hanno osservazioni da formulare, come anche sull'emendamento 14.100. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.200. Altresì, non vi sono osservazioni sugli emendamenti 14.400, 17.100 e 17.100 (testo 2), nonché sui relativi subemendamenti (ivi inclusa la proposta 17.100 (testo 2)/1). Sull'emendamento 17.200, con riferimento al capoverso "Art. 13-*quater*", chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare il subemendamento 17.0.100/2, al fine di escludere che il collocamento in aspettativa dei professori nominati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi sulle Amministrazioni di provenienza. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

La rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare la valutazione degli emendamenti e dei subemendamenti appena richiamati, su cui gli uffici stanno completando le verifiche istruttorie.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 5.1000 e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/14, 5.1000/20, 5.1000/22, 5.1000/23, 5.1000/24, 5.1000/25, 5.1000/26, 5.1000/27, 5.1000/29, 5.1000/47, 5.1000/58, 5.1000/59, 5.1000/60, 5.1000/64, 5.1000/65, 5.1000/66, 5.1000/67, 5.1000/68, 5.1000/70, 5.1000/71, 5.1000/72, 5.1000/73, 5.1000/74, 5.1000/75, 5.1000/76 e 5.1000/78.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 5.1000 e sui restanti subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.1000/2, 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/56, il cui esame resto sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sui restanti emendamenti del Governo e dei relatori e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.1.10. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 431 (ant.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
431ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, segnala che gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, osserva che i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, osserva che il Documento di economia e finanza 2021, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2021, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021.
Infine, segnala che il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (art. 1), l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (art. 2), modifiche e integrazioni ai compiti dell'Osservatorio sullo spettacolo (art. 3) e l'attivazione a carico dell'INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 4), appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso conforme al relatore sulla corretta qualifica del disegno di legge in esame come "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2021-2023.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2021, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di spettacolo, industrie culturali e creative e per il libro.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel citato DEF 2021.
Infine, il provvedimento, articolato in quattro disposizioni recanti, rispettivamente, la delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo (articolo 1), l'istituzione del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo (articolo 2), modifiche e integrazioni ai compiti dell'Osservatorio sullo spettacolo (articolo 3) e l'attivazione a carico dell'INPS di servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 4), appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta del relatore è approvata.

(2329) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto

di competenza, che l'articolo 1, comma 4, prevede misure di sostegno al reddito, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, per i lavoratori impiegati presso il gestore del terminal di approdo del porto di Venezia. A tal fine, è prevista una quantificazione degli oneri per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Al comma 5 del medesimo articolo 1 è previsto che la competente Autorità di sistema portuale possa, nei limiti degli equilibri del proprio bilancio e compatibilmente con la normativa europea, procedere ad una revisione del canone concessorio a carico del soggetto gestore del terminal di approdo del porto di Venezia. Considerato che ciò potrebbe tradursi in minori entrate per l'Autorità di sistema portuale, che peraltro fa parte dell'elenco del conto economico delle pubbliche amministrazioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza standard, al fine di escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente all'articolo 2, laddove prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa individuarsi la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare al supporto tecnico e alle attività connesse, nonché ai compensi degli eventuali sub-commissari, andrebbe chiarito se i quadri economici già includono, in linea di massima, detta quota percentuale e se ciò non preclude la realizzazione di altri interventi già programmati. Andrebbe poi confermato l'impatto degli oneri in conto capitale sui saldi di finanza pubblica, previsto in maniera identica su tutti e tre i saldi, considerato che frequentemente l'impatto sul saldo netto da finanziare è maggiore nei primi anni.
Con riferimento all'articolo 3, riguardante il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, chiede conferma che la copertura dell'onere, per un totale di 21,4 milioni di euro per il 2021 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, non pregiudichi gli altri interventi già avviati o programmati a carico dello stesso. Altresì, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, a sua volta assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento del limite di spesa, chiede elementi di rassicurazione sulla sostenibilità del predetto limite e sull'esattezza della platea (circa 4 mila lavoratori) interessata dal trattamento di integrazione salariale.
Per quanto riguarda l'articolo 4, considerato che l'onere derivante dall'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento sembrerebbe sovrastimato, chiede ulteriori elementi istruttori, ai fini della verifica della correttezza della stima effettuata.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 230 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 luglio e le ulteriori proposte emendative trasmesse dalle Commissioni di merito in relazione al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3; 1.4, identica a 1.5; 1.8, identica a 1.9 e 1.10; 1.11, identica a 1.12 e 1.13; nonché 1.14. Richiede poi la relazione tecnica

sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2) e 1.58 (testo 2). Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.77 (testo 2) e 1.77 (testo 3). Rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.78 (testo 2) e 1.78 (testo 3). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 1.81. Segnala poi l'opportunità di valutare le proposte 1.82 e 1.85, segnalate dal Governo. Osserva che la proposta 1.92 determina maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.92 (testo 2). Fa presente che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Osserva che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta 1.100 comporta maggiori oneri. Rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.106 (già 3.53) (testo 2). Segnala che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 3.1. Sulle analoghe riformulazioni 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), richiede la relazione tecnica sulla lettera a), mentre la lettera b) appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Fa quindi presente che occorre valutare gli emendamenti 3.5 e 3.6, segnalati dal Governo. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Osserva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari delle proposte 3.36 (testo 2) e 3.36 (testo 3), in tema di accesso alla dirigenza, con particolare riguardo al punto 3, lettera *b)*, che appare suscettibile di onerosità. Fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.38 (testo 2). Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare le proposte 3.54, 3.63, identica al 3.64, e 3.71, segnalate dal Governo. Osserva che non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 3.60 (testo 2) e 3.68 (testo 2), nonché sul 3.66 (testo 2). Per la proposta 3.72 (testo 2), occorre acquisire la relazione tecnica. Derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.74 e 3.74 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.84 (testo 2). Rileva che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86 e 3.86 (testo 2). Fa poi presente che l'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala inoltre l'opportunità di valutare l'emendamento 3.0.5, segnalato dal Governo. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché l'emendamento 3.0.10. Rileva quindi l'opportunità di valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.0.10 (testo 2), che proroga al 31 agosto 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto e del bilancio degli enti locali. Segnala che occorre valutare, altresì, i profili finanziari della proposta 3.0.10 (testo 3), al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Occorre poi valutare gli eventuali profili finanziari delle proposte 3.0.28 e 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Occorre inoltre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che occorre valutare gli emendamenti 5.2 e 5.0.1, segnalati dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento 6.1 (testo 2), nonché sulle analoghe proposte 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2)

e 6.4 (testo 2). Rileva quindi l'opportunità di valutare la proposta 6.8, segnalata dal Governo. Occorre inoltre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2) e 6.46 (testo 2), sulle modalità di svolgimento del monitoraggio per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti. Fa presente quindi l'opportunità di valutare l'emendamento 6.46, segnalato dal Governo. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del *call center* INPS. Fa presente l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 7.3 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Richiede la relazione tecnica altresì sulla proposta 7.0.1 (testo 2), che prevede l'assunzione di 155 unità di personale e l'incremento dei posti di funzione dirigenziale presso il MEF (al riguardo va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede, altresì, la relazione tecnica sulla proposta 7.0.1 (testo 3).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2) per verificare la corretta quantificazione degli oneri per il suddetto incremento della retribuzione di posizione di parte variabile, valutando comunque la riformulazione come previsione di spesa. Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala l'opportunità di valutare la proposta 9.1, segnalata dal Governo, nonché le riformulazioni 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), al fine di verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sul fondo PNRR. Occorre valutare poi gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Rileva quindi l'opportunità di valutare le analoghe proposte 9.8 e 9.9, segnalate dal Governo, che destinano trecento unità di personale, sul limite massimo già previsto di mille, a province e città metropolitane.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, osserva che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. In relazione alle proposte 10.1 (testo 2) e 10.1 (testo 3), rileva che occorre valutare i profili finanziari del punto 1), mentre il punto 2) comporta maggiori oneri. Fa presente che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la

congruità della copertura come tetto di spesa. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 17.0.8 (testo 2). Osserva l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura.
In relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000, rileva l'opportunità di valutare la proposta 5.1000/2, segnalata dal Governo. Fa quindi presente che la proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 5.1000/15 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.1000/30. Per quanto riguarda la proposta 5.1000/31, osserva la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza per escludere ulteriori oneri. Sul 5.1000/31 (testo 2), rileva che occorre verificare la congruità degli oneri quantificati e la disponibilità delle risorse poste a copertura. Relativamente al subemendamento 5.1000/32, segnala che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Sul 5.1000/32 (testo 2), osserva l'opportunità di valutare la sostenibilità degli interventi ivi previsti sulle risorse dei quadri economici delle gestioni commissariali. Per la proposta 5.1000/33, è necessario acquisire la relazione tecnica. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, osserva che occorre chiarire la portata finanziaria e normativa. Chiede poi conferma della sussistenza delle risorse utilizzate per la copertura della proposta 5.1000/41. Con riguardo al 5.1000/41 (testo 2), oltre alla disponibilità delle risorse di cui al capoverso "8-*ter*", rileva che occorre verificare, in relazione al capoverso "8-*quater*", la sostenibilità dell'estensione delle funzioni del Commissario e dei compensi dei subcommissari a valere sui quadri economici degli interventi. Segnala che occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 3), con particolare riguardo alla lettera b), recante norme transitorie sui compensi per i componenti della Commissione PNRR-PNIEC. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1000/50 (testo 4). Fa poi presente che si rende necessario valutare la proposta 5.1000/56, segnalata dal Governo.
Rileva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.200, 14.400, 17.100 e 17.100 (testo 2), nonché sui relativi subemendamenti (ivi incluse le proposte14.100/1+ (testo 2) e 17.100 (testo 2)/1). Sull'emendamento 17.200, con riferimento al capoverso "Art. 13-*quater*", chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, rileva che la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare il subemendamento 17.0.100/2, al fine di escludere che il collocamento in aspettativa dei professori nominati nel comitato direttivo possa avere riflessi finanziari negativi sulle Amministrazioni di provenienza. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, osserva che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

La sottosegretaria GUERRA esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal relatore, fatta eccezione per le proposte 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo 2), 1.78 (testo 3), 1.92 (testo 2), 1.100 e 1.106 (già 3.53) (testo 2), delle quali chiede l'accantonamento.
Con riferimento poi all'emendamento 1.17, esprime un avviso non ostativo, analogamente all'emendamento 1.44.
Esprime altresì un avviso non ostativo sull'emendamento 1.92.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) manifesta perplessità circa la valutazione non ostativa espressa dalla rappresentante del Governo sulla proposta 1.92.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che la valutazione non ostativa risulta conseguente alla verifica positiva della relazione tecnica.

Il senatore MANCA (*PD*) osserva come l'emendamento 1.92 non rechi elementi di onerosità, limitandosi ad attribuire mansioni superiori ai dirigenti non generali, senza però aumentarne la retribuzione.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma poi sugli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99, per i quali prospetta una riformulazione utile a superarne le criticità di ordine finanziario.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva come le analoghe proposte 1.98 e 1.99 rechino un ambito applicativo ultroneo rispetto al rafforzamento delle strutture amministrative funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che le riformulazioni prospettate dal Governo determinino un incremento della spesa per il personale gravante sull'ENIT, penalizzando invece la quota di bilancio da destinare alle attività di promozione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.98 e 1.99, dal momento che, presso le Commissioni di merito, essi potrebbero peraltro essere stati dichiarati improponibili per estraneità di materia.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.4 e 1.94.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle suddette proposte e di quelle di portata identica o analoga.

La sottosegretaria GUERRA si sofferma poi sugli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 2 e 3, chiedendo l'accantonamento, per un approfondimento istruttorio, delle proposte 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.86 (testo 2), 3.0.28 (testo 2) e 3.0.30 (testo 2).
Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 3.52 e 3.0.5.
Per quanto riguarda la proposta 3.86, si esprime in senso non ostativo sul comma 10-*bis*, mentre esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sui commi 10-*ter* e 10-*quater*.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede se la valutazione contraria della rappresentante del Governo attenga anche al comma 10-*quinquies* della proposta 3.86.

La sottosegretaria GUERRA fornisce alcuni chiarimenti istruttori.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame dell'emendamento 3.6.

La sottosegretaria GUERRA formula poi un avviso contrario sull'emendamento 3.100.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime perplessità per l'avviso formulato sull'emendamento 3.100.

La sottosegretaria GUERRA osserva come la valutazione contraria sull'emendamento 3.100 derivi da una relazione tecnica negativamente verificata.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 3.100, ritenendo che l'avviso del Governo si basi su profili di merito, più che di carattere finanziario.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 3.0.10 (testo 3), che dovrebbe riguardare procedure concorsuali già autorizzate.

La sottosegretaria GUERRA fa presente che su tale proposta il Ministero dell'interno ha peraltro espresso un avviso di contrarietà.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.0.6.

La sottosegretaria GUERRA evidenzia come sulle analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 il comma 4 presenti un problema di copertura.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Con riguardo poi agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti agli articoli 4 e 5, la sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare tutte le proposte relative all'articolo 4.
Per quanto riguarda l'articolo 5, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 5.2 e contrario sull'emendamento 5.0.1.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene non fondato l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 5.0.1, sottolineando che l'unica parte recante profili finanziari è il disposto di cui alla lettera *d)* del n. 1, che peraltro produce economie di spesa, in quanto comporta, a determinate condizioni, la mancata erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti.

La sottosegretaria GUERRA fa presente come l'incidenza dell'emendamento in esame sul fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti richieda una relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta alla Commissione l'espressione di una valutazione non ostativa, ritenendo che le obiezioni del Governo esulino da profili strettamente finanziari.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) acconsente a tale proposta, pur nella consapevolezza dell'avviso contrario del Ministero dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria GUERRA chiede quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 5.0.1, per un approfondimento istruttorio, anche alla luce delle perplessità manifestate dalla Commissione.
Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6 segnalati dal relatore, chiede di accantonare l'esame delle proposte 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.27, 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.46 (testo 2), 6.0.13 e 6.0.15.
Esprime, invece, un avviso contrario sull'emendamento 6.26 limitatamente alla lettera *b)*, nonché sulle proposte 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46 e 6.0.9, per oneri non correttamente quantificati né coperti.

Su richiesta della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.9.

La sottosegretaria GUERRA, in merito agli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 7, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 7.3 (testo 2) e 7.0.1 (testo 3).
Chiede invece di accantonare l'esame degli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, la cui relazione tecnica è in corso di verifica.

In merito all'emendamento 7.0.1 (testo 2), esprime un avviso contrario.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) constata, in linea generale, un approccio differente del Governo a seconda che le medesime problematiche attinenti alle assunzioni di personale e al rafforzamento della dotazione organica riguardino i ministeri piuttosto che le regioni o gli enti locali. Al riguardo, è evidente un atteggiamento discontinuo, caratterizzato da un pregiudizio favorevole nei confronti delle amministrazioni centrali, a scapito di quelle territoriali, che pure gestiscono il settanta per cento dei flussi finanziari destinati agli investimenti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Errani, ravvisando una situazione anomala in cui, per gli emendamenti riguardanti le esigenze degli enti locali, la trasmissione la relazione tecnica stenta a pervenire, a fronte di una solerzia nella trasmissione della stessa relazione quando gli emendamenti attengono a questioni di interesse delle amministrazioni centrali. E' il caso, per esempio, dell'emendamento 7.0.1 (testo 3) che reca l'incremento dei posti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale posizione dell'Esecutivo indurrà il Gruppo della Lega a chiedere sistematicamente l'accantonamento delle proposte emendative che affrontano, per esempio, le questioni delle assunzioni da parte degli enti locali. Altresì, nella consapevolezza che le tematiche attinenti ai servizi pubblici locali e ai segretari comunali sono affrontate da emendamenti presentati da tutti i Gruppi parlamentari e riguardano tematiche fortemente sentite dalla collettività, auspica che su tali proposte vi sia la stessa celerità nella produzione delle relazioni tecniche a cui si è assistito per gli emendamenti riguardanti le amministrazioni centrali.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene, che ferme restando le prerogative della Presidenza delle Commissioni di merito sulle declaratorie di improponibilità per estraneità di materia, presso le Commissioni referenti possa ristabilirsi un equilibrio su alcuni filoni tematici, come quello dei segretari comunali, anche attraverso l'individuazione di apposite riformulazioni.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea di aver posto il problema dei tempi di trasmissione delle relazioni tecniche, ritenendo che sul punto non sia corretto un atteggiamento del Governo sbilanciato sulle esigenze, pur legittime, delle amministrazioni centrali.

La sottosegretaria GUERRA ribadisce la disponibilità sempre dimostrata ad approfondire le tematiche ritenute meritevoli di attenzione, anche attraverso l'accantonamento di emendamenti sui quali la posizione del Governo possa non vedere pienamente convinta la Commissione, auspicando quindi l'individuazione di un metodo di valutazione condiviso.
Con riguardo ali emendamenti relativi all'articolo 8 segnalati dal relatore, esprime un avviso non ostativo sulla proposta 8.1 (testo 2) e un avviso contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'avviso non ostativo espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 8.1 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA fa presente che su tale proposta è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento dell'emendamento 8.1 (testo 2) che, a fronte del conferimento di incarichi temporanei ai dirigenti delle ragionerie territoriali dello Stato, dispone in via permanente un incremento della retribuzione di risultato.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva altresì come la proposta emendativa in esame ponga anche un

problema di corretta allocazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano nazionale di riprese a e resilienza.

Il sentore MANCA (*PD*) ritiene necessario verificare se, presso le Commissioni di merito, anche l'emendamento 8.1 (testo 2) sia stato dichiarato improponibile per estraneità di materia, analogamente al testo base.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore DELL'OLIO (*M5S*) sui profili di corretta programmazione delle risorse finanziarie connesse all'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, a livello metodologico, precisare che d'ora in poi, in presenza di un corrispettivo strutturale erogato a fronte di un incarico temporaneo, la Commissione chiederà comunque chiarimenti alla Ragioneria generale dello Stato.

La sottosegretaria GUERRA dichiara la disponibilità ad approfondire le implicazioni di carattere finanziario derivanti dall'emendamento 8.1 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede poi al Governo di rivedere la valutazione contraria precedentemente espressa sull'emendamento 8.0.1.

Il senatore MANCA (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Errani.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 8.0.1.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli articoli 9,10, 14 e 17, la sottosegretaria GUERRA chiede di accantonare l'esame delle proposte 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.1 (testo 3), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.8. (testo 2).
Esprime poi un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sugli emendamenti 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.7.
Sui restanti emendamenti si esprime in senso non ostativo.
Passando poi agli emendamenti del Governo e dei relatori nonché ai relativi subemendamenti, chiede l'accantonamento delle proposte 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/15 (testo 2), 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/50 (testo 3), 5.1000/50 (testo 4), 14.100/1 (testo 2), 17.0.100/1 e 17.0.100.
Si esprime poi in senso non ostativo sulle proposte 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.200, 14.400 e 17.0.100/2.
Formula invece un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati né coperti, sulle proposte 5.1000/2, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/34, 5.1000/41, 5.1000/56, 14.100/1, 17.100, 17.100 (testo 2), 17.100 (testo 2)/1 e 17.200.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 5.1000/56.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede di accantonare l'esame del subemendamento 5.1000/34.
Altresì chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso sulla proposta 17.200.

La sottosegretaria GUERRA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE reputa comunque opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 17.200.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*), propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.81, 1.82 (limitatamente al n. 2), 1.85, 1.0.2, 1.0.3, 3.1, 3.5, 3.6, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.54, 3.63, 3.64, 3.71, 3.74, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.10, 3.0.10 (testo 2), 3.0.10 (testo 3), 3.0.28, 6.26 (limitatamente alla lettera b)), 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 7.0.1 (testo 2), 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 17.0.3, 17.0.5, 17.0.7, 5.1000/2, 5.1000/30, 5.1000/31, 5.1000/32, 5.1000/33, 5.1000/41, 14.100/1, 17.100, 17.100 (testo 2) e 17.100 (testo 2)/1.
Sull'emendamento 3.72 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "7-*bis*", dopo le parole: "soggetto interessato" delle seguenti: "e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione", nonché all'espunzione del capoverso "7-*ter*".
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.17, 1.44, 1.82 (limitatamente al n. 1), 1.92, 3.52, 3.0.5, 5.2, 6.26 (limitatamente alla lettera a)), 7.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 9.8, 9.9, 11.100, 11.100 (testo corretto), 13.100, 14.100, 14.100/2, 14.200, 14.400, 14.400/1, 17.100/1, 17.100/2, 17.100/3, 17.100/4 e 17.0.100/2.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo 2), 1.78 (testo 3), 1.80 (testo 2), 1.92 (testo 2), 1.94, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100, 1.106 (già 3.53) (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.86, 3.86 (testo 2), 3.100, 3.0.5 (testo 2), 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.28 (testo 2), 3.0.30, 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.8, 6.27, 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2), 6.46 (testo 2), 6.0.9, 6.0.13, 6.0.15, 7.3 (testo 3), 7.4, 7.5, 8.1 (testo 2), 8.0.1, 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 10.1 (testo 2), 10.1 (testo 3), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.8 (testo 2), 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/15 (testo 2) 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/50 (testo 3), 5.1000/50 (testo 4), 5.1000/56, 14.100/1 (testo 2), 17.200, 17.0.100/1 e 17.0.100.".

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.
Per la disamina delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n . 231 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone

quindi, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere non ostativo già espresso per la Commissione di merito, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Non essendovi richiede di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere testé avanzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.1.11. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 432 (pom.) del 27/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021
432ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti e i subemendamenti accantonati nella seduta antimeridiana del 27 luglio e le ulteriori riformulazioni, relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.4 e 1.5. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.29 (testo 2), 1.38 (testo 2) e 1.40 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2) e 1.58 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.77 (testo 2) e 1.77 (testo 3). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.78 (testo 2) e 1.78 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.80 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.92 (testo 2). Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. La proposta 1.100 comporta maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.106 (già 3.53) (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, sulle analoghe riformulazioni 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), si richiede la relazione tecnica sulla lettera *a)*, mentre la lettera

b) appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 3.36 (testo 2) e 3.36 (testo 3), in tema di accesso alla dirigenza, con particolare riguardo al punto 3, lettera b), che appare suscettibile di onerosità. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.38 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 3.60 (testo 2), 3.62 (testo 2) e 3.68 (testo 2), nonché sul 3.66 (testo 2). Derivano maggiori oneri dall'emendamento 3.74 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.84 (testo 2). Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86 e 3.86 (testo 2). L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre valutare l'emendamento 3.0.5 (testo 2), con particolare riguardo al comma 8, che prevede per gli enti locali la deroga ai limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.0.28 (testo 2), in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'emendamento 5.0.1, segnalato dal Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sull'emendamento 6.1 (testo 2), nonché sulle analoghe proposte 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo 2). Occorre valutare la proposta 6.8, segnalata dal Governo. Non vi sono osservazioni sulle proposte 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2). Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2) e 6.46 (testo 2), sulle modalità di svolgimento del monitoraggio per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del *call center* INPS. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 7.3 (testo 3), che al capoverso 6-*quater* riporta una disposizione di tenore analogo alla proposta 8.1 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede altresì la relazione tecnica sulla proposta 8.1 (testo 2) per verificare la corretta quantificazione degli oneri per il suddetto incremento della retribuzione di posizione di parte variabile, valutando comunque la riformulazione come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare le proposte 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), al fine di verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sul fondo PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, in relazione alle proposte 10.1 (testo 2) e 10.1 (testo 3), occorre valutare i profili finanziari del punto 1), mentre il punto 2) comporta maggiori oneri. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento.

Analogamente occorre valutare la proposta 14.300 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti.
Comporta maggiori oneri la proposta 17.0.8 (testo 2).
In relazione ai subemendamenti all'emendamento 5.1000, la proposta 5.1000/10 comporta maggiori oneri in quanto utilizza a copertura l'avanzo di amministrazione che di regola, secondo la legge di contabilità, costituisce economia di esercizio. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 5.1000/12 (testo 2), in tema di finanziamento dei patronati e sulla disciplina del reddito di cittadinanza.
Comporta maggiori oneri la proposta 5.1000/13. Non vi sono osservazioni sulla proposta 5.1000/15 (testo 2). Sul 5.1000/31 (testo 2), occorre verificare la congruità degli oneri quantificati e la disponibilità delle risorse poste a copertura. Sul 5.1000/32 (testo 2), occorre valutare la sostenibilità degli interventi ivi previsti sulle risorse dei quadri economici delle gestioni commissariali. Riguardo al subemendamento 5.1000/34, occorre chiarire la portata finanziaria e normativa.
Con riguardo al 5.1000/41 (testo 2), oltre alla disponibilità delle risorse di cui al capoverso "8-*ter*", occorre verificare, in relazione al capoverso "8-*quater*", la sostenibilità dell'estensione delle funzioni del Commissario e dei compensi dei subcommissari a valere sui quadri economici degli interventi.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 51000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 3), con particolare riguardo alla lettera b), recante norme transitorie sui compensi per i componenti della Commissione PNRR-PNIEC.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1000/50 (testo 4). Si valuti la proposta 5.1000/56, segnalata dal Governo.
Non vi sono osservazioni sul subemendamento 14.100/1 (testo 2).
Sull'emendamento 17.200, con riferimento al capoverso "Art. 13-*quater*", si chiede conferma che il collegamento da remoto possa essere effettuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In relazione ai subemendamenti al 17.0.100, la proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri. Per quanto riguarda la proposta 17.0.100, risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, ritiene adeguata l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.4 e 1.5, considerato che le Regioni e gli enti locali beneficiano già degli effetti di tale misura, a condizione che siano amministrazioni titolari di intervento. Concorda, invece, con il relatore sull'avviso di nulla osta per le proposte 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2) e 1.106 (già 3.53) (testo 2).
Chiede quindi di accantonare l'esame degli emendamenti 1.29 (testo 2), 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.78 (testo 3), su cui è in corso l'istruttoria.
Si pronuncia in senso contrario, poi, sulle proposte 1.94, 1.95, 1.98, 1.99 e 1.100, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti.
Sull'emendamento 1.92 (testo 2), formula una valutazione non ostativa condizionata alla soppressione della lettera *c*) del comma 15-*quinquies*, nonché all'espunzione del comma 15-*sexies*.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, conviene con la valutazione non ostativa del relatore sulle proposte 2.4 (testo 2) e 2.6 (testo 2).
In relazione alla proposte riferite all'articolo 3, per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), non ha osservazioni da formulare sulla lettera *a*), mentre concorda col relatore sulla onerosità della lettera *b*).
Esprime quindi un parere contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 3.36 (testo 2), mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla riformulazione 3.36 (testo 3).
Concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa degli emendamenti 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.62 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.66 (testo 2) e 3.84 (testo 2). Conviene altresì con la Commissione sull'onerosità della proposta 3.74 (testo 2).
Sull'emendamento 3.86 formula quindi un parere contrario, mentre sulla riformulazione 3.86 (testo 2)

si pronuncia in senso non ostativo limitatamente al comma 10-*bis*, con espunzione dei restanti commi.
La valutazione è contraria, per i profili di competenza, sull'emendamento 3.100.
Sulle proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, che risultano improponibili limitatamente ai commi 1, 2 e 3, manifesta un avviso contrario sul restante comma 4, per profili di onerosità e in assenza di una relazione tecnica.
La valutazione del Governo è altresì contraria sull'emendamento 3.0.28 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.
Chiede infine di accantonare l'emendamento 3.0.30, su cui sono in corso le verifiche istruttorie.

Il senatore MANCA (*PD*) richiama l'attenzione sull'emendamento 3.74 (testo 2), che risponde all'esigenza, fortemente sentita, di porre rimedio alla carenza di personale delle amministrazioni territoriali.

Il vice ministro Laura CASTELLI risponde che, nell'attuale versione, la valutazione della proposta non può essere positiva, invitando alla sua riformulazione nei termini di cui all'emendamento 3.66 (testo 2).

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) interviene per segnalare la rilevanza della proposta 3.86, sulla quale chiede un ulteriore sforzo al Governo per un più ampio accoglimento.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce che la valutazione non ostativa può riguardare solo il comma 10-*bis*.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) domanda al Governo delucidazioni sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 3.100 auspicando la sua riconsiderazione, posto che la misura opera nell'ambito delle risorse di bilancio delle Università e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il vice ministro Laura CASTELLI, dopo una breve valutazione, reputa possibile limitare la valutazione negativa della proposta a un parere di semplice contrarietà.
Su richiesta del PRESIDENTE, dopo un intervento incidentale del senatore DELL'OLIO (*M5S*), fornisce quindi chiarimenti sulle ragioni della valutazione non ostativa sulla proposta 3.0.5 (testo 2), segnalando come la deroga sui limiti finanziari per gli enti locali, di cui al comma 8, sia già prevista a legislazione vigente.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione alle analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, recanti semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali, fa presente come vi sia un'ampia convergenza politica sul comma 4, chiedendo pertanto al Governo di riconsiderare il proprio avviso, anche mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

La vice ministra CASTELLI osserva che una relazione tecnica non sarebbe comunque idonea a quantificare gli oneri di cui al comma 4, considerati l'indeterminatezza della platea dei destinatari della misura.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede comunque di valutare l'accantonamento dell'esame degli emendamenti in questione.

Il PRESIDENTE dispone un breve accantonamento dell'esame per il resto della seduta, in vista dell'eventuale acquisizione di ulteriori elementi idonei alla rivalutazione delle proposte.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa sulle proposta 4.1 (testo 2) e 4.5 (testo 2), mentre esprime un

avviso contrario sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.
Con riguardo all'emendamento 5.0.1 si pronuncia in senso non ostativo sulle modifiche di cui ai punti 2 e 3, riguardanti rispettivamente l'articolo 14 e l'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, mentre la valutazione è contraria, per i profili di competenza, sul punto 1.
Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 6, concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni per gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2) e 6.4 (testo 2). Sulla proposta 6.8, la valutazione è non ostativa sui punti 1 e 2, mentre è contraria sui punti 3 e 4. Esprime quindi un avviso di contrarietà, per i profili finanziari, sugli emendamenti 6.27, 6.0.9 e 6.0.15, mentre per la proposta 6.0.13 ritiene sufficiente una valutazione di contrarietà semplice. Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2) e 6.46 (testo 2). Sulle proposte 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2), rappresenta che l'istruttoria è in corso e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 6.27, in tema di valutazione della *performance* negli enti di ricerca, che a suo avviso non presenta criticità finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO risponde che non risultano chiariti tutti gli aspetti problematici, dal punto di vista finanziario, della proposta.
Passa quindi alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, pronunciandosi in senso contrario su tutte le proposte segnalate, ossia l'emendamento 7.3 (testo 3) e le analoghe proposte 7.4 e 7.5: queste ultime risultano peraltro improponibili limitatamente alla seconda parte, mentre la prima richiederebbe una relazione tecnica per essere assentita.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime una valutazione non ostativa sull'emendamento 8.1 (testo 2), mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 8.0.1, su cui non è pervenuta una relazione tecnica completa da parte del Ministero del lavoro. A quest'ultimo proposito, segnala la presenza di due ordini di problemi, concernenti da un lato l'assenza di sufficienti rassicurazioni sull'adeguatezza della quantificazione degli oneri, e dall'altro l'inidoneità della prospettata copertura finanziaria sul Fondo per le esigenze indifferibili.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiedono chiarimenti sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 8.1 (testo 2), mettendo in rilievo la possibile incoerenza tra la finalità della misura, destinata allo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato, e la durata permanente, a decorrere dal 2022, dell'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile.

Il PRESIDENTE, con l'assenso della rappresentante del GOVERNO, prospetta quindi la riformulazione dell'emendamento con la limitazione della misura, e della relativa copertura, agli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Il senatore MANCA (*PD*) rimarca la rilevanza, nel merito, dell'emendamento 8.0.1, auspicando che il Governo faccia un'ulteriore riflessione, anche mediante l'acquisizione di elementi aggiuntivi, al fine di risolvere le eventuali criticità di carattere finanziario.

La vice ministra CASTELLI, proseguendo nella disamina degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.1 (testo 2) e 9.1 (testo 3), mentre la valutazione sul 10.1 (testo 3) è non ostativa limitatamente alla lettera *a*) dei commi 1 e 2, ed è invece contraria sulla lettera *b*) dei medesimi commi. La valutazione è invece contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 10.1 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, sui quali la relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico risulta verificata negativamente.
Si esprime quindi in senso contrario sugli emendamenti 14.8 e 14.300, mentre chiede di valutare

l'accantonamento della proposta 14.300 (testo 2).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 14.300 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO ritiene quindi adeguato un avviso di contrarietà semplice sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, anche in relazione alla valutazione di merito e in attesa di definire meglio la congruità del contributo finanziario della Regione Abruzzo.
Si pronuncia in senso negativo, per i profili di finanza pubblica, sull'emendamento 17.0.8 (testo 2).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) reputa opportuno chiarire meglio la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Il PRESIDENTE, ravvisando la necessità di predisporre una relazione tecnica per avere certezza degli effetti finanziari delle proposte 17.0.1 e 17.0.2, ritiene opportuno accantonarne per il momento l'esame.

Il vice ministro Laura CASTELLI, passando all'esame degli emendamenti del Governo e dei relatori, nonché dei relativi subemendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 5.1000/10, 5.1000/12, 5.1000/13, 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/42, 5.1000/50 (testo 2), 5.1000/50 (testo 3) e 5.1000/56, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 5.1000/15 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 4).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sulla valenza delle proposte 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2) e 5.1000/42, destinate a rafforzare l'autonomia finanziaria e organizzativa delle gestioni commissariali: al riguardo, sottolinea come tali misure potranno dare un contributo rilevante per raggiungere l'obiettivo della semplificazione e dell'accelerazione delle opere pubbliche.

La vice ministra CASTELLI fa presente che le proposte in questione comportano maggiori oneri, non adeguatamente quantificati né coperti.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede al Governo di compiere uno sforzo ulteriore di valutazione sulla proposta 5.1000/41 (testo 2), diretta a fornire di una segreteria tecnica adeguata il Commissario unico per il collettamento e la depurazione delle acque.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la valutazione contraria a tale subemendamento risulta ampia e circostanziata, e non appare purtroppo, al momento, superabile.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associa la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), chiede di accantonare l'esame della proposta 5.1000/56, al fine di consentire un supplemento di istruttoria e un'eventuale riformulazione, pur osservando che la misura, su cui si registra un'ampia condivisione politica nel merito, a suo avviso non presenta particolari criticità dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, dopo un breve dibattito, dispone l'accantonamento dell'esame dei subemendamenti 5.1000/42 e 5.1000/56.

La rappresentante del GOVERNO formula quindi una valutazione non ostativa sul subemendamento 14.100/1 (testo 2).
Sulla proposta 17.200, condiziona l'avviso di nulla osta alla soppressione della parte che inserisce, all'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, l'articolo 13-*quater*.

Non ha osservazioni, invece, sulla proposta 17.0.100, segnalando peraltro al riguardo che è in corso di presentazione una riformulazione dell'emendamento; si pronuncia quindi in senso contrario sul subemendamento 17.0.100/1, che risulta inoltre improponibile.
Tornando infine agli emendamenti riferiti all'articolo 1, alla luce di elementi sopravvenuti, si pronuncia in senso non ostativo sulle proposte 1.29 (testo 2) e 1.54 (testo 2), conformemente al relatore.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'annunciata riformulazione della proposta 17.0.100, ritiene opportuno disporre l'accantonamento del testo base e del relativo subemendamento.
Prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sulle analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, precedentemente accantonate, su cui non sono pervenuti elementi ulteriori idonei a modificare la valutazione negativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nell'odierna seduta antimeridiana e le nuove riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.77 (testo 2), 1.94, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100, 3.36 (testo 2), 3.74 (testo 2), 3.86, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.28 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.27, 6.0.9, 6.0.15, 7.3 (testo 3), 7.4, 7.5, 8.0.1, 10.1 (testo 2), 10.0.1, 10.0.2, 14.8, 14.300, 17.0.8 (testo 2), 5.1000/10, 5.1000/12 (testo 2), 5.1000/13, 5.1000/31 (testo 2), 5.1000/32 (testo 2), 5.1000/34, 5.1000/41 (testo 2), 5.1000/50 (testo 2) e 5.1000/50 (testo 3).
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.4, 1.5, 3.100 e 6.0.13.
Sull'emendamento 1.92 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *c)* del comma 15-*quinquies*, nonché alla soppressione del comma 15-*sexies*.
Sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.9 (testo 2) e 3.10 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b)*.
Sull'emendamento 3.86 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei commi 10-*ter* e 10-*quater*.
Sull'emendamento 5.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della novella di cui al n. 1) (modificativa dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009).
Sull'emendamento 6.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle previsioni di cui ai numeri 3) e 4).
Sull'emendamento 8.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al primo periodo, dopo le parole: "è corrisposto", delle seguenti: ", per ciascuno degli anni 2022 e 2023,", nonché alla sostituzione, al secondo periodo, delle parole: "a decorrere dal 2022", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023".
Sull'emendamento 10.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b)* del comma 1, nonché della lettera *b)* del comma 2.
Sull'emendamento 17.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della previsione di cui al n. 2), laddove inserisce, all'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, l'articolo 13-quater.
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.29 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.54 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.106 (già 3.53) (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.6 (testo 2), 3.36 (testo 3), 3.38 (testo 2), 3.60 (testo 2), 3.62 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.66 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.2 (testo 3), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.42 (testo 2), 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2), 6.46 (testo 2), 9.1 (testo 2), 9.1 (testo 3), 5.1000/15 (testo 2), 5.1000/50 (testo 4) e 14.100/1 (testo 2).
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.56 (testo 2),

1.58 (testo 2), 1.78 (testo 3), 3.0.30, 5.1000/42, 5.1000/56, 6.21 (testo 2), 6.22 (testo 2), 14.300 (testo 2), 17.0.1, 17.0.2, 17.0.100, 17.0.100/1 e 17.0.100 (testo 2).".

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.

1.4.2.1.12. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 433 (ant.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
433ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 27 luglio e le ulteriori riformulazioni, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.78 (testo 3) e 1.87 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, con riguardo alle proposte 3.8 (testo 2) e 3.11 (testo 2), la valutazione non ostativa è condizionata alla soppressione della lettera *b)*. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.74 (testo 3). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.1000/42, sulla struttura di supporto del Commissario straordinario sul sistema idrico del Gran Sasso. Occorre valutare altresì la proposta 5.1000/56, segnalata dal Governo.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.5 (testo 2), 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, la valutazione non ostativa dell'emendamento 10.2 (testo 2) è condizionata alla soppressione delle lettere *b)* dei commi 1 e 2.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la proposta 14.300 (testo 2), in

tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti. La proposta 17.0.100/1 comporta maggiori oneri. Per quanto riguarda le proposte 17.0.100 e 17.0.100 (testo 2), risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata per avere la conferma che non vi siano ulteriori oneri.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 1, fatta eccezione per la proposta 1.87 (testo 2), sulla quale esprime un avviso contrario per mancanza di relazione tecnica, la cui acquisizione sarebbe necessaria a comprendere la portata finanziaria dell'emendamento, che comporta il superamento della quota percentuale di incremento prevista dall'articolo 19, comma 6, del testo unico sul pubblico impiego.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) prende atto dell'avviso della rappresentante del Governo.

Il presidente PESCO fa presente che, a seguito dell'avviso contrario motivato dal Governo sull'emendamento 1.87 (testo 2), andrà conseguentemente rettificato il precedente parere non ostativo formulato sugli identici emendamenti 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.

Il vice ministro Laura CASTELLI si esprime poi in senso conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprimendo altresì un avviso contrario sulla proposta 3.0.30, per inidoneità della copertura finanziaria.
Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, ribadisce un avviso contrario circa le proposte 5.1000/42 e 5.1000/56, sottolineando che, qualora venisse individuata una idonea copertura, sarebbe necessaria la riformulazione dei subemendamenti, con conseguente parere di questa Commissione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la forte rilevanza politica del subemendamento 5.1000/56, che rappresenta uno dei temi su cui è focalizzata l'attenzione delle Commissioni di merito.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia percorribile la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 5.1000/42.

Il PRESIDENTE ritiene che per entrambi i subemendamenti in esame sia necessario acquisire la relazione tecnica e ribadisce comunque la piena disponibilità ad esaminare eventuali riformulazioni.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) rimarca la valenza fondamentale del subemendamento 5.1000/56 a fini della realizzazione delle olimpiadi invernali.
Qualora non si addivenisse ad una soluzione, le Commissioni di merito si troverebbero in una situazione di stallo nell'esame del decreto-legge n. 80 del 2021.
Prospetta, quindi, la possibilità di tenere accantonato l'esame del subemendamento, per favorire una soluzione nelle Commissioni di merito.

Il vice ministro Laura CASTELLI comprende le argomentazioni svolte dai senatori del Gruppo della Lega, ribadendo comunque la necessità di riformulare i subemendamenti, per dotarli di una copertura finanziaria corretta.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene rassicurante l'intervento del Governo e dichiara quindi la disponibilità ad accettare l'impostazione della Presidenza volta ad esaurire l'esame di tutti gli emendamenti, senza procedere ad accantonamenti, ferma restando ovviamente la disponibilità ad esaminare le riformulazioni in una successiva seduta.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa le ragioni della criticità di ordine finanziario sul subemendamento 5.1000/56.

Il vice ministro Laura CASTELLI evidenzia come tale proposta comporti l'ampliamento di funzioni e attività di cui occorre verificare con attenzione la compatibilità con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Successivamente, si esprime in senso conforme al relatore circa gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 10, mentre esprime un avviso contrario sulla proposta 14.300 (testo 2), per assenza di relazione tecnica.
Circa gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, formula un avviso non ostativo, essendo pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata, che certifica la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Regione Abruzzo.
Esprime poi un avviso contrario per carenza di copertura sul subemendamento 17.0.100/1, mentre condiziona la valutazione non ostativa sulla proposta 17.0.100 alla riformulazione nella versione recata dal testo 2, sul quale l'avviso è ovviamente non ostativo.
Infine, rappresenta alla Commissione la necessità di rivedere il parere espresso nella giornata di ieri sull'emendamento 8.1 (testo 2), riguardante l'incremento della retribuzione di parte variabile in favore dei direttori delle ragionerie territoriali dello Stato, per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Al riguardo, sottolinea la necessità di prevedere una copertura strutturale a decorrere dall'anno finanziario 2022, non essendo percorribile la delimitazione della norma al biennio 2022-2023.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, sulla base della proposta avanzata dalla rappresentante del Governo, verrebbe incrementata strutturalmente e a tempo indeterminato la retribuzione di parte variabile dei direttori delle ragionerie territoriali dello Stato.

Il vice ministro Laura CASTELLI fa presente che le funzioni di *audit* del PNRR sono di difficile delimitazione temporale, con la conseguenza che è impossibile delimitare anche la durata delle funzioni di supporto.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, in tal caso, andrebbe espunto dall'emendamento il riferimento ai compiti di *audit* del PNRR.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), ferme restando le considerazioni sul carattere strutturale piuttosto che *una tantum* della copertura, esprime perplessità circa la proponibilità per materia dell'emendamento in esame.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene che occorra individuare, insieme al Governo, una soluzione al problema indicato, per esempio agganciando la corresponsione dell'incremento della retribuzione di parte variabile all'esaurimento delle funzioni di supporto.

Il PRESIDENTE ritiene che, in una logica di corretta programmazione economica delle risorse pubbliche, sia discutibile erogare corrispettivi strutturali, a fronte di incarichi temporanei.

Il sentore DELL'OLIO (*M5S*) condivide l'argomentazione formulata dal Presidente, ritenendola coerente con il ruolo della Commissione bilancio. Qualora poi il Governo dovesse, in sede di eventuale apposizione della questione di fiducia, modificare la proposta 8.1 (testo 2) nel senso indicato dal vice ministro Laura Castelli, il Parlamento ne prenderà atto.

Il vice ministro Laura CASTELLI richiama la Commissione al fatto che la limitazione temporale

nell'erogazione dell'incremento della retribuzione di parte variabile rischia di confliggere con la normativa sulla contrattazione collettiva del relativo comparto.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che, in tal caso, andrebbe espunto il riferimento alle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR.

IL PRESIDENTE prospetta l'opportunità di sospendere la valutazione dell'emendamento 8.1 (testo 2) in esame.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non si possa accedere all'ipotesi di accantonamento di emendamenti, in quanto, in tal caso, si sarebbero dovuti accantonare anche i subemendamenti 5.1000/42 e 5.1000/56, come precedentemente richiesto dal Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sull'emendamento 8.1 (testo 2) resta comunque fermo il parere approvato dalla Commissione nella giornata di ieri, in cui la valutazione non ostativa è stata condizionata alla delimitazione temporale al biennio 2022-2023.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*), propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.87 (testo 2), 3.0.30, 5.1000/42, 5.1000/56, 14.300 (testo 2) e 17.0.100/1.
A rettifica del parere espresso il 15 luglio scorso, il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.78, 1.79, 1.86, 1.87 e 1.88.
Sulle proposte 3.8 (testo 2) e 3.11 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera b).
Sull'emendamento 10.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera b) del comma 1, nonché della lettera b) del comma 2.
Sulla proposta 17.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione del 17.0.100 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.47 (testo 2), 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2), 1.78 (testo 3), 3.74 (testo 3), 6.5 (testo 2), 6.21 (testo 2), 6.22 (testo 2), 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.100 (testo 2).".

Posta in votazione, la proposta avanzata dal relatore risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.1.13. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 434 (pom.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
434ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.69 (testo 2).
Per quanto riguarda la proposta 1.86 (testo 2), essa risulta identica alla proposta 1.87 (testo 2) sulla quale è stato espresso nell'odierna seduta antimeridiana un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.5 (testo 2), 3.60 (testo 3), 3.67 (testo 2), 3.69 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.6 (testo 2) e 6.45 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica per verificare la quantificazione dell'onere dell'emendamento 7.5 (testo 2), che istituisce il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con copertura finanziaria sul relativo fondo speciale, che sembra presentare le relative disponibilità. Occorre valutare inoltre la riformulazione dell'onere come previsione di spesa.
Occorre altresì valutare i profili finanziari del subemendamento 5.1000/56 (testo 2), nonché della proposta dei relatori 17.0.200, appena pervenuta.

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa delle proposte 1.69 (testo 2), 2.5 (testo 2), 3.60 (testo 3), 3.67 (testo 2), 3.69 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.6 (testo 2), 6.45 (testo 2), mentre formula un avviso contrario sugli emendamenti 1.86 (testo 2) e 7.0.5 (testo2).

Sulle proposte 5.1000/56 (testo 2) e 17.0.200 dichiara il nulla osta del Governo.

Chiede quindi alla Commissione di valutare la rettifica del parere espresso in precedenti sedute con riguardo agli emendamenti 8.0.1 e 17.200. Sulla proposta 8.0.1, esprime un avviso di nulla osta, condizionato alla sua riformulazione nella versione che mette a disposizione della Commissione. Sulla proposta 17.200, formula una valutazione non ostativa su tutto il testo, chiedendo di eliminare la condizione apposta volta a sopprimere il capoverso "Art. 13-*quater*".

Il PRESIDENTE informa che dalle Commissioni riunite hanno appena trasmesso le seguenti riformulazioni: 6.0.1 (testo 2), 3.20 (testo 2), identico al 3.0.20 (testo 2), 7.3 (testo 4) e 3.0.15 (testo2).

Dispone che tali proposte vengano messe a disposizione dei senatori della Commissione e chiede al riguardo l'avviso del Governo.

La vice ministra CASTELLI esprime un avviso favorevole su tutte le proposte appena richiamate dal Presidente.

I senatori ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiedono chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 3.20 (testo 2), mentre la senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sull'attinenza dello stesso emendamento al contenuto del provvedimento in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI fornisce ragguagli sulla portata normativa e finanziaria delle identiche proposte 3.20 (testo 2) e 3.0.20 (testo 2), evidenziando che la disposizione è volta a prorogare, per gli enti locali siciliani in stato di dissesto finanziario, i contratti a tempo determinato in essere, ed è resa necessaria dall'esigenza di superare una serie di ostacoli di carattere ordinamentale connessi ai rapporti tra lo Stato e l'autonomia speciale della Regione siciliana.

Precisa, comunque, che la disposizione non ha carattere oneroso, rientrando l'intervento nei piani funzionali del personale, già previsti in bilancio.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede ulteriori chiarimenti con particolare riguardo al capoverso 3-*ter* ,che contempla l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

La sottosegretaria CASTELLI risponde alla richiesta sottolineando l'utilità del richiamato tavolo di monitoraggio, che riunisce i soggetti istituzionali interessati.

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per esprimere forte disappunto sul caotico svolgimento dei lavori, nonostante gli sforzi della presidenza, dovuto alla trasmissione continua e disordinata di riformulazioni predisposte dal Governo e alla compressione dei tempi di esame, che rendono obiettivamente difficile esprimere un voto consapevole sui testi.

Per queste ragioni di metodo, annuncia che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 7. 3 (testo 4), del quale non è peraltro chiara la portata normativa. Aggiunge che tale modo di procedere non appare decoroso per i lavori della Commissione.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni critiche del senatore Tosato, e pur riconoscendo che il Presidente Pesco ha fatto quanto ha potuto per assicurare un'ordinata conduzione dei lavori, ritiene che sia pressoché impossibile svolgere un esame consapevole e approfondito delle proposte emendative.

Manifesta quindi il timore che l'inserimento di temi estranei e particolaristici nell'ambito del provvedimento rischi di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, causando un gravissimo danno al Paese. Richiama pertanto tutti ad un maggiore senso di responsabilità.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), unendosi alle considerazioni del senatore Tosato,

preannuncia la volontà di non partecipare al voto sull'emendamento 7.3 (testo 4).

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene mortificante un metodo di lavoro che, al di là del merito delle proposte, non consente di comprendere pienamente l'oggetto delle riformulazioni. Denuncia quindi il rischio che la Commissione bilancio venga ridotta a svolgere un ruolo meramente formale.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*), in qualità di relatore, reputa doveroso che il Governo metta in condizione la Commissione di valutare adeguatamente i profili finanziari degli emendamenti.

Il ministro D'INCA' dichiara di comprendere le critiche e le esigenze manifestate dai senatori della Commissione: al riguardo, richiama la particolare complessità del momento, che ha imposto di concludere entro la pausa estiva l'esame di un numero cospicuo di provvedimenti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i quali è stato condotto un articolato lavoro di mediazione.

Assicura quindi che farà tesoro delle indicazioni e delle richieste appena manifestate, in vista dell'organizzazione dell'attività legislativa del Governo alla ripresa dei lavori, al fine di assicurare tempi più adeguati per l'esame parlamentare.

Esprime quindi, a nome del Governo, il dispiacere per quanto accaduto.

Il senatore DE CARLO (*FdI*), nel prendere atto delle parole di scuse del Governo, ribadisce l'esigenza che il Parlamento sia messo in grado di lavorare nei rispetto dei modi e dei tempi della democrazia.

Invita inoltre il ministro D'Inca' a una specifica riflessione sulla necessità di assicurare la dovuta considerazione all'unico Gruppo parlamentare di opposizione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire la inaccettabilità del metodo seguito per l'esame del provvedimento in titolo, dichiara che i senatori del Gruppo Lega sono orientati a non partecipare al voto sull'emendamento 7.3 (testo 4).

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere chiarimenti sulle improponibilità dichiarate presso le Commissioni riunite, con particolare riguardo agli emendamenti 3.20, 3.0.20 e 7.3.

Il PRESIDENTE risponde che, a quanto risulta, i testi originali delle proposte 3.20 e 3.0.20 sono improponibili, come anche la riformulazione 7.3 (testo 3), mentre non vi sono ancora indicazioni a proposito dei testi in esame.

Precisa comunque che la Commissione bilancio di norma si pronuncia, in sede consultiva, anche sugli emendamenti improponibili.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) fa presente che le criticità nello svolgimento dei lavori sono risalenti nel tempo e già ampiamente segnalate, e condivide pienamente l'esigenza di individuare un rimedio per il futuro, al fine di assicurare che la Commissione bilancio eserciti pienamente le proprie funzioni.

Osserva tuttavia che, nel caso specifico, non ha senso differenziarsi nell'ambito della maggioranza: invita quindi tutti a riconsiderare le proprie posizioni.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Errani, invitando la maggioranza a non dividersi in questa occasione ma a fare uno sforzo così da trovare una soluzione efficace per una migliore organizzazione dell'attività parlamentare.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), pur comprendendo la situazione, chiede che la condivisione nella maggioranza e da parte del Governo sia reciproca e non unilaterale, evitando ad esempio

iniziative dell'ultimo minuto non adeguatamente partecipate.

Preannuncia pertanto allo stato l'orientamento di Forza Italia a non partecipare al voto sulla proposta 7.3 (testo 4).

La senatrice BOTTICI (*M5S*), nel richiamare il carattere allargato della maggioranza parlamentare, dopo aver sottolineato che i ritardi non sono stati causati dalla Commissione bilancio, invita il Governo a fare un'adeguata riflessione sul metodo che intende seguire per i prossimi provvedimenti.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) sottolinea che la compressione dei tempi e le difficoltà di esame, riconducibili principalmente al Governo, hanno provocato una reazione convergente da parte dei gruppi parlamentari di maggioranza, che non dovrebbero dividersi nella votazione degli emendamenti.

Il presidente PESCO ritiene giusto notare che le criticità nello svolgimento dei lavori, con la compressione dei tempi nella parte finale dell'esame, sono state generate anche dall'impegno del Governo a valutare in modo approfondito tutte le proposte più significative segnalate dai gruppi di maggioranza, nessuno escluso, e quindi non giudica corretto che, alla fine, vi siano distinguo su specifici emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI, pur ribadendo che il Governo accetta le critiche mosse, ricorda che l'allungamento dei tempi è stato causato anche dalle richieste di accantonamento per emendamenti su cui l'Esecutivo era già pronto ad esprimere il parere, aggiungendo che le riformulazioni sono state elaborate mediante un complesso lavoro condotto dai gruppi parlamentari con il Governo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), dichiarandosi ben consapevole delle difficoltà del lavoro di sintesi, informa la Commissione che, a quanto le risulta, l'emendamento 7.3 (testo 4) è stato dichiarato improponibile presso le Commissioni di merito.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la rappresentante del Governo sul fatto che la tempistica d'esame è stata il frutto anche del lavoro di mediazione politica, invitando tutti i gruppi parlamentari a farsene carico.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere ad una breve sospensione della seduta per compiere alcune verifiche in merito agli emendamenti in esame.

Sospende pertanto la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,55.

Interviene il senatore FERRARI (*PD*) per annunciare che, presso le Commissioni riunite, ha provveduto a ritirare l'emendamento 7.3 (testo 4), anche al fine di agevolare la risoluzione della questione e la conclusione dei lavori.

Tiene comunque a precisare che la disponibilità data in questa occasione dal Partito democratico per la composizione dei contrasti sorti nella maggioranza, non deve costituire un precedente per portare ulteriore disordine nel metodo di lavoro.

Nel rivendicare la responsabilità mostrata dal proprio gruppo, invita tutti a considerare il rischio di una strumentalizzazione politica delle attività consultive e a evitare atteggiamenti degenerativi.

Riafferma quindi che la Commissione bilancio si esprime, in sede consultiva, su ogni emendamento, indipendentemente dal fatto che risulti o meno improponibile in sede referente.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per formulare due osservazioni: in primo luogo, rileva che sull'emendamento 7.3 (testo 4) si è prospettata l'espressione di un parere non ostativo nonostante l'improponibilità, a differenza di quanto accaduto in altri casi quando si è formulato prudenzialmente un parere contrario. Rileva, secondariamente, la persistente incoerenza, anche nell'emendamento in discussione, di oneri permanenti a fronte di esigenze o finalità asseritamente temporanee.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare il Partito democratico e il senatore Ferrari per la scelta di ritirare l'emendamento in questione in modo da uscire dall'*impasse*, ribadisce che la sua protesta rispetto allo svolgimento dei lavori è stata dovuta a un metodo che ha visto, cumulativamente, riformulazioni presentate all'ultimo minuto, versioni completamente diverse dal testo base, interventi evidentemente estranei all'oggetto della materia.
Si augura quindi che la Commissione venga posta, in futuro, nelle condizioni di svolgere adeguatamente i propri compiti.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), nel manifestare apprezzamento per il gesto del gruppo del Partito democratico, rivendica che, nonostante il tortuoso percorso dell'esame, tutti i gruppi di maggioranza e il Governo hanno svolto la propria attività con lo spirito di condivisione che ha caratterizzato i precedenti provvedimenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver ringraziato il Partito democratico per l'atteggiamento responsabile che ha consentito di superare la momentanea situazione di difficoltà, ritiene che nella maggioranza non possano esserci atteggiamenti strumentali e vadano assicurate, l'unità di intenti e la capacità di sintesi.

Infine, con particolare riguardo alla questione delle improponibilità, reputa necessario cambiare completamente registro, paventando in caso contrario una situazione insostenibile: invita pertanto la Presidenza a dedicare a tale tematica uno specifico Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE, in relazione alle osservazioni svolte, tiene a precisare che la Commissione bilancio di regola si esprime, in sede consultiva, su tutti gli emendamenti trasmessi dalle Commissioni in sede referente, anche se improponibili. A tale ultimo riguardo, specifica che il parere contrario in via prudenziale viene espresso su emendamenti improponibili quando presentano criticità dal punto di vista finanziario e in assenza di elementi istruttori idonei a superarle.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.86 (testo 2) e 7.5 (testo 2).
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.69 (testo 2), 2.5 (testo 2), 3.20 (testo 2), identico al 3.0.20 (testo 2), 3.60 (testo 3), 3.67 (testo 2), 3.69 (testo 2), 3.0.15 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4. (testo 2), 4.6 (testo 2), 5.1000/56 (testo 2), 6.45 (testo 2), 6.0.1 (testo 2) e 17.0.200.
Sull'emendamento 8.0.1, a rettifica del parere precedentemente reso, il parere è non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente: "*(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)*
1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle

previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

A rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione esprime parere non ostativo sull'emendamento 17.200.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,05.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 436 (nott.) del 29/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021
436ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca' e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 22,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

La sottosegretaria GUERRA illustra il maxiemendamento 1.9000, facendo presente che l'allegata relazione tecnica risulta positivamente verificata ad eccezione di alcune disposizioni di cui si chiede l'espunzione o la modifica.
Nel dettaglio, viene richiesta l'espunzione dell'articolo 3, comma 10-*ter*, corrispondente all'emendamento 3.100, approvato dalle Commissioni riunite, riguardante la disciplina sui fondi del salario accessorio delle università. Al riguardo, rileva come la proposta normativa determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti alla rimozione del limite alla crescita del salario accessorio per gli enti universitari.
Altresì, la verifica positiva della relazione tecnica risulta condizionata alla soppressione dell'articolo 17-*terdecies*, finalizzato a differire di ulteriori due anni, per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, l'efficacia di alcune disposizioni sulla revisione delle circoscrizioni medesime. Al riguardo, la relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia quantifica un maggiore onere connesso all'ulteriore proroga prevista dalla norma in esame, per gli anni 2023 e 2024, con una sottostima degli

oneri per i predetti anni e una conseguente carenza di copertura finanziaria.
Viene poi richiesta la modifica dell'articolo 3, comma 4, sull'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici, al fine di specificare che l'attivazione della previsione normativa in esame non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
Da ultimo, con riferimento all'articolo 17-*novies*, recante interventi per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, viene espressa un'osservazione comunque non ostativa alla verifica della relazione tecnica, al fine di scongiurare contenziosi in sede comunitaria e procedure di infrazione. Di conseguenza, il Ministero della transizione ecologica chiede un'integrazione del comma 1, lettera *c-bis)*, inserendovi un riferimento normativo ad un decreto ministeriale sulle zone speciali di conservazione e sulle zone di protezione speciale.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) focalizza la propria attenzione sui rilievi riguardanti l'articolo 17-*terdecies* sulle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti.
Al riguardo, la relazione tecnica del Ministero della giustizia quantifica un maggiore onere per gli anni 2023 e 2024. Occorre quindi verificare se il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione rechi le disponibilità necessarie ad aumentare la copertura per gli anni suddetti.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la richiesta avanzata dal senatore Dell'Olio, ritenendo necessario verificare se il Fondo per le esigenze indifferibili rechi le disponibilità idonee ad adeguare la copertura finanziaria.
Chiede poi, a nome del proprio Gruppo, che l'articolo 17-*novies* sugli interventi per le Olimpiadi invernali mantenga la formulazione approvata dalle Commissioni riunite e che pertanto l'osservazione, pur legittima, del Ministero della transizione ecologica non venga recepita.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene stupefacente che alcuni dicasteri, come il Ministero dell'economia e delle finanze piuttosto che il Ministero della giustizia, attraverso cavilli pretestuosi, intendano bloccare emendamenti approvati all'unanimità da Commissioni parlamentari.
In merito alle criticità sulla copertura finanziaria dell'articolo 17-*terdecies*, ritiene che sia piuttosto agevole individuare nelle maglie del bilancio dello Stato le risorse necessarie ad adeguare la copertura. In caso contrario, saremmo in presenza di un affronto nei confronti del Parlamento ossia dell'organo costituzionale depositario del potere legislativo e rappresentante della sovranità popolare.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) condivide la richiesta formulata dal senatore Tosato sull'articolo 17-*novies*, in tema di Olimpiadi invernali, chiedendo che il testo rimanga quello approvato dalle Commissioni referenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene non convincente l'argomentazione della Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 3, comma 10-*ter*, in materia di fondi del salario accessorio delle università, dal momento che l'emendamento approvato dispone l'utilizzo di risorse già definite, senza che si configuri un problema di copertura.
In merito, invece, all'articolo 17-*terdecies*, sulle circoscrizioni giudiziarie in Abruzzo, chiede se effettivamente la relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente evidenzi un problema di copertura finanziaria per gli anni 2023 e 2024. In caso di risposta affermativa, il problema sarebbe risolto attraverso l'individuazione di una copertura adeguata; in tal modo, la Commissione bilancio, in questa sede, avrebbe svolto il proprio ruolo, che è per l'appunto quello di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.
Se non risultasse poi percorribile l'individuazione di una copertura adeguata per il biennio 2023-2024, si potrebbe ipotizzare di delimitare l'applicazione della norma al 2022.
Relativamente poi all'articolo 17-*novies*, nel ricordare come i pareri espressi dalla Commissione bilancio non siano sempre univoci dinanzi a norme per le quali si profila il rischio di procedure d'infrazione in sede europea, reputa comunque opportuno mantenere la norma nella versione approvata

dalle Commissioni di merito, senza accogliere l'osservazione del Governo, peraltro non ostativa rispetto alla verifica positiva della relazione tecnica.
Il senatore MALAN (*FdI*) concorda con la necessità di mantenere l'articolo 17-*terdecies* sulle circoscrizioni giudiziarie in Abruzzo, associandosi peraltro alle considerazioni del senatore Errani sulla sussistenza di una congrua copertura per il 2022, nonché alle argomentazioni del senatore Vitali sulla possibilità di individuare risorse nel bilancio dello Stato utili ad adeguare la copertura per le annualità successive.
In merito poi all'articolo 17-*novies* sugli interventi previsti per le Olimpiadi invernali, ritiene opportuno mantenere il testo approvato dalle Commissioni riunite 1a e 2a.

Il senatore MANCA (*PD*) esprime, in via preliminare, rispetto per il ruolo istituzionale svolto dalla Ragioneria generale dello Stato a tutela dell'integrità dei saldi di finanza pubblica.
Tuttavia, è imprescindibile la necessità di salvaguardare la centralità del Parlamento e le relative prerogative.
Pertanto, sulla questione della copertura finanziaria dell'articolo 17-*terdecies*, è opportuno individuare una soluzione equilibrata che, da un lato, salvaguardi la decisione adottata dalle Commissioni riunite e, dall'altro, accogliendo le indicazioni della Ragioneria, apporti le modifiche necessarie ad adeguare la copertura finanziaria, per esempio verificando la sussistenza di ulteriori risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili, in modo da garantire la copertura anche per gli anni 2023 e 2024.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente per segnalare, alla pagina 3 del maxiemendamento, al capoverso 14-*ter*, un refuso, in quanto il riferimento ivi contenuto al 3 dicembre 2024 deve intendersi correttamente riferito al 31 dicembre 2024, così come effettivamente riportato nell'emendamento 1.106 (testo 2) (già 3.53) approvato dalle Commissioni di merito.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritorna sulla questione della copertura finanziaria dell'articolo 17-*terdecies*, rilevando che, in base ai dati contenuti nella relazione tecnica relativi alle minori economie di spesa che deriverebbero dall'entrata in vigore di tale previsione, l'attuale formulazione garantisce comunque una congrua copertura fino al 15 settembre 2023.

Il presidente PESCO ricorda come, in questa sede, la Commissione bilancio sia preposta a verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del maxiemendamento del Governo.
In merito, quindi, al possibile adeguamento della copertura finanziaria dell'articolo 17-*terdecies*, chiede alla rappresentante del Governo se, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, sussista la disponibilità effettiva di risorse libere da impegni e quindi utilizzabili per adeguare la copertura per le annualità 2023 e 2024.

La sottosegretaria GUERRA avverte preliminarmente che risponderà ai diversi quesiti emersi nel corso del dibattito. In merito all'articolo 3, comma 10-*ter*, sulla disciplina dei Fondi del salario accessorio delle Università, fa presente come la mancata verifica della relazione tecnica trovi motivazione nel fatto che la norma approvata utilizza, come copertura, un avanzo di amministrazione che rientra nella disponibilità di cassa, non potendo tuttavia essere utilizzato come copertura nelle annualità successive, dal momento che ciò comporta effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 17-*terdecies*, ribadisce come la relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia rilevi una carenza di copertura per il 2023 e 2024, mentre la medesima copertura risulta congrua per il 2022.
Per quanto riguarda la richiesta di utilizzare ulteriori risorse del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione per individuare il differenziale mancante per il 2023 e 2024, formula un avviso contrario, in quanto le risorse di tale Fondo vengono utilizzate per ulteriori coperture *in itinere*, che potrebbero quindi risultare pregiudicate.

In merito invece all'osservazione, peraltro non ostativa alla verifica positiva della relazione tecnica, sull'articolo 17-*novies*, fornisce spiegazioni sulla richiesta di integrazione avanzata dal Ministero della transizione ecologica e motivata dal fatto che la norma approvata fa riferimento al testo sostanzialmente aperto di una direttiva europea, paventando possibili procedere di infrazione. Ovviamente, resta impregiudicata la sovranità del Parlamento nel decidere se recepire o meno la predetta osservazione.

Il PRESIDENTE ribadisce una richiesta di chiarimenti sulla capienza del Fondo per le esigenze indifferibili, domandando se siano individuabili, per correggere la copertura sul 2023 e 2024 dell'articolo 17-*terdecies*, risorse libere da precedenti impegni di spesa.

La sottosegretaria GUERRA precisa come il Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione rechi, dal punto di vista tecnico, la capienza necessaria per adeguare la copertura nel senso chiesto dal Presidente e che quindi l'obiezione del Governo si basa sul fatto che diverse norme trovano copertura sul medesimo Fondo.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che, laddove non sussistano condizioni ostative di carattere contabile, la Commissione bilancio, nel parere che si accinge a votare, confermi le disposizioni attenzionate nel testo approvato dalle Commissioni di merito, sottolineando peraltro come la correzione della copertura finanziaria dell'articolo 17-*terdecies* sia facilmente percorribile. Analogamente, chiede che l'articolo 17-*novies* venga mantenuto nel testo approvato dalle Commissioni referenti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) si sofferma sull'articolo 3, comma 10-*ter*, e, nel ricollegarsi alle argomentazioni della relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, ritiene che non sussistano problemi di copertura, dal momento che la norma approvata si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse già stanziate e definite allocate sui fondi del salario accessorio delle università. Pertanto, pur prendendo atto delle argomentazioni della Ragioneria generale dello Stato, ritiene infondate le motivazioni alla base della mancata verifica della relazione tecnica.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva come effettivamente l'articolo 3, comma 10-*ter*, disciplini l'utilizzo dei fondi del salario accessorio delle università nel rispetto delle risorse disponibili da parte degli Istituti universitari. Pertanto, le perplessità della Ragioneria sembrano trovare motivazione soltanto nel timore che la norma determini spinte emulative aventi carattere oneroso da parte di altri settori del pubblico impiego.

Il PRESIDENTE, nel ritenere difficilmente superabile l'obiezione della Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 3, comma 10-*ter*, fa peraltro presente che, secondo il Ministero dell'economia e delle finanze, la proposta normativa determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a prescindere dalla sussistenza delle disponibilità di bilancio.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), pur prendendone atto, ribadisce il proprio dissenso rispetto alla posizione del Governo.
Con riguardo, invece, alle altre previsioni normative, ossia l'articolo 17-*terdecies* e l'articolo 17-*novies* , si associa alle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE prospetta quindi, nel parere che sarà votato dalla Commissione, la necessità, per quanto concerne l'articolo 17-*terdecies*, di adeguare la copertura finanziaria per le annualità 2023 e 2024, sostituendo la quantificazione degli oneri contenuta nell'emendamento approvato con quella determinata sulla base delle economie di spesa derivanti dalla proroga, quantificate a pagina 24 della relazione tecnica.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce formalmente la richiesta del Gruppo della Lega di mantenere l'articolo 17-*novies* sugli interventi per le Olimpiadi invernali nel testo approvato dalle Commissioni 1a e 2a riunite, senza recepire l'osservazione del Governo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che l'osservazione sull'articolo 17-*novies* non pregiudica in ogni caso la verifica positiva della relazione tecnica, fa presente che, in base all'orientamento condiviso della Commissione emerso nel corso del dibattito, l'articolo 17-*novies* verrà mantenuto nel testo approvato dalle Commissioni di merito e quindi, nel parere, non verrà inclusa la predetta osservazione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, sempre in base all'orientamento condiviso emerso dal dibattito, il parere non ostativo della Commissione sarà condizionato alla soppressione del comma 10-*ter* dell'articolo 3, alla correzione della copertura finanziaria dell'articolo 17-*terdecies*, per gli anni 2023 e 2024, nel senso precedentemente indicato, nonché, da ultimo, alla modifica del comma 4, dell'articolo 3, corrispondente all'emendamento 3.36 (testo 2), secondo le indicazioni della Ragioneria generale.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: "cinquanta per cento dei posti,", siano inserite le seguenti: "calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati,"; all'articolo 3, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "anche da membri esterni", siano inserite le seguenti: ", senza maggiori oneri per la finanza pubblica", e dopo le parole: "non superiore a tre anni.", sia aggiunto il seguente periodo: "L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie."; sia soppresso il comma 10-*ter* dell'articolo 3; all'articolo 17-*terdecies*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".".

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 23,35.

1.4.2.3. 6^ (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 252 (pom.) del 23/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
252ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 7, che prevede che per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indica un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Di tale contingente 80 unità saranno assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Illustra quindi l'articolo 11,in base al quale, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Segnala poi che, come previsto dall'articolo 17, il personale addetto all'ufficio

per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore FENU (*M5S*) illustra il provvedimento, che reca (articoli da 1 a 4) una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla relativa tabella (di cui all'allegato 1); l'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e alla suddetta tabella allegata - i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 3, comma 3). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, mentre il citato comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali e l'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto sono disciplinati dall'articolo 4.
Infine, l'articolo 5 prevede una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare, l'articolo 6 un rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale e l'articolo 7 disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2039) ***VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative***
(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) introduce i provvedimenti, in materia di statuto delle arti e dei lavoratori nel settore della cultura, che intendono far sì che la Repubblica promuova e sostenga i lavoratori e i professionisti del settore artistico e creativo nelle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali e ne riconosca il ruolo sociale, quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale.
Per le parti di maggiore interesse della Commissione si sofferma in particolare sulla disposizione che disciplina le prestazioni occasionali di lavoro nel settore artistico e creativo, con le quali si intendono, tra l'altro, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale.
Richiama quindi l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere tale professione sono tenuti a iscriversi. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario, tra l'altro, avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

Evidenzia poi che, ai fini fiscali, gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti «agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli» e che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

Infine, si sofferma sulla previsione di un credito d'imposta per le imprese di produzione teatrali, riconosciuto in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applica il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta, pari a 250.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I titolari del credito d'imposta possono esercitare la cessione del credito fiscale in questione nel rispetto delle disposizioni del codice civile (articoli 1260 e seguenti) e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura, nonché dell'effettività del diritto al credito medesimo. Il credito d'imposta è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale, ma i cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

Con decreto del Ministro della cultura sono definiti i limiti di importo per produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, l'individuazione delle modalità per garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il decreto ministeriale è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto individua il limite massimo complessivo del credito d'imposta che può essere riconosciuto.

Conclusivamente, nel giudicare indispensabile una sempre maggiore attenzione per il settore della cultura, ritiene opportuno approfondire, ai fini della redazione della proposta di parere, quali siano gli ambiti effettivamente ricompresi nel settore artistico e creativo nelle diverse modalità e forme espressive; riflettere sull'ipotesi di estendere il credito di imposta anche ad altri settori, oltre a quello del teatro; considerare la possibilità di innalzare da 2.500 euro a 5.000 euro la soglia per le prestazioni occasionali di lavoro; verificare se per l'iscrizione al Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo sia necessario pagare una quota annuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.3.2. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 254 (ant.) del 30/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
254ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Borghesi, oggi assente per concomitanti impegni, ha dato la propria disponibilità per il prosieguo dei lavori in qualità di relatore per il parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole del relatore, messo in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

(2039) ***VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative***
(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) richiama sinteticamente i principali aspetti della relazione introduttiva svolta e sottopone alla Commissione l'ipotesi di esprimere un parere favorevole con un'osservazione, che preveda l'aumento del limite previsto dall'articolo 5 e l'esenzione, per i soggetti che ricadono sotto tale limite, dal pagamento dell'eventuale tassa di iscrizione al Registro di cui all'articolo 17.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide la proposta del relatore, ma suggerisce di rimettere alla Commissione di merito, nel rispetto delle rispettive competenze, l'opportunità di introdurre le ipotesi di modifica indicate.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) accoglie il suggerimento della senatrice Bottici e formalizza quindi uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei consensi.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'orario di convocazione della ulteriore seduta delle Commissioni congiunte 6a e VI, per il seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef, propone di posticipare la seduta pomeridiana di oggi, già prevista alle ore 14,30, alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2039

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di elevare il limite previsto dall'articolo 5 e di esentare i soggetti che ricadono sotto tale limite dal versamento dell'eventuale tassa di iscrizione al Registro di cui all'articolo 17.

1.4.2.3.3. 6ª(Finanze e tesoro) - Seduta n. 256 (pom.) del 06/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
256ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione dal fatto che presso la Commissione di merito sono in corso ulteriori approfondimenti sulla formulazione dei testi in esame, chiede un rinvio della votazione del parere ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Bagnai.

Interviene incidentalmente il PRESIDENTE (PD) per segnalare alcune delle problematiche emerse nel corso dell'esame, che riguardano, tra l'altro, le diverse aspettative degli amministratori locali e dell'ANCI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale***

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che oggi, nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato sulla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning* (Atto n. 793), è stato audito il dottor Andrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della Banca Centrale Europea, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 253 (pom.) del 29/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 29 GIUGNO 2021
253ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

La seduta inizia alle ore 18,35.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'assenza del senatore Borghesi, relatore sul disegno di legge n. 2272, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, la seduta già convocata per le ore 19,30 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario: comunicazioni del Presidente in merito alla conclusione dell'indagine

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 novembre 2020.

Il presidente D'ALFONSO introduce la seduta (di cui sarà redatto il resoconto stenografico).
Ricorda che la fase istruttoria è stata svolta congiuntamente con la Camera dei deputati con lo svolgimento di 61 audizioni. Successivamente si sono tenute sedute congiunte volte a definire metodo e merito della conclusione dell'indagine con la discussione degli indirizzi da fornire al Governo ai fini della redazione del disegno di legge delega, che il Governo si è impegnato a varare entro la fine di luglio.
Avverte quindi che, in esito a tali discussioni, i Presidenti delle due Commissioni presentano nella giornata odierna ai rispettivi Collegi la proposta di schema di documento conclusivo, pubblicata in allegato, che sarà poi posta in votazione dalle due Commissioni separatamente nella giornata di domani.
Ricorda inoltre che le Commissioni congiunte sono riconvocate alle ore 20 di oggi, al fine di raggiungere tale obiettivo.

Prende atto la Commissione.

In merito ad alcune questioni attinenti al capitolo 2.14 dello schema di documento conclusivo si apre una discussione cui partecipano i senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), DE BERTOLDI (*FdI*) e FENU (*M5S*) e il PRESIDENTE, che in conclusione fa presente che la riunione di questa sera presso le Commissioni congiunte potrà costituire occasione per approfondimenti ulteriori ai fini di una convergenza sul documento da mettere ai voti domani.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA DELL'IRPEF

INTRODUZIONE

1. GLI OBIETTIVI

1.1.Crescita
1.2.Semplificazione e certezza

a) La codificazione delle norme fiscali
b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente
c) Cancellazione tributi minori
d) Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico

2. LE MISURE

2.1. La scelta del modello di imposta sui redditi
2.2. La scelta dell'unità impositiva dell'imposta sui redditi
2.3. Gli indirizzi del *Tax re-design* Irpef
2.4. Le addizionali locali
2.5. Il regime forfettario
2.6. Le modalità di versamento delle imposte dirette per il lavoro autonomo
2.7. L'Imposta sul Reddito di Impresa (IRI)
2.8. La tassazione dei redditi finanziari
2.9. Il superamento dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)
2.10. La semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES)
2.11. Le misure a favore dell'ambiente
2.12. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
2.13. Riordino della tassazione patrimoniale a parità di gettito
2.14. Il contrasto all'evasione fiscale e il rapporto fisco-contribuente
2.15. Uno sguardo internazionale

CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

"Una struttura tributaria adeguata per certe situazioni può diventare inadeguata per altre. E non cambiano solo le condizioni economiche ma anche i giudizi di valore comuni"

H.F. Lydall (1964)

L'attuale assetto del nostro sistema tributario - dalla principale imposta diretta (IRPEF) alla principale imposta indiretta (IVA) passando per la principale imposta sulle imprese (IRPEG, dal 2004 IRES) - ha origine da un articolato lavoro di riflessione [1] occorso durante buona parte degli anni Sessanta del secolo scorso, e che trovò uno sbocco legislativo nell'approvazione di un disegno di legge delega da parte del Governo Rumor il 20 giugno 1969. L'iter legislativo proseguì negli anni seguenti [2] per poi far debuttare il nuovo sistema il 1 gennaio 1974.

Non sarebbe corretto affermare che da allora non vi siano state riforme o cambiamenti - anche significativi, come quello alla fine degli anni Novanta - rispetto a quel contesto. Tuttavia, essi sono facilmente catalogabili in due distinte categorie: in un caso, hanno riguardato interventi puntuali, senza un chiaro disegno di ristrutturazione sistemica; nell'altro, si sono fermati allo stadio dell'approvazione di una legge delega, per la maggior parte rimasta poi priva dei necessari decreti legislativi, e pertanto non produttiva di effetti pratici.

Si può quindi affermare, sostanzialmente, che il sistema tributario italiano non ha conosciuto interventi strutturali di riforma organica nell'ultimo mezzo secolo.

In questo lasso di tempo il contesto economico ha sperimentato cambiamenti di intensità probabilmente superiore a quelli osservati nei due secoli precedenti: la dimensione dei mercati, il ruolo dello stato nazionale, la struttura produttiva, le nuove tecnologie, la divisione del lavoro, le dinamiche della vita familiare, il peso relativo del lavoro dipendente, la mobilità dei fattori produttivi. Queste sono solo alcune delle principali dimensioni che, essendo profondamente mutate rispetto ad allora, hanno radicalmente cambiato il contesto all'interno del quale il sistema fiscale opera nonché la validità dell'obiettivo che persegue.

Su questa base, la VI Commissione Finanze della Camera e la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno condotto una indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, nell'ambito della quale sono state svolte 61 audizioni,

dall'11 gennaio al 9 maggio 2021.

Successivamente, è seguita una fase di discussione generale al termine della quale tutti i gruppi parlamentari hanno depositato documenti in cui hanno espresso la loro posizione politica sulla desiderabilità di una riforma fiscale complessiva e sulle caratteristiche principali della stessa.

Al termine di questo percorso, la Commissione approva il presente documento conclusivo, affinché possa fungere da indirizzo politico al Governo per la predisposizione della legge delega sulla riforma fiscale, che l'Esecutivo si è impegnato a presentare entro il 31 luglio 2021.

Questo documento è articolato in due capitoli.

Il primo contiene gli obiettivi dell'intervento di riforma: stimolare l'incremento del tasso di crescita potenziale dell'economia italiana e rendere il sistema fiscale più semplice e certo; con riguardo a questo secondo obiettivo, nel paragrafo 1.2. sono elencate quattro misure specifiche.

Il secondo capitolo contiene le misure riguardanti i principali segmenti del nostro sistema tributario, dall'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche fino alla tassazione di impresa, dall'Imposta sul Valore Aggiunto al trattamento fiscale dei redditi finanziari, passando per le specificità proprie del mondo del lavoro autonomo e per le tematiche connesse al potenziamento della lotta all'evasione fiscale e al miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente.

Seguono poi delle brevi conclusioni.

1. GLI OBIETTIVI

La Commissione ritiene che l'intervento di riforma debba essere guidato da due obiettivi fondamentali, a cui ogni misura specifica debba preventivamente conformarsi: crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario.
I prossimi due paragrafi dettagliano ciascuno di essi.

1.1. CRESCITA

Il problema principale dell'economia italiana, da cui derivano molte delle altre criticità, è un tasso di crescita del Pil sostanzialmente inferiore a quello dei paesi dell'area-euro.

Negli ultimi vent'anni (1999-2019) il tasso di crescita annuale medio del Pil reale in Italia (0,46%) è risultato inferiore esattamente di un punto percentuale a quello dell'area euro (1,46%). Un *gap* che si riduce solo marginalmente se si allarga l'analisi agli ultimi trent'anni (0,85% vs 1.75%) [3] .

Tutte le analisi macroeconomiche concordano nell'includere il mal funzionamento del sistema fiscale tra le principali determinanti del nostro problema di crescita, tramite un suo effetto negativo non solo sul tasso di crescita attuale ma anche su quello potenziale.

La Commissione ritiene pertanto che l'obiettivo principale di un intervento di riforma debba essere quello di favorire un incremento strutturale del tasso di crescita dell'economia italiana.

Ci sono almeno tre dimensioni in cui l'attuale assetto del nostro sistema tributario pone ormai un serio ostacolo alla crescita economica:

1) Il peso sui fattori produttivi

In Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi - la cui accumulazione, assieme alla dinamica della produttività totale dei fattori, è la determinante della crescita economica - è nettamente superiore alla media dell'area euro.

In particolare [4] , l'aliquota implicita di tassazione sul lavoro è pari al 42,7% (la terza più alta), a fronte di una media dell'area euro pari al 38,6% e di una media UE-27 pari al 38,2% [5] . L'eccessivo carico tributario sul lavoro è un problema anche in virtù del *trend* di riduzione della quota di redditi da lavoro sul Pil, passata dal 68% del 1970 al 57% del 2010. La letteratura economica è concorde nel considerare un'elevata aliquota implicita sul lavoro un ostacolo fondamentale alla crescita economica e all'occupazione, poiché tende a scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto da parte dei percettori di redditi più bassi e da parte dei secondi percettori di reddito nelle famiglie.

L'aliquota implicita di tassazione sul capitale (= quella che si ottiene rapportando tutte le imposte sul capitale - redditi e stock, famiglie e imprese - sul totale dei redditi da capitale) è in Italia il 29,2%, contro la media europea del 23% [6] . Un'aliquota così elevata tende a scoraggiare il risparmio e a ridurre nel lungo termine l'accumulazione di capitale.

2) Livello e dinamica delle aliquote marginali effettive

Le aliquote marginali effettive misurano la percentuale dell'incremento di reddito lordo guadagnato che deve essere versato come imposta o che viene compensato da una diminuzione di benefici. Aliquote marginali troppo alte e troppo superiori all'aliquota media pongono problemi di incentivi all'offerta di lavoro ed amplificano le distorsioni del sistema di tassazione individuale in termini soprattutto di equità orizzontale.

È ragionevole ritenere, inoltre, che, da un lato, aliquote marginali effettive elevate o altamente variabili possono spingere i contribuenti di alcune fasce di reddito a sottrarre reddito all'imposizione fiscale o a svolgere la propria attività interamente in nero, determinando in entrambi i casi un danno al sistema economico.

Il ciclo di audizioni ha confermato in maniera chiara e inequivocabile che la struttura delle aliquote marginali effettive presenti nel nostro sistema imposte-benefici è altamente inefficiente nonché dannosa per la crescita economica.

Oltre il 20% dei lavoratori dipendenti occupati da almeno 12 mesi ha aliquote marginali effettive superiori a quella massima legale (43%), e appartiene alla categoria dei contribuenti dal reddito medio-basso.

Quasi il 15% dei contribuenti, che ha un reddito medio di 31.000 euro e un'aliquota media del 19,8%, ricade nella fascia 45%-50% di aliquota marginale effettiva.

Nella fascia oltre il 60% di aliquota marginale effettiva c'è più del 5% dei contribuenti, i quali però

hanno un reddito medio di circa 36.000 euro e un'aliquota media che non supera il 25%.

La media delle aliquote marginali effettive si attesta intorno al 38% (di cui 8 per contributi sociali, 26 per Irpef e poco meno di 2 per bonus Irpef e altri trasferimenti sociali).

Per i soli lavoratori dipendenti, la media delle aliquote marginali effettive supera il 40% già intorno ai 17 mila euro di reddito.

3) La complessità

Come già richiamato nell'introduzione, in questi cinquant'anni il sistema tributario è stato oggetto di interventi per la maggior parte asistematici e scoordinati, con l'effetto di produrre una stratificazione di norme e meccanismi che hanno elevato a dismisura il grado di complessità del sistema. Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche hanno raggiunto le 341 pagine, quelle per il modello 730 invece 136 pagine. L'Irpef attuale è caratterizzata da ben 54 parametri, tra aliquote marginali legali, limiti degli scaglioni e la giungla di parametri che determinano la struttura dell'imposta. Analoghe complessità sono riscontrabili nella tassazione di impresa, con una crescente divaricazione tra criteri per la redazione del bilancio civilistico rispetto a quelli fiscali, e per la compilazione della dichiarazione Irap.

Un sistema fiscale complesso ha un ovvio effetto negativo sulla crescita e sugli investimenti, provoca un incremento della struttura dei costi (monetari e non) per famiglie e imprese a cui, peraltro, non corrisponde *ceteris paribus* un incremento dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione.

Affermare che il sistema tributario italiano debba virare in maniera decisa verso lo stimolo alla crescita economica non equivale a minare il prezioso dettato costituzionale - che all'art. 53 prescrive chiaramente il suo carattere progressivo - né sminuire l'essenziale ruolo redistributivo svolto dall'imposta personale sui redditi. Le audizioni hanno evidenziato in modo netto che essa svolge un ruolo redistributivo superiore rispetto alla media degli altri Paesi Ocse, con circa tre quinti della riduzione della disparità di reddito disponibile ascritti ai trasferimenti e due quinti dovuti all'Irpef (rispetto ai tre quarti e un quarto, rispettivamente, nei Paesi Ocse) [7] . Un risultato confermato anche utilizzando i redditi equivalenti familiari anziché quelli individuali [8] .

Le audizioni hanno anche confermato non solo un buon grado di progressività dell'imposta sul reddito (l'aliquota media effettiva cresce dal 15% del limite superiore del secondo scaglione (28.000) al 33% del limite inferiore dell'ultimo scaglione (75.000) [9] e l'elasticità dell'imposta al reddito personale è stimata di poco inferiore al 2%, in linea con la media Ocse [10]) ma anche un sostanzialmente aumento della progressività negli ultimi decenni.Questo accade sia perché è aumentata la sua incidenza sui redditi familiari, sia perché - soprattutto - è cambiata l'inclinazione dell'aliquota media effettiva rispetto al reddito [11] . Il grado di progressività è inoltre aumentato, rispetto al 1975, a parità di livello di reddito, per gli scaglioni di reddito superiori al secondo [12] .

Può aiutare ad inquadrare ulteriormente la questione, inoltre, la considerazione che la metà dell'Irpef è pagata da una ristretta minoranza di contribuenti (8% del totale) che rappresentano il 28% dell'imponibile. Quasi la metà dei contribuenti si colloca nel primo scaglione, rappresenta il 15% dell'imponibile e paga meno del 5% dell'imposta totale [13] .

La Commissione ritiene dunque che l'obiettivo principale di una riforma complessiva del nostro sistema tributario debba essere quello di rendere meno distorsivo il trattamento fiscale dei fattori produttivi e, per questa via, contribuire ad innalzare il potenziale di crescita della nostra economia. Il

conseguimento di tale obiettivo richiede una drastica semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale, nonché una accentuata riduzione del carico fiscale su capitale e lavoro nell'ambito di una complessiva riduzione della pressione fiscale. Mentre si conferma la piena adesione al precetto costituzionale di progressività del sistema fiscale, si sottolinea che il conseguimento dell'obiettivo redistributivo (oggi largamente affidato all'imposta personale sui redditi) può avvenire non solo tramite l'operare dei tributi ma anche sul lato delle uscite pubbliche. Ciò avrebbe altresì il vantaggio di tenere esplicitamente conto della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, rafforzando quindi l'aspetto relativo all'equità.

1.2. SEMPLIFICAZIONE E CERTEZZA

Il paragrafo precedente ha esplicitamente menzionato la complessità del nostro sistema tributario come uno dei maggiori ostacoli alla crescita economica. In questo paragrafo la Commissione concorda su quattro punti su cui l'azione di semplificazione possa concretamente esplicitarsi.

a) La codificazione delle norme fiscali

L'esigenza di giungere ad una codificazione della normativa fiscale è addirittura riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938: "*in un sistema tributario come quello italiano nel quale si trovano molte e diverse imposte, senza che nessuna di esse si ponga praticamente e concettualmente al di sopra delle altre, il metodo della codificazione della parte generale è il solo rispondente al bisogno di rendere chiaro, semplice e razionale l'ordinamento dei tributi*" [14] .

Come rilevato recentemente dalla Commissione Europea l'obiettivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al cittadino un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti. Appare quindi fondamentale semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l'elevato contenzioso.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente.

Nei decenni si sono succedute numerose altre iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia; tuttavia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l'incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l'altro la *compliance* dei contribuenti. La necessità di un intervento di riordino e razionalizzazione appare oggi ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali.

La Commissione ritiene sia necessario racchiudere i testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspicate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario strutturato nelle tre seguenti parti:

1) Principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell'Unione Europea
2) Procedura tributaria e sanzioni:
- Testo unico degli adempimenti e accertamento
- Testo unico delle sanzioni amministrative
- Testo unico della giustizia tributaria

- Testo unico della riscossione coattiva

3) Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi.

- Testo unico delle imposte sui redditi
- Testo unico dell'IVA
- Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo
- Testo unico dei tributi erariali minori
- Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi
- Testo unico dei tributi regionali e locali
- Testo unico delle agevolazioni transitorie

b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente

La maggior parte dei vigenti principi normativi in materia tributaria è raccolta nello *Statuto del Contribuente.* Si tratta di una legge ordinaria, n. 212/2000, nata da un disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1996. Nelle intenzioni del legislatore, tale norma avrebbe dovuto rendere più trasparente il rapporto tra fisco e contribuente, a garanzia di quest'ultimo.

È purtroppo però un fatto largamente accertato che lo Statuto del Contribuente sia la norma meno rispettata del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, l'unica soluzione per renderlo realmente cogente è considerare l'opzione di elevare a rango costituzionale alcune sue parti, e nella fattispecie quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità e irretroattività, delle disposizioni tributarie.

c) Cancellazione tributi minori

Accanto alle questioni più generali relative alle imposte sui redditi, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, la Commissione ha condotto una specifica riflessione sui cosiddetti micro prelievi (imposte, tasse, diritti), erariali e territoriali, introdotti nel tempo.

Il gettito di tali prelievi, singolarmente, è stato quantificato come inferiore allo 0,01% del totale delle entrate tributarie per lo Stato e allo 0,1% per le Regioni e i Comuni.

Tali forme di imposizione indubbiamente contribuiscono alla complessità del sistema e, dall'altro lato, presentano costi gestionali elevati, con onerose procedure di accertamento e riscossione a fronte dell'irrisorietà del gettito prodotto.

A titolo esemplificativo, tra i micro-prelievi oggetto di riflessione vi sono: il cd. Superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegnamento, l'imposta sugli intrattenimenti, la maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, i diritti di licenza sulle accise, l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili.

Al riguardo la Commissione ha espresso considerazioni di carattere generale, anche in riferimento ai

documenti pervenuti dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'indagine, volte alla soppressione di tali tributi minori, ovvero a una rivisitazione completa della disciplina, in chiave di razionalizzazione normativa e di semplificazione.

Si propone pertanto un'opera di sfoltimento sistematico che includa la soppressione di prelievi quali quelli citati, garantendo - qualora fossero di competenza di enti territoriali - l'invarianza di risorse per quei livelli di governo.

d) Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico

La divaricazione tra criteri di redazione del bilancio d'esercizio a fini civilistici e quella a fini fiscali è un fattore di confusione e complessità del sistema, e comporta rilevanti oneri di gestione a carico delle realtà produttive, in particolare quelle medio-piccole.

Mentre è certamente irrealistica e non auspicabile la completa identificazione tra i due criteri (sia per ragioni di stabilità del gettito fiscale che per ragioni di garanzia della neutralità del sistema impositivo), la Commissione ritiene necessario proseguire con decisione il percorso di razionalizzazione del sistema e di avvicinamento tra i due criteri (già avviato con gli IAS), al fine di ridurre la complessità e favorire la stabilità delle regole.

2. LE MISURE

2.1. LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPOSTA SUI REDDITI

I modelli prevalenti per quanto concerne la determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi personali sono essenzialmente due:

a) *Comprehensive Income Taxation (CIT)*: prevede l'inclusione di tutti i redditi nella base imponibile sottoposta a tassazione progressiva;
b) *Dual Income Taxation (DIT)* [15] : prevede l'applicazione di un'imposta proporzionale su tutti i redditi da capitale, di solito coincidente con la prima aliquota di quella progressiva sui redditi da lavoro.

Al momento la situazione italiana può più propriamente essere descritta come una *PIT*: *Plural Income Taxation.* Esiste infatti una elevata frammentazione delle tipologie di reddito che sono sottoposte a diversi regimi sostitutivi quasi mai tra di loro correlati, con una molteplicità di trattamenti fiscali soggetti ad aliquota proporzionale, tutti differenti tra loro, accanto ad un'imposta progressiva sui redditi di lavoro (soprattutto dipendente) e sulle pensioni.

Questa situazione è una delle principali fonti di incertezza e complessità del nostro sistema tributario, determinandone la natura sostanzialmente ibrida rispetto ai modelli teorici di imposizione sul reddito e alimentando asistematicità e precarietà del quadro complessivo, disuguaglianza, inefficienza, disincentivi al lavoro e ostacoli alla produzione.

La crescente estensione dei regimi di tassazione sostitutiva infatti determina un carico fiscale diseguale tra le varie fonti di reddito, generando una violazione del principio di equità orizzontale e incidendo negativamente sulla capacità redistributiva dell'imposta, anche in considerazione della mancata applicazione a tali redditi delle addizionali comunali e regionali. Nel complesso, in Italia l'applicazione ai redditi di regimi sostitutivi proporzionali riduce la base imponibile dell'Irpef di circa un decimo, effetto in gran parte riconducibile alla tassazione dei redditi finanziari, dei redditi d'impresa e dei redditi da lavoro autonomo, soprattutto dopo l'estensione del prelievo proporzionale ai soggetti con ricavi non superiori a 65 mila euro.

Le deroghe ai principi di generalità e progressività dell'imposizione, dunque, non sono state "limitate nella maggior possibile misura", come raccomandava la legge delega per la riforma tributaria del 1971, bensì estese in ogni direzione, inseguendo di volta in volta ragioni di tecnica impositiva, finalità di contrasto all'evasione, intendimenti agevolativi o di anticipazione del gettito, politiche di attrattività, obiettivi di canalizzazione del risparmio e altri ancora.

Anche se ricondurre il sistema italiano al modello CIT (a cui il nostro sistema non si è mai pienamente conformato neanche nelle fasi iniziali) avrebbe indubbi vantaggi in termini di equità orizzontale, tale opzione presenta numerose conseguenze di tipo economico e politico, in quanto implicherebbe l'incremento anche sostanziale della tassazione su diverse categorie reddituali [16] .

Pertanto la Commissione concorda che il sistema di imposizione sul reddito dovrebbe evolvere verso un modello tendenzialmente duale, in cui il livello delle aliquote sui redditi da capitale (nonché degli regimi sostitutivi cedolari) sia sufficientemente prossimo all'aliquota applicata al primo scaglione Irpef. Tale impostazione non pregiudica, ex-ante, i regimi cedolari la cui aliquota sia attualmente inferiore al livello della prima aliquota Irpef nel nuovo regime, in quanto sono possibili interventi perequativi in relazione alla determinazione della base imponibile tali per cui l'imposta netta rimane costante.

2.2. LA SCELTA DELL'UNITÀ IMPOSITIVA DELL'IMPOSTA SUI REDDITI

Esistono ragioni ben definite per motivare la scelta tra l'individuo o la famiglia come unità impositiva di un'imposta sul reddito.

La scelta dell'individuo presuppone che la sua capacità contributiva sia indipendente dalle scelte personali in merito alla composizione del nucleo familiare. La scelta della famiglia invece presuppone l'esistenza di economie di scala e che le decisioni degli individui vengano prese in base al flusso di reddito complessivo del nucleo familiare.

Il nostro sistema, fin dal 1976, è basato sul reddito individuale.

I correttivi finalizzati a considerare in modo più compiuto il nucleo familiare (come lo *splitting* - utilizzato in Germania, Irlanda e USA - o il quoziente familiare, utilizzato in Francia) hanno il vantaggio di ridurre o eliminare la discriminazione nei confronti dei nuclei familiari in cui la ripartizione del reddito sia molto sperequata (fino, al limite, ai nuclei monoreddito), che in un sistema progressivo pagano di più rispetto a una famiglia in cui lo stesso reddito aggregato sia ripartito più

equamente tra i coniugi.
Tuttavia, tali sistemi comportano il rischio di disincentivare l'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito, che solitamente nel nostro Paese è di sesso femminile.

Ogni scelta in tal senso, pertanto, deve essere fatta sulla base dell'obiettivo di fondo. Se si consideri, cioè, più grave il trattamento differenziato tra nuclei monoreddito e nuclei bi-reddito, o il problema della scarsa convenienza all'offerta di lavoro femminile.

I dati Eurostat mostrano che nel periodo 2005-2019 il tasso medio di occupazione femminile in Italia è stato inferiore di 12,2 punti a quello medio dell'area euro (50,6% contro 62,8%) e il tasso medio di attività è stato inferiore di 8,4 punti (63,5% contro 71,9%). La maggior parte delle analisi economiche concorda che questo *gap* sia - insieme alla scarsa crescita della produttività totale dei fattori - uno dei principali responsabili del *gap* di crescita strutturale che l'economia italiana ha mostrato negli ultimi vent'anni rispetto alla media europea.

Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo sull'uguaglianza di genere e politiche fiscali del 15 gennaio 2019 ribadisce che la tassazione individuale sia da preferire a qualsiasi alternativa su base familiare, a causa della sua caratteristica di neutralità nei confronti dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito. Nell'adottare tale risoluzione, quindi, il Parlamento europeo incentiva gli Stati membri che non hanno questo sistema ad un passaggio graduale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione concorda sia opportuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva dell'imposta personale sui redditi. In aggiunta, nel rispetto dell'obiettivo di stimolo alla crescita, occorre considerare la modifica degli istituti che disincentivano l'offerta di lavoro con riferimento al margine estensivo del secondo percettore di reddito (la detrazione per il coniuge a carico) e l'introduzione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare. A tal proposito, si propone di considerare l'introduzione di una tassazione agevolata temporanea in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.

2.3. GLI INDIRIZZI DEL *TAX RE-DESIGN* IRPEF

La Commissione concorda che la struttura dell'Irpef vada sostanzialmente ridefinita, in accordo con i richiamati obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1) l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000
2) la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

La modalità con cui raggiungere questi obiettivi è individuata preferenzialmente in un deciso intervento semplificatore sul combinato disposto di scaglioni, aliquote e detrazioni per tipologia di reddito, incluso l'assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020 riguardanti il lavoro dipendente; in subordine tramite un sistema ad aliquota continua limitato alle fasce di reddito medie. Inoltre dovrebbe essere prevista l'introduzione di un minimo esente senza obbligo di dichiarazione per i contribuenti che si collochino sotto la relativa soglia. Tale minimo esente dovrebbe preferenzialmente essere inteso come una maxi-deduzione a valere su tutta la distribuzione dei redditi (o su parte di essa) adeguando corrispondentemente il livello delle aliquote; in subordine, qualora il costo di questo intervento

dovesse risultare incompatibile con gli equilibri di finanza pubblica, dovrebbe essere introdotto con la sola finalità di ridurre il carico burocratico sui contribuenti.

Per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi, la Commissione ritiene indispensabile che il disegno di legge delega contenga le necessarie premesse per una azione volta al raggiungimento di tre obiettivi:

a) una riduzione della loro numerosità;
b) una semplificazione del sistema;
c) il reperimento di risorse da destinare al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'aliquota media effettiva, in particolare sull'attuale terzo scaglione.

Le modalità attraverso cui raggiungere i sopra citati obiettivi sono così individuate:

a) l'eliminazione di quelle spese fiscali il cui beneficio pro-capite medio (ovvero il numero di beneficiari) sia inferiore ad una soglia appositamente determinata;
b) il passaggio (completo o parziale) del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio - a fronte del pagamento con strumenti tracciabili - con l'ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione;
c) una riduzione graduale e selettiva dell'ammontare percentuale del beneficio.

2.4. LE ADDIZIONALI LOCALI

Il quadro attuale contempla la possibilità per le regioni e i comuni di applicare addizionali alla base imponibile dell'Irpef, scegliendo tra l'applicazione di un'aliquota proporzionale e l'utilizzo degli stessi scaglioni dell'imposta erariale. In questo secondo caso, oltre alla frammentarietà di imposizioni finali sul reddito, si registra una alterazione della struttura della progressività prevista a livello nazionale [17] .

La Commissione ritiene opportuno raccomandare una trasformazione di entrambi gli strumenti tributari locali in sovraimposte - aventi quindi come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base imponibile Irpef) - la cui manovrabilità all'interno di un *range* predefinito rimarrebbe in capo all'ente territoriale.

La Commissione ritiene sia tuttavia opportuno non archiviare un'aspirazione riformatrice più completa, in grado di rivedere strutturalmente la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, al fine sia di adeguarne i principi ispiratori ai pilastri di autonomia e responsabilità, che di prevederne una completa attuazione.

2.5. IL REGIME FORFETTARIO

NODO POLITICO DA CHIARIRE.

2.6. LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE PER IL LAVORO AUTONOMO

L'attuale sistema di versamento delle imposte dirette da parte dei lavoratori autonomi prevede il 30

giugno il versamento del saldo dell'anno precedente insieme al primo acconto dell'anno in corso e il 30 novembre il versamento del secondo acconto. Tale sistema ha evidenziato più di una criticità durante il ciclo di audizioni, soprattutto collegate alla inefficiente gestione della liquidità a danno dei contribuenti.

La Commissione concorda sulla necessità di istituire un meccanismo di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di persone o di capitali ovvero associazioni previste dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 tenute al versamento di saldo e acconto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (ai sensi all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).

La rateizzazione prevede il versamento del saldo e del primo acconto in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso anno; inoltre, il versamento del secondo acconto o in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno seguente o in sei rate mensili di pari importo da gennaio a giugno dell'anno seguente. I versamenti avverrebbero ovviamente senza l'applicazione di alcuna sanzione e/o interesse.

Sulla base di una interlocuzione preliminare che la Commissione ha avuto con Istat, la misura non ha impatti sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto.

Tale misura sarebbe poi accompagnata dalla contestuale eliminazione o sostanziale riduzione della ritenuta d'acconto.

2.7. L'IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA (IRI)

Il ciclo di audizioni ha evidenziato la non-neutralità - tra società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria da una parte e società di capitali dall'altra - del trattamento fiscale per quanto concerne gli utili non distribuiti.

Attualmente, infatti, per le società di capitali e le persone fisiche esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria il rendimento ordinario del capitale investito - sotto forma di incrementi netti di capitale proprio - viene dedotto dalla base imponibile (di Ires o Irpef).
Il reddito di impresa che eccede il rendimento ordinario del capitale investito riceve invece un trattamento differente a seconda della forma giuridica scelta. Il prelievo fiscale sull'imprenditore individuale (o socio di una società di persone) dipende dall'aliquota marginale e quindi dal reddito complessivo Irpef. Sulla società di capitale, invece, insiste un prelievo proporzionale attualmente fissato al 24%.

La Commissione ritiene che tale trattamento differenziato sia contrario alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole e pertanto all'obiettivo di incremento del tasso di crescita dell'economia italiana.

Pertanto la Commissione raccomanda la re-introduzione del regime opzionale IRI (imposta sul reddito di impresa, introdotta dall'articolo 1, comma 1063 della legge n. 2015 del 27 dicembre 2017, legge di bilancio 2018, successivamente abrogata senza essere mai applicata) che comporta per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria la possibilità di optare per l'applicazione di un'aliquota proporzionale a condizione che l'utile prodotto sia re-investito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in Irpef.

2.8. LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI

Le decisioni relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria sono cruciali per la crescita economica di lungo periodo in quanto influiscono sulla combinazione rischio-rendimento di un investimento finanziario e sulle scelte di allocazione del risparmio - e quindi di formazione del capitale - da parte degli agenti economici.

Queste tipologie di reddito sono - nella maggioranza dei casi - sottoposti ad un'aliquota sostitutiva proporzionale attualmente fissata al 26%. A seguito dell'impostazione stabilita nella sezione 2, tale aliquota andrebbe allineata alla prima aliquota progressiva sui redditi da lavoro e uniformemente applicata, al netto delle esenzioni stabilite dal *policy-maker* per fondati motivi [18] .

Vi sono poi due fronti su cui è utile impostare una possibile linea di azione al fine di riordinare e razionalizzare il sistema e fornire un maggior stimolo alla crescita (in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 1.2):

a) La creazione di un'unica categoria "redditi finanziari"
b) L'unificazione del criterio e la modifica della tassazione della previdenza complementare

a) La creazione di un'unica categoria "redditi finanziari"

Nel nostro ordinamento vige una distinzione - quella tra "redditi da capitale" e "redditi diversi di natura finanziaria" - che costituisce una peculiarità in ambito internazionale, oltre a non avere sostanziali motivazioni economiche legate alla diversa natura o funzione dei redditi.

I redditi da capitale (art. 44 TUIR) ricomprendono la remunerazione dell'impiego del risparmio, vale a dire interessi e dividendi.
I redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*) del TUIR) ricomprendono le plusvalenze derivate dalla negoziazione delle attività finanziarie, nonché i prodotti derivati [19] .

Mentre i redditi da capitale sono tassati al lordo (sia delle spese sia delle minusvalenze), i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati al netto di entrambe le componenti (le minusvalenze eccedenti sono deducibili dalle plusvalenze entro i quattro periodi di imposta successivi a quello di realizzo).

Questa situazione genera notevoli distorsioni che pregiudicano l'efficienza del mercato dei capitali e non sono coerenti con un'impostazione pro-crescita.

In particolare, non potendo compensare le componenti di reddito positive di una categoria (interessi) con quelle negative di un'altra (le minusvalenze), il contribuente che ha subito pesanti perdite in conto capitale su uno strumento finanziario è costretto comunque a pagare le imposte se quello stesso strumento ha corrisposto cedole, anche di bassa entità.

Inoltre, si corre il rischio di incentivare comportamenti elusivi, come l'utilizzo di derivati per trasformare i redditi da capitale in plusvalenze, a cui il contribuente può applicare minusvalenze, pagando così meno tasse di quanto avrebbe altrimenti fatto.

Infine, la situazione vigente incentiva implicitamente gli investimenti privi di rischio (quelli che

proteggono il capitale da possibili minusvalenze ma che lo remunerano con un interesse modesto ma ragionevolmente sicuro), quando invece un'impostazione pro-crescita dovrebbe quantomeno essere neutrale rispetto a investimenti maggiormente in grado di convogliare il risparmio privato nell'economia reale.

b) L'unificazione del criterio e la modifica della tassazione della previdenza complementare.

Al momento il nostro ordinamento [20] prevede tre diversi regimi per il trattamento fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria:

- il regime della dichiarazione: il contribuente applica direttamente l'imposta sostitutiva nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è verificato il realizzo della plusvalenza.

- il regime del risparmio amministrato: l'intermediario con cui il contribuente ha un rapporto stabile applica alla fonte l'imposta sostitutiva nel momento del realizzo delle plusvalenze

- il regime del risparmio gestito, destinato agli intermediari che prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Questo regime ha due particolarità:

a) permette, a differenza degli altri, la compensazione con i redditi da capitale realizzati
b) determina la base imponibile sulla base del risultato maturato (e non realizzato), vale a dire la differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso patrimonio all'inizio del medesimo anno.

È evidente, dunque, che tale situazione costituisce una disomogeneità piuttosto rilevante che rende più opaco il trattamento fiscale e rischia di distorcere le scelte di investimento, con potenziali conseguenze sull'allocazione del capitale, un fattore cruciale ai fini della crescita di lungo periodo.

Il passaggio dal criterio del maturato a quello del realizzato è un percorso che il legislatore ha condotto con estrema lentezza ma con costanza negli ultimi vent'anni. Dapprima il decreto legge n. 350 del 2001 (che abolì il meccanismo correttivo volto a correggere la tassazione per realizzo) e poi il decreto legge n. 225 del 2010 (che ha previsto il passaggio al sistema del realizzato per i fondi comuni di investimento) hanno gradualmente uniformato il sistema, che tuttavia presenta ancora elementi significativi valutati "per competenza" (= maturato) anziché per cassa (= realizzato). Oltre al risparmio gestito, ad esempio, vi è il regime previsto per la previdenza complementare. Al momento infatti i rendimenti degli investimenti finanziari relativi alle forme di previdenza complementare si uniformano al cosiddetto modello ETT:

- Esenti (parzialmente) nella fase di accumulazione (i contributi sono infatti deducibili entro il limite massimo annuale di 5.164,7 euro)
- Tassati nella fase di maturazione con una tassazione sostitutiva pari al 20%
- Tassati nella fase di prestazione con un meccanismo molto complesso [21] .

Il modello adottato in Europa (tranne in Danimarca e Svezia) tuttavia è quello EET, in cui ad essere esente è anche la fase di maturazione. Questo modello permetterebbe di accrescere la redditività degli investimenti finalizzati alla costituzione di un trattamento previdenziale complementare, determinando in ultima analisi un suo aumento. Nel contempo ovviamente andrebbe uniformata la tassazione in fase

di prestazione, considerando la tassazione secondo le aliquote Irpef ordinarie. Tale modello permetterebbe altresì di incentivare l'adesione alla previdenza complementare, con ovvi vantaggi in termini di sostenibilità del sistema pensionistico; infine, uniformarsi al modello prevalente in Europa faciliterebbe l'armonizzazione della trattazione della previdenza complementare a livello continentale evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il decollo delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo.

La Commissione concorda che, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, sia importante considerare un pacchetto organico che includa i seguenti interventi:

- l'accorpamento delle categorie "redditi da capitale" e "redditi diversi" in un'unica categoria denominata "redditi finanziari";
- l'estensione al risparmio gestito del criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei risultati realizzati;
- l'applicazione alla previdenza complementare del modello che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, considerando al contempo la modifica del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni.

2.9. IL SUPERAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

Nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma per cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, la Commissione concorda sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Tale imposta fu introdotta negli Anni Novanta come, essa stessa, strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. Tuttavia, nel corso del tempo alcune scelte di politica economica (come il riconoscimento, nel 2015, della deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) o di natura macroeconomica (il forte abbassamento del costo dell'indebitamento) hanno avvicinato notevolmente la base imponibile dell'Irap a quella di altre imposte (l'utile di bilancio per le imprese in contabilità ordinaria, il reddito da lavoro autonomo o d'impresa per le imprese in contabilità semplificata). E comunque sia, anche volendo considerare le residue differenze, una riforma che si ponga come principale obiettivo lo stimolo alla crescita non può esimersi dal considerare in modo critico una imposta che, nonostante quanto detto in precedenza, ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi, la cui accumulazione è - insieme alla dinamica della produttività totale dei fattori - la determinante della crescita economica.

Pertanto, la Commissione raccomanda un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale.

2.10. LA SEMPLIFICAZIONE DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

La Commissione ha già espresso l'esigenza di avviare una complessiva opera di semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) al fine di avvicinare i criteri di redazione del bilancio ai fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici (paragrafo 1.2, punto *d*).

Nell'ambito della razionalizzazione della struttura del prelievo Ires, la Commissione ritiene sia importante concentrare tre tipologie di incentivi di particolare rilievo per la politica economica:

a) gli incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecologica
b) gli incentivi alle aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimensioni minori [22]
c) gli incentivi al re-investimento dell'utile in investimenti atti a migliorare la produttività a livello di azienda.

Gli incentivi di cui sopra possono prendere la forma, alternativamente, di una riduzione dell'aliquota applicata o della base imponibile, e dovrebbero riassumere le altre tipologie di incentivo attualmente presenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e semplificato dei comportamenti virtuosi che la politica economica intende incentivare.

Al fine di operare una semplificazione del sistema - e consentire un beneficio più immediato per l'impresa - la Commissione ritiene altresì sia utile considerare l'introduzione del meccanismo cosiddetto "*carry back*", in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi (come attualmente previsto dall'art.84 del TUIR) ma anche dall'esercizio immediatamente precedente.

2.11. LE MISURE A FAVORE DELL'AMBIENTE

La misura *a)* nel punto precedente non può certamente esaurire gli interventi che la riforma fiscale prevede in merito alla promozione della transizione ecologica, essendo essa - assieme alla transizione digitale e al rafforzamento della competitività delle economie nazionali - al centro del programma *Next Generation EU* e, conseguentemente, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che la cui attuazione influenzerà in modo decisivo la politica economica italiana nei prossimi anni.

In particolare, la Commissione ritiene necessario considerare un pacchetto di *policy* che includa i seguenti interventi:

a) Il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro agli agenti economici.
b) una progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, vincolando le risorse risparmiate alla riduzione generalizzata dell'aliquota Ires.
c) Una rimodulazione dell'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 in attuazione del principio "*chi inquina paga"*.
d) Un aumento del limite alla detraibilità dell'IVA (attualmente fissato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni.
e) Al fine di evitare effetti regressi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, prevedere adeguati meccanismi temporanei di compensazioni in grado di accompagnare le famiglie e imprese più vulnerabili nel processo di aggiustamento di comportamenti e costi.

2.12. L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

La Commissione ritiene opportuno che l'annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una

specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell'aliquota ordinaria attualmente applicata.

2.13. RIORDINO DELLA TASSAZIONE PATRIMONIALE A PARITÀ DI GETTITO

NODO POLITICO DA SCIOGLIERE

2.14. IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

La riforma fiscale deve cogliere l'occasione per innestare in modo deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente. Probabilmente vi è il bisogno di un'evoluzione culturale da ambo le parti: ciascuna di esse deve allo stesso tempo mutare i propri comportamenti in senso virtuoso e abbandonare i pregiudizi nei confronti della "controparte" (che tale non è, in quanto lo Stato altro non è che l'insieme dei contribuenti stessi). Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un "evasore che ancora non è stato scoperto" (semi-cit), e al contempo efficientare i propri comportamenti, non solo quelli relativi all'amministrazione finanziaria ma anche quelli inerenti l'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche raccolte con la tassazione. Il contribuente, d'altro canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi (in termini di erogazione di beni e servizi pubblici).

Questi, e non altri, possono essere i pilastri di un nuovo Patto Fiscale tra Stato e cittadini, che è stato a lungo evocato, a tratti accennato, ma non sempre perseguito come un obiettivo vero verso la cui realizzazione mobilitare tutte le energie disponibili.

La Commissione ritiene che il perseguimento di tale strategia sia un processo di natura culturale che travalica, e non di poco, i confini di un documento di indirizzo, e forse persino di ogni atto normativo. Tuttavia vi sono alcuni elementi di merito di cui si raccomanda fortemente la considerazione, al fine di creare le condizioni per la costruzione - e mantenimento - del sopra citato Patto:

- la "chiusura del perimetro" dell'obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati [23] e l'esclusione di possibili eccezioni all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (che sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi). La Commissione ritiene infatti che la digitalizzazione del fisco sia stato lo strumento maggiormente efficace nel contrasto all'evasione fiscale, e supportano l'approccio strategico esplicitamente contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede nella digitalizzazione l'investimento più potenzialmente redditizio all'interno dell'Amministrazione Finanziaria, assieme a quello volto a dotarla delle competenze tecniche necessarie per metterlo adeguatamente a valore.

- Lo scambio tra digitalizzazione e riduzione degli adempimenti per i professionisti, imprese e intermediari deve essere un vincolo ineludibile e strutturale. A questo riguardo, andrebbe in particolare considerato attentamente il meccanismo del cosiddetto "*reverse charge*", valutando attentamente il suo effettivo impatto sul recupero del gettito evaso.

- A fronte dei numerosi episodi in cui il pieno dispiegamento dei benefici della digitalizzazione è stato impedito da considerazioni inerenti il rispetto della tutela della privacy, la Commissione ritiene non sia più rinviabile una riflessione inerente un nuovo contemperamento dei principi di tutela della privacy con quelli di contrasto all'evasione fiscale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli che

impediscono il pieno realizzarsi dei vantaggi derivanti dalla crescente digitalizzazione degli adempimenti fiscali. In particolare la riforma fiscale dovrà essere conforme ai principi e alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, pur potendo introdurre misure di limitazione proporzionate e volte a salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico generale e purché le limitazioni rispettino l'essenza di detti diritti, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Regolamento. Tra gli importanti obiettivi di interesse pubblico ivi contemplati è esplicitamente ricompresa anche la materia tributaria (previsione recepita dal legislatore nazionale con gli artt. 2-*sexies* e 2-*undecies* del d.lgs. n. 196/2003 cosiddetto Codice della Privacy). Finalità che, a livello costituzionale, rimanda ai principi di universalità dell'imposta e capacità contributiva (art. 53), nonché di uguaglianza(art. 3). È infatti dalle entrate tributarie che lo Stato attinge larga parte delle risorse finanziarie necessarie per assicurare ai singoli e alla collettività i servizi e le provvidenze di cui necessitano, servizi che a loro volta sono preordinati a garantire diritti fondamentali riconosciuti dalla carta costituzionale, quali quello alla salute (art. 32), all'istruzione (art. 34), alla giustizia e alla difesa per i non abbienti (art. 24). Diritti che possono essere effettivamente garantiti solo attraverso un sistema fiscale più equo, ma anche più semplice e più efficiente, attraverso l'utilizzo delle più evolute tecnologie

- Elemento fondamentale del nuovo Patto sopra accennato è un meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali, che non ha avuto adeguata realizzazione, per citare solo un esempio, nel caso degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). La Commissione raccomanda meccanismi più cogenti, che includono la concessione di forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie in base alle quali riconoscere in maniera automatica benefici quali, a titolo esemplificativo, riduzioni dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fiscale.

- L'apparato sanzionatorio dovrebbe esplicitamente escludere i casi di omesso versamento per errore o per grave carenza di liquidità.

- L'attività di riscossione deve andare incontro ad una vera e propria "rivoluzione manageriale", in grado di superare l'approccio meramente formale e virare verso una gestione del processo produttivo interamente concentrata su efficienza ed efficacia.

- Le esperienze di "rottamazione" delle cartelle esattoriali, in base al quale al contribuente è riconosciuta la possibilità di rateizzare il debito di imposta originario con esclusione di sanzioni e interessi, sono da considerarsi positive e utili in un'ottica di favorire l'adempimento. Ogni ulteriore e più esteso passo è da legarsi alla dimensione strutturale della riforma fiscale in discussione: quanto più essa sarà in grado di inaugurare un sistema fiscale radicalmente e strutturalmente diverso, tanto più saranno possibili interventi sui debiti fiscali in essere.

2.15. UNO SGUARDO INTERNAZIONALE

La Commissione guarda con molto favore ai passi avanti fatti al recente G7 in Gran Bretagna in merito al rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di fiscalità di impresa, la cui mancanza ha costituito negli ultimi decenni forse l'esempio più marcato degli insufficienti sforzi della politica - e delle istituzioni che essa governa - nel tenere il passo con i cambiamenti globali. Entrambi i pilastri dell'accordo di massima raggiunto al G7 - e di cui auspichiamo un rapido percorso di approvazione in seno alle istituzioni internazionali - contribuirebbero a diminuire in maniera probabilmente sostanziale il fenomeno dell'erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti, con il risultato di mettere a disposizione dei governi nazionali un ammontare non banale di risorse, che la Commissione

ritiene debbano essere destinate alla riduzione del carico fiscale sul lavoro e sui redditi da impresa.

La Commissione auspica che il governo italiano, che presiede attualmente il G20, possa farsi promotore dell'iniziativa politica decisiva al fine di accelerare il pur complicato processo di costruzione del consenso e di implementazione pratica di questa iniziativa.

CONCLUSIONI

Federico Caffè amava ripetere che "fare politica economica significa tre cose: analisi della realtà, rifiuto delle sue deformazioni, impiego delle nostre conoscenze per sanarle". Una citazione che si accompagna perfettamente al noto motto di Luigi Einaudi, secondo cui occorre "conoscere per deliberare".

Nell'Italia di quegli anni, che attraversava la fase di sviluppo più impetuosa passando da economia sostanzialmente agricola allo stadio industriale (e per giunta nell'entusiasmo del dopo-guerra), probabilmente entrambi ancora non conoscevano la rigidità che ha poi iniziato a caratterizzare il *policy-making* italiano nella fase della deliberazione, o addirittura in quella successiva di implementazione degli atti normativi (eventualmente) approvati.

La Commissione ha inteso innanzitutto rispettare il motto di quei due grandi intellettuali, compiendo un percorso di sei mesi di analisi della realtà, di rifiuto delle sue deformazioni, di acquisizione di conoscenze e del loro impiego rivolo alla soluzione dei problemi esistenti. Il tutto applicato al campo della politica, non solo economica, in cui è maggiormente visibile il contratto sociale e il patto tra rappresentanti e rappresentati, vale a dire il sistema fiscale.

Questo documento conclusivo, che il Governo stesso ha inteso essere un indirizzo per i successivi passi del cammino di una riforma fiscale organica e strutturale, si chiude con la speranza e la fiducia che tale cammino possa partire col piede giusto e proseguire nell'interesse esclusivo della Nazione.

---

[1]Gran parte della riflessione si basò sui lavori della Commissione Cosciani, i cui risultati furono pubblicati nel 1964 ("*Sullo stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*").

[2]La legge delega fu definitivamente approvata dal Parlamento il 9 ottobre 1971, i relativi decreti legislativi furono emanati tra il 1972 e il 1973.

[3]Fonte: World Bank National Accounts Data.

[4]Dati 2018.

[5]Scomponendo tale aliquota implicita nella parte relativa all'Irpef (14,1%) e in quella relativa ai contributi sociali (28,6%) troviamo per entrambe le dimensioni valori più alti rispetto alla media.

[6]Considerando la sola tassazione societaria, l'aliquota effettiva media è il 24,6% a fronte di una media del 21,7% dell'area euro (se includiamo i dividendi, 36% contro la media 30,2%).

[7]Memoria dell'Ocse, pag. 2.

[8]All'operare dell'Irpef infatti è riconducibile più di un quarto della riduzione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi che avviene nel passaggio dai redditi pre- a quelli post- intervento

pubblico (mentre l'effetto redistributivo di tutti gli altri tributi, complessivamente, è circa quattro volte inferiore a quello dell'Irpef). Nel passaggio dai redditi di mercato a quelli disponibili, infatti, l'indice di Gini si riduce di circa 15 punti, così suddivisi: 10 per l'operare dei trasferimenti (sette per le pensioni, tre per gli altri trasferimenti), 4 per l'Irpef, e 1 per i contributi sociali e gli altri tributi esclusa l'Iva (si veda N. Curci, P. Rizza, M. Romanelli e M. Savegnano "Irpef, (in)equità e (in)efficienza: un'analisi strutturale basata sul modello di microsimulazione BIMic",Questioni di Economia e Finanza n. 546, 2020 - Banca d'Italia, pag.10, figura 2.

[9]Si veda la memoria del prof. Massimo Bordignon.

[10] R. Price, Thai-Thanh Dang e J. Botev (2015), "Adjusting fiscal balances for the business cycle: New tax and expenditure elasticity estimates for OECD countries", OECD Economics Department Working Papers1275, OECD.

[11]Si veda M. Baldini e L. Rizzo (2019), "Flat tax. Parti uguali tra disuguali?", Bologna, Il Mulino e memoria di Massimo Baldini.

[12] Si veda la memoria dell'UPB, figura 4, pag. 16.

[13] Si veda la memoria dell'UPB, figura 10, pag.26.

[14]E.Vanoni (1938), Il problema della codificazione tributaria in Riv.Dir. Fin.Sc. Fin, 1938, I, 361 e spec.391, citato nell' audizione Prof. Corasaniti, 12 marzo 2021.

[15]Per i fondamenti teorici della DIT si veda P.B. Sorensen (2005), "Dual Income Taxation: Why and How", FinanzArchiv, 61.

[16]Audizione del Prof. Dario Stevanato, pag. 7.

[17] Per il solo caso regionale, abbiamo nel primo scaglione una dispersione di un punto percentuale tra l'aliquota minima e quella massima applicata dalle varie amministrazioni locali, che sale a 1,5 punti nel secondo scaglione, 1,7 nel terzo, e 2,1 nel quarto e quinto (fonte: audizione Paolo Liberati, pag.72, figura 10 panel B).

[18]Attualmente sono esentate da tassazione i redditi derivanti dai Piani Individuali di Risparmio se sussitono determinate condizioni. I rendimenti dei titoli pubblici invece sono assoggettati ad un'aliquota del 12,5%.

[19]Le plusvalenze riferibili a titoli pubblici sono imponibili in misura ridotta, in coerenza con un'aliquota effettiva del 12,5%.

[20]Decreto legislativo n. 461 del 1997.

[21]In particolare, la tassazione della fase di prestazione è differente a seconda della componente che viene erogata. Quella relativa alla restituzione del capitale versato sotto forma di contributi è assoggettata ad un'imposta sostitutiva del 15% (ulteriormente ridotta di 0,3% per ogni anno di versamento oltre il quindicesimo); la componente relativa ai rendimenti accumulati nella fase di maturazione è tassata in Irpef; la componente relativa ai rendimenti maturati nella fase di prestazione è tassata come reddito di capitale, con un'aliquota al 26%.

[22]Attualmente le misure fiscalmente incentivanti all'aggregazione di impresa (contenute nel Dl 34/2019 e nella legge 178/2020, queste ultime poi modificate dal DL. 73/2021) hanno la caratteristica della temporaneità e della limitata applicabilità soggettiva. Attesa la necessità di rifondare il sistema fiscale in un'ottica pro crescita, anche attraverso meccanismi che rendano la tassazione delle imprese neutrale rispetto alla forma giuridica dell'attività svolta, la Commissione ritiene opportuno che il legislatore della riforma introduca meccanismi fiscali di incentivazione fiscale, che si concentrino su una disciplina specifica inserita nel sistema delle imposte sui redditi, che abbiano carattere strutturale e investano una platea quanto più ampia di soggetti esercenti attività economica.

[23]Operatori che rientrano nel regime forfettario, associazioni e società sportive dilettantistiche che nel periodo precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo non

eccedente i 65.000 euro, le operazioni di natura sanitaria.

1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 240 (pom.) del 22/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2021 (n. 260)
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, composto di 2 articoli e 16 tabelle, che dispone il riparto per il corrente anno del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università (MUR) e della ricerca (FOE) per un importo, stabilito con la legge di bilancio per il 2021, pari a 1.793.343.350 euro. Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento da cui scaturisce lo schema di decreto, fa presente che le 16 tabelle riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre assegnazioni per tipologia di finalità (tabelle 2, 3 e 4) e per singolo ente (tabelle 5-16). Nell'ambito dell'importo complessivo, pari a 1.793,3 milioni, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR - al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - ammontano a 1.761,6 milioni.
Rammenta che nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno stanziamento specifico per il capitolo 7237 dello stato di previsione del MUR, in cui sono appostate le risorse del finanziamento premiale, a valere sul FOE, poiché dal 2018 le risorse prima destinate alla premialità sono confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti. Sul punto, ricorda che esse sono state destinate alle stabilizzazioni del personale, finalità ritenuta prioritaria anche dalla 7a Commissione del Senato e dalla VII Commissione della Camera nei pareri espressi su precedenti schemi di decreto.
I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e altre assegnazioni. In base alla tabella 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.169,7 milioni di euro e costituisce il 66,4 per cento dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti. Gli altri contributi, per un totale complessivo di 591,9 milioni di euro, sono costituiti: dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale

complessivo di 12,3 milioni; dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 530,4 milioni di euro; dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 49,2 milioni. Si sofferma poi sugli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, riportati nelle lettere da *a*) a *l*) del comma 2 dell'articolo 1; il successivo comma 4 concerne le ulteriori assegnazioni previste da specifiche disposizioni legislative (Sincrotrone di Trieste; INDIRE; INVALSI).
Illustra poi l'articolo 2, comma 1, che reca le indicazioni sulle assegnazioni per il 2022 e il 2023, nonché per il successivo biennio, sì da consentire agli enti pubblici di ricerca (EPR) una programmazione finanziaria pluriennale, potendo conoscere in anticipo l'entità delle risorse economiche su cui poter contare nell'arco del triennio di riferimento. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2021, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento. Il comma 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2022 e il 2023, relativamente alle assegnazioni per le Attività di ricerca a valenza internazionale, riferite alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali. Dispone, nello specifico, che per tali assegnazioni l'Agenzia spaziale italiana (ASI) potrà considerare il 100 per cento della quota assegnata nel 2021, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di collaborazione o da disposizioni normative di riduzione del FOE o per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.
Da ultimo, prende atto con favore che, rispetto al precedente riparto, si registra un incremento, pari al 2,3 per cento, che conferma il *trend* di crescita delle risorse stanziate nel FOE, a partire dal 2016, costituendo al riguardo un'eccezione la riduzione dello stanziamento del 2020 rispetto all'anno precedente (-1,2 per cento). Tale calo peraltro in parte scontava il significativo incremento registrato nel 2019, anche a seguito delle disposizioni della legge di bilancio in materia di stabilizzazione di personale. Ricorda invece che sino al 2016 si era a lungo registrata una costante riduzione che aveva costituito un significativo elemento di criticità rispetto alle necessità e all'adeguatezza delle risorse da destinare alla ricerca pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), in sostituzione della relatrice Sbrollini, illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo, che mira a garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si sofferma in particolare sull'articolo 3, commi da 8 a 10, in materia di dottorati di ricerca. Dopo aver ricordato che tale disciplina si pone in linea con quanto previsto dal PNRR, dà conto del comma 8, che novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 3, lettera e-*ter*), del citato decreto n. 165 prevedeva la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, da valutare in via prioritaria, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con la modifica in esame si conferma la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca, aggiungendo che in tali casi le procedure individuano, tra le

aree dei settori scientifico-disciplinari afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. In tal modo viene meno la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di ricerca, ove pertinente, avrebbe dovuto comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Conseguentemente, è abrogato il comma 3-quater dell'articolo 35 del citato decreto n. 165, che demandava a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto, fra l'altro, con il Ministro dell'università e della ricerca, la disciplina dei criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.
Il comma 9, lettera *a*), novella l'articolo 4 della legge n. 210 del 1998, ai sensi del quale i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, ampliandone le finalità formative in coerenza con la finalità di riconoscere un ruolo centrale a tale strumento nell'ambito della pubblica amministrazione e del mercato del lavoro. Tali corsi formativi devono fornire le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La lettera *b*) del medesimo comma sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. Tale modifica è necessaria, secondo la relazione illustrativa del Governo, perché la previsione di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca presso qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate non ha trovato, nella prassi, facile applicazione.
Con il comma 10 si dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti anche presso le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A tal fine, viene novellato l'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999, ridenominando i "corsi di formazione alla ricerca" in campo artistico e musicale in "corsi di dottorato di ricerca" in campo artistico e musicale.
Segnala altresì l'articolo 2, che consente l'attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dall'anno 2021, è prevista l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Inoltre l'articolo 3, comma 7, introduce alcune novità in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, con esclusione - fra l'altro - del personale della scuola, modificando la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti - costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra - e limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La condizione dell'assenso viene soppressa ad eccezione dei casi in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora l'amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Sul punto, specifica che per il personale della scuola si prevede che continuino a trovare applicazione le norme vigenti in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana ha avuto inizio un ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 808 (impatto cambiamenti climatici su beni culturali e sul paesaggio); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.5.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 241 (pom.) del 23/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di avviare nelle sedute della prossima settimana la discussione dei disegni di legge n. 50 e n. 1154 in materia di educazione alla cittadinanza economica, nonché la discussione dei disegni di legge n. 693 recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1158 recante"Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani", n. 1306 recante"Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale" e n. 1636 recante "Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane". L'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalle sedute della prossima settimana, con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2142 recante "Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione" e del disegno di legge n. 2166 "Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento". Si è infine convenuto di programmare a breve un'audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Prende atto la Commissione.

PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di sollecitare il Governo ad assicurare il sostegno alle iniziative volte a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura 1926, e in particolare a quelle che il Comune di Nuoro, città natale della scrittrice, intende programmare. Nel ricordare che Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a ricevere il premio Nobel, conclude avvertendo che scriverà in tal senso al ministro Franceschini.

Si associa unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervenire sul disegno di legge in titolo, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerato che non è presente il numero di senatori richiesto per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 260 e la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1228, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione non è in numero legale per proseguire le procedure prima richiamate, apprezzate le circostanze e considerato l'ormai prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.5.3. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 06/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA
(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Riprende l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 23 giugno.

La senatrice RUSSO (*M5S*) interviene per segnalare alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di parere sul disegno di legge in titolo una osservazione volta a sollecitare la previsione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di una regolamentazione dei corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all'articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall'anno accademico 2021/2022.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), accogliendo la sollecitazione della senatrice Russo, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE
(50) ***MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***
(1154) ***DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione***

economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
(Rinvio della discussione congiunta)

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) informa che è stato presentato il disegno di legge n. 2307, a prima firma del senatore Marino, che rappresenta una rielaborazione del disegno di legge n. 50; in attesa dell'eventuale assegnazione di tale disegno di legge alla Commissione, propone di rinviare la discussione congiunta delle iniziative in titolo.

Conviene la Commissione.

(2285) ***Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(1247) ***Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca***
(1336) ***VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca***
(1369) ***Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD*), dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ampio lavoro istruttorio svolto, illustra i disegni di legge in titolo. Si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2285, approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori, nonché di pubblicità delle procedure di selezione. L'articolo 2 è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream*, denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, mentre l'articolo 3 apporta modificazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pubbliche amministrazioni, e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM. L'articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca e l'articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile. E' conferita altresì facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori "di tipo B". L'articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo un articolo 12-*ter*, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.
Anche per ricercatori e tecnologi assunti - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - è previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o

primo tecnologo. Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.
Prosegue illustrando il disegno di legge n. 1336, che reca norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca. L'articolo 2 dispone che l'importo minimo della borsa di dottorato sia allineato al minimale contributivo INPS, mentre l'articolo 3 abolisce il contributo per l'accesso ai corsi di dottorato. L'articolo 4 attribuisce alle università la facoltà di bandire posizioni di dottorato "soprannumerarie", riservate a dipendenti della pubblica amministrazione in congedo retribuito. L'articolo 5 introduce il contratto di ricerca e contestualmente abolisce l'assegno di ricerca. L'articolo 6 opera un riordino della normativa dei ricercatori universitari e gli articoli dal 7 al 9 recando disposizioni transitorie.
Passando al disegno di legge n. 1247, segnala che esso si fa carico della ridefinizione della disciplina del dottorato di ricerca, demandando a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la ridefinizione delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, l'individuazione delle modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la definizione degli obiettivi formativi, la definizione della durata dei corsi e la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato.
Per quanto riguarda infine il disegno di legge n. 1369, esso estende la durata dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene stabilita in dieci anni, e istituisce il Fondo straordinario incentivante per il reclutamento degli abilitati non di ruolo presso le università italiane, al fine di incentivare e promuovere il ricambio generazionale e la pluralità del sapere.
In conclusione, fa presente che, per l'esame dei provvedimenti in titolo, potranno essere utili le indicazioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, procedura che la Commissione si appresta a concludere con l'esame del documento conclusivo.
Propone, da ultimo, di svolgere un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE alla luce della proposta testé formulata, propone di fissare il termine per avanzare proposte di audizione alle ore 12 di martedì 13 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) propone di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione, che ritiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) propone di svolgere anche un'audizione del Ministro dell'università e della ricerca.

La senatrice VANIN (*M5S*) propone, a sua volta, di svolgere un'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ritiene particolarmente urgente, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, propone di svolgere prioritariamente l'audizione dei Ministri dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle iniziative di rispettiva

competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico; propone di svolgere poi anche l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca.

La Commissione concorda con tali proposte.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di stabilire che il Ministero dell'università e della ricerca regolamenti i corsi di dottorato nelle Istituzioni AFAM, introdotti all'articolo 3, comma 10, del decreto legge in titolo, prevedendo fondi dedicati a partire dall'anno accademico 2021/2022.

1.4.2.6. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 206 (ant.) del 23/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra il decreto-legge in esame che, dopo gli interventi già adottati per la definizione della *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la semplificazione, costituisce il terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del PNRR.
In particolare, il provvedimento è volto a definire i percorsi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione dei progetti e pone le premesse normative per il compimento delle due riforme trasversali previste dal PNRR: quella della pubblica amministrazione e della giustizia.

Il testo si compone di 19 articoli, suddivisi in due Titoli, e di 4 allegati.
Il Titolo I (articoli 1-10) contiene le misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, volte innanzitutto a disciplinare le modalità per le assunzioni del personale destinato a realizzare i progetti del PNRR.
Per accelerare le procedure di reclutamento, l'articolo 1 prevede che possano essere stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le procedure concorsuali sono svolte secondo le modalità digitali, decentrate e semplificate introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.
Per consentire poi alle amministrazioni il reclutamento dei professionisti e degli esperti necessari per l'attuazione dei progetti di competenza, il Dipartimento della funzione pubblica deve procedere all'istituzione nel "Portale del reclutamento" di due distinti elenchi, ai quali possono iscriversi, rispettivamente, i professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo e il personale in possesso di un'alta specializzazione - come i dottori di

ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell'Unione europea - per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per quanto riguarda i professionisti e gli esperti, per i quali l'iscrizione al rispettivo Albo è uno dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco, le amministrazioni potranno procedere all'attribuzione dell'incarico di collaborazioneinvitando, secondo un ordine di graduatoria definito in base a criteri che valorizzino le esperienze professionali maturate e ulteriori titoli di specializzazione, almeno tre professionisti o esperti da sottoporre ad un colloquio selettivo.
Per le alte specializzazioni l'iscrizione nell'elenco avviene previo svolgimento di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria.
Al fine di consentire la selezione di figure qualificate, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, è autorizzato il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni.
Con l'obiettivo di non disperdere dopo il 2026 - come richiesto specificamente dalla Commissione europea - le competenze nel frattempo acquisite dalle pubbliche amministrazioni, è infine stabilita una riserva del 40 per cento dei posti nei concorsi pubblici a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR.
Ulteriori misure sono poi finalizzate a consentire esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per i giovani nella pubblica amministrazione, con l'attivazione di specifici progetti da attuare mediante contratti di apprendistato, e sono introdotte disposizioni per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento delle competenze acquisite dai dipendenti nel corso dell'attività lavorativa (articoli 2 e 3).
Ulteriori interventi riguardano il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni e il rafforzamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (articoli 4 e 5).
Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, le pubbliche amministrazioni sono poi chiamate a redigere un apposito Piano integrato di attività e organizzazione, nel rispetto delle discipline di settore e della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. Il Piano, aggiornato annualmente, contiene, tra l'altro, la definizione degli obiettivi programmatici e strategici e dei piani per la gestione del capitale umano; individua gli strumenti per assicurare la piena trasparenza dell'attività amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; definisce le procedure da semplificare e le modalità per il monitoraggio degli esiti (articolo 6).
Si prevede poi che, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, il Dipartimento della funzione pubblica bandisca un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con vari profili professionali compreso quello ingegneristico. Anche in questo caso i contratti possono essere stipulati per un periodo superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si procederà a ripartire le figure reclutate tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.
Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, è previsto che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che le restanti amministrazioni possano avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, entro i limiti di importo per singolo incarico e i limiti di spesa complessiva fissati nel provvedimento (articolo 7).
Sono poi istituite nuove posizioni dirigenziali per il potenziamento delle funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR svolte dalle Ragionerie territoriali e si consente alle regioni e agli enti locali

di conferire fino a 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto nella gestione delle procedure di loro competenza connesse all'attuazione del PNRR (articoli 8 e 9).
Il Titolo II del provvedimento contiene misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR.
Si prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione inclusi nel PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio operi, fino al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 338 esperti, individuati con una procedura selettiva con avviso pubblico, che include la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio effettuato anche in modalità telematica.
Fino al 31 dicembre 2026, inoltre, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità (articolo 10).
Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto riguardano gli interventi per il supporto alle linee di progetto ricomprese nel PNRR che riguardano il settore della giustizia ordinaria e amministrativa (articoli 11-17).
Al fine di assicurare la rapida definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, da assumere in due scaglioni con contratto di lavoro a tempo determinato.
Analogamente, la Giustizia amministrativa è autorizzata, in deroga alle norme vigenti, ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo.
Per assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e supportare le linee di progetto nel settore della giustizia è poi disciplinato il reclutamento di ulteriori risorse umane, nel numero di 5.410 unità, che saranno inquadrate, in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel personale amministrativo non dirigenziale mediante contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. Tra i profili professionali richiesti, che riguardano prevalentemente i settori dell'edilizia e dell'informatica, figurano quello del "tecnico di edilizia senior" e del "tecnico di edilizia junior". L'Allegato II, ai numeri 6 e 7, indica nel dettaglio le specifiche e i contenuti professionali di tali profili, nonché le modalità e i requisiti per l'accesso alla qualifica.
Ulteriori disposizioni disciplinano nel dettaglio le procedure per il reclutamento, per l'assegnazione degli addetti alle varie sedi, per lo svolgimento di attività di formazione e di monitoraggio sullo smaltimento dell'arretrato.
Gli articoli 18 e 19 infine recano le disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con

osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che è in distribuzione una ulteriore versione aggiornata dello schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni del relatore, che è già stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri ed è pubblicata in allegato.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiarisce che lo schema di parere trasmesso ieri consiste in quello presentato il 26 maggio al quale sono state apportate le ulteriori integrazioni sollecitate dai colleghi. Nel dichiararsi disponibile a valutare eventuali richieste di modifica, dà conto dello stato dell'andamento dei lavori presso la Commissione ambiente e invita i componenti della Commissione a valutare se sia più opportuno approvare lo schema nella seduta odierna, come lui propende a fare, ovvero rinviare la votazione ad altra seduta.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiede un chiarimento in merito all'osservazione relativa all'articolo 18 del testo unificato adottato dalla Commissione ambiente.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiarisce che l'osservazione non è volta a limitare le attuali competenze dell'ANAC, ma ad evitare che, attraverso l'introduzione di ulteriori protocolli obbligatori, si possa, da un lato, gravare l'Autorità con compiti eccessivi e, dall'altro, determinare effetti controproducenti per i processi di rigenerazione urbana.

Il PRESIDENTE sollecita chiarimenti in merito alle osservazioni relative agli articoli 19 e 21 del testo unificato.

Con riferimento all'articolo 19, il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) afferma che i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sono strumenti importanti, ad esempio per favorire il coinvolgimento dei giovani professionisti, ma, a seconda dei casi, possono determinare appesantimenti delle procedure. L'osservazione in questione, che cerca di individuare un punto di equilibrio alla luce della richiesta di uno dei componenti della Commissione, è finalizzata a sostituire l'obbligo di ricorrere a tali procedure con meccanismi incentivanti che potranno essere individuati dalla Commissione di merito, ad esempio nell'ambito dei bandi regionali per l'assegnazione dei fondi destinati alla rigenerazione urbana.
Per quanto concerne invece l'articolo 21, premesso che al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione essi devono essere resi convenienti e utili, la monetizzazione, che già esiste laddove non è possibile fare i parcheggi, in alcune aree si presenta come eccessivamente onerosa.

Il senatore FEDE (*M5S*) dichiara di condividere lo spirito dell'articolo 21, ma osserva che spesso sono stati realizzati volumi più grandi senza adeguati spazi corrispondenti e gli spazi a parcheggio vengono destinati a funzioni diverse, come quella di ospitare i contenitori dei rifiuti. Inoltre spesso le risorse conseguenti alla monetizzazione vengono impiegate in modo diverso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni presentato oggi dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premesso che:

- l'A.S. 1131, originariamente assegnato alle Commissioni riunite 9ª e 13ª e calendarizzato insieme a un gruppo di disegni di legge in materia di consumo del suolo, è stato da questi disgiunto l'11 giugno 2019, per essere successivamente riassegnato alla sola Commissione 13ª;

- nel corso dell'esame, che ha avuto inizio il 30 settembre 2020, all'A.S. 1131 sono stati abbinati i disegni di legge nn. 970, 985, 1302, 1943 e 1981;

- al termine di un ciclo di audizioni, la Commissione ha dato mandato ai Relatori di predisporre un testo unificato, che è stato adottato come testo base il 10 marzo 2021;

- in allegato al resoconto della seduta della 13ª Commissione del 17 marzo 2021 è stata pubblicata una versione corretta del testo base, sulla quale si basa il presente parere,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- preliminarmente, si valuti se una disciplina così dettagliata e puntuale come quella contenuta nel testo unificato non comporti il rischio di contrastare con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che ricomprende la materia del "governo del territorio" nel novero delle materie di legislazione concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato;

- si valuti inoltre se il contenuto del provvedimento non esuli dall'ambito proprio della rigenerazione urbana per sconfinare, da un lato, in quello dell'urbanistica, intervenendo in maniera incompleta e non coordinata con il *corpus* normativo che disciplina quest'ultima materia, e, dall'altro, con quello del consumo di suolo;

- si valuti l'opportunità di meglio coordinare la scansione temporale dei vari adempimenti previsti dal provvedimento e, in particolare, dagli articoli 4 (*Programma nazionale per la rigenerazione urbana*), 9 (*Bandi regionali per la rigenerazione urbana*) e 10 (*Banca dati del riuso*);

- si valuti l'opportunità di valorizzare, nell'ambito delle destinazioni del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, non solo gli *standard* di progettazione, ma anche l'utilizzo di taluni materiali, specie quelli innovativi, anche con l'obiettivo di tutelare e promuove le filiere legate all'edilizia che investono in ricerca e sviluppo per il benessere collettivo, utili sia in termini di tutela ambientale, sia per gli effetti positivi su manutenzione e sanificazione, come accade, ad esempio, nel caso dei materiali che attraverso la fotocatalisi contribuiscono al mantenimento delle superfici e alla sanificazione degli ambienti;

- si valuti se possa sussistere una contraddizione tra l'articolo 8 - che in più punti prevede deroghe agli strumenti urbanistici e l'adeguamento degli stessi da parte di regioni e province autonome - e l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti previsti dalla legge urbanistica e dal Testo unico dell'edilizia;

- con riferimento all'articolo 11, comma 3, si valuti l'opportunità di prestare particolare attenzione alle aree interne colpite da eventi sismici (come le aree dell'aquilano colpite dal sisma del 2009 e quelle di

Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016/2017);

- all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di escludere dal novero degli interventi che possono accedere al fondo per la rigenerazione urbana i semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- all'articolo 14, comma 9, nel prevedere che il contributo di costruzione sia ridotto fino ad un massimo del 70 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, andrebbe chiarito che tale riduzione dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 50 per cento di quello previsto per le nuove costruzioni;

- si valuti l'opportunità di chiarire se quanto previsto dall'articolo 16 in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi si riferisca a tutti i nuovi titoli edilizi oppure soltanto agli interventi previsti in ambito di rigenerazione urbana, tenendo presente che i Comuni provvedono autonomamente alla disciplina dei singoli interventi, all'applicazione dei parametri urbanistici ed alla modulazione della fiscalità immobiliare locale;

- l'articolo 18, ai sensi del quale alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'ANAC con appositi protocolli, dovrebbe essere soppresso in quanto pleonastico o comunque foriero di ulteriori appesantimenti burocratici per le amministrazioni e per i cittadini;

- l'articolo 19, in materia di concorsi di progettazione e concorsi di idee, contrasta con le esigenze di semplificazione amministrativa e normativa. Si valuti l'opportunità di sostituire la previsione dell'obbligatorietà con l'introduzione di criteri di premialità nella graduatoria;

- all'articolo 21, comma 3, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, i comuni dovrebbero poter sempre ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, e non solo, come previsto dal testo unificato, "a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona". Tali parole andrebbero dunque soppresse;

- si valuti se il contenuto dell'articolo 22 - recante una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o comunque degradate - sia coerente con l'oggetto del provvedimento e se esso non confligga con il principio della libera concorrenza;

- si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 24 - recante incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato - con la previsione della perdita di edificabilità del suolo riconvertito o dell'inedificabilità per almeno venti anni;

- si valuti se il contenuto dell'articolo 25 - recante il riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio" - sia coerente con l'oggetto del provvedimento;

- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera a), che obbliga al riuso e vieta in modo perentorio il consumo di suolo, possa contrastare con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le competenze regionali;

- si valuti se l'articolo 27, comma 2, lettera c), - ai sensi del quale la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali, solo previa autorizzazione paesaggistica

della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 - possa porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale il Piano comunale di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze, al fine di superare le autorizzazioni paesaggistiche;

- dovrebbe essere incentivato il partenariato pubblico privato, che garantisce che gli interventi vengano portati a compimento in tempi brevi;

- nell'ambito delle finalità e degli obiettivi riguardanti i consumi idrici, oltre alla riduzione degli stessi, dovrebbero essere valorizzati, in particolare a livello urbano, modelli e strumenti utili al fine di implementare strategie di immagazzinamento e gestione dell'acqua piovana quale risorsa il cui adeguato trattamento e riciclo possono ridurre l'eccessivo sfruttamento di acqua potabile e contenere fenomeni di allagamento e inondazione;

- con particolare riferimento alla necessità di garantire parità di trattamento e semplificazione delle procedure nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, dovrebbe infine essere chiarito che non è dovuta l'IMU con riferimento agli alloggi sociali regolarmente assegnati o assegnabili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

e con le seguenti condizioni:

- al fine di ridurre il consumo di suolo, devono essere resi più convenienti il riuso e la ricostruzione, evitando l'introduzione di nuovi aggravamenti burocratici che rendano più complessi e gravosi gli interventi di rigenerazione urbana e semplificando il quadro normativo vigente: sono necessarie norme più elastiche e comprensibili per quanto riguarda altezze, distanze, aperture, materiali e ricostruzioni nei sedimi, nonché uno sportello unico che superi la moltiplicazione delle pratiche presso i numerosi enti;

- in particolare, deve essere reso più collaborativo il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche velocizzando e anticipando la loro attività, al fine di evitare che possano esprimersi tardivamente per bloccare interventi già pronti per essere realizzati, e valutando la possibilità di aumentare la dotazione di personale del Ministero della cultura o di attivare collaborazioni con le università presenti nel territorio;

- l'articolo 15, comma 1, ispirato agli apprezzabili principi della informazione e del confronto pubblico, dovrebbe essere riformulato in maniera coerente con le finalità proprie degli istituti di partecipazione, eliminando, in particolare, il riferimento alla "piena condivisione dei progetti", la cui portata normativa non è peraltro chiara.

1.4.2.6.2. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 210 (pom.) del 13/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
210ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
VONO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il Governo ha fatto pervenire un nuovo aggiornamento dei dati informativi dell'elenco delle opere, che differisce da quello di cui è stato dato conto nel corso dell'ultima seduta per l'inserimento del CUP relativo al Centro di formazione dei Vigili del Fuoco dell'Aquila.

Il relatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che, da un lato, accoglie numerose osservazioni formulate dai Gruppi e, dall'altro, lascia al Governo un adeguato margine operativo.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, esprime qualche perplessità in merito alla formulazione dell'osservazione che menziona la necessità di abilitare alcuni Commissari a svolgere il ruolo di stazione appaltante. A suo avviso, si dovrebbe mirare alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti e non invece a crearne delle nuove, potendo avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei Provveditorati alle opere pubbliche. Peraltro, la separazione delle funzioni tra Commissario straordinario e Provveditorato garantirebbe anche maggiore linearità. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a svolgere una riflessione sul punto.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) propone di modificare la prima osservazione, eliminando il riferimento alla nomina di un Commissario straordinario per ogni regione interessata dai Giochi olimpici Milano Cortina 2026. Considerato, infatti, che alcune delle opere in questione ricadono nel territorio di più regioni, la nomina di una pluralità di Commissari straordinari potrebbe risultare problematica e sarebbe dunque più efficace la nomina di un solo Commissario.
Chiede poi che l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario sia integrato con l'intervento SS 9 Via Emilia - variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini, che risulta interamente finanziato ed era già stato inserito nel parere reso dalla Commissione a marzo.
Sottopone infine alla valutazione del relatore l'opportunità di inserire anche la realizzazione del velodromo di Spresiano e, per quanto concerne gli interventi relativi alla strada SS 1 Aurelia, il completamento della variante a Sanremo.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ringrazia il relatore e dichiara di condividere le perplessità manifestate dal senatore Cioffi sull'attribuzione ai Commissari straordinari delle funzioni di stazioni appaltanti, mentre ritiene fondamentale l'apertura di apposite contabilità speciali.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) si associa ai ringraziamenti al relatore per il lavoro di gran pregio e condotto con metodo inclusivo. Con riferimento alle perplessità manifestate dal senatore Cioffi, spiega che l'osservazione in questione, che è stata inserita nello schema di parere del relatore su sua richiesta, è finalizzata ad agevolare la posizione di alcuni dei soggetti designati Commissari straordinari, in particolare i dirigenti ministeriali in quiescenza, che non hanno stazioni appaltanti di riferimento. Insiste pertanto per il mantenimento della osservazione, auspicando che il relatore possa proporre una riformulazione condivisa.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara di comprendere le ragioni esposte dal senatore Margiotta, ma osserva che proprio i soggetti esterni alla pubblica amministrazione avrebbero difficoltà a svolgere le funzioni di stazione appaltante. Concorda però sul fatto che il relatore saprà certamente trovare una formulazione che possa essere condivisa da tutti.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, il relatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) riformula la prima osservazione, eliminando le parole "per ogni Regione interessata dai Giochi Olimpici", e introduce una nuova osservazione volta ad integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario con l'intervento SS 9 Via Emilia - variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini. Riformula infine l'osservazione relativa allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante da parte dei Commissari.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni con le ulteriori modifiche accolte dal relatore, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

La PRESIDENTE si compiace per il voto unanime espresso dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, dichiarando la propria disponibilità a valutare eventuali proposte di modifica o integrazione che i colleghi le vorranno sottoporre.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2301) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

La PRESIDENTE si compiace per il voto unanime espresso dalla Commissione.

(*Doc.* LXXXVI, n. 4) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021***
(*Doc.* LXXXVII, n. 4) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra i provvedimenti in titolo.
La Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è lo strumento nel quale, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, vengono illustrati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire, nell'anno di riferimento, nell'ambito della sua partecipazione alle attività dell'Unione europea.
La premessa evidenzia che, al fine di rendere più chiari gli obiettivi fissati e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento, l'impostazione della Relazione per il 2021 è stata rinnovata: resta la suddivisione nelle parti dedicate, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea (Parte I); alle politiche strategiche (Parte II); alle iniziative nazionali rispetto alla dimensione esterna dell'Unione europea (Parte III) e alle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee (Parte IV).
Ciascuna Parte è però articolata al suo interno in macro tematiche, che costituiscono la base delle politiche europee, e per ciascuna di esse vengono fissati gli obiettivi chiave, indicate le azioni che si intendono promuovere e illustrati i risultati attesi.
In particolare, le politiche strategiche sono esposte con riferimento ai macro settori della sostenibilità ambientale e crescita economica, dell'innovazione e digitalizzazione e della coesione sociale.
Come evidenziato nelle premesse del documento, infatti, la cornice per la definizione degli impegni politici e delle azioni che il Governo ha in programma per il 2021 rimane costituita dalle priorità individuate fin dall'inizio dalla Commissione von der Leyen, poi integrate dagli obiettivi derivanti dall'attuazione delle iniziative messe in campo come risposta europea agli effetti devastanti della crisi pandemica, e in particolare dal Next Generation EU.

Con particolare riferimento alle tematiche di interesse per la Commissione, nell'ambito delle azioni volte a perseguire le finalità del Green deal e della transizione ambientale come volano per una crescita economica sostenibile, tra gli obiettivi che il Governo si pone figura il miglioramento dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), con particolare attenzione alle infrastrutture lineari di 1° e 2° livello relative a ferrovie, strade e autostrade, sistemi di trasporto rapido di massa, ciclovie, trasporti marittimi e trasporto aereo. Per ciascuna tipologia di infrastruttura vengono individuate le azioni da mettere in campo e i risultati attesi, complessivamente volti - anche in vista della revisione della rete TEN-T, che potrebbe essere formalizzata in una proposta di regolamento nel corso del 2021 - al progressivo allineamento delle priorità infrastrutturali nazionali con quelle europee, con inclusione dei nodi e delle sezioni della rete ad oggi mancanti.

In sintesi, tra gli obiettivi per il settore delle ferrovie figurano: lo sviluppo graduale dell'alta velocità di rete e la velocizzazione delle linee esistenti; l'aggiornamento tecnologico delle direttrici e dei nodi ferroviari; l'implementazione dello standard ERTMS; la realizzazione di interventi sulla rete regionale, sia per le ferrovie interconnesse che per quelle isolate, nonché di interventi di potenziamento a supporto del trasporto merci, con il potenziamento delle tratte individuate come prioritarie.

Con riferimento alle strade ed autostrade, i risultati attesi delle azioni da realizzare comprendono tra l'altro: l'aumento dell'efficienza e della resilienza della rete viaria nazionale; l'attuazione del piano straordinario di verifica e messa in sicurezza delle opere d'arte insistenti sulle arterie stradali A24 ed A25; il progressivo completamento degli itinerari autostradali appartenenti alla rete TEN-T; il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture autostradali sia in termini di riduzione dell'incidentalità sia in termini di durabilità delle opere; la fluidificazione e il decongestionamento del traffico in prossimità dei centri urbani.

Ulteriori obiettivi sono poi quelli di sviluppare i sistemi di trasporto rapido di massa nelle città metropolitane e nei comuni con popolazione maggiore o uguale a 100.000 abitanti nonché di completare, entro il 2021, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di tutte le ciclovie del sistema nazionale e finanziare la progettazione dei lotti funzionali.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, oltre al potenziamento dei collegamenti intermodali e dei centri logistici, tra le ulteriori finalità degli interventi figurano il miglioramento della sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico dei porti e la riduzione delle emissioni connesse al traffico navale e all'attività di movimentazione merci, anche in funzione di una ripresa di competitività del sistema portuale nazionale.

Con riferimento infine al trasporto aereo, le priorità sono individuate nell'implementazione graduale, su taluni aeroporti, di un sistema finalizzato alla completa digitalizzazione delle operazioni aeroportuali; nella definizione di procedure che agevolino il sequenziamento degli aeromobili in fase di avvicinamento, anche al fine di una più efficace pianificazione delle sequenze di arrivo che minimizzi i ritardi e i consumi complessivi; nell'introduzione di una nuova piattaforma per lo svolgimento delle operazioni di pianificazione e controllo del traffico aereo; nell'aggiornamento e nella revisione degli aeroporti ritenuti strategici; nell'incremento dell'attrattività e della competitività del settore cargo aereo, con lo sviluppo di centri cargo strategici; nell'incremento dei collegamenti su ferro agli aeroporti; nel miglioramento dei servizi offerti ai passeggeri all'interno dei terminal aeroportuali.

L'altro grande settore di intervento riguarda la mobilità, in relazione alla quale la strategia italiana è imperniata, in coerenza con il Green deal europeo, sul potenziamento delle forme di mobilità sostenibile a trazione alternativa, pubblica e privata, nonché sullo sviluppo della logistica sostenibile delle merci, finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti e di CO2. In quest'ottica particolare importanza viene attribuita all'implementazione della rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, alla realizzazione di impianti di GNL per il settore del trasporto marittimo, alla promozione del trasferimento modale dalla gomma al treno. Azioni specifiche saranno inoltre indirizzate a potenziare la mobilità locale, sempre nell'ottica della sostenibilità.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale, che avrà un impatto rilevante per la

modernizzazione di tutti i settori della vita del Paese.
Di qui le iniziative volte, innanzitutto, a favorire la diffusione delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture digitali efficienti e sicure e ad individuare nuove regole per il mercato digitale nonché strumenti di tutela giuridica connessi ai processi di innovazione e digitalizzazione.
La Relazione dà quindi conto delle azioni che il Governo intende perseguire nei singoli ambiti, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla sanità alla difesa, dalla cultura ai settori delle imprese, del turismo e dei trasporti.
Con riferimento a quest'ultimo settore, oltre a partecipare attivamente ai negoziati per la definizione delle proposte regolamentari per la disciplina dei sistemi automatizzati di guida, l'azione del Governo avrà come obiettivo il potenziamento tecnologico e la digitalizzazione, per finalità di sicurezza ed efficienza, delle infrastrutture viarie (Smart Road); lo sviluppo del Corridoio verde digitale del Brennero, quale progetto volto a migliorare la fluidità del traffico su uno dei più importanti assi di trasporto tra il Mediterraneo e il Nord Europa, ottenendo nel contempo una drastica riduzione delle emissioni; la messa a punto di una piattaforma nazionale abilitante per i veicoli connessi, con l'offerta di servizi innovativi rilevanti soprattutto nelle realtà urbane; la promozione di un trasporto pubblico sostenibile, sicuro e connesso (TPL 4.0); la digitalizzazione della catena logistica, attraverso lo sviluppo di piattaforme informatiche e di servizi ad alto contenuto tecnologico a supporto dei processi logistico-portuali; la digitalizzazione e l'innovazione dei sistemi aeroportuali, in funzione di un graduale aumento della capacità aeroportuale e dell'ottimizzazione nella gestione delle rotte aeree. Con riferimento al settore aereo, la Relazione segnala inoltre che permane l'obiettivo dell'accoglimento, nell'ambito del negoziato per la revisione dei regolamenti sul Cielo unico europeo, che potrebbe concludersi nel corso del 2021, delle proposte elaborate a livello nazionale.
Sempre in relazione alle politiche per la digitalizzazione e l'innovazione, la Relazione dà infine conto dell'intenzione del Governo di continuare a seguire con attenzione i lavori per l'elaborazione della nuova direttiva sulla cibersicurezza (direttiva NIS 2), che dovrebbe sostituire la normativa europea attualmente vigente allo scopo di aumentare il livello di resilienza dell'Unione europea contro le minacce informatiche, consentendo ai cittadini e alle imprese di beneficiare di servizi e strumenti digitali affidabili sicuri.
Per quanto concerne la Relazione consuntiva, in essa il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2020.
La premessa evidenzia come l'eccezionalità dell'anno trascorso abbia pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, richiedendo una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione in corsa di strategie e impegni.
Di questo la Relazione dà conto, evidenziando sia gli scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi originari che i nuovi obiettivi assunti nel corso dell'anno e originariamente non previsti.
Al fine di rendere più agevole l'esame in sede parlamentare, inoltre, il documento segue l'impostazione della relazione programmatica 2021.
Si suddivide in 5 parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione.
La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali ed è in questa parte che si ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commissione.
La terza parte illustra i risultati raggiunti nella partecipazione all'azione esterna dell'Unione.
La quarta e la quinta parte riferiscono sulle attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea e sulle attività per il coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.
Con riferimento alle materie che rientrano nella competenza della Commissione, la Relazione si sofferma innanzitutto sull'impegno dedicato alle iniziative per il completamento del mercato unico digitale, evidenziando che nel corso del 2020 è stata avviata la revisione della Strategia nazionale banda ultralarga, con la finalità di raggiungere e superare - con un piano complessivo di investimenti

di oltre 4 miliardi - gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per il 2025, introducendo il *target* di almeno 1 Gbit/s per tutti.

Viene poi dato conto della collaborazione alle attività promosse dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) per rafforzare la sicurezza cibernetica, in riferimento sia alla definizione degli obiettivi strategici che alla elaborazione dei sistemi di certificazione della sicurezza, anche in relazione ai servizi *cloud*.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sono stati avviati i percorsi di attuazione della Strategia nazionale, a cominciare da quelli che, attraverso l'utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale, puntano alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Sono infine state avviate le procedure di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea dei Poli europei di innovazione digitale - EDIHs, con la comunicazione alla Commissione della lista dei 45 *hub* candidati a partecipare alle procedure di gara.

La Relazione dà quindi conto delle attività che hanno portato alla definizione della Legge sui servizi digitali (COM(2020)825) - che modifica la direttiva sul commercio elettronico, con l'obiettivo di definire regole nuove nell'ambito del mercato interno dei servizi digitali, aumentando e armonizzando le responsabilità delle piattaforme online (compresi i soggetti di Paesi terzi che operano nell'Unione) - e della Legge sui mercati digitali (COM(2020)842), che ha l'obiettivo di definire norme *ex ante* per regolamentare i mercati caratterizzati dalla presenza di grandi piattaforme.

Si sofferma quindi sulla posizione assunta dall'Italia nei negoziati relativi alla proposta di regolamento in materia di dati personali nelle comunicazioni elettroniche e alla proposta di regolamento relativa alle misure volte ad impedire i blocchi geografici ingiustificati.

È poi ricordato l'impegno del Governo nelle attività volte a favorire l'obbligo di fatturazione elettronica nel settore degli appalti, nonché per la definizione di *standard* comuni in materia di governo digitale e interoperabilità.

In relazione allo sviluppo delle reti digitali, è proseguita l'attività per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, con particolare riferimento all'attuazione del Piano BUL; sono state inoltre assunte misure per il sostegno alla domanda di connettività, mediante l'emissione di *voucher* a favore delle famiglie a basso reddito; nell'ottica di ridurre i costi di installazione delle infrastrutture, è proseguita infine l'attività di mappatura attraverso il catasto delle infrastrutture (SINFI).

È stata poi estesa a diversi ospedali l'operatività del piano "WiFi Italia", complementare all'iniziativa europea WiFi4EU, volta alla costruzione di una rete *wifi* che consenta di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti pubbliche gestite da autorità locali.

La Relazione evidenzia inoltre che sono stati selezionati i progetti da finanziarie a valere sul programma di supporto alle tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, finalizzato alla sperimentazione sui temi dell'intelligenza artificiale, dell'*internet* delle cose e del *blockchain*.

Dà infine conto delle azioni realizzate nel corso dell'anno per la liberazione della banda 700 MHz, sottolineando che la tabella di marcia per la liberazione delle frequenze relativa al territorio nazionale risulta sostanzialmente rispettata.

Con riferimento al settore dei trasporti, la Relazione si sofferma innanzitutto sulle questioni affrontate in materia di trasporto stradale nel corso dei negoziati che si sono tenuti in sede europea per la definizione delle proposte legislative assunte nell'ambito dell'iniziativa "Europa in movimento", presentata dalla Commissione europea nel maggio del 2017.

Ampio spazio è dedicato, in particolare, all'illustrazione delle criticità relative alla proposta di direttiva sulla tassazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture e sono evidenziate nel dettaglio le principali questioni emerse nonché la posizione assunta dall'Italia.

Viene poi sottolineato l'impegno del Governo nella definizione di taluni provvedimenti legislativi approvati in via definitiva, tra i quali quelli relativi ai tempi di guida e di riposo e di distacco dei conducenti, in relazione ai quali gli obiettivi negoziali dell'Italia sono stati sostanzialmente approvati.

La Relazione dà quindi conto dell'adozione, nel corso del 2020, del regolamento (UE) 2020/698, con il quale, facendo fronte ad un'esigenza emersa a seguito dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte

misure per la proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché per il rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in alcuni settori della legislazione europea in materia di trasporti. L'adozione di tale provvedimento, che ha riguardato tra l'altro, le direttive sul controllo periodico dei veicoli, la patente di guida, la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali, ha consentito il riconoscimento a livello europeo di deroghe concesse unilateralmente dagli Stati membri nelle fasi iniziali della pandemia.
Nel settore del trasporto marittimo, la Relazione informa del recepimento della direttiva che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e sottolinea la prosecuzione dell'impegno per promuovere la transizione navale da gasolio a GNL. Evidenzia che è stata implementata l'attività per il riciclaggio ecocompatibile dei mezzi navali, in linea con la strategia dell'economia circolare e con gli impegni assunti in tema di sostenibilità ambientale, di rispetto dell'ambiente marino e costiero e per la salute dei lavoratori.
Pone infine l'accento sulla redazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, nell'ambito di una strategia integrata di pianificazione e gestione delle aree marittime finalizzata a favorire lo sviluppo ecosostenibile dei mari e degli oceani e a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano i mari, le isole, le regioni costiere e ultra periferiche.
Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione riferisce sugli accordi orizzontali e globali definiti e in corso di finalizzazione, fornendo indicazioni sull'andamento dei vari negoziati.
In relazione alle reti transeuropee di trasporto, il documento evidenzia la continuità con la quale il Governo ha seguito il processo di revisione delle politiche di sviluppo dei tracciati e dei nodi della rete globale e centrale, che dovrebbe sfociare nella presentazione, nel 2021, di una nuova proposta legislativa.
La Relazione ricorda che un contributo sulle linee preliminari di riesame è stato inserito nell'allegato al DEF 2020 "Italiaveloce" e che il processo di revisione potrà prevedere un'evoluzione della struttura geografica della rete TEN-T nonché il suo adeguamento a nuove esigenze legate ad obiettivi di connettività e accessibilità, sostenibilità ambientale, interoperabilità e intermodalità, anche con riferimento alla possibilità di duplice uso civile e militare delle infrastrutture di trasporto.
In relazione ai fondi europei a disposizione per lo sviluppo della rete TEN-T, il documento evidenzia che il Governo ha posto in essere azioni volte a sostenere la dotazione finanziaria del "Meccanismo per collegare l'Europa".
Infine, nella parte dedicata alla riforma delle pubbliche amministrazioni, la Relazione dà conto delle iniziative assunte per lo sviluppo della strategia digitale del settore pubblico, con riferimento tra l'altro al consolidamento della strategia *cloud* e all'adesione italiana al progetto europeo GAIA-X e si sofferma sull'impegno per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, evidenziando l'importanza delle misure per la digitalizzazione dei servizi introdotte con il decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto "semplificazioni").

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra i provvedimenti in titolo assegnati alla 8ª Commissione in sede consultiva.
Il rendiconto è il documento che espone i risultati della gestione dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto per il 2020 è stato sottoposto, prima della presentazione al Parlamento, al giudizio di parificazione della Corte dei conti, che è stato reso lo scorso 23 giugno.
La finalità dell'assestamento del bilancio dello Stato è invece quella di consentire un aggiornamento, a

metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

In entrambi i disegni di legge gli aspetti di competenza della Commissione sono quelli relativi allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alla Missione n. 15 "Comunicazioni".

Con riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto generale (A.S. 2308), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2020 (Tabella 10), come risultante dall'approvazione della legge di bilancio per medesimo anno, recava stanziamenti complessivi di competenza pari a circa 15,8 miliardi. Nel corso dell'esercizio 2020, tali previsioni hanno registrato un aumento e si sono attestate a 18,2 miliardi di euro, di cui 8,9 miliardi riferiti alle spese correnti e 9,3 di parte capitale.

L'ammontare dei residui a fine esercizio è di 19,1 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di 15,1 miliardi.

Analizzando le singole missioni, la missione n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica" continua a qualificarsi come uno dei cardini del bilancio del Ministero, con una dotazione finale di competenza che ammonta a 6,8 miliardi di euro, assorbiti per 4,7 miliardi dal programma relativo ai "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (14.11). In tale ambito, circa 4 miliardi nel 2020 sono stati destinati al finanziamento degli interventi di competenza dell'Anas nel settore stradale attraverso il fondo per gli investimenti. L'altro programma di spesa di particolare rilevanza nella missione n. 14 riguarda le "Opere strategiche, l'edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (14.10) con una previsione definitiva di circa 1,9 miliardi di euro, finalizzati, per una quota pari a 1,1 miliardi, alle azioni per il finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale.

La missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", che costituisce l'altro grande settore di intervento di competenza del MIT, presenta per il 2020 previsioni definitive di competenza per 10,1 miliardi, con un aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Gran parte degli stanziamenti risultano allocati sul programma relativo allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6), con particolare riferimento agli interventi finalizzati al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai quali secondo le previsioni definitive sono stati destinati per il 2020 circa 6,6 miliardi di euro, con un aumento di circa 1 miliardo rispetto alle previsioni iniziali, in larga parte determinato dagli interventi assunti nel corso dell'anno per sostenere il settore a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Più limitati infine sono i contenuti finanziari della missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico", con una previsione definitiva di spesa di circa 386 milioni di euro, nonché della missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", che reca una dotazione finale di competenza di circa 861,7 milioni, interamente assorbiti dal programma relativo alla sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, per le attività del personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto. Infine la missione n. 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" reca una previsione definitiva di spesa di 81,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda il rendiconto della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), ha rilievo per la competenza della 8ª Commissione la missione n. 15, relativa alle "Comunicazioni". Rispetto ad una previsione iniziale di competenza di 529,1 milioni di euro, le previsioni definitive sono pari a 657,6 milioni di euro. Di questi, 599,1 milioni sono destinati al programma relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8), in larga parte finalizzato agli interventi per lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e del 5G e al riassetto delle frequenze (422,3 milioni).

Sempre con riferimento alla missione n. 15, le autorizzazioni definitive di cassa per il 2020 risultano pari a 844,7 milioni, mentre l'ammontare dei residui a fine esercizio è di 510 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per il 2021 (A.S. 2308), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - (Tabella 10), approvato con l'ultima legge di bilancio recava spese iniziali per complessivi 14,8 miliardi di euro in conto competenza e 15,6 miliardi di euro come autorizzazioni di cassa. La

consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2021 risultava di 9,8 miliardi di euro.
Le previsioni assestate ammontano ora complessivamente a 16,2 miliardi di euro per la competenza e a 17,9 miliardi per la cassa, mentre i residui sono quantificati in 19,1 miliardi di euro.
Nella nota illustrativa che accompagna il disegno di legge si dà conto delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, distinguendo quelle introdotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio 2021 e quelle ora proposte con il disegno di legge di assestamento.
Per il 2021, le variazioni più significative sono quelle introdotte per atto amministrativo, che hanno comportato un aumento complessivo sia delle dotazioni di competenza che delle autorizzazioni di cassa di circa 1,4 miliardi di euro, in larga parte conseguenti all'applicazione delle misure introdotte con il decreto-legge n. 41 del 2021 (decreto-legge "sostegni").
Le variazioni proposte invece con il disegno di legge di assestamento aumentano le dotazioni, rispettivamente, di circa 3,8 milioni di euro per la competenza e 899,1 milioni di euro per la cassa.
Sempre la nota illustrativa pone in evidenza che le variazioni alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le previsioni sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'amministrazione. Le variazioni ai residui - quantificate in 9,3 miliardi di euro - trovano infine motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2020, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.
Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo stato di previsione del Ministero, per la missione n. 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica", il disegno di legge di assestamento propone una riduzione delle previsioni di competenza di 1,1 milioni di euro, nonché un aumento delle autorizzazioni di cassa di circa 487 milioni di euro. La variazione dei residui ammonta a oltre 7 miliardi di euro, in gran parte riferiti al programma "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (14.11), ed in particolare all'azione relativa alle infrastrutture stradali ed autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità (+5,3 miliardi di euro).
Per quanto riguarda la missione n. 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", le variazioni proposte con l'assestamento comportano un aumento di circa 9,6 milioni di euro per la competenza e di circa 369,6 milioni per la cassa, mentre la consistenza dei residui aumenta complessivamente di circa 2,2 miliardi di euro, assorbiti per 1 miliardo dal programma "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (13.6).
La missione n. 19 "Casa e assetto urbanistico" registra per il 2021 un aumento delle previsioni di cassa di 12 milioni di euro e una diminuzione dei residui di 5 milioni.
Per la missione n. 7 "Ordine pubblico e sicurezza", interamente riferita al programma relativo alla "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" (7.7), le previsioni assestate comportano un aumento di 33,4 milioni di euro per la cassa e di 4,2 milioni per i residui.
Diminuiscono invece le previsioni per la missione n. 32, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", per la quale si propone una riduzione di 4,7 milioni di euro per la competenza, di 2,9 per la cassa e di 7,6 per i residui.
Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), le previsioni contenute nella legge di bilancio in relazione alla missione n. 15 "Comunicazioni", prevedevano una dotazione di 381,1 milioni di euro per la competenza e di 382,5 milioni come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui era valutata in 2,6 milioni di euro.
Le previsioni assestate, comprensive sia delle variazioni dipendenti da atti amministrativi che di quelle proposte con il disegno di legge in esame, fanno registrare un aumento delle dotazioni di competenza, il cui valore complessivo ammonta ora a 457,4 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa passano a 621,1 milioni di euro. Il valore dei residui è quantificato in 510,1 milioni di euro.
Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali proposte con il disegno di legge di assestamento sono infine quantificate in un aumento di circa 116 mila euro per la competenza, di 161,1 milioni per la

cassa e di 507,5 milioni per i residui. Le variazioni sia della cassa che dei residui sono quasi interamente assorbite dal programma "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (15.8).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262),

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto "sblocca cantieri") - come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il decreto "semplificazioni") - dispone che, con uno o più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

i DPCM sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

con uno o più decreti successivi, da adottare entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

in data 11 marzo 2021, l'8ª Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo) (atto del Governo n. 241), che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44 opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

si rileva una importante discrasia tra la volontà espressa dalla Commissione e l'elenco delle opere proposte, a scapito del ruolo di indirizzo del Parlamento negato con motivazioni tecniche non condivisibili;

nel corso della seduta della 8ª Commissione del 6 luglio 2021, il rappresentante del Governo ha depositato una nota recante l'aggiornamento di dati informativi relativi all'elenco delle opere, con

particolare riferimento alla SS 64 Porrettana - Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, alla Galleria Sant'Anna, al *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania - Siracusa e al collegamento ferroviario nel porto di Augusta. Successivamente è stato inoltre fornito il CUP relativo al Centro di formazione nazionale per gli allievi Vigili del Fuoco nella città di L'Aquila;

considerato che, stante la scadenza al 2050, indicata dall'Unione europea, per il raggiungimento della neutralità climatica, la qualità della gestione della risorsa idrica rappresenta a tutti gli effetti un elemento non trascurabile. Per il settore del servizio idrico integrato emerge l'esigenza di sviluppare e di rafforzare un sistema infrastrutturale idoneo a promuovere sostenibilità e resilienza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si ritiene urgente, attesi i risvolti economici e di immagine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuare un Commissario straordinario per ogni Regione interessata dai Giochi Olimpici, dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di accelerare tutte le opere connesse e necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2026, comprese le opere olimpiche di cui al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

- inserire le opere relative al Corridoio tirrenico nell'elenco degli interventi per i quali dovrà essere nominato un Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame, al fine di agevolare la conclusione degli accordi tra SAT e ANAS e di avviare una procedura di appalto integrato;

- inserire le opere relative alla variante della SS 12 "dell'Abetone e del Brennero", tratto di variante da Buttapietra sud alla tangenziale sud di Verona, nonché quelle relative alla SS 96 Potenza-Bari;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con il Parco della giustizia di Bari;

- prevedere tra le opere stradali per le quali nominare un Commissario straordinario la Pedemontana piemontese tratta Masserano-Ghemme e la variante di Demonte sulla SS 21 "della Maddalena";

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la tranvia Piazza Venezia - Piazza Vittorio Emanuele II, Roma;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la funivia Battistini - Casalotti, Roma;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con le opere di completamento dell'infrastrutturazione portuale del porto di Brindisi;

- valutare l'opportunità di velocizzare l'*iter* propedeutico all'adozione del secondo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti;

- considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un numero elevato di opere - alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo - e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte disseminate sull'intero territorio nazionale, si ritiene quindi di dover aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero di interventi assegnati ad ognuno di loro, e/o di nominare

subcommissari che presentino caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere;

- laddove il commissario non sia supportato da strutture adeguate e/o corrispondenti all'impegno da sostenere, anche per evitare l'evidente sovraccarico in capo a pochi commissari, dovrà essere valutata la possibilità di ricorrere a posizioni sub commissariali anche con soggetti che non siano incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati, purché dipendenti della pubblica amministrazione;

- sarà necessario abilitare alcuni commissari a svolgere il ruolo di stazione appaltante e autorizzare l'apertura di apposita contabilità speciale ai sensi dei commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, laddove la struttura esistente preposta alla realizzazione dell'opera non sia sufficientemente adeguata e/o corrispondente all'impegno da sostenere;

- per i commissari abilitati alla funzione di stazione appaltante e dotati di apposita contabilità speciale dovrà essere autorizzato il ricorso al sub-commissario prevedendo che la quota percentuale, a valere sulle disponibilità del quadro economico dell'opera, sia più elevata di quanto già indicato nei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo, da destinare alle spese per la logistica e la struttura di supporto tecnico connesse alla realizzazione dell'opera;

- analoghe previsioni (funzione di stazione appaltante, contabilità speciale, sub-commissario e potenziamento della struttura di supporto tecnico) dovranno essere contemplate, mediante integrazione dei provvedimenti già adottati dal Governo, anche per i precedenti commissari laddove le carenze delle attuali stazioni appaltanti e la relativa contabilità, di tipo tradizionale, non permettano di assicurare la necessaria speditezza nella realizzazione delle opere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262),

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il decreto "sblocca cantieri") - come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il decreto "semplificazioni") - dispone che, con uno o più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

i DPCM sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

con uno o più decreti successivi, da adottare entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari;

in data 11 marzo 2021, l'8ª Commissione ha approvato un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo) (atto del Governo n. 241), che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44 opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

si rileva una importante discrasia tra la volontà espressa dalla Commissione e l'elenco delle opere proposte, a scapito del ruolo di indirizzo del Parlamento negato con motivazioni tecniche non condivisibili;

nel corso della seduta della 8ª Commissione del 6 luglio 2021, il rappresentante del Governo ha depositato una nota recante l'aggiornamento di dati informativi relativi all'elenco delle opere, con particolare riferimento alla SS 64 Porrettana - Nodo ferro stradale Casalecchio di Reno Stralcio Sud, alla Galleria Sant'Anna, al *bypass* ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania - Siracusa e al collegamento ferroviario nel porto di Augusta. Successivamente è stato inoltre fornito il CUP relativo al Centro di formazione nazionale per gli allievi Vigili del Fuoco nella città di L'Aquila;

considerato che, stante la scadenza al 2050, indicata dall'Unione europea, per il raggiungimento della neutralità climatica, la qualità della gestione della risorsa idrica rappresenta a tutti gli effetti un elemento non trascurabile. Per il settore del servizio idrico integrato emerge l'esigenza di sviluppare e di rafforzare un sistema infrastrutturale idoneo a promuovere sostenibilità e resilienza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si ritiene urgente, attesi i risvolti economici e di immagine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuare un Commissario straordinario, dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di accelerare tutte le opere connesse e necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2026, comprese le opere olimpiche di cui al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;

- inserire le opere relative al Corridoio tirrenico nell'elenco degli interventi per i quali dovrà essere nominato un Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame, al fine di agevolare la conclusione degli accordi tra SAT e ANAS e di avviare una procedura di appalto integrato;

- inserire le opere relative alla variante della SS 12 "dell'Abetone e del Brennero", tratto di variante da Buttapietra sud alla tangenziale sud di Verona, nonché quelle relative alla SS 96 Potenza-Bari;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con il Parco della giustizia di Bari;

- prevedere tra le opere stradali per le quali nominare un Commissario straordinario la Pedemontana piemontese tratta Masserano-Ghemme e la variante di Demonte sulla SS 21 "della Maddalena";

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la tranvia Piazza Venezia - Piazza Vittorio Emanuele II, Roma;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con la funivia Battistini - Casalotti, Roma;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con le opere di completamento dell'infrastrutturazione portuale del porto di Brindisi;

- integrare l'elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario di cui allo schema di decreto in esame con l'intervento SS 9 Via Emilia - variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini;

- valutare l'opportunità di velocizzare l'*iter* propedeutico all'adozione del secondo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti;

- considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un numero elevato di opere - alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo - e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte disseminate sull'intero territorio nazionale, si ritiene quindi di dover aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero di interventi assegnati ad ognuno di loro, e/o di nominare subcommissari che presentino caratteristiche di maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere;

- laddove il commissario non sia supportato da strutture adeguate e/o corrispondenti all'impegno da sostenere, anche per evitare l'evidente sovraccarico in capo a pochi commissari, dovrà essere valutata la possibilità di ricorrere a posizioni sub commissariali anche con soggetti che non siano incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati, purché dipendenti della pubblica amministrazione;

- si valuti l'opportunità di abilitare alcuni commissari a svolgere il ruolo di stazione appaltante e autorizzare l'apertura di apposita contabilità speciale ai sensi dei commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, laddove la struttura esistente preposta alla realizzazione dell'opera non sia sufficientemente adeguata e/o corrispondente all'impegno da sostenere;

- per i commissari abilitati alla funzione di stazione appaltante e dotati di apposita contabilità speciale dovrà essere autorizzato il ricorso al sub-commissario prevedendo che la quota percentuale, a valere sulle disponibilità del quadro economico dell'opera, sia più elevata di quanto già indicato nei provvedimenti precedentemente adottati dal Governo, da destinare alle spese per la logistica e la struttura di supporto tecnico connesse alla realizzazione dell'opera;

- analoghe previsioni (funzione di stazione appaltante, contabilità speciale, sub-commissario e potenziamento della struttura di supporto tecnico) dovranno essere contemplate, mediante integrazione dei provvedimenti già adottati dal Governo, anche per i precedenti commissari laddove le carenze delle attuali stazioni appaltanti e la relativa contabilità, di tipo tradizionale, non permettano di assicurare la necessaria speditezza nella realizzazione delle opere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2301

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e disposizioni in materia di sport;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione lavori pubblici, l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

in particolare, tale articolo introduce come scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. non solo la realizzazione ma anche la progettazione delle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e ricomprende tra tali opere anche quelle finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate. Sono inoltre ampliate le funzioni e i poteri attribuiti ai Commissari straordinari nominati dal Presidente del Consiglio e all'organo di amministrazione della società,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

relativamente alle opere da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026:

- si prevedano misure atte a sterilizzare gli effetti dei ricorsi in fase di gara, onde evitare la paralisi da contenzioso;

- si preveda l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo - recante ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche - alle controversie, alle procedure di espropriazione (a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), nonché alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti;

- si preveda l'applicazione dei criteri e della disciplina di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 per la realizzazione degli interventi previsti, se incidenti sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria;

- si valuti l'opportunità di prevedere misure volte a tutelare l'esecuzione vera e propria delle opere;

- si valuti l'opportunità di adottare specifiche e ponderate deroghe in ordine alla movimentazione di terre e rocce da scavo;

- si valuti l'opportunità di adottare misure di semplificazione operativa per quanto concerne le verifiche volte ad impedire infiltrazioni criminali.

1.4.2.6.3. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 211 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021
211ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, che giunge in Senato con numerose modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.
Il provvedimento - che assorbe i contenuti del decreto-legge n. 89 del 2021, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario, nonché del decreto-legge n. 99, che ha introdotto disposizioni in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e che contiene, tra l'altro, disposizioni relative ad Alitalia - dispone diverse linee di intervento, che corrispondono ai 9 Titoli in cui esso si suddivide.
Il Titolo I (articoli da 1 a 11-*septies*) contiene le misure per il sostegno alle imprese, all'economia e per l'abbattimento dei costi fissi.
Per quanto riguarda i temi di interesse per la 8ª Commissione, in particolare, l'articolo 1-*septies*, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021, stabilisce che, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Detta quindi la procedura da seguire per le compensazioni, prevedendo anche l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021.
All'articolo 3, i commi da 2-*bis* a 2-*quater* destinano 30 milioni di euro ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, nonché, al fine di far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna per il ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar presenti nella porzione del territorio situata sulla sommità del

Mottarone.

L'articolo 3-*bis* incrementa di 5 milioni il Fondo diretto a compensare le città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia.

L'articolo 3-*ter* autorizza la spesa di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo l'individuazione delle infrastrutture sportive da finanziare.

L'articolo 6-*bis*, per il 2021, riduce da 2.500 a 500 euro la soglia minima dei canoni demaniali marittimi dovuti per la concessione di aree per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.

L'articolo 11-*quater*, oltre a prorogare fino al 16 dicembre 2021 il termine per la restituzione del "prestito ponte" assegnato con il decreto-legge n. 137 del 2019, autorizza Alitalia e Alitalia Cityliner a proseguire le attività d'impresa, compresa la vendita di biglietti, nelle more del pronunciamento della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA. Detta quindi disposizioni per il trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia ad ITA e per la modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria a seguito della decisione della Commissione europea; definisce le modalità secondo le quali i commissari straordinari possono procedere al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa ed istituisce un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e *voucher* emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.

Ulteriori disposizioni relative ad Alitalia e ITA nonché per il settore aeroportuale sono contenute nel Titolo II (articoli da 12 a 25-*bis*), complessivamente finalizzato ad introdurre misure per garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese.

In particolare, l'articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di intervenire per rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale di ITA anche successivamente all'anno 2020. La stessa possibilità è accordata anche in relazione alla sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione delle società soggette al controllo dello Stato.

L'articolo 24, comma 2, prevede che, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, sia concesso ad Alitalia e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria un prestito, a titolo oneroso e della durata massima di sei mesi, di importo non superiore a 100 milioni di euro, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Il finanziamento è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

L'articolo 25-*bis* sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco per gli aeroporti che hanno registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un milione di unità.

Nel Titolo III (articoli da 26 a 35-*ter*) - che reca disposizioni volte a proseguire l'impegno per sostenere e rafforzare il sistema sanitario nazionale e la risposta alla pandemia - l'articolo 31, comma 7, lettera *g)*, al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica, dispone la concessione di un contributo di 5 milioni di euro per il 2021 alla Fondazione FS Italiane.

Nel Titolo IV (articoli da 36 a 50-*quater*) - che contiene norme in materia di lavoro e di politiche sociali - l'articolo 40-*ter* estende l'applicazione del trattamento integrativo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra che si trovino in trattamento di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19, prevedendo anche il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate.

Con l'articolo 40-*quater* viene introdotta un'indennità per i lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di

integrazione salariale nell'anno 2020.
L'articolo 49, ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, consente di prorogare anche per l'anno 2021 l'erogazione di un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi nel 2019 lungo l'impianto funiviario di Savona.
L'articolo 50-*bis*, comma 1,prevede che, fino al 31 dicembre 2021, possa essere concessa una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC, che hanno cessato l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.
Il Titolo V (articoli da 51 a 57-*bis*) dispone interventi per il sostegno degli enti territoriali nella difficile congiuntura economica.
In particolare, l'articolo 51 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale che, tra l'altro: incrementano di 450 milioni per il 2021 il Fondo per garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati di trasporto pubblico locale e regionale; prevedono che, per lo svolgimento di tali servizi, sia possibile ricorrere, mediante convenzione o imponendo obblighi di servizio pubblico, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC; stabiliscono che gli eventuali residui delle risorse stanziate - che sono attribuite anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi - possano essere utilizzati per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari; istituiscono un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 per l'erogazione di contributi in favore delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti scolastici che adottino piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina del *mobility manager*.
L'articolo 51-*bis*, comma 1, prolunga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile avvalersi della convenzione ConsipAutobus 3 del 2 agosto 2018 per l'acquisito di autobus nonché di materiale rotabile anche in *leasing*.
Nell'ambito del Titolo VI (articoli da 58 a 64) - che contiene misure per i giovani, per il sistema scolastico e la ricerca di base - l'articolo 62 modifica la normativa relativa al Centro nazionale di eccellenza di Torino per favorire la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità sostenibile e dell'*automotive*, al fine di renderla compatibile con le previsioni europee in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Sempre con riferimento all'*automotive*, l'articolo 62-*bis* istituisce, con la natura giuridica di fondazione, il Centro italiano di ricerca per l'*automotive*, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'*automotive* e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.
L'articolo 63-*bis* prevede che, nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente la realizzazione di nuovi edifici residenziali, le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione.
Il Titolo VII (articoli da 65 a 67-*bis*) riguarda gli interventi per il sostegno al settore della cultura.
Nell'ambito dell'articolo 67, che introduce misure a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari, i commi da 10 a 13 estendono agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d'imposta previsto per il biennio 2021-2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.
Il Titolo VIII (articoli da 68 a 73-*quinquies*) contiene misure per i settori dell'agricoltura e dei trasporti.
In particolare, l'articolo 72 prevede l'assegnazione ad ANAS di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021

per la copertura degli oneri connessi alle attività per la gestione e la vigilanza sulle strade inserite nella rete di interesse nazionale, in quanto trasferite ad ANAS dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
ANAS è inoltre autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.
L'articolo 73 reca misure di sostegno per il settore aeroportuale, ferroviario e marittimo. In particolare: incrementa, per il 2021, di 100 milioni di euro il fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori del settore aereo e di 300 milioni di euro il fondo per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra; dispone una spesa di 150 milioni di euro in favore di RFI, da utilizzare per ridurre, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2021, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi passeggeri non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali residui dello stanziamento sono destinati a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo; prevede l'assegnazione alle società cooperative che forniscono servizi di ormeggio delle risorse già stanziate ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020 ma non ancora utilizzate, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese dal 1° gennaio al 31 luglio 2021; aumenta di 2 milioni di euro per il 2021 lo stanziamento per l'erogazione, da parte delle Autorità di sistema portuale, dei contributi compensativi al soggetto fornitore di lavoro portuale, e introduce al contempo un'interpretazione autentica delle modalità per il computo dei lavoratori ai fini del contributo; prolunga fino al 31 dicembre 2021 il periodo durante il quale le imprese armatoriali delle navi iscritte nei registri nazionali che svolgono attività di cabotaggio e di servizio per le piattaforme petrolifere possono essere esentate dagli oneri previdenziali e assistenziali.
L'articolo 73-*bis* stanzia 6 milioni di euro per il 2021 per la concessione di un contributo agli autotrasportatori destinatari dei ristori derivanti dal crollo del ponte Morandi di Genova.
L'articolo 73-*ter* dispone che l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI si consideri approvato a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono poi assegnati a RFI 40 milioni di euro per il 2021 da utilizzare per la progettazione anche esecutiva di interventi per il miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche nonché per la redazione di studi di fattibilità finalizzati a migliorare il collegamento tra i capoluoghi di provincia dell'Italia centrale ricompresi nel cratere sismico e Roma.
L'articolo 73-*quater* prevede che fino al 31 dicembre 2021 alle navi da crociera non venga applicata la tassa di ancoraggio e introduce, contestualmente misure per la compensazione dei mancati introiti delle Autorità di sistema portuale.
L'articolo 73-*quinquies* proroga al 31 dicembre 2021 le agevolazioni per l'acquisto di veicoli meno inquinanti previste dall'ultima legge di bilancio.
Infine, nell'ambito del Titolo IX, contenente le disposizioni finali e finanziarie (articoli da 74 a 78), l'articolo 74, al comma 10, prevede uno stanziamento complessivo 1,9 milioni di euro a favore del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera per far fronte, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, alle spese derivanti ai nuovi compiti connessi alla diffusione del Covid-19.
In conclusione, considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per la seduta di domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alla votazione.

I senatori MARGIOTTA (*PD*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) annunciano

il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

In assenza di ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice VONO (*IV-PSI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che include una osservazione proposta dalla senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia la relatrice per aver accolto, anche se parzialmente, l'osservazione da lei proposta sulla mobilità del personale degli enti locali.
L'articolo 3, comma 7, del provvedimento in esame, limitando i casi in cui la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, rischia infatti di produrre effetti negativi per i piccoli centri, specie nel nord del Paese, che potrebbero trovarsi a non avere personale sufficiente.
Con l'occasione, segnala poi la necessità di risolvere il problema della scarsità di segretari comunali, anch'esso particolarmente sentito in molte zone del nord, dove spesso i segretari comunali lavorano in più comuni. Auspica dunque che il Governo velocizzi le procedure per l'assunzione dei soggetti che hanno sostenuto l'ultimo concorso e per l'effettuazione di un nuovo concorso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice VONO (*IV-PSI*), che formula due proposte di parere favorevole, rispettivamente sul disegno di legge n. 2308 e sul disegno di legge n. 2309.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2308, che risulta approvata.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 2309, che risulta approvata.

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021
(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020
(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore ASTORRE (*PD*) dichiara di essere pronto a formulare le proposte di parere sui provvedimenti in titolo.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio di qualche giorno, per poter approfondire ulteriormente il contenuto delle relazioni e verificare l'andamento dei lavori presso la Commissione politiche dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il decreto-legge in esame - dopo gli interventi già adottati per la definizione della *governance* e per la semplificazione - costituisce il terzo pilastro dell'assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

in particolare, esso è volto a definire i percorsi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari per la realizzazione dei progetti del PNRR e pone le premesse normative per il compimento delle due riforme trasversali della pubblica amministrazione e della giustizia;

tra l'altro, esso prevede che, al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio operi, fino al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 338 esperti;

inoltre, esso autorizza fino al 31 dicembre 2026 l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di prevedere, tra le misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico organo deputato a stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e curare i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di innovazione e sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, anche al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero - finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR - nonché di accrescere le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, nel contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa;

- si valuti l'opportunità di prevedere l'incremento del personale tecnico-ingegneristico, giuridico ed economico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di potenziarne le attività e valorizzarne la struttura, con incremento del personale presso le sedi territoriali dello stesso;

- con riferimento all'articolo 3, comma 7, che modifica la disciplina della mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, si valuti l'opportunità di introdurre modalità di verifica dell'impatto della modifica in questione sugli organici degli enti locali e meccanismi correttivi laddove dovesse emergere una riduzione eccessiva degli stessi;

- con riguardo agli Ordini e dei Collegi professionali, si valuti l'opportunità di prevedere, nel caso in cui si debbano estendere ai medesimi le disposizioni riferite al comparto pubblico, per garantire la compatibilità delle novelle normative con i rispettivi ordinamenti, una normativa diretta ed espressamente ad essi riferita che sia contenuta nei singoli provvedimenti;

- al fine di promuovere l'occupazione nelle Regioni comprese nell'obiettivo europeo "convergenza" e di migliorare la qualità occupazionale, si valuti l'opportunità di riconoscere, con adeguati provvedimenti, il titolo conseguito con i tirocini svolti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso gli enti locali.

1.4.2.7. 11^ (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 249 (pom.) del 30/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
249ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente MATRISCIANO rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno scadrà alle ore 18 di oggi.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione di una specifica proposta emendativa, riservandosi di dare conto in maniera articolata del relativo contenuto in sede di illustrazione.

Preso atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento, la presidente MATRISCIANO dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore LAUS (*PD*) richiama l'attenzione sulla necessità di un'ulteriore attenta ponderazione, particolarmente in considerazione dell'opportunità di un'armonizzazione con l'istituto dell'assegno unico e universale, destinato a entrare a regime in conseguenza dell'esercizio della delega legislativa in materia conferita al Governo. Preannuncia quindi l'intenzione di valutare serenamente e senza preclusioni gli emendamenti che saranno presentati, tendendo all'individuazione di equilibrate soluzioni di sintesi.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Ha la parola in merito agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 80 il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), il quale osserva innanzitutto che l'articolo 1 prevede norme speciali concernenti il reclutamento di personale dipendente a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione, nonché di incarichi dirigenziali a termine, da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Illustra poi l'articolo 2, concernente l'attivazione di progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, finalizzati all'acquisizione di competenze di base e trasversali e all'orientamento professionale.
Si sofferma successivamente sull'articolo 3, il cui comma 1, nel modificare la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, introduce un'area funzionale destinata all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, modificando inoltre la disciplina della progressione all'interno della stessa area e definendo una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa.
Rilevato che il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, fa presente che il successivo comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione, mentre il comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni, con riguardo alla quota di accesso tramite concorso pubblico e il comma 5 riduce il periodo di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia.
Dopo aver osservato che ai sensi del comma 6 gli interventi normativi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e è demandata alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di apposite linee guida, specifica che il comma 7 modifica la disciplina della mobilità volontaria dei dipendenti pubblici, limitando i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
Dà successivamente conto dell'articolo 3, commi da 8 a 10, - il quale interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca, anche al fine di ridefinire i casi in cui il possesso di tale titolo possa essere previsto come requisito ai fini del reclutamento da parte di pubbliche amministrazioni - e dell'articolo 4 - volto a consentire alle pubbliche amministrazioni di avvalersi dell'associazione Formez PA in materia di reclutamento e di lavoro flessibile.
Quanto all'articolo 5, puntualizza che le previsioni recate modificano le funzioni e l'organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, con riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale operante negli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché alle attività di ricerca e studio relativamente alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 6, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione, concernente la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, gli obiettivi formativi, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, il rispetto della parità di genere.
Dopo aver richiamato i contenuti degli articoli da 7 a 10, recanti misure organizzative specifiche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra le quali norme per il reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione e la costituzione di un contingente presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, illustra gli articoli da 11 a 17, i quali recano misure per l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia. In particolare segnala che gli articoli 11 e 12 prevedono norme specifiche per il reclutamento e le modalità d'impiego di addetti all'ufficio per il processo; che l'articolo 13 reca norme specifiche per il reclutamento con contratti di lavoro a termine di un contingente di personale amministrativo non dirigenziale, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnala inoltre che gli articoli 15 e 16 concernono, rispettivamente, le norme sul vincolo di sede e sulla mobilità e quelle in materia di formazione per il personale assunto a termine ai sensi degli articoli 11 e 13, mentre l'articolo 17 pone varie norme in materia di modalità d'impiego del personale e di organizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) ***COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sui profili competenza del disegno di legge in titolo, volto alla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, la relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma in primo luogo sulle previsioni di cui all'articolo 4 circa il riconoscimento della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

Passando all'articolo 5, dà conto della prevista disciplina concernente l'apporto dei maestri artigiani, in quanto insegnanti tecnico-pratici, all'attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato.

Rileva poi che l'articolo 6, comma 1, riconosce uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante alle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove, le quali, ai sensi del successivo comma 2, possono dedurre dal reddito d'impresa il 150 per cento della retribuzione lorda di ogni apprendista assunto con la summenzionata forma contrattuale.

In conclusione, sollecita una riflessione in merito a quanto previsto dall'articolo 5 relativamente alla declinazione della partecipazione dei maestri artigiani all'attività didattica.

La presidente MATRISCIANO manifesta condivisione relativamente alla sollecitazione della relatrice in ordine all'articolo 5.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottolinea il carattere innovativo delle disposizioni in esame, volto a consentire l'arricchimento della didattica con un apporto di competenze utile a conseguire obiettivi formativi di alto livello. A tale proposito mette in rilievo l'adeguatezza dell'articolo 5 rispetto all'individuazione delle modalità di partecipazione dei maestri artigiani alle attività didattiche.

Dopo aver espresso perplessità in ordine alle previsione di cui all'articolo 9, che tuttavia non rientra nei profili di competenza della Commissione, il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) esprime una valutazione favorevole delle previsioni in esame, in quanto funzionali a adeguare la didattica alla necessità di tramandare un prezioso patrimonio di conoscenze e alla creazione di lavoro qualificato.

La PRESIDENTE riconosce l'importanza della decretazione prevista dall'articolo 5.

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) formula quindi una proposta di parere favorevole.

La proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice è quindi posta in votazione.

Previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 10 di domani, giovedì 1° luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.7.2. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 250 (pom.) del 06/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
250ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Constatato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, la presidente MATRISCIANO dà la parola al relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), il quale suggerisce di stabilire un termine ravvicinato entro il quale possano essergli tramesse proposte concernenti la redazione dello schema di parere.

Dopo un intervento della senatrice DRAGO (*FdI*), favorevole a porre in votazione lo schema di parere nella seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, la Commissione conviene in merito alla proposta della PRESIDENTE di fissare il termine richiamato dal relatore alle ore 17 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La presidente MATRISCIANO dà conto della presentazione di emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato. Informa quindi la Commissione riguardo il parere sul testo trasmesso dalla 6a Commissione e del parere su testo ed emendamenti della 1a Commissione.

Fa quindi presente che l'emendamento 6.0.1 è improponibile in ragione dell'estraneità della materia.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione delle proposte presentate.

Dopo che gli ordini del giorno G/2267/1/11 e G/2267/2/11 sono stati dati per illustrati, ha la parola la senatrice FEDELI (*PD*), che illustra l'emendamento 1.1 (testo 2) riferito al testo del decreto-legge in esame, relativo al carattere della temporaneità dell'assegno previsto dal decreto-legge in esame.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.6, riguardante il requisito della residenza, secondo un criterio di armonizzazione con la vigente disciplina di delega in materia di assegno unico universale.

La senatrice DRAGO (*FdI*) interviene sull'emendamento 1.2, volto a estendere il periodo di decorrenza dell'assegno temporaneo a partire dal settimo mese di gravidanza. Prosegue dando conto dei contenuti delle proposte emendative 1.4 e 1.5, richiamando la finalità del sostegno alla ripresa economica nazionale.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.3, riguardante la definizione del requisito della cittadinanza.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ha la parola sull'emendamento 1.7, teso all'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno temporaneo.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) dà per illustrato l'emendamento 1.8.

La senatrice DRAGO (*FdI*) illustra l'emendamento 2.1, relativo ai criteri di determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori. Prosegue dando conto della proposta 2.4, finalizzata all'ampliamento della platea dei beneficiari.

Illustra quindi l'emendamento 2.7, volto a prevedere maggiorazioni dell'assegno temporaneo per figli disabili.

Si sofferma successivamente sull'emendamento 2.0.1 (testo 2), recante disposizioni relative alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'ISEE.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.3, recante una rimodulazione dei livelli di ISEE in relazione agli importi mensili per ciascun figlio minore.

La senatrice FEDELI (*PD*) interviene sull'emendamento 2.2, volto a una rimodulazione degli importi dell'assegno temporaneo con specifico riferimento ai singoli figli presenti nel nucleo familiare.

Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 2.5 e 2.6, i quali hanno la finalità di evitare il determinarsi di disincentivi al lavoro del percettore del secondo reddito nell'ambito del nucleo familiare.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra l'emendamento 2.8, specificandone la finalità di miglioramento della formulazione del testo del provvedimento.

Sull'emendamento 3.1 ha la parola la senatrice FEDELI (*PD*), la quale sottolinea l'obiettivo di

garantire trasparenza ed efficacia per mezzo dell'erogazione dell'assegno da parte dell'INPS in pari misura tra i genitori.

La senatrice DRAGO (*FdI*) dà quindi conto dei contenuti degli emendamenti 3.2 e 3.3, riguardanti l'erogazione dell'assegno temporaneo.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrato l'emendamento 3.4.

La senatrice DRAGO (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1, concernente la modulazione del beneficio in relazione all'eventuale fruizione del reddito di cittadinanza.

L'emendamento 5.1 (testo 2) è dato per illustrato dalla senatrice FEDELI (*PD*).

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) si sofferma sull'emendamento 5.0.1, recante criteri relativi alla revisione della disciplina dell'ISEE.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrato l'emendamento 8.0.1.

L'emendamento x1.0.1 è altresì dato per illustrato dal senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2267

G/2267/1/11

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell'attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non riscossi;

una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere

l'occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell'assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;

ad apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

ad adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

G/2267/2/11

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

ad apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

Art. 1

1.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea,».

1.1

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

1.2

Maffoni, Drago, Rauti

*Al comma 1, dopo le parole: «*è riconosciuto»*, inserire le seguenti:* «per ciascun figlio minorenne a carico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«*1-*bis*. Per il concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021.»

1.3

Pizzol, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide che abbia ottenuto protezione internazionale nel territorio nazionale;».

1.4

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, lettera a*), numero 1), sostituire la parola:* «semestrale» *con la seguente:* «annuale».

1.5

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 3) e 4) col seguente:

«3) essere domiciliato e residente in Italia da almeno due anni ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno annuale e avere figli minorenni a carico in Italia».

1.6

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, lettera a*), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 3) con il seguente*:

«3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;»;

b) *al numero 4), sostituire le parole:* «essere residente» *con le seguenti:* «essere stato o essere residente».

1.7

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 1, lettera a*), numero 3), sostituire le parole:* «del diciottesimo anno d'età», *con le seguenti:* «del ventiseiesimo anno d'età».

Conseguentemente:

1) all'articolo 2 sostituire le parole: «1.580 milioni» *con le seguenti:* «1.620 milioni»;

2) sostituire l'articolo 8 con il seguente: «Art. 8 - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.8

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del calcolo delle soglie ISEE si considera esclusivamente il parametro del reddito netto percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «soglie ISEE», *inserire le seguenti*:

«calcolate ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1.»

Art. 2

2.1

Drago, Maffoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

1. L'assegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, prevedendo un contributo, per ognuno di essi, di 100 euro se compreso nella fascia di età tra gli 0 e i 6 anni, di 80 euro se compreso nella fascia di età tra i 6 e i 12 anni e di 60 euro se compreso nella fascia d'età tra i 12 e i 18 anni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono maggiorati del 50 per cento per ciascun figlio minore con disabilità.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 8.»

2.3

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

«Allegato 1

(Articolo 2)

Individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori

LIVELLI DI ISEE	IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE

				Nuclei fino a due figli minori	***Nuclei con almeno tre figli minor***
		fino a	15.000,00	170	220
da	15.000,01	a	30.000,00	150	200
da	30.000,01	a	50.000,00	130	180

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo sostituire le parole*: «1.580 milioni», *con le seguenti*: «2.580 milioni»;

b) *all'articolo 8, sostituire le parole da*: «pari a 1.610 milioni», *fino alla fine, con le seguenti*: «pari a 2.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 3.000 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) quanto a 1.000 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

2.4

Drago, Maffoni

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

«Articolo 2

(Criterio per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)

a) Nella tabella dell'allegato 1 aggiungere il seguente:

da 50.000,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.100,01 a 50.200	30,0	40,0
da 50.200,01 a 50.300	30,0	40,0
da 50.300,01 a 50.400	30,0	40,0
da 50.400,01 a 50.500	30,0	40,0
da 50.500,01 a 50.100	30,0	40,0

da 50.600,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.700,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.800,01 a 50.100	30,0	40,0
da 50.900,01 a 60.000	30,0	40,0
da 60.000,01	0,0	0,0

Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.2

Nannicini, Fedeli

Al comma 1, sopprimere le parole: «, in relazione al numero dei figli minori».

Conseguentemente, all'Allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «Nuclei fino a due figli minori» *con le seguenti:* «Importi per il primo e per il secondo figlio»;

b) *sostituire le parole:* «Nuclei con almeno tre figli minori» *con le seguenti:* «Importi dal terzo figlio»;

c) *nella terza colonna, aumentare i singoli importi di 80 euro*.

2.5

Nannicini, Fedeli

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell'individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è scorporato dal calcolo. ».

Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all'Allegato 1.

2.6

Nannicini, Fedeli

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, al fine dell'individuazione delle soglie ISEE di cui al primo periodo, il reddito del secondo percettore del nucleo familiare è calcolato in misura pari al 50 per cento.».

Conseguentemente, rimodulare gli importi di cui all'Allegato 1.

2.7

Maffoni, Drago, Rauti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Agli

oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.8

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 2, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

2.0.1 (testo 2)

Drago, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al 5 per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al 10 per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del 15 per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del 20 per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 159 del 2013 corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano

presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. ».

2.0.1

Drago, Maffoni

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite dalle seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f*-bis) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 2".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, deldecreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00

2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d);

f) la maggiorazione di cui alle lettere b), c), d), ed e) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.»

Art. 3

3.1

Fedeli, Nannicini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»

3.2

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del richiedente» *aggiungere le seguenti:* «o del genitore

affidatario, in caso di genitori separati,» *e al secondo periodo, dopo le parole:* «di ciascun genitore» *aggiungere, infine, le seguenti:* «, salvo differente modalità indicata all'atto della domanda».

3.3

Maffoni, Drago, Rauti

Al comma 2, sopprimere le parole da: «salvo quanto previsto» *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, sostituire le parole: «d'ufficio» *con le seguenti*: «su richiesta dell'avente diritto».

3.4

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere ripartito tra i due genitori in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascuno di essi e accreditato sui rispettivi IBAN.».

Art. 4

4.1

Maffoni, Drago, Rauti

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio di cui all'articolo 1 non può essere superiore ad euro 15.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via temporanea,».

5.1

Fedeli, Nannicini

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In via transitoria e anche al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,».

5.0.1

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Revisione della disciplina dell'ISEE)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di:

a) computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

b) prevedere il superamento dello stesso per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 6

6.0.1

Fenu, Romano, Maiorino, Naturale, Lupo, Castaldi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*

(*Opzione per il rimborso per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, anche attraverso l'incremento delle condizioni di sostegno alle famiglie, i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.0.1

Testor, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. X1

x1.0.1

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(*Modificazioni alla legge 1° aprile 2021, n. 46*)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"e-*bis*) definizione dell'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti derivanti dalle misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*);"».

1.4.2.7.3. 11ª(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 251 (ant.) del 07/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
251ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono il ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO osserva che non risultano trasmesse al relatore, entro il termine delle ore 17 di ieri, proposte relative al parere sul provvedimento in esame.

Ha quindi la parola il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), il quale propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Seguono le dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori LAUS (*PD*) e BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2267) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO dà conto del parere trasmesso dalla 5a Commissione, specificando in particolare che il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1, mentre è non ostativo sugli altri emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1, sulle quali l'esame è stato sospeso.
Comunica quindi che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 2.8 e 3.1 e gli emendamenti del relatore 1.100, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100 e 7.100, pubblicati in allegato.
Dispone quindi la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno quando sarà disponibile il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 12,15.

La PRESIDENTE informa la Commissione riguardo l'ulteriore parere trasmesso dalla Commissione bilancio, recante la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.6, limitatamente alla lettera *b*), 3.4 e x1.0.1. Fa inoltre presente che è stato presentato l'emendamento 3.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola il relatore LAUS (*PD*), il quale si esprime innanzitutto favorevolmente rispetto al carattere costruttivo degli emendamenti presentati. Rileva peraltro la sussistenza di taluni casi di disallineamento delle proposte emendative, recanti misure di carattere strutturale, con la natura transitoria delle misure recate dal decreto-legge in esame. Osserva anche che, proprio per la temporaneità che caratterizza il provvedimento, vi sono scostamenti dai principi e criteri di delega cui invece il Governo dovrà attenersi per elaborare la normativa a regime.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge n. 79, esprime il parere favorevole sulle proposte 1.1 (testo 2) e 1.100; parere contrario sui restanti emendamenti.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*), prendendo atto del parere contrario relativo all'emendamento 1.3, sottolinea l'importanza attribuita dalla proponente a tale proposta.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), accedendo all'invito del relatore LAUS (*PD*), ritira l'emendamento 1.3, pur richiamando l'attenzione sulla sussistenza di disposizioni di analogo tenore in altri ordinamenti dell'Unione europea, giustificati da necessità di controllo della spesa pubblica.

Il ministro Elena BONETTI esprime parere conforme al relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, viene posto in votazione l'emendamento 1.1 (testo 2), che risulta approvato.

Dopo aver respinto la proposta 1.2, la Commissione approva l'emendamento 1.100. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. In esito a successive, distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.4 e 1.8.

Intervenendo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore LAUS esprime parere contrario sulle

proposte 2.1, 2.3, 2.4, 2.2, 2.7 e 2.0.1 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.8 (testo 2). Propone quindi la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritira gli emendamenti 2.5 e 2.6, trasformandoli nell'ordine del giorno G/2267/4/11, pubblicato in allegato.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.3, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2267/3/11, pubblicato in allegato.

La senatrice CATALFO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2267/4/11.

La senatrice DRAGO (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.1 (testo 2), che viene trasformato nell'ordine del giorno G/2667/5/11, pubblicato in allegato.

Il ministro Elena BONETTI, nell'esprimere l'intenzione di valutare i contenuti dell'atto di indirizzo, specifica che questo non può naturalmente incidere sui principi di delega in materia di assegno unico e universale.

La senatrice DRAGO (*FdI*) fa presente la funzione dell'ordine del giorno, che reca indicazioni di carattere tecnico circa i possibili interventi sullo strumento dell'ISEE, senza comportare effetti finanziari.

Il relatore LAUS (*PD*) suggerisce l'utilizzo di una formula idonea a esprimere l'invito al Governo a valutare la proposta contenuta nell'ordine del giorno.

Il ministro Elena BONETTI si associa, rilevando che l'ordine del giorno non può vincolare il Governo in relazione a un eventuale revisione dell'ISEE. In riferimento all'emendamento 2.3, specifica che a regime l'assegno unico e universale comporterà comunque l'erogazione alle famiglie di somme maggiormente adeguate.

La presidente MATRISCIANO suggerisce il ricorso a una formulazione volta a esortare il Governo alla valutazione dell'opportunità dell'intervento. Nota quindi il carattere strutturale di qualsiasi intervento di revisione dell'ISEE.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2267/4/11.

Viene successivamente posto in votazione l'emendamento 2.1, che la Commissione respinge.

L'emendamento 2.100, posto in votazione, è approvato.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 2.4.

Dopo che la senatrice FEDELI (*PD*) ha ritirato l'emendamento 2.2, la Commissione respinge l'emendamento 2.7.

E' successivamente messo ai voti l'emendamento 2.8 (testo 2), che risulta approvato.

Il relatore LAUS (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.1 (testo 3); parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.4. Propone altresì una riformulazione dell'emendamento 3.2,

specificando che se non è accolta il parere è da intendersi contrario.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 3.1 (testo 3).

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.4, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2667/6/11, pubblicato in allegato.

Il ministro Elena BONETTI si esprime conformemente al relatore sugli emendamenti all'articolo 3. In riferimento alla proposta 3.1 (testo 3) fa presente l'opportunità di prestare particolare attenzione ai casi di nuclei familiari provvisti di un solo conto bancario.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo nel caso in cui l'emendamento 3.1 (testo 3) fosse messo ai voti, sottolineando che la Commissione non ha potuto avere il tempo necessario a valutare tale formulazione.

Il relatore LAUS (*PD*) suggerisce il ritiro dell'emendamento 3.1 (testo 3), ritenendo adeguata la formulazione della proposta 3.1 (testo 2).

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) condivide i rilievi espressi dal senatore Romeo.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritira l'emendamento 3.1 (testo 3), restando inteso che oggetto della trattazione sarà l'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore ROMANO (*M5S*) sottoscrive a nome del proprio Gruppo l'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.100, che risulta approvato.

E' successivamente posto in votazione l'emendamento 3.1 (testo 2).

Dopo che il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) è intervenuto per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo, la Commissione approva l'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ritiene di non riformulare l'emendamento 3.2, che viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Il relatore LAUS (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 e parere contrario sull'emendamento 4.1.

Il parere del GOVERNO sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 4.100 è approvato.

Successivamente la Commissione respinge la proposta 4.1.

Intervenendo sugli emendamenti all'articolo 5, il relatore LAUS (*PD*) esprime parere favorevole

sulle proposte 5.1 (testo 2) e 5.100, e parere contrario sull'emendamento 5.0.1.

Il parere del ministro Elena BONETTI è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.100.

E' quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 5.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, è quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 7.100.

Il relatore LAUS (*PD*) e il ministro Elena BONETTI esprimono parere contrario sull'emendamento 8.0.1.

Posto in votazione, l'emendamento 8.0.1 è respinto.

Il relatore LAUS (*PD*) propone la trasformazione dell'emendamento x1.0.1 in ordine del giorno.

Il ministro Elena BONETTI condivide la proposta, notando l'utilità di un'indicazione politica volta a evitare penalizzazioni a danno delle famiglie.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento x1.0.1, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2267/7/11, pubblicato in allegato.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

I senatori FLORIS (*FIBP-UDC*) e DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente gli ordini del giorno G/2667/1/11 e G/2667/2/11 nel senso prospettato dal ministro Elena BONETTI.

Gli ordini del giorno G/2667/1/11 (testo 2) e G/2667/2/11 (testo 2), pubblicati in allegato, sono quindi accolti dal GOVERNO.

Il ministro Elena BONETTI suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/2267/3/11.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) presenta quindi l'ordine del giorno G/2267/3/11 (testo 2), pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il ministro Elena BONETTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2267/4/11. Successivamente propone di riformulare l'ordine del giorno G/2267/5/11.

La senatrice DRAGO (*FdI*) accetta di riformulare l'atto d'indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO specifica che la presente sede è inidonea a trattare la questione della revisione dell'ISEE, che investe le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'ordine del giorno G/2267/5/11 (testo 2) è quindi accolto dal GOVERNO.

Il Ministro Elena BONETTI invita altresì a riformulare l'ordine del giorno G/2267/6/11.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) accede alla proposta di riformulazione.

L'ordine del giorno G/2267/6/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.

Il ministro Elena BONETTI propone la riformulazione dell'ordine del giorno G/2267/7/11.

La riformulazione proposta è accettata dal senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*).

L'ordine del giorno G/2267/7/11 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi accolto dal GOVERNO.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge in titolo, con le modifiche proposte, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di forma e di coordinamento che risultassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE informa la Commissione che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta prevista per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2267

G/2267/1/11 (testo 2)
Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge 46/2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

tali livelli di ISEE contrastano con il principio universalistico e penalizzano, in modo particolare, il ceto medio che, nell'attuale fase di crisi economica dovuta alla pandemia, si vede attribuito un livello ISEE alto pur non percependo reddito, come ad esempio il caso degli affitti non

riscossi;

una misura prevista per favorire la natalità, per sostenere la genitorialità e per promuovere l'occupazione, in particolare femminile, non può basarsi sugli attuali parametri ISEE, che penalizza la famiglia media con figli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge 46/2021, volte a introdurre la misura dell'assegno unico e universale nel rispetto del principio universalistico che tenga conto come unico parametro quello del numero dei figli;

a valutare l'opportunità di apportare tutte le eventuali modifiche rese necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di computare ai fini del calcolo della situazione reddituale e patrimoniale esclusivamente il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente il nucleo familiare nel corso dell'anno di riferimento;

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere il superamento dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di un nucleo familiare con almeno tre figli, mediante misure premiali fisse, a prescindere dal reddito.

G/2267/2/11 (testo 2)

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

in ragione dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, il legislatore delegato deve garantire che l'accesso all'assegno sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività e che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'istituzione dell'assegno unico postula un graduale superamento o soppressione delle analoghe misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione Istat, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione delle richiamate misure determinerebbero un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68%) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, mentre per il 30 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti risulterebbe negativo;

occorre a tutti i costi evitare che per alcune famiglie l'assegno unico si traduca in una riduzione

delle misure di sostegno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di evitare che l'uso del medesimo indicatore possa ripercuotersi negativamente sulle famiglie con figli e far sì che l'introduzione dell'assegno unico determini una riduzione delle misure di sostegno erogate in loro favore;

a valutare l'opportunità di apportare tutte le modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo dell'ISEE in modo da tenere conto in modo adeguato dei carichi familiari relativi a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, disabili, anziani e altri familiari a carico.

G/2267/3/11 (testo 2) (già em. 2.3)

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 46 del 2021 recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

l'elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo particolare, il ceto medio;

sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universalistico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da 15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l'introduzione a regime della misura dell'assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, come indicato in premessa.

G/2267/3/11 (già em. 2.3)

Floris, Serafini, De Poli, Toffanin

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto in oggetto reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare (ANF);

tale misura è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di cui alla legge n. 46 del 2021

recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, basato sul principio universalistico;

l'assegno di cui al presente decreto-legge è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

l'elevato numero di scaglioni di reddito delle soglie ISEE rende la misura in contrasto con il principio universalistico e penalizza, in modo particolare, il ceto medio;

sarebbe, pertanto, più congruo e in linea con il principio universalistico, ridurre a tre il numero delle soglie ISEE: fino a 15 mila euro, da 15 a 30 mila euro e da 30 a 50 mila euro,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, in vista dell'attuazione della delega di cui alla citata legge n. 46 del 2021, per l'introduzione a regime della misura dell'assegno unico e universale, volte a prevedere tre soglie ISEE per la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori, come indicato in premessa.

G/2267/4/11 (già em. 2.5 e 2.6)

Nannicini, Fedeli, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori;

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che l'importo dell'assegno temporaneo sia determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 del decreto-legge che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori;

l'individuazione delle soglie ISEE di cui all'allegato 1 è improntata a una forte progressività, tale per cui l'importo dell'assegno diminuisce in modo proporzionale al miglioramento della situazione economica del nucleo familiare;

ciò rischia di avere come conseguenza la disincentivazione al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare, coincidente nella maggior parte dei casi con le donne, in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale che prevede tra i princìpi e i criteri direttivi generali, di cui all'articolo 1, comma 1, che l'ammontare dell'assegno sia "modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

l'articolo 1 della legge delega propone tra le proprie finalità quella di "promuovere l'occupazione, in particolare femminile",

al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare sarebbe opportuno scomputare o calcolare in modo diverso il suo reddito ai fini dell'individuazione delle soglie ISEE;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei decreti legislativi di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, i correttivi necessari, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in esame, riguardo il calcolo del reddito del secondo percettore ai fini dell'individuazione delle soglie ISEE, al fine di evitare possibili effetti di disincentivo al lavoro per quest'ultimo, nel pieno rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali della legge delega, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b),* nonché delle stesse finalità della legge.

G/2267/5/11 (testo 2) [già em. 2.0.1 (testo 2)]

Drago, Maffoni

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

si ritiene necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE di cui all'allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera *c)*) corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o

dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in premessa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

G/2267/5/11 [già em. 2.0.1 (testo 2)]

Drago, Maffoni

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

appare necessario introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:

a) introdurre il concetto di variabilità della quota di patrimonio da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, sostituendo la quota fissa al 20 per cento, di cui all'articolo 2, comma 3, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi;

b) prevedere, nell'ambito dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4, comma 3, la sottrazione, dall'ammontare del reddito, delle imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi;

c) ridefinire i parametri della scala di equivalenza per il calcolo dell'ISEE di cui all'allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera *c)*) corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75

4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza va incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente;

d) prevedere le seguenti maggiorazioni per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza:

1) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

2) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

3) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

4) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

5) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4);

6) la maggiorazione di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

7) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente, ivi compreso il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla *a)* alla *e)*;

e) prevedere che, ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le necessarie modifiche volte alla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), illustrate in premessa, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

G/2267/6/11 (testo 2) (già em. 3.4)

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori è possibile chiedere che l'assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

invita il Governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell'assegno tra i due genitori possa avvenire in base alla situazione reddituale economica di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.

G/2267/6/11 (già em. 3.4)

Grassi, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito sul conto corrente del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ma nel caso di affido condiviso dei minori è possibile chiedere che l'assegno venga accreditato in misura pari al 50 per cento sul conto corrente di ciascun genitore;

la norma non tiene conto del fatto che i due genitori potrebbero avere una situazione economica molto differente e che una ripartizione paritetica potrebbe discriminare il genitore meno abbiente;

impegna il governo a valutare l'opportunità di apportare modificazioni alla disposizione richiamata, anche in sede di esame del disegno di legge di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di prevedere che, in caso di affido condiviso, la ripartizione dell'assegno tra i due genitori possa avvenire in base al reddito ISEE di ciascuno di essi e non già in modo paritetico.

G/2267/7/11 (testo 2) (già em. x1.0.1)

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8

giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 , recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'introduzione dell'assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, di definire l'ammontare dell'assegno unico e universale di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della medesima legge n. 46 del 2021.

G/2267/7/11 (già em. x1.0.1)

Pillon, De Vecchis, Alessandrini, Fregolent, Pizzol, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2267, di conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare venga erogato un assegno temporaneo mensile;

l'importo mensile dell'assegno temporaneo è parametrato alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE) ed assume un valore massimo di 167,50 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico non superiore a due, e di 217,80 euro per ciascun figlio, nel caso di nuclei con un numero di figli minori a carico superiore a due;

la misura è stata introdotta nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 , recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale;

considerato che:

l'introduzione dell'assegno unico e universale presuppone il superamento e la soppressione di tutte le misure attualmente in vigore, quali in particolare l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre

figli minori, l'assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni fiscali per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

secondo una simulazione ISTAT, l'introduzione dell'assegno unico e la conseguente soppressione di tutte le misure oggi in vigore determinerebbe un incremento di reddito per la gran parte delle famiglie con figli (il 68 per cento) potenzialmente beneficiarie dell'assegno unico, per una piccola fetta di famiglie (il 2,4 per cento) la situazione non cambierebbe, mentre per il restante 29,7 per cento il saldo tra l'introduzione della nuova misura e l'abolizione delle preesistenti misure risulterebbe negativo;

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega contenuta nella legge 1° aprile 2021, n. 46, a definire l'ammontare dell'assegno unico e universale di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge in modo tale da essere in ogni caso non inferiore all'importo complessivo dei trattamenti attualmente in vigore e richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della medesima legge n. 46 del 2021.

Art. 1

1.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a)*, alinea, sopprimere la parola:* «accesso,».

b) al comma 1, lettera a)*, numero 3), sostituire le parole:* «sino al compimento del diciottesimo anno d'età» *con le seguenti:* «di età inferiore ai diciotto anni compiuti».

c) al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «(ISEE) di cui al decreto» *con le seguenti:* «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» *e dopo le parole:* «del medesimo» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «L'assegno» *con le seguenti:* «L'ammontare dell'assegno temporaneo».

2.8 (testo 2)

Guidolin, Maiorino, Lupo

Al comma 2, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riconosciuta ai sensi della normativa vigente.»

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» inserire le seguenti: «per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1»*;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda».

3.1 (testo 3)

Fedeli, Nannicini, Catalfo

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'Inps delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-*bis*,» *e dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del

presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore collocatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso con collocamento paritario, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Il giudice che decide sulla separazione o sul divorzio decide, in ogni caso, anche sul destinatario dell'assegno.».

3.1 (testo 2)

Fedeli, Nannicini, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'Inps delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-*bis*, » *e dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.»

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» *con le seguenti:* «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome».

b) a *comma 2, sostituire le parole da:* «la dichiarazione sostitutiva unica» *fino a:* «è presentata» *con le seguenti:* «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,».

c) al comma 3:

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» *con le seguenti:* «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «del decreto-legge n. 4 del 2019» *con le seguenti:* «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

d) al comma 4, sostituire le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» *con le seguenti:* «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «dal comma. 1» *con le seguenti:* «dal comma 1».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del comma 12» *inserire le seguenti:*

«del presente articolo».

b) al comma 2, sostituire le parole: «trattamenti CISOA» *con le seguenti:* «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)».

c) al comma 3, sostituire le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» *con le seguenti:* «quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».

1.4.2.8. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244 (pom.) del 23/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR.
Il provvedimento si compone di 19 articoli e di quattro allegati relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del decreto.
In particolare, l'articolo 1 disciplina le modalità volte ad accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi professionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche, esclusivamente in funzione delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR. La misura si applica alle Pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità dell'attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché dell'assistenza tecnica di progetti finanziati solo dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Dispone inoltre che le Pubbliche amministrazioni possono derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR.
L'articolo 2 dispone misure che consentono l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, attraverso contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione e ricerca, finalizzati all'acquisizione di esperienze, competenze di base e trasversali, e per l'orientamento professionale da parte di diplomati e studenti universitari.
L'articolo 3 modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici, introducendo un'ulteriore area funzionale di elevata qualificazione, nonché modificando la progressione economica

all'interno di ciascuna area e introducendo una modalità di progressione tra le aree mediante procedura comparativa. Inoltre, si introduce una nuova modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle Amministrazioni statali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), riservate al personale in servizio. Si prevedono poi disposizioni volte a facilitare la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti e disposizioni volte a potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca.

L'articolo 4 prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento della Associazione Formez PA, al fine di rafforzarne l'azione a servizio della Pubblica amministrazione, in vista delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR.

L'articolo 5 amplia i compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), per aggiungere la formazione inerente ai profili propri del personale che opera negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché del personale delle Pubbliche amministrazioni preposte allo sviluppo e all'attuazione delle azioni previste nel PNRR.

L'articolo 6 prescrive, per le Pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo dell'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di durata triennale, con lo scopo di razionalizzare e semplificare i vigenti strumenti di programmazione delle stesse Pubbliche amministrazioni, riunendoli in un unico Piano. Nel Piano integrato confluiscono, quindi, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente. In particolare, in esso saranno definiti i seguenti profili: obiettivi di *perfomance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.

L'articolo 7 dispone il reclutamento di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, tramite procedure concorsuali avviate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per la realizzazione dei progetti del PNRR. Di queste unità, 80 sono destinate alla Ragioneria generale dello Stato, ove il "Servizio centrale per il PNRR" opera come il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e gestisce il Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia.

L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, che avranno il compito di gestire le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza relative al PNRR. Il comma 3 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro il compito di assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma. Il Dipartimento provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e verifica, altresì, le eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza. Per tali finalità, presso il medesimo Dipartimento, si prevede l'istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation Eu*-Italia, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

L'articolo 10 prevede l'assunzione di personale, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio, per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle Amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Gli articoli 11-17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure per la Giustizia previste dal PNRR. La riforma del sistema giudiziario prefigurata nel PNRR è, infatti, incentrata

sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, da realizzare portando a piena attuazione l'Ufficio per il processo, rafforzando la capacità amministrativa della Giustizia, potenziando le infrastrutture digitali, garantendo strutture edilizie efficienti e moderne, e potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.
Per tali finalità, l'articolo 11 prevede il reclutamento a tempo determinato di 16.826 unità di personale addetto all'Ufficio per il processo (di cui 326 destinate alla giustizia amministrativa), mentre l'articolo 13 prevede il reclutamento, sempre a tempo determinato, di 5.410 unità di personale di supporto degli uffici giudiziari e in particolare dell'Ufficio per il processo. Sono previste, quindi, anche le modalità di impiego e le attività di formazione.
L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, mentre l'articolo 19 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento in esame, quindi, stabilisce misure e disposizioni finalizzate tutte all'attuazione delle riforme e degli interventi in materia di Pubblica amministrazione e di Amministrazione della Giustizia, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Per quanto riguarda le singole previsioni normative, la Relatrice ritiene che queste non presentino profili di criticità in ordine alla loro compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE
(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), tutti e tre con l'aggiunta della firma della senatrice Sbrollini, e 36.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato, e che è pervenuto un ulteriore parere su emendamenti da parte della 5ª Commissione. Comunica altresì che la senatrice Gallone ha apposto la propria firma all'emendamento 36.0.2 (testo 4).

La Commissione passa, quindi, all'esame degli emendamenti accantonati.

Con il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione della 5ª Commissione e previa espressione del parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.3 e 2.3, ai quali aggiunge la firma il senatore NASTRI (*FdI*), e l'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 3.1 (testo 2), la senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la votazione per parti separate.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*) esprime una posizione contraria del suo Gruppo sull'emendamento e ne chiede l'accantonamento.

Similmente, la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 3.1 (testo 2) resta, quindi, accantonato, come anche l'emendamento 4.0.4 (testo 2).

Sugli identici emendamenti 8.8, sottoscritto dal senatore Marcucci, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come tali emendamenti siano sottoscritti dai senatori di tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione e come si tratti di una norma volta a non considerare gravi le irregolarità contributive non definitivamente accertate fino a 50.000 euro, ai fini dell'ammissione alla gara d'appalto.

In assenza del ritiro degli emendamenti da parte dei presentatori, il RELATORE si rimette alla Commissione.

Con un'unica votazione, sono quindi approvati gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12.

Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 8.13.

Riguardo agli emendamenti 8.14, 8.20 e 8.21, di contenuto sostanzialmente identico, il RELATORE invita i proponenti dei primi due a uniformarli all'emendamento 8.21.

Posti quindi ai voti, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 8.14 (testo 2), 8.20 (testo 2), sottoscritto dal senatore Marcucci, pubblicati in allegato, e 8.21, sottoscritto dal senatore Nastri.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 8.15.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 8.16 e 8.17, sottoscritti dai senatori MARCUCCI (*PD*) e NANNICINI (*PD*).

Con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sottoscritto dai senatori MARCUCCI (*PD*) e NANNICINI (*PD*).

Gli identici emendamenti 8.22, 8.23 e 8.24, con il parere contrario ex articolo 81 della 5ª Commissione e previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

L'emendamento 8.25 risulta decaduto per assenza del proponente.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 8.26, sottoscritto dal senatore NASTRI (*FdI*), e 8.27 sono respinti con un'unica votazione.

Restano accantonati gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 16.1, 16.2, 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4.

Sugli analoghi emendamenti 26.1, sottoscritto dal senatore NASTRI (*FdI*), e 27.1, sottoscritto dai senatori NASTRI (*FdI*) e CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), il Rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario, ritenendo che la pubblicazione di provvedimenti finalizzati ad impedire l'accesso agli

indirizzi Internet avrebbe il paradossale effetto di costituire una pubblicità per i siti web oggetto di "oscuramento".

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene, invece, utile l'identificazione pubblica dei soggetti che promuovono pratiche illegali di vendita telematica di prodotti.

Gli emendamenti 26.1 e 27.1, su cui il RELATORE si rimette alla Commissione, posti ai voti, sono approvati con distinte votazioni.

Sugli emendamenti 28.1, 28.2, sottoscritto dalla senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), e 28.3, il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 28, poiché non ritiene opportuno continuare a rinviare l'entrata in vigore di una norma di civiltà, volta a vietare talune procedure di sperimentazione sugli animali.

Posti, quindi, congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 sono respinti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 28.4 e 28.5 sono approvati con un'unica votazione.

Sugli identici emendamenti 28.6 e 28.7, sottoscritto dalle senatrici MASINI (*FIBP-UDC*) e RICCIARDI (*M5S*), il RELATORE si rimette alla Commissione, mentre il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro esprimendo altrimenti un parere contrario, posto che la modifica non permetterebbe di proseguire la sperimentazione di anestetici e analgesici.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole, in quanto la vigente eccezione in favore della sperimentazione di anestetici e analgesici non è prevista dalla direttiva ed è oggetto della procedura di infrazione n. 2016/2013.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) condivide le considerazioni espresse dalla senatrice Giannuzzi e chiede al Rappresentante del Governo un supplemento di riflessione, anche eventualmente accantonando gli emendamenti, per svolgere un'ulteriore verifica. Diversamente, preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) non aderisce all'ipotesi di accantonamento e preannuncia il suo voto favorevole.

Posti quindi, ai voti, gli identici emendamenti 28.6 e 28.7 sono approvati con un'unica votazione.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 28.8 e 28.9 sono approvati con un'unica votazione.

Similmente, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati con unica votazione gli identici emendamenti 28.10 e 28.11.

Sugli identici emendamenti 28.12 e 28.13 (già 28.0.2), sottoscritto dalla senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, accolta dai proponenti.

Posti, quindi, ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 28.12 (testo 2) e 28.13 (testo 2), pubblicati in allegato.

Resta accantonato l'emendamento 30.0.1 (testo 3).

Con riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 34, il RELATORE ritiene di considerare anzitutto l'emendamento 34.0.4, sottoscritto dai capigruppo di maggioranza della Commissione, a cui aggiunge la propria firma la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*).

Il Rappresentante del GOVERNO invita i proponenti al ritiro, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario. Osserva come il tema sia, in parte, trattato nel decreto-legge n. 77 del 2021.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) evidenzia come una discussione sul merito dei singoli emendamenti, come quello ora in esame volto al rafforzamento dei poteri di controllo del Parlamento, sia sempre preferibile rispetto a valutazioni di ordine pregiudiziale e procedurale, come avviene anche nei casi di proposte emendative accompagnate dal parere ostativo della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come sia necessario assicurare al Parlamento le più ampie possibilità di controllare la fase di attuazione del PNRR, come assicurato dall'emendamento in esame.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) interviene in merito al ripetuto utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, che può inficiare la discussione nel merito dei singoli emendamenti. È un problema che si prospetta con una certa frequenza e che certamente andrebbe affrontato e risolto nelle sedi proprie.

Il PRESIDENTE osserva come il tema relativo all'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione senza la possibilità di discutere nel merito i singoli punti politici sia senz'altro importante e meriti una seria e attenta riflessione. In ogni caso, in questa sede si discute sull'emendamento 34.0.4, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l'emendamento.

Il PRESIDENTE constata la volontà di procedere al voto e si rimette alla Commissione.

L'emendamento 34.0.4, posto ai voti, è quindi approvato.

Sull'emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, volta a sopprimere il punto 1, che renderebbe obbligatorio per il Governo riferire agli organi parlamentari prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione, dell'Eurogruppo e di ogni riunione informale, così come già avviene prima delle riunioni del Consiglio europeo, e volta a proporre ulteriori modifiche al punto 2, in merito al raccordo tra indirizzi parlamentari e posizione del Governo nei consessi europei.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), firmatario dell'emendamento, non ritiene di accogliere la proposta di riformulazione, ritenendo necessario rafforzare il ruolo del Parlamento.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare l'emendamento, dovendo altrimenti esprimere un parere contario.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come il suo emendamento 34.0.2 sia ancora più stringente circa l'obbligo del Governo di riferire alle Camere e circa la conformità dell'attività europea

del Governo agli indirizzi parlamentari. Preannuncia, tuttavia, la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 34.0.2 e di sottoscrivere l'emendamento 34.0.1, ove questo sia messo in votazione.

Il PRESIDENTE constata la volontà di procedere al voto e si rimette alla Commissione.

L'emendamento 34.0.1, quindi, sottoscritto anche dai senatori Candiani, Simone Bossi, Casolati, Giannuzzi, Giammanco, Nannicini e Ricciardi, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 34.0.2.

Sull'emendamento 34.0.3, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, che mira a sostituire la parola "presenta" con le parole "può presentare".

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) non ritiene di accogliere la proposta di riformulazione.

Il Rappresentante del GOVERNO chiede di proseguire i lavori in altra seduta.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), a nome del Gruppo PD, chiede di accogliere la richiesta del Governo.

Il PRESIDENTE, stante anche l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, propone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta, restando quindi accantonati gli emendamenti 34.0.3, 36.0.2 (testo 4) e 36.0.3 (testo 2).

La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2169

Art. 8

8.14 (testo 2)
Casolati, Candiani, Simone Bossi
Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», *con le seguenti:*

«all'articolo 113-*bis*:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

8.20 (testo 2)

Margiotta, Marcucci

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», *con le seguenti:*

«all'articolo 113-*bis*:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

Art. 17

17.0.1 (testo 3)

Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini

Accantonato

*Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(*Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico*)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

17.0.2 (testo 3)

Giammanco, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini

Accantonato

*Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(*Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico*)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-

quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-

attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera *a)* sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, e comma 4, lettere *a), b), d), e)* ed *f),* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera *a)* nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.3 (testo 2)

Giammanco, Cantù, Cesaro, De Siano, Masini, Sbrollini

Accantonato

*Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(*Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico*)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili procedono all'installazione, nei casi di effettiva necessita`, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per un periodo non inferiore a trenta giorni. L'accesso alle registrazioni e` vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorita` giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 e 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Alle strutture di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 5 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

8. Ai fini della valutazione e qualificazione di eccellenza del piano pluriennale di cui al comma 10, lettera b), presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso, non connessi alla rete e con registrazione audio-video.

9. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 8 costituisce requisito tecnologico di qualificata sicurezza per l'esercizio degli interventi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 anche ai fini dell'accesso ai contributi, diretti o indiretti, a carico della finanza pubblica.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione, tenuto conto in ogni caso dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza a tutela degli utenti degli operatori e dei gestori che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale con un sistema di valutazione e qualificazione dei soggetti erogatori che provvedono all'attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità, di impenetrabilità e di protezione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

12. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 7,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 13,86 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi e delle scuole di cui al comma 1 e delle strutture di cui al comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, e comma 4, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f),* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione e che i suddetti requisiti siano valutati al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale;

b) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato;

d) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità;

e) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti

legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

18. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 28

28.12 (testo 2)

Perilli, Maiorino, Naturale, Russo, Giammanco, Lorefice

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

28.13 (testo 2)

Mininno, Giannuzzi, Ortis, Granato, Crucioli, Di Micco, Buccarella, Angrisani, Lannutti, De Petris, Abate, La Mura, Giammanco, Masini

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1*-bis. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali", sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali".».

Art. 36

36.0.3 (testo 2)

Marcucci

Accantonato

*Dopo l'**articolo 36**, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Autorità è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per

l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2. 990.711,00 per l'anno 2026, euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833,00 per l'anno 2021, euro 2.625.278,00 per l'anno 2022, euro 2.678.135,00 per l'anno 2023, euro 2.738.467,00 per l'anno 2024, euro 2.840.306,00 per l'anno 2025, euro 2.990.711,00 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e quanto a euro 3.163.030,00 per l'anno 2027, euro 3.339.026,00 per l'anno 2028, euro 3.520.826,00 per l'anno 2029, euro 3.705.663,00 per l'anno 2030, euro 3.887.854,00 per l'anno 2031 e euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, a euro 1.719.599 per l'anno 2028, a euro 1.813.226 per l'anno 2029, a euro 1.908.417 per l'anno 2030, a euro 2.002.245 per l'anno 2031 e euro 2.191.006 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.4.2.8.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 246 (pom.) del 07/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (n. COM(2021) 254 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore CESARO (*FIBP-UDC*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2016/1628, che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissioni inquinanti di motori destinati alle macchine mobili non stradali, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

Il regolamento (UE) 2016/1628 è stato precedentemente modificato dal regolamento (UE) 2020/1040, del 15 luglio 2020. Tale modifica ha posticipato di 12 mesi, a causa della pandemia di COVID-19, il periodo transitorio previsto per l'adeguamento di alcune sottocategorie di motori alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti previste dalla cosiddetta "fase V", con scadenza 1° gennaio 2020, e per tutte le sottocategorie con scadenza 1° gennaio 2019.

Considerando che la persistenza delle perturbazioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione, causate dalla pandemia di COVID-19, continuano a causare ritardi nella produzione e nell'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali, con la proposta di regolamento in esame si provvede a integrare la predetta proroga con una nuova proroga delle disposizioni transitorie relative all'adeguamento di tutte le sottocategorie di motori alle prescrizioni relative alle emissioni inquinanti con scadenza 1° gennaio 2020, diverse da quelle già interessate dalla precedente proroga. Si tratta delle sottocategorie dei cosiddetti "motori di transizione", ovvero nell'intervallo di potenza tra i 56 kW e i 130 kW.

Al fine di evitare gravi danni economici ai costruttori di macchine non stradali, la proposta di regolamento in esame intende, quindi, posticipare di 6 mesi (scadenza 31 dicembre 2021) il termine per la produzione delle macchine munite dei predetti motori e di 9 mesi (30 settembre 2022) per la loro

immissione sul mercato. La proroga si applicherà anche ai veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione, in quanto soggetti alle disposizioni sulle emissioni inquinanti delle macchine mobili non stradali.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, che consente di adottare misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che solo mediante un atto dell'Unione è possibile intervenire in modo uniforme per il buon funzionamento dell'intero mercato unico europeo e per il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni inquinanti.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a stabilire una proroga delle disposizioni transitorie, commisurata alla durata prevista delle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19.

La proposta rientra tra le quelle del cosiddetto "*fast track*", aventi carattere di urgenza in ragione della pandemia da Covid-19. Si prevede, pertanto, l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, allegato ai Trattati, che consente al Legislatore europeo di adottare un atto legislativo, sottoposto allo scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, anche prima dello scadere delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2. Il ricorso a tale procedura era stato preannunciato dalla Commissione europea con una lettera inviata l'8 aprile 2020 a tutti i Parlamenti nazionali.

Il Relatore osserva, infine, che la proposta è oggetto di analisi da parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che non è pervenuta la relazione del Governo.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene importante che sia acquisita la posizione del Governo sull'atto in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2301) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport***

(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 92, del 23 giugno 2021, che reca disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Il provvedimento risponde alla necessità e urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, e ribaditi anche nel PNRR. Inoltre, per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, il provvedimento intende assicurare al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali.

Il decreto-legge in esame è composto da 11 articoli. In particolare, l'articolo 1 autorizza il Ministero della transizione ecologica (MITE) ad assumere 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica (ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche, informatica), con contratto a tempo indeterminato, mediante le procedure concorsuali previste dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, allo scopo di consentire

l'attuazione delle politiche di transizione ecologica, anche nell'ambito del PNRR, nonché di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla *governance* del PNRR (attualmente all'esame della Camera), e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con la Convenzione di Parigi sui cambiamenti climatici.

L'articolo 2 disciplina, per la parte relativa al Ministero della transizione ecologica, la Struttura di missione per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto *governance* n. 77 del 2021, la cui durata è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Struttura viene articolata secondo un modello dipartimentale con un ufficio di coordinamento e uffici di carattere dirigenziale generale.

L'articolo 3, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, consente al Ministero della transizione ecologica, di avvalersi di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 4 modifica la disciplina relativa alle attività dei Presidenti di Regione nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico, prevedendo anche l'assunzione di un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità. L'articolo interviene, inoltre, sulla disciplina di nomina dei Commissari per la realizzazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale (SIN) di Crotone e di Brescia Caffaro. Infine, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.

L'articolo 5 istituisce la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che ne dispongono la nomina.

L'articolo 6 aumenta da 3 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione dell'ENEA, mentre l'articolo 7 differisce l'efficacia delle nuove norme relative alla citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC, stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. Inoltre, l'articolo introduce una norma transitoria nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sul rafforzamento della PA e della Giustizia ai fini del PNRR (attualmente all'esame del Senato), con cui si stabilisce che, fino alla nomina della nuova figura del Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), il dirigente amministrativo in carica permanga nelle sue funzioni, limitatamente al disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione.

L'articolo 8 reca disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. La novella incide sullo scopo statutario della Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026, prevedendo che la Società si occupi della progettazione (oltre che della realizzazione) delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021. In tal modo, la Società diventa centrale di committenza e stazione appaltante anche per le opere sportive, che potranno essere realizzate direttamente dalla stessa o, attraverso le previste convenzioni, dalle regioni interessate.

L'articolo 9 novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), demandando allo stesso la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica, in virtù dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato

olimpico internazionale. La disposizione consente, tra l'altro, il ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui al decreto-legge n. 44 del 2021.

L'articolo 10 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del decreto, mentre l'articolo 11 ne dispone l'entrata in vigore.

La Relatrice ritiene, in conclusione, che il provvedimento non presenti criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni sulle caratteristiche della prevista figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, di cui all'articolo 5, tra cui l'individuazione delle strutture di supporto necessarie all'esercizio delle sue funzioni. La Senatrice chiede inoltre se la società per le Olimpiadi invernali di cui all'articolo 8 sia di proprietà pubblica o privata.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'articolo 5 preveda che la predetta figura di inviato speciale avrà il supporto tecnico e organizzativo fornito dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della transizione ecologica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, inoltre, che la Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» è di proprietà pubblica.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) esprime perplessità circa la prevista applicazione delle procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto n. 44 del 2021, per l'assunzione di 218 unità di personale nei ruoli del Ministero per la transizione ecologica, al posto delle procedure ordinarie.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede delucidazioni circa le modalità dell'avvalimento, previsto all'articolo 3 del disegno di legge, di 30 unità di personale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di cui è previsto il trasferimento presso il Ministero. In particolare, non ritiene opportuna la sottrazione di personale a tali enti, soprattutto in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo all'ISPRA.

Il PRESIDENTE precisa che l'istituto giuridico previsto è quello dell'avvalimento di personale.

La relatrice RICCIARDI (*M5S*) assicura lo svolgimento degli approfondimenti richiesti, di cui terrà conto nella redazione di un parere per la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente STEFANO (*PD*), in assenza della senatrice Masini, illustra i contenuti dello schema di parere, da lei predisposto, sul provvedimento in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR.

Ricorda, quindi, che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quattro allegati relativi ai profili professionali del personale di cui si prevede il reclutamento ed evidenzia, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i

compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza.

Sottolinea che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, e ricorda, al riguardo, che il PNRR presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021.

Richiama, infine, gli articoli da 11 a 17, con cui si stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'Amministrazione della giustizia, previste dal PNRR.

Il provvedimento è ritenuto, nelle disposizioni che lo compongono, coerente con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto si propone di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente STEFANO comunica che, su impulso della senatrice Bonino, è stata programmata, per martedì 13 luglio, alle ore 14, l'audizione dell'Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle prospettive del partenariato tra Canada e Unione europea, con particolare riferimento al CETA, da svolgersi in Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 8 luglio alle ore 13, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR;
considerato che il decreto-legge si compone di 19 articoli e quattro allegati relativi ai profili professionali del personale di cui si prevede il reclutamento;
considerato, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione

del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, e che il PNRR presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea il 22 giugno 2021;
considerato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'Amministrazione della giustizia, previste dal PNRR;
rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.8.3. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 249 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021
249ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, dà conto degli emendamenti e dei subemendamenti presentati al disegno di legge in titolo, recante misure finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR.
Dopo aver richiamato il parere già espresso sul testo del provvedimento, in data 7 luglio 2021, si sofferma in particolare: sugli emendamenti 1.14, 7.1, 7.2, 10.1 e 10.2, che sopprimono la possibilità di superare la durata di 36 mesi per i contratti a tempo determinato, con le previste assunzioni, mediante concorso, presso le amministrazioni pubbliche; sugli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34, che prevedono il richiamo in servizio del personale raffermato a tempo determinato presso il Corpo delle Capitanerie di porto, in base al bando di stabilizzazione del 2007 del Ministero dei Trasporti, per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR; sull'emendamento 5.1000, del Governo, che ripropone i contenuti del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport (A.S. 2301); e sull'emendamento 6.40, relativo all'attivazione di un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell'attuazione del PNNR.
Con riferimento al citato emendamento 5.1000, la Relatrice ricorda il parere espresso, il 14 luglio 2021, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021 (A.S. 2301), e propone di richiamare le osservazioni già formulate in tale sede, essendo l'emendamento di identico tenore.
Propone quindi esprimere un parere non ostativo, con l'invito alle Commissioni di merito, in riferimento all'emendamento 5.1000, capoverso "Art. 17-*bis*.", che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, di valutare la congruità del ricorso alle procedure concorsuali

semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
Propone, inoltre, di invitare le Commissioni di merito, in riferimento all'emendamento 5.1000, capoverso "Art. 17-*quater*", a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti.
Infine, in riferimento all'emendamento 5.1000, capoverso "Art. 17-*sexies*", la Relatrice propone di esprimere la necessità che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) ribadisce la sua perplessità circa l'istituzione dell'inviato speciale per gli affari climatici e sull'indebolimento delle risorse umane impiegate per i compiti ordinari, ma delicati, di ENEA e ISPRA. Conviene, quindi, sulla formulazione del parere, come proposto dalla Relatrice.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (n. COM(2021) 189 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, diretta a migliorare l'informativa sulla sostenibilità nel settore finanziario, al fine di sfruttare il potenziale offerto dal mercato unico e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo.
Evidenzia che la proposta si inserisce nel contesto normativo rappresentato dalla direttiva 2013/34/UE, che disciplina i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese, come modificata dalla direttiva 2014/95/UE, che ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni attinenti, sia al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento, sia relative all'impatto sulle persone e sull'ambiente.
Al riguardo, ricorda che, nel 2019, la Commissione europea si era impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE, ritenendo che la divulgazione, da parte delle imprese, di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulla sostenibilità, vada a vantaggio di singoli cittadini e risparmiatori e che le imprese stesse possano trarre beneficio da un'informativa di qualità elevata.

Le principali modifiche, avanzate con la proposta di direttiva in esame, alla direttiva 2013/34/UE, vertono sull'inclusione, nella relazione sulla gestione, delle informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché delle informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Tale obbligo si applicherebbe alle imprese di grandi dimensioni e alle piccole e medie imprese quotate, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 19-*bis*), nonché alle imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni (articolo 29-*bis*).
Viene, inoltre, delegata la Commissione europea all'adozione di atti delegati che stabiliscano principi di informativa sulla sostenibilità. Questi dovranno specificare quali informazioni le imprese siano tenute a comunicare, specificando se necessario la struttura per la comunicazione delle informazioni medesime (articolo 19-*ter*). Nel caso delle piccole e medie imprese, tali principi saranno "proporzionati alle capacità e alle caratteristiche" delle imprese medesime (articolo 19-*quater*).
Gli Stati membri sono, inoltre, chiamati a prevedere sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive" applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva in corso di approvazione (articolo 51).
Tramite una serie di modifiche alla direttiva 2006/43/CE si mira, poi, ad assicurare norme uniformi per la revisione dei bilanci e la certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità.
Si stabiliscono quindi i requisiti per l'abilitazione a effettuare la revisione legale dei conti e allo svolgimento di incarichi di certificazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità (articolo 6); l'esame di idoneità professionale, organizzato o riconosciuto dagli Stati membri (articolo 7); un regime *ad hoc* per i revisori legali abilitati o riconosciuti prima del 1° gennaio 2023 (articolo 14-*bis*); norme specifiche in materia, tra l'altro, di corrispettivi per la revisione (articolo 25), deontologia professionale (articolo 25-*ter*), indagini e sanzioni (articolo 30-*octies*), e controllo pubblico (articolo 36-*bis*).
Il termine di recepimento proposto è il 1° dicembre 2022, con applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2023.
Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Relatrice osserva che la base giuridica della proposta è individuata negli articoli 50, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure volte a realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, e 114, che prevede la stessa procedura per l'adozione di misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.
La proposta in esame è ritenuta dalla Commissione europea conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione in quanto solo queste ultime possono modificare gli atti giuridici dell'UE. Inoltre, l'azione isolata dei singoli Stati membri non sarebbe in grado di garantire la coerenza e la comparabilità degli obblighi in materia di informativa sulla sostenibilità. Un intervento unitario dell'Unione può altresì permettere di difendere meglio gli interessi delle imprese europee rispetto ai concorrenti globali. Il valore aggiunto per l'Unione è ritenuto presente nella proposta, in quanto norme comuni concernenti l'informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite negli Stati membri.
La proposta è ritenuta conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Rileva, in particolare, l'approccio proporzionato per determinare quali imprese saranno soggette agli obblighi di informativa, con l'esenzione delle microimprese quotate e l'assenza di nuovi obblighi per le PMI non quotate.
Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'articolo 6, comma 5, della medesima legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CORBETTA (*M5S*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2021, recante ulteriori misure a sostegno delle imprese, ai lavoratori e in materia di giovani, salute e servizi territoriali.
Ricorda che il provvedimento è programmato per l'esame in Assemblea già per domani, mercoledì 21, al fine di rispettare i 60 giorni per la conversione in legge, che scadono il 24 luglio.
Il Relatore evidenzia che, con le modifiche approvate alla Camera, il decreto passa da 77 a 152 articoli, avendo anche provveduto a incorporare e abrogare il decreto-legge n. 89/2021 (agricoltura e ferrovie) e il decreto-legge n. 99/2021 (fisco e lavoro).
Il decreto è suddiviso in IX titoli, di cui il titolo I reca norme di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi, il titolo II misure per l'accesso al credito e per la liquidità delle imprese, il titolo III misure per la tutela della salute, il titolo IV disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, il titolo V misure relative agli enti territoriali, il titolo VI misure relative ai giovani, alla scuola e alla ricerca, il titolo VII misure in materia di cultura, il titolo VIII misure in materia di agricoltura e trasporti, e il titolo IX reca disposizioni finali e finanziarie.
Per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento europeo, si rileva che le numerose disposizioni di sostegno agli operatori economici, previste in diversi settori, sono subordinate alla normativa sugli aiuti di Stato, che prevede la previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, o il rispetto della disciplina sugli aiuti *de minimis*, tenendo conto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
In merito alle misure per Alitalia, si prevede il differimento dei termini per la restituzione del prestito ponte, al 16 dicembre 2021, nelle more della decisione della Commissione europea sul futuro assetto della società.
Il Relatore ritiene, quindi, che le misure previste nel decreto-legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice BONINO (*Misto-+Eu-Az*) auspica che l'annosa questione inerente alla gestione Alitalia possa giungere finalmente a soluzione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

La Commissione,
esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo, recante misure finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in

attuazione di quanto previsto nel PNRR;
richiamato il parere sul testo espresso in data 7 luglio 2021;
considerati, in particolare, gli emendamenti:
- 1.14, 7.1, 7.2, 10.1 e 10.2, che sopprimono la possibilità di superare la durata di 36 mesi per i contratti a tempo determinato, con le previste assunzioni, mediante concorso, presso le amministrazioni pubbliche;
- 1.32, 1.33 e 1.34, che prevedono il richiamo in servizio del personale raffermato a tempo determinato presso il Corpo delle Capitanerie di porto, in base al bando di stabilizzazione del 2007 del Ministero dei Trasporti, per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR;
- 5.1000, del Governo, che ripropone i contenuti del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport (A.S. 2301);
- 6.40 relativo all'attivazione di un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell'attuazione del PNNR;
richiamato il parere espresso, il 14 luglio 2021, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021 (A.S. 2301),
esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'emendamento 5.1000, capoverso "Art. 17-*bis*.", che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valutino le Commissioni di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;
in riferimento all'emendamento 5.1000, capoverso "Art. 17-*quater*", si invitano le Commissioni di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti;
in riferimento all'emendamento 5.1000, capoverso "Art. 17-*sexies*", si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 73, del 25 maggio 2021, cosiddetto "Sostegni-bis", approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante misure di sostegno alle imprese, ai lavoratori e in materia di giovani, salute e servizi territoriali;
considerato che il provvedimento, che provvede anche a incorporare e abrogare il decreto-legge n. 89/2021 (agricoltura e ferrovie) e il decreto-legge n. 99/2021 (fisco e lavoro) è suddiviso in IX titoli, di

cui il titolo I reca norme di sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi, il titolo II misure per l'accesso al credito e per la liquidità delle imprese, il titolo III misure per la tutela della salute, il titolo IV disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, il titolo V misure relative agli enti territoriali, il titolo VI misure relative ai giovani, alla scuola e alla ricerca, il titolo VII misure in materia di cultura, il titolo VIII misure in materia di agricoltura e trasporti, e il titolo IX reca disposizioni finali e finanziarie;

rilevato che, per quanto riguarda gli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, le numerose disposizioni di sostegno agli operatori economici, previste in diversi settori, sono subordinate alla normativa sugli aiuti di Stato, che prevede la previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, o il rispetto della disciplina sugli aiuti *de minimis*, tenendo conto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni;

rilevato, inoltre, che in merito alle misure per Alitalia, si prevede il differimento dei termini per la restituzione del prestito ponte, al 16 dicembre 2021, nelle more della decisione della Commissione europea sul futuro assetto della società;

valutato che le misure previste nel decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2272
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"
Titolo breve: *d-l 80/2021 - rafforzamento pubbliche amministrazioni e giustizia*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 352 28 luglio 2021	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori*
N. 353 29 luglio 2021	**Discussione generale** *Replica del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione: **accordata** : favorevoli 168, contrari 9, astenuti 0, votanti 177, presenti 178

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 352 del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

352a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021

_____

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui recenti eventi meteorologici estremi

RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo con riferimento agli eventi meteorologici estremi che si sono verificati a partire dalla giornata di domenica e si sono protratti in gran parte del territorio lombardo e piemontese, rivelandosi particolarmente violenti e preoccupanti nella provincia di Como e coinvolgendo anche la Provincia di Sondrio, con riferimento particolare al territorio di Chiavenna. Nella giornata di domenica nella Provincia di Como è stata colpita la riva occidentale, nel Comune di Blevio, dove sono state evacuate persone. I filmati che abbiamo potuto vedere al telegiornale sono stati davvero impressionanti e ho sentito amici che mi hanno riferito la paura nel

vedere cascate di fango assordanti che trascinavano tronchi e tutto il resto.
Il nostro territorio è molto fragile, di una bellezza incredibile, ma, proprio per tale ragione, le rive così scoscese e i corsi d'acqua e i torrenti che scendono al lago rendono la situazione difficilissima, quando cade una pioggia intensissima in così poco tempo. Il terreno bagnato non riesce a drenare e si formano quelle cascate di fango che tutto portano al lago.
È stato colpito anche il territorio di Blevio.
Mi risulta che, nonostante vi sia stato un intervento prontissimo da parte della Protezione civile e della prefettura e la macchina delle istituzioni sia partita con grande efficienza, la strada statale 583 Lariana sia interrotta e si stia cercando di ripristinarla, con lo sgombero dei detriti e del fango, ma alcune frazioni sono ancora isolate.
C'è stato un fenomeno altrettanto violento, che ha colpito la sponda orientale, da Cernobbio e Tavernola fino a Colonno; tutti i torrenti si sono ingrossati e le immagini sono davvero spaventose. Il panico ha preso le persone, che hanno visto portare via le macchine; è stata chiusa parte della strada statale 340 Regina; un autobus è rimasto bloccato in una galleria a Brienno con cinquanta persone a bordo; sono state sospese le forniture d'acqua in alcuni Comuni, ma soprattutto sono stati molto colpiti Moltrasio, Laglio, Argegno, Colonno e Cernobbio, che di solito sentiamo citare per la bellezza e per il turismo di gran qualità che li coinvolge.
La Regione ha risposto con grande prontezza e sono intervenute le colonne mobili della Protezione civile, ma purtroppo, data la situazione, non si riesce a passare via terra, quindi i soccorsi arrivano con difficoltà. *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, la senatrice, che peraltro è quasi al termine dell'intervento, sta esponendo fatti che credo richiedano l'attenzione di tutti. Vi chiedo pertanto di moderare il tono di voce.
RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Ciò significa che certi interventi, per funzionare, devono passare lungo la linea d'acqua, quindi la situazione è davvero importante. Il problema è che non ci sono strade alternative; addirittura, verso Val D'Intelvi a Schignano la pavimentazione delle strade è stata divelta ed è stato scavato dall'acqua un fiume nelle strade.
È dunque necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza, perché i danni sono veramente molto ingenti. Gli abitanti del lago di Como, i cosiddetti laghee, sono persone molto schive e lavoratori instancabili, ma hanno subito un colpo incredibile alle loro case e hanno paura per la salute e per l'incolumità delle proprie famiglie. È un territorio prezioso, non solo per la provincia di Como, ma per l'intera Italia, perché è uno dei luoghi turistici più belli, più affascinanti e più apprezzati dai turisti stranieri. Spero ci sia molta attenzione non solo da parte della Regione Lombardia, ma anche del Governo tutto.
Lancio un grido di dolore: salviamo e proteggiamo il nostro territorio. Anche se le piogge erano previste, davanti a una simile quantità di acqua e alla violenza della grandine e del vento, poco si è potuto fare. Occorre che ci sia tanta vicinanza. Ringrazio il presidente Alberti Casellati che ha voluto trasmettere la sua vicinanza a me e a tutti i comaschi. La situazione è da ripristinare, perché si tratta di una zona fondamentale anche sotto il profilo economico, quindi è giusto che le venga dato rilievo e che ci sia la vicinanza di tutto il Paese a una popolazione tanto colpita. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Rivolta. Naturalmente, a nome dell'Assemblea, esprimiamo solidarietà alle famiglie, alle amministrazioni locali e agli operatori economici, le cui attività sono state colpite da questa calamità. Sicuramente non mancherà l'attenzione del Parlamento per i provvedimenti necessari, che purtroppo sono sempre più frequenti a causa delle emergenze climatiche.
FLORIS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, per consentire la trattazione degli argomenti in esame, le vorrei chiedere di poter intervenire a fine seduta per illustrare le richieste che provengono dalla Sardegna a seguito della dichiarazione dello stato di calamità che ha colpito la nostra isola in occasione degli ultimi incendi che hanno veramente devastato il territorio, creando grandi preoccupazioni.

Se me lo consente, interverrò al termine della seduta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Floris; anzi, mi dà l'occasione per ricordare all'Assemblea che a fine seduta sono previsti interventi su questa gravissima calamità.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2332) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante* governance *del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 9,45)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2332, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, votiamo un provvedimento difficile da raccontare in pochi minuti, perché contiene davvero tante norme e perché alla Camera è stato al centro di un dibattito ricco e articolato, fino a restituirci un testo indubbiamente migliorato. Penso in particolare all'allargamento del tavolo permanente con i rappresentanti della cittadinanza attiva e all'inclusione nella cabina di regia dei rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Penso alle migliorie apportate rispetto al controllo e alla verifica dei processi e anche ad alcune modifiche di merito, come quella che amplia il bonus del 110 per cento per scopi di utilità sociale, quali ospedali e case di cura.

Tutto questo è l'ennesima conferma dell'importanza dell'attività parlamentare e della centralità che le Camere devono avere su provvedimenti così importanti. Naturalmente, lo dico anche con un po' di invidia per i colleghi della Camera e con rammarico poiché, sullo strumento che stabilisce le regole per i prossimi anni, qui in Senato ci limitiamo a un passaggio meramente burocratico; ed è un peccato, perché permane ancora una serie di nodi da sciogliere.

Mi riferisco in particolare alla partecipazione delle autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Questa deve avvenire indipendentemente dall'estensione delle tipologie di competenza che caratterizza le singole autonomie e delle relative responsabilità nel loro finanziamento.

Inoltre, dando per scontato che le risorse del *recovery* non sono riconducibili alla fiscalità generale nazionale, la partecipazione delle autonomie a questi finanziamenti dovrà prescindere da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che regolamentano i rapporti finanziari tra Stato centrale e autonomie speciali. Allo stesso tempo, nella cornice dei vincoli e degli obiettivi del PNRR, va salvaguardato il ruolo di regia e di coordinamento che le autonomie speciali svolgono rispetto ai Comuni, in ragione della competenza in materia di finanza locale. Se tutto questo non avvenisse, sarebbe semplicemente assurdo e potrebbe costituire materia per contenziosi e ritardi nell'uso delle risorse.

Ci auguriamo che Governo e singoli Ministeri si attivino sulle risorse del PNRR e del PNC di propria competenza per definire criteri adeguati di accesso alle risorse o di modificare quelli attualmente applicati per garantire così una loro corretta allocazione tra tutti i territori.

Siamo in un altro passaggio delicato, signor Presidente, con la crescita dei casi, il rallentamento delle vaccinazioni, i dubbi e le proteste sul *green pass*, nonché le scelte da compiere per una riapertura ordinata dell'anno scolastico.

Come ho detto la scorsa settimana, l'unità nazionale si dimostra anche sostenendo scelte che

nell'immediato possono risultare impopolari, ma che alla lunga fanno crescere la credibilità dello Stato e la fiducia verso le istituzioni. Per questo, non voglio neppure immaginare quanta sfiducia verso il sistema Paese si verrebbe a determinare se l'Italia non riuscisse a spendere gli aiuti europei.

Bisogna continuare a lavorare per la semplificazione, per sciogliere i nodi che ancora permangono sulla gestione delle risorse, per le riforme strutturali, *in primis* la giustizia, e per sviluppare progetti credibili e utili alla crescita dei territori, motivo per cui è di vitale importanza il protagonismo anche degli enti locali.

Non dobbiamo solo fare in fretta; dobbiamo anche fare bene. Questo provvedimento è il pilastro attorno al quale si possono fare entrambe le cose. Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. *(Applausi)*.

VONO *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatori e senatrici, il decreto-legge *governance* del PNRR e semplificazioni è un provvedimento ambizioso e necessario, messo in campo per ovviare ai ritardi che potrebbero derivare da alcuni cavilli burocratici e politici, mettendo a serio rischio l'intera strategia di rilancio dell'Italia. Esso mira infatti all'effettiva digitalizzazione del Paese, con il pieno coinvolgimento dei giovani in un settore che è nelle loro corde, e a raccogliere effettivamente la sfida che abbiamo davanti, attraverso le disposizioni di inclusione, per promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere, l'assunzione dei giovani e la realizzazione di nuove infrastrutture digitali, con l'investimento efficace delle risorse previste dall'Europa e la possibilità reale di portare la fibra su tutto il territorio nazionale, riducendo di più della metà i tempi di attesa delle autorizzazioni.

Cittadini e imprese finalmente potranno avvalersi di servizi digitali di migliore qualità e, con le amministrazioni pubbliche messe in condizioni di fornire prestazioni in tempi adeguati e di acquistare beni e servizi informatici in maniera rapida ed efficace, sarà più facile l'accesso dei lavoratori allo *smart working* e degli studenti alle attività di didattica innovativa.

Il provvedimento contiene inoltre preziose misure di semplificazione delle procedure di appalto e qui è d'obbligo il richiamo al decreto-legge semplificazioni del 2020, con cui abbiamo permesso l'accelerazione delle procedure, con deroghe importanti al codice degli appalti.

Per una migliore applicazione, però, sarebbero forse serviti degli accorgimenti in più, ma sottolineo anche che abbiamo bisogno di una classe dirigente in grado di applicare regolamenti e leggi con competenza, per un vero sblocco della burocrazia, che spesso non è dovuta solo al coacervo di norme, ma anche alla negligenza e all'incapacità di agire a tutela degli interessi dei cittadini e del settore pubblico o privato.

In questa direzione va anche la previsione che, da un lato, conferisce la realizzazione operativa degli interventi previsti alle amministrazioni centrali, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze e attraverso le proprie strutture, ma, dall'altro, determina un potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza da parte di uno dei soggetti attuatori, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato non di poco conto, che però necessariamente deve far scaturire altrettanta responsabilità nei soggetti attuatori, che devono agire con professionalità, utilizzando gli strumenti per realizzare gli investimenti pubblici e con un chiaro aumento di efficienza di ogni attività.

Rilevante è poi la disposizione che prevede l'applicazione delle misure e delle procedure di velocizzazione anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, estendendo le procedure finanziarie alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, i cui 15,5 miliardi di euro concorrono al finanziamento di tali interventi, in deroga alle specifiche normative di settore.

Sempre nell'ottica di conseguire gli obiettivi del PNRR, si interviene in modo incisivo sulla struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, creando un procedimento *ad hoc* per una serie predeterminata di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate, che devono realizzarsi rispettando il cronoprogramma prefissato. Tra queste, mi permetto di ricordare la

realizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina e della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Con il decreto-legge in esame si interviene anche sulla disciplina del credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES), elevando il limite massimo dello stesso credito con agevolazione estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti e con possibilità di fruizione oltre il 2022, non essendovi un limite temporale all'utilizzo in compensazione.

Come referente nazionale di Italia Viva per le aree interne sono soddisfatta anche delle norme che, intervenendo sulla strategia nazionale, consentiranno di attuare gli interventi individuati con la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati e il coordinamento del Ministero per il Sud e la coesione territoriale. È positiva anche l'accelerazione per le procedure relative ai beni confiscati alle mafie, per il tempestivo svolgimento delle attività sugli interventi di valorizzazione di questi beni, con possibilità, per quelli non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di essere utilizzati dagli enti territoriali, oltre che per le finalità di lucro con reimpiego dei relativi proventi, per finalità sociali, anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria.

Colleghi, da parlamentare del Sud ho notato infine particolare attenzione e varie misure a favore del Mezzogiorno nel decreto-legge all'ordine del giorno. Ora mi rivolgo ai territori del Sud, a chi li rappresenta nei vari livelli amministrativi e politici. Il Meridione può essere veramente protagonista per le grandi potenzialità da cui può partire lo sviluppo, promuovendo il Sud, anziché denigrando sempre il lavoro fatto, evidenziando strumentali differenze. Le risorse ci sono e dico ai colleghi parlamentari, ma anche a chi mi ascolta dai territori, che, piuttosto che piangersi addosso, devono essere bene investite per realizzare quanto si può e quanto si deve ai cittadini, senza stare a contare gli spiccioli in più o in meno rispetto alle altre Regioni. L'Italia è una e, finché non lavoriamo e pensiamo in un'ottica anche visionaria di Paese-Italia in un contesto europeo e internazionale, difficilmente ci libereremo da pregiudizi e dall'annosa questione meridionale, tirata in ballo con rimpianto da parte di alcuni nostalgici dei tempi borbonici, utilizzando impropriamente il richiamo alla Magna Grecia, che ancora è lì davanti ai nostri occhi, assuefatti da una nebbia che ci fa essere miopi, senza renderci conto che le opportunità sono a portata di mano.

Una di queste, forse la più importante per unire veramente il Paese e per rilanciare il Mezzogiorno, creando migliaia di posti di lavoro e assicurando un riscatto morale e sociale per i nostri giovani e le imprese, è la possibilità concreta di realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Non è più una leggenda, ma un sogno che si avvera, grazie a tre fattori in sinergia mai verificatisi prima: il fronte politico favorevole sempre più ampio, di cui prova l'intergruppo parlamentare che mi onoro di aver promosso; la grande determinazione dell'ingegner Pietro Salini, pronto a sostenere in gran parte l'opera con Webuild; e la piena disponibilità delle Regioni Calabria e Sicilia di rivolgersi al mercato finanziario per reperire i fondi mancanti. Un Governo che punta sulla crescita non può che essere a favore di quest'opera e ringrazio il presidente Draghi che sta seguendo direttamente il *dossier* e ha dato disponibilità di incontrare appena possibile una delegazione dell'intergruppo.

Con questo Governo c'è veramente spazio per una nuova visione e per dimostrare una capacità che va oltre, al di là di bandierine politiche e di discorsi, per ridare fiducia alla nostra meravigliosa Italia, facendoci riscoprire, con l'umiltà dei grandi, la dignità di essere donne e uomini dello Stato. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. *(Applausi)*.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei tanto anche oggi poter essere stanco per i lavori della Commissione; magari vorrei aver trascorso la nottata ad esaminare emendamenti e ad apportare modifiche a un importante decreto-legge che potrebbe essere essenziale e basilare per la realizzazione del PNRR. Vorrei tanto essere qui oggi magari a svolgere un intervento non sulla fiducia, ma sul merito di un provvedimento.

Invece siamo qui, signor rappresentante del Governo, per l'ennesimo voto di fiducia e quindi continuiamo su questa brutta via, intrapresa ormai da troppo tempo. Ne abbiamo parlato più volte, io

stesso ne ho parlato la scorsa settimana: siamo ormai su una strada che sembra senza ritorno, lontana dal rispetto delle regole democratiche e della Carta costituzionale. Il Presidente della Repubblica è intervenuto nelle scorse ore - lo ringraziamo per questo - evidenziando l'abuso di decretazione d'urgenza, che - lo ricordo - si definisce tale perché non è ordinaria, o almeno così dovrebbe essere; e invece, continuiamo a procedere con il ricorso a questo strumento, ma peggioriamo ancora la situazione, approvando decreti che qualche giornale specializzato ha chiamato "raccatta tutto", perché ci inseriamo di tutto. Il Presidente della Repubblica, infatti, vi ha richiamati, ma temo che qui ci siano troppe persone sarde, oltre che alle istanze delle regole democratiche, anche ai richiami del Presidente della Repubblica. Voglio vedere se nelle prossime settimane continuerete imperterriti con questa violazione delle norme costituzionali e a non accogliere i richiami del Presidente della Repubblica.

Non vorrei poi ricordare - ma lo faccio ugualmente, perché credo sia utile soprattutto per il Governo - quello che ho detto la scorsa settimana, cioè che il 95 per cento dei decreti attuativi previsti dal Governo Draghi è ancora non realizzato. Questo vuol dire che la potenzialità delle normative e degli interventi dello Stato di fatto viene limitata quasi integralmente, cioè spariamo a salve.

Siamo quindi all'ennesima fiducia, all'ennesima violazione e all'ennesimo sfregio al Senato, che si trova qui a dover votare, senza poter minimamente incidere su un provvedimento, e ad esprimere ormai un voto quasi rituale di fiducia al Governo, da parte peraltro, cari colleghi, della maggioranza forse più ampia della storia repubblicana, dall'estrema sinistra ai nostri alleati di centrodestra, gli amici della Lega e di Forza Italia. Siete tutti insieme, avete la più grande maggioranza e, nonostante ciò, ricorrente al voto di fiducia. Ci si potrebbe domandare il perché. Peraltro, non credo che all'unica opposizione presente, quella di Fratelli d'Italia, si possa imputare di aver fatto ostruzionismo, presentando pacchi di emendamenti, perché ha cercato semplicemente, con serietà, come da sempre fa, di migliorare con qualche proposta e con qualche progettualità i decreti che arrivano nelle Aule parlamentari. Nonostante tutto questo, ricorrete continuamente al voto di fiducia.

È chiaro - i cittadini lo devono sapere - che ricorrete al voto di fiducia per scappare dai problemi intestini che caratterizzano la vostra maggioranza, che politicamente di fatto non esiste e quindi regge un Governo al quale è demandata quasi la totale autonomia nel decidere le sorti del Paese. Avete affidato il Paese a un Governo che è libero, nei fatti, di fare quello che vuole, quindi le Camere hanno rinunciato al ruolo che la Costituzione e le regole democratiche imporrebbero loro.

Il Senato poi - mi auguro che la presidente Casellati voglia far sentire al più presto la sua voce - ormai da qualche mese è emarginato dai principali provvedimenti del Paese, che vengono approvati e discussi alla Camera e arrivano qui per una semplice passerella.

Ringrazio quindi il presidente D'Alfonso per aver accolto l'appello che Fratelli d'Italia, anche per mio tramite, ha rivolto la scorsa settimana, chiedendo a tutti i rappresentanti istituzionali, ai Presidenti delle Commissioni *in primis*, di rivolgersi ai Presidenti delle Camere affinché insieme, nella tutela della democrazia e della Costituzione, si rivolgano al Presidente della Repubblica.

Il presidente D'Alfonso ha accolto questo richiamo. So che ha scritto una lettera alla presidente Casellati e mi auguro davvero che quest'ultima voglia immediatamente intestarsi una battaglia a difesa non solo del Senato, ma anche della democrazia e della Costituzione. Lo chiediamo a voce alta. *(Applausi)*.

Nel merito, abbiamo tante cose da dire. Come ho già detto, il provvedimento in esame rappresenta la strada per un più facile approdo dei fondi in economia e un più facile ribaltamento dei benefici finanziari nel tessuto economico del Paese. C'è bisogno di semplificazioni e tanta necessità di migliorare, insieme e ovunque, questi aspetti. Occorre, però, non tanto e non solo limitare le semplificazioni al PNRR, ma fare in modo che fuoriescano dalla normativa specifica ed entrino in quella ordinaria. Abbiamo bisogno di semplificazioni ovunque e non solamente nell'attuazione del PNRR. Questo è un passaggio che dobbiamo capire ed estendere a tutte le nostre realtà normative nazionali. Penso agli appalti, alla sanità, alle infrastrutture e a tutte quelle barriere all'entrata che impediscono da anni, purtroppo, che i capitali nazionali e internazionali affluiscano nel nostro Paese proprio a causa di queste difficoltà, che vanno eliminate.

Perché, allora, non si è colto questo decreto come occasione per andare oltre, non solo facendo il

necessario compitino sul PNRR, ma estendendo il progetto di semplificazione all'intera normativa e all'intero tessuto giuridico su cui si svolgono le attività e i progetti normativi?

Signor Presidente, c'è il tema della burocrazia, un altro aspetto che dovremo affrontare tutti e che rientra a pieno titolo nelle semplificazioni. Anche qui, invece, cosa stiamo vedendo? Che si deve dare un voto di fiducia al Governo.

Voglio ricordare agli amici della Lega e di Forza Italia che stanno tornando tutti i grandi burocrati e *commis* di Stato. Sta tornando la Fornero - e non so se ne siete contenti, cari colleghi e amici della Lega - e Arcuri sta tornando di nuovo a essere un beniamino della maggioranza politica.

Signori, qui chi davvero viene emarginato è la politica e a non essere più considerate sono le Istituzioni democratiche. Purtroppo veniamo governati da personaggi - ne ho citati due, ma ce ne sarebbero molti altri - che non hanno alcuna investitura popolare e che invece, purtroppo, determinano le sorti del nostro Paese.

Signor Presidente, concludo con qualche punto di domanda. Rimango in attesa di vedere cosa succederà nei prossimi giorni, perché ho visto qualche mancetta. Ad esempio, ho visto che i miei corregionali del Veneto hanno ottenuto la possibilità, apprezzabile, di gestire le autostrade con la loro CAV, una società partecipata da Regione Veneto e ANAS. Considerando che alla fine di questo mese scadrà la concessione della A22-Autostrada del Brennero, mi sorge qualche dubbio sul fatto che, nel giro di poche ore, l'unica Regione italiana che potrà gestire le autostrade è il Veneto. Ripeto: ciò accade a poche ore dalla scadenza della concessione autostradale della A22.

Provvedimenti che di per sé sarebbero anche positivi e che andrebbero estesi a tutte le Regioni italiane che lo volessero, non devono entrare nelle partite all'interno della maggioranza, con una mancia a qualcuno, piuttosto che a qualcun altro. Occorre una visione strategica nell'interesse nazionale del Paese, nell'interesse di tutti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore De Bertoldi.

DE BERTOLDI *(FdI)*. Concludo davvero, signor Presidente.

Quante cose avremmo potuto dirci su questi temi e su quante cose avremmo potuto confrontarci (sul digitale, sul 5G, sul *cloud*), ma le contraddizioni della maggioranza non lo hanno permesso. La chiusura nella fiducia non ci permette di dare un contributo neppure in questo caso.

Di conseguenza il Gruppo Fratelli d'Italia, signor Presidente, cari colleghi, non può che esprimere convintamente e con grande serietà un voto contrario alla fiducia a un Governo che ha espropriato di fatto la democrazia e le regole democratiche del Paese. *(Applausi)*.

MARGIOTTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signor Presidente, mi pare vi sia una consapevolezza piena nel Paese che l'occasione fornita dal finanziamento del PNRR e del Next generation EU non possa essere sprecata.

C'è piena consapevolezza tra le forze politiche, soprattutto di maggioranza a giudicare dall'ultimo intervento, del fatto che questi finanziamenti andranno spesi presto e bene - non c'è alternativa al riguardo - con una precisazione in più: non ci saranno alibi, perché c'è una misurabilità chiara di quel che avverrà. Se il PIL aumenterà, se i miliardi di euro che annualmente si spendono in investimenti pubblici cresceranno di un "x" maggiore di uno nei prossimi anni rispetto al 2019, l'Italia ce l'avrà fatta, la politica ce l'avrà fatta e il rilancio dell'economia sarà un fatto concreto. E, quando un obiettivo è misurabile, tutti sono maggiormente tenuti ad impegnarsi affinché questa misurazione porti ad un giudizio assolutamente positivo.

Il decreto in esame è di questo che parla: stabiliti cioè quali sono i finanziamenti, bisogna vedere come fare a spenderli al più presto e nel contempo anche bene, avendo cifre chiare di approccio a determinate spese.

Il decreto affronta infatti praticamente tutti i temi che vanno trattati. Si parte dall'organizzazione della gestione delle risorse, dalla *governance*, dal monitoraggio del Parlamento e farò un inciso su questo tra poco. Affronta poi i temi della valutazione di impatto ambientale e della valutazione strategica ambientale, non solo per fortuna per le opere del PNRR, ma giustamente anche per quelle del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), perché anche quelle sono assolutamente

fondamentali affinché la cifra cui mi riferivo prima di sostenibilità, coesione e digitalizzazione sia presente in tutti i provvedimenti.

Si affronta il tema degli incentivi, ma soprattutto delle regole per gli investimenti in fonti rinnovabili, del superbonus: anche qui, con qualche miglioramento intervenuto durante l'esame alla Camera, non c'è proroga, ma snellimento delle procedure attraverso la previsione della sola CILA. Si affronta il tema della digitalizzazione e poi, con grande precisione, si interviene in alcuni punti degli appalti, quindi della realizzazione delle opere pubbliche, che sarà la parte su cui farò un *focus* maggiore nel mio intervento.

Per quanto i temi siano diversi e disparati, mi pare di vedere chiaramente un disegno organico, una cifra, che è quella cui facevo riferimento prima, che contraddistingue tutti i diversi interventi. In poche parole potrei dire che si lavora per fare presto e bene, con efficienza e con trasparenza, con attenzione per l'ambiente, ma contro le idee di blocchi ingiustificati e indiscriminati rispetto a investimenti necessari al Paese.

La Camera ha decisamente migliorato il testo e qui non posso che unirmi alle riflessioni fatte da altri colleghi: è chiaro che c'è un rimpianto per non averlo potuto fare anche noi. Avevamo anche noi in Commissione cose da dire, misure da mettere in campo. Non è stato possibile: si capisce la gravità del momento, si capisce che bisogna correre e corriamo, rinunciando, ahimè, a un ruolo che ci sarebbe piaciuto svolgere come Partito Democratico in questo ramo del Parlamento.

I miglioramenti della Camera sono anche nella direzione di un maggior coinvolgimento del Parlamento, che potrà giudicare semestralmente ciò che sta accadendo.

Sul ruolo di Comuni e Province, oltre che Regioni, nella cabina di regia c'è un fatto importantissimo (io dico per noi parlamentari del Sud, ma è facile dire che lo sia per l'Italia), che è blindare la cifra del 40 per cento di investimenti proprio nel Meridione. C'è un bell'emendamento del PD, a firma dell'onorevole Rotta, approvato per garantire anche che in tutti gli organismi di *governance* ci sia la parità di genere: anche questo mi pare un fatto positivo.

Sugli appalti il Governo si è comportato esattamente come aveva annunziato. Quando abbiamo approvato le risoluzioni in materia di PNRR, sapevamo che nel testo vi era scritto che sugli appalti il Governo avrebbe agito in due modi differenti: tutto quello che era urgente sarebbe stato oggetto di un decreto-legge, quello che stiamo discutendo, mentre si rinviava ad una legge delega una revisione più complessiva e generale del codice degli appalti. Ciò è avvenuto, perché la legge delega è stata presentata e assegnata al Senato e all'8a Commissione, dove magari, con i colleghi del PD (qua vedo il senatore D'Arienzo), ma direi con i colleghi di tutti i Gruppi, possiamo giocare il nostro ruolo.

Il PNRR in materia di appalti prova a intervenire su tutta la filiera: la programmazione, la progettazione e l'acquisizione di pareri, che è sempre il punto più delicato; interviene poi sugli affidamenti di servizi e di lavori, l'esecuzione, il collaudo e le controversie. Nella maggior parte dei casi vi è un rafforzamento e un differimento di data di alcune previsioni che già nel decreto-legge semplificazioni, approvato nel mese di settembre dello scorso anno, avevamo messo in campo con il precedente Governo.

Una serie di misure che avevamo ritenuto potessero rimanere in vigore solo fino a dicembre 2021 (anzi, nel testo del decreto c'era scritto giugno), sono portate giustamente e pragmaticamente al giugno 2023, perché è di tanto tempo che abbiamo bisogno e probabilmente anche un po' di più. Ad esempio, è potenziato e prorogato il collegio tecnico-consultivo, uno strumento molto importante per evitare controversie, così come il salvacondotto per la responsabilità erariale. Già col precedente Governo ritenemmo di dare un segnale importantissimo ai funzionari della pubblica amministrazione: si sentano protetti nel caso di eventuali errori fatti in buona fede, ma si sentano non protetti in caso di omissioni. In sostanza, è un modo per cercare di superare il tema della paura della firma.

È stato prorogato anche l'appalto integrato: questa è una misura su cui il PD ha dato il consenso con un po' di sofferenza, avendo sempre ritenuto che la centralità del progetto esecutivo fosse alla base di un corretto espletamento di tutte le procedure, ma *à la guerre comme à la guerre*. Era necessario; anzi è previsto che lo si possa fare anche sui progetti di fattibilità tecnica ed economica, cosa che ha destato qualche dissapore, ma si sappia, per esempio, che la Salerno-Reggio Calabria, la Taranto-Potenza-

Battipaglia e la Genova-Ventimiglia oggi sono a quel livello di progettazione e se le si vuole realizzare entro il 2026, non c'era altra scelta.

Viene sospesa la terna di subappalti. Ci sono novità - non entro nel merito, perché vedo che ho quasi esaurito il mio tempo - per le soglie dei lavori, per i servizi e altre due grandi novità: una commissione VIA specifica per le opere PNRR e PNIEC, in modo da avere una velocità maggiore (sappiamo tutti che quello è un collo di bottiglia) e una soprintendenza centralizzata rispetto a queste opere. Quest'ultima per me è una misura importantissima, perché troppe volte vediamo sul territorio nazionale una difformità nei pareri delle soprintendenze, che è di per sé una discrezionalità elevata, che rende diverse le diverse zone del Paese. Speriamo che funzioni, perché è una scommessa importante.

Altri punti saranno affrontati nella legge-delega: uno tra tutti è la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti.

Qualche volta un po' provocatoriamente mi capita di dire che un ottimo codice con una pessima stazione appaltante non farà realizzare le opere, mentre un'ottima stazione appaltante, anche con leggi non buone, arriva alla realizzazione dell'opera. Quindi quello è uno dei temi fondamentali, ma ne parleremo quando arriveremo alla legge delega.

Dicevo prima che si tratta di una grande scommessa che dobbiamo vincere e dobbiamo farlo insieme. C'è una parola bellissima nella mia cultura politica che è "sussidiarietà": bene, questo è un caso in cui politica, pubblica amministrazione, funzionari e imprese debbono ciascuno fare la propria parte e nessuno la parte degli altri. Questo approccio virtuoso ci farà vincere la scommessa. Siamo un grande Paese, dobbiamo affrontare i prossimi mesi ed anni con spirito positivo ed entusiasmo, consapevoli che ci si chiede una cosa difficile e fondamentale: riportare l'Italia, l'economia e la società italiane al ruolo che spetta a un grande Paese come il nostro. Ribadisco quindi: entusiasmo, positività e voglia di fare. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, ci troviamo per l'ennesima volta... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il fatto che, quando si termina il proprio intervento, si è totalmente indifferenti al diritto degli altri colleghi di poterlo svolgere non va assolutamente bene. Le vostre conversazioni arrivano ad altissimo volume alla Presidenza, figuriamoci a chi deve intervenire.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Grazie, signor Presidente.

Ci troviamo purtroppo, per l'ennesima volta negli ultimi tempi, a dover arrivare a licenziare un provvedimento senza poterlo non dico modificare - perché scade il 30 luglio - ma in realtà neanche esaminare e discutere nelle Commissioni competenti. Nel caso del decreto-legge semplificazioni ci troviamo di fronte a un vero e proprio strappo. Lo voglio dire perché riguarda evidentemente anche il ruolo di questa Camera perché purtroppo - torno a ripeterlo - negli ultimi tempi tutto questo è accaduto spesso. Ma nel caso del decreto-legge semplificazioni i dati sono veramente impressionanti: questo provvedimento è arrivato alla Camera con sessantasette articoli, mentre giunge al Senato - ormai li esaminiamo a peso, a seconda di quanto pesano - praticamente raddoppiato. Alla Camera vi è stata infatti l'immissione di altri cinquantaquattro articoli, molto spesso - per chi ha avuto la possibilità di poterlo esaminare - inserendo anche delle norme abbastanza estranee e non omogenee rispetto al tema del decreto-legge.

Questo, a mio avviso, è assolutamente confliggente con il richiamo, fatto autorevolmente qualche giorno fa, dal Presidente della Repubblica. Capisco che siamo in emergenza e che siamo in una situazione in cui bisogna certamente correre, ma credo che stia nella responsabilità di quest'Assemblea, e anche dei Capigruppo, trovare un modo perché tutto questo non possa più accadere, perché viene meno il ruolo: qui si sta deliberando spesso senza conoscere e questo credo che assolutamente non sia più possibile.

Il decreto-legge in discussione è andato in 1a Commissione ieri per l'incardinamento e qualcuno ha avuto la possibilità di dire qualcosa in discussione generale. Il provvedimento non ha avuto i pareri anche delle Commissioni che erano direttamente coinvolte; l'ha avuto, in realtà, ma praticamente senza

esaminarlo. Penso alla Commissione ambiente e anche alla Commissione lavori pubblici, che hanno competenze molto rilevanti sui contenuti di questo decreto. Ci troviamo quindi oggi rapidamente in Aula e con la procedura del Senato - lei lo sa, Presidente - non abbiamo alcuna possibilità né di vedere ordini del giorno né emendamenti, e quindi non possiamo nemmeno articolare delle proposte per il futuro. È una ferita che bisognerà trovare il modo di sanare.

Veniamo al merito del provvedimento. Penso che noi abbiamo una grande responsabilità; una responsabilità che è di tutto il Paese e quindi, a maggior ragione, dei decisori politici. Abbiamo infatti il PNRR che ha delle missioni precise, ma anche tempi molto precisi per la sua realizzazione.

Vorrei ricordare le missioni provenienti dalle scelte fatte con la Next generation EU. Tra tali missioni, rilevo anzitutto la transizione ecologica, la transizione verde, e ad essa connessi, l'intervento sull'accelerazione dei processi di digitalizzazione, di innovazione del Paese e della coesione sociale e territoriale. Per realizzare tutto questo - e questa, sì, che è una grande scommessa - non bisogna guardare al passato. Presidente, abbiamo iniziato oggi la seduta ricordando quanto sta succedendo al Nord, ma potremmo ricordare altresì quanto sta accadendo in Sardegna. Se, pur avendo queste missioni, che sono del Paese, continuiamo a guardare al passato, continueremo a rimuovere la questione su cui dovremmo correre e accelerare nel modo giusto. Mi riferisco del contrasto ai cambiamenti climatici. Questa è la nostra missione, la missione del Paese; altrimenti tali fenomeni capiteranno continuamente e non solo avremo danni dal punto di vista economico, ma anche alle persone e alla loro vita.

Dobbiamo riprenderci dalla pandemia, ma dobbiamo innanzitutto mettere il Paese nelle condizioni di ricostruire un modello di progresso e di sviluppo sano sulla base della transizione verde.

Per fare questo - dico con molta chiarezza - non si può guardare ai modelli del passato. Lasciatemi dire che non rischiamo di vincere la scommessa con il provvedimento al nostro esame perché tutti capiamo che bisogna accelerare, semplificare, avere la certezza della messa a terra dei progetti, ma non si possono di nuovo recuperare modelli, anche di semplificazione, che nel passato sono stati fallimentari.

Faccio alcuni esempi per essere molto chiara. C'è un incrocio di procedure già instaurate con il famoso decreto sblocca Italia della scorsa legislatura e io mi chiedo se qualcuno ha fatto il bilancio di quelle procedure. Lì almeno c'era un decreto in cui si decidevano quali erano le opere. Nel provvedimento al nostro esame addirittura si va oltre perché con il modello previsto all'articolo 18 si fa in modo che già nel decreto stesso tutte le opere che sono nel PNRR, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) e nell'allegato 1-*bis* immediatamente diventano urgenti e indifferibili.

Si fa poi un'altra operazione; si recuperano procedure della legge obiettivo. Quando si dice infatti che tutto quanto si fa con il vecchio progetto preliminare, ora chiamato progetto di fattibilità e non progetto definitivo, in realtà si prende a modello quel modo di procedere. Ricordo però, Presidente, colleghi, che quella legge è stata fallimentare perché dell'elenco sterminato di opere strategiche predisposto ne sono state realizzate solo il 4 per cento. Essa ha dato vita a contenziosi, corruzione e modelli opachi. Da questo punto di vista non riuscire a capire che non si possono continuamente resuscitare modelli già rivelatisi fallimentari, mi chiedo se sia una malattia, un problema culturale o del nostro apparato. Oggi avevamo davanti a noi la scommessa di accelerare e semplificare, ma anche di avere una un'idea chiara e un modello chiaro presenti in tutte le accelerazioni e in tutte le procedure di semplificazione.

Guardate, noi dobbiamo sapere che il Next generation EU ha un principio base: nessun progetto, né quelli presenti direttamente nella Missione 2, né tutti gli altri, deve arrecare danni significativi all'ambiente. Come si fa, allora, a non aver cura della VIA (verifica di impatto ambientale)? Si aggiunge, invece, un'altra Commissione alla Commissione PNIEC (quindi ricominciamo con un'altra Commissione), in cui non vi è certezza della verifica ambientale.

Signor Presidente, io trovo questo veramente grave, perché noi riusciremo a rimettere il nostro Paese nelle condizioni non dico di partenza, ma anche di andare molto oltre e di vincere la nostra scommessa se coinvolgeremo i cittadini. Il PNRR deve essere un modo anche per far partecipare pienamente e coinvolgere i cittadini.

Cosa si fa, invece, sulla VIA? Si riduce il dibattito pubblico a trenta giorni: una riduzione

incomprensibile. Per non parlare del fatto che per le opere di cui all'allegato I-*bis* vi è un'indulgenza: compaiono ancora opere incentrate sui fossili, invece di accelerare sulla transizione energetica. Questo è un problema anche nel merito dei contenuti. Pensavo, dal 2007, di aver abbandonato finalmente il CIP6: lo vedo ricomparire, per cui si rimettono insieme fonti di energia rinnovabili con gli inceneritori. Non solo, perché sui combustibili fossili secondari (CSS) addirittura si fa un'operazione per la quale si può andare a bruciare dappertutto, a prescindere dall'autorizzazione. *(Applausi)*.

Ho fatto alcuni esempi, ma potrei parlare anche di tutta la parte degli appalti. Così rischiamo di non vincere la nostra scommessa. Qui sono tutti osservatori attenti dell'articolo 81 della Costituzione, ma bisogna valutare l'impatto ambientale e la sostenibilità ambientale di un'opera, affinché non arrechi danno all'ambiente; dovrebbe essere quello il nostro articolo 81! Ogni opera dovrebbe essere esaminata da quel punto di vista. Questa sarebbe la grande rivoluzione. *(Applausi)*.

Noi avevamo le competenze e la possibilità di accelerare e snellire le procedure, facendo davvero un'operazione innovativa e sostenibile dal punto di vista ambientale. *(Applausi)*.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi fa quasi piacere intervenire dopo la collega di Liberi e Uguali, senatrice De Petris, che stimo tanto ma che è tanto lontana dal mio modo di vedere e dal modo di vedere del Gruppo Forza Italia. È assolutamente incomprensibile come si possa pensare di rendere più spedite e rapide le procedure, mantenendo l'infrastruttura e una burocrazia barocca e ottocentesca, così come, in effetti, si è voluto fino a questo momento. Ringraziamo il Signore che adesso c'è Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri, che la pensa diversamente dal Gruppo Liberi e Uguali-Ecosolidali. *(Applausi)*.

Fatta questa premessa, volevo esprimere un rammarico e mi rivolgo al rappresentante del Governo, la cara amica, onorevole Deborah Bergamini, che qui è in rappresentanza del Ministero per i rapporti con il Parlamento. Siamo tutti consapevoli della situazione emergenziale che viviamo e lo diciamo da mesi, ma siamo altrettanto consapevoli del rammarico che, in particolare noi senatori, abbiamo per non aver potuto contribuire nel merito, nemmeno in minima parte, nemmeno in termini di discussione in Commissione, come lei ben sa, perché purtroppo questo sistema di normazione attraverso i decreti-legge limita la possibilità di intervento a una sola Camera. Di fatto viviamo in una situazione di monocameralità del nostro processo legislativo. Stiamo andando avanti per decretazione di urgenza: mi rendo conto che è assolutamente necessario, ma colgo l'occasione per ribadire, ancora una volta, che c'è assoluta necessità di una riforma.

Non è più possibile continuare a rimanere inerti di fronte a una situazione rispetto alla quale - ormai sono passati più di quindici-sedici mesi - non si fa nulla a livello parlamentare per cercare di porvi rimedio.

Personalmente ho depositato un progetto di riforma; ne ho parlato con il Ministro D'Incà, che ha anche la delega alle riforme; sta per finire la legislatura e non si fa nulla. Peraltro, si è ridotto di quasi la metà il numero dei rappresentanti del Parlamento, quindi, se non si fa una riforma subito, davvero ne usciamo fuori male.

Tornando al decreto-legge semplificazioni, come ha già accennato qualcuno, il provvedimento interviene per la seconda volta, a distanza di pochi anni, su un tema, che è quello dell'approccio barocco, ottocentesco, della nostra burocrazia che agisce anche dietro l'illusione della trasparenza, dell'impossibilità, secondo alcuni, di intervenire contro la corruzione se non attraverso una serie di impedimenti infrastrutturali, di procedure amministrative barocche che di fatto diventano una sorta di ostruzionismo a una rapida successione di eventi riguardanti la nostra pubblica amministrazione, quindi, la realizzazione di opere e in sintesi di risposte ai cittadini.

Il fatto che si intervenga per la seconda volta testimonia che quanto dissi circa un anno fa, a settembre 2020, era corretto: con il Governo Conte 2 abbiamo cercato di intervenire in modo molto più efficace. Personalmente ho prodotto decine di emendamenti per sbloccare la situazione degli appalti pubblici - il collega lo sa bene - e su tante altre questioni che hanno a che fare con l'intervento privato nell'edilizia non si è voluto dare ascolto, non c'è stata ragione: PD, 5 Stelle e LeU si opposero strenuamente a che

questo accadesse.

Oggi, ringraziando il Signore, c'è un Governo che invece si è reso conto che bisognava andare oltre quel tipo di ostruzionismo, quella visione ottocentesca superatissima, che altri Paesi hanno superato da tempo, che tra l'altro dimostra che evidentemente non è vero che creare più difficoltà per arrivare a una decisione amministrativa, complicando le cose, aumentando le norme, il numero dei regolamenti e degli articoli, rende più difficile l'intervento della corruzione.

Cari colleghi, è l'esatto contrario: la semplicità è sinonimo di onestà e correttezza, perché laddove c'è semplicità è difficile ci sia la scorrettezza. *(Applausi)*. Non lo si vuole capire, soprattutto da una certa parte di sinistra antiquata.

Penso al codice degli appalti con i suoi 300 articoli e al regolamento attuativo che ne ha altrettanti: ebbene, in 600 articoli si può annidare il malaffare. *(Applausi)*. Con la semplicità no.

Qui si viene incontro anche a questo tipo di soluzione; è un altro passo avanti, ma non certo l'obiettivo finale: il codice degli appalti resta quello che è, però, diciamocelo francamente, siamo comunque soddisfatti dei passi in avanti che sono stati compiuti, che sono conseguenza del ruolo che l'Italia, con questo Governo, sta cominciando nuovamente a riconquistare.

Il Governo Draghi ha prodotto anzitutto il Piano di ripresa e resilienza, un primo obiettivo fondamentale che ha dato la possibilità di chiedere all'Europa una serie di aiuti agli investimenti che si traducono in circa 200 miliardi di euro, che danno un'opportunità vera al nostro Paese di rilanciare la propria economia dopo un anno di depressione e di crisi economica terribile. Ebbene, bisogna saper cogliere quest'occasione.

Tutti noi conosciamo i problemi storici che il nostro Paese ha avuto, soprattutto nelle Regioni del Sud; anche quando potevamo attivare e spendere i fondi europei abbiamo sempre e storicamente avuto enormi difficoltà a spenderli. Questo perché non abbiamo evidentemente procedure amministrative adeguate o per la presenza di burocrati che lo hanno consentito. E non è solo colpa della politica, o magari lo è anche, per l'amor di Dio.

Una cosa è certa, allo stato attuale abbiamo un bilancio assolutamente negativo per quel che riguarda la spesa dei fondi europei. È allora evidente che, rimanendo esattamente come eravamo prima, avremmo fallito. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza necessita quindi di procedure più snelle, più rapide, più veloci e di maggiore fiducia verso la politica e gli amministrativi. Questa è la verità, questo bisognava fare e questo si sta cercando di fare con il secondo decreto semplificazioni.

Il Governo sta riconquistando uno *standing* e un'autorevolezza che aveva perduto in Europa e l'Europa sta conquistando un posizione che, evidentemente, prima non aveva. La crescita dei Governi e dei movimenti sovranisti oggi è in difficoltà, perché l'Europa sta finalmente dando delle risposte in termini di solidarietà verso i Paesi più deboli, assumendo una serie di posizioni che dimostrano e danno la sensazione che quella attuale è un'Europa diversa.

L'occasione e l' opportunità che ci vengono date sono fantastiche, le dobbiamo saper cogliere e il decreto-legge semplificazioni, al nostro esame, ci offre l'opportunità di dare esecuzione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, costituendo di fatto lo strumento attuativo del PNRR. Certamente dobbiamo metterlo alla prova. Si tratta di un decreto-legge partito con 67 articoli iniziali a cui ne sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati 54 e oggi ne conta 121. Di certo in questi 121 articoli molte cose sono state fatte e molte altre se ne potevano fare. Dobbiamo ringraziare i Ministri di Forza Italia - lo dico al sottosegretario Bergamini - perché ad esempio il ministro Brunetta ha avuto un ruolo straordinariamente importante nel decreto-legge in esame, come lo sta avendo anche nel decreto-legge reclutamento, all'esame della 1a e della 2a Commissione permanente del Senato. Dobbiamo dunque ringraziarli per l'opera che stanno svolgendo e per il passo in avanti che si sta portando avanti.

Pertanto, diciamo con fiducia che il nostro approccio culturale liberale è finalizzato a superare un certo tipo di cultura, attraverso la nostra cultura liberale: per noi i sì devono essere superiori ai no. Siamo infatti per dire sì agli incentivi e per dire no ai divieti. Il nuovo approccio dell'ambientalismo non può che essere questo: la cultura del fare proiettata verso una nuova modernità. *(Applausi)*.

È questa la ragione per la quale il Gruppo Forza Italia voterà convintamente sì al decreto semplificazioni al nostro esame. *(Applausi)*.

CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento importante, quasi uno spartiacque e quindi inizialmente non posso che evidenziare un piccolo problema, che ormai non è più solo un piccolo problema, perché a livello procedurale anche questo disegno di legge di conversione del decreto-legge è arrivato blindato qui da noi, in Senato, con tempi strettissimi per la sua approvazione e le Commissioni di fatto hanno preso atto di quanto contenuto nel provvedimento da convertire. Spero vivamente e sinceramente che davvero non succeda più. *(Applausi)*.

Venendo al merito politico del provvedimento, perché quello tecnico è già stato abbondantemente sviscerato nella discussione generale dai miei colleghi, nel testo dobbiamo descrivere come utilizzare e gestire 240 miliardi di euro. Per farlo avevamo due strade, una delle quali poteva essere il vecchio metodo alla Conte, fatto di sussidi e Casalino, di Villa Doria Pamphili e racconti televisivi del sabato sera (il famoso decreto). Oggi invece, fortunatamente, andiamo verso un nuovo metodo, che è quello della Lega di Governo, che punta sullo sviluppo del Paese e sulla creazione di lavoro. *(Applausi)*. Noi possiamo e dobbiamo cambiare passo, abbiamo bisogno di velocità d'azione, di metter fine alla burocrazia, abbiamo bisogno di snellezza ed economicità dei lavori e finalmente di avere chiarezza nelle regole. Dopo tante parole finalmente ora possiamo passare ai fatti.

Gli italiani, infatti, ci guardano in questo momento. Veniamo da un passato in cui è stata resa palese la nostra vulnerabilità e andiamo incontro a un futuro di incertezza rispetto alla qualità della vita. Adesso abbiamo un'occasione e per questo oggi è ancora più importante avere successo in quello che facciamo. Quante volte la politica ci ha provato? Sarà questa la volta buona? Se ci riusciremo, se tutto il Paese assieme ci riuscirà, allora vorrà dire che saremo riusciti a superare una fase di stagnazione che dura da troppo tempo e questo per colpa della burocrazia, per colpa di un sistema troppo complesso ed esposto a infinite cause e processi che trascinano tutto per anni. Dobbiamo cambiare marcia, come dicevo prima.

La Lega oggi è al Governo per questo, per dare un'impostazione di lavoro positiva, in cui le cose si facciano, un Governo del buon senso che abbia la capacità di trovare soluzioni e di basarsi sulla ricerca del lavoro. Per questi motivi noi siamo al Governo e vogliamo restarci. Abbiamo subito costanti tentativi di escluderci dall'Esecutivo; c'è un evidente asse a Sinistra, che tra l'altro è sinonimo di egoismo a discapito del volere degli italiani, perché è abbastanza ovvia questa miopia politica che va a minare l'unità dell'azione del Governo, infastidendo anche il presidente Draghi e creando divisioni totalmente insensate, inutili e aberranti in un momento di difficoltà come questo. Con questi tentativi di innervosirci, come quelli che ci sono stati, per esempio con le consulenze a Fornero e ad Arcuri, con tutti questi tentati sgarri, un dubbio ci viene per forza: forse qualcuno vuole gestire i soldi del PNRR da solo, come, dove e con chi ne ha voglia? Qualcuno forse rimpiange il PNRR di Conte, quello che l'Europa stava per bocciare. Sappiate però che questo non funziona, perché la Lega sta qui, determinata, come un baluardo per la difesa degli italiani. *(Applausi)*.

Noi siamo il primo partito perché il Centrodestra è maggioranza nel Paese e perché vogliamo che i soldi servano agli italiani. Dobbiamo lasciare un'impronta nel presente per riuscire a impostare in maniera proficua il futuro; dobbiamo impostare un metodo del fare e del fare bene; dobbiamo abbandonare gli sprechi e l'improduttività; dobbiamo pensare a cosa serve veramente oggi, abbandonare un'ideologia assolutamente fuorviante e malata e basarci sulla concretezza.

Usciamo da un periodo molto buio per la società, in cui abbiamo subito tre ondate della pandemia da Covid; nel 2020 ci sono stati molti errori di gestione; è stato un periodo nero per l'economia, in cui abbiamo subito le scelte del secondo governo Conte. Oggi dobbiamo rilanciare il PIL, dobbiamo iniziare una nuova ricostruzione, abbiamo l'occasione per impostare un nuovo sistema di lavoro che sia efficiente e con un metodo proficuo. Dobbiamo produrre lavoro e abbandonare l'assistenzialismo. Gli italiani vogliono i fatti. È giusto quindi lavorare sui temi che impattano sulla vita degli italiani in modo positivo e che creano benessere; mentre è sbagliato, dall'altra parte, perdere tempo su leggi insensate e, come dicevo prima, ideologiche.

A me non interessa, ad esempio, sapere se si mettono insieme due uomini o se si mettono insieme due

donne, a me interessa che le persone riescano a mettere insieme un pranzo con la cena, perché oggi fuori di qui non è così. *(Applausi)*. A me interessa che un papà possa fare un regalo a suo figlio a Natale, a me interessa che una mamma possa guardare il suo bimbo pensando che ha un futuro; non mi interessa assolutamente che i bambini oggi vengano indottrinati - almeno qualcuno vuole farlo - a scuola con le teorie *gender*, perché questo non è utile al Paese.

Abbiamo quindi inserito nel provvedimento temi seri e impattanti per lo Stato, abbiamo cercato di individuare con chiarezza chi fa cosa, abbiamo dato la possibilità di nominare commissari per sveltire le pratiche, abbiamo individuato delle priorità, abbiamo fornito i mezzi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, abbiamo lavorato a favore delle imprese, inserendo semplificazioni che fossero reali, rendendo possibili delle accelerazioni procedurali, abbattendo quindi alcuni impedimenti burocratici; abbiamo lavorato per i cittadini. Un esempio su tutti è il super bonus per l'edilizia, o una nuova gestione dell'ambiente, dell'impatto e del dissesto idrogeologico.

Stiamo finalmente facendo la cosa giusta, perché si è perso troppo tempo. Le persone hanno perso fiducia nella politica; in effetti come si può dar loro torto, quando c'è una parte dell'Emiciclo che tratta le partite IVA come se fossero, a prescindere, dei delinquenti? Non dimentico che qualcuno in questa sede ha chiamato gli imprenditori "prenditori" e questa sarà per sempre la vostra vergogna, sappiatelo.

Noi non siamo fatti così, ci fidiamo degli italiani e pensiamo che ci sia solamente bisogno di lasciarli lavorare. Crediamo che non ci sia bisogno di uno Stato opprimente, ma di uno Stato che sia a fianco degli italiani. *(Applausi)*. Crediamo che ci sia bisogno di un nuovo patto di fiducia con gli italiani, perché se non diamo fiducia non possiamo pretendere che gli italiani diano fiducia al Parlamento.

Termino, Presidente, da dove avevo iniziato, cioè sottolineando che questo è un provvedimento veramente importante, uno spartiacque che ha la nostra fiducia, perché è privo di ideologie e di propositi insensati; è un provvedimento assolutamente giusto e necessario e finalmente veramente utile; per questo la Lega c'è e voterà a favore della fiducia. *(Applausi)*.

LICHERI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato giusto un anno da quel luglio del 2020, quando Giuseppe Conte riuscì a rivelarsi perno centrale nell'estenuante trattativa che portò all'accordo tra i *leader* del vecchio continente sul Next generation EU. Di quel periodo ricordiamo la diffidenza che si respirava in quest'Aula, ricordiamo i titoli di scherno dei principali quotidiani nazionali. Adesso c'è uno sforzo trasversale per cercare di dimenticare l'importanza di quel passaggio.

Adesso si dice un'altra cosa, ovvero che il PNRR è un'opportunità irripetibile per il nostro Paese, si usa la classica metafora del treno che passa una sola volta, un treno sul quale il Paese deve assolutamente salire. Diciamo semplicemente che è vero che di quei 230 miliardi disponibili, compreso il fondo complementare, neanche un centesimo deve andare sprecato, ma quei 230 miliardi devono fare dell'Italia un Paese verde, un Paese che sia modello di rispetto per il raggiungimento della neutralità economica, un modello del rispetto che si deve al suolo, al patrimonio boschivo, per i quali non ne abbiamo mai avuto, tanto che oggi in Sardegna piangiamo.

Abbiamo infatti perso il valore di cosa significa rispettare la terra.

Il provvedimento che ci apprestiamo a convertire servirà quindi a definire il quadro normativo nazionale per agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Questa legge disciplinerà quindi la vita produttiva, economica e sociale del Paese per i prossimi tre-cinque anni e tuttavia il Senato non ha potuto fare nulla per migliorarne il testo.

Questo purtroppo va segnalato: lo hanno fatto i colleghi del MoVimento 5 Stelle durante la discussione generale e devo ribadirlo anche io. Così come per il cosiddetto decreto sostegni-*bis*, parliamo di provvedimenti di importanza capitale per il futuro dell'Italia, nei quali sono scritti il presente e il futuro dei nostri figli, delle nostre imprese e della nostra società e non possiamo ridurre il Parlamento a correttore di bozze, perché questo abbiamo sentito di essere.

Credo sia arrivato davvero il momento di attuare nella pratica questa benedetta centralità del Parlamento che sentiamo sventagliare un giorno sì e l'altro pure da tutti. L'emergenza non può diventare la regola e l'eccezione la quotidianità. I cittadini fuori di qui hanno paura e per vincerla il

Parlamento deve recuperare la sua centralità. *(Applausi)*. Le decisioni della politica devono essere più condivise possibili se vogliamo superare le riserve mentali e le paure dei nostri concittadini.

Il MoVimento 5 Stelle ha un capitale di idee, principi e valori che vuole portare in dote al Paese e spendere. Dobbiamo anzitutto ribaltare la convinzione che parlare di ambiente significhi mettere un freno alla crescita e all'iniziativa economica: questa è la prima missione che dobbiamo perseguire. Il Governo non deve aspettare che intervenga il MoVimento 5 Stelle e deve parlare per primo di ecologia integrale come nuovo modello di sviluppo e di prosperità, dandone dimostrazione pratica. *(Applausi)*.

L'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico degli edifici privati non sono più cose da visionari, utopisti e sognatori. Oggi, mentre noi parliamo da questi scranni, i cantieri già avviati con il nostro superbonus del 110 per cento sono prossimi a quota 30.000. I cantieri sono stati aperti per un valore pari a 4 miliardi di euro. Tutto questo è avvenuto grazie al cocciuto lavoro dei miei colleghi del MoVimento 5 Stelle, molti dei quali siedono in quest'Aula. *(Applausi)*.

Tuttavia, 4 miliardi di interventi in sei mesi sono un traguardo raggiunto procedendo a marce ridotte. Il superbonus (perdonatemi il paragone e la metafora ippica) sta procedendo al trotto ed è ora di farlo galoppare.

Sono diversi, infatti, gli emendamenti presentati dalla nostra forza politica che stanno spingendo in questa direzione e vogliamo la collaborazione del Governo. Se il superbonus corre, è fondamentale che questo possa avvenire attraverso un prolungamento senza distinguo fino a tutto il 2023 e i benefici in termini di ricadute economiche e occupazionali sono giganteschi. Dal Governo ci aspettiamo uno scatto su questo fronte.

Concludo, signor Presidente, dicendo che il decreto al nostro esame presenta tante cose buone e tante altre che ancora non vanno bene. La necessità di spendere nei prossimi anni velocemente non ci deve assolutamente far retrocedere rispetto alla sicurezza del nostro territorio, alla tutela ambientale, ai presidi di controllo e monitoraggio degli interventi pubblici. Mettere a terra risorse nel nostro Paese in modo rapido e sicuro è possibile, ma senza perdere la bussola, che sarà sempre il miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini e la salute del pianeta. *(Applausi)*.

NUGNES *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, durante il periodo più buio della pandemia ripetevamo tutti che non avremmo fatto più gli stessi errori di prima, che tornare alla normalità non avrebbe voluto dire tornare indietro ed essere come prima. Invece, purtroppo, nonostante la grande occasione di cambiamento che ci viene data anche dall'Europa con il PNRR - che, com'è stato detto, sarà anche un treno, ma un treno preso d'assalto, perché i 230 miliardi che prevede fanno gola a troppi - non solo torneremo indietro, ma torneremo indietro di trent'anni, lo abbiamo detto, e falliremo purtroppo le missioni che ci siamo dati, sia quella della transizione ecologica, sia quella della semplificazione per il miglioramento dei tempi.

A maggio Tomaso Montanari scriveva nella rubrica «Emergenza cultura» su «Il Fatto Quotidiano» che la semplificazione di Draghi equivale ad abbattere il freno delle regole, citando il responsabile commercio e lavoro di Forza Italia, che aveva dichiarato che tra le vittime del Mottarone ci sarebbero stati anche i gestori dell'impianto, costretti alla fame da regole assurde. Quindi, quelle 14 persone non sarebbero state uccise dalla criminale avidità di chi voleva aumentare gli utili, no, le avrebbero uccise le regole.

Non c'è più un'ideologia che ci sostiene e questo è grave. Abbiamo solo un'ideologia trionfante, quella che demonizza le regole. Togliere il freno - dice Montanari - dalle funivie alle economie, ecco la soluzione.

Il governo Draghi aveva anche proposto il massimo ribasso e il subappalto libero, poi frenato dai sindacati, nonostante le centinaia di morti anche durante il *lockdown* sui luoghi di lavoro. Dinanzi alle ideologie dominanti è difficile resistere, perché l'unica regola che bisogna togliere è sempre quella della corresponsabilità; semplificare e tagliare: questa bandiera deve avere le mani libere.

Si costruiscono quindi Ministeri, procedure speciali, commissariamenti, silenzi-assensi per aggirare le regole. Da Berlusconi allo sblocca Italia di Renzi si va ancora...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Nugnes. Ai colleghi che rumoreggiano vorrei evitare di doverli richiamare uno per uno. Consentiteci di concludere i nostri lavori. *(Commenti)*.

No, «basta» non è un vocabolo che viene pronunciato mentre sta parlando una collega, da qualsiasi Gruppo provenga. *(Commenti)*. No, non può dirlo senatore, non mi costringa a richiamarla verbalmente. Prego, senatrice Nugnes, concluda il suo intervento.

NUGNES *(Misto)*. Il silenzio-assenso se lo certificherà direttamente il privato.

Questa riforma costituzionale, ambientalista tra virgolette, proposta dal Governo, scatena le trivellazioni, resuscita gli inceneritori con il CIP6, il nucleare e apre le porte al CSS libero e al ponte sullo Stretto. Questo è il futuro che ci aspetta. *(Applausi)*.

ANGRISANI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ANGRISANI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, l'Alternativa c'è voterà contro questa ennesima fiducia al Governo e contro l'ennesimo schiacciamento autoritario delle prerogative parlamentari.

Ormai il ruolo del Parlamento risulta totalmente esautorato: è avvalsa la prassi di esaminare i decreti-legge in sede di conversione in una sola Camera, con l'altra chiamata solo a ratificare. Stiamo votando, come ormai di consueto, l'ennesimo decreto *omnibus*, nonostante i recenti richiami anche del Quirinale. Ci aspettavamo una diversa reazione su questo modo di procedere, soprattutto da parte dei nostri ex colleghi, che nella scorsa legislatura avrebbero fatto le barricate, sia contro il contenuto di un decreto simile che soprattutto contro l'imposizione continua e praticamente scontata della questione di fiducia. Pensate: ben sette voti di fiducia in meno di cinque mesi con il governo Draghi. Il decreto semplificazioni è un provvedimento poi a dir poco *omnibus*: contiene norme eterogenee e variegate, che nel corso dell'*iter* alla Camera è stato letteralmente infarcito dei contenuti più stravaganti. Alla Camera poi è successo di tutto: il lavoro continuamente rinviato in notturna, in modo da non permettere di capire cosa accadesse realmente. Qui al Senato poi è stato umiliante e vergognoso: il testo è stato fatto approdare a due giorni dalla scadenza definitiva.

Quanto al contenuto, purtroppo, c'è ben poco da dire: si dà un calcio ben assestato al codice degli appalti, favorendo meccanismi collusivi e clientelari. Si ipoteca la gestione del PNRR, istituendo una cabina di regia *ad hoc*, creando un inutile e costoso mostro burocratico. Si sventra il codice dell'ambiente con nuove norme in materia di VIA e VAS, senza tener presente la tutela del territorio. C'è poi l'aumento degli affidamenti diretti e il ritorno all'appalto integrato: quindi meno controlli e maggiore facilità nell'aggirare le regole. Si tratta di una visione distruttiva del Paese, dove prevale l'autoritarismo delle scelte e noi siamo contro questa visione, contro le *lobby*, contro la logica del "liberi tutti", senza dibattito democratico.

I nostri colleghi alla Camera di Alternativa c'è hanno provato a cambiare queste norme e non ci sono riusciti. Al Senato non è stato proprio permesso, ma il problema è rappresentato da chi oggi vota a favore di questo provvedimento e, conseguentemente, di questo Governo: ce lo saremmo aspettati da tutti, tranne che da chi tre anni fa parlava di fare qualcosa di assolutamente diverso dai partiti tradizionali, per cui i principi erano l'ambiente e la trasparenza, ma di questi principi non è rimasto più niente.

Concludo, ribadendo convintamente il no di Alternativa c'è a questo Governo e a questo provvedimento. *(Applausi)*.

LA MURA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LA MURA *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, non darò la fiducia a questo Governo e voterò contro questo provvedimento.

Per motivare il mio voto contrario farò solo un piccolo elenco di criticità relative al provvedimento che conta ben 120 articoli: un decreto-legge che riduce ulteriormente la partecipazione del pubblico ai procedimenti per la realizzazione delle opere del PNIEC e del PNRR. Chiuderemo ancora la bocca ai cittadini e le pubbliche amministrazioni che faranno questo costringeranno il pubblico a parlare davanti all'autorità giurisdizionale.

Questo provvedimento elimina completamente i criteri per l'individuazione delle aree idonee alla costruzione di impianti di energia. Si conoscono solo per grandi linee le opere, ma non ci sono più vincoli, perché sono stati eliminati e c'erano nel decreto-legge semplificazioni dell'anno scorso. Tra i molteplici emendamenti che ho proposto c'è proprio quello per rivedere e reintrodurre i criteri a favore della tutela degli ecosistemi naturali e del nostro patrimonio culturale.
Si introducono poteri sostitutivi particolarmente invasivi e corsie preferenziali per la VIA e per la valutazione di impatto sulla parte culturale: un'invasione di campo sulla competenza delle istituzioni.
Si mette ancora mano alla disciplina sulla posidonia, un paradosso tutto italiano: si stanziano 400 milioni nel PNRR a tutela degli ecosistemi marini, ma poi andiamo a distruggere la posidonia, quindi la costa, che produce il pescato di pregio italiano. Ma dove vogliamo andare? La mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Nel Cilento ho denunciato con un esposto la difformità che sta portando la gestione sbagliata di tale questione, e lo farò anche davanti alla Corte europea.
Si è innalzato il limite fino a 20 megawatt, senza valutazione di impatto ambientale, per gli impianti agro-fotovoltaici sui terreni. Vogliamo parlare del dissesto idrogeologico? Mi scuso con le popolazioni per la cementificazione e la gestione selvaggia del nostro territorio.
Non ho più tempo a disposizione, quindi voglio rimandare agli interventi tecnici di approfondimento che le colleghe Nugnes, Moronese e L'Abbate hanno svolto ieri.
Chiedo ai colleghi di votare contro; abbiamo ancora la possibilità di farlo. Per cortesia, mettiamo la nostra competenza e il nostro amore al servizio dei cittadini, non alle *lobby*. Vi prego, votiamo contro e lo chiedo ai miei colleghi del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Colleghi, sia i senatori Segretari che altri colleghi mi segnalano che tendiamo a fare degli assembramenti in Aula. Vi chiedo quindi di porre attenzione a questa naturale propensione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
Come rammentato prima, ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Masini).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Masini.
DURNWALDER, *segretario, fa l'appello.*
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2332, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	213
Contrari	33

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 77.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per portare ancora una volta all'attenzione dell'Assemblea la gravissima situazione che si è venuta a determinare in Sardegna con la piaga degli incendi.

Purtroppo, la Sardegna non è nuova a episodi gravissimi e, soprattutto, anche a pagare un tributo in termini di vite umane, com'è capitato in passato. Questa volta fortunatamente non ci sono state vittime tra la popolazione, che però adesso è davvero in ginocchio. Le immagini che avete visto sono di una gravità inaudita. Il fuoco questa volta ha lambito i centri abitati. Molte abitazioni sono andate distrutte, ma, soprattutto, sono andate distrutte moltissime aziende agricole e i proprietari non hanno oggi di che vivere.

Quando capitano certe cose, la situazione è davvero grave. Avete visto gli animali morti, anche quelli selvatici, bruciati o asfissiati dal fumo. La situazione, tra l'altro, non è ancora definita, perché alcuni focolai ogni tanto riprendono vigore e non si può non osservare che fatti del genere capitano sempre quando ci sono giornate particolarmente ventose, il che la dice lunga sul fatto che si tratti evidentemente di incendi dolosi: si è accertato che almeno due su tre sono frutto della mano umana.

Ringrazio tutti voi che mi avete fatto sentire nell'immediatezza la vostra solidarietà: è stata una cosa che mi ha procurato molto piacere, come l'ho fatto presente. Ora, però, abbiamo bisogno ancora una volta di atti concreti, di interventi urgenti. C'è bisogno di consentire a chi è rimasto senza nulla, a chi ha perduto una vita di lavoro di ripartire, rimettersi in moto e riprendere una vita normale, cosa che sarà estremamente difficile, se è vero com'è vero che, solo per il reimpianto delle piante andate perdute e incendiate, ci vorranno almeno venti anni.

È necessario che ci si muova. È necessario che il Governo faccia sentire, al di là delle parole che - ripeto - sono state immediatamente portate all'attenzione di noi sardi, che intende porre in essere azioni concrete che ci consentano di riprendere la nostra vita, con la consueta voglia di lavorare e la consueta solidarietà che sempre dimostriamo nei confronti di chiunque.

Mi auguro che la vita dei sardi, colpiti da questo ennesimo fatto gravissimo, possa riprendere in maniera adeguata. Quindi, l'auspicio è che il Governo intervenga immediatamente, anche con misure provvisorie, e poi si vedrà strada facendo come agire, eventualmente prevedendo ulteriori misure successivamente, anche nella prossima legge di bilancio. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 11,55)

STEFANO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, anch'io voglio approfittare di questa occasione per recuperare davanti ai nostri occhi le immagini devastanti delle fiamme che in Sardegna divorano ettari di macchia mediterranea e minacciano pericolosamente alcuni centri abitati. Ma voglio anche recuperare - ahimè - le immagini del mio Salento, che da mesi è violentato da fenomeni che investono ettari ed ettari di pineta storica, nel più vasto comprensorio turistico di Otranto, andati in fumo nei giorni scorsi. Allo stesso modo, da mesi centinaia di ulivi secolari, già seccati dalla xylella, sono diventati il terribile combustibile per incendi facilitati anche dall'afa, che è conseguenza dei cambiamenti climatici.

Con il PNRR noi ci siamo impegnati, come Parlamento tutto, e abbiamo assunto la responsabilità di costruire un sistema Paese migliore da lasciare in eredità ai nostri figli, investendo in particolare sulla transizione ambientale e quindi anche sul verde.

È per questo che ho voluto fare questo intervento: certamente per esprimere vicinanza a chi è stato vittima di episodi del genere - molte famiglie si sono trovate a combattere con queste vicende - e solidarietà agli operatori che ci hanno consentito di limitare i danni. Sono però intervenuto anche per avanzare qui una mia proposta, che è quella di provare a salvaguardare davvero le pinete, certamente attraverso interventi preventivi, ma anche immaginando - ad esempio - nelle pinete con più di settant'anni di vita, così come nelle foreste di querce e ulivi, per ogni albero secco vittima degli incendi, di impegnarsi con un nuovo albero verde e giovane.

Abbiamo questa responsabilità e credo che tutto il Parlamento possa impegnarsi ad esprimere e a concretizzare una relativa proposta. *(Applausi)*.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, una delle zone più incontaminate dell'isola di Sardegna, una lingua di territorio che parte dai pendii del Montiferru, contrassegnati da fittissimi boschi, e arriva fino al mare della Planargia, le cui strade sono punteggiate da vigneti e uliveti, ha vissuto i suoi giorni più drammatici degli ultimi decenni. Eppure, a pochi giorni dalla grande paura, è già in piedi a lavorare per reagire a una devastazione ambientale e paesaggistica, che è già anche economica.

La Sardegna ha tirato fuori il suo volto più bello, la "sa paradura", l'aiuto solidale, con camion e trattori che fanno la spola dal resto dell'isola per trasportare mangime e foraggio destinato ai pastori dei paesi del Montiferru, che stanno dando il primo e concreto aiuto. Questo grande lavoro serve innanzitutto a testimoniare lo spirito indomito di quelle popolazioni e di quegli amministratori locali, oltre allo spirito di solidarietà e fratellanza che contraddistingue i sardi nei momenti di grande difficoltà, ma ovviamente non è sufficiente.

Le parole di vicinanza, le visite istituzionali e le raccolte di fondi sono a loro volta importanti, ma lo Stato in un momento come questo, già gravato dall'emergenza sanitaria, sociale ed economica che accompagna i territori più deboli del Paese ormai da mezzo secolo, deve dare risposte immediate. Lo deve fare per l'oggi dal punto di vista dell'assistenza economica ai tanti che hanno perso tutto, e per il domani, avviando un confronto con la Regione finalizzato ad affrontare in maniera strutturale e risolvere la questione del governo del territorio.

Serve un capitolo dedicato a questi ristori in puntuale coordinamento con la Regione Sardegna e il sistema degli enti locali. Decine e decine di aziende, già di per sé fragilissime, rischiano di essere definitivamente spazzate via in assenza di un intervento più che immediato. Lo spopolamento delle aree interne va di pari passo con il progressivo abbandono delle campagne. Questo è il motivo primo delle mancate manutenzioni dei boschi e dei pascoli, che favoriscono gli enormi incendi e le devastazioni che tutti abbiamo modo di vedere.

Il modello di prevenzione, più che quello dei soccorsi a disastro avvenuto, è entrato in crisi e va fortemente messo in discussione. Va ribaltato l'assunto che sia la spesa pubblica, che oggi definiamo improduttiva perché non produce un reddito diretto, sia da demonizzare. Il governo del territorio e la sua manutenzione producono il bene più prezioso: il mantenimento di un ecosistema locale in cui le famiglie, le imprese e i visitatori occasionali possono vivere in armonia con le condizioni di sicurezza e sostenibilità.

Quanto ai soccorsi, il capo della Protezione civile ha fatto i complimenti alla Regione Sardegna per la sua capacità di reazione e mobilitazione, ma non può essere negato che sussista un problema di risorse per l'implementazione della flotta aerea antincendio, per la formazione continua e l'arruolamento del personale a terra. Analogamente, non è più rinviabile programmare investimenti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

EVANGELISTA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per ricordare l'immane tragedia vissuta in questi giorni dalla Regione Sardegna nel territorio prima del nuorese e poi dell'oristanese. Mi unisco ovviamente alle parole dei senatori sardi Floris e Cucca. Ricordo le cifre: 50 chilometri di terra bruciata, 1.500 sfollati, 7.500 persone tra Forze armate, Vigili del fuoco, ma soprattutto il Corpo forestale e i volontari che debbo ringraziare per il lavoro svolto e per aver salvato vite umane.

Purtroppo il mondo agropastorale è a terra e bisogna intervenire immediatamente. La Regione Sardegna ha chiesto già lo stato di calamità, ma ovviamente non basta: adesso occorre un immediato intervento del Governo per risarcire i privati - tante sono le case bruciate - ma anche gli imprenditori, e per ripristinare i boschi bruciati. Ricordiamo che abbiamo perso un ulivo secolare. Occorre investire di più sulla prevenzione, occorre governare il territorio, controllarlo e curarlo, ma occorre soprattutto ripristinare anche il sistema di rilevamento incendi che è cessato qualche anno fa.

Con questo auspicio abbraccio tutta la comunità sarda colpita e ribadisco la richiesta di un immediato intervento del Governo.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio intervento si inserisce sulla scia di quanti sono già intervenuti sul tema. Vogliamo esprimere estrema solidarietà e attenzione al popolo sardo e a coloro che sono intervenuti in soccorso per mettere fine ai roghi che hanno devastato la bella terra sarda.
Ci preoccupa la situazione e trovo corretto quanto dichiarato dal senatore Cucca: la concomitanza troppo spesso ci porta a vedere la mano dell'uomo dietro a queste condizioni.
Rivolgo allora l'appello al Governo di intervenire sul quadro normativo affinché ancora una volta siano presi provvedimenti più severi nei confronti di coloro che si rendono attori di atti incendiari che poi devastano il territorio.
Esprimo altresì gratitudine per i soccorritori, per i Vigili del fuoco e coloro che si sono attivati in questa circostanza. Vi è certamente disponibilità e volontà da parte del Gruppo parlamentare della Lega per qualsiasi iniziativa che il Governo vorrà proporre per andare in soccorso, anche economico, della terra devastata e consentire alla Sardegna di rimettersi in piedi dopo i devastanti incendi. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Io stesso sarei intervenuto per Fratelli d'Italia, se non fossi di turno di Presidenza. A titolo personale mi unisco alle affermazioni tutte concordanti che abbiamo appena ascoltato.
Sospendo la seduta fino alle ore 16,30.
(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, il presidente della 1a Commissione, senatore Parrini, ha chiesto di intervenire per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a in merito al disegno di legge n. 2272.
PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, il lavoro che abbiamo svolto in questi giorni è stato molto complesso. Molti sono gli emendamenti esaminati e approvati.
Stiamo terminando i nostri lavori; potremo essere pronti per l'incardinamento per le ore 18, quindi chiedo un'altra ora circa di tempo per concludere l'esame del provvedimento in Commissione.
CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire anche in relazione a quanto ha appena detto il Presidente della 1a Commissione.
Come credo altri colleghi, ho ricevuto una telefonata del ministro D'Incà che mi ha annunciato l'intenzione da parte del Governo - credo di non rivelare un segreto - di porre la questione di fiducia anche su questo decreto-legge.
Non intervengo per stigmatizzare l'ennesima umiliazione del Parlamento - ne parleremo in un'altra occasione - ma chiedo a lei, Presidente, di capire come vogliamo procedere.
Ieri abbiamo fatto una lunga discussione in Conferenza dei Capigruppo; abbiamo stabilito tempi e orari; siamo un'opposizione che chiede perlomeno di essere informata - non dico di poter decidere e neanche di co-decidere - degli intendimenti della maggioranza e del Governo rispetto all'approvazione di questo provvedimento.
Ieri, in sede di Capigruppo si era stabilito che oggi pomeriggio sarebbe iniziata la discussione generale, con la possibile approvazione domani mattina secondo il normale *iter* dell'esame e votazione degli emendamenti, sui quali peraltro abbiamo avuto un atteggiamento del tutto collaborativo. Ora, scontiamo la litigiosità all'interno della maggioranza (cosa evidentissima), i ritardi della maggioranza e l'ostruzionismo che la maggioranza fa a sé stessa, però non vogliamo esserne vittime.
Chiediamo al Governo o a qualcuno della maggioranza che ci spieghi qual è l'intendimento rispetto a oggi, a domani e a venerdì.
Tutti noi abbiamo i nostri impegni, abbiamo delle conferenze stampa, delle riunioni e degli impegni sul territorio, legati anche alla data delle elezioni, che spero il Governo voglia ufficializzare. Quindi,

signor Presidente, chiediamo tramite lei al rappresentante del Governo, che in Aula non c'è - anzi, è arrivato il Ministro - quali sono i tempi, in modo che ci possiamo semplicemente organizzare. È una questione banalmente organizzativa, ma per noi è importante. Sul merito politico avremo altre occasioni in cui confrontarci. Quindi, o ce lo spiega il signor Ministro, ma in maniera dettagliata e attendibile, oppure è meglio convocare una Conferenza dei Capigruppo e decidere come vogliamo procedere. Questo a tutela di tutti, ma anche dell'unica minoranza e dell'unica opposizione in Parlamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Ciriani.

Abbiamo ascoltato la richiesta del senatore Parrini di iniziare l'incardinamento alle ore 18 e così intendo procedere. A seguire ci sarà la discussione generale e poi, sulla base di quello che deciderà eventualmente di richiedere il Governo, potrà essere convocata una Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 18,02).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 2a Commissione, senatore Ostellari, per riferire sui lavori delle Commissioni 1a e 2a riunite.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, la seduta è ancora in corso, abbiamo bisogno di un'altra ora. Le chiederei di poterci rivedere alle ore 19.

PRESIDENTE. Senatore Ostellari, lei sa che la seduta termina, da calendario, alle ore 20. Anche per rispetto agli altri senatori, lei mi dà la certezza che alle 19 potremo tornare in Aula?

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente stiamo facendo di tutto perché ciò sia possibile.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,03, è ripresa alle ore 19).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (2336).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente Parrini.

PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, mi dispiace doverle comunicare che non siamo riusciti a terminare i lavori di esame del decreto-legge reclutamento. C'è stata un'imprevista richiesta di un Gruppo di tenere una riunione politica e, come da prassi, tale richiesta è stata accolta dai Presidenti. Questo ha però cambiato il nostro programma dei lavori e, a questo punto, non credo che riusciremo a concludere prima di un paio d'ore, pertanto ritengo che l'incardinamento vada rinviato alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Grazie senatore Parrini.

Rinvio pertanto la discussione del disegno di legge n. 2272 ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

QUARTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, il 14 luglio l'ISPRA ha presentato il rapporto sul consumo di suolo per il 2021. Era il giorno in cui l'Europa era flagellata da intense piogge rilevatesi catastrofiche proprio a causa del consumo di suolo. Ne parlo poi oggi, nel mentre disastrosi *flash flood* stanno colpendo la Valtellina e il comasco, Chiavenna, Blevio, Cernobbio con le sue vie trasformate in torrenti furiosi.

Dice il rapporto che il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni ecosistemiche continuano a un ritmo insostenibile e, nel 2020, nonostante il *lockdown*, 57 chilometri quadrati di aree agricole e naturali sono state sostituite da nuovi cantieri, edifici e infrastrutture, più di 15 ettari al giorno, un campo di calcio all'ora, due metri quadrati al secondo.

Le conseguenze sono anche economiche, e i costi nascosti che l'Italia potrebbe essere costretta a

sostenere a causa della perdita dei servizi ecosistemici dovuti al consumo di suolo tra il 2012 e il 2013 sono compresi tra 81 e 99 miliardi di euro, in pratica la metà del *recovery fund*. Nemmeno i rischi idraulici e sismici frenano la cementificazione. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata supera il 6 per cento e il 7 per cento in quelle ad elevata pericolosità sismica.

I dati evidenziano criticità a livello urbano e periurbano: 2.300 ettari consumati all'interno delle città e nelle aree produttive. Di conseguenza, le città sono sempre più calde e con temperature estive più alte da due a sei gradi centigradi rispetto alle aree limitrofe.

È sconcertante la crescita di superfici artificiali, anche in presenza di stabilizzazione o decrescita dei residenti. Il suolo consumato *pro capite*, quindi, aumenta, passando da 357 a 359 metri quadrati per abitante. Erano 160 negli anni Cinquanta.

In conclusione, consumo di suolo significa perdita di biodiversità, declino del paesaggio, ma anche aumento di superficie impermeabile, così le acque piovane prendono a scorrere anche impetuosamente esondando.

Dai dati CNR-IRPI nel 2019 ci sono stati 23 alluvioni, 12 morti, 19 feriti e 3.000 evacuati. Intanto, in Senato recitiamo il *de profundis* alla proposta di legge per il contrasto al consumo di suolo. *(Applausi)*.

ANGRISANI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, i Comuni di Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roccapiemonte, in Provincia di Salerno, si sono convenzionati per svolgere in modo coordinato i servizi sociali e sociosanitari, prevedendo la delega di funzione da parte degli enti sottoscrittori a favore del Comune di Nocera Inferiore. I quattro Comuni, tuttavia, hanno deciso di continuare con le assunzioni precarie con un nuovo bando, anche se ci sono le condizioni per stabilizzare gli operatori, che a partire dal 9 dicembre 2021 avranno maturato i requisiti per la stabilizzazione della legge Madia e che già da anni lavorano al Piano di zona.

Oggi, alla luce della normativa vigente sul superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche, reclutare ancora personale con contratti a termine nei servizi sociali è quantomeno inopportuno. I servizi sociali, infatti, sono considerati servizi essenziali, per erogare i quali c'è bisogno di personale assunto a tempo indeterminato. Più volte la Corte di giustizia europea ha sanzionato l'Italia per l'abuso di ricorso continuo al precariato. Le procedure di stabilizzazione per questi operatori nei Comuni indicati, dunque, devono essere avviate al più presto, dando una risposta concreta sia al personale in servizio, sia ai cittadini, per assicurare la continuità dei servizi erogati, soprattutto in questo periodo di emergenza epidemiologica. Si tratta di operatori che da moltissimo tempo, con contratti precari (alcuni superano i diciassette anni) si occupano di servizi particolarmente delicati: sono educatori professionali, assistenti sociali, amministrativi, sociologi e psicologi, che assistono quotidianamente le fasce più deboli del nostro territorio. I servizi alla persona, infatti, si fondano *in primis* sulla costruzione di una relazione stabile con soggetti particolarmente fragili che hanno una storia personale complessa. Quindi, non si può assolutamente ripartire periodicamente con operatori diversi.

La grande parte degli operatori del Piano di zona è stata assunta a seguito di procedura selettiva il 10 dicembre del 2018 e maturano i tre anni necessari il 9 dicembre 2021. Tutti loro hanno garantito negli ultimi anni - e continuano a farlo - un'azione continua di contrasto alla povertà e presa in carico dei bisogni speciali. Quindi, è un dovere etico e morale che le amministrazioni coinvolte provvedano al reclutamento nei modi indicati dalla legge.

Il Consiglio comunale di Nocera Inferiore a fine giugno si è espresso favorevolmente alla stabilizzazione del personale ed alla possibilità di gestire il Piano di zona con un'azienda consortile, mentre il sindaco di Nocera Superiore non era molto d'accordo. In questo continuo ping pong di dichiarazioni e rimpallo di responsabilità anche i sindacati hanno più volte richiesto un incontro, ma non sono mai stati convocati e sono costretti a dichiarare lo stato di agitazione alla prefettura e il Comune di Nocera Inferiore ha confermato un ulteriore bando biennale. Quindi, c'è un rischio concreto che si proceda in questo senso, non avendo cura di assicurare la continuità dei servizi.

I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei servizi sociali per domani, 29 luglio, nella speranza di

avere un confronto proficuo, in modo che si arrivi a una soluzione per i lavoratori coinvolti, ma anche per i cittadini che vengono assistiti quotidianamente. *(Applausi)*.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Signor Presidente, nelle ultime settimane sono intervenuto in quest'Aula per denunciare le molteplici azioni contro l'ambiente che si stanno consumando in Sicilia: dall'emergenza rifiuti, che il governo Musumeci intende risolvere bruciandoli, alla pioggia di richieste di autorizzazione per grandi impianti fotovoltaici che rischiano di compromettere il paesaggio e la produzione agroalimentare siciliani; ancora, la volontà di realizzare un inceneritore per fanghi di depurazione nei pressi di Enna, in un comprensorio agricolo di qualità, e gli incendi che stanno devastando l'isola, anche a causa dell'inerzia dell'Amministrazione regionale.

Oggi sono qui a segnalare una scellerata norma recentemente esitata dall'Assemblea regionale siciliana: un'anacronistica sanatoria che condona gli immobili abusivi costruiti in aree di pregio paesaggistico e naturalistico, soggette a vincolo, peraltro approvata con un solo voto di scarto. In tal modo si porrà una pietra tombale sulla salvaguardia dell'ecosistema isolano, calpestando la memoria di uomini come Piersanti Mattarella e Bino Li Calsi, che si batterono per tutelarlo, introducendo nel 1978 l'indice di edificabilità sui suoli agricoli. Quanto meno, con un insperato scatto di orgoglio, il legislatore siciliano, durante la stessa seduta, ha bocciato un vergognoso emendamento aggiuntivo al disegno di legge sull'edilizia che intendeva sanare gli immobili costruiti fino al 1983 entro i 150 metri dalla costa.

Pochi giorni fa, il collega Ruggiero Quarto ha ricordato le centinaia di vittime e dispersi causate dalle forti piogge in Germania, Belgio e Olanda. Scenari catastrofici come questi devono indurci a riflettere e a compiere scelte adeguate. Un Paese fortemente antropizzato come il nostro ha conosciuto lunghe e generalizzate fasi di abusivismo edilizio, con atti illeciti compiuti anche da enti pubblici che hanno permesso la copertura di corsi d'acqua, la costruzione di edifici in aree soggette a rischio idrogeologico o con vincoli paesaggistici e archeologici.

Il condono approvato in Sicilia andrebbe in quella direzione, esponendo la popolazione a gravi rischi e il territorio ai danni causati da un'edilizia incontrollata, preludio all'ennesimo disastro ambientale annunciato. Tutto ciò deve aver fine e la Sicilia non può sottrarsi a questo imperativo. Il Paese che stiamo cercando di disegnare al termine dell'emergenza sanitaria e in linea con le direttive europee deve porsi l'obiettivo della transizione ecologica ed energetica, prevedendo azioni di tutela integrata dell'ambiente e dell'ecosistema.

Mi auguro che il grido d'allarme già lanciato da molti contribuisca a bloccare la sanatoria siciliana anche in sede di Consiglio dei ministri, ponendo fine alla stagione dei condoni edilizi. Ce lo impone il tempo in cui viviamo e il futuro che intendiamo costruire per i nostri figli. *(Applausi)*.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, in questi giorni la Sardegna sta vivendo un dramma dalle enormi proporzioni. Dal 23 luglio scorso, i roghi hanno devastato la zona di Oristano e dell'Ogliastra. Per noi sardi, la piana di Oristano e i monti dell'Ogliastra hanno rappresentato l'agricoltura, l'allevamento, il sostegno economico ed alimentare per tutta l'isola. Oltre 20.000 ettari di territorio, boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere; aziende agricole sono state distrutte e sono rimaste senza acqua e senza corrente elettrica. Molti animali sono rimasti uccisi. Capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati. Molte case sono state danneggiate.

Le attività delle dieci squadre impegnate sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco, che ha alimentato i roghi, e che più volte ha cambiato direzione minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la strada statale 131 Carlo Felice. Sono stati impegnati otto Canadair, più altri quattro arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e tredici elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio. Le fiamme sono partite dalla zona di Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia nella stessa zona dove ventisette anni fa un incendio scoppiò nel Montiferru. È andato perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica, attivato dopo tale incendio.

Anche in Ogliastra i danni sono rilevanti, nonostante l'intervento quasi immediato della Protezione civile. Sono vicina al vice sindaco di Arzana, impegnato anche con la Protezione civile, giorno e notte, per mettere in salvo tutto ciò che è stato possibile e per tutelare il suo territorio. Ma lui stesso asserisce che l'unico elicottero disponibile, che stava nella vicina Lanusei, nel momento dell'incendio era impegnato ad Oristano in aiuto a quei territori. In Ogliastra non è sufficiente un presidio, ma sarebbe utile un Canadair da tenere in aeroporto di Tortolì in misura preventiva, in modo che per necessità gli interventi possano essere tempestivi. È necessario che la macchina regionale potenzi uomini e mezzi, aerei e terrestri, e disponga una formazione continua del personale, uomini e donne, giovani prestanti utili per svolgere un lavoro duro, ma delicato nello stesso tempo.

L'ambiente deve essere difeso da mezzi di avanzata tecnologia, da personale formato assunto a tempo indeterminato e sempre presente per custodire il nostro splendido territorio.

Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite e il sostegno affinché le Regioni e il Governo si impegnino al più presto per chi ha perso tutto. È recente la notizia che il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, in stretto contatto con la Protezione civile, si sia impegnato a predisporre tutti gli interventi necessari alle aree colpite con eventuali norme e relative coperture finanziarie. Sono in corso interlocuzioni con la Regione Sardegna per valutare l'adozione di misure emergenziali di ripristino. *(Applausi)*.

LAUS *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUS *(PD)*. Signor Presidente, questo è il mio ultimo appello alla candidatura di Torino per le Universiadi 2025 dopodiché non mi resta che rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica. Non ho altra scelta.

Soltanto un paio di mesi fa, a maggio 2021, Torino e, dunque, l'Italia, ricevevano un attestato di fiducia dallo sport mondiale. Nell'aula magna dell'Università degli studi del capoluogo piemontese la Federazione internazionale sport universitari (FISU), il massimo organo internazionale, confermava la notizia che Torino, a distanza di diciotto anni dall'ultima volta, avrebbe ospitato le Universiadi 2025. Un risultato portato a casa anche dopo l'approvazione da parte del Senato di una serie di mozioni da parte di tutte le forze politiche che tenevano conto delle richieste di tutti i Gruppi e dopo le parole di supporto della sottosegretaria Valentina Vezzali che, partecipando alla cerimonia di assegnazione dei giochi, sottolineava l'importanza dell'evento per il nostro Paese, per lo sport italiano e per il rilancio a livello internazionale della città di Torino.

Mi chiedo allora cosa sia potuto accadere per passare da quello che sembrava ormai essere un traguardo certo ad un'ipotesi in bilico che, se non confermata nel giro di pochi giorni, rischia di diventare non solo un'opportunità perduta, ma anche una pessima figura nei confronti della FISU e del resto del mondo.

Non si può andare oltre il 31 luglio per validare la scelta del capoluogo piemontese e il finanziamento necessario per realizzare le prossime Universiadi. Esiste altresì un tempo entro il quale occorre salvaguardare il nostro Paese dall'essere percepito come inaffidabile, indeciso e poco credibile. Quel tempo è adesso. Si tratterebbe di un'etichetta che vanificherebbe tutti gli sforzi, la professionalità e le competenze messe in campo in questi mesi, spegnendo al contempo l'entusiasmo di quanti fino ad oggi ci hanno creduto.

Mi appello dunque alla serietà e alla concretezza del presidente del Consiglio Draghi affinché non vengano tradite le aspettative di tanti e si faccia il possibile per salvare l'Italia da una reputazione internazionale che non rispecchia di certo la nostra storia, la nostra indole e la nostra visione del futuro.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 29 luglio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,18)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (**2332**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR.

4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR.

5. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari competenti:

a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

6. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario « ReGiS ».

7. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77

All'articolo 1:

al comma 4:

alla lettera a)*, la parola:* « organo » *è sostituita dalle seguenti:* « l'organo »;

alla lettera b)*, le parole:* « comma 1037 e seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 1037 e seguenti, »;

alla lettera c)*, la parola:* « Piano » *è sostituita dalle seguenti:* « il Piano »;

alla lettera d)*, le parole:* « dell'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli articoli »;

alla lettera f)*, le parole:* « regolamento del » *sono sostituite dalle seguenti:* « il regolamento del »;

alle lettere g)*,* i) *e* q)*, la parola:* « struttura » *è sostituita dalle seguenti:* « la struttura »;

alla lettera l)*, le parole:* « Ministeri e strutture » *sono sostituite dalle seguenti:* « i Ministeri e le strutture »;

alla lettera m)*, le parole:* « con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135. » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; »;

alla lettera o)*, le parole:* « soggetti pubblici » *sono sostituite dalle seguenti:* « i soggetti pubblici »;

alla lettera s)*, le parole:* « Piano nazionale integrato per l'energia e clima » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina »;

al comma 2:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, »;

alla lettera c)*, dopo le parole:* « regionale o locale » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla lettera e) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro »;

alla lettera f)*, le parole:* « aggiorna periodicamente il » *sono sostituite dalle seguenti:* « riferisce periodicamente al »;

la lettera g) *è sostituita dalla seguente:*

« g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera *e)* del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative »;

alla lettera l)*, la parola:* « coerente » *è sostituita dalla seguente:* « coerenti »;

al comma 3:
alprimo periodo, le parole: « di Regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle Regioni »*e dopo le parole: «* che riguardano più regioni o province autonome *» sono inserite le seguenti: «* , ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale *»*;
al secondo periodo, le parole: « partenariato economico e sociale » *sono sostituite dalle seguenti:* « partenariato economico, sociale e territoriale »;
al comma 5, primo periodo, le parole: « Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo », *le parole:* « per transizione digitale » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la transizione digitale »*e dopo le parole:* « legge 22 aprile 2021, n. 55*, » sono inserite le seguenti:* « e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, »;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative ».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » *sono inserite le seguenti:* « , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, », *dopo le parole:* « dei rispettivi organismi associativi » *sono inserite le seguenti:* « nonché di Roma capitale » *e dopo le parole:* « della società civile » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo »;
al secondo periodo, le parole da: « I componenti » *fino a:* « agli stessi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai componenti ».
All'articolo 4:
al comma 2, lettera d)*, le parole:* « di cui all'articolo 6, » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 6 » *e le parole:* « della tempistica programmata » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei tempi programmati »;
al comma 3, le parole: « decreto legislativo. 30 luglio » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 30 luglio ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-*bis*. - *(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)* - 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre

2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ».
All'articolo 5:
al comma 2, terzo periodo, le parole: « analisi d'impatto della regolamentazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « analisi dell'impatto della regolamentazione »*, le parole:* « Nucleo, istituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nucleo istituito » *e le parole:* « ministri, ai sensi » *sono sostituite dalle seguenti:* « ministri ai sensi »;
al comma 3, lettera b)*, le parole:* « verifiche d'impatto della regolamentazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « verifiche dell'impatto della regolamentazione » *e le parole:* « al fine garantire » *sono sostituite dalle seguenti:* « al fine di garantire ».
All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: « euro 1.859.000 » *è inserita la seguente:* « annui ».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
« Art. 6-*bis*. - *(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)* - 1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 7:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dei relativi *target* e *milestone* » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei relativi obiettivi finali e intermedi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse »;

al comma 3, terzo periodo, le parole: « di durata triennale rinnovabile una sola volta » *sono sostituite dalle seguenti:* « , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario »;

al comma 4, dopo le parole: « limiti assunzionali, » *sono inserite le seguenti:* « o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « Alla stessa Società » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alla società Sogei S.p.A. »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 »;

al comma 8, dopo le parole: « finanziamento pubblico degli interventi » *sono inserite le seguenti*: « , ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

All'articolo 8:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « e comunque fino al *» sono sostituite dalle seguenti: «* e comunque non oltre il *»*;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « dei relativi *milestone* e *target* » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « dei *milestone* e *target* » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli obiettivi intermedi e finali »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

al comma 6, le parole: « Per l'attuazione del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti: «* Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-*bis »*;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento

di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

6-*quater.* Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-*ter* del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. - *(Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo)* - 1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 10:

al comma 1, la parola: « comunitaria » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'Unione europea »;

al comma 3, le parole: « di Consip S.p.A » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società Consip S.p.A. »;

al comma 5, le parole: « interventi PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « interventi del PNRR » *e le parole:* « programmi UE » *sono sostituite dalle seguenti:* « programmi dell'Unione europea »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ».

All'articolo 11:

al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: « Consip S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « la società Consip S.p.A. » *e, al terzo periodo, le parole:* « Consip S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « La società Consip S.p.A. »;

al comma 2, le parole: « Le disposizioni al presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni del presente articolo » *e le parole:* « da Consip S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla Consip S.p.A. »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « con Consip S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « con la società Consip S.p.A. » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « 8 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro ».

Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. - *(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)* - 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi,

l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 12:

al comma 1, al primo periodo, la parola: « PNNR » *è sostituita dalla seguente:* « PNRR » *e, al secondo periodo, le parole:* « ai progetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei progetti »;

al comma 2, dopo la parola: « coordinamento » *sono inserite le seguenti:* « nei riguardi » *e le parole:* « Conferenza Unificata » *sono sostituite dalle seguenti:* « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

al comma 3, secondoperiodo, la parola: « incluse » *è sostituita dalla seguente:* « compresi »;

al comma 4, la parola: « piano » *è sostituita dalla seguente:* « PNRR »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « per la per la » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la » *e le parole:* « d della regolazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « della regolazione »;

al secondo periodo, le parole: « intesa con la Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « intesa in sede di Conferenza » *e le parole:* « decreto legislativo, 28 agosto » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 28 agosto »;

al terzo periodo, la parola: « PNRR » *è soppressa;*

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta

amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1" ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « il meccanismo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al meccanismo », *le parole:* « i poteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai poteri », *le parole:* « trovano applicazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « si applicano »*e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « del decreto-legge » *è inserita la seguente:* « n. ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. - *(*Governance *degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)* - 1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: « e Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di Bolzano »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis.* Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 »;

al comma 6, le parole: « del 12 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 12 novembre ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-*bis*. - *(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020)* - 1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, » *sono inserite le seguenti:* « commi da 1 a 5-*bis* , »;
alla lettera c):
all'alinea e ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: « a decorrere dall'anno »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno »;
al numero 4), le parole: « per 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2022 ».
Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola: « velocizzazione » *è sostituita dalla seguente:* « accelerazione ».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera a):
l'alinea è sostituito dal seguente: « il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti »;
al capoverso 2-bis:
al primo periodo, le parole: « dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-*bis* del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-*bis* al presente decreto » *, le parole:* « del CNR » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) » *e le parole:* « dell'ENEA e dell'ISS » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) »;
al secondo periodo, le parole: « in posizione di fuori ruolo, » *sono sostituite dalle seguenti:* « fuori ruolo o nella posizione di »;
al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-*bis »*;
dopo il capoverso 2-bis *sono aggiunti i seguenti*:
« *2-ter*. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-*bis*, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-*bis*, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater*, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-*bis* al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato »;
alla lettera b)*, le parole:* « di cui al comma 2-*bis*, dà » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al

comma 2-*bis* danno ».
All'articolo 18:
al comma 1, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*
« b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"*9-bis.* Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9" ».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-*bis*. - *(Intesa delle regioni)* - 1. Per le opere previste dall'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale ».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a)*, numero 2), la parola:* « sessanta » *è sostituita dalla seguente:* « quarantacinque »;
dopo lettera b) *sono aggiunte le seguenti:*
« b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera *u)*, dopo le parole: "R. D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera *b)*";
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera *b)* dell'allegato III alla parte seconda" ».
All'articolo 20:
al comma 1:
al capoverso 2, terzo periodo, le parole: « il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro »;
al capoverso 2-bis*, primo periodo, le parole:* « comma 2-*bis*, si esprime » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2-*bis* si esprime »;
al capoverso 2-ter, *la parola:* « automaticamente » *è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «* In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis »*;
al capoverso 2-quater*, secondo periodo, le parole:* « ministero della transizione ecologica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero della transizione ecologica » *e le parole:* « trenta giorni.". » *sono sostituite dalle seguenti:* « trenta giorni. »;
al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro per l'anno 2022 » *e le parole:* « per l'anno 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro per l'anno 2023 ».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera b)*, numero 2), capoverso 4:*
al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 8, comma 2-*bis* » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » ;
al secondo periodo, dopo le parole: « non superiore a sessanta giorni » *sono aggiunte le seguenti:* « ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste ».
Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
« Art. 22-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)* - 1.

All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
"*47.* La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48";
b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
"*48*. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";
c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:
"*49-bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di

dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati" ».

All'articolo 23:

al comma 1, capoverso Art-26-bis:

le parole: « Art-26-*bis* » *sono sostituite dalle seguenti:* « Art. 26-*bis.* »;

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « nulla osta e assensi » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla lettera b)*, le parole:* « tecnico economica » *sono sostituite dalle seguenti:* « tecnica ed economica »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « sono ridotti della metà » *sono sostituite dalle seguenti:* « possono essere ridotti fino alla metà *»*;

al comma 4:

al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse »;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-*bis »*;

al terzo periodo, le parole: « salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. » *sono sostituite dalle seguenti:* « salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati ».

All'articolo 24:

al comma 1, lettera d)*:*

al capoverso 7, terzo periodo, le parole: « dalla data di convocazione dei lavori » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data della prima riunione »;

al capoverso 7-ter*, le parole:* « strumenti urbanistici, » *sono sostituite dalle seguenti:* « strumenti urbanistici ».

Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-*bis*. - *(Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)* - 1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del

1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

All'articolo 25:

al comma 1:

alla lettera a):

al capoverso 4-bis*, la lettera* d) *è soppressa;*

al capoverso 4-ter:

al primo periodo, le parole:« e non oltre »*sono soppresse e le parole:* « ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, » *sono sostituite dalle seguenti:* « trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, »;

al secondo periodo,le parole: « e non oltre » *sono soppresse;*

al terzo periodo, le parole: « o, in assenza di questa, dal proponente » *sono soppresse;*

alla lettera b)*, numero* 1)*, capoverso 6*-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA ».

All'articolo 27:

al comma 1, capoverso Art. 3-septies:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « inoltrare » *è sostituita dalla seguente:* « inviare » *e le parole:* « , con le modalità di cui al comma 3, » *sono soppresse;*

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione »;

al secondo periodo, le parole: « salvo rettifica » *sono sostituite dalle seguenti:* « salva rettifica » *e la parola:* « valenza » *è sostituita dalla seguente:* « efficacia »;

al comma 2, dopo le parole: « del proprio sito » *è inserita la seguente:* « *internet* ».

All'articolo 28:

al comma 1:

alla lettera b)*, numero 1), dopo le parole:* « L'autorità competente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla lettera c)*, capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le parole:* « comma 3 del » *sono soppresse.*

All'articolo 29:

al comma 5, le parole: « si provvede quanto a 1. 550.000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede quanto a 1.550.000 euro ».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 3-bis*, dopo le parole:* « aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili » *sono inserite le seguenti:* « , comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ».

All'articolo 31:

al comma 1, alla lettera a) è *premessa la seguente:*

« *0a)* al comma 2-*quater*, lettera *c),* il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3*)* procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree" »;

al comma 2, capoverso 9-bis:
al primo periodo, le parole: « sino a 10 MW » *sono sostituite dalle seguenti:* « sino a 20 MW », *dopo le parole:* « industriale, produttiva o commerciale » *sono inserite le seguenti*: « nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, » *e le parole:* « le disposizioni di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « le disposizioni di cui al comma 1 »;
alsecondo periodo, dopo le parole: « una autodichiarazione » *sono inserite le seguenti:* « dalla quale risulti »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "su edifici" sono inserite le seguenti: ", come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici".
2-*ter*. All'articolo 6, comma 1, lettera *e-quater)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "a servizio degli edifici," sono inserite le seguenti: "come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,".
2-*quater*. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra";
b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"Art. 4-*bis*. - *(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra) - 1.* Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza" »;
al comma 3, i segni: « ". » *sono soppressi;*
il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:
"*1-quater*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-*quater* è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al

comma 1-*quater*, cessano i benefici fruiti" »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW ».

Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

« Art. 31-*bis*. - *(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)* - 1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018.

2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 31-*ter*. - *(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)* - 1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e materie derivanti" è inserita la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,".

Art. 31-*quater*. - *(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)* - 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";

b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4".

Art. 31-*quinquies*. - *(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)* - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "*16-bis*. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere" ».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a)*, ultimo periodo, le parole*: « I nuovi aerogeneratori » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori »;
alla lettera b)*, il capoverso 3*-quater *è sostituito dal seguente:*
« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera *a)* del comma 3-*ter*, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera *b)* del citato comma 3-*ter*, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-*bis*. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori" ».
Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l'articolo 32 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 32-*bis*. - *(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)* - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera *a)* del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".
Art. 32-*ter*. - *(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)* - 1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera";
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"*14-bis*. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione".
Art. 32-*quater*. - *(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)* - 1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
"*7.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ».
La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di efficienza energetica ».

All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera b)*, capoverso 10*-bis*, le parole:* « efficientamento energetico » *sono sostituite dalle seguenti:* « incremento dell'efficienza energetica » *e le parole:* « 1 settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° settembre »;
alla lettera c):
l'alinea è sostituito dal seguente: « il comma 13-*ter* è sostituito dai seguenti: »;
al capoverso 13-ter:
all'alinea, dopo le parole: « di cui al presente articolo, » *sono inserite le seguenti:* « anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, »;
alla lettera d)*, le parole:* « . Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. » *sono soppresse;*
dopo il capoverso 13-ter *è inserito il seguente:*
« *13-quater.* Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento »;
al comma 4, le parole: « e, dal comma 3, pari a di » *sono sostituite dalle seguenti:* « , e dal comma 3, pari a » *e le parole:* « lettera *a)* e *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere *a)* e *b)* ».
Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 33-*bis*. - *(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)* - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"*5-bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";
c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"*10-bis*. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a)* della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-ter. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'";
d) dopo il comma 13-*quater,* introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:
"*13-quinquies*. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Art. 33-*ter*. - *(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)* - 1. Su proposta

dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b):
al numero 2), dopo la parola: « intendendosi » *è inserita la seguente:* « tali »;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
« 2-*bis)* al comma 1, lettera *f)*, le parole: ", fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse »;
al numero 3), capoverso 4-bis*, le parole:* « decreto legislativo del » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo »;
la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
« *c)* all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni" »;
dopo la lettera d) *è inserita la seguente*:
« *d-bis)* all'articolo 190, comma 4, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali" »;
dopo la lettera e) *è inserita la seguente*:
« *e-bis)* all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"*5*. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298" »;
alla lettera g)*, numero 4), le parole:* « 4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse » *sono sostituite dalle seguenti:* « *g-bis)* all'articolo 206-*bis*, comma 6, primo periodo, la parola: ", 235," è sostituita dalla seguente: "e" »;
dopo il numero 4) della lettera g)*, rinumerato come lettera* g-bis)*, è inserita la seguente lettera:*
« *g-ter)* all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: "almeno sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno venti giorni" »;
alla lettera i)*, capoverso Art. 216*-ter:
al comma 4, al primo periodo, le parole: « oli usati » *sono sostituite dalle seguenti:* « olii usati » *e, al secondo periodo, le parole:* « della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7

giugno 2019 »;
al comma 5, le parole: « corredati da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredati di » *e le parole:* « nonché da » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché di »;
al comma 6, le parole: « inerenti la gestione dei rifiuti, » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alla gestione dei rifiuti »;
dopo la lettera i) è inserita la seguente:
« *i-bis)* all'articolo 219-*bis*:
1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis*. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"*2.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori" »;
alla lettera l)*, capoverso 6, le parole:* « successivo, sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « successivo sono »;
dopo la lettera l) *è inserita la seguente:*
« *l-bis)* alla lettera *zb)* del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno" »;
alla lettera m)*, la parola:* « sostituto » *è sostituita dalla seguente:* « sostituito »;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « L'autorità competente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-*bis*. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
"*14.* Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i

gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia".

3-*ter.* All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*r-quater)* l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti" ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-*bis*. - *(Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno)* - 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:

"*4-quinquies*.*1*. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.*2*. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-*quinquies*.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.*3*. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-*sexies* stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-*quater*.

4-quinquies.*4*. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*quinquies*.1 e 4-*quinquies*.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione" ».

All'articolo 36:

al comma 3, alinea, le parole: « decreto legislativo 2018 n. 34, » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.

3-*ter*. All'articolo 57, comma 2-*octies*, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica," ».

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

« Art. 36-*bis*. - *(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)* - 1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 36-*ter*. - *(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico)* - 1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'*iter* approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno

anche aggiornando il sistema di misurazione della *performance* con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,";

2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario *ad acta*, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";

c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".

6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico".

7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente";

b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".

8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo".

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari

di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera *a)*, dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-*bis*, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-*bis*, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la

programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-bis)*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: ″limitatamente a quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi quelli indicati all'articolo 1" ».

All'articolo 37:

al comma 1:

la lettera a) *è soppressa;*

alla lettera b):

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"*13-ter*. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo" »;

alla lettera c)*, numero 5), capoverso comma 4*-bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo »;

alla lettera d)*, numero 2), dopo le parole:* « messa in sicurezza » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso" »;

alla lettera h):
al numero 3), le parole: « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «* Ministero della transizione ecologica *» e le parole: «* Sistema nazionale *» sono sostituite dalla seguente:* « Ministero »;
al numero 7), le parole: « atti di assensi » *sono sostituite dalle seguenti:* « atti di assenso »;
al numero 9), secondo periodo, le parole: « Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero della transizione ecologica »;
al numero 10), capoverso 9-quinquies*, le parole:* « è sottoposto » *sono sostituite dalle seguenti:* « è sottoposta »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"*3.* Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente" ».
Alla parte II, titolo I, capo VIII, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 37-*bis*. - *(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)* - 1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";
b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".
Art. 37-*ter*. - *(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)* - 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera *d),* del medesimo articolo 2*,* si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.
Art. 37-*quater*. - *(Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)* - 1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "rifiuti radioattivi" è inserita la seguente: "anche" ».
All'articolo 38:
al comma 2:
alla lettera a)*, al numero 1) è premesso il seguente:*
« 01) al comma 1-*bis*, dopo la parola: "eleggere" sono inserite le seguenti: "o modificare" »;
dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*
« *b-bis)* all'articolo 64-*bis*, comma 1-*ter,* dopo le parole: "servizi in rete" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di neutralità tecnologica," »;
alla lettera c)*, capoverso Art. 64*-ter:
al comma 6, le parole: « in capo » *sono sostituite dalla seguente:* « spettanti »;
al comma 7, primo periodo, la parola: « sentita » *è sostituita dalla seguente:* « sentiti » *e la parola:* «

definite » *è sostituita dalla seguente:* « definiti »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
"*2-bis*. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale".
3-*ter*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
"*2-ter*. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche" ».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
« Art. 38-*bis*. - *(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)* - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata";
c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,".
3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di *referendum* e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa

legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di *referendum* popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"*14*. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito *internet* ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.
8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
"*1*. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:
"*3-bis*. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera *i)*, possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera *i)*, stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-*bis*, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";
b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".
11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 38-*ter*. - *(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)* - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Art. 38-*quater*. - *(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)* - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, le parole: "di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di *referendum* anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970";

b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo *referendum*, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";

c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

"*344.* A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori

della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del *referendum* depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo *referendum*. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice".

2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di *referendum* e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice" ».

All'articolo 39:

al comma 1, lettera d)*, capoverso 6*-bis*, le parole:* « d'intesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « di concerto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « per cittadini » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i cittadini »;

alla lettera b):

alnumero 2), le parole: « le basi dati » *sono sostituite dalle seguenti:* « le basi di dati »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti" »;

alla lettera d)*, le parole:* « sono aggiunte le seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « è inserita la seguente »;

al comma 3, le parole: « delle lettera » *sono sostituite dalle seguenti:* « della lettera »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

« Art. 39-*bis*. - *(Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari)* - 1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese".

Art. 39-*ter*. - *(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)* - 1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi".

Art. 39-*quater*. - *(Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)* - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto".

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.

Art. 39-*quinquies*. - *(Introduzione degli articoli 62*-quater *e 62*-quinquies *del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)* - 1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 62-*quater*. - *(Anagrafe nazionale dell'istruzione)* - *1.* Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a

disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *on line* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-*quinquies*. - *(Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)* - *1.* Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *on line* alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità" ».
Art. 39-*sexies*. - *(Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)* - 1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 234. - *(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) - 1.* Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.
2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Art. 39-*septies*. - *(Disposizioni in materia di* start-up *innovative e PMI innovative)* - 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del

regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 ».
All'articolo 40:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « All'articolo 86, » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 86 »;
alla lettera a), *dopo le parole:* « comma 1, » *è inserita la seguente:* « alinea, »;
dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*
« *a-bis)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi," »;
alla lettera b), *le parole:* « articoli 87 e 88"; » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 87 e 88 del presente codice". »;
al comma 2:
alla lettera a), *le parole:* « e, sono aggiunti » *sono sostituite dalle seguenti:* « e sono aggiunti »;
alla lettera b)*:*
al capoverso 8, le parole: « ad eccezione del termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad eccezione dei termini *» e dopo le parole:* « comma 9 » *sono aggiunte le seguenti:* « del presente articolo »;
al capoverso 9:
al primo periodo, le parole: « della relativa domanda, » *sono sostituite dalle seguenti:* « della relativa domanda »;
al secondo periodo, le parole: « 7 agosto 1990 n. 241 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7 agosto 1990, n. 241 »;
al quinto periodo, la parola: « espressi. » *è sostituita dalla seguente:* « espressi". »;
al comma 3:
alla lettera b)*, capoverso 5, le parole: «* ad eccezione del termine *» sono sostituite dalle seguenti: «* ad eccezione dei termini *», dopo le parole:* « comma 7 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « comma 9 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
dopo la lettera e) *è aggiunta la seguente:*
« *e-bis)* dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"*9-bis*. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo" »;
al comma 4:
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 »;
al terzo periodo, dopo le parole: « con un preavviso di almeno quindici giorni » *sono inserite le seguenti*: « e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri »;
al quarto periodo, la parola: « proposte » *è sostituita dalla seguente*: « stabilite »;
al comma 5, le parole: « 1 agosto 2003, n. 259*,* » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° agosto 2003, n. 259*,* e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, » *e le parole:* « 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati » *sono sostituite dalle seguenti:* « 22 gennaio 2004, n. 42,

purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"*2-bis*. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere".

5-*ter.* Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

"*831-bis.* Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" ».

All'articolo 41:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Piano nazionale di ripresa o di resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al capoverso Art. 18-bis:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « degli obblighi previsti dagli articoli 5, » *sono inserite le seguenti:* « 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-*bis*, 43, comma 1-*bis*, »;

alcomma 6, le parole: « , ricevuta la segnalazione *» sono sostituite dalle seguenti: «* che, ricevuta la segnalazione *» e le parole:* « articoli 117, comma 5, e 120, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma »;

al comma 2, lettera b)*, alinea, la parola:* « 4-*quater*, » *è sostituita dalla seguente:* « 4-*quater* ».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: « 2021, n. 52, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 22 n. 52 del 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge n. 52 del 2021 »;

al comma 4, dopo le parole: « la spesa di 3.318.400 euro, » *sono inserite le seguenti:* « da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione ».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-*bis*. - *(Disposizioni in materia sanitaria)* - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";

b) al comma 583, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2024".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"*;*
b) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
c) al comma 6:
1) il terzo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:
"*491-bis*. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".
4. L'articolo 11-*duodevicies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato ».
All'articolo 43:
al comma 1, le parole: « delle infrastrutture e delle mobilità » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle infrastrutture e della mobilità »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le *Smart Road*, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
2-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-*bis*. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
2-*quater*. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011.

2-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

"*i)* disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;" ».

All'articolo 44:

al comma 1:

al secondo periodo,le parole: « progetto di fattibilità tecnico - economica » *sono sostituite dalle seguenti:* « progetto di fattibilità tecnica ed economica »;

al quarto periodo, le parole: « trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti*: « quarantacinque giorni »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-*ter*. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole »;

al comma 2, la parola: « relativi » *è sostituita dalla seguente:* « relativo »;
al comma 3:
alprimo periodo, le parole: « 3 agosto 2006, n. 152 »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « 3 aprile 2006, n. 152 »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 »;
al comma 4, la parola: « articolo47 » *è sostituita dalle seguenti:* « articolo 46 del presente decreto »;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: « progetto di fattibilità tecnico - economica » *sono sostituite dalle seguenti:* « progetto di fattibilità tecnica ed economica »;
al quinto periodo, le parole: « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi » *e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno d'interpunzione:* « . »;
al comma 7, le parole: « progetto esecutivo direttamente » *sono sostituite dalle seguenti:* « progetto esecutivo »;
al comma 8, la parola: « articolo12 » *è sostituita dalle seguenti:* « articolo 12 »;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-*bis*. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-*ter* dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-*ter*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
8-*quater*. All'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato *pro tempore* della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".
8-*quinquies.* Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-*octies,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 ».
All'articolo 45:
al comma 3, le parole: « somma omnicomprensiva » *sono sostituite dalla seguente:* « somma »;
al comma 5, le parole: « 1.381.490per l'anno 2021 e in euro 2.762.979per » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ».

All'articolo 46:
al comma 1:
al secondo periodo,la parola: « trenta » *è sostituita dalla seguente:* « quarantacinque » *ele parole:* « previsti dal decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;
al terzo periodo, le parole: « sito istituzionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sito *internet* istituzionale »;
al sesto periodo, le parole: « dibattito pubblici » *sono sostituite dalle seguenti:* « dibattito pubblico »;
al settimo periodo, le parole: « 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro ».
All'articolo 47:
al comma 1,dopo le parole: « e di genere » *sono inserite le seguenti:* « e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili » *ele parole:* « afferenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « afferenti agli »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-*bis*. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali »;
al comma 4:
al primo periodo,le parole: « dell'offerta, criteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'offerta, di criteri »*e dopo le parole:* « l'imprenditoria giovanile, » *sono inserite le seguenti:* « l'inclusione lavorativa delle persone disabili, »;
al secondo periodo, dopo le parole: « occupazione femminile e giovanile » *sono inserite le seguenti:* « e di tasso di occupazione delle persone disabili »;
al terzo periodo, la parola: « comma7 » *è sostituita dalle seguenti:* « comma 7 »,*dopo le parole:* « è requisito necessario dell'offerta » *sono inserite le seguenti:* « l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e », *dopo le parole:* « di assicurare » *sono inserite le seguenti:* « , in caso di aggiudicazione del contratto, » *e le parole:* « all'occupazione giovanile e femminile » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile »;
al comma 5:
allalettera a)*, le parole:* « quelle di cui all'articolo »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo » *e le parole:* « quelle di cui agli articoli » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli articoli »;
alla lettera c)*, dopo le parole:* « requisito di partecipazione, » *sono inserite le seguenti:* « persone disabili, »;
dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*
« *d-bis)* abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; »;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: « al comma 3 ovvero del comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 3, al comma 3-*bis*ovvero al comma 4 »;
al secondo periodo, le parole: « afferenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « afferenti agli »;
al comma 7, le parole: « delle previsioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei requisiti di partecipazione »;
al comma 8,le parole: « e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità »*,le parole:* « possono essere definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definiti » *e la parola:* « differenziate » *è sostituita dalla seguente:* « differenziati »;

al comma 9, le parole: « commi 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 2, 3 e 3-*bis* »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC ».
Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti :
« Art. 47-*bis*. - *(Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto)* - 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 47-*ter*. - *(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)* - 1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
Art. 47-*quater*. - *(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC)* - 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: « afferenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « afferenti agli »;
al comma 2, le parole: « decreto legislativo n. 50 del 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
al comma 4, le parole: « relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo*, » sono soppresse;*
al comma 7, le parole: « della presente disposizione »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto ».
All'articolo 49:
al comma 1, lettera a)*, le parole:* « pertanto abrogato » *sono sostituite dalla seguente:* « soppresso »;
al comma 2, dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*
« b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81" »;
al comma 3, lettera a)*, le parole:* « articolo 54 » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 53 ».
All'articolo 50:
al comma 2, le parole: « delle determinazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle determinazioni ».
All'articolo 51:
al comma 1:
alla lettera a*), numero 2.1, capoverso* a)*, le parole:* « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « fermi restando » *e dopo le parole:* « 18 aprile 2016, n. 50 » *sono aggiunte le seguenti:* « , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione »;
dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*
« b-bis) all'articolo 2-*ter*:

1) al comma 1, lettera *a),* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è inserita la seguente: "anche" »;
alla lettera c)*, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:*
« 2-*bis*) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni" sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno," »;
allalettera e):
al numero 3), le parole: « della collegio » *sono sostituite dalle seguenti:* « del collegio »;
al numero 5), capoverso 8-bis*, primo periodo, la parola:* « deflattivi » *è sostituita dalla seguente:* « deflativi »;
dopo la lettera f) *è inserita la seguente:*
« *f-bis)* all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"*2-bis*. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso" »;
al comma 3, le parole: « n. 76 del 2020, » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 76 del 2020 ».
All'articolo 52:
al comma 1:
allalettera a):
al numero 1.2, le parole: « afferenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « afferenti agli » *e le parole:* « capoluogo di province. » *sono sostituite dalle seguenti:* « capoluogo di provincia"; »;
al numero 6), le parole: « Consiglio superiori » *sono sostituite dalle seguenti:* « Consiglio superiore »;
dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
« a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-*bis*. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere *a)*, *i)*, *m)*, *o)* e *r)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: « decreto legislativo n. 50 del 2016 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » *e le parole:* « decreto-legge n. 76 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;
al comma 4, le parole: « alla tempistica » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai tempi »;
al comma 5:

alla lettera a):
al numero 2), capoverso 2, le parole: « inerenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti agli »;
al numero 5), capoverso 4-bis*, le parole:* « "L'interscambio » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'interscambio »;
alla lettera d):
alnumero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: « con-le » *sono sostituite dalle seguenti:* « con le »;
al numero 5), capoverso 4-bis*, le parole:* « e agli operatori economici » *sono sostituite dalle seguenti:* « , agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti »;
dopo la lettera e) *è inserita la seguente:*
« e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante";
1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento";
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante metodologie e strumentazioni elettroniche";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"*2-bis*. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9" ».
All'articolo 54:
al comma 2, le parole: « n. 148 del 2017, » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 148 del 2017 »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-*bis*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente".
2-*ter*. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ».

All'articolo 55:
al comma 1:
alla lettera a)*, numero 3), dopo le parole:* « articolo 7-*ter* » *sono inserite le seguenti:* « , comma 1, alinea, »;
alla lettera b)*, numero 2), le parole:* « decreto-legge n. 76 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».
Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti :
« Art. 55-*bis*. - *(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)* - 1. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".
Art. 55-*ter*. - *(Semplificazione in materia di incasso degli assegni)* - 1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere *d)* ed *e),* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo" ».
All'articolo 56:
al comma 1, dopo le parole: « 6 giugno 2001, n. 380, » *sono inserite le seguenti:* « nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, »;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ».
Alla parte II, titolo IV, dopo l'articolo 56 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 56-*bis*. - *(Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)* - 1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 56-*ter*. - *(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)* - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale";

Art. 56-*quater*. - *(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)* - 1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

"Art. 70-*bis*. - *(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria)* - *1.* Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione";

b) all'articolo 72:

1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70, 70-*bis* e 71";

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 70-*bis*, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo" ».

All'articolo 57:

al comma 1:

alla lettera a):

dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale";

1-*ter*) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorità di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna Autorità di sistema portuale" »;

alnumero 3), le parole: « è sostituto » *sono sostituite dalle seguenti:* « è sostituito »*, le parole:* « comma 1 *a-quater* » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, lettera *a-quater)* »*e le parole da:* « , con oneri a carico » *fino a:* « per l'anno 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « . A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 »;

alla lettera c)*, capoverso Art. 5*-bis:

al comma 5, le parole: « autorizzazione unica, » *sono sostituite dalle seguenti:* « autorizzazione unica »;

al comma 6, le parole: « prevista di » *sono sostituite dalle seguenti:* « prevista dai »;

al comma 2, le parole: « l'efficacia del comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 4, le parole: « programmazione periodo di programmazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « - periodo di programmazione ».

All'articolo 58:

al comma 1, capoverso 15, le parole: « programma-quadro » *sono sostituite dalle seguenti:* « programma quadro » *e le parole:* « che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale ».

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« Art. 59. - *(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)* - 1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

Alla parte II, titolo V, dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente:

« Art. 60-*bis*. - *(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)* - 1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, settimo periodo, dopo le parole: "finalità sociali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità";

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere *c)*, primo periodo, e *d)*, perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni";

c) dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:

"*15-quinquies.* In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-*ter*, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera *c)*, del presente articolo per le finalità ivi previste" ».

All'articolo 62:

al comma 1, capoverso 2-bis*, le parole:* « dell'art. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo ».

All'articolo 63:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « e comma 2-*bis* ».

Alla parte II, titolo VI, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

« Art. 63-*bis*. - *(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico)* - 1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*8-bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-*bis* hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-*bis* e 8-*ter* sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 64:
al comma 2, capoverso Art. 21:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: « tra i quali dieci componenti » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'*European Research Council* e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla *European Science Foundation* e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi »;
al comma 2, lettera a)*, le parole:* « cui l'Italia è parte » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui l'Italia è parte »;
al comma 5, la parola: « soppressa » *è sostituita dalla seguente:* « abrogata »;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « di 20 milioni di euro » *è inserita la seguente:* « annui » *e, al terzo periodo, le parole:* « e di 20 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a 20 milioni di euro annui »;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-*bis*. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
6-*ter*. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione

complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-*quater*. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

6-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 6-*quater* è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*sexies*. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede

all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*septies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 7, le parole: « alta formazione, artistica » *sono sostituite dalle seguenti:* « alta formazione artistica »;

al comma 7, capoverso:

all'alinea, le parole: « Agli oneri previsti dalla presente disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 7 »;

al primo trattino, le parole: « - quanto a 8 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « *a)* quanto a 8 milioni » *e le parole:* « 131, legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « 131, della legge »;

al secondo trattino, le parole: « - quanto a 4 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « *b)* quanto a 4 milioni » *e le parole:* « 131, legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « 131, della legge ».

Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti:

« Art. 64-*bis*. - *(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)* - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

"*102.* Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*";

b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento".

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.
6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 ».
7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: *a)* per gravi o persistenti violazioni di legge; *b)* quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; *c)* in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.
8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,

ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al comma 107-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "di validità" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 64-*ter*. - *(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)* - 1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Art. 64-*quater*. - *(Fruizione delle aree naturali protette)* - 1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

Art. 64-*quinquies*. - *(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)* - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";

b) all'articolo 16-*bis*, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 65:

al comma 1, lettera c)*, capoverso 5*-bis*, le parole:* « della mobilità sostenibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « della mobilità sostenibili ».

Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

« Art. 65-*bis*. - *(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)* - 1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2031". All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 66:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attività di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono

indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6".

02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2" »;

al comma 2, le parole: « consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, » *sono sostituite dalle seguenti:* « consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, » *e le parole:* « invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge »;

alla rubrica, dopo le parole: « in materia » *è inserita la seguente:* « di ».

Dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:

« Art. 66-*bis*. - *(Modifiche a disposizioni legislative)* - 1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: "individuate con decreto del Ministro" sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: "Con decreto del Ministro della giustizia" fino a: "che assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "È assicurata".

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.

4. Al comma 4-*octies* dell'articolo 241-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ", secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse.

5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.

8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.

9. La lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.

10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.

11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.

12. Il comma 20-*ter* dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.

14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.

15. Il numero 1) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.

16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Art. 66-*ter*. - *(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)* - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:

"*4-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 66-*quater*. - *(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)* - 1. All'articolo 2 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";

b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".

Art. 66-*quinquies*. - *(Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)* - 1. All'articolo 208, comma 5-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato".

Art. 66-*sexies*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione ».

All'allegato I:

nell'intestazione, le parole: « (Articolo 17) » *sono sostituite dalle seguenti:* « (Articoli 17, comma 1, lettera *a)*, e 18, comma 1, lettera *b)*) »;

alla voce 1.4.1, lettera b*, la parola:* « con*Fuel* » *è sostituita dalle seguenti:* « con *Fuel* ».

All'allegato II:

alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole: « 250 kW » *sono sostituite dalle seguenti:* « 300 kW ».

ARTICOLI DA 1 A 67 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI I, II, III E IV, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR

TITOLO I

SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo 1.

(Princìpi, finalità e definizioni)

1 Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli *standard* e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza

legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) « Cabina di regia », l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

b) « Fondo di Rotazione del *Next Generation EU*-Italia », il fondo di cui all'articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) « PNC », il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

d) « PNRR », il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

e) « interventi del PNRR », gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) « Regolamento (UE) 2021/241 », il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

g) « Segreteria tecnica », la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;

h) « Semestre europeo », il processo definito all'articolo 2 *bis* del Regolamento (CE) n. 1466/97;

i) « Servizio centrale per il PNRR », la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

l) « amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR », i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

m) « Sistema Nazionale di *e-Procurement* », il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

n) « Sogei S.p.A. », la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o) « soggetti attuatori », i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

p) « Tavolo permanente » il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;

q) « Unità di *audit* », la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

r) « Unità di missione », l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;

s) « PNIEC », il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Articolo 2.

(Cabina di regia)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale

che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:

a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera *e)* del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3;

l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 57-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole « composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ».

6-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.

Articolo 3.

(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del

sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

Articolo 4.

(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;

b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 4-*bis.*

(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza

nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5.

(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'Unità svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si

provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le *task force* di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.
Articolo 6.
(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di Società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 6-*bis.*
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109 del decreto

legislativo n. 152 del 2006.
2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.

(Controllo, audit*, anticorruzione e trasparenza)*

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera *c)*, punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
2-*bis*. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: « e per i Sottosegretari » sono soppresse.
3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario » sono soppresse.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Coordinamento della fase attuativa)

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

5-*bis*. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e

indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-*bis* è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

6-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 6-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: « Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero del turismo ». All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

6-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-*ter* del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 8-*bis*.

(Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo)

1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per

l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.

(Attuazione degli interventi del PNRR)

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

Articolo 10.

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli *standard* di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società *in house* statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze -

di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6-*bis*. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 11.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-Procurement* e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 11-bis.

(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR).

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

Articolo 12.

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del

progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 ».

Articolo 13.

(Superamento del dissenso)

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 14.

(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica normativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 14-bis.

*(*Governance *degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016).*

1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento « Casa Italia » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 15.

(Procedure finanziarie e contabili)

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito » sono sostituite dalle seguenti: « su un conto aperto presso la Tesoreria statale ».

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del

PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-*bis*. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021 e 2022 ».

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

Articolo 15-*bis*.

(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020)

1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 16.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-*bis*, e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 annui a

decorrere dall'anno 2022;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;
12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

TITOLO I

TRANSIZIONE ECOLOGICA E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Articolo 17.

(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:
« *2-bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-*bis* al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al

comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-*bis*. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-*bis*, 2-*ter*, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-*bis*, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-*bis*, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater*, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-*bis* al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato »;

b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-*bis* danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. »;

c) al comma 5 le parole « Commissione tecnica PNIEC » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « Commissione tecnica PNRR-PNIEC » e le parole « e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, » sono sostituite dalle seguenti: « , esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale, »

Articolo 18.

(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-*bis*
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-*bis*, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. »;
2) il comma 2-*ter* è abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-*bis*, di cui all'allegato I al presente decreto.
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« *9-bis.* Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9 ».
Articolo 18-*bis*.
(Intesa delle regioni)
1. Per le opere previste dall'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
Articolo 19.
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « trenta »;
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. »;
3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. »;
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole « entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*. ».
b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera *u)*, dopo le parole: « R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera *b)* »;
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera *b)* dell'allegato III alla parte seconda ».
Articolo 20.
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai

seguenti:

« *2.* Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, la Commissione di cui al medesimo comma 2-*bis* si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-*bis*, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. *»*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-*ter*, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 euro per l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 21.

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo le parole « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti « quindici giorni », al secondo periodo sono premesse le parole « Entro il medesimo termine », nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al presente comma sono perentori. »;

2) al comma 4 le parole « Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* » sono sostituite dalle seguenti « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* »;

b) all'articolo 24:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « *3.* Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito *web*, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « *4.* Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. »;

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito *web* e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. », nonché al secondo periodo dopo le parole « si applica il termine di trenta giorni » sono inserite le seguenti « ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* ».

Articolo 22.

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste » e le parole « di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorizzazioni di cui al comma 2 »;

b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: « È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. »;

c) al comma 4, le parole « ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente »;
d) al comma 6, la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci » e le parole « , l'autorità competente indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente » sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole « l'autorità competente » sono inserite le seguenti: « indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente »;
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole « Per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* »;
2) al sesto periodo, le parole « per i progetti di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* », sono sostituite dalle seguenti: « per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* ».
Articolo 22-*bis*.
(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
« *47*. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 »;
b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
« *48*. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari »;
c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:
« *49-bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo

che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati ».

Capo II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Articolo 23.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« Art. 26-*bis*.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-*bis*, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito *web* dell'autorità competente che comunica,

per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione.
Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-*bis*, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-*bis.* Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-*bis*, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati ».
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Articolo 24.
(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole « l'adeguatezza e » sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. »;
b) al comma 4, le parole « concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale » sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. »;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica

sul proprio sito *web* e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4. »;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« *7.* Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. ».

Articolo 24-*bis*.

(Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche)

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Capo III

COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE

Articolo 25.

(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;

b) tipologia progettuale individuata come principale;

c) altre tipologie progettuali coinvolte;

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.";

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « *6-bis*. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: « *10-bis*. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

Articolo 26.

(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole « d'intesa con il proponente » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il proponente »;

b) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni; ».

Articolo 27.

(Interpello ambientale)

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 3-*septies*.

(Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per

l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito *internet* istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione ».

Capo IV

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Articolo 28.

(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole « ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo » sono soppresse e dopo la parola « preliminare » sono inserite le seguenti: « di assoggettabilità a VAS »;

2) al comma 2, le parole « documento preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS »;

3) al comma 4, le parole « e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni » sono soppresse;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « *5.* L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « *5-bis*. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. »;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14.

(Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera *e)*, contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;

b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo *web* e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei princìpi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-*bis*. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera *i*), dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-*ter*. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. »;
2) al comma 3, le parole « e delle Agenzie interessate » sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34. ».
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Articolo 29.

(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali *ad interim.*
4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Articolo 30.

(Interventi localizzati in aree contermini)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 31.

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2-*quater*, lettera *c),* il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree »;

a) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: « *2-quinquies*. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "*stand-alone*" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-*quater* lettere *a)*, *b)* e *d)* non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: « *3-ter.* In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera *b)*, alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f)*, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. ».

2-*bis*. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « su edifici » sono inserite le seguenti: « , come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici ».

2-*ter*. All'articolo 6, comma 1, lettera *e-quater)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: « a servizio degli edifici, » sono inserite le seguenti: « come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, ».

2-*quater*. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra »;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)* - *1.* Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza ».

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola.

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole « individuate nei decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».

5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-*quater* è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-*quater*, cessano i benefici fruiti ».

6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: « - impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. ».

7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

7-*bis*. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera *b)* del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.

Articolo 31-*bis*.

(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018.

2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 31-*ter*.

(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « e materie derivanti » è inserita la seguente: « prevalentemente » e dopo la parola: « realizzatrici » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ».

Articolo 31-*quater*.
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « dalla fonte idraulica, » sono inserite le seguenti: « anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro »;
b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4 ».
Art. 31-*quinquies*.
(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« *16-bis*. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere ».
Articolo 32.
(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering*)*
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: « Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. »;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« *3-bis*. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo

impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.
3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera *a)* del comma 3-*ter*, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera *b)* del citato comma 3-*ter*, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ».
1-*bis*. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori ».
Articolo 32-*bis*.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera *a)* del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: « compatibile con il regime di scambio sul posto » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 500 kW di potenza di concessione ».
Articolo 32-*ter*.
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera »;
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
« *14-bis*. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione ».
Art. 32-*quater*.
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)
1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« *7.* A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 33.

(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« *10-bis*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecie*s del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis)*, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

c) il comma 13-*ter* è sostituito dai seguenti:

« *13-ter*. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento ».

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, e dal comma 3, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 33-*bis*.

(Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo »;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« *5-bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione »;
c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
« *10-bis*. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a)*, della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.
10-ter. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi" »;
d) dopo il comma 13-*quater,* introdotto dall'articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:
« *13-quinquies*. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

Articolo 33-*ter*.

(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)

1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Articolo 34.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « medesimi procedimenti autorizzatori » sono inserite le seguenti: « previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente »;

b) al comma 3-*ter*, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) i commi 3-*quater* e 3-*quinquies* sono abrogati.

Articolo 35.

(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le parole « e assimilati », ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole « e assimilati » sono soppresse;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *,* le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana »;

2) al comma 1, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario »;

2-*bis)* al comma 1, lettera *f)*, le parole: « , fino al 31 dicembre 2022, » sono soppresse;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai

produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto. »;

c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni »;

d) all'articolo 188-*bis*, comma 4, lettera *h)*, le parole « dell'avvenuto recupero » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvio a recupero »;

d-bis) all'articolo 190, comma 4, le parole: « i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative » sono sostituite dalle seguenti: « analoghe evidenze documentali o gestionali »;

e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole « da assistenza sanitaria » sono inserite le seguenti: « svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza »;

e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5*. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 »;

f) all'articolo 258, comma 7, le parole « , comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « , comma 5, »;

g) all'articolo 206-*bis*, comma 1:

1) alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto »;

2) alla lettera *b*) le parole da « permanente di criteri e specifici » a « quadro di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « periodico di misure » e le parole da « efficacia, efficienza e qualità » a « smaltimento dei rifiuti; » sono sostituite dalle seguenti: « la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; »;

3) le lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *g-bis*), *g-ter*), *g-quater*) e *g-quinquies*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti. »;

4) al comma 6, primo periodo, le parole « 235, » sono soppresse e dopo le parole « degli articoli 227 e 228 » sono aggiunte le seguenti: « , e i sistemi di cui agli articoli 178-*bis* e 178-*ter* »;

g-bis) all'articolo 206-*bis*, comma 6, primo periodo, la parola: « , 235, » è sostituita dalla seguente: « e » e dopo le parole « degli articoli 227 e 228 » sono aggiunte le seguenti: « , e i sistemi di cui agli articoli 178-*bis* e 178-*ter* »;

g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno venti giorni »;

h) all'articolo 214-*ter*, comma 1, le parole « , mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. » sono sostituite dalle seguenti: « , successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. »;

i) l'articolo 216-*ter* è sostituito dal seguente:

« Art. 216-*ter*.

(Comunicazioni alla Commissione europea)

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera *r)*, e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché di una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-*bis* e 182-*ter*, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di

esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti sono comunicati alla Commissione europea. »;

i-bis) all'articolo 219-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;

b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;

c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;

d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;

e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;

g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori »;

l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. »;

l-bis) alla lettera *zb)* del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno »;

m) l'allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle

operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-*bis,* 214-*ter,* 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-*bis*, 214-*ter,* 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3-*bis*. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« *14.* Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia ».

3-*ter.* All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *r-quater)* l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti ».

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 35-*bis.*

(Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno)

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:
« *4-quinquies*.*1*. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.*2*. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-*quinquies*.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.*3*. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-*sexies* stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-*quater*.
4-quinquies.*4*. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*quinquies*.1 e 4-*quinquies*.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione ».

Articolo 36.

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante « Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie *»,* e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani »*,* e successive norme regionali di recepimento.
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
3-*bis*. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.
3-ter. All'articolo 57, comma 2-*octies*, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal Ministero della transizione ecologica, ».
Articolo 36-*bis*.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)
1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 36-*ter*.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico)
1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 13 aprile 2019, e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: « commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico » o « commissari di Governo », esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'*iter* approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del

rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della *performance* con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Presidenti delle regioni » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, »;

2) al secondo periodo, le parole: « Presidenti delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario *ad acta*, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento »;

c) ai commi 4 e 5, le parole: « Presidente della regione », ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: « commissario di Governo ».

6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: « Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ».

7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico »;

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati ».

8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « Presidenti delle Regioni » sono sostituite dalle seguenti: « commissari di Governo ».

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al

fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera *a)*, dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-*bis*, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-*bis*, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della

piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-bis),* del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: *«* limitatamente a quelli indicati all'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi quelli indicati all'articolo 1 ».

Articolo 37.

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 242:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole « indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori » sono inserite le seguenti: « , le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. »;

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

3-*bis*) dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

« *13-ter*. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo

V, della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo »;

c) all'articolo 242-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « possono essere realizzati » sono aggiunte le seguenti: « i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. »;

3) al comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole « e al comma 1-*bis* »;

4) al comma 3, dopo le parole « individuate al comma 1 » sono aggiunte le parole « e al comma 1-*bis* »;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « *4-bis*. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo »;

d) all'articolo 243:

1) al comma 6 dopo le parole « Il trattamento delle acque emunte » sono aggiunte le seguenti: « , da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, »;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati. »;

e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. ».;

f) all'articolo 248:

1) al comma 1 dopo le parole « sulla conformità degli interventi ai progetti approvati » sono aggiunte le seguenti: « e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7 »;

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione

di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda. »;

f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso »;

g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis*. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società *in house* del medesimo Ministero. »;

h) all'articolo 252:

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole « , sentito il Ministero delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Ministero dello sviluppo economico »;

3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-*quinquies*, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. »;

4) il comma 4-*quater* è abrogato;

5) al comma 5, dopo le parole « altri soggetti qualificati pubblici o privati » sono aggiunte le seguenti: « , anche coordinati fra loro »;

6) al comma 6, primo periodo, la parola « sostituisce » è sostituita dalla seguente: « ricomprende »;

7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: « A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. »;

8) il comma 8 è abrogato;

9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « *8-bis*. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica. »;

10) dopo il comma 9-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« *9-quater*. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in

base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4. »;

i) all'articolo 252-*bis*:

1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252. »;

2) il comma 9 è abrogato.

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente ».

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 37-*bis*.

(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)

1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 « Correttivi calcici e magnesiaci », colonna 3 « Modo di preparazione e componenti essenziali », del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 « Gesso di defecazione », dopo le parole: « solfato di calcio » sono aggiunte le seguenti: « . Non sono ammessi fanghi di depurazione »;

b) al numero 22 « Carbonato di calcio di defecazione », dopo le parole: « anidride carbonica » sono aggiunte le seguenti: « . Non sono ammessi fanghi di depurazione ».

Articolo 37-*ter*.

(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera *d),* del medesimo articolo 2*,* si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

Articolo 37-*quater*.

(Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « rifiuti radioattivi » è inserita la seguente: « anche ».

TITOLO II

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 38.

(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente « 5-*bis*. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo *email* non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-*bis*, ove sussistano i presupposti ivi previsti. »;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole « e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge » sono sostituite dalle seguenti: « e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge »;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge *in loco* ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. »;
d) -al comma 12, le parole « ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 », sono sostituite dalle seguenti: « effettuata con le modalità di cui al comma 7 »;
e) al comma 15:
1) alla lettera *h*), le parole « al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5-*bis*, 6 e 7 »;
2) alla lettera *i*), dopo le parole « oggetto di notificazione » sono inserite le seguenti: « o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione »;
3) dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente: « l-*bis*) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo. »;
f) al comma 20, le parole « la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e » sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-*bis*:
01) al comma 1-*bis*, dopo la parola: « eleggere » sono inserite le seguenti: « o modificare »;
1) al comma 1-*ter*, le parole « 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 1, 1-*bis* e 4-*quinquies* »;
2) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole « può essere reso disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « è attribuito »;
3) al comma 4-*bis*, le parole « sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta

secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 » sono sostituite dalle seguenti: « su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-*bis* o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile *pro tempore* in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 »;

4) al comma 4-*ter*, dopo le parole « è stato predisposto » sono inserite le seguenti: « come documento nativo digitale » e le parole « in conformità alle Linee guida » sono soppresse;

5) al comma 4-*quater,* le parole « Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano » sono sostituite dalle seguenti: « La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa »;

6) al comma 4-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. »;

b) all'articolo 6-*quater,* comma 3, dopo le parole « AgID provvede » sono aggiunte le seguenti: « costantemente all'aggiornamento e »;

b-bis) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*ter,* dopo le parole: « servizi in rete » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, »;

c) dopo l'articolo 64-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 64-*ter*.

(Sistema di gestione deleghe)

1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-*sexies*, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il

rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. »;
d) all'articolo 65, comma 1, lettera *c-bis)*, secondo periodo, le parole « di assenza » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza » e le parole « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis,* comma 1-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « speciale, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione ».
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera *c)*, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3-*bis*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
« *2-bis*. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale ».
3-*ter*. Il comma 2-*ter* dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:
« *2-ter*. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ».
Articolo 38-*bis*.
(Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni)
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;
b) all'articolo 25:
1) al primo comma, secondo periodo, le parole: « entro il venerdì precedente l'elezione, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, »;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata ».
2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;
b) all'articolo 32, settimo comma:
1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;
2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata »;

c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: « venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, » sono sostituite dalle seguenti: « giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, ».

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di *referendum* e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di *referendum* popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« *14*. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito *internet* ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia

richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà »;

b) al comma 15, primo periodo, le parole: « certificato penale » sono sostituite dalle seguenti: « certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, » e le parole: « dal casellario giudiziale » sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera *i)*, possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera *i)*, stabilendo in particolare:

a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;

c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-*bis*, le candidature possono essere

trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 627, dopo le parole: « politiche » sono inserite le seguenti: « , regionali, amministrative »;

b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022 ».

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38-*ter*.

(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Articolo 38-*quater*.

(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, le parole: « di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 » sono sostituite dalle seguenti: « per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di *referendum* anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970 »;

b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità con cui i promotori mettono a

disposizione dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo *referendum*, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma »;

c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

« *344.* A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del *referendum* depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo *referendum.* Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice ».

2. All'articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di *referendum* e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-quinquies)*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice ».

Articolo 39.

(Semplificazione di dati pubblici)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole « registri di stato civile tenuti dai comuni, » sono inserite le seguenti « garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo » e le parole « con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis »*;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: « *2-ter*. Con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis* sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. »;

c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole « del 23 luglio 2014 », sono aggiunte le seguenti: « , esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 » e, al quinto periodo, dopo le parole « inoltre possono consentire, » sono aggiunte le seguenti: « mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* ovvero »;

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente « *6-bis*. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro

per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. ».

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) al comma 2-*ter*, primo periodo, le parole « delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti che hanno diritto ad accedervi » e, al secondo periodo, le parole « Con gli stessi accordi, le » sono sostituite dalla seguente: « Le »;

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole « non modifica la titolarità del dato » sono aggiunte le seguenti: « e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento »;

3) al comma 3-*ter*, il primo periodo è soppresso;

b) all'articolo 50-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole « accedervi ai fini » sono aggiunte le seguenti: « dell'attuazione dell'articolo 50 e » e le parole « e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50 » sono soppresse;

2) al comma 2, quinto periodo, le parole « il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 » sono sostituite dalle seguenti: « le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-*bis* »;

3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole « nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API » sono aggiunte le seguenti: « con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. »;

4-*bis*) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti »;

c) all'articolo 60, comma 3-*bis*, dopo la lettera *f-ter*), sono aggiunte le seguenti:

« *f-quater*) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-*quater*. »;

d) all'articolo 60, comma 3-*ter*, dopo le parole « comunitari, individua » è inserita la seguente: « , aggiorna » e, in fine, sono aggiunte le seguenti: « , ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-*bis* ».

3. Con esclusione della lettera *c)* del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui

oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole « e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *a)*, ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
6-*bis*. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *c)*, valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 39-*bis*.
(Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari)
1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono differiti di un mese ».
Articolo 39-*ter*.
(Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica)
1. Al comma 67 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi ».
Articolo 39-*quater*.
(Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « uffici delle Forze dell'ordine » sono sostituite dalle seguenti: « uffici e comandi delle Forze di polizia »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« *2-bis*. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35,

comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto ».

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.

Articolo 39-*quinquies*.

*(Introduzione degli articoli 62-*quater *e 62-*quinquies *del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)*

1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 62-*quater*. - *(Anagrafe nazionale dell'istruzione)* - *1.* Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis*. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *on line* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e

la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-*quinquies*. - *Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore*) - *1*. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *on line* alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-*bis.*

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità ».

Articolo 39-*sexies*.

(Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Art. 234. - *(*Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica) - *1*. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.

2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Articolo 39-*septies*.

(Disposizioni in materia di start-up *innovative e PMI innovative)*

1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Articolo 40.

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

a-bis) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « proprietà pubbliche e private » sono inserite le seguenti: « , compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, »;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice ».

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, la parola « denuncia » è sostituita dalla seguente: « segnalazione » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. »;

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso*,* comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-*quinquies*, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ».

3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. »;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« *3*. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla

presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-*quinquies*, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo. »;

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «* ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente »;

d) il comma 7-*bis* è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: « *9*. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. ».

e-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis*. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo ».

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai

regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 *bis* e 87 *ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

5-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere ».

5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

« *831-bis*. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno

precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Articolo 41.

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. *b-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

« Art. 18-*bis*.

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito *internet* istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-*bis*, 50, 50-*ter*, 64-*bis*, comma 1-*quinquies*, del presente Codice e dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-*bis*, 43, comma 1-*bis*, 50, comma 3-*ter*, 50-*ter*, comma 5, 64, comma 3-*bis*, 64-*bis* del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*bis*, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*. »;

b) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

« *4-quinquies*. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

3. All'articolo 17, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-*bis »*; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Articolo 42.

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, sono rese disponibili all'interessato, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al

comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2018, n. 257.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.

Articolo 42-*bis*.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio »;

b) al comma 583, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi » sono soppresse;

c) al comma 6:

1) il terzo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: « o di decadenza » sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

« *491-bis*. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili ».

4. L'articolo 11-*duodevicies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.

Articolo 43.

(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE)

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le *Smart Road* e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le *Smart Road*, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.

2-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-*bis*. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2-*quater*. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011.

2-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

« *i)* disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti; ».

TITOLO III

PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

Articolo 44.

(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

1-*bis*. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-*ter*. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente « opere civili », è pari o superiore a 100 milioni di euro. In

relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.

3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi

dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-*quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle

impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

8-*bis*. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: « Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-*ter* dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

8-*ter*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

8-*quater*. All'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato *pro tempore* della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate ».

8-*quinquies*. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come già prorogato dall'articolo 2, comma 5-*octies,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.

Articolo 45.

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al

Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 46.

(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati

in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito *internet* istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO IV

CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 47.

(Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla

consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3-*bis*. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei princìpi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell′articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i princìpi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli

obblighi di cui al comma 3, al comma 3-*bis* ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-*bis* sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione « Amministrazione trasparente », ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Articolo 47-*bis*.

(Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto)

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 47-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 47-*quater*.

(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Articolo 48.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al

primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

Articolo 49.

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È soppresso l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera *d*), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. »;

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. ».

2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. »;

b) il comma 5 è abrogato;

b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: « la certificazione attestante » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 »;

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. ».

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 53 del presente decreto;

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 50.

(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Articolo 51.

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; »;
2.2. identico;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2) al comma 2, le parole « agli articoli 61 e 62 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 62 »;
b-bis) all'articolo 2-*ter*:
1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2) al comma 1, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e dopo le parole: « legati alla stessa funzione, » è inserita la seguente: « anche »;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2-*bis*) al comma 3, dopo le parole: « esiti delle interrogazioni » sono inserite le seguenti: « , anche demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, »;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2) al comma 2, le parole « su determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « su parere »;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « ciascuna di esse nomini uno o due componenti » sono inserite le seguenti: « , individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, »;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. »;
4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole « fino a un quarto » sono inserite le seguenti: « e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-*ter* »;
5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « *8-bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri

preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente »;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso »;

g) all'articolo 13, comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

h) all'articolo 21, comma 2, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

2. La proroga di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera *a)*, numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

Articolo 52

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

4) al comma 4, le parole « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

5) al comma 6, le parole « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

6) al comma 7, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. »;

7) al comma 10, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2023 »;

8) al comma 15, le parole « Per gli anni dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

9) al comma 18, secondo periodo le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

1-*bis*. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere *a)*, *i)*, *m)*, *o)* e *r)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 53.

(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement *e acquisto di beni e servizi informatici)*

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia *cloud*, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni,

servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « nonché alle procedure per l'affidamento » sono inserite le seguenti: « e l'esecuzione »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « *2.* Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. »;

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9 »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « *4.* Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44. »;

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « *4-bis*. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. ».

b) all'articolo 36, comma 6-*bis*, secondo periodo, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento » e, al terzo periodo, le parole « Banca dati nazionale degli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « Banca dati nazionale dei contratti pubblici. »;

c) all'articolo 77, comma 2, le parole « può lavorare » sono sostituite dalle seguenti: « di regola, lavora ».

d) all'articolo 81:

1) al comma 1, le parole « Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8 »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « *2.* Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. »;
3) al comma 3, primo periodo, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento » e, al secondo periodo, le parole « , debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « *4.* Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. »;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « *4-bis*. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse. »;
e) all'articolo 85, comma 7, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento »;
e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: « con particolare riferimento alle » sono sostituite dalla seguente: « mediante »;
1.2) al secondo periodo, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « regolamento »;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « semplificazione » sono aggiunte le seguenti: « , mediante metodologie e strumentazioni elettroniche »;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« *2-bis*. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9 »;
f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
g) all'articolo 216, comma 13, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento »;
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo « Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR »;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.

7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54.

(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

2-*bis*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2-*ter*. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità

stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 55.

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-*ter*, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Articolo 55-*bis*.

(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

1. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: « per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data ».

Articolo 55-*ter*.

(Semplificazione in materia di incasso degli assegni)

1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere *d)* ed *e),* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo ».

Articolo 56.

(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 56-*bis*.

(Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)

1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria,

ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 56-*ter*.

(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario »;

b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

Articolo 56-*quater*.

(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

« Art. 70-*bis*. - *(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria)* - *1.* Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione »;

b) all'articolo 72:

1) al comma 1, le parole: « articoli 70 e 71 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 70, 70-*bis* e 71 »;

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 70-*bis*, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo ».

TITOLO V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Articolo 57.

(Zone Economiche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole « , nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse e dopo le parole « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio »;
1-*bis*) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale »;
1-*ter*) al comma 6, sesto periodo, le parole: « dell'Autorità di sistema portuale » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna Autorità di sistema portuale »;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « *6-bis*. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data. »;
3) il comma 7-*quater* è sostituito dal seguente: « *7-quater*. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a-quater*), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;
4) dopo il comma 7-*quater*, è inserito il seguente: « *7-quinquies*. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »;
5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
« 8-*bis*. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo. »;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a-*bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 prima delle parole « eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: « nell'ambito del

procedimento di cui all'articolo 5-*bis*, »;
1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241; »;
2) al comma 1, lettera *a-ter*), le parole da « e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 » a « conclusione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « e i procedimenti di cui all'articolo 5-*bis* ».
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole. »;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. »;
c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*
(*Autorizzazione unica*)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale. ».
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede,

quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b)*, numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 58.

(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: « *15*. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale ».

Articolo 59.

*(*Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)

1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Articolo 60.

(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola « Ministri », sono inserite le seguenti: « o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale » e le parole « anche avvalendosi » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e »;

b) al comma 3, dopo la parola « Ministri », sono inserite le seguenti: « o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi ».

Articolo 60-*bis*.

(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)

1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, settimo periodo, dopo le parole: « finalità sociali » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità »;

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere *c)*, primo periodo, e *d)*, perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione

entro i successivi dieci giorni »;
c) dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:
« *15-quinquies*. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-*ter*, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera *c)*, del presente articolo per le finalità ivi previste ».

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Articolo 61.

(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-*bis*:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. »;
2) al terzo periodo, dopo le parole « l'indicazione del soggetto » sono inserite le seguenti: « o dell'unità organizzativa »";
b) il comma 9-*ter* è sostituito dal seguente: « 9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-*bis*, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. ».

Articolo 62.

(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« *2-bis*. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

Articolo 63.

(Annullamento d'ufficio)

1. All'articolo 21-*nonies*, comma 1 e comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola « diciotto » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

Articolo 63-*bis*.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico)

1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« *8-bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione

comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-*bis* hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera *h)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-*bis* e 8-*ter* sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico ».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

TITOLO VII

ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 64.

(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)

1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole « tramite appositi comitati, » e « , tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari » sono soppresse.
2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:
« Art. 21. *(Comitato nazionale per la valutazione della ricerca) 1.* Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall' *European Research Council* e dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dalla *European Science Foundation* e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei princìpi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del

proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca. ».

3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole »Comitato nazionale dei garanti della ricerca » devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al « Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ».

4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « Comitato nazionale dei garanti per la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato nazionale per la valutazione della ricerca ».

5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera *b)* è abrogata.

6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca.

6-*bis*. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-*ter*. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della

dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6-*quater*. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al « Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) », svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei princìpi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.

6-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 6-*quater* è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*sexies*. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello

generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*septies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.

7-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola « 50 » è sostituita dalla seguente « 75 ».

9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 64-*bis*.

(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:

« *102.* Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2,

comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)* »;
b) al comma 104, dopo le parole: « o di specializzazione » sono inserite le seguenti: « nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento ».

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.

6. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 ».

7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: *a)* per gravi o persistenti violazioni di legge; *b)* quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; *c)* in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al comma 107-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « di validità » sono sostituite dalle seguenti: « di conseguimento » e le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 64-*ter*.

(Proroga degli organi degli Enti parco nazionali)

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Articolo 64-*quater*.

(Fruizione delle aree naturali protette)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

Articolo 64-*quinquies*.

(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « l'attività ambulatoriale » sono inserite le seguenti: « , la ricerca clinica, la comunicazione al paziente »;

b) all'articolo 16-*bis*, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « alla medicina di genere e all'età pediatrica » sono inserite le seguenti: « nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle

infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-*bis*, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5. »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;

f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-*bis* e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;

i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali »;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « *5-bis*. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni

parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente. ».

Articolo 65-*bis*.

(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: « 31 agosto 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2031 ». All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 66.

(Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali)

01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « delle attività di cui all'articolo 5, » sono inserite le seguenti: « nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6 ».

02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile ».

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2022 ».

1-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2 ».

2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. ».

Articolo 66-*bis*.

(Modifiche a disposizioni legislative)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: « individuate con decreto del Ministro » sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: « Con decreto del Ministro della giustizia » fino a: « che assicurano » sono sostituite dalle

seguenti: « È assicurata ».
3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato.
4. Al comma 4-*octies* dell'articolo 241-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « , secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono soppresse.
5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è abrogato.
7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è abrogato.
8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.
9. La lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata.
10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.
11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.
12. Il comma 20-*ter* dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
13. Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.
14. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
15. Il numero 1) della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.
16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Articolo 66-*ter*.

(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:
« *4-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Articolo 66-*quater*.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: « sospette di falsità, » sono inserite le seguenti: « non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse, »;
b) al comma 153, le parole: « fino ad euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione ».

Articolo 66-*quinquies*.

(Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)

1. All'articolo 208, comma 5-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato ».

Art. 66-*sexies*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Articolo 67.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))

« Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-*bis*

Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione:

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di *reloading*, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'*upgrading* del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di *Power-to-X*;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con *Fuel cell*, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso/Gas Naturale Compresso di origine Biologica;

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto/Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto/Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2.

2 Dimensione dell'efficienza energetica:

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.
3 Dimensione della sicurezza energetica:
3.1 Settore elettrico:
3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e *interconnector*;
b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;
c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;
d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;
3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
c. Telecontrollo e *Metering*.
3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:
a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.
3.2 Settore gas:
3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli *standard* di sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;
3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;
3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.
3.3 Settore dei prodotti petroliferi:
3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*);
3.3.2 Interventi di *decommissioning* delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse. ».

ALLEGATO II
(Articolo 31)

« Tabella A

(Articolo 12)

Fonte	Soglie
1 Eolica	60 kW
2 Solare fotovoltaica	50 kW
3 Idraulica	100 kW
4 Biomasse	200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	300 kW

ALLEGATO III
(Articolo 35)

Allegato III (in formato PDF)

ALLEGATO IV

(Articolo 44)

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole:«e di ambiente» *con le seguenti:*«, ambiente e biodiversità».

1.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresa la biodiversità, nonché del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).»

1.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresa la biodiversità, nonché del principio di non arrecare un danno significativo, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final.».

1.4

Nugnes

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la biodiversità, nonché del principio "non arrecare un danno significativo", in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final"»

2.1

Nugnes

Precluso

Al comma 2 dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR. Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: "semestrale", con la seguente: "trimestrale".»

2.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-*bis*) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR». *Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola*: «semestrale», *con la seguente*: «trimestrale».

2.3

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.»

2.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.».

2.5

Nugnes

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.»

2.6

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.».

4.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei tempi programmati» *aggiungere le seguenti*: «, al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)

2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241;»".

4.2

Nugnes

Precluso

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « , del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241»

5.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce.».

5.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.3

Nugnes

Precluso

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

1. Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deal" e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-*bis* di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle Zone Economiche Ambientali.

2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibiità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-*bis* "Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.».

5.0.2

Nugnes

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

1. Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deal" e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'arti-colo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-*bis* di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle Zone Economiche Ambientali.

2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione eco-logica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolamentate compatibiità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministra-zioni locali e statali interessate in attua-zione dell'articolo 1-*bis* "Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.»

G6-bis.1

Ripamonti

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 100, comma 4, del decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prodotto un forte innalzamento dell'importo minimo dei canoni per le concessioni di beni demaniali, portandoli tale valore alla cifra di 2.500 euro annui;

il comma 4 del citato articolo 100 è inserito in un contesto di riforma che interessa le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, così come indicato nel precedente comma 3;

tuttavia l'ampia formulazione del citato comma 4, originariamente utilizzata dal legislatore, ha fatto sì che venisse rideterminato l'importo minimo delle concessioni demaniali rilasciate "*con qualunque finalità*";

in conseguenza di ciò anche le tariffe minime relative alle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura sono state innalzate fino alla soglia minima di 2.500 euro annui;

in queste settimane sono state infatti recapitate ai singoli concessionari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura le richieste di versamento dei nuovi importi minimi così rideterminati;

gli imprenditori ittici si sono così visti aumentare i costi fino a sette volte l'importo pagato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione; come più volte ripetuto, tutto ciò accade proprio in un momento in cui il settore della pesca e l'acquacoltura, come molti altri comparti dell'economia italiana, sta vivendo un periodo di grande difficoltà al punto che le Istituzioni unionali e nazionali hanno deciso di adottare soluzioni allo scopo di lenire i pesanti effetti socio-economici prodotti dall'emergenza sanitaria; appare quindi distonica la scelta di moltiplicare i costi di produzione nel mentre si sta dando vita ad una politica di sostegno che supporti e stimoli la ripartenza attraverso misure agevolative mirate;

dopo varie richieste di intervento tese a ripristinare lo *status quo ante*, con l'articolo 6-*bis* del provvedimento all'esame è stata finalmente introdotta una modifica all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 sopprimendo le parole "*con qualunque finalità*", responsabili di questo

aumento generalizzato ed indiscriminato;

impegna il Governo

a garantire che, per effetto dell'intervenuto ripristino del regime tariffario minimo vigente fino al 31 dicembre 2020, qualora gli effetti si estendessero alle concessioni della pesca e dell'acquacoltura, le Amministrazioni pubbliche competenti in materia di riscossione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura, che abbiano nel frattempo già provveduto a notificare ai singoli concessionari imprenditori ittici le richieste di pagamento per il 2021, adottino i necessari provvedimenti affinché sia assicurata la compensazione fra le somme eventualmente già versate in eccesso e quelle effettivamente dovute in conseguenza della novella *ex* art. 6-*bis* del provvedimento *de quo*.

7.1

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.»

7.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.».

8.1

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 5-bis *inserire il seguente:*

«5-*ter*. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.»

8.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 5-bis *inserire il seguente:*

«5-*ter*. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.»

G8.1

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede misure di sostegno e contributi ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. La norma prevede che i contributi previsti, sono riconosciuti ed erogati previa autorizzazione della Commissione europea;

riguardo alla suddetta autorizzazione della Commissione europea, si evidenzia che la Commissione Europea nel corso degli anni ha più volte approvato Leggi Nazionali e Leggi delle Regioni e delle Province Autonome in cui è stato riconosciuto che molte località per la loro ubicazione e per l'utenza prevalentemente di prossimità, non operano in concorrenza transnazionale e che quindi il finanziamento pubblico di questi ultimi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 (allora 87), par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che pertanto si possa ritenere che tale definizione sia applicabile, senza ulteriore confronto con la Commissione Europea, nei vari provvedimenti di sostegno alle aziende di gestione degli impianti di risalita, ma non solo, operanti in località che rispettano i parametri che la stessa Commissione Europea ha definito per numero impianti, numeri di posti letto alberghieri e numero skipass settimanali venduti;

l'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - cd. Sostegni-*bis*, incrementa di 30 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, istituito dall'art. 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021). La ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

il medesimo decreto legge 73/2021, all'articolo 43, prevede la decontribuzione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo;

tra i datori di lavoro e soggetti rientranti nel settore del turismo beneficiarie della suddetta prevista decontribuzione, non sono però ricompresi i gestori di impianti di risalita nonostante la gravità della situazione che stanno affrontando queste aziende a causa della mancata apertura della propria attività durante la scorsa stagione invernale, ma in alcuni casi anche a causa della anticipata chiusura della stagione precedente;

impegna il Governo:

a prevedere che tra i soggetti e le aziende rientranti nel settore del turismo beneficiarie della decontribuzione prevista dal decreto legge 73/2021, articolo 43, siano ricompresi anche i gestori di impianti di risalita;

ad avviare tutte le iniziative necessarie ad ottenere la necessaria autorizzazione della Commissione europea per l'erogazione dei contributi ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici di cui all'articolo 2, decreto legge n. 41/2021, alla luce del fatto che i contributi del fondo di cui al medesimo articolo 2, quando riferiti a realtà produttive a carattere locale - così come individuate dalle caratteristiche elencate al punto 11 della decisione 24 giugno 2011 della Commissione europea C(2011) 4650 definitivo - non costituiscono un aiuto di Stato e automaticamente non rientrano nei meccanismi e regolamenti previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

a prevedere la proroga di un anno tutte le scadenze dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo assegnati, tra enti pubblici, di qualsiasi tipologia, e soggetti privati con oggetto Beni, terreni ed infrastrutture attinenti la gestione di un'area sciabile;

a riaprire i termini e modificare i criteri di assegnazione per la presentazione delle domande di assegnazione dei diversi Bonus Stagionali previsti dalla diverse norme di legge emanate dal novembre 2020 ad oggi, per i singoli operatori dipendenti di aziende del settore del turismo bianco, sia esso di strutture ricettive, di sommnistrazione, noleggi impianti di risalita ecc., al fine di poter consentire una parità di trattamento tra i dipendenti delle aziende appartenenti alle diverse categorie merceologiche, rimandando ad un confronto tra i competenti uffici Statali e le parti sociali le modalità di attuazione di quanto sopra richiesto;

a prevedere - preso atto che la mancata apertura degli impianti di risalita ha comportato necessariamente il mancato utilizzo dei beni, dei terreni, o degli impianti affidati in Concessione da parte di Enti Pubblici a soggetti gestori privati tramite qualsiasi procedura - una proroga automatica di un anno di tali contratti di concessione senza alcun onere per il Bilancio dello Stato.

9.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 3, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2022"»

9.2

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 3, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2022"»

9.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attua-zione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.»

9.4

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attua-zione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.»

10.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 1», *aggiungere le seguenti*: «ovvero anche di proprie società *in house*».

10.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di co-muni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari".».

10.0.2

Nugnes

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di co-muni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di co-muni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari"».

11.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, all'ambito territoriale di competenza";

b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « per forniture, servizi e lavori";

c) al terzo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)"».

12.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

12.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «o con risorse proprie».

14.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, n. 564, nonché gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.»

17.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del mede-simo articolo, la denominazione di Sotto-commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto."»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole*: «nonché la Commissione di cui al comma 2-*bis*, dà precedenza ai progetti aventi» *con le seguenti*: «nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-*bis* danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario "non arrecare un danno significativo", abbiano».

17.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-*bis*»*, ottavo periodo sostituire le parole:* «per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale» *con le*

seguenti: «Per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni,» *e le parole* «dalle Regioni» *con le seguenti*: «da ciascuna Regione coinvolta.»

17.3

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «2-*bis*» *con il seguente:*

«2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* , è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni all'attività istruttoria, partecipa con diritto di voto un esperto designato da ciascuna Regione coinvolta e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»

17.4

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso «2-bis» *sostituire l'allegato I*-bis *ivi richiamato con il seguente:*

«**ALLEGATO I-*bis***

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;

1.1.2 Nuovi impianti (con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo) per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare.

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta.

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'*upgrading* del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*) non da plastiche.

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;

1.3.2 Impianti di *Power-to-X* ottenuto solo da surplus da FER;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con *Fuel cell*, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso di origine Biologica (ottenuto solo da FER);

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER);

2 Dimensione dell'efficienza energetica:

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, no materie plastiche);

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica:

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e *Metering*.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.3 Settore dei prodotti petroliferi:

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*);

3.3.2 Interventi di *decommissioning* delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.«.

17.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) all'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.1. le parole: "Riconversione e/o", sono soppresse.»

17.6

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi-mento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 le parole: "termoelettrici alimentati attraverso gas naturale", sono soppresse.»

17.7

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi

fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 dopo le parole: "Nuovi impianti" sono inserite le seguenti: "(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)".»

17.8

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungi-mento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente: "1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le inter-connessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettro-chimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna".»

17.9

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, im-pianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2 e ove ricorrano nel testo le parole: "residui e rifiuti", sono soppresse.»

17.10

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 le parole: "biomasse solide", sono soppresse.»

17.11

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 dopo le parole: "bioliquidi", sono inserite le seguenti: "(oli vegetali e grassi di origine animale)".»

17.12

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2 dopo le parole: « biomasse solide prioritariamente », inserire le seguenti: « da filiera corta ».

17.13

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 dopo le parole: « syngas », inserire le seguenti: «(non da fonti fossili) ».

17.14

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 aggiungere le seguenti parole: « non da plastiche ». 17.38. Timbro, Fornaro. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, im-pianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.1 aggiungere la seguente parola: « verde ».

17.15

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.2 aggiungere le seguenti parole: «ottenuto solo da surplus da FER ».

17.16

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), le parole: « Gas Naturale Compresso », sono soppresse.

17.17

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), le parole: « Gas Naturale Liquefatto », sono soppresse.

17.18

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), aggiungere le parole: « (ottenuto solo da FER) ».

17.19

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera e) è soppressa.»

17.20

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera f) è soppressa.»

17.21

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.4.2 è soppresso.»

17.22

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2.2 sono aggiunte le seguenti parole: « da FER ».

17.23

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, im-pianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - 61 - BOZZA NON CORRETTA(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.1.1, lettera c), dopo la parola: « opere » sono aggiunte le seguenti: « non connesse a fonti fossili ».

17.24

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2 è sostituito dal seguente: « 3.2 Settore gas: 3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di tra-sporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo, al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo tra-sporto, stoccaggio e distribuzione ».

17.25

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: « (ottenuto solo da FER) ».

G17.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

la parte II, disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, titolo I, capo VI del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame parlamentare, contiene misure intese ad accelerare le procedure per le fonti rinnovabili,

lo sviluppo tecnologico rappresenta un'importante sfida per garantire al nostro Paese l'auspicata rinascita e la necessaria ripartenza in tutti i settori, in totale sicurezza;

è necessario procedere in modo spedito e sicuro all'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di GPL anche di capacità superiore a 13 metri cubi con un metodo di controllo basato sulle emissioni acustica, al fine di poter far fronte - una volta conclusa l'attuale fase di emergenza - ad una gestione ordinata e coerente delle verifiche da effettuare sui serbatoi di GPL di qualsiasi capacità, anche in relazione alle proroghe delle tempistiche di scadenza delle certificazioni di cui all'art. 103, comma 4 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27;

è altresì prioritario garantire i più alti standard di sicurezza e di garanzia per l'intero sistema di verifica e controllo attraverso opportune verifiche e prove da parte di soggetti abilitati, che oltre al possesso di tutti i requisiti tecnici indicati nella specifica procedura operativa già messa a punto dall'INAIL, debbano essere in possesso di una specifica polizza assicurativa con adeguato massimale a garanzia della solidità tecnica e finanziaria del soggetto che effettua le verifiche,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile strumento, anche normativo, per garantire che gli organismi già abilitati ad effettuare le verifiche con il sistema delle emissioni acustiche sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc siano abilitati ad effettuare le verifiche di cui all'art. 64 bis, comma 2 del decreto

legge 16 luglio 2020, n. 76 anche per i serbatoi di GPL di capacità superiore a 13 mc, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi, nel rispetto dei requisiti tecnici fissati da INAIL e garantendo un massimale assicurativo di importo rilevante, a tutela della garanzia di un servizio di elevato livello in termini di qualità e di sicurezza.

18.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)» *inserire le seguenti*: «come individuati nell'Allegato I-*bis*,» *e sostituire le parole*: «le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» *con le seguenti*: «individuate in apposito decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica, fra quelle elencate nell'Allegato I-*bis*, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.».

18.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «indifferibili e urgenti» *aggiungere le seguenti*: «, quando individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica».

18.3

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera a), al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della Transizione Ecologica».

18.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In particolare il decreto dovrà definire la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento del consumo interno lordo entro 2030 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, della capacità minima rinnovabile in termini di MW che le medesime saranno tenute ad autorizzare al 2030 non-ché il relativo sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. La somma degli obiettivi regionali di capacità rinnovabile al 2030 dovrà essere uguale o superiore agli obiettivi nazionali al 2030 stabiliti dal PNIEC e dai suoi successivi aggiornamenti. Gli obiettivi regionali saranno individuati tenendo conto della disponibilità delle fonti rinnovabili sul territorio e monitorati annualmente da un organismo di supervisione appositamente costituito. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, anche inter-medi, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

18.5

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

18.6

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

18-bis.0.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*ter*.

(Criteri per l'individuazione delle aree idonee per i progetti e le opere attuative del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;

c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto piu` possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree gia` antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

f) definendo indicatori relativi *all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo*, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

1)i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili,

censiti su base regionale;

2) i siti gia` impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma gia` autorizzati;

g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche gia` definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" dei Piani, cosi` da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilita` ecologica e paesaggistica;

h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping, di repowering e di decommissioning;

l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;

o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.»

18-bis.0.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 18-*ter*

(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'as-setto idrogeologico e alle vigenti pianifica-zioni.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti cli-matici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

1) sono individuate prescrizioni co-struttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo semi-naturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i ser-vizi primari;

c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che ridu-cano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;

2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;

g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politi-che già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per va-lutare gli effetti del previsto scenario « di policy » dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;

h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con mac-hine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);

l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondi-menti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;

o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di

impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.

19.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

19.2

Nugnes

Precluso

Al comma 1, la lettera a), sopprimere il numero 1.

19.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

19.4

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 7 dopo le parole "tenendo conto" sono aggiunte le seguenti "delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e";»

19.5

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostiuire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 7 dopo le parole "tenendo conto" sono aggiunte le seguenti "delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e" »

19.6

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente numero:

«3-*bis*) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà".».

20.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «*2*-ter» *con il seguente:* «2-*ter*. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-*bis*, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.»

20.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1 sopprimere il capoverso «*2*-quater».

20.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, al capoverso «*2*-quater» *sostituire le parole:* «In caso di inerzia» *con le seguenti:* «Per i progetti di cui all'Allegato I-*bis* del presente decreto, in caso di inerzia.».

20.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, sopprimere il capoverso «*2*-quinquies».

G20.1

Girotto

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»,

premesso che:

l'articolo 20 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 25 del Codice dell'ambiente (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi);

il predetto articolo reca un nuovo comma 2-*quater* all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendo ed ampliando la portata di una disposizione pressoché identica a quella del testo previgente dell'ultimo periodo del comma 2-*bis* e relativa al caso di inerzia nella conclusione del procedimento e all'attivazione di poteri sostitutivi. Tale disposizione viene integrata con una precisazione volta ad estenderne l'applicazione a tutte le procedure di VIA, a prescindere dall'inclusione dei progetti interessati nel PNRR-PNIEC;

il testo previgente prevede che, in caso di inerzia, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 - acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni - provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. Nel nuovo testo viene precisato che l'inerzia a cui si fa riferimento è quella nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA-VAS (cioè quella di cui al comma 1 dell'art. 8 del Codice dell'ambiente), ovvero della Commissione PNRR-PNIEC (cioè quella di cui al comma 2-*bis* del medesimo art. 8, che si occupa dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-*bis* del Codice);

il secondo periodo del nuovo comma 2-*quater* integra la disciplina recata dal periodo precedente, introducendo una disposizione che regola i casi di: inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del MiTE e ritardo, nel rilascio del concerto, da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura. In tali casi viene previsto che il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi 30 giorni;

considerato che:

non appare giustificabile la previsione di una simile disciplina di potere sostitutivo né nel caso di progetti competenza statale, né in quello degli interventi relativi al PNIEC, tenuto conto, in particolare, della natura di alcuni dei progetti contenuti nell'allegato I-*bis* sopra richiamato, i quali includono attività con un impatto potenzialmente molto rilevante sull'ambiente, quali gli impianti termoelettrici o di produzione di energia dai rifiuti (attività che, tra l'altro, lo stesso PNIEC richiede di

ridurre). Il ricorso ad una fattispecie così delineata di potere sostitutivo appare giustificato esclusivamente nel caso degli interventi relativi al PNRR, considerata l'impellente necessità di portare a termine, entro i tempi concordati con l'Unione Europea, tutti gli interventi in esso contemplati;

inoltre, appare necessario specificare i contenuti del parere ISPRA richiesto al medesimo comma 2-*quater*, laddove si eserciti la nuova previsione di potere sostitutivo, al posto di quello della Commissione Tecnica VIA-VAS o della Commissione PNRR-PNIEC, in caso di interventi ricompresi nel PNRR;

impegna il Governo:

a escludere l'applicabilità della disciplina del potere sostitutivo, prevista dai nuovi commi 2-*bis* e 2-*quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai progetti di competenza statale e agli interventi elencati all'allegato I-*bis* della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi al PNIEC;

a specificare i contenuti essenziali che deve contenere il parere ISPRA laddove sia esercitato il potere sostitutivo in relazione ai progetti relativi al PNRR, in particolare indicando la necessità che lo stesso analizzi specificatamente e analiticamente tutti gli aspetti contenuti nello studio di impatto ambientale sottoposto alla valutazione dal proponente e fornisca le analisi e le valutazioni necessarie affinché il provvedimento emesso a seguito della conclusione del procedimento rispetti quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e dai commi 3 e 4 del citato articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

21.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «a sessanta giorni» *con le seguenti:* «a trenta giorni».

21.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «3», primo periodo sopprimere le parole: « ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,».

21.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole: «ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,».

21.4

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: ", nonché al secondo periodo" *fino a:* "di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*,".

21.5

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «ovvero quindici giorni» *con le seguenti:* «anche».

22.1

Nugnes

Precluso

Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente:

« 01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico. »

22.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente: «01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico."».

23.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 26-*bis*», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente*: «b-*bis*) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

*Al comma 1, capoverso Art. 26-*bis*, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* «b-*bis*) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.3

Nugnes

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 26-*bis*», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente::*

«b-*bis*) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.4

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 26-*bis*», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole*: «e i termini possono essere ridotti fino alla metà».

23.5

Gallone

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 26-*bis*», al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le richieste avanzate dalle autorità coinvolte dovranno essere adeguatamente motivate dalla

necessità di comprendere al meglio le peculiarità del progetto analizzato, al fine di poter rilasciare un parere favorevole, al più con prescrizioni. Le determinazioni devono essere espresse nei limiti delle rispettive competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite.».

23.6

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 26-*bis*», comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

23.7

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 26-*bis*», comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

24.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: « le parole: "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed »*;*

2) alla lettera b) sopprimere le parole: « le parole: "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e ».

24.2

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente concede, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.»

24.3

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso 5, ultimo periodo sostituire le parole: «ridotta della metà rispetto» *con la seguente*: «pari».

24.4

Gallone

Precluso

*Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «7-*ter*», aggiungere il seguente:*

«*7- quater.* Al comma 8 in fine sono aggiunte le seguenti parole "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»

24.5

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «7-ter*», aggiungere il seguente:*

"7- quater. Dopo il comma 8 è aggiunto il comma: 8-*bis* "Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato."

24.6

Gallone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-*bis*) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i 5 giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.".»

24-bis.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole «La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali» *e sostituire le parole* «medesime strutture» *con le seguenti* «strutture ricettive»

25.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità che autorizza il progetto coincida con il Ministero della Transizione Ecologica, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dallo stesso nell'ambito del procedimento autorizzatorio."».

26.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine perentorio di trenta giorni"».

28.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-*ter*) è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la varia-zione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura"».

28.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

29.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Sopprimere l'articolo

29.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando l'acquisizione del parere delle Sovrintendenze competenti».

29.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-*tricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 in quanto professionisti abilitati.»

G29.1

Montevecchi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

premesso che:

il capo V reca disposizioni in materia paesaggistica;

in particolare, l'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR avente funzioni di tuteladei beni culturali e paesaggistici nel caso in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici;

alla Soprintendenza speciale sono inoltre attribuiti i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;

ulteriori articoli, pur non formalmente inseriti nel capo della materia paesaggistica, impattano sulle misure di tutela del bene ambientale e paesaggistico. È il caso, in particolare: dell'articolo 12 sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sulle deroghe alle disposizioni di legge ove strettamente

indispensabile; dell'articolo 18 che abroga il comma 2-*ter* dell'articolo 7-*bis* del Codice dell'Ambiente che disciplinava i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di interventi; dell'articolo 20 che, in riferimento alla nuova disciplina della VIA di competenza statale, tratta del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura; dell'articolo 30, che disciplina l'ambito di partecipazione del Ministero della Cultura nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, prevedendo che il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio e che non possa attivare i rimedi previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza; dell'articolo 31, riguardante la semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e, infine, dell'articolo 44 che, ai commi 2 e 3, disciplina l'*iter* procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla VIA apportando però una riduzione dei tempi;

considerato che:

l'obiettivo di assicurare «la piu` efficace e tempestiva attuazione degli interventi» contenuti nel PNRR, PNIEC e la realizzazione delle opere connesse non possono considerarsi prioritari rispetto a quello costituzionale della tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione;

il provvedimento apporta alcune novelle procedurali stabilendo tra l'altro tempi più ristretti, ma comprime altresì i poteri del Ministero della Cultura, sopprime il parere vincolante delle Soprintendenze per le aree contermini a quelle protette e sembra far anche scomparire la disciplina vòlta all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di progetti strategici per la transizione energetica;

il territorio è sede di una molteplicità di interessi, talvolta in evidente conflitto tra loro, e la realizzazione di grandi impianti energetici da fonti rinnovabili non rappresenta l'unico modo per affrontare la transizione ecologica;

valutato che:

occorre superare quell'approccio in base al quale - ragionando prevalentemente in termini di mercato - la tutela di un bene culturale o paesaggistico costituisce un limite allo sviluppo dell'economia e della società: proprio il concetto di tutela, infatti, non è da interpretarsi come qualcosa di statico perché presuppone, a sua volta, una serie di attività di conservazione, manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, uso consapevole e duraturo nel tempo, affinché le prossime generazioni possano usufruire del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

ad assicurare che gli interventi previsti dal PNRR, PNIEC e relative opere connesse, anche se individuati in aree contermini a quelle oggetto di tutela, siano rispettosi dei doveri imposti dagli articoli 9 e 32 di cui alla Carta costituzionale riguardanti la tutela del paesaggio e il diritto a un ambiente salubre, e dunque non comportino alcun impatto negativo sugli ecosistemi marini, terrestri e sulle aree d'interesse archeologico;

a garantire la partecipazione al '*Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale*' delle realtà del Terzo settore operanti nel campo della protezione del paesaggio e dei beni culturali;

a individuare tempestivamente, nel prossimo provvedimento utile, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al PNRR nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine e della biodiversità;

a rivalutare e, ove necessario, rimodulare i poteri attribuiti alla Soprintendenza speciale, affinché siano definiti e circoscritti con maggiore chiarezza anche al fine di assicurare il più ampio e giusto potere d'intervento da parte delle Soprintendenze territoriali, le cui piante organiche necessitano anche un rafforzamento per il tramite di procedure concorsuali pubbliche;

a rafforzare gli strumenti amministrativi di cui il Ministero della Cultura possa avvalersi, finalizzati alla tutela di un bene culturale o paesaggistico.

30.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e PNRR, con particolare riguardo all'incremento» *con le seguenti:* «contenuti nel PNIEC e nel PNRR, riguardanti l'incremento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.»

30.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo le parole: «presente articolo» *inserire la seguente:* «esclusivamente».

30.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-*bis*. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. »;

b) all'articolo 27-*bis*, dopo il comma 7-*ter*, è inserito il seguente: « 7-*quater*. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

30.4

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «non» *con la seguente:* «e».

30.5

Gallone

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «nell'ambito della conferenza di servizi»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole*: «In tutti i casi di cui al presente comma» *con le seguenti*: «Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell'ambito della conferenza di servizi».

30.6

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «non vincolante».

30.7

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «con parere obbligatorio» *sopprimere la parola* «non»

b) sopprimere il secondo e terzo periodo.

30.8

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

31.1

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Sopprimere il comma 2

31.2

Gallone

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti".»

31.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 2, capoverso 9-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) le parole "sino a 20 MW" *sono sostituite dalle seguenti* "sino a 3 MW"

b) il periodo "nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino

ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti," *è soppresso*

*c) le parole "*le disposizioni di cui al comma 1" *sono sostituite dalle seguenti*: "le disposizioni di cui al presente comma"

d) sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole «Si potrà procedere.» *fino a* ".per l'edificazione.«

Al comma 2, capoverso «*9*-bis»*, al comma 6 e ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «10 MW» *con le seguenti:* «3 MW».

31.4

Gallone

Precluso

*Al comma 2, al capoverso «9-*bis*» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole* «produttiva o commerciale» *aggiungere le seguenti*: «e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati»;

b) *alla fine del capoverso aggiungere il seguente periodo*: « Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti".

31.5

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.1. L'istanza di procedura semplificata deve essere inviata per conoscenza, ai fini monitoraggio e controllo, alla Regione che dovrà tenere un registro, accessibile al pubblico, nel quale verranno riportare le informazioni atte ad identificare l'iniziativa e il proponente. Qualora la Regione, nei 20 giorni dalla protocollazione del ricevimento della istanza di procedura semplificata, ravvisi elementi di sospetto artato frazionamento a fronte dell'unicità della iniziativa imprenditoriale su aree contigue, ordina al Comune di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo in atto. Il procedimento potrà riattivarsi se le verifiche avranno esito positivo. Diversamente la domanda sarà considerata rigettata. Trascorsi 20 giorni, senza che la Regione attivi il suo potere, la procedura sarà da considerarsi positivamente controllata. Allo scadere del trentesimo giorno il Comune dovrà rilasciare una attestazione espressa ai sensi dell'art. 62 del presente decreto.»

31.6

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-*bis*, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti";

b) all'art. 135, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-*bis* dell'art.3."»

31.7

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Sopprimere il comma 5

31.8

Gallone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi;

b) siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale;

il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'art. 8 comma 2-*bis*. La Commissione esprime parere di Valutazione di Impatto Ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.»

31.9

Gallone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

"*6*-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono regolati dalla previgente disciplina, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 gg. dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNIEC/PNRR, istanza per la procedura di VIA in sede statale."

31.10

Gallone

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

"6-bis. Occorre lasciare agli operatori la possibilità di scegliere una delle due opzioni:

a) procedere con la Commissione VIA-VAS di cui all'art. 8 comma 1 del Dlgs 152/2006

b) procedere con la Commissione VIA delle Regioni e Provincie Autonome secondo le disposizioni di cui all'art. 7-*bis* comma 3 del Dlgs 152/2006".«

31.11

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 7-bis*, aggiungere il seguente*:

«7-*ter*. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

31.12

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 7-bis*, aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il gestore dei servizi elettrici (GSE) provvede alla verifica dei progetti di cui alle tabelle A e C del registro pubblicato in data 25 novembre 2016 (codice registro BIOA_2016) rimuovendo dal

registro gli impianti non realizzati e assegnando la relativa capacità incentivata a quelli successivi in graduatoria, fino al limite mas-simo del contingente di potenza previsto. La potenza non assegnata è inserita nel contingente di potenza dei registri che ver-ranno successivamente aperti.»

31.13

Gallone

Precluso

Dopo il comma 7-bis *aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/Regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro [60 gg.] dalla entrata in vigore, o entro [20 gg] dalla nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.»

G31.1

Girotto

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

premesso che:

l'articolo 31 del decreto-legge in esame contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone;

in particolare, il comma 2 del medesimo articolo apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*" e introduce il nuovo comma 9-*bis* all'articolo 6, che dispone norme sulla procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 MW nel testo originario del decreto-legge) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata;

in sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale;

considerato che:

la disposizione in esame prevede che gli impianti fotovoltaici fino a 20 MW per i quali è possibile utilizzare la procedura abilitativa semplificata sono solo quelli connessi alla rete elettrica di media tensione;

ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato A della Delibera dell'ARERA ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Testo integrato delle connessioni attive - TICA), gli impianti di potenza fino ai 6 MW sono connessi alla rete elettrica tramite connessioni in media tensione e, dunque, oltre tale soglia, si dovrebbe procedere alla connessione in alta tensione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i soggetti che costruiscono e gestiscono impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, di utilizzare la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non solo per le connessioni alla rete elettrica a media tensione, ma

anche per quelle ad alta tensione, in particolare per gli impianti di potenza superiore ai 6 MW, ai sensi del TICA.

G31.2

Doria, Lunesu, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

ilPiano Nazionale per l'Energia e il Clima, PNIEC, predisposto dal Governo italiano pone tra gli obiettivi la decarbonizzazione dei settori industriali con particolare riguardo a quelli ad alta intensità energetica. In particolare per la Sardegna, è ritenuto *"opportuno e conveniente rifornire di gas naturale le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine, già esistenti e già oggi compatibili con il gas naturale, e in costruzione; sostituire i carburanti per il trasposto pesante; sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite di 0,1% di Zolfo per i mezzi portuali e i traghetti; alimentare a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il Phase Out delle centrali alimentate a carbone";*

la Regione Autonoma della Sardegna presenta caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali che la differenziano dalle altre Regioni italiane. La sua condizione d'insularità ne ha limitato lo sviluppo delle infrastrutture, specie in ambito energetico. Allo stato attuale la Sardegna è l'unica regione italiana esclusa dalla metanizzazione: l'isola è priva di un sistema di trasporto del gas naturale, mentre esistono reti di distribuzione, in alcuni casi ancora in fase di realizzazione, che attualmente utilizzano altri combustibili;

la proposta del sistema di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto interno, in fase di discussione con il governo, deve fornire contestualmente solidità al sistema di approvvigionamento del termoelettrico convertito, la possibilità a tutti i cittadini sardi raggiunti dai bacini di avere una tariffa coerente con gli altri cittadini italiani, e dare compiutezza alla capacità di generazione di idrogeno che la Sardegna ha in ragione della sua capacità di generare rinnovabili;

il rapporto elaborato da RSE (Ricerca Sistema Energetico) "Soluzioni infrastrutturali per il soddisfacimento del fabbisogno energetico della regione Sardegna", presentato il 15 luglio 2021 e realizzato su incarico di ARERA, individua il gas naturale come soluzione economicamente più conveniente per il sistema energetico della Sardegna e indica che le infrastrutture energetiche realizzate in questa fase potranno essere riutilizzate in futuro per l'idrogeno (*hydrogen ready*),

considerato che:

la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di coordinatrice della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, nel lavoro di redazione del PNIEC ha garantito una configurazione energetica per la Sardegna attraverso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , che all'articolo 60, comma 6, recita: **"** *Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive e dei consumi civili nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di Phase Out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di*

trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.";

è indispensabile individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al *Phase Out* del carbone in Sardegna, allo sviluppo in sicurezza della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa Isola, in quanto direttamente discendenti dalle previsioni del PNIEC e prioritarie per l'implementazione del Piano medesimo;

è necessario garantire agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia;

all'articolo 31, comma 3, della disposizione in esame, il cd. "Semplificazioni" n.77/2021, è previsto che *"al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al Phase Out dell'utilizzo del carbone nell'Isola";*

la Società Terna S.p.A., su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che, al fine di realizzare il *Phase Out* completo del carbone e degli impianti essenziali in Sardegna nel rispetto del mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, le esigenze di nuova potenza programmabile con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva sono pari a 550 MW, opportunamente distribuiti tra il nord e il sud della Sardegna. Tale potenza potrà essere realizzata mediante la trasformazione delle centrali del Sulcis e di Fiume Santo con la sostituzione del combustibile a gas naturale;

i consumi gas per il segmento industriale e termoelettrico sono concentrati intorno ai distretti industriali del Sulcis-Iglesiente, di Porto Torres e in parte nell'oristanese, prossimi ai bacini di consumo dell''area di Cagliari, dell'area di Sassari/Alghero, di Oristano e delle aree interne del Nuorese facilmente collegabili attraverso interconnessioni di rete;

è fondamentale individuare i poli industriali del Sulcis-Iglesiente e di Porto Torres come strategici a livello nazionale per la tipologia di attività produttive in esso ubicati e quali esempio di riconversione nel campo nel campo della decarbonizzazione e industria sostenibile;

il Ministro della Transizione Ecologica ha recentemente assicurato che la Regione Sardegna sarà protagonista nella scelta delle politiche regionali in materia di energia e transizione ecologica e che è importante riportare le questioni energetiche al più ampio tavolo dei portatori di interessi regionali,

impegna il Governo:

- a prevedere nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DCPM, previsto dall'articolo 31 della disposizione in esame che la rete nazionale del trasporto del gas della Sardegna sia estesa attraverso un Collegamento Virtuale (*Virtual Pipeline*), facente parte della stessa rete nazionale di trasporto, quale sistema finalizzato all'approvvigionamento di gas naturale in Sardegna per l'immissione nella rete di trasporto gas;

- a prevedere nel sopra richiamato DPCM che i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione siano ubicati rispettivamente nei porti di Portovesme e Porto Torres, in quanto funzionali alla fornitura di dette aree energetiche e industriali o in altre aree della Sardegna qualora risultassero necessari in funzione della analisi costi/benefici e di sistema;

- a prevedere la realizzazione dei tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU (*Floating Storage Regassification Unit*) alle centrali termoelettriche a gas da riconvertire, nonché alle zone industriali e ai bacini di distribuzione dell'oristanese, del Sulcis-Iglesiente, di Macchiareddu,

Sarroch e Cagliari e tutte le opere strumentali alla realizzazione delle infrastrutture, inclusi gli eventuali dragaggi necessari alla installazione delle FRSU;

- a inserire nel DPCM apposito richiamo al fatto che dovranno essere adottate soluzioni tecnico/regolatorie che consentano di equiparare gli oneri di sistema e correlare il prezzo della materia prima al Punto di Scambio Virtuale, PSV, e di estenderne la regolazione tariffaria alla distribuzione;

- a convocare un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Sardegna per stabilire i passaggi necessari per garantire un assetto energetico, funzionale alla decarbonizzazione e agli obiettivi previsti dai piani.

31-quinquies.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-sexties.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trasportate in condotte)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 3 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto »; b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.»

32.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini."».

32.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli atti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente.»

G32.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 32 del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame parlamentare, introduce norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di *repowering*;

l'attuale quadro normativo in materia di procedure autorizzative non prevede una disciplina puntuale per la costruzione e l'esercizio delle opere necessarie allo sviluppo della filiera nazionale dell'idrogeno, in particolare da fonte rinnovabile;

per consentire il raggiungimento dei target previsti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), promuovere i processi di decarbonizzazione, nonché per sostenere adeguatamente l'implementazione degli investimenti definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è necessario integrare la cornice normativa di riferimento, prevedendo che siano autorizzati attraverso Autorizzazione Unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 anche le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno da fonte rinnovabile,

impegna il governo a:

estendere l'Autorizzazione Unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 anche alle opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno.

33.1

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. La lettera i) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";

3-*quater*. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due);";

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere e) e i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età

superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

c) dopo il comma 4-*quater*) sono inseriti i seguenti:

"4-*quinquies*. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.

4-*sexies*. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-*bis*, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.

4-*septies*. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;"

d) al comma 9:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.";

alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali";

alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";

dopo la lettera d-*bis*) è aggiunta la seguente lettera:

"d-*ter*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

f) il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente:

"13-*ter*. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono

realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

1) mancata presentazione della CILA;

2) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

3) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

4) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.";

g) dopo il comma 13-*quater* è inserito il seguente

"13-*quinquies*). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali."";

h) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa"

i) dopo il comma 14-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"14-*ter*. Costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è pari agli importi indicati alle lettere a), b) c), d) ed e) che precedono. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerate idonee le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in co-assicurazione. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

14-*quater*. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione

documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

l) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia";

m) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"16-*quinquies*. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali: a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione; b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza; c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.".

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

33.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti*:

«0a) al comma 1 le parole: "e fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

0a-*bis*) al comma 3-*bis* le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";

b) *alla lettera a) dopo le parole*: «comma 4» *sono aggiunte le seguenti*: «primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023"», e;

c) *dopo la lettera a) aggiungere le seguenti*:

«a-*bis*) al comma 5 le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";

a-*ter*) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023"».

33.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio."».

33.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) sostituire il comma 3-*bis* con il seguente: "3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-*bis*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo."».

33.5

Toffanin

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», *sono sostituiti con le seguenti:* «15 per cento».

33.6

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" sono aggiunte le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

2) alla lettera c), le parole", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.»

33.7

Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;

b) alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;

c) alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».

33.8

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.»

33.9

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 4, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: "L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiunta-mente agli interventi indicati nel primo periodo"».

33.10

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 8-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

33.11

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) le parole: "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,

arti e professioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-*bis*) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti"».

33.12

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili, posseduti o detenuti a vario titolo, rientranti nella categoria catastale D/2. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari di cui alla presente lettera, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

33.13

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-*bis*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione"».

33.14

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis*) al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:* « c-*bis*) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33-ter*, aggiungere il seguente*:

«Art. 33-*quater*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: « lettera c) », sono aggiunte le seguenti: « e c-*bis*) »».

33.15

Damiani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-*bis*) dagli enti per il diritto allo studio comunque denominati per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici che siano destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari".»

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-*bis*), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

33.16

Mallegni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"a-*bis*) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2."

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-*bis*), valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

33.17

Toffanin

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

33.18

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), al capoverso «10-bis*» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) sopprimere le parole*: "e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica";

b) *alla lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere le parole*: «ovvero a qualsiasi altro titolo legittimo di disponibilità».

33.19

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera"c)"

33.20

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 13-ter*», dopo la parola*: «(CILA)», *aggiungere il seguente periodo*: «fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.»

33.21

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «*13*-ter»*, alinea, dopo le parole:* «antecedente al 1° settembre 1967»*, aggiungere le seguenti:* «, sulla base delle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza».

33.22

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 16-*quater*, aggiungere il seguente:

"16-*quinquies*. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».

33.23

Mallegni, Gallone, Berardi

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili".».

33.24

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti: "223-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione ur-bana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

33.25

Mallegni, Damiani

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-*ter*. All'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 69 le parole: "e per la durata massima di un anno" sono sostitute dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 70 le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

2-*quater*. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "e, dal comma 3", *con le seguenti*: ", dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, dal comma 3" *e le parole*: "quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023", *con le seguenti*: "quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20,1 milioni di euro per l'anno 2023".

33.26

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del

decreto del Presidente della Re-pubblica n. 601 del 1973».

33.27

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione eco-logica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.»

G33.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani, Pirovano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame "misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana", modificato durante l'esame parlamentare, introduce delle ulteriori misure di semplificazioni al Superbonus,

considerato che:

le scadenze attualmente vigenti del Superbonus, ovvero 31 dicembre 2022 per i condomini e 30 giugno 2022 per gli altri beneficiari, sono troppo ravvicinate e inadeguate a consentire una programmazione e ultimazione degli interventi;

gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che le tempistiche per la realizzazione dei lavori previste dalla norma risultano troppo ridotte perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

un'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. "Superbonus" fino al 31 dicembre 2023 rappresenterebbe una soluzione di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase "*post covid*", che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a prolungare fino al 31 dicembre 2023 la misura del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

G33.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani, Pirovano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame "misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana", modificato durante l'esame parlamentare, introduce ulteriori misure di semplificazioni al Superbonus,

considerato che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia del nostro Paese che per primo e più pesantemente rispetto ad altri ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche ben oltre la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, stanno determinando una drammatica riduzione dei consumi turistici;

gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione e favorirebbero inoltre una ripartenza più "*green*" e sostenibile a tutto il comparto turistico-ricettivo;

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione del Superbonus, non trova fondamento in un'ottica di rilancio di un importante comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico, e quindi dei benefici ambientali,

impegna il Governo:

ad includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

G33.3

Mallegni

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

gli articoli 33 e 33-*bis* (inserito alla Camera) apportano modifiche alla disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

scopo di tale misura è quello di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che ha oltre il 60 per cento degli edifici, sia pubblici che privati, con un'età superiore a 45 anni;

nonostante il vantaggio fiscale assolutamente conveniente, la misura stenta a decollare per le tante criticità, e la poca semplificazione delle procedure;

inoltre, le numerose modifiche sinora apportate alla citata disciplina, la sequenza delle risposte agli interpelli, attesi come verità rivelata, in realtà privi di qualsiasi valore giuridico, creano disagi tra gli operatori e i cittadini;

molte delle criticità si riscontrano in caso di presenza di difformità urbanistico-catastali, in quanto, per avviare la pratica e iniziare i lavori non ci devono essere abusi edilizi e qualora fossero presenti, se possibile, dovranno essere sanati;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE;

in assenza di misure semplificative la disciplina del cd. Superbonus, pur essendo finanziata con le risorse del PNRR sarà destinata, purtroppo, a non dare i risultati attesi scoraggiano i possibili fruitori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni semplificative in materia di irregolarità urbanistico-catastali volte a:

consentire, ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili;

prevedere che entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento;

prevedere, in deroga alle disposizioni del Testo unico edilizia, che in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare;

a prendere, in ogni caso, l'accesso alla disciplina del superbonus qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione.

G33.4

Mallegni

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

gli articoli 33 e 33-*bis* (inserito alla Camera) apportano modifiche alla disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

in particolare, l'articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici ed estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche agli interventi effettuati su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni (con fini di lucro))

G33.5

Toffanin

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 33 del decreto legge reca misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;

in particolare, si è intervenuto sull'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ecobonus al 110 per cento;

considerando la notevole difficoltà per moltissimi utenti di accedere all'agevolazione a causa degli innumerevoli criteri e adempimenti burocratici da osservare sarebbe quanto mai opportuno prorogare tale incentivo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.

G33.6

Toffanin

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 33 del decreto legge reca misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;

in particolare, si è intervenuto sull'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ecobonus al 110 per cento;

il comma 9 del citato articolo 119 stabilisce che tale regime, salvo alcune eccezioni, si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 23 luglio 1999, n.242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

stante l'importanza per la ripresa economica del comparto turistico, sarebbe quanto mai necessario estendere tale agevolazione anche alle strutture alberghiere e alle loro pertinenze nell'esercizio di attività di impresa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'agevolazione di cui in premessa anche alle strutture alberghiere e alle loro pertinenze nell'esercizio di attività di impresa.

G33.7

Mallegni

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

al fine di rendere più equa l'individuazione dei valori delle aree soggette all'Imposta Municipale Unica conformandosi di conseguenza all'articolo 53 della Costituzione che, al secondo comma stabilisce che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività ", sarebbe quanto mai opportuno che anche per le aree fabbricabili, ai fini del detto tributo, il valore sia determinato secondo la logica fiscale in linea ed in coerenza con il valore attribuito con gli altri immobili (fabbricati);

sarebbe quindi opportuno ai fini del calcolo dell'Imu uniformare i valori: area fabbricato (Imposta calcolata con il valore catastale) e area senza fabbricato con possibilità di costruire un edificio analogo (Imposta calcolata sul valore venale dell'area);

per ottenere ciò si ritiene necessario stabilire, per le aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio, di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "parametrato" con la rendita catastale che sarebbe attribuita dall'Agenzia del Territorio, al fabbricato potenzialmente realizzabile sull'area edificabile presa in considerazione;

oggi, per assurdo, si paga maggiormente per un'area fabbricabile rispetto ad un'area edificata (fabbricato), dove quest'ultima però ha impegnato porzioni di territorio (trasformazione urbanistica e urbanizzazione), ha prodotto e produce consumi energetici con emissioni, ecc., contrariamente ad un'area edificabile che non ha speso alcunché in termini ambientali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i criteri attualmente stabiliti ai fini del calcolo dell'IMU uniformando i valori area fabbricato e area senza fabbricato secondo i parametri stabiliti in premessa.

G33.8

Mallegni

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 1° maggio 2021, n.77 recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

il decreto-legge in discussione definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030;

occorre ricordare che tra le previsioni di riforma previste dal PNRR sono espressamente indicati interventi di semplificazione per l'edilizia e l'urbanistica nonché per la rigenerazione urbana volti ad accelerare l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In particolare, tali interventi devono essere volti a rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus 110%, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti;

il tecnico abilitato alla redazione della relazione di asseverazioni di una pratica edilizia - come ad esempio: permesso di costruire, SCIA, CILA, DIA - in caso di dichiarazione ed asseverazione non vera, subisce una denuncia penale ai sensi dell'articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);

occorre inoltre sottolineare che: il modulo per la relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, di conformità edilizia e di agibilità, della scia, il modulo di

asseverazione allegato alla comunicazione di inizio lavoro, il modulo di comunicazione di fine lavori per le opere soggette a comunicazione di inizio lavori contengono l'avviso che le dichiarazioni asseveranti false conformità delle opere agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti saranno punite ai sensi dell'articolo 481 c.p.;

in tali circostanze, inoltre, spesso nei casi in cui il tecnico abilitato asserisce il falso, si configura la concreta induzione in errore del pubblico funzionario del comune che rilascia il certificato o l'atto, e che per tale motivo lo stesso tecnico subisce una ulteriore denuncia penale ai sensi dell'articolo 48 c.p. (Errore determinato dall'altrui inganno) e degli articoli 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) o 480 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) c.p.;

alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che i decreti in materia di semplificazioni adottati fino ad oggi, se da un lato hanno accelerato le pratiche edilizie, dall'altro hanno contribuito ad ingolfare ulteriormente le procure della Repubblica, stimandosi che un 70% di procedure penali sia determinato da pratiche edilizie;

un trattamento come quello descritto, riservato ad una categoria di professionisti come i geometri, gli architetti e gli ingegneri, non appare equilibrato, posto che alcuni reati andrebbero depenalizzati rendendo le pene pecuniarie come per quelli previsti per il decreto legislativo 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per i motivi su esposti, una depenalizzazione dei reati commessi in sede di asseverazioni di una pratica edilizia, rendendo le pene pecuniarie.

G33.9

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge C/3146 recante "*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" è stato approvato un emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 33-*bis* al Decreto Legge 77/2021 contenente, tra l'altro, un nuovo comma 13-*quinquies* all'articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 che prevede delle importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110%;

tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della SCIA per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del DPR 380/2001;

in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è importante che la disposizione sia oggetto di un'uniforme applicazione su tutto il territorio al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali,

impegna il Governo:

a promuovere ed esplicitare le nuove previsioni attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclusione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% e soggetti a CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter* (come sostituito dall'art. 33 del DL 77/2021).

G33.10

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

gli articoli 33 e 33-*bis* del disegno di legge in esame, introducono numerose disposizioni che modificano e integrano la normativa in materia di superbonus 110%;

riguardo alle diverse disposizioni vigenti in materia di detrazioni fiscali e benefici statali, ricordiamo che l'articolo 49 del DPR 380 del 2001, Testo unico in materia edilizia, specifica che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;

l'articolo 34-*bis* del medesimo DPR 380 del 2001, in materia di tolleranze costruttive, prevede comunque che "il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo";

vi sono regioni che nel tempo, hanno approvato proprie leggi urbanistiche con limiti di tolleranza più elevati del suddetto 2%. In questo caso i cittadini di queste regioni non possono beneficiare del superbonus del 110% previsto per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche, dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, cd. "decreto rilancio",

impegna il Governo:

al fine di consentire la fruizione dei benefici fiscali e in particolare la fruizione del Superbonus 110%, anche ai soggetti residenti nelle regioni che hanno adottato con proprie leggi tolleranze costruttive maggiori di quanto stabilito dagli articoli 34-*bis*, comma 1, e 49, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ad elevare al 3 per cento il limite di tolleranza edilizia attualmente del 2 per cento.

G33.11

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge in esame, è stato approvato un emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 33-*bis* che introduce, tra l'altro, un nuovo comma 13-*quinquies* all'articolo 119 del Decreto Legge 34 del 2020, con importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110%;

tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della SCIA per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del DPR 380/2001;

in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è necessario che la disposizione sia oggetto di un'uniforme applicazione su tutto il territorio al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali,

impegna il Governo:

a promuovere ed esplicitare le nuove previsioni attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclusione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% e soggetti a CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter* (come sostituito dall'art. 33 del DL 77/2021).

33.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 33-*bis*.

(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023."».

33.0.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 33-*bis*.

(Semplificazioni per gli interventi di efficientamento energetico)

1. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 « Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» attuativo dell'articolo 14, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito. 2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente con-cessa contestualmente al rilascio del per-messo di costruire o al deposito della SCIA o della CILA. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli articoli 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore. »

33.0.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'inter-vento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successiva-mente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la

preesistente consistenza degli edifici demoliti."»

33.0.4

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di infrastrutture per il servizio di ricarica)

1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-*bis*. Nell'ottica della semplifica-zione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupa-zione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-*bis*, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infra-strutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione. "».

33.0.5

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160"».

33.0.6

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 33.1

1. Per tutti i procedimenti di permessi di costruire nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 del DM 58 del 28/02/2017, come modificato dal DM 24 del 09/01/2020, che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'Asseverazione di cui all' Allegato B al D.M. 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i. sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori".»

33-bis.1

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale 11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma "convenzionale" ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto "Requisiti tecnici", Allegato "A", punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

c) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) dopo il comma 3-*bis*, aggiungere i seguenti:

"3-*ter*. La lettera i) dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".

3-*quater*. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).";

e) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

f) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

g) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

h) dopo il comma 4-*quater*, aggiungere i seguenti:

"4-*quinquies*. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli

interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.

4-*sexies*. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-*bis*, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.

4-*septies*. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.".

i) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

j) al comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

k) il comma 8-*bis* è abrogato;

l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti";

2) alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari", aggiungere le seguenti: "anche non residenziali";

3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";

4) dopo la lettera d-*bis*) aggiungere la seguente:

"d-*ter*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

m) dopo il comma 13-*ter* aggiungere il seguente:

"13-*quater*. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.";

n) dopo il comma 14-*bis* aggiungere il seguente:

"14-*ter*. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione

documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.";

p) dopo il comma 16-*quater* aggiungere il seguente:

"16-*quinquies*. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».

33-bis.2

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n.

178. »

G33-bis.1

Girotto

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*

premesso che:

l'articolo 33 del decreto-legge in esame riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. La norma estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi);

in particolare, l'articolo 33-*bis*, inserito in sede referente alla Camera dei deputati, modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus 110%, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

considerato che:

il riscaldamento delle abitazioni è tra le cause principali dell'inquinamento delle città e, secondo i dati resi noti dal Cresme, è responsabile di oltre il 19 per cento delle emissioni climalteranti prodotti dal nostro Paese e del 60 per cento delle polveri sottili nelle aree urbane;

in Italia sono installati oltre 19 milioni di caldaie a gas e si stima che più di 7 milioni di caldaie siano antecedenti alla direttiva 90/396/CE sulle prestazioni degli apparecchi a gas, che rischiano di essere sostituite da altri impianti a gas, più efficienti ma non risolutivi del problema di inquinamento locale e globale che producono;

è evidente come tale situazione possa e debba essere cambiata, come previsto anche dagli obiettivi europei su clima ed energia e come risulta dagli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito del PNIEC, tenuto conto inoltre che oggi esistono alternative competitive rispetto a impianti di riscaldamento a gas nelle abitazioni, come le pompe di calore elettriche, che possono anche essere integrate con impianti solari fotovoltaici e geotermici a bassa entalpia con un'efficienza sicuramente maggiore di quelli da fonti fossili;

l'obiettivo di riduzione, al 2030, di almeno il 55 per cento delle emissioni di CO2-equivalenti rispetto al livello del 1990, annunciato dalla Presidente della Commissione europea e fatto proprio anche dal Governo italiano, impone di agire subito, con misure che favoriscano le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica anche per gli impianti di riscaldamento;

anche l'Italia, come già deciso dai Governi britannico e olandese, dal 2025 dovrà vietare l'installazione di caldaie a gas nei nuovi edifici, incentivando le tecnologie alternative già disponibili sul mercato,

rilevato che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto una detrazione pari al 110% (cosiddetto *Superbonus 110%)* delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, senza però differenziare fra quelli che impiegano fonti energetiche fossili o da rinnovabili o con tecnologie che non producono inquinamento,

impegna il Governo, nella prossima legge di bilancio:

a) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, che consenta di differenziare le detrazioni del cosiddetto *Superbonus 110%* fra gli impianti di riscaldamento che

utilizzano fonti energetiche fossili e quelli che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, disincentivando i primi e incentivando i secondi;

b) prevedere un piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso impianti di riscaldamento a emissioni zero, al fine di garantire l'operatività, entro il 2030, di soli impianti senza emissioni climalteranti su tutto il territorio nazionale.

33-bis.0.1

Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti*:

«Art. 33-*bis*.1

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma 2 si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

33-ter.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 33-*quater*.

(Interventi in materia di superbonus per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « 3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-*bis*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche

alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. »;

b) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: « lettera c) », sono aggiunte le seguenti: « e lettere d) e d-*bis*) »;

34.1

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.2

La Russa, Malan

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3- quinquies e 3-*sexies* sono sostituiti dai seguenti: "3-*bis*. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-*ter*, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle opera-zioni di recupero. 3-*ter*. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in parti-colare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti. 3-*quater*. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'in-dirizzo di orientamento di cui al comma 3- ter. Qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione. ».

34.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

34.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Equiparazione del biodigestato)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della

fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi: a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei conte-nitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS; b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura; c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.»

34.0.2

Gallone

Precluso

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-*bis*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

«qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24 *bis*. »;

b) l'articolo 24 *bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *bis* (Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici).

1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 3 *quater*, 3 *quinquies*, 3 *sexies* e 3 *septies*.

2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli

installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori.

3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentramento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 16, comma 2, in corso di validità.

4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.».

c) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) i primi due periodi sono soppressi;

2) al quarto periodo, sono soppresse le parole «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;

3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 *bis*,comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.».

d) all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3 *bis*. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

3 *ter*. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)", o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponenti con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24 *bis*, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 *bis*,comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.

3 *quater.* La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3 *ter*.

3 *quinquies.* Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Centro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3 *ter*. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.

3 *sexies*. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80% alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24 *bis,* comma 2.

3 *septies*.Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3 *ter*, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.

e) All'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4 *bis*. La violazione dell'articolo 40, comma 3 *ter*,primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 *sexies*, secondo periodo,è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3 *quater*,comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.».

2.I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.

34.0.3

Gallone

Precluso

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-*bis*

(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito RAEE)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(*Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori*)

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-*bis*, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2-*bis*. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2-*ter*. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

2-*quater*. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.

2-quinques. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

5. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n.

65 è abrogato."

2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 5, il comma 6 è soppresso;

b) All'articolo 7:

1. al comma 2, le parole da "*conforme al modello*" fino alla fine del comma sono soppresse;

2. i commi 3 e 4 sono soppressi.

34.0.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*

(Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: « nell'anno 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023. ».

35.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: «ceneri vulcaniche» *premettere le seguenti*: «le ceneri da combustione di biomasse vergini.»

35.2

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2-bis*) con il seguente*: «2-*bis*) al comma 1, lettera f), le parole: ", nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" sono soppresse;»

35.3

Gallone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e.1) al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera r) con la seguente:

r) "*produttori*": i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera g) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) alla lettera s), sopprimere le parole "e gli importatori di imballaggi pieni".»

35.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera l-bis*), inserire la seguente:* «l-*ter*) all'allegato C - Operazioni di recupero, capoverso « R3 », *dopo le parole:* « comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche » *sono inserite le seguenti:* « e trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia

elettromagnetica alla frequenza delle microonde; ».

35.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3

35.6

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

G35.1

L'Abbate

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governancedel Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

premesso che:

l'articolo 35 è rubricato "misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare";

considerato che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852 ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 tra cui la nuova definizione di rifiuti urbani che comprende sia quelli prodotti dalle utenze domestiche che quelli provenienti da altre fonti che sono simili per composizione ai rifiuti domestici. Tra questi rientrano anche i rifiuti speciali (articolo 183 del decreto legislativo 152/2006);

tale assimilazione *ex lege* ha comportato una vera e propria confusione circa la gestione dei rifiuti, con conseguente condizioni di peggioramento della qualità della raccolta differenziata e ricaduta dei costi su commercianti ed artigiani;

valutato, inoltre, che:

il considerando 10 della direttiva 2018/851 deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riciclaggio e per il riutilizzo nonché per le relative norme di calcolo;

tale definizione è stata ripresa anche il 14 maggio 2021 da una nota del Ministero della Transizione ecologica;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di rivedere l'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 circa il concetto di assimilabilità ai rifiuti urbani di utenze domestiche e non domestiche cosi come definito dal considerando 10 della direttiva 2018/851.

G35.2

Vallardi, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Saviane, Grassi, Augussori, Riccardi, Candiani, Pirovano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

all'articolo 35 del provvedimento in esame, modificato durante l'esame parlamentare, sono introdotte misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare,

la normativa vigente in materia di rifiuti, prevede una differenziazione nella classificazione dei rifiuti urbani derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale (classificati con Codice Cer 20 03 03) e dei rifiuti raccolti nelle caditoie, classificati come "rifiuti della pulitura delle fognature" (Codice Cer 20 03 06); come tali, questi rifiuti sono destinati a differenti impianti autorizzati al loro smaltimento o trattamento;

in ordine alla codifica dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, viene operata una distinzione tra la semplice attività di pulizia esterna della caditoia, che può essere ricondotta nell'alveo della normale attività di spazzamento delle strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti così raggruppati, e l'attività manutentiva delle caditoie stesse, che si avvale dell'utilizzo di mezzi atti a svolgere il servizio di spurgo dei pozzi neri, dei pozzetti stradali e delle fognature,

considerato che:

dalle due diverse modalità di pulizia e manutenzione della caditoia di cui in premessa derivano rifiuti caratterizzati da uno stato fisico e modalità di smaltimento/recupero nettamente distinte;

nel primo caso le operazioni sono eseguite manualmente ovvero ricorrendo ai dispositivi esterni di aspirazione (proboscidi) allestiti sulle autospazzatrici stradali e il rifiuto prodotto è allo stato solido ed è composto essenzialmente da terriccio, fogliame, rifiuti minuti e materiale proveniente dalla disgregazione del manto stradale e come tale è destinato all'ordinario circuito dei rifiuti da spazzamento (discarica o impianti di trattamento/recupero dedicati);

nel secondo caso della pulizia delle caditoie si ricorre a sistemi di lavaggio e disostruzione con pompe ad alta pressione, usualmente impiegati nello spurgo di pozzi neri o reti fognarie, comporta la produzione di un rifiuto fangoso o prevalentemente liquido, che necessita di essere gestito in impianti di trattamento dei reflui;

consentire, nei casi in cui si disponga di strumentazione adeguata, la raccolta dei rifiuti accumulati presso le caditoie, o subito sotto ad esse, prima che tali rifiuti entrino in contatto con i rifiuti fangosi, liquami o liquidi presenti all'interno delle caditoie avrebbe il vantaggio di semplificare e ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di consentire una pulizia frequente delle stesse, a prevenzione anche del loro intasamento,

Impegna il Governo a:

valutare, al fine di favorire e ottimizzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani che si accumulano sulle strade, quali terriccio, fogliame, rifiuti minuti e materiale proveniente dalla disgregazione del manto stradale, l'individuazione di strumenti e soluzioni idonee a consentire a Comuni o consorzi di Comuni, l'assimilazione ai "rifiuti da spazzamento stradale" del materiale trasportato presso le caditoie da fenomeni naturali quali piogge e vento, a condizione che si disponga di adeguati strumenti o attrezzature che ne garantiscano la raccolta prima che vengano a contatto con i rifiuti fangosi, liquami o liquidi in generale presenti all'interno delle caditoie, e con la garanzia da parte degli stessi che la raccolta avvenga con attrezzature idonee e con un intervallo temporale adeguato ad impedire la putrefazione del materiale organico ivi presente.

G35-bis.1

Lunesu

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene importanti misure per la tutela dell'ambiente e contro il

dissesto idrogeologico;

in questi giorni la Sardegna sta vivendo un dramma dalle proporzioni enormi; dal 23 luglio scorso i roghi stano devastando la zona di Oristano: sono quasi 1500 le persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere, aziende agricole sono state distrutte o rimaste senza acqua e corrente elettrica, molti animali sono rimasti uccisi, capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati, molte case sono state danneggiate;

le attività delle 10 squadre a terra impegnate sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi e che più volte ha cambiato direzione, minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la SS 131 - "Carlo Felice"; sono impegnati 8 canadair, più altri 4 arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e 13 elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio;

le fiamme sono partite dalla zona tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia dalla stessa zona ove 27 anni fa un incendio scoppiato nel Montiferru, poi risultato doloso, ha cancellato i boschi di Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro; è andato così perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica attivato dopo tale incendio;

il governatore della Sardegna ha annunciato che scriverà al presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere al Governo "un sostegno economico immediato per ristorare i danni e che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione", in quanto "siamo di fronte a condizioni mai verificate nella storia dell'autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento",

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, per dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale, attivare immediati sostegni economici per ristori a cittadini e imprese danneggiati e, soprattutto, per avviare un grande progetto di bonifica e riforestazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando le risorse del PNRR.

36.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole ", fatta salva la compatibilità paesaggistica".

37.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

37.2

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «7-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole "In tal caso è necessario"*sono inserite le seguenti:*"effettuare un'analisi di rischio atta a"

b) *alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole* "obiettivi di bonifica*" sono aggiunge le seguenti ",* qualora la bonifica della falda non fosse portata a termine nei tempi e modi previsti e autorizzati, il soggetto inadempiente risulterà responsabile del reato di mancata bonifica di all'articolo 452 terdecies codice penale."

37.3

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, lettera c), punto 2), sopprimere il capoverso «*1*-bis».

37.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

37.5

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

*Al comma 1, lettera h), punto 9), dopo le parole "*Nei siti di interesse nazionale" *inserire le seguenti* "e regionali,"

37-quater.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*quinquies*

(Semplificazione delle procedure di risanamento aziendale)

1. Possono accedere alle procedure di risanamento, le imprese che al momento della presentazione della domanda, non abbiano presentato richieste di concordato preventivo, prenotativo, né richieste di fallimento o siano state poste in liquidazione, nei due anni precedenti al deposito del ricorso.

2. La domanda per l'omologazione della procedura di risanamento dovrà essere proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, da presentarsi dinanzi al tribunale delle imprese territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa.

3. Il piano di risanamento dovrà prevedere la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, compreso il pagamento degli interessi legali per tutto il periodo della eventuale dilazione, e dei creditori chirografari, attraverso il ricorso al finanziamento, nonché il rimborso del finanziamento medesimo nell'arco temporale massimo di sessanta mesi.

4. Il tribunale, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nomina un giudice relatore, ed uno o più professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, incaricati della verifica della veridicità dei dati aziendali, nonché della fattibilità del piano di risanamento, onerando l'imprenditore del versamento dell'intero compenso dovuto al professionista nominato, da determinarsi sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Il professionista designato, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla nomina, deposita in tribunale una relazione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso dell'imprenditore alla procedura di risanamento, verificando in particolare che la proiezione dei flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale siano sufficienti a garantire la regolare esecuzione del piano e il rimborso del finanziamento destinato al pagamento dei creditori.

6. Il giudice, acquisita la relazione, fissa apposita udienza in camera di consiglio e previa decisione sulla eventuale opposizione da parte degli interessati, o in assenza delle medesime, provvede ad omologare la procedura di risanamento senza l'espletamento di una procedura di votazione, stante l'integrale soddisfacimento dei creditori.

7. A seguito della omologazione di cui al comma 6, il professionista incaricato dal tribunale svolge le medesime funzioni attribuite al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ai fini della corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, riferendo tempestivamente al giudice eventuali illeciti o difformità rispetto al piano omologato, che potrebbero comportare l'avvio di un procedimento analogo alle disposizioni di cui all'articolo 173 della legge n.

267 del 1942 e successive modificazioni.»

38.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2021";

b) al comma 6-*bis*, secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021";

c) al comma 6-*ter* il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione" e, al secondo periodo, le parole: "Decorsi trenta giorni da tale richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Decorso tale termine".

1-*ter*. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021" e, in fine, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione".

d) nel quinto periodo le parole: "Decorsi trenta giorni da tale richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Decorso tale termine"».

38-quater.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 38-*quinquies*.

(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando la erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19; b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza PNRR.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240 ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29».

39.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per le entrate, determina con proprio regolamento i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato nei trattamenti di dati per-sonali dell'Agenzia delle entrate volti alla individuazione dei fattori rilevanti per il rischio di evasione fiscale, alla prevenzione e al contrasto della stessa.

7-*ter*. All'articolo 2-*sexies*, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il « Codice in materia di protezione dei dati personali »: « ee) la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale ».

39-septies.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*octies*.

(Misure in materia di digitalizzazione e semplificazione finanziaria)

1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.".

2. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità";

b) al comma 153, dopo le parole: "è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le parole: "da 300 euro" e dopo le parole: "euro 5.000" sono aggiunte le seguenti: "a seconda della gravità della violazione"».

40.1

La Russa, Malan

Precluso

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «*Il soggetto richiedente dà notizia*», aggiungere le seguenti:*

«in formato digitale».

40.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), capoverso 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.»

40.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.»

40.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-*bis*) all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-*bis*. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'i-stanza originaria e a tutte le amministra-zioni o enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando la documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, da un lato, e il soggetto interessato, dall'altro, vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate più favorevoli per l'operatore, prevalgono in ogni caso questi ultimi."»

40.5

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica".

3-*ter*. All'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

40.6

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta

velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».

40.7

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "relativi a collegamenti" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti";

b) al comma 2, dopo le parole: "Qualora l'intervento di scavo" sono inserite le seguenti: "e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici"».

40.8

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « relativi a collegamenti » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Qualora l'intervento di scavo » sono inserite le seguenti: « e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici ».

40.9

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 5-bis*, aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».

40.10

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 5-bis*, aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; b) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

G40.1

Romagnoli

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,

premesso che:

l'articolo 40 del provvedimento in esame reca semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari;

considerato che:

l'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;

l'articolo 40 del provvedimento in esame non prevede alcun richiamo al predetto strumento di pianificazione comunale;

è di tutta evidenza come, senza uno strumento pianificatorio preliminare, le infrastrutture in questione siano realizzate esclusivamente sulla base dell'esigenza di implementazione delle reti, trascurando il concetto di minimizzazione elettromagnetica e con conseguente aggravio dell'impatto ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di vincolare le eventuali procedure semplificate previste dall'articolo 40 del decreto in esame all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

41.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

43.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies*, aggiungere il seguente:*

«2-*sexies*. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le parole da: "tenere a bordo dell'autobus" fino a: "titolo" sono sostituite dalle seguenti: "conservare presso i propri archivi l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente"».

43.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta

elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certi-ficata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture - uffici territoriali del Governo.»

44.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, all'allegato IV ivi richiamato, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*) Realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino a Ciampino Aeroporto.»

44.2

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- Al primo periodo del comma 1, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6" con le seguenti: "il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7".

- Al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnico-economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Al comma 2, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Al comma 3, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Al comma 4, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Sopprimere il comma 7

44.3

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6» *con le seguenti:* «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7».

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» *con le seguenti:* «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7».

G44.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 44 del provvedimento in esame interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Tra queste la fondamentale realizzazione dell'Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria;

- il Cilento e più in generale l'area compresa tra Paestum e Sapri, fino a Maratea, è una zona di pregio ambientale e culturale, con vari siti Unesco, due aree marine protette ricadenti all'interno del

Parco Nazionale del Cilento, tre siti archeologici quali Paestum,Velia e Roccagloriosa. In quest'area l'economia turistica muove ogni anno flussi pari a circa tre milioni di presenze, con il primato di avere ben cinque comuni cilentani nelle prime posizioni nella classifica regionale dei posti letto per abitante (fonte: Agenzia Regionale Campania Turismo). Tuttavia il Cilento presenta carenze infrastrutturali, sia viarie che ferroviarie, che impediscono di esprimere a pieno le potenzialità economiche del territorio;

- per quanto riguarda l'Alta Velocità ferroviaria, il Cilento ne è stato escluso: tra le due ipotesi di percorso immediatamente a sud di Salerno previste nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria", presentato in Parlamento il 7 aprile 2021, RFI ha optato per la linea interna Battipaglia-Atena-Praia;

- tuttavia l'attuale linea ferroviaria che corre lungo la costa cilentana e che resterà la principale sino all'avvio della nuova tratta (quindi quanto meno fino al 2030), presenta numerose criticità;

- oltre alla messa in sicurezza, i tecnici evidenziano l'importanza di interventi che consentirebbero di mantenere appetibilità e convenienza al transito da parte dei principali vettori ferroviari. I treni veloci, Italo e Frecciarossa, che da alcuni anni collegano il Cilento direttamente con le altre aree del Paese, hanno generato un rilevante incremento dei flussi turistici, con la piena soddisfazione dei vettori, che mirano alla remunerativà dei collegamenti;

- sono urgenti e necessari interventi strutturali e di adeguamento sagome delle gallerie principali, quali la San Cataldo, la Spina, l'Acquabianca, la Fiumicello. In alcuni tratti, per la presenza di fenomeni franosi, vige il limite di velocità a circa 30 Km/h. Tali interventi consentirebbero un aumento della sicurezza della tratta oltre a un aumento della velocità media dei treni;

- il Piano strategico del turismo del 2017, i cui principali obiettivi sono riconfermati nel PNRR, prevede tra i suoi indirizzi quello di trasferire i flussi turistici dal sistema stradale e autostradale a quello ferroviario. Il PNRR prevede un programma per lo sviluppo economico dei piccoli centri, di cui il Cilento interno è costellato, e per il loro rilancio turistico, tramite il programma "Attrattività dei borghi", basato sulla loro rigenerazione turistico culturale;

- è decisivo per lo sviluppo del Cilento valorizzare, mantenere e considerare come asset strategico la tratta ferroviaria Battipaglia Sapri Maratea che peraltro, attualmente, è l'unico percorso per raggiungere in treno la Calabria e la Sicilia;

- non si assisterà a una vera transizione ecologica in Campania se non si provvede ad adeguare, in questa area, un servizio ferroviario essenziale, a fronte di un crescente traffico stradale su di una rete viaria già insufficiente per gli stessi residenti, del tutto inadeguata a supportare le presenze turistiche;

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni interventi per l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione dell'esistente linea tirrenica (Battipaglia-Agropoli-Vallo della Lucania-Sapri, Maratea), chiedendo altresì che entro il 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. presenti al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica.

46.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere» *con la seguente:* «sono».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» *con le seguenti*: «novanta giorni» *e le parole*: «ridotti di metà» *con le seguenti*: «ridotti di un quarto».

46.2

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

46.3

La Mura, Nugnes, Fattori, Lezzi, Granato, Giannuzzi, Moronese

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo

46.4

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà».

46.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 al secondo periodo sostituire le parole «sono ridotti della metà» *con le seguenti* «sono ridotti di un terzo».

46.6

Moronese, Lezzi, La Mura, Nugnes, Mininno, Granato, Abate

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni" *con le seguenti*: "sessanta giorni"

47.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4: sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento; sopprimere la parola: giovanile.

b) dopo la parola: femminile. aggiungere il seguente periodo: È altresì requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per l'occupazione giovanile.

c) al comma 7 dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e sulla base di quanto previsto dal successivo comma 8. d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: alla stesura delle Linee guida parteciperà il partenariato economico e sociale.

48.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «fondi strutturali dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR.»

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo le parole: "e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea," *ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti*: "anche se accordati prima del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR."

48.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» *inserire le seguenti*: «, avvalendosi del medesimo soggetto terzo anche con riguardo alle attività di supervisione e monitoraggio delle opere.»

48.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvi-mento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico».

48.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.»

48.5

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigenza della disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 14, del medesimo decreto legislativo è redatto secondo i contenuti del progetto preliminare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, integrato con gli elaborati previsti qualora il progetto venga posto a base di gara.»

48.6

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, al fine di assicurare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"»

48.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Valorizzazione delle forniture Made In nei contratti pubblici)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta.

La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regola-mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394"».

49.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: «la prevalente esecuzione» *fino alla fine del numero con le seguenti*: «l'integrale esecuzione della categoria prevalente nei lavori o della prestazione principale nei servizi. In ogni caso l'operatore economico deve eseguire in misura prevalente le prestazioni relative agli appalti ad alta intensità di manodopera».

49.2

Gasparri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano inclusene all'oggetto sociale del contraente principale.».";

b) *al comma 2:*

1*) alla lettera a), le parole* «Le stazioni appaltanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, le stazioni appaltanti»;

2) *la lettera b) è soppressa;*

3) *alla lettera c) sostituire le parole:* "Il contraente principale", *con le seguenti:* «Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, il contraente principale»

49.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura."»;

Conseguentemente:

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-*bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni

caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;

b-*ter*) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 sono soppresse»;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-*bis*) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;

c-*ter*) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

49.4

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: «c-*bis*) adottano quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica ai fini dell'articolo 27 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e successive modifica-zioni e integrazioni; c-*ter*) vincolano le stazioni appaltanti a disporre che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, in caso sia di ricorso al minor prezzo che di utilizzo del criterio dell'offerta economica-mente più vantaggiosa.»

49.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*

(Disposizioni in materia di ritenuta di garanzia)

1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 2. Dette ritenute saranno svincolate sol-tanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »

49.0.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. »

49.0.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di tempi di pagamento)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, i termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore."».

49.0.4

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-*bis*

(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

1. In relazione alle procedure e ai con-tratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in re-lazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipa-zione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

49.0.5

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 49-*bis*.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con-cessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 » e le parole: « procedura ad evidenza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « le procedure previste dal presente codice »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio ».

50.0.1

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 50-***bis*** .

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

51.1

Gasparri

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso "2.1";

b) alla lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "2.2", con il seguente:

«2.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno venticinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 viene utilizzata la modalità prevista all'articolo 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016".»;

c) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f.1) all'articolo 8, al comma 7 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche alle procedure sia negoziate che aperte dei

settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.".»

51.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) punto 2.1 sostituire la cifra: «139.000» con la seguente: «75.000»;

b) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2.2 con il seguente: «2.2 di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

51.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al comma 5, dopo la lettera a-*quater*) inserire la seguente:

"a-*quinquies*) all'articolo 73, comma 4, le parole: "anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata" è aggiunto il seguente periodo: ", a tal fine per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata Ads, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale e per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termini di vendita nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale"."»

51.4

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni del citato articolo 106.»

51.5

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 la lettera b-*bis* è sostituita dalle seguenti: "b-*bis*) i contratti di servizi; b-*ter*) le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo" ;b) al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui con-dizioni sono definite dal mercato"».

53.1

Gasparri

Precluso

Al comma 5 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 36, comma 9-*bis*, le parole "ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono soppresse.»

53.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-*bis*) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata determinando un "equo prezzo" sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del c.d. criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse); b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accanto-nate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a); c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a) ». 2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente: «2-*bis*. La soglia di anomalia sarà de-terminata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni: a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra; b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra; c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata. La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ri-basso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento"».

53.3

Gasparri

Precluso

Al comma 5 dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e.1) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, per le gare che non presentano carattere transfrontaliero, la congruità delle offerte è valutata determinando un "equo prezzo"; il RUP o la commissione giudicatrice procedono all' assegnazione della gara, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, come segue:

a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia

delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del c.d. criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);

b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);

c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a).»

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.

La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima.

Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento.».»

55.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-*bis*). All'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 3-*bis* aggiungere il seguente: « 3-*ter*) In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 ».

Alla lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-*bis*). Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività.

55.2

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un nuovo corso concorso su base regionale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato supera-mento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.»

55.3

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.»

55.4

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.»

55.5

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNL sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.»

55.6

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) Dall'anno scolastico 2021/2022, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo in deroga ai vincoli esistenti.»

56-quater.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di servizi di ristorazione)

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) la lettera a) è soppressa; 2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-*bis*) i servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati»; b) dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente: «6-*ter*. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle presta-zioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessiva-mente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione»».

57.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: « sulle ZES di cui all'arti-colo 5, comma 1, a-*quater*, » aggiungere le seguenti: « anche in raccordo con quanto previsto nei Programmi Operativi nazionali per il ciclo programmatorio 2021-2027, tra-mite ».

b) al comma 1, lettera a), numero 5, sostituire la parola: « adeguano » con la seguente: « integrano ».

57.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In considerazione della crisi pan-demica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime, per i con-tratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni dell'arti-colo 106 medesimo».

G57.1

Gallone

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 57 del presente decreto apporta numerose modifiche al decreto-legge n. 91 del 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - legge 123/2017) - che ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni - intervenendo su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la *governance* delle ZES, relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la

nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti;

occorre adottare disposizioni volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «?periferici?» o «?intermedi?» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune;

a tal fine si dovrebbero istituire delle ZES in tali territori prevedendo misure incentivanti per le attività economiche ivi esistenti e nuove, favorendo, altresì, investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, la manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a definire le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani.

57.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-*bis*.

(Estensione ZES)

1. Tutte le misure previste per le zone economiche speciali individuate ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, sono estese alle aree di crisi industriale complessa.»

61.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b) al comma 3 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le amministrazioni che prevedono termini superiori nell'ambito dei propri regolamenti adeguano gli stessi alle nuove disposizioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

64.1

Mangialavori

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "pari alla", sono aggiunte le seguenti: "metà della".»

64.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 21», sostituire al comma 1 le parole da: «nominati con» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «tra i quali la presenza di ciascun genere non può essere inferiore al 40 per cento, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di venti e non più di venticinque studiosi o studiose definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation, nel rispetto della parità di genere. Il comitato è regolarmente costituito con 10 componenti».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 5.

65.1

La Russa, Malan

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-*bis*) monitora lo stato di accessibilità per persone con disabilità evidenziandone le criticità e indicando gli interventi prioritari.»

65-bis.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-*ter*

(Istituzione del Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo)

1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplifica-zione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo» (CoNSAM).

2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1: a) ha il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo; b) individua le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione; c) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera b); d) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori; e) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto: a) da un rappresentante della Direzione Generale Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; c) dai rappresentanti delle Associa-zioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo.»

66.0.1

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Laforgia, Grasso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 66-*bis*.

(Misura di adeguamento e coordinamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e Monopoli)

1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: « del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » aggiungere le seguenti: « dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

66-sexies.0.1

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*septies*.

(Semplificazioni in materia di erogazione dei risarcimenti per disabili di guerra)

1. All'articolo 155 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministra-zione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente». 2. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 settembre 1999, n. 377, all'articolo 7, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gli importi contenuti nelle tabelle C, E, F, G e N, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 nonché dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n.656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.»

66-sexies.0.2

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*septies*.

(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime».

66-sexies.0.3

La Russa, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-*septies*.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il

Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.

2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.»

X1.1

Nugnes

Precluso

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «del medesimo Piano, quali il clima»*, sono inserite le seguenti:* «il non arrecare danno significativo (DNSH)»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2332

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Astorre, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Calandrini, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Falco, De Poli, Di Marzio, Drago, Endrizzi, Ferrara, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Giannuzzi, Ginetti, Marilotti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Papatheu, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Ronzulli, Saviane, Sciascia, Segre, Sileri e Sudano.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra e Urraro, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra e Urraro, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana è considerata in missione la senatrice: Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (2336)

(presentato in data 28/07/2021)

C.3161 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Romagnoli Sergio, Catalfo Nunzia

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive (2335)

(presentato in data 28/07/2021);

senatori Marcucci Andrea, Nencini Riccardo

Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini (2337)
(presentato in data 28/07/2021);
senatori Montevecchi Michela, Campagna Antonella, Donno Daniela, Evangelista Elvira Lucia, Naturale Gisella, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Quarto Ruggiero, Taverna Paola, Trentacoste Fabrizio, Vanin Orietta
Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (2338)
(presentato in data 28/07/2021).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato formulati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea, riguardanti la procedura di informazione attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza e il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, notifica 2019/0108/I relativa al progetto di regola tecnica recante "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di prodotti a base di carne in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento (CE) n. 852/2004".
La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 224-2*bis*).
Con lettere in data 12 e 21 luglio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Campagnano di Calascio (L'Aquila), Varallo Pombia (Novara), Rocca d'Arazzo (Asti) e Volla (Napoli).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 luglio 2021, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2040, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 96/1).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Puglia concernente la partecipazione della Regione Puglia alla consultazione pubblica della Commissione europea sull'analisi e sulla valutazione d'impatto della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (n. 63).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 20 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 30 giugno 2021:
"Osservazioni e proposte in ratifica della memoria scritta concernente il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da CXOVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (A.C. 3132)". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente(Atto n. 898);
"Osservazioni e proposte in ratifica alla memoria scritta concernente l'Atto Camera 3146 «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance* del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente(Atto n. 899).

Mozioni

AIMI, CANGINI, FERRO, RIZZOTTI, MALLEGNI, GIRO, GASPARRI, SICLARI, PAGANO, BERARDI, GALLONE, PAPATHEU, DAL MAS, CALIGIURI, BINETTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, BARBONI, MINUTO, VITALI - Il Senato,

premesso che nelle ultime settimane, a Cuba, si sono accese le proteste di massa contro la carenza di cibo e i prezzi alti, la mancanza di medicinali e di energia elettrica e contro la cattiva gestione della pandemia: tutte circostanze che stanno facendo precipitare il Paese in una situazione oltremodo negativa sotto il profilo economico e sociale. L'11 luglio scorso si è svolta una delle più grandi manifestazioni promosse contro il regime comunista a seguito della quale decine e decine di persone sono state arrestate. Sono stati inoltre segnalati centinaia di feriti, perquisizioni della Polizia e numerose violenze. Ad essere arrestata è stata anche la corrispondente del giornale spagnolo "Abc" a L'Avana, Camila Acosta, che pare sia accusata di "reati contro la sicurezza dello Stato" per il solo fatto di aver seguito, per conto del giornale, la protesta di massa;

considerato che:

a scendere in strada sono stati in particolare i giovani; nonostante i tentativi del Governo cubano di bloccare le immagini che arrivavano dal Paese, sono trapelate foto della popolazione in estrema difficoltà, con file lunghissime per assicurarsi i generi di prima necessità. La crisi economica sta mettendo in ginocchio l'intera popolazione;

la situazione si è ulteriormente aggravata a causa della pandemia: il turismo, che era fonte importantissima e imprescindibile di reddito, si è praticamente azzerato;

ad aggravare la situazione, anche sul piano diplomatico, sono le dichiarazioni del presidente Miguel Diaz-Canel, che ha pubblicamente accusato gli Stati Uniti di aver assoldato "mercenari" allo scopo preciso di destabilizzare il Paese;

preso atto che:

le manifestazioni di queste settimane a Cuba dimostrano chiaramente che c'è voglia di libertà e di democrazia: il Governo italiano e la comunità internazionale hanno pertanto il dovere di far sentire forte e chiara la propria voce contro gli arresti arbitrari e i soprusi di un regime comunista, che non può continuare a ledere in questo modo i diritti umani;

il documento europeo contenente la posizione comune 96/697/PESC, nota come posizione comune europea su Cuba, assunta il 2 dicembre 2006, auspica per questo Paese un processo di transizione pacifica verso una democrazia pluralista e si pone quale obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cubana. A tal fine il documento individua una serie di impegni a carico dell'Unione europea, tra cui l'intensificazione del dialogo con le autorità e la società cubana, il richiamo alla responsabilità delle autorità cubane sul fronte dei diritti umani e la disponibilità a fornire aiuti umanitari e a portare avanti operazioni di supporto economico;

il 10 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti umani e la situazione politica a Cuba, con la quale ha fermamente condannato la presenza di prigionieri politici, riconoscendo il diritto del popolo cubano a chiedere la democraticizzazione del proprio Paese. Con il medesimo documento ha altresì invitato il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) a insistere, affinché le autorità cubane rispettino gli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la UE e Cuba,

impegna il Governo:

1) a manifestare pubblicamente la propria solidarietà nei confronti del popolo cubano;

2) ad adottare ogni iniziativa opportuna, di carattere diplomatico, interessando anche il SEAE, per soccorrere e supportare la popolazione cubana in questo momento di grandissima difficoltà sotto il profilo sociale ed economico;

3) a convocare l'ambasciatore di Cuba a Roma affinché si apra una via diplomatica per la liberazione

dei prigionieri politici, affinché sia garantita la libertà di manifestare e sia avviato un pacifico processo di democraticizzazione del Paese stesso.
(1-00408)

Interrogazioni

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. -

Premesso che:

risulta agli interroganti che, nonostante le innumerevoli discussioni sulla "fuga dei cervelli" e sull'auspicato "rientro dei cervelli", la procedura e l'esito della recente selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia B (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. *b)*, della legge n. 240 del 2010) per il settore concorsuale 10/A1, Archeologia, del Dipartimento di studi umanistici dell'università "Federico II" di Napoli (codice identificativo 2_RTDB_2021_94), bando con scadenza il 29 aprile 2021, discussione pubblica l'8 luglio ed esito pubblicato il 18 luglio, ha suscitato interesse e indignazione, per ora solo sui *social media*;

il candidato oggettivamente più qualificato, P.L.T., dopo una lunga esperienza professionale in Italia, in Inghilterra, e poi come professore alla Johns Hopkins university di Baltimora (n. 12 nel *World Rankings*) è sorprendentemente arrivato quinto su 6 candidati, con una differenza di 5,25 punti dal primo classificato, V.F., da sempre all'università del Salento (n. 734 nella suddetta classifica);

tutto lascia supporre che il verdetto sarebbe stato diverso, e a favore di T., se la commissione giudicatrice, costituita dai professori P.L., dell'università di Firenze, M.T., dell'università "Federico II" di Napoli e P.M., dell'università di Catania, non gli avesse sottratto i punti decisivi;

considerato che:

appare sconcertante la raffinatezza bizantina con cui, sempre e comunque, nell'università italiana, è possibile far vincere il pre-destinato, allo stesso tempo escludendo e demotivando il candidato più esperto e qualificato. Nel caso specifico, è bastato attribuire al quinto classificato un solo punto, su una scala da uno a 10, per la partecipazione a congressi e conferenze;

P.L.T. ha tenuto circa 40 comunicazioni, tra convegni e conferenze a invito, in sedi prestigiose (Columbia university, Oxford): una partecipazione lodata nell'abilitazione scientifica nazionale ottenuta a novembre 2020; si deduce dai fatti che altre 40 comunicazioni gli sarebbero valse solo un altro punto e, per ottenerne 10 su 10, sarebbe stato necessario partecipare a 400 conferenze, cioè 20 all'anno: una sorta di condanna ai lavori forzati che non è stata richiesta alla vincitrice (meno convegni, più punti). Chi ha ottenuto 10 punti su 10, per comunicazioni di gruppo e spesso sullo stesso argomento, ha invece partecipato a congressi che si potrebbero anche definire di fascia B (se solo si volesse introdurre una distinzione tra quelli più prestigiosi e quelli dove non si è invitati sulla base di competenze e merito ma, più spesso, si paga e si va);

per reciprocità, inoltre, poiché T., quinto classificato, ha avuto 10 punti per l'insegnamento, non è chiaro il motivo per cui agli altri candidati, in considerazione della loro pressoché nulla esperienza didattica, non sia stato attribuito un solo punto. Lo studioso si è visto penalizzare anche per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate, che potevano valere fino a 3,75 punti: pur avendo avuto più punti degli altri candidati, il divario poteva essere maggiore, consentendogli di ottenere il primo posto;

peraltro, il *database* dell'Istituto archeologico germanico, il più completo in campo archeologico, gli attribuisce 36 pubblicazioni e solo 8 al vincitore. Mentre P.L.T. ha pubblicato sulle maggiori riviste internazionali dopo un severo processo di *peer reviewing*, il vincitore ha dalla sua una serie di articoli di poche pagine pubblicati a quattro mani sulla rivista "locale" di cui è membro di redazione, mentre il coautore ne è il direttore (configurando un conflitto d'interessi);

inoltre, se per i convegni si è privilegiata la quantità sulla qualità, si consideri che le 12 pubblicazioni di T., quinto classificato, arrivano a 900 pagine, rispetto alle 140 del vincitore. Il punteggio massimo (3,75) è stato attribuito sia alla monografia di 500 pagine dell'uno, pubblicata a New York dalla Cambridge University press, sia al manoscritto dell'unica monografia dell'altra, di cui si conoscono solo il titolo, l'anno (2020) e il luogo di edizione (Foggia), ma la pubblicazione pare irrintracciabile, si ignora chi sia l'editore, quale il numero delle pagine, quale il codice ISBN;

altra stranezza è che i lavori del vincitore vertenti su uno stesso argomento sono stati tutti considerati

originali, mentre l'originalità dovrebbe esaurirsi dopo la prima pubblicazione. Tanti piccoli punti di differenza sono dunque svaniti nel nulla, sebbene anche uno 0,5 moltiplicato per 10 pubblicazioni, per un totale di 5 punti, avrebbe certamente modificato la classifica finale;
sorvolando sulla direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, settore nel quale il quinto in classifica ha ottenuto il punteggio di 1,6 su 10, pur essendo l'unico candidato a dirigere un proprio progetto (lo studio di una *domus* romana sul Campidoglio, da lui scoperta ma ignorata dal Ministero della cultura), appare evidente agli interroganti la volontà di penalizzare questo candidato estraneo al mondo accademico italiano, lavorando di fioretto o con l'accetta sull'attribuzione dei punti per far tornare i conti: ne sarebbero bastati 5 per vincere, ma ne mancano all'appello almeno 15. Persino riguardo alla conoscenza della lingua inglese, requisito fondamentale del concorso, l'unico candidato problematico risulta essere proprio il vincitore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto riferito si traduca non solo in una cocente delusione per il candidato non vincitore, ma anche in una vera e propria beffa ai danni degli studenti della "Federico II", privati di un ricercatore e futuro docente esperto e di respiro internazionale, capace d'insegnare anche in lingua inglese attraendo studenti dall'estero e tenendo alto il nome dell'università italiana nella quale si è formato;
se non tema gli effetti del messaggio che la commissione giudicatrice ha lanciato: studiare e impegnarsi non serve a nulla, poiché quel candidato poteva vincere, ma non doveva vincere, e il titolo preferenziale per ottenere la vittoria in questi concorsi è l'aver prodotto meno di tutti, tanto che buona parte dei candidati ai quali si fanno vincere i concorsi universitari è sconosciuta anche ai colleghi dello stesso ambito disciplinare;
se voglia spiegare come concorsi siffatti possano ritenersi comparativi, mentre appare evidente il loro carattere cooptativo, perseguendosi il solo scopo di piazzare qualcuno in una catena di affetti e di scambi reciproci che, sembra, non si potrà mai spezzare;
come intenda porre rimedio a queste situazioni che portano avanti i peggiori (e il livello continua ad abbassarsi, concorso dopo concorso) e se, nel merito del concorso, il Ministro non intenda avviare un procedimento ispettivo per far verificare gli atti concorsuali, avere contezza delle responsabilità e adottare i provvedimenti di propria competenza finalizzati a ripristinare legalità ed efficienza dell'istituto.
(3-02748)
VERDUCCI, RAMPI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
l'articolo 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che "Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati";
le procedure di stabilizzazione devono essere concluse entro il 31 dicembre 2021, con la possibile esclusione di eventuali nuove procedure di selezione riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo citato, che devono essere bandite entro il 31 dicembre 2021;
il Ministro dell'università e della ricerca, con il decreto n. 614 del 19 maggio 2021, ha ripartito il finanziamento in due quote, delle quali solo la prima, pari a 12.545.000 euro ripartiti tra gli enti, è destinata alla stabilizzazione di personale negli enti di ricerca vigilati, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Una seconda quota di importo equivalente viene invece assegnata agli stessi enti vigilati per l'assunzione di giovani ricercatori o tecnologi mediante procedure concorsuali ordinarie;
il finanziamento di 12.545.000 euro non copre interamente il fabbisogno degli enti di ricerca per la stabilizzazione del personale già in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20, commi 1 e 2,

ed inserito in procedure di stabilizzazione attivate in autonomia dagli enti stessi: nel solo CNR, il piano di fabbisogno del personale, allegato al piano triennale di attività che è annualmente sottoposto al Ministro vigilante, individua attualmente in 395 unità di personale la quota residua di personale da stabilizzare;
riguardo all'eventuale necessità di compensare le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie di concorsi riservati, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, con pari risorse da destinare all'assunzione di personale nella medesima area professionale con concorsi ordinari, il Governo aveva già provveduto a stanziare 45 milioni di euro a partire dal 2021 per l'assunzione di giovani ricercatori negli enti vigilati dal Ministero, con l'articolo 230, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
considerato che la quota destinata alle stabilizzazioni di personale dalla legge di bilancio per il 2021 appare ingiustificatamente dimezzata, in conflitto con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 541, nonostante le raccomandazioni delle Commissioni parlamentari competenti avanzate al riguardo, anche in sede consultiva in merito all'esame del decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), affinché tutti i fondi stanziati fossero utilizzati per la stabilizzazione del personale precario degli enti giudicato idoneo all'assunzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della consistenza effettiva delle unità di personale idonee all'assunzione, secondo le procedure attivate dagli enti e in attesa di stabilizzazione;
se, alla luce dello stato delle procedure di stabilizzazione negli enti di ricerca, intenda avanzare una riformulazione del decreto n. 614 del 2021, in coerenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 178 del 2020;
se non ritenga opportuno autorizzare con proprio decreto l'utilizzo di parte delle risorse stanziate dall'articolo 230, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la conclusione delle procedure di stabilizzazione negli enti;
se intenda intervenire nei confronti dei propri enti pubblici di ricerca, affinché tutte le risorse disponibili, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, siano utilizzate per l'assunzione del personale ritenuto idoneo alla stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
(3-02749)
VERDUCCI, RAMPI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che il decreto di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per il 2021 è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il fondo è articolato in 4 capitoli principali per ciascuno degli enti. All'"assegnazione ordinaria" si aggiungono quote accessorie per la "progettualità di carattere straordinario", le "attività di ricerca a valenza internazionale" e la "progettualità di carattere continuativo"; per il Consiglio nazionale delle ricerche, stante un'assegnazione ordinaria di 603.487.765 euro, le quote accessorie sono così ripartite: 4.250.000 euro per la progettualità di carattere straordinario, 35.590.000 per le attività di ricerca a valenza internazionale, 22.000.000 per la progettualità di carattere continuativo, per un totale di 61.840.000 euro. Le tabelle allegate al decreto di riparto riportano in dettaglio l'assegnazione dei fondi accessori alle singole iniziative, evidenziando le variazioni tra le quote relative al 2020 e quelle relative al 2021 e descrivendo molto brevemente la natura delle attività finanziate;
considerato che:
nessuna delle attività del CNR finanziate dal Ministero vigilante con tali quote accessorie risulta essere stata scelta mediante bando competitivo o altra procedura equivalente e compatibile con i migliori *standard* internazionali, come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
nella maggior parte dei casi le attività pluriennali del CNR finanziate dal Ministero con le quote accessorie non risultano essere state sottoposte a procedure pubbliche di rendicontazione scientifica, laddove la rendicontazione amministrativa è un atto dovuto, da parte di organismi indipendenti, compatibili con gli *standard* internazionali di valutazione *in itinere* dei progetti di ricerca e doverose in tutti i casi di impiego di risorse pubbliche per attività scientifiche;

da quanto risulta nessuna delle attività del CNR finanziate nel FOE 2021 è stata discussa preventivamente e pubblicamente con gli organi statutari dell'ente, con particolare riferimento al consiglio scientifico generale ed ai consigli scientifici dei dipartimenti, né tantomeno per la richiesta di un parere consultivo, così come previsto dallo statuto del CNR, sulle tematiche di ricerca che possono giovarsi di finanziamenti pubblici diretti;
alcune delle attività del CNR finanziate nel FOE 2021 prevedono il trasferimento di fondi ad enti ed istituzioni di ricerca non elencati tra quelli destinatari del FOE all'articolo 1 del citato decreto legislativo, e che operano in regime di concorrenza con il CNR stesso per l'assegnazione di fondi in base a bandi competitivi nazionali o internazionali;
alcuni di tali beneficiari ricevono finanziamenti da molti anni rendendo pertanto auspicabile che le iniziative così finanziate abbiano da tempo raggiunto uno stato di autosostenibilità strutturale che non richieda ulteriore erogazione di finanziamenti;
rilevato che in assenza delle procedure citate non sono fornite alle Commissioni parlamentari competenti tutte le valutazioni ed informazioni necessarie ad esprimere il proprio parere sul decreto di riparto del FOE,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ritenga compatibile con la legislazione vigente, ed in particolare con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016, la prassi di finanziare attività di ricerca senza bandi competitivi, senza rendicontazione scientifica, senza il controllo delle comunità scientifiche di riferimento e al di fuori dalle prassi adottate dalla comunità scientifica internazionale;
se non ritenga opportuno e necessario procedere alla nomina del consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi, così come previsto all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 218, anche al fine di esercitare il controllo sull'impiego dei finanziamenti pubblici;
se ritenga compatibile con la legislazione vigente il trasferimento di quote del FOE da parte di un'amministrazione pubblica propriamente destinataria del finanziamento ad entità esterne al sistema degli enti pubblici di ricerca, in mancanza di procedure competitive di assegnazione dei fondi e di specifici e motivati accordi di partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali;
se ritenga opportuno prevedere il superamento del sistema di quote accessorie del FOE ed il loro conferimento, parziale o totale, in sede di assegnazione ordinaria degli enti di ricerca, in modo da stimolare procedure autonome che rientrino nel controllo degli organi statutari degli enti per il finanziamento di progetti di ricerca o la creazione di partenariati di ricerca.
(3-02750)
MARIN, LUNESU, DORIA, FREGOLENT - *Al Ministro della salute*. -
(3-02751)
(*Già* 4-05266)
ALFIERI, ROJC, ZANDA, MALPEZZI, BITI, FERRARI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNA', D'ARIENZO, ROSSOMANDO, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARCUCCI, MARGIOTTA, MARILOTTI, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 25 luglio 2021 il Presidente tunisino, Kais Saied, ha sospeso i lavori del Parlamento e sollevato dall'incarico il primo ministro, Hicham Mechichi, inviando l'esercito a circondare la sede della Presidenza del governo e il Parlamento, impedendo l'ingresso a chiunque. Il Presidente, invocando l'articolo 80 della Costituzione, che gli consente di prendere le necessarie iniziative in caso di pericolo imminente per le istituzioni, la sicurezza e l'indipendenza nazionale, si è autonominato alla guida dell'Esecutivo, "con l'aiuto di un governo" di cui designerà il nuovo *premier*, e ha sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni, trascorsi i quali spetterà alla Corte costituzionale, che però dal 2014 non si è ancora insediata, decidere se prorogarne o meno la validità;
la decisione è stata presa al termine di una giornata di manifestazioni in tutto il Paese, in cui la

popolazione, nel giorno del sessantaquattresimo anniversario della Repubblica, è scesa in piazza chiedendo la rimozione del capo dell'Esecutivo Mechichi;
la decisione segue a mesi di particolari difficoltà che la Tunisia si trova a vivere: infatti, con quasi 18.000 morti su 12 milioni di abitanti, il Paese registra uno dei peggiori tassi di mortalità al mondo dovuti all'epidemia da COVID-19, tanto che solo la settimana scorsa il primo ministro Mechichi si era trovato costretto a rimuovere dall'incarico l'ultimo Ministro della salute;
la pandemia che ha portato al collasso il sistema sanitario, con il 90 per cento dei posti in terapia intensiva occupati e solo 7 tunisini su 100 vaccinati, è solo l'ultimo fattore di profonda crisi che sta attraversando il Paese nordafricano. L'economia tunisina, infatti, già fiaccata da alti tassi di disoccupazione e povertà, a seguito della pandemia ha visto azzerati gli indotti dell'industria turistica particolarmente importante per l'occupazione giovanile. Una situazione, cui vanno aggiunti il crollo del reddito *pro capite* che in 10 anni è sceso del 34 per cento, gli alti tassi di dispersione scolastica e il vertiginoso aumento del debito pubblico. Appare di tutta evidenza come tale congiuntura inevitabilmente abbia portato all'esasperazione della popolazione, nonché allo scoppio di manifestazioni di rabbia contro le sedi del partito islamico "Ennahdha", principale forza di maggioranza che gode del sostegno di Turchia e Qatar. Ennahdha, insieme agli altri partiti di coalizione "Qalb Tounes" e il movimento nazionalista islamista "Karama", ha prontamente condannato le decisioni del presidente Saied, ricevendo il sostegno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan;
Saied, tuttavia, ha ricevuto il sostegno dei sindacati e in particolare della federazione UGTT, che ha sostenuto la conformità alla Costituzione delle scelte presidenziali;
considerato che:
a quasi 10 anni dalla "rivoluzione dei Gelsomini", la Tunisia è stato l'unico Paese della regione a conservare una forma istituzionale repubblicana, tanto da divenire modello di democrazia dell'area;
la Tunisia, vista la prossimità geografica, la comune appartenenza all'area mediterranea ed i continui scambi fra la comunità italiana e quella tunisina, è da sempre un *partner* con cui il nostro Paese ha solidi rapporti commerciali ed economici e svolge un ruolo strategico per la stabilità del Mediterraneo centrale;
diversi analisti hanno espresso la preoccupazione che la decisione presidenziale di invocare l'articolo 80 della Costituzione e ricorrere all'esercito per sospendere ogni attività istituzionale, chiudendo, inoltre, le sedi dei principali organi d'informazione e imponendo il coprifuoco dalle ore 19 alle ore 6 del mattino, possa rapidamente sfociare in esiti preoccupanti simili a quanto già accaduto in Egitto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti, non ritenga necessario e urgente adoperarsi in tutte le sedi comunitarie e internazionali, affinché in Tunisia siano ripristinate nel più rapido tempo possibile tutte le regole dello Stato di diritto, anche alla luce dell'importanza strategica che il Paese riveste, sia per l'Italia che per l'Unione europea, quale fattore di stabilizzazione di tutta l'area nordafricana.
(3-02752)
MATRISCIANO, TONINELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. -
Premesso che:
la città di Alessandria rappresenta il comune più esteso del Piemonte e si trova al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, costituendo un importante nodo di interscambio;
storicamente la provincia di Alessandria era dotata di un importante scalo merci ferroviario, l'area dello scalo smistamento di Alessandria, dall'estensione di circa 900.000 metri quadri, direttamente collegata con la stazione di Alessandria e la rete infrastrutturale nazionale, di proprietà di Mercitalia Rail e RFI S.p.A., entrambe del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, attualmente inutilizzato, ed il suo capoluogo era servito da ottimi e frequenti collegamenti diretti con le principali località italiane;
ormai da diversi anni si assiste inermi ad una drastica diminuzione dei collegamenti, sia regionali, sia nazionali;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), al comma 1026 dell'art. 1, istituiva un fondo per l'anno 2019 di 2 milioni di euro da destinare alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, e assegnava al commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci,

sindaco di Genova, la titolarità del fondo stesso;
il soggetto incaricato dal Ministero è la società UIRNet S.p.A., società a partecipazione pubblica e organismo di diritto pubblico, che recentemente ha cambiato nome in digITAlog S.p.A., che tramite una procedura ad evidenza pubblica ha assegnato il servizio di redazione dello studio trasportistico per lo scalo smistamento di Alessandria. Lo studio è finalizzato a valutare le condizioni operative ed economiche di sostenibilità del nuovo scalo Alessandria, che sarà collocato nell'impianto ferroviario scalo smistamento di Alessandria. Il nuovo scalo sarà prevalentemente funzionale alle attività dei porti gestiti dall'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale e integrato con gli interventi, infrastrutturali e gestionali, programmati in ambito portuale e nei Comuni di relativa pertinenza, al fine di favorire e supportare il decongestionamento delle aree urbane tramite lo spostamento, al sistema ferroviario, di una rilevante quota di traffico stradale generato dalle attività portuali. Lo studio determinerà la possibilità di procedere alla progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di trasformazione dell'attuale scalo e verrà finanziato con i 2 milioni di euro inizialmente stanziati per la progettazione dello scalo stesso;
considerato che:
a maggio 2020 UIRNet e RFI hanno firmato l'accordo di collaborazione per la progettazione dello scalo alessandrino, mettendo a punto il cronoprogramma del progetto del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, cui sono state assegnate risorse per 2 milioni di euro;
il polo alessandrino risulta essere il luogo scelto da alcuni tra i principali terminalisti come PSA, tra i *big* mondiali del settore logistico, che ha espresso chiaramente il proprio interesse nel riutilizzare lo scalo ex Mercitalia come *hub* intermodale e logistico, e il nuovo centro merci di Alessandria smistamento rientrerebbe a tutti gli effetti nel progetto più ampio della grande opera commissariata del terzo valico dei Giovi,
si chiede di sapere:
quali siano i reali interessi, orientamenti e progetti del Ministero in indirizzo sull'area dello scalo smistamento di Alessandria;
se sia possibile conoscere il cronoprogramma dei lavori, così come stabilito dall'accordo tra la UIRNet e RFI;
se, oltre al potenziamento della logistica, per favorire i lavoratori pendolari non si ritenga necessario ripristinare gli storici collegamenti diretti con il resto d'Italia.
(3-02753)
MARIN, FREGOLENT, CANTU', DORIA, LUNESU, PITTONI, FAGGI, RUFA, PILLON, FERRERO, RICCARDI, VALLARDI, PIANASSO, SAPONARA, PIZZOL, CANDURA, ZULIANI, ALESSANDRINI, PISANI Pietro, SBRANA - *Al Ministro della salute*. -
(3-02754)
(*Già* 4-05745)
ERRANI, DE PETRIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il Governo ha istituito la disciplina dell'impiego delle "certificazioni verdi COVID-19";
nello specifico, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi l'accesso ai seguenti servizi e attività: ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici. Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività indicate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;
lo strumento del *green pass* permette l'accesso a determinate attività e servizi alle persone che abbiano ottenuto la copertura vaccinale facendo salvi i soggetti che non hanno potuto vaccinarsi perché esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
la circolazione della variante "delta" è in sensibile aumento e sta portando ad un aumento dei casi anche in altri Paesi con alta copertura vaccinale; pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi;
lo strumento del certificato verde risulta cruciale nella lotta al virus perché permette di tutelare i soggetti più fragili, contrastare la diffusione del virus e di potenziali ulteriori varianti che potrebbero compromettere l'efficacia dei vaccini, consentire la ripresa delle attività in sicurezza, in particolare in questa fase in cui la curva dei contagi ha ripreso a crescere ad un ritmo preoccupante;
l'utilizzo del *green pass* o certificazione verde è ormai diffuso in diversi Paesi europei come la Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Lettonia e Lituania, ed è obbligatorio per gli spostamenti tra Paese e Paese;
considerato inoltre che:
in questa fase sono indispensabili una comunicazione e informazione che favoriscano la comprensione dell'utilità del vaccino e del certificato verde come strumenti fondamentali per combattere la pandemia e per scongiurare il ricorso a ulteriori chiusure generalizzate o mirate;
in particolare, per quanto riguarda le scuole, risulta cruciale garantire la massima sicurezza nelle classi al fine di assicurare una ripresa delle lezioni in presenza e scongiurare in ogni modo il ricorso alla DAD che tanto ha danneggiato l'attività pedagogica e di socialità delle studentesse e degli studenti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rafforzare l'informazione per favorire una maggiore conoscenza da parte dei cittadini dell'utilità del vaccino e del certificato verde come strumenti per la tutela della salute e per il contrasto al contagio;
quali iniziative il Ministro e il Governo intendano promuovere per garantire l'obiettivo fondamentale di scongiurare il ritorno della DAD e garantire la scuola in presenza e l'accesso alle attività didattiche a tutti gli studenti.
(3-02755)
ZAFFINI, CIRIANI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in Italia è in corso, in alcune regioni, la campagna vaccinale anche degli *under* 16, e nel mese di maggio 2021 è arrivato il via libera da parte delle agenzie EMA e AIFA per la vaccinazione anche dei bambini in fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, per i quali sono già state avviate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer-Biontech); ciò dopo che, i primi di giugno, molte Regioni avevano addirittura attivato il "vaccino *day*" somministrando Astrazeneca, su espressa indicazione del Ministero della salute, salvo poi dover smentire clamorosamente tale iniziativa;
gli studi clinici evidenziano che, per i vaccini COVID-19, mentre sono chiari i potenziali benefici per la popolazione adulta, anziani e vulnerabili, per i bambini l'equilibrio tra beneficio e rischio sarebbe molto diverso e discusso, tanto che eminenti esponenti del mondo scientifico ricordano che, *in primis*, bisogna "garantire che non si ripetano tragedie passate", verificatesi, ad esempio, col vaccino contro l'influenza suina (Pandemrix) nel 2010;
inoltre, è stato osservato che vaccinare i minori, poco più che bambini, richiede inevitabilmente tempi più lunghi e complessi di quelli per gli adulti, a causa della diversa risposta immunitaria e della necessità che la vaccinazione sia autorizzata dai genitori, giustamente preoccupati e timorosi di dare il consenso alla vaccinazione pediatrica, in assenza di un piano vaccinale adeguatamente informato ed una comunicazione efficace e rassicurante;
nel corso di un *question time* svolto alla Camera dei deputati, lo scorso 19 maggio, il Ministro in indirizzo ha già sottolineato come "la vaccinazione per le fasce più giovani è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale, soprattutto in vista della ripresa del prossimo anno scolastico", aggiungendo che "Il Governo è al lavoro con il commissario straordinario per costruire un adeguamento del piano a questa disposizione, che ci aspettiamo per la fine del mese da EMA, che ci metta anche nelle condizioni di costruire un'informazione e una comunicazione che renda consapevoli le persone di un elemento che, ormai, penso sia di dominio comune nel nostro Paese, cioè che la campagna di vaccinazione è l'arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione

così difficile";
oggi le importanti implicazioni sul piano etico e psicofisico rendono necessario e non rinviabile l'intervento del Comitato etico, organo con funzione consultiva nei riguardi dell'ISS in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori etici e il rispetto della persona umana, come evidenziato nella mozione presentata da Fratelli d'Italia, in Senato, in data 16 giugno 2021, 1-00388;
considerato che:
uno degli studi più completi sugli effetti del COVID-19 nei minori di 18 anni, pubblicato all'inizio di luglio 2021 sulla rivista "Public health England", evidenzia che in un anno, in Inghilterra, sono stati ricoverati per l'infezione 6.000 tra bambini e adolescenti e tra loro le vittime sono state 25, con un tasso di mortalità, dunque, di appena due su un milione;
la Gran Bretagna ha deciso che non procederà con le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti, eccetto quelli considerati vulnerabili al COVID (per malattie preesistenti) oppure che vivono con adulti immunodepressi o per altre cause considerati a rischio virus, come già previsto per gli *over* 16;
in Germania la commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) non consiglia la somministrazione di Pfizer ai giovanissimi e, addirittura, nelle raccomandazioni ufficiali diffuse sul sito del Robert Koch Institut, che è l'equivalente dell'Istituto superiore di sanità italiano, si legge che: "'uso di Comirnaty in bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza precedenti malattie è attualmente generalmente non raccomandato";
Francia e Spagna hanno aperto il 15 giugno le vaccinazioni degli adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni, a condizione che i ragazzi siano volontari e che i genitori siano d'accordo e uno di loro sia fisicamente presente alla somministrazione;
in Portogallo, Norvegia ed altri Stati scandinavi i minorenni sono esclusi del tutto dalla campagna vaccinale;
considerato, dunque, che:
l'idea e la volontà di vaccinare gli *under* 16 pone interrogativi irrisolti di natura etica, scientifica e giuridico-politica, dato che, ad esempio, nel modulo del consenso informato del vaccino della Pfizer (disponibile sul sito del Ministero della salute) si legge testualmente che "non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza", per cui non è possibile calcolare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici che comporterebbe la vaccinazione dei bambini e degli adolescenti;
il Governo attuale, come i precedenti, al di là degli annunci, non ha ancora posto in essere nessuna iniziativa volta a mettere in sicurezza il comparto scuola, garantendo ad esempio i tamponi salivari gratuiti per docenti, personale ATA e studenti, a aumentare le sedi scolastiche (per evitare le "classi pollaio"), a regolare il trasporto pubblico locale, a trovare soluzioni atte a conciliare gli orari di lavoro dei genitori e quelli scolastici al fine di incentivare l'utilizzo dell'auto privata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la vaccinazione di massa dei minori dai 12 ai 17 anni nonostante le evidenze citate e, in caso affermativo, se il Governo sia pronto ad assumersi la responsabilità circa l'incognita, riportata nel modulo del consenso informato, sui possibili "danni a lunga distanza", senza pretendere di scaricarla sui genitori;
quali iniziative pronte e concrete il Governo intenda adottare, entro i prossimi 40 giorni, per garantire il ritorno in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.
(3-02756)
DURNWALDER, STEGER - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID certificate) rende più semplice viaggiare da e verso tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen;
in Italia la certificazione verde COVID-19 serve per partecipare alle feste, per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";
l'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, prevede che a far data dal prossimo 6 agosto la certificazione verde COVID-19 servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al

tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici;
considerato che:
stando ad informazioni ricevute dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sembra che circa 70.000 persone, che hanno effettuato la vaccinazione anti COVID, pur avendo ricevuto dalla Provincia il certificato vaccinale "Corona pass", lamentano di non aver ricevuto, a tutt'oggi, il codice "authcode" per accedere al proprio *green pass*;
le richieste del codice "authcode" da parte degli interessati sono state sollecitate, ma senza successo, secondo le indicazioni disponibili sul sito del Ministero della salute, ossia contattando il numero 1500 o con messaggio di posta elettronica ad apposito indirizzo;
la Provincia autonoma di Bolzano trasmette con regolarità alla piattaforma nazionale DGC i dati delle persone vaccinate contro il COVID-19, delle persone guarite e delle persone che hanno ottenuto un risultato negativo al *test* molecolare o antigenico;
l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano ha già richiesto, con urgenza, in data 20 luglio, al Ministero una serie di informazioni tecniche e proposto diverse soluzioni per risolvere il problema lamentato,
si chiede di sapere, vista la crescente preoccupazione delle persone che non hanno ancora ottenuto il *green pass* e che dal 12 agosto 2021 non potranno più neanche utilizzare l'attestato di vaccinazione emesso dal servizio sanitario locale per accedere ai servizi menzionati o per viaggiare, quali siano le motivazioni che ostacolano il suo rilascio, i tempi necessari e le modalità per risolvere il problema.
(3-02757)
BERNINI, AIMI, CRAXI, GALLONE, MALLEGNI, RIZZOTTI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, DAL MAS, FERRO, GASPARRI, GIRO, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PEROSINO, SICLARI, TIRABOSCHI, VITALI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
nelle ultime settimane, a Cuba, si sono accese le proteste di massa contro la carenza di cibo e i prezzi alti, la mancanza di medicinali e di energia elettrica e contro la cattiva gestione della pandemia: tutte circostanze che stanno facendo precipitare il Paese in una situazione oltremodo negativa sotto il profilo economico e sociale. L'11 luglio si è svolta una delle più grandi manifestazioni promosse contro il regime comunista a seguito della quale decine e decine di persone sono state arrestate. Sono stati inoltre segnalati centinaia di feriti, perquisizioni della polizia e numerose violenze. Ad essere arrestata è stata anche la corrispondente del giornale spagnolo "Abc" a L'Avana, Camila Acosta, che pare sia accusata di "reati contro la sicurezza dello Stato" per il solo fatto di aver seguito, per conto del giornale, la protesta di massa;
a scendere in strada sono stati in particolare i giovani; nonostante i tentativi del Governo cubano di bloccare le immagini che arrivavano dal Paese, sono trapelate foto della popolazione in estrema difficoltà, con file lunghissime per assicurarsi i generi di prima necessità. La crisi economica sta mettendo in ginocchio l'intera popolazione;
la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia: il turismo, che era fonte importantissima e imprescindibile di reddito, si è praticamente azzerato;
ad aggravare la situazione, anche sul piano diplomatico, sono le dichiarazioni del presidente Miguel Diaz-Canel che ha pubblicamente accusato gli Stati Uniti di aver assoldato "mercenari" allo scopo preciso di destabilizzare il Paese;
le manifestazioni di queste settimane a Cuba dimostrano chiaramente che c'è voglia di libertà e di democrazia: il Governo italiano e la comunità internazionale hanno pertanto il dovere di far sentire forte e chiara la propria voce contro gli arresti arbitrari e i soprusi di un regime comunista che non può continuare a ledere in questo modo i diritti umani;
il documento europeo contenente la posizione comune 96/697/PESC, nota come posizione comune europea su Cuba, assunta il 2 dicembre 2006, auspica per questo Paese un processo di transizione pacifica verso una democrazia pluralista e si pone quale obiettivo il miglioramento delle condizioni di

vita della popolazione. A tal fine il documento individua una serie di impegni a carico dell'Unione europea tra cui l'intensificazione del dialogo con le autorità e la società cubana, il richiamo alla responsabilità delle autorità cubane sul fronte dei diritti umani e la disponibilità a fornire aiuti umanitari e a portare avanti operazioni di supporto economico;
il 10 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti umani e la situazione politica a Cuba con la quale ha fermamente condannato la presenza di prigionieri politici, riconoscendo il diritto del popolo cubano a chiedere la democraticizzazione del proprio Paese. Con il medesimo documento ha altresì invitato il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) a insistere affinché le autorità cubane rispettino gli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la UE e Cuba,
si chiede di sapere:
quale sia la posizione del Governo italiano e se intenda manifestare pubblicamente la propria solidarietà nei confronti del popolo cubano;
se non intenda adottare ogni iniziativa opportuna, di carattere diplomatico, interessando anche il SEAE, per soccorrere e supportare la popolazione cubana in questo momento di grandissima difficoltà sotto il profilo sociale ed economico;
se il Ministro in indirizzo non intenda convocare l'ambasciatore di Cuba a Roma affinché si apra una via diplomatica per la liberazione dei prigionieri politici, affinché sia garantita la libertà di manifestare e sia avviato un pacifico processo di democraticizzazione del Paese stesso.
(3-02758)
FARAONE, PARENTE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il Governo ha esteso l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*) per regolare l'accesso nei luoghi ove il rischio del contagio è maggiore, come ad esempio ristoranti, palestre o convegni, al fine di reagire tempestivamente al diffondersi della cosiddetta variante delta, preservando la salute dei cittadini e la ripresa economica;
nonostante l'applicazione di tali misure sia prevista per il 6 agosto 2021, e quindi arrivi a circa due mesi dall'entrata in vigore dei *green pass*, si registra diffusa e fondata preoccupazione in merito a questioni cruciali sulle quali non è stata fornita ancora chiarezza, come le numerose criticità del sistema che, sebbene ampiamente segnalate, non hanno ancora trovato soluzione;
tra queste, relativamente al sistema di erogazione dei certificati, non risultano ancora risolti i problemi riscontrati da numerosi cittadini, i quali, ad avvenuta guarigione, ovvero dopo aver completato il ciclo vaccinale, non hanno ricevuto il codice per la generazione del *green pass* a causa dei mancati adempimenti burocratici da parte delle ASL o del medico curante, ovvero per altre disfunzionalità tecniche;
restano altresì da delineare le modalità per l'ottenimento del certificato per gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale all'estero, in particolare fuori dall'Unione europea, e per altri gruppi più ristretti e specifici di persone vaccinate, come ad esempio i circa 900 volontari che hanno aderito alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera, poi non autorizzato dall'AIFA;
altre importanti criticità si registrano nei confronti dei soggetti che hanno già contratto il virus, di chi si è sottoposto a vaccinazione eterologa o di chi ha completato il vaccino in regioni diverse, poiché in alcuni casi sui *green pass* risulta una dose somministrata su un totale di due, nonostante tali persone abbiano completato il ciclo vaccinale loro prescritto;
si segnala altresì la mancanza di informazioni dettagliate circa la deroga di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, relativa all'esenzione in favore dei soggetti impossibilitati a ricevere la vaccinazione per motivi medici, e quale sia la disciplina loro applicabile in seguito alle prossime restrizioni;
relativamente agli enti ospedalieri e alle RSA, si registrano gravi criticità nell'applicazione delle norme, spesso interpretate in modo non uniforme, con drammatici episodi in cui ai familiari e *caregiver* delle persone ricoverate, comprese quelle affette da disabilità gravi, viene impedito l'accesso alle strutture, a causa di decisioni delle medesime che appaiono spesso essere in conflitto con la normativa vigente, ovvero appaiono come un aggravio procedimentalmente evitabile, come per

esempio la richiesta di tampone per accedere alle strutture, nonostante l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale;
considerato che i problemi citati, come segnalato dal presidente di Federfarma Roma, stanno sfociando in un aumento incontrollato dell'afflusso di soggetti che si recano nelle farmacie per questioni relative al *green pass* che, sebbene siano incaricate di consegnare unicamente i certificati cartacei, si trovano in molti casi costrette a farsi carico delle criticità del sistema, bloccando conseguentemente l'erogazione del servizio farmaceutico;
considerato inoltre che desta particolare preoccupazione la notizia secondo la quale sarebbero reperibili *on line* certificati digitali *green pass* falsificati, in grado di eludere i controlli obbligatori per legge,
si chiede di sapere:
quali tempestive misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere le descritte criticità, ivi compresa la possibile circolazione di certificati contraffatti, che rischiano di ledere gravemente coloro che diligentemente hanno scelto di vaccinarsi, nonché quali interventi intenda porre in essere al fine di migliorare i servizi di comunicazione con i cittadini, evitando il sovraccarico del servizio farmaceutico;
se non ritenga di procedere, nel più breve tempo possibile, all'estensione dell'utilizzo del *green pass* per le visite esterne nei reparti di degenza degli ospedali, secondo quanto già previsto per le RSA, garantendo ai titolari di *green pass* assistenza e conforto nei confronti dei loro cari, salvaguardando al contempo la tutela della salute del personale e degli altri ospiti delle strutture.
(3-02759)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MALLEGNI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 26 marzo 2017, la dottoressa R.S., allora dirigente della squadra mobile della Questura di Pisa ed in stato di gravidanza alla quarta settimana, a bordo della sua autovettura, fu coinvolta a Roma in un tentativo di furto da parte un rapinatore armato in *scooter*, che si concluse con l'arresto dello scippatore;
a seguito della violenta colluttazione, ella fu ricoverata in ospedale, riportando una prognosi di giorni 15 per traumi ed abrasioni, ed al rapinatore fu determinata una pena di 4 anni di reclusione e 1.600 euro di multa (sentenza di appello 8 ottobre 2018);
in data 12 novembre 2019 con decreto del capo della Polizia, alla dottoressa S. fu riconosciuto lo *status* di "vittima del dovere" per le lesioni riportate e, nel mese successivo, conferito il titolo di "ambasciatrice del Molise nel mondo";
nonostante la proposta, in data 5 giugno 2017, al Ministero dell'interno da parte del questore di Roma di conferimento di promozione per merito straordinario in favore della dirigente, fu notificato (con decreto del capo della Polizia del 21 luglio 2020) il non accoglimento della presentazione di promozione alla qualifica superiore;
in data 23 ottobre 2020, la dottoressa ricevette la nota ministeriale con allegato l'encomio solenne e, il mese successivo, decise di presentare ricorso amministrativo presso il TAR Puglia avverso tutti i provvedimenti contrari al riconoscimento della promozione per meriti straordinari;
il 31 dicembre 2020, con sentenza del TAR Puglia, sezione di Lecce, è stata accolta l'impugnativa e annullato l'atto, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Il 22 giugno 2021 il Ministero dell'interno, avverso la citata sentenza, ha proposto, ad avviso dell'interrogante inopinatamente, appello al Consiglio di Stato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per fornire urgentemente una risposta che sani la situazione, attribuendo alla dottoressa S. quanto ha meritato sul campo con unanime e pubblico riconoscimento.
(3-02760)

BINETTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
nell'ambito dei procedimenti concernenti i minori, è sempre più frequente il riferimento alla "sindrome da alienazione parentale" (PAS), nonostante non sia riconosciuta come disturbo mentale dalla

maggioranza della comunità scientifica;
la Corte di cassazione (Cassazione civile, sezione I, n. 13274 del 2019) ha ritenuto che la diagnosi di alienazione parentale, non avendo basi scientifiche certe, non sia sufficiente per allontanare il figlio dal genitore;
recentemente anche la procura presso la Corte di cassazione ha ritenuto la "sindrome da alienazione parentale" quantomeno di dubbia costituzionalità, in quanto nel provvedimento impugnato non è stato indicato alcun fatto, circostanza, o comportamento della madre ritenuti pregiudizievoli per il figlio, ad eccezione di taluni atteggiamenti, come l'eccessivo invischiamento e il rapporto fusionale, che non hanno nessuna solida base scientifica e la cui valutazione appare del tutto soggettiva;
nonostante ciò, nei tribunali si registrano vicende legate a questo fenomeno che coinvolge molte madri di soggetti minorenni;
più volte negli ultimi anni la stampa ha citato il caso della signora L.M., descrivendola come vittima di una vicenda giudiziaria che ha dato luogo a ripercussioni negative soprattutto per il figlio;
la madre del minore (la signora L.M.) combatte contro la pretesa dell'ex compagno, il quale, facendo riferimento alla PAS, chiede che il figlio undicenne venga allontanato dalla madre, nonostante il ragazzo voglia rimanere con lei;
nonostante dalle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) emergerebbe che il bambino rifiuti il padre, avendo affermato di averne paura, il Tribunale per i minori di Roma, in data 11 ottobre 2019, ha emesso un decreto di allontanamento del ragazzo dalla madre, con l'accusa di "alienazione parentale", per cui da due anni costei risulta sospesa dalla sua responsabilità genitoriale;
recentemente è stato nominato un curatore ed è stata richiesta una terza CTU, sebbene dopo 8 anni di procedimento non emergerebbe nulla di grave che possa giustificare l'allontanamento del bambino dalla madre;
in questi giorni, si è in attesa dell'emanazione del provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria potrebbe disporre il definitivo l'allontanamento del minore dalla madre e la decadenza definitiva dalla responsabilità genitoriale per la signora;
se il provvedimento di allontanamento definitivo fosse emanato, sarebbe in totale contraddizione con quanto disposto da un successivo decreto della Corte d'appello (3 gennaio 2020), la quale si è pronunciata affermando che: "la previsione dell'allontanamento di L. dalla casa materna ed il suo collocamento in luogo diverso dalla abitazione della madre, sia essa la casa paterna che la casa famiglia (...), non appare rispondere al migliore interesse del minore e deve essere revocata",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno adottare, anche valutando la possibilità di un'eventuale iniziativa ispettiva presso gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda, al fine di garantire l'interesse superiore dei minori nel pieno rispetto delle regole e dei principi che presiedono lo svolgimento dei procedimenti giudiziari.
(3-02761)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE VECCHIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
il fondo di solidarietà del trasporto aereo è regolato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016;
la grave crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si è abbattuta a livello mondiale e che ha colpito duramente le economie di tutti i Paesi, ha prodotto effetti particolarmente devastanti nel settore industriale del trasporto aereo;
sin dall'inizio dell'emergenza, sono state introdotte norme che hanno consentito, pur con incredibili difficoltà, il funzionamento del fondo per far fronte alle integrazioni al reddito di oltre 40.000 addetti di oltre 150 aziende del settore;
da ultimo, con il decreto-legge n. 73 del 2021 si è sancito, grazie anche alle pressioni delle organizzazioni sindacali, il riconoscimento dei trattamenti integrativi del fondo di solidarietà del trasporto aereo per tutti i lavoratori che hanno usufruito della cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° marzo e sino al 31 dicembre 2020, attraverso un incremento della sua dotazione di 12 milioni di

euro, per attutire gli effetti sulle casse del fondo stesso;
ad oggi, nonostante una leggera ripresa del traffico aereo per la stagione estiva 2021, tuttora in corso, risulta essere in atto da parte delle aziende del settore l'avvio delle procedure per il rinnovo dei periodi di cassa integrazione straordinaria o in deroga anche per il 2022;
sono peraltro note le difficoltà che hanno caratterizzato i ritardi nei pagamenti delle integrazioni determinando nei lavoratori di numerosissime aziende gravissime criticità, che sono inaccettabili;
è quindi necessario che l'INPS, attraverso i suoi settori organizzativi, si doti di maggiori risorse al fine di accelerare la lavorazione delle singole posizioni, ponendo fine ai ritardi dei pagamenti;
resta poi irrisolto il nodo delle ingenti somme che sono attualmente nelle casse del fondo, ma che non sono disponibili, il cosiddetto deliberato non speso, sul quale è urgente trovare una pronta soluzione da parte dell'Istituto e del Ministero, al fine di rendere queste somme esigibili per i futuri impegni di spesa,
si chiede di sapere:
se le casse del fondo di solidarietà siano in grado di far fronte agli impegni di spesa che si renderanno necessari per contenere gli effetti dell'emergenza in corso;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenderà adottare al fine di garantire le integrazioni al reddito per le decine di migliaia di lavoratori del settore aereo.
(4-05860)

RAMPI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
il 14 luglio 2021, le autorità bielorusse hanno lanciato una nuova violenta offensiva contro le organizzazioni per i diritti umani e i *media* indipendenti del Paese, tra cui il centro per i diritti umani "Viasna", l'associazione dei giornalisti bielorussi BAJ, il Comitato di Helsinki bielorusso, il centro Lawtrend per la trasformazione giuridica, il Movimento per la libertà e l'associazione dei bielorussi del mondo "Batslaushchyna" ("Patria"), Prospettive di genere e l'Ufficio di competenza e comunicazione europea;
tale offensiva, tuttora in corso, ha portato all'arresto di diversi membri del direttivo del centro per i diritti umani Viasna, nonché all'avvio, da parte del Ministero della giustizia bielorusso, delle procedure di chiusura di oltre 50 associazioni culturali e di promozione sociale, tra cui l'associazione dei giornalisti BAJ, da 25 anni impegnata nella protezione del giornalismo libero e indipendente;
tali associazioni perseguono esclusivamente scopi legali e svolgono un'attività pacifica in difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bielorussia, garantiti sia dalla Costituzione che dal diritto internazionale;
questa nuova preoccupante spirale repressiva arriva immediatamente dopo gli attacchi alla stampa indipendente bielorussa, che hanno coinvolto le redazioni di Tut.by, Nasha Niva, Radio Svaboda e Belsat, e dopo l'annuncio della sentenza per il "caso degli studenti", che ha condannato alla detenzione per due anni e sei mesi 12 studenti universitari;
dall'inizio delle proteste pacifiche nell'agosto 2020, 36.000 persone sono state arrestate con accuse motivate politicamente, 4.600 sono state le denunce di tortura, 160 studenti sono stati espulsi per motivi politici, 492 studenti sono stati arrestati per motivi politici, oltre 56 professori e ricercatori hanno perso il lavoro per le loro posizioni politiche, 555 giornalisti sono stati arrestati, 33 dei quali sono attualmente in carcere, 584 persone sono riconosciute prigionieri politici ad oggi (si vedano le linee guida per il riconoscimento dei prigionieri politici) e nessun procedimento penale è stato intrapreso nei confronti delle autorità responsabili dei gravissimi abusi;
è tuttora in vigore la legge n. 120 del 2019 che sancisce l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, la quale si propone di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali,
si chiede di sapere:
quali siano le iniziative di competenza che il Governo intende intraprendere per sostenere le vittime di

questa violenta repressione e porre fine all'*escalation* delle gravi violazioni dei diritti umani in Bielorussia, di cui si teme un incremento il prossimo agosto in occasione dell'anniversario delle elezioni presidenziali fraudolente del 2020;
se non intenda sospendere, nel perdurare delle gravi restrizioni politiche anche all'attività scientifica e tecnologica in Bielorussia, l'accordo di cooperazione bilaterale in materia entrato in vigore il 22 ottobre 2019, come da legge di ratifica n. 120 del 2019.
(4-05861)
DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che la carenza di medici di pronto soccorso e di medici anestesisti rianimatori, l'urgenza di recuperare le liste di attesa e la necessità di garantire, almeno in parte, il diritto alle ferie arretrate a quanti hanno lavorato ininterrottamente ed intensamente per un anno intero a causa dalla pandemia da COVID-19 hanno messo in evidenza una questione nota che si ripresenta ciclicamente in maniera dirompente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi improrogabile prevedere assunzioni di specialisti e il reclutamento dei medici in formazione degli ultimi due anni per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e la salute dei cittadini.
(4-05862)
LEONE, DE LUCIA, SANTILLO, VANIN, TRENTACOSTE, PAVANELLI, MAUTONE, CROATTI, PRESUTTO, CASTALDI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
seppure da tempo le carceri italiane versano in situazioni critiche, sia dal punto di vista del sovraffollamento che da quello dei diritti umani e delle condizioni dei detenuti, non si rilevano ad oggi margini di miglioramento; a riprova i fatti avvenuti di nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, che hanno portato a 52 misure cautelari nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria;
quello che si è consumato nel penitenziario campano è un esempio di quello che non dovrebbe accadere e di ciò che lo Stato dovrebbe evitare, proprio all'interno di una struttura pubblica in cui si scontano le pene e ci si impegna a perfezionare la funzione rieducativa delle stesse, il cui fine ultimo è rendere i soggetti in grado di accogliere i valori e i principi del nostro orientamento costituzionale cercando di evitare ulteriori illeciti;
considerato che:
recentemente la prima firmataria del presente atto, ritenendo doveroso vedere con i propri occhi e toccare con mano una situazione che nelle carceri è diventata incontrollabile, campanello d'allarme per la nazione intera, si è recata in visita, tra le altre, anche presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La visita nel reparto Senna, reparto femminile di massima sicurezza, organizzata ed effettuata con la garante dei detenuti della provincia di Caserta, è stata guidata da un uomo di cui non è stato possibile, in quel frangente, conoscere il ruolo;
al termine della visita si è scoperto, dal registro degli ingressi, che l'uomo era stato identificato come l'autista dell'interrogante;
considerato inoltre che:
la prima firmataria ha chiesto più volte ai presenti a che titolo il signore, tale Armando Schiavo, stesse conducendo la visita, ma nessuno ha risposto e solo successivamente è stato comunicato che egli è il compagno della direttrice del penitenziario, dottoressa Palmieri;
la stessa direttrice, solo a visita conclusa e poco dopo aver lasciato la casa circondariale, ha informato per telefono l'interrogante che tale Armando Schiavo era in realtà un "articolo 17", cioè un volontario del carcere;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
le due versioni ricevute a descrizione della figura di cui sopra appaiono piuttosto inverosimili. L'episodio merita un'attenta riflessione, in quanto aleggia su di esso un chiaro strato di opacità che investe anche tutta la struttura carceraria;
sarebbe opportuno che chi di dovere si soffermi e indaghi su questa vicenda incresciosa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi al fine di fare luce sulla vicenda descritta, a parere degli interroganti tanto grave quanto singolare;

se non ritenga altresì opportuno prendere provvedimenti nei riguardi della dirigente Palmieri.
(4-05863)

MALAN - *Ai Ministri della salute e della giustizia*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il 26 giugno 2017, l'allora minore V.F. (nato a Cosenza il 7 maggio 2000) veniva dimesso dal reparto pediatrico di Cosenza dopo un ricovero per gastroenterite acuta; durante il ricovero, su pressione degli zii, il minore veniva sottoposto ad una consulenza psichiatrica senza consenso dei genitori e la sussistenza dello stato di necessità;
la madre del ragazzo, E.P., medico specializzato in gastroenterologia e dipendente dell'ASP di Cosenza, trovatasi in difficoltà con il figlio ed il coniuge separando, padre di V.F., ricoverata per depressione in psichiatria in altra città, aveva chiesto aiuto ai propri familiari (cognato e sorella) con cui aveva interrotto i rapporti per contrasti ereditari da oltre 10 anni;
essi intervennero sui sanitari, tra cui una psicologa loro amica, per affermare che V.F. non era malato di gastroenterite ma, insieme alla madre, aveva problemi psichiatrici a causa di un asserito rapporto simbiotico, in quanto "madre manipolativa" che causava "regressione";
il 27 giugno 2017, la madre, traumatizzata per l'intervento ostile dei familiari, era ricoverata con un TSO a seguito di un atto di autolesionismo; il minore, ancora sofferente di gastroenterite, trovatosi solo, veniva anch'egli prelevato da casa su segnalazione degli zii P.P. e R.P. ed inviato, in regime di TSO, al reparto di degenza dell'unità operativa complessa SPDC dell'ASP di Cosenza sulla base di un certificato di proposta-convalida a firma dei medici territoriali Rita Stifani e Luigina Volpentesta con diagnosi di "scompenso psicotico - grave dipendenza e rapporto simbiotico con la madre"; V.F. veniva così coattivamente prelevato dai medici territoriali e vigili urbani in uniforme e trasportato nel Reparto Psichiatrico per adulti senza alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria; il dottor Francesco Zottola, dopo aver visitato V.F., riportava in cartella clinica: "paziente lucido, orientato nel tempo e nello spazio... eloquio fluente, nessi associativi validi (...) non verbalizza dispercezioni"; ciononostante, tratteneva V.F. nel reparto, gli prescriveva e attuava una terapia antipsicotica;
il minore veniva collocato in una camera insieme a un paziente psicotico adulto che non parlava, vagava agitato senza tregua avvicinandosi continuamente a V.F.;
traumatizzato, senza contatti con alcuno essendo stato privato del cellulare, chiedeva ai medici di essere trasferito in altra stanza, ma finiva con un altro paziente adulto psicotico; il ricovero in TSO fu disposto sulla base di quanto riportato dagli zii del ragazzo, giunti al domicilio della dottoressa E.P. il giorno stesso, nonostante essi, per loro stessa ammissione, non frequentassero V.F. e la madre da oltre 10 anni; risulta che al minore venivano aumentate le dosi degli psicofarmaci quando si lamentava; il trattamento è durato 9 giorni e 8 notti, il ragazzo costretto a letto, con accesso alla sala da pranzo solo ai pasti, solo fra malati psichiatrici adulti e gravi, senza informazioni, autorizzato ad avere contatto solo con gli zii;
il presunto stato psicotico del ragazzo non trova alcun riscontro presso il liceo del minore, dove pochi giorni dopo ha superato l'esame di Stato con il massimo dei voti;
il dottor Paolo Cioni, nel suo parere *pro veritate* sulla vicenda così si è espresso: "il TSO subito dal minore V.F. non è giustificato né sul piano diagnostico né sul piano dei procedimenti richiesti dalle leggi vigenti: mai sono nella cartella clinica segnalati dei disturbi del pensiero (deliri) o di percezione (allucinazioni) che caratterizzano la frattura con la realtà e la capacità di giudizio, mai agitazione psicomotoria o irrequietezza motoria, mai comportamenti distruttivi, mai aggressioni verso sé o verso altri, mai attività psicomotoria stereotipata o priva di scopo", rilevando altresì che nella cartella di degenza non era riportato alcun sintomo di disturbo psichiatrico in regime di TSO; "tutto l'esame psichico è incentrato sulla dipendenza dalla figura materna (mai stata vista dagli psichiatri) e che determinerebbe un carattere di regressione di tipo simbiotico. Tale l'ulteriore specificazione di grave dipendenza e rapporto simbiotico con la madre, riferito peraltro da terzi, come si evince dalla cartella clinica, non potrebbe di per sé del resto costituire valido motivo per proporre un TSO";
la terapia somministrata prevedeva l'antipiscotico Zyprexa (olazipina) per i primi giorni al dosaggio di 5 milligrammi e dal 4 luglio di 10 milligrammi al dì, in soggetto minore mai sottoposto a terapia antipsicotica; nelle indicazioni del farmaco viene riportato: "Ziprexa non è indicato nei pazienti di età

inferiore ai 18 anni" e tra le indicazioni sono riportate "schizofrenia, episodio di mania, disturbo bipolare";
il TSO, la cui durata massima è per legge di 7 giorni, è durato 9 giorni, senza richiesta di prolungamento, mentre veniva sollecitata dai medici la nomina della zia come tutore;
con sempre maggiore frequenza si ravvisano casi in cui vengono praticati TSO su minori senza che ci siano le condizioni sanitarie previste dalla legge, come nel caso del minore sottoposto al trattamento perché rifiutava di indossare la mascherina in classe,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia stata violata nel caso di specie la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978, artt. 33 e 34) che prevede per l'attuazione di TSO psichiatrico la concomitante presenza di tre condizioni: 1) alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; 2) il rifiuto di detti interventi urgenti da parte dell'interessato; 3) la mancanza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere;
se ritengano che sia stata violata la normativa anche rispetto alla limitazione temporale di durata del TSO prevista nel limite di giorni 7 prorogabili per specifiche ragioni cliniche e comunicate previamente alla autorità sanitaria;
se sia stato violato il decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria n. 31/2013 che prevede, al fine di effettuare un TSO su un minore in assenza di collaborazione di entrambi i genitori, di segnalare immediatamente il caso alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni e di redigere la proposta di TSO "senza tener conto delle notizie dettagliate fornite da parte dei terzi";
se anche la consulenza psichiatrica occorsa sul minore durante il suo ricovero in pediatria per gastroenterite acuta e se la somministrazione di psicofarmaci, peraltro riservati agli adulti, siano state effettuate ignorando la disciplina codicistica degli artt. 337-*ter* e seguenti del codice civile che prevede che le decisioni di maggiore interesse sul minore, tra cui quello della salute, sia riservata ai genitori;
quali provvedimenti di loro competenza intendano assumere.
(4-05864)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nell'isola di Pantelleria è presente un centro di prima accoglienza collaudato per 25 posti, all'interno del quale è prevista la permanenza per non più di 48 ore;
negli ultimi tempi sono aumentati sensibilmente gli sbarchi di immigrati;
il centro di prima accoglienza appare ormai fatiscente e non più idoneo allo scopo e negli ultimi mesi si è verificato anche un incendio al suo interno;
l'isola di Pantelleria è da sempre meta di turismo italiano ed internazionale e l'attuale situazione ne compromette sensibilmente le potenzialità in tal senso;
a causa della carenza di personale di sorveglianza si verifica spesso l'uscita di immigrati dal centro di accoglienza, che circolano liberamente sull'isola e nelle attività commerciali, con evidenti ripercussioni per i residenti e gli esercenti;
inoltre, nel mese di luglio 2021 nell'isola si è registrato un sensibile aumento di contagi da COVID-19;
tra gli immigrati presenti nell'isola ad oggi, risulterebbero 18 casi di positività e la loro libertà di girare incontrollati rappresenta un elevato rischio sanitario,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione critica che si sta registrando nell'isola di Pantelleria;
se non intenda attuare un intervento volto ad aumentare il personale deputato alla sorveglianza presente sull'isola e a coinvolgere le autorità sanitarie per un maggiore controllo e contenimento di eventuali focolai di COVID, valutandone la fattibilità attraverso l'allestimento di una nave quarantena;
se non intenda dismettere l'attuale struttura e sostituirla con moduli abitativi di cui si parla già da tempo.
(4-05865)

LANNUTTI, CROATTI, TRENTACOSTE, ANGRISANI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la sera del 14 luglio 2016, mentre migliaia di persone stavano assistendo sulla promenade des Anglais, la passeggiata sul lungomare di Nizza, nell'occasione trasformata in isola pedonale, allo spettacolo pirotecnico allestito per le celebrazioni della festa nazionale francese, un autocarro Renault Midlum, improvvisamente, si è scagliato ad alta velocità sulla folla, investendo centinaia di persone e provocando il panico. La corsa del veicolo è proseguita per 1.847 metri, durante la quale il conducente sparava all'impazzata, forzando la zona pedonale e procedendo a zigzag, così da provocare il numero massimo possibile di vittime: 87 morti e 458 feriti;

cinque dei morti furono italiani, oltre a decine di feriti. Uno di questi ultimi si chiama Nuccio Moscato e vive a Ivrea. Nel 2016 Moscato aveva 70 anni ed era uno sportivo (sciava) con un fisico in ottima forma per la sua età;

a Moscato il camion è letteralmente passato sopra. Gli hanno amputato la gamba sinistra sopra al ginocchio (rendendogli complicatissima la deambulazione), ha avuto una cancrena al piede destro, gli hanno messo delle viti alla mano sinistra e un busto rigido per proteggergli le vertebre;

è stato dimesso dall'ospedale nell'ottobre 2016, tre mesi dopo la strage. E da Nizza è stato trasportato in ambulanza a Ivrea;

considerato che:

lo Stato francese si è occupato di curare Moscato e di tutto ciò che concerneva la sua riabilitazione e la semplificazione della sua vita da portatore di *handicap*;

ogni anno a luglio dalla Francia sono andati a trovarlo tre medici francesi per accertarsi delle sue condizioni di salute e certificare i suoi progressi;

nel 2017 lo Stato italiano ha accreditato alla famiglia Moscato 85.000 euro, il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale diritti civili, Ufficio vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Soldi che sono stai restituiti perché nel frattempo lo Stato francese aveva avvisato la famiglia che gli avrebbe dato molti più soldi, oltre che pagato una persona che avrebbe assistito Moscato, perché invalido. Se avessero accettato i soldi dall'Italia la Francia non avrebbe più contribuito a nulla;

infatti nel 2019 la Francia ha stabilito che Nuccio Moscato era guarito e nel 2020 è arrivata la proposta di 444.669,87 euro;

considerato, infine, che:

quando i soldi sono finalmente arrivati, è arrivata anche la sorpresa: erano stati accreditati solo 55.447,95 euro, 390.000 in meno. 55.000 euro è esattamente la cifra che presto Moscato dovrà esborsare per farsi fare una protesi più efficiente;

da quella cifra lo Stato francese ha detratto: i tre mesi di ospedalizzazione, il trasporto fino all'Italia, il soggiorno a Bologna per curarsi (per rifare la protesi), lo psicologo (20 sedute), le spese del bagno di casa che la famiglia Moscato ha dovuto rifare per permettere la sua deambulazione, del seggiolino elettrico montascale per farlo salire al primo piano dove c'è la camera da letto, la fisioterapia, il vitalizio di 600 euro al mese (anche delle mensilità che verranno erogate in futuro). Inoltre, la persona che avrebbe dovuto assistere Moscato per conto della Francia non è mai arrivata;

la famiglia Moscato si è quindi rivolta al Ministero dell'interno per chiedere aiuto, offrendo la rinuncia ai 55.000 euro francesi per avere dall'Italia l'equivalente di quanto lo Stato ha versato alle altre vittime della strage: 200.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se ritenga consona per una persona vittima di un attentato terroristico ricevere un compenso di soli 55.000 euro, se tanto il nostro Paese valuta la vita di un essere umano;

se non ritenga la copertura delle spese sanitarie come spese necessarie che uno Stato civile debba coprire per i cittadini, gratuitamente. E quindi se non trovi moralmente riprovevole il fatto che la Francia l'abbia addebitata a una vittima di un atto terroristico;

se non ritenga che una vittima di terrorismo non debba essere anche risarcita del danno morale;

se possa accertarsi che il suo Ministero risponda alla richiesta avanzata da parte di Nuccio Moscato, a giudizio degli interroganti legittima;

se possa accertarsi se esistano altri casi come quello di Moscato e di risolvere anche quelli.
(4-05866)
LANNUTTI, CORRADO, CROATTI, ANGRISANI - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
l'Italia ha mantenuto un contingente militare in Afghanistan per 20 anni, a partire dalla sua invasione l'8 ottobre 2001;
durante la presenza militare straniera i Governi italiani che si sono succeduti hanno speso mediamente oltre 200 milioni di euro all'anno (8 miliardi e mezzo di euro complessivamente) per finanziare progetti di ammodernamento del Paese e di ricostruzione della democrazia afghana;
le truppe italiane agivano nella provincia di Herat, nella parte occidentale del Paese, al confine con l'Iran. Nel corso della loro permanenza hanno permesso la costruzione di strade, moderne fattorie, ponti e altre infrastrutture;
le molte organizzazioni non governative che hanno lavorato in Afghanistan, così come le nostre truppe, si sono avvalse di migliaia di collaboratori e interpreti assunti *in loco*, di nazionalità afghana;
considerato che:
in seguito a una decisione del nostro Governo, l'8 giugno 2021 il contingente militare italiano ha abbandonato definitivamente l'Afghanistan, lasciando alla mercé delle truppe afghane ostili il territorio di Herat e tutti i suoi abitanti;
la decisione è stata presa di concerto con gli altri Paesi della Nato e in seguito alla decisione della Casa Bianca di ritirarsi definitivamente dall'Afghanistan in occasione dell'11 settembre, di cui quest'anno si celebrerà il ventennale.
considerato, inoltre, che:
Jaqilani Rahgozar ha lavorato per almeno 10 di anni nella cooperazione internazionale, in particolare con il coordinamento dell'AICS, agenzia governativa italiana, in Afghanistan. È stato un punto di riferimento a Herat. Rahgozar ha lanciato un appello al Governo attraverso le pagine de "il Fatto Quotidiano": "I Talebani sono a 9 chilometri dall'ingresso della città. Senza il supporto dei contingenti militari stranieri l'esercito e la polizia afghani non possono nulla contro la marcia inarrestabile degli Studenti Coranici. È solo questione di tempo. La mia lunga collaborazione con la cooperazione italiana mette a rischio la mia vita e quella della mia famiglia. Vi prego Italia, aiutateci, non dimenticateci dopo quanto fatto insieme";
secondo Rahzogar "Lasciare Herat e tentare l'ingresso in Iran è praticamente impossibile. Fossi da solo correrei il rischio di un *blitz* oltre frontiera, ma con la famiglia, moglie e due figli piccoli, è un'opzione impossibile. L'unica soluzione per uscire dal Paese è con un visto valido per l'espatrio che ci consenta di salire su un aereo e andarcene. Questo però dipende soltanto dall'Italia";
quella di Rahzogar è solo una di migliaia di altre storie, di persone disperate, la cui morte è quasi certa se il Governo italiano non interverrà. È l'esempio dell'interprete dell'ex Ministro della difesa Elisabetta Trenta: "La situazione della sicurezza in Afghanistan, soprattutto a Herat, è davvero pessima. E so che se i talebani occuperanno completamente Herat, sarò in cima alla lista delle persone che verranno uccise da loro. Dato che ho servito per le forze italiane per undici anni",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;
se abbiano predisposto un piano per evacuare gli afghani (con le loro famiglie) che hanno collaborato con gli italiani nel corso della permanenza nel Paese;
se in alternativa abbiano predisposto una forma di protezione a tutte quelle famiglie, magari trattando con le truppe afghane ostili, come del resto hanno fatto in tutti questi anni.
(4-05867)
TONINELLI, PRESUTTO, PELLEGRINI Marco, LUPO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, D'ANGELO, MAIORINO, BOTTO, GUIDOLIN, CROATTI, NOCERINO, LEONE, CASTELLONE, GALLICCHIO, DI GIROLAMO, DE LUCIA, CAMPAGNA, ROMANO, CORBETTA, VANIN, DONNO, RUSSO, LANZI, BOTTICI, MARINELLO, DELL'OLIO, SANTILLO, FENU, TAVERNA, PISANI Giuseppe, PESCO, MAUTONE, PIRRO, ROMAGNOLI, FEDE, L'ABBATE, CASTALDI,

PAVANELLI, ANASTASI, GARRUTI, NATURALE, VACCARO, QUARTO, CIOFFI, GIROTTO, PERILLI, RICCIARDI, DI PIAZZA, CRIMI, CATALFO, DI NICOLA, TURCO, TRENTACOSTE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il 28 aprile 2021 il sito di informazione "Fanpage" ha avviato una video inchiesta dal titolo "Follow the money", in cui viene rivelato il contenuto di una conversazione tra il Sottosegretario per l'economia e le finanze del Governo Draghi, Claudio Durigon, eletto alla Camera nel 2018 con la Lega, ed esponenti di alcune società di formazione. Nello specifico, il Sottosegretario, ignaro di essere ripreso con una telecamera, afferma: "Quello che indaga della guardia di finanza", "il generale", "lo abbiamo messo noi". Dichiarando così di non preoccuparsi delle indagini della magistratura che riguardano i 49 milioni di euro sottratti dal suo partito e oggetto di sentenza definitiva sulla restituzione;

nel video citato l'interlocutore incalza Durigon: "Veramente? Ci sta lui che sta facendo le indagini? Proprio questo della Finanza?". La risposta è concisa, ma esplicita: "Shhh, dai";

la scottante rivelazione, ottenuta dal *team* investigativo di "Fanpage", composto da Carla Falzone e Sacha Biazzo, con Marco Billeci e Adriano Biondi, ha suscitato immediatamente grande scalpore e acceso i fari in merito alla necessità di far luce sulle numerose pieghe oscure di un'intricata vicenda;

è dei giorni scorsi la pubblicazione della seconda puntata della citata inchiesta nella quale si scopre il nome del generale cui Durigon faceva riferimento durante la cena: Giuseppe Zafarana, attuale comandante della Guardia di finanza;

ascoltando quanto è emerso nella videoinchiesta "Follow the Money 2" si apprende che Giuseppe Zafarana ha ricevuto la nomina a comandante della Guardia di finanza durante il Governo Conte I, nel maggio 2019, su candidatura avanzata dalla Lega. Prima di ricevere la nomina, Zafarana ha ricoperto l'incarico di capo di Stato maggiore del generale Giorgio Toschi, suo predecessore al comando generale. Zafarana non si è mai occupato direttamente di coordinare le indagini inerenti i 49 milioni di euro della Lega, tuttavia a cavallo fra la direzione di Toschi e la sua è avvenuto un avvicendamento che riguarda il comando provinciale della Guardia di finanza di Genova, che è quello, insieme al comando di Milano, che indaga sulla Lega;

l'inchiesta ligure è nata quando il tesoriere del partito di via Bellerio, il genovese Francesco Belsito, viene processato per presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, reato in seguito prescritto. La Lega viene condannata a restituire i soldi truffati, circa 49 milioni di euro. Tale importo avrebbe dovuto essere sottoposto a sequestro ma, quando i finanzieri sono andati a cercare i soldi, hanno visto che nelle casse del partito c'era circa un milione di euro. Il resto del denaro risultava quindi sparito;

obiettivo della Procura di Genova è diventato quindi quello di trovare il denaro, scoprendo anche chi avesse dato l'ordine di spostarlo presumibilmente all'estero;

a Genova il nucleo di Polizia economico-finanziaria, guidato dal colonnello Maurizio Cintura, su disposizione della Procura, ha acquisito nel corso degli anni centinaia di documenti circa la movimentazione dei soldi, trasmettendo una parte del materiale anche alla Procura di Milano;

nel 2018 i finanzieri genovesi sono arrivati a perquisire la sede centrale della banca Sparkasse di Bolzano, alla ricerca di 3 milioni di euro che dal Lussemburgo sarebbero tornati in Italia;

dopo la scoperta dei finanzieri di Genova sui soldi della Lega, però, è arrivata la richiesta di trasferimento dell'ufficiale a capo delle indagini, il colonnello Maurizio Cintura, motivata dalla promessa di una promozione a un altro incarico in un'altra regione. La Procura ligure si è opposta al trasferimento del colonnello proprio a causa delle indagini ancora in corso;

l'anno dopo, nel 2019, è arrivato l'ordine di trasferimento del diretto superiore di Cintura, il generale Renzo Nisi, uomo dal passato encomiabile e che ha sempre operato con un alto senso dello Stato, comandante provinciale di Genova e coordinatore del nucleo che indagava sui 49 milioni;

il 13 marzo 2019, infatti, sotto il comando del generale Giorgio Toschi, con Zafarana capo di Stato maggiore, il neo promosso generale di brigata Vincenzo Tomei è stato designato a prendere il posto di Nisi al comando provinciale di Genova. Il trasferimento, tuttavia, era solo annunciato e non operativo. A Nisi, infatti, non era stata data altra destinazione;

il cambio al vertice di Genova si è perfezionato il 10 luglio 2019, poco dopo la nomina del nuovo

comandante generale, Giuseppe Zafarana, subentrato al posto di Toschi. Con Zafarana Vincenzo Tomei ha preso il posto di Nisi, trasferito al comando del nucleo speciale beni e servizi, una posizione considerata di importanza minore rispetto a quella a cui era assegnato;

fonti interne alla Guardia di finanza, intervistate da "Fanpage", hanno sottolineato come nel Corpo vi siano comandi "di serie A" e "di serie Z" e come quello a cui è stato destinato Nisi è sicuramente un comando di serie Z. Non solo, quindi, Nisi è stato retrocesso nella graduatoria inerente agli avanzamenti di carriera ma tale trattamento non è stato giustificato in alcun modo;

la questione assume contorni ancora più cupi se si considera che Renzo Nisi si è distinto meritoriamente negli anni per aver condotto alcune indagini importanti e delicate, come quella sul Mose di Venezia. Nella sua esperienza in laguna, ha portato avanti un'indagine che ha determinato l'arresto del "numero 2" della Guardia di finanza, Emilio Spaziante. Quest'ultimo, infatti, quand'era vicecomandante generale rivelava agli indagati informazioni segrete sulle indagini condotte proprio da Nisi. Per queste circostanze il generale Spaziante è stato arrestato e ha patteggiato una pena a 4 anni di reclusione per concorso in corruzione;

anche Vincenzo Tomei nel 2006 è stato al centro di un contenzioso politico che è durato circa un anno. Tomei, insieme al generale Mario Forchetti, al colonnello Rosario Lorusso e al tenente colonnello Virgilio Pomponi, era stato inserito in una lista stilata dall'allora Viceministro dell'economia Vincenzo Visco, che ne chiedeva il trasferimento. Visco sosteneva che questi ufficiali avessero formato un centro di potere interno al Corpo capeggiato da Spaziante;

l'allora comandante generale Roberto Speciale, infatti, aveva proposto a Visco una rotazione di quasi tutti i vertici della Guardia di finanza, a eccezione di quello lombardo, dove Forchetti e i suoi fidati ufficiali permanevano da tempo. "Le informazioni arrivate al mio Gabinetto, scrisse Visco a proposito della vicenda, da altre fonti interne al Corpo sollevavano ulteriori dubbi sulla permanenza degli stessi ufficiali, nella stessa sede, per l'inevitabile cristallizzazione di amicizie e di conoscenze con ambienti dell'economia, della politica e dell'informazione" ("fanpage", 19 luglio 2021);

ad avviso dell'interrogante sarebbe a questo proposito utile capire se il trasferimento di Nisi sia stato in qualche modo dovuto dalla necessità di essere più tranquilli sul fronte delle indagini verso la Lega,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se ritenga di dover fare chiarezza sul trasferimento che ha interessato il generale Nisi, uomo dal passato encomiabile e dalle indubbie capacità investigative, esplicitandone le ragioni nonché i motivi che hanno determinato questo suo eclatante demansionamento.

(4-05868)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02749 e 3-02750 dei senatori Verducci e Rampi, rispettivamente sullo stato delle procedure di stabilizzazione negli enti di ricerca e sul riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per il 2021;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02751 della senatrice Marin ed altri, sulla cura dell'atrofia muscolare spinale.

1.5.2.2. Seduta n. 353 del 29/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

353a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 354 del 3 agosto 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulle manifestazioni di protesta davanti all'abitazione del sindaco di Pesaro

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, ieri sera, nel corso di una manifestazione a Pesaro, a quanto pare alcuni manifestanti no vax si sono fermati davanti alla casa del sindaco, Matteo Ricci, spaventando anche la famiglia.
Vorrei allora utilizzare solo un breve momento, senza togliere tempo ai lavori dell'Assemblea, per

esprimere solidarietà al sindaco e ricordare che, nella piena libertà delle manifestazioni, quando sono autorizzate, c'è tutta la disponibilità, giustamente, a tutelarle, ma quello che non è legittimo e non può essere legittimato - e la politica dovrebbe dire parole chiare su questo - è che dei manifestanti vadano sotto casa di cittadini o dello stesso amministratore della città, perché ciò diventa pericoloso e lede anche le libertà di tutti. In questo caso, oltretutto, si trattava di una manifestazione no vax. Le parole del presidente Mattarella di ieri mi sembrano chiare e di monito per tutti noi.

Vorrei quindi davvero esprimere, a nome di tutto il Gruppo dei senatori del Partito Democratico, solidarietà al sindaco di Pesaro e a tutti i sindaci che si trovano ad affrontare particolari situazioni, sperando di poter condividere questo momento con tutti i colleghi dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Malpezzi, per la sua segnalazione.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, vorrei associarmi alla solidarietà ed esprimere, anche da parte del Gruppo Italia Viva-PSI, vicinanza e amicizia al sindaco Matteo Ricci e ai tanti amministratori che si stanno trovando nelle stesse difficoltà.

Come diceva la collega Malpezzi, infatti, le manifestazioni, quando autorizzate, sono sempre legittime; quando invece si arriva a questi livelli e si supera evidentemente il limite della manifestazione normale e autorizzata, allora è giusto anche far comprendere ai tanti cittadini, che in questo momento magari sono arrabbiati e preoccupati, le ragioni di scelte sicuramente difficili, ma coraggiose e di grande responsabilità, come quelle assunte dal nostro Governo.

Anche a nome del Gruppo Italia Viva-PSI, esprimo quindi vicinanza e solidarietà all'amico Matteo Ricci. *(Applausi)*.

Discussione del disegno di legge:

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*** *(Relazione orale)* **(ore 9,38)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2272.

I relatori, senatori Valente e Caliendo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Valente.

VALENTE, *relatrice*. Signor Presidente, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevede una serie di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia.

Il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite, che hanno apportato modifiche puntuali al testo, anche con la collaborazione dell'opposizione, che ovviamente ringraziamo.

Da parte delle forze politiche c'è stata, anzitutto, la consapevolezza dell'importanza di un provvedimento che affronta il reclutamento come lo strumento grazie al quale i progetti previsti dal PNRR saranno messi a terra dalle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali. Per fare questo, è stato chiaro a tutti, sin dal primo momento, che servono risorse, capacità e talenti specializzati e motivati, ma che serve anche individuare procedure adeguate. Questo decreto lo fa in maniera equilibrata, tenendo conto degli interessi in campo e delle garanzie necessarie.

Per il lavoro fatto, permettetemi di ringraziare in modo particolare la sottosegretaria Bini, il ministro D'Incà, il Governo in generale e, ovviamente, il Ministro per la funzione pubblica e la Ministra della giustizia, direttamente interessati, così come tutti i loro uffici. Ringrazio poi tutti i colleghi della

Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia, così come tutti i funzionari e il personale del Senato.

Per limiti di tempo, darò conto in particolare solo di alcune modifiche intervenute in sede parlamentare nel lavoro delle Commissioni.

Per quanto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa, l'articolo 1 disciplina modalità speciali per accelerare le procedure per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR.

Per quanto riguarda gli elenchi introdotti all'articolo 1 del decreto, istituiti attraverso il portale del reclutamento dal Dipartimento della funzione pubblica per accelerare le procedure concorsuali, è stata introdotta una modifica, che prevede l'estensione dell'iscrizione anche a quei professionisti non organizzati in ordini e collegi in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Inoltre, tutti i bandi sul portale del reclutamento saranno pubblicati in formato aperto e organizzati in un *database* ricercabile in ogni campo.

È stato poi prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro cui le amministrazioni, per superare il precariato, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale secondo i termini di legge già stabiliti. Sono state previste misure urgenti legate all'attuazione del PNRR che riguardano il Ministero della cultura, con l'assunzione di personale specializzato destinato agli archivi di Stato e alle sovrintendenze archivistiche.

Andando all'articolo 3 - che interessa la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all'interno dell'area e l'accesso ad aree superiori - una serie di modifiche introdotte in Commissione hanno riguardato, in particolare, le progressioni nella stessa area, che debbono avvenire secondo principi di selettività e in funzione delle capacità maturate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

È stato inoltre previsto che nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni ed enti locali a tutti i soggetti con DSA sia garantita la possibilità di sostituire le prove con un colloquio orale, usando strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo.

Sul tema della mobilità volontaria, tanto sentito tra le pubbliche amministrazioni, il decreto interviene limitando i casi in cui essa è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Su questo, recependo i dubbi sollevati dagli enti locali, è stata trovata una soluzione soddisfacente, mantenendo il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nei Comuni fino a 100 dipendenti e riducendo la percentuale corrispondente alla carenza di organico che lo renda necessario. Inoltre, per tutti gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale diventa di cinque anni.

Sempre per gli enti locali, è stata introdotta un'innovativa modalità aggregata tra di essi per la gestione delle selezioni, in vista degli elenchi di idonei all'assunzione, a tempo sia determinato sia indeterminato.

All'articolo 4 del decreto, che concerne le funzioni e la struttura dell'associazione Formez PA, è stata introdotta in Commissione una modifica sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'associazione, dove i membri in rappresentanza di Regioni, Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) passeranno da due a tre.

Nel testo del decreto è stato poi inserito, come emendamento presentato al Governo, il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (Mite) e in materia di sport. Le principali disposizioni sono rivolte all'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica. Si interviene poi in materia di struttura di missione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Mite.

È prevista, infine, la nomina da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della transizione ecologica di un inviato speciale per il cambiamento climatico, con il compito di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali.

Oltre ad alcune disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), si interviene sullo

scopo statutario della società pubblica *Infrastrutture Milano Cortina* 2020-2026 SpA.
Infine, in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpionico nazionale italiano (CONI), si rimanda allo stesso la facoltà di definire l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima.
L'articolo 6 del decreto introduce per le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti un Piano integrato di attività e organizzazione che riguarda, tra gli altri, i profili legati a *performance*, capitale umano, organizzazione, trasparenza e anticorruzione. In Commissione, il termine per presentare il Piano è stato fissato al 31 gennaio di ogni anno, inserendo anche l'obbligo di assicurare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. Si è previsto inoltre che gli enti locali con meno di 15.000 abitanti possano provvedere al monitoraggio previsto dal Piano individuando un ufficio associato a livello provinciale o metropolitano.
Sempre all'articolo 6, comma 2, gli strumenti definiti dal Piano per raggiungere gli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione saranno definiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e agli indirizzi dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'intento semplificatore all'origine del piano e, al contempo, di armonizzare questa disciplina con le funzioni in capo all'autorità anticorruzione.
All'articolo 9 del decreto-legge le risorse previste per gli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano sono state aumentate per ciascuno degli anni 2021-2024.
Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, si è intervenuto con alcune norme per facilitare lo svolgimento dei concorsi già previsti dal provvedimento, inserendo come titolo di preferenza, a parità di merito, anche il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali.
Altre norme inserite in Commissione riguardano l'attuazione in ambito di giustizia amministrativa del Piano di ripresa e resilienza e l'incentivazione per favorire la partecipazione dei magistrati al piano di smaltimento.
Vorrei infine ricordare che la Commissione ha voluto inserire all'articolo 17 quello di parità genere come principio guida anche per il piano di reclutamento del personale a tempo determinato previsto dal decreto-legge.
Prima di lasciare la parola al collega Caliendo per la parte relativa alla giustizia, voglio poi sottolineare che accanto alle questioni che hanno trovato positiva soluzione ne restano ancora aperte altre. Ne indico due note all'Assemblea, riguardanti alcuni nodi sulla giustizia e in modo particolare alcuni legati a quella amministrativa, che meriterebbero di essere affrontati superando lo spirito corporativo e guardando invece alla funzionalità dell'amministrazione della giustizia. Mi auguro che il lavoro prodotto su entrambi i fronti durante queste settimane non venga abbandonato e possa essere ripreso al più presto in una prossima occasione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caliendo.
CALIENDO, *relatore*. Signor Presidente, mi associo innanzitutto ai ringraziamenti che ha formulato la relatrice Valente, in particolare al sottosegretario Bini per l'aiuto che ha dato in questi giorni.
Credo che il provvedimento al nostro esame abbia un'importanza fondamentale, specie nella seconda parte del suo titolo: l'efficienza della giustizia. Si tratta di misure un po' dure da realizzare; in particolare, viene introdotto un numero consistente di assunzioni da realizzare (16.500), divise in due scaglioni, come aiuto a tempo determinato ai giudici, quanto alla capacità di smaltire i lavori.
Abbiamo avuto già esperienza di questo procedimento, effettuandone una prova negli uffici giudiziari di Firenze, che ha ricevuto una valutazione positiva. Durante il lavoro in Commissione, abbiamo introdotto alcune correzioni, che devono determinare una maggiore capacità di intervento. In particolare, si è tolto l'obbligo del rapporto da remoto effettuato tra i nuovi, laureati in legge o in economia, che devono collaborare con il giudice. Dipenderà molto dai coordinatori dei vari uffici del processo, nelle varie zone d'Italia, attivare un rapporto diretto tra giudice e collaboratori. Basta leggere il primo profilo di quello che saranno chiamati a svolgere: oltre ad alcune attività più semplici, come la verifica della correttezza del fascicolo processuale, hanno anche la possibilità di collaborare con il

giudice nel predisporre bozze di provvedimenti e di effettuare lavori di ricerca utili al giudice per svolgere la sua funzione.

È un modello conosciuto dalla fine degli anni '70, per esempio, nel Tribunale delle dogane di New York, dove addirittura 16 giudici allora - e credo che siano rimasti tali - sono riusciti a coprire l'intero panorama giudiziario riguardante l'*import* e l'*export* di tutti gli Stati Uniti d'America, chiudendo tutti i processi, grazie a una forte collaborazione che prevedeva per ogni giudice quattro avvocati e 22 persone di *staff*. Noi dobbiamo svolgere quest'attività.

Come relatori, abbiamo introdotto alcune integrazioni in certi passaggi, anche in relazione al funzionamento della Scuola superiore della magistratura. Nello stesso tempo, avevamo introdotto un emendamento mirato a un miglior funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Tuttavia, nel prevedere l'entrata in vigore delle norme a settembre 2022, correttamente abbiamo tenuto conto di alcune osservazioni in ordine al tempo necessario, ragion per cui abbiamo ritenuto di ritirare l'emendamento, per ripresentare quella proposta sul Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa quando si discuterà del Consiglio superiore della magistratura.

Abbiamo introdotto una proroga della normativa per la magistratura onoraria, che, come sapete, con la riforma Orlando doveva scadere nei prossimi giorni; si è quindi prevista una proroga, in modo che il Parlamento possa intervenire tenendo conto di quanto ha detto la Corte costituzionale negli ultimi tempi in merito alla magistratura onoraria.

Colleghi, consentitemi alcune riflessioni. Forse anche grazie all'intelligenza del Governo, non dico che abbiamo cambiato il metodo, ma siamo riusciti a discutere un po' meglio di quanto il Parlamento abbia fatto negli ultimi tempi.

Ho sempre detto di essere contrario alle riunioni di maggioranza: l'ho detto quando ero Sottosegretario e lo dico oggi da relatore, perché l'ho sempre detto, quando ero all'opposizione, come in maggioranza. La vera attività in Parlamento è quando forze politiche diverse si incontrano per realizzare un prodotto che abbia una sua effettività. Faccio un esempio: la scelta di una pubblica amministrazione di non attuare la mobilità va fatta solo ed esclusivamente se è realmente necessaria, non per mettere una bandierina. Ciascun deputato o senatore dovrebbe quindi avvertire sempre una responsabilità: non conta alcunché vedersi approvato un determinato emendamento, perché dopo dieci giorni gli elettori lo avranno dimenticato; ciò che conta è la capacità di svolgere la propria funzione parlamentare per la realizzazione di un prodotto legislativo coerente con le finalità dello Stato e con la realizzazione degli interessi dei cittadini. *(Applausi)*.

Rispetto a questa situazione, dobbiamo assumere una responsabilità, che per gran parte siamo riusciti a prenderci, ma forse dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, ovvero garantire che ciascuna piccola fetta di intervento miri sempre all'interesse generale.

Faccio un altro esempio. La norma prevedeva la dicitura «da remoto»: l'abbiamo corretta, perché non è possibile. Il rapporto tra giudice e uffici del processo dev'essere da remoto solo nell'ipotesi in cui ve ne sia la necessità. È questa la logica, con la quale pure abbiamo introdotto alcune modifiche apportate dai parlamentari, che abbiamo accolto come relatori e come Governo.

Questa logica di collaborazione tra Governo e Parlamento può muoversi soltanto su una linea, e lo dico anche al Ministro della giustizia, perché abbiamo votato un emendamento anche contro l'indicazione del Governo che riguardava gli uffici giudiziari dell'Abruzzo in relazione alla questione del terremoto.

Abbiamo fatto qualcosa contro l'Esecutivo? Vogliamo contestarlo? No. In quella fattispecie, abbiamo fatto una valutazione: ciascuno - anche il Governo - dovrebbe tener conto che l'esperienza e la conoscenza del reale da parte di coloro che hanno competenza in determinate materie andrebbero prese in considerazione dallo stesso Esecutivo, al fine di creare quel sinallagma tra Governo e Parlamento che possa realizzare sempre un rapporto positivo.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con l'auspicio che le correzioni introdotte con lo spirito a cui ho fatto cenno possano eventualmente essere integrate anche in questa sede oppure essere condivise, ma nella realtà. Infatti, la norma, una volta licenziata dal Parlamento, assume una sua realtà completamente diversa, che è rimessa all'interprete, ma anche alla capacità dei dipendenti, di coloro

che svolgono la propria attività nella pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia di attuare in concreto i singoli provvedimenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, esprimo innanzitutto un ringraziamento doveroso ai due relatori, la collega Valente, che è stata davvero valente di nome e di fatto, e il collega Caliendo, che è sempre attento e particolarmente prodigo nella sua incredibile e straordinaria capacità di lavoro e nella sua lucidità di pensiero, che gli voglio riconoscere in questa sede e che, almeno per me, rappresentano una guida anche per il mio futuro politico.

Mi sento in dovere di ringraziare anche il sottosegretario Bini, che non avevo avuto il piacere di conoscere così bene; ma in questi giorni, tra le *call* e le riunioni in presenza, ho potuto apprezzare il suo modo di lavorare, la sua disponibilità verso gli altri e la sua incredibile pazienza, fino al punto che l'altra sera ha detto di non sentirsi bene, perché si era molto stressata, ma il giorno dopo l'ho vista di nuovo al lavoro. Quindi complimenti e congratulazioni - se li merita - al Sottosegretario per l'attività che svolge.

Fatti questi doverosi ringraziamenti, vorrei ringraziare poi tutti i componenti delle due Commissioni coinvolte, la 1a e la 2a, che con spirito davvero costruttivo hanno lavorato affinché oggi arrivasse in Aula il decreto-legge in discussione, modificato, ma in modo appropriato. Certo, ci sono stati anche momenti di forte confronto, ma la politica è questo ed è bella per questo: anche da posizioni differenti, ci si confronta e si deve avere la capacità di raggiungere una sintesi. Devo dire che questa è stata una di quelle occasioni nelle quali anche posizioni di partenza molto differenti hanno trovato un loro momento di sintesi.

Voglio ringraziare anche il mio collega Luigi Vitali, poiché ha saputo svolgere egregiamente il ruolo di Capogruppo in 1a Commissione *(Applausi)*, così come i colleghi della Commissione giustizia del mio partito. Siamo fatti così: siamo un partito liberale e ci definiamo un partito del fare, che, come ha ricordato poco fa il collega Caliendo, non vuole mettersi delle stellette per dire che qualcosa l'abbiamo fatto noi, perché pensa invece a un risultato per gli italiani. Condivido la ragione per la quale il senatore Caliendo ha definito inutili, se non addirittura inappropriate e inadeguate, le riunioni di maggioranza. Noi siamo qui per lavorare per gli italiani.

Tra l'altro, in questo Parlamento le opposizioni sono davvero poche, nel senso che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno lavorato con un atteggiamento costruttivo - glielo voglio riconoscere e credo che tutti debbano farlo - e hanno votato molti degli emendamenti proposti, mentre su molti altri si sono astenuti, anziché votare contro. Credo che questo sia lo spirito giusto per affrontare un momento del Paese particolarmente difficile. L'ho detto, lo ripeto e lo ripeterò ancora: la classe dirigente di questo Paese deve saper dimostrare in questo momento grande carattere e grande senso di responsabilità, e non è un modo di dire, perché è fondamentale.

Al futuro degli italiani ci dobbiamo pensare oggi, adesso, perché le decisioni che stiamo assumendo in queste ore, in questi giorni, varranno per i prossimi anni per il nostro Paese. Se pensiamo che l'indice di crescita già prima del Covid era molto basso e poi, durante il periodo della pandemia, è crollato, come in altri Paesi in tutto il mondo, dobbiamo essere consapevoli che con questo Governo abbiamo la possibilità di raggiungere indici di crescita non importanti, ma straordinariamente importanti per il futuro dell'Italia. C'è una previsione per la quale l'indice di crescita supererà il 5 per cento per la fine di quest'anno: questo significa ricchezza per gli italiani, posti di lavoro, ossigeno per le imprese e benessere per gli italiani *(Applausi)*. Allora è questo che dobbiamo tenere sempre ben saldo.

Rispetto al provvedimento sul *green pass,* ieri sera durante una trasmissione televisiva ho sentito che oltre il 70 per cento degli italiani è favorevole; inoltre, la maggioranza degli elettori di alcuni movimenti politici e partiti presenti in questo Parlamento, in cui si annidano posizioni talvolta simili a quelle dei no vax*,* è favorevole a misure di restrizione, perché non costringono o limitano la libertà, ma garantiscono l'abbattimento e la sconfitta del virus e quindi un ritorno alla normalità. *(Applausi)*. Questa è la verità, così stanno le cose. Dobbiamo rappresentare questi cittadini.

Il decreto-legge n. 80 del 2021, definito reclutamento, consta di due parti ed è la ragione per la quale

sono state coinvolte le Commissioni 1a e 2a: una parte riguarda la pubblica amministrazione, per la quale dobbiamo ringraziare, oltre alla collega Bini, come ho già fatto, anche il ministro Brunetta *(Applausi)*, perché sta davvero definendo il suo ruolo in questo Governo come di primissima importanza. La verità è che lui sta abbattendo a picconate l'atavica problematica della burocrazia nel nostro Paese, con provvedimenti che noi stiamo cercando di migliorare anche in sede parlamentare. Egli, quindi, avvia il processo e noi parlamentari abbiamo il dovere di migliorare le sue indicazioni. Tutti noi anche in questa circostanza, così com'è stato nel decreto-legge cosiddetto semplificazioni per i colleghi della Camera dei deputati, abbiamo provveduto a migliorare il testo emanato dal Governo.

È vero che di fatto il nostro è diventato un sistema monocamerale, però una volta alla Camera dei deputati e un'altra volta, come in questo caso, al Senato della Repubblica interveniamo sull'avvio del procedimento e sul decreto-legge predisposto dal Governo stesso. Ringrazio pertanto il ministro Brunetta e la nostra capogruppo Anna Maria Bernini, che ci tiene uniti e che fa sì che il Gruppo Forza Italia rappresenti davvero un punto di riferimento fondamentale non solo per il *Premier* e per il Capo dello Stato, ma per il popolo intero. Il senso di responsabilità e l'esperienza che ci contraddistinguono li dimostriamo giorno dopo giorno nei lavori in Commissione e in Aula.

Il provvedimento in discussione fa esattamente il seguito all'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del decreto-legge semplificazioni, che di fatto è lo strumento attuativo del Piano. Il testo in esame non è altro che la messa a terra del decreto-legge semplificazioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso una serie di assunzioni che dovrebbero facilitare e svecchiare l'apparato burocratico (tant'è vero che il provvedimento viene definito reclutamento), dandogli maggiore slancio, e andare incontro a un'esigenza che dovrebbe rappresentare il raggiungimento di un obiettivo che per noi è sempre stato quasi una chimera, cioè la spesa dei fondi che ci verranno dati. Come ho ricordato in sede di dichiarazione di voto sul decreto-legge semplificazioni, infatti, storicamente abbiamo sempre avuto un'enorme difficoltà in questo senso, soprattutto - lo ammetto - nelle Regioni del Sud.

Lo dico con dolore essendo un uomo del Sud, ma è evidente che dobbiamo fare un passo in avanti ed avere, cari colleghi, la capacità di cambiare, di modificare il nostro modo di fare, di realizzare quella spesa che non abbiamo potuto fare. Lo facciamo attraverso il reclutamento in cento giorni, l'inserimento di giovani, la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito, che non sempre nella pubblica amministrazione si è raggiunto.

Desidero concludere il mio intervento ricordando che all'interno del provvedimento, così come ha richiamato il senatore Caliendo, è stato approvato un emendamento a prima firma del senatore Castaldi - che non mi ascolta, ma che ringrazio - che ha avuto insieme a me e ad altri colleghi eletti nella Regione Abruzzo, la capacità di mettere in risalto e di coinvolgere tutte le forze politiche, nessuna esclusa, anche quelle di opposizione; tale emendamento prevede che rimangano aperti quattro tribunali minori - Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano - che avevano assoluta necessità di sapere che avrebbero avuto almeno altri due anni per operare sul territorio. Sono tribunali che non dovevano chiudere, con questo provvedimento e con l'aiuto di tutte le formazioni politiche abbiamo combattuto tutti quanti insieme e abbiamo dato una bella dimostrazione di coesione e di capacità di venire incontro alle esigenze del territorio per un miglior funzionamento ed efficientamento del sistema della giustizia, in questo caso in Abruzzo e in futuro mi auguro con una diversa geografia della giustizia italiana.

Ringrazio tutti i colleghi, a cominciare dal senatore Castaldi, che è stato il primo firmatario, che hanno contribuito, compresi quelli appartenenti alle formazioni dell'opposizione. Grazie a tutti e buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gaudiano. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, il nuovo percorso della pubblica amministrazione, con il progressivo abbandono del modello burocratico in favore di un approccio aziendalistico, ha origini ormai risalenti nel nostro impianto legislativo. La vecchia struttura organizzativa gerarchica, seppur con difficoltà, è stata via via sostituita da un approccio manageriale e da una nuova visione del lavoro non più ancorata al concetto di mansione, ma organizzata per il raggiungimento di obiettivi secondo una logica di risultato. L'urgenza di garantire un modello di gestione efficace e un'adeguata

disponibilità di competenze si affianca all'esigenza di ringiovanire la pubblica amministrazione e di garantire un organico efficiente.

La pandemia e tutte le difficoltà che ne sono derivate hanno reso ancora più evidenti i problemi presenti nella nostra pubblica amministrazione. Le carenze di organico specializzato, la scarsa valorizzazione delle competenze e soprattutto un'età media dei dipendenti troppo alta, che si attesta intorno ai cinquant'anni: sono queste alcune tra le storture che è necessario risolvere. La necessità, quindi, di rendere attrattiva la pubblica amministrazione per convogliare al suo interno risorse umane e competenze di eccellenza trova nel PNRR nuova linfa vitale, aprendo una stagione di investimenti pubblici e di auspicata rinascita. Dopo anni di tagli e di *austerity*, finalmente ritroviamo risorse e ossigeno per le riforme, per poter così scommettere sul capitale umano, per investire nella valorizzazione del merito e per attrarre giovani professionisti.

Il decreto che ci apprestiamo a convertire si inserisce in questo solco. I suoi 19 articoli puntano tutto sul capitale umano, istituendo percorsi semplificati e straordinari per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione e della giustizia, prevedendo percorsi trasparenti, veloci e definiti.

Il titolo I si apre con la previsione di modalità speciali per conferire incarichi professionali dando la possibilità alla pubblica amministrazione di porre a carico del PNRR solo le spese per il reclutamento del personale destinato a realizzare i progetti di cui le singole amministrazioni hanno titolarità diretta di attrazione, prevedendo la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato e a contratti di collaborazione anche per un periodo superiore a trentasei mesi, con il solo limite temporale posto al 31 dicembre 2026. Tali contratti dovranno indicare il progetto del PNRR cui saranno riferiti, potranno essere rinnovati e prorogati per una sola volta e saranno sottoposti a valutazione di risultato.

Al fine di non sprecare le competenze maturate, valorizzare l'esperienza e consolidare le capacità, sarà possibile riservare una quota di posti, non superiore al 40 per cento, nei bandi dei concorsi successivi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, in favore del personale reclutato ai fini dell'attuazione del PNRR che, al momento della pubblicazione del bando, abbia maturato un'esperienza di almeno trentasei mesi all'interno dell'amministrazione.

L'articolo 2 del decreto prevede l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nella pubblica amministrazione tramite contratti di apprendistato per l'acquisizione di competenze trasversali e l'orientamento professionale di diplomati e universitari.

L'articolo 3 pone nuove misure per la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito. A tal proposito, ho presentato un emendamento, il 3.38 (testo 2), approvato in Commissione, al fine di valorizzare il titolo di dottorato di ricerca nelle procedure comparative per l'accesso ai ruoli dirigenziali e per gli avanzamenti di carriera. Inoltre, l'emendamento interviene sulla valutazione delle esperienze maturate, dando peso alla tipologia e non al numero degli incarichi, nella convinzione che sia preferibile un criterio qualitativo rispetto ad un criterio quantitativo.

Per quanto riguarda il settore giustizia, il decreto fissa nuove misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, al fine di favorire l'operatività dell'ufficio per il processo e di assicurare lo smaltimento dei procedimenti giudiziari arretrati.

Il Ministero della giustizia potrà avvalersi delle piattaforme digitali della pubblica amministrazione per avviare procedure di assunzione per 16.500 unità con contratti di lavoro a tempo determinato e di 326 unità per la giustizia amministrativa. Il servizio svolto con merito dai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza potrà valere come titolo per accedere al concorso in magistratura ordinaria, ovvero come tirocinio professionale per l'accesso all'esame di Stato da avvocato o al concorso notarile. Sarà poi il Ministro della giustizia a individuare tribunali e corti di appello cui destinare le risorse, nonché il numero degli addetti per ogni singolo ufficio.

Sarà possibile, inoltre, per il Ministero della giustizia avviare procedure di reclutamento tramite concorsi per titoli o prova scritta. È poi espressamente previsto il criterio dello scorrimento delle graduatorie, anche per diverse tipologie di concorsi per diversi distretti giudiziari, laddove una graduatoria risultasse incapiente.

Il personale così reclutato sarà impiegato per lo smaltimento dell'arretrato, preferibilmente in modalità

da remoto, anche nell'ottica della transizione digitale, che resta un punto fermo e una guida salda delle riforme da cui non è più possibile prescindere.

In conclusione, merito, trasparenza, competenza e creazione di nuove opportunità lavorative sono le linee guida seguite dal decreto.

Duplici i benefici attesi: rendere la pubblica amministrazione un datore di lavoro attrattivo per i giovani e per le eccellenze del nostro Paese; creare opportunità di crescita per migliorare prestazioni e servizi offerti ai cittadini dalla pubblica amministrazione. Sono sfide importantissime cui non possiamo rinunciare, perché un Paese moderno merita e necessita di un'amministrazione moderna, attrattiva e dinamica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, naturalmente il fine del provvedimento al nostro esame non può che trovare condivisione in tutti noi, soprattutto in coloro che hanno avuto la fortuna, oltre che l'onere, di essere amministratori locali e di conoscere le vere condizioni nelle quali versa l'amministrazione pubblica in Italia, sapendo quanto è difficile mietere un risultato, in particolare quando si è al cospetto di un ambizioso lavoro che, come veniva detto, ricadrà sulla vita della nostra Nazione nei prossimi anni.

Quando si tratta di rafforzare il capitale umano della pubblica amministrazione, magari elevando anche la qualità professionale e abbassando il dato anagrafico, per noi di Fratelli d'Italia si tratta sempre di un momento importante, anche se dobbiamo dire che questa esigenza esiste da anni.

Quella che viene dal decreto-legge in esame è una risposta finalizzata sostanzialmente alla gestione delle politiche legate al PNRR. Dobbiamo però considerare che, dopo anni di blocco del *turnover* e di mancate assunzioni, la nostra amministrazione pubblica era incapace di gestire anche l'ordinaria amministrazione, con una ricaduta negativa in termini di servizi da dare ai cittadini, alle imprese e a tutto quel tessuto sociale che opera nei territori e che naturalmente si aspetta ben altre risposte in termini di efficienza e di velocità.

Come ho detto in altri interventi, da amministratore locale ho conosciuto anche storie straordinarie di professionisti che hanno fatto la scelta della missione pubblica, pur potendo lavorare in altri contesti privati, con stipendi certamente più lauti di quelli che ricevono dallo Stato. Essi hanno invece scelto di servire la missione pubblica e a loro vanno tributati rispetto e gratitudine.

All'impostazione del provvedimento in esame - è stato riconosciuto dai relatori e ringrazio a tal proposito anche il senatore Pagano - come nostro costume abbiamo cercato di offrire contributivi migliorativi, per fare in modo che, sull'altare dell'efficienza e della contingenza, non venisse sacrificata la trasparenza che deve accompagnare le scelte pubbliche. Voglio ringraziare per l'accoglimento di alcuni emendamenti da noi presentati, tesi a recepire le istanze provenienti dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI). Crediamo dunque di aver reso un servizio alla Nazione e non certamente alla maggioranza e al Governo, che anche in questa occasione dimostrano tutta la loro fragilità. La maggioranza ci sembra infatti un gigante dai piedi d'argilla, soprattutto se ci troveremo al cospetto dell'ennesimo voto di fiducia.

Anche io voglio ringraziare il sottosegretario Bini, per la cortesia dimostrata nelle occasioni di confronto politico, ma il Sottosegretario sa che la prima cosa che abbiamo chiesto, visto il nostro atteggiamento assolutamente aperto, collaborativo e costruttivo nell'interesse della Nazione, era che non venisse posta la questione di fiducia. Ci sembra però che ci si avvii a questo, dopo il pomeriggio di ieri, che definirei farneticante, e ciò a nostro avviso rappresenta un punto politico di estrema negatività. Se anche quando c'è questo atteggiamento da parte delle opposizioni, in un Parlamento che a sostegno del Governo ha una maggioranza del 95 per cento, la risposta è mettere la fiducia, siamo di fronte a qualcosa che oscilla tra l'incredibile e il ridicolo.

Signor Presidente, se mi consentite di andare per qualche minuto fuori tema, visto che parliamo di pubblica amministrazione, ci sono alcune vicende politiche che spero che già il Consiglio dei ministri di questa mattina voglia affrontare, perché rappresentano una vera e propria emergenza. Signor Sottosegretario, non conosciamo ancora la data delle elezioni amministrative. È possibile che nell'unica Nazione in Europa in cui le elezioni sono state rinviate, non si conosca ancora la data delle

elezioni amministrative?

Abbiamo sindaci sostanzialmente in proroga e dobbiamo mettere in piedi tutta l'architettura politica e partitica delle liste, ma ancora non conosciamo la data delle elezioni. Garantire queste regole del gioco, oltre a terminali amministrativi pienamente efficienti e legittimati, sarebbe una sicurezza per i cittadini.

Passo alla seconda questione, che siamo stati noi per primi a sollevare tempo fa, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha messo oltre 1.400 enti locali nell'impossibilità di approvare i propri bilanci. È vero che con il cosiddetto decreto sostegni-*bis* è stata stanziata una cifra per fronteggiare lo squilibrio che si era creato in relazione al Fondo di anticipazione di liquidità, ma la ripartizione è stata comunicata ai Comuni soltanto il giorno 27 e si prevede che queste amministrazioni debbano approvare i propri bilanci entro il prossimo 31 luglio (parliamo di sabato prossimo). Ciò è materialmente impossibile e se non vogliamo che oltre 10 milioni di cittadini italiani vivano in Comuni falliti, bisogna prorogare, ancora a causa dei ritardi del Governo, la data di approvazione dei bilanci. Questo è quanto ci chiedono migliaia di sindaci. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sarò breve e utilizzerò meno del tempo che mi è concesso.

Stiamo oggi discutendo di un provvedimento importante che mira a rafforzare la capacità della pubblica amministrazione che, anche - ma non solo - a causa della pandemia, è obiettivamente indebolita. Nell'ottica della ripartenza del Paese, ci troviamo di fronte all'esigenza di investire in termini di infrastrutture e risorse umane.

Essendo membro della Commissione giustizia, mi soffermerò sulla parte relativa all'efficienza della giustizia, che è l'obiettivo che si mira a perseguire, come si desume dal titolo stesso del provvedimento. Richiamo quanto contenuto nel PNRR in materia di giustizia, specie con riferimento agli obiettivi. Cito testualmente: gli obiettivi del Piano sono portare a piena attuazione l'ufficio del processo; rafforzare la capacità amministrativa del sistema e sopperire alla carenza di professionalità tecniche diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa; potenziare le infrastrutture digitali; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne.

Partendo da questo presupposto, richiamo i nostri interventi - svolti sia in Assemblea, che in Commissione - sulla necessità di immettere benzina nel motore della giustizia, in quanto sul territorio vediamo molto chiaramente che i tribunali, purtroppo, non riescono obiettivamente a lavorare a pieno regime e a garantire adeguatamente il rispetto del diritto, dato che per troppi anni abbiamo lasciato andare la macchina della giustizia per inerzia.

Oggi, con il PNRR, abbiamo la possibilità di mettere mano a questo sistema, anzitutto - ancorché non sia l'oggetto del provvedimento in esame - investendo sulle strutture e sugli edifici della giustizia. Abbiamo anche la possibilità di investire sulle risorse umane, che, come ho detto prima e anche in altre occasioni, rappresentano la vera e propria benzina da immettere all'interno di un motore che, purtroppo, è stato abbandonato.

Su questo purtroppo non posso tacere. Un po' tutti noi abbiamo rivolto diversi richiami al predecessore del ministro Cartabia, che grazie al cielo ha sempre dimostrato grande attenzione dal punto di vista delle risorse umane, mentre in precedenza tutti gli appelli che abbiamo fatto sono sempre caduti nel vuoto. Ricordo distintamente molte interlocuzioni con l'ex ministro Bonafede, che non hanno mai ricevuto un minimo di risposta o di accoglimento. Appena qualche giorno fa ho fatto un richiamo sulla situazione del mio foro, quello di Monza, che lamenta un deficienza importante in pianta organica, pur essendo il sesto tribunale d'Italia. Ma queste considerazioni valgono non soltanto per il mio foro, ma per tanti altri, come il tribunale di Bergamo, ma potremmo prendere ad esempio molti altri tribunali, che lavorano solo perché ci sono delle persone che vanno al di là dei loro limiti e di questo li dobbiamo ringraziare. All'interno di questo provvedimento si va ad incidere su questo.

Sicuramente è positivo il fatto che noi oggi ci prendiamo un impegno nei confronti della macchina della giustizia e nei confronti dei cittadini. Ci prendiamo un impegno, che ovviamente poi il Governo e

noi tutti in Parlamento dobbiamo portare a piena attuazione. L'aspetto negativo che però devo sottolineare è il fatto che probabilmente non bisognava aspettare l'arrivo del PNRR e - ahimè - della pandemia per farlo: erano problemi che avremmo dovuto vedere e risolvere molto prima. Comunque, siamo in questa situazione e non possiamo certamente tirarci indietro. Prendiamo quello che c'è all'interno di questo testo, che è stato elaborato nelle sedi delle Commissioni competenti; anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri della 1a e della 2a Commissione, in particolare i colleghi del mio Gruppo, per il grande lavoro che è stato fatto su tutti gli emendamenti, non soltanto quelli in materia di giustizia.

Tornando a parlare degli spunti relativi al mondo della giustizia, all'interno di questo provvedimento, all'articolo 11, si va ad incidere sul personale dell'ufficio per il processo. Non posso che richiamare alcune criticità che avevamo già sollevato rispetto a questo istituto, che obiettivamente è stato creato per cercare di risolvere un problema, ma probabilmente ne crea degli altri, quantomeno all'interno della gestione della macchina amministrativa e della macchina giustizia. Queste ovviamente sono critiche che arrivano da chi vive il tribunale, perché chi non ha modo di lavorare all'interno delle stanze dei tribunali, probabilmente non sa nemmeno che cos'è l'ufficio per il processo. Poi, nel concreto, nell'attuazione delle norme, ci sono obiettivamente delle criticità, ma cercheremo di risolverle, perché siamo in questa sede per cercare di risolvere i problemi, non certo solo per lamentarci, come probabilmente fa qualcun altro.

Un aspetto che va sottolineato è che, all'interno di tutte le riforme che stiamo portando avanti, a cominciare da questa, dobbiamo cercare di immettere quelle risorse di cui parlavo prima, in un sistema che poi va a regime e funziona effettivamente. Altrimenti, rischiamo semplicemente di portare qualcosa di positivo in una macchina che però sta ferma. Non dobbiamo permettere questo, ma dobbiamo consentire invece che la macchina corra, nel rispetto del diritto, perché anche all'interno di tutte le altre rivoluzioni che stiamo vedendo, come la riforma del processo civile e del processo penale, stiamo guardando sempre e soltanto a quello che ci dice l'Europa all'interno delle indicazioni del Piano, cioè che la giustizia deve essere veloce. Aggiungo che la giustizia deve essere veloce, ma deve essere giusta, nel rispetto delle norme di diritto dell'ordinamento giudiziario e dell'ordinamento giuridico, altrimenti veniamo meno a quei richiami che sono all'interno della Costituzione e che dobbiamo continuamente tenere a mente, tutti noi che lavoriamo all'interno delle Aule legislative.

Non è questo il luogo e il momento - ripeto - di discutere delle altre riforme che sono in corso di esame in Parlamento, però dobbiamo ricordarci che quando parliamo di rafforzamento della pubblica amministrazione e rafforzamento della giustizia, dobbiamo farlo seguendo due elementi: rapidità e oculatezza.

Qui mi rivolgo al Sottosegretario, che ringrazio per la pazienza che ha avuto durante le sessioni di Commissione, a tratti estenuanti, ma, obiettivamente, io credo che si poteva fare un lavoro migliore. Sicuramente sì: ne sono convinto. Il nostro Gruppo lo ha anche lamentato. Partiamo, però, sicuramente da una base. Nell'esecuzione di queste norme, però, e nel portare ad efficienza ed efficacia queste norme, dobbiamo essere rapidi ed oculati. Rapidi perché dobbiamo agire velocemente, perché il nostro sistema ha bisogno che queste nuove forze vengano immesse il prima possibile, in maniera oculata, evitando poi che tutte le risorse che stiamo mettendo sul tavolo vengano sprecate.

Non voglio dilungarmi oltre, ma ricordo semplicemente che la riforma della giustizia, la riforma del personale della giustizia e di tutti coloro che lavorano all'interno della giustizia non si ferma al 2026. Noi dobbiamo lavorare oggi, affinché tutto il sistema giustizia vada a regime e vada a regime seriamente.

Su questo faccio un ultimo richiamo, ricordando il monito che il presidente dell'Unione camere civili ha fatto all'ultimo Congresso nazionale forense, in cui ha detto, molto chiaramente, che non bisogna dimenticare che la giustizia giusta non sempre è giustizia veloce e viceversa. Quindi, noi lavoriamo affinché sia il più veloce possibile, ma sempre nel rispetto dei diritti dei cittadini.

Mi rimetto alle dichiarazioni di voto del mio Gruppo. Ringrazio dell'attenzione e, ovviamente, mi auguro che i provvedimenti arrivino realmente nelle aule dei tribunali e nelle aule della pubblica amministrazione, affinché tutti i cittadini possano avere finalmente un servizio quantomeno efficace ed

efficiente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, nell'affrontare il decreto-legge che oggi convertiamo, che punta a rafforzare le capacità amministrative della pubblica amministrazione, consentitemi di fare una riflessione sul mio percorso professionale.

Io sono stata venticinque anni nella pubblica amministrazione. La sensazione che ho sempre avuto è stata che la forma e il rigore procedurale fossero molto più importanti della sostanza e degli obiettivi, che le relazioni con il mondo politico fossero molto più importanti dell'apporto professionale individuale, magari talvolta critico, e che il lavoro individuale fosse più importante di quello in *team*. Concludo dicendo che anche la comunicazione, se troppo chiara e trasparente, veniva considerata meno professionale rispetto al cosiddetto linguaggio burocratico.

Poi sono passata a lavorare nel privato e mi sono resa conto che la situazione era esattamente contraria. Quindi, mi sono chiesta perché alcune funzioni, più tipiche del mondo privato, non entrassero nella pubblica amministrazione e il cosiddetto rigore procedurale, più tipico della pubblica amministrazione, non permeasse invece il mercato.

Dico questo perché, secondo me, è fuorviante pensare che vi sia una contrapposizione tra mercato e pubblica amministrazione, che invece devono poter coesistere in maniera equilibrata e complementare. Un'economia sana è sicuramente un'economia che ha bisogno di entrambi gli aspetti: di buone regole, di servizi pubblici di qualità e di imprese dinamiche ed innovative.

Ricordo, peraltro, che il *premier* Draghi ha detto che il *recovery plan* può, ma soprattutto deve, essere un grande attivatore di investimenti privati, una sorta di leva finanziaria per sollevare l'economia del Paese. Queste sono parole che hanno un peso specifico estremamente importante. Io credo che tutti noi siamo oramai convinti, perché lo stiamo dicendo nei lavori di Commissione, in Aula e dappertutto, che il *recovery plan* offra la possibilità di migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, di stimolare l'iniziativa privata e quindi di modernizzare l'economia.

Senza alcuna enfasi eccessiva, ma con assoluto pragmatismo, visto che la politica deve essere anche pragmatica e non solo dogmatica, possiamo dire che dal successo delle riforme, dagli interventi, dai progetti di ampio respiro del *recovery plan* dipenderanno le opportunità che l'Italia offrirà alle prossime generazioni.

La parola riforme ricorre moltissimo; consentitemi allora una riflessione sul riformismo moderno. Ne ho sentito parlare la prima volta che mi avvicinai alla politica, nel lontano 1989. Non mi riferisco al riformismo *tout court*, ma al riformismo socialista per richiamare quella attitudine politica che ha caratterizzato alcuni socialisti di Bettino Craxi - il ministro Brunetta, Tremonti, Sacconi e Frattini - rispetto alla dogmatica dei comunisti, da un lato, e alla filosofia - lasciatemela passare così - del tirare a campare di stampo democristiano, dall'altro.

Sto parlando quindi di una vocazione al cambiamento e soprattutto della modernizzazione del nostro Paese. Come si fa la modernizzazione di un Paese? Con un atteggiamento mentale di ottimismo della volontà con il quale si deve assolutamente guardare al futuro. Se io oggi dovessi, alla mia età, ritornare a lavorare nella pubblica amministrazione, cavalcherei veramente la voglia di cambiamento e di modernità per combattere quell'immobilismo e quel conservatorismo che comunque abbiamo riscontrato ancora nei primi due decenni del nuovo secolo.

Peraltro l'immobilismo e il conservatorismo sono tra i principali fattori alla base della sostanziale stagnazione economica del nostro Paese, che invece già venti anni fa, proprio perché abbiamo affrontato un nuovo secolo, sarebbe dovuto crescere. Come ha detto bene prima il collega Pagano, il nostro Paese non cresceva già prima della pandemia. C'è sempre stata una dinamica molto insoddisfacente della produttività del settore dei servizi, nella quale la pubblica amministrazione ha un peso sicuramente rilevante.

Dobbiamo chiederci se hanno funzionato tutte le riforme degli ultimi vent'anni, alcune delle quali le ho vissute addirittura io in qualità di dipendente pubblico: la *spending review*, i centri di costo, le valutazioni delle *performance*, che peraltro sono state declinate con gli stessi parametri in tutti i settori della pubblica amministrazione, quando sappiamo perfettamente che ci sono settori di essa che hanno

caratteristiche molto diverse l'uno dall'altro. Dobbiamo chiederci se tutte queste riforme, sulle quali sono state prodotte montagne di carta, hanno funzionato. Direi di no perché se avessero funzionato, non ci ritroveremmo in questa situazione.

Bisogna porsi queste domande perché analizzare i margini di miglioramento, che sono veramente tanti, è importante perché comunque le risorse spese per il comparto pubblico ammontano - dai dati dell'ultimo rapporto della Banca d'Italia precedente la pandemia - al 45 per cento del PIL.

Se quindi adesso andiamo a spendere ancora di più, perché comunque si parla di assunzioni importanti, dobbiamo, indipendentemente dal parametro afferente la misura percentuale - possiamo infatti anche spendere più del 45 per cento sul PIL totale - dobbiamo però spendere molto bene. Ritorniamo alla qualità invece che alla quantità della spesa pubblica.

Dopo tutta questa analisi, molto brevemente aggiungo alcuni suggerimenti.

In primo luogo, secondo me la burocrazia senza la carriera è un ossimoro.

Sappiamo che nella pubblica amministrazione il rapporto di lavoro è di lungo periodo; si sviluppano competenze specifiche che non sono assolutamente spendibili in maniera immediata altrove, quindi, riformare i concorsi dando un peso importante al merito e alle competenze diversificate - le cosiddette competenze orizzontali - sarebbe un suggerimento che mi permetto di fare. Al tempo stesso, bisognerebbe dare ai giovani - e mi pare che questo sia stato introdotto - la possibilità di fare il cosiddetto apprendistato, esattamente come accade nelle imprese private, e quindi la formazione *on the job*, così chiamata, alla quale assegnare un certo punteggio nel momento del concorso.

Ancora, ho visto che i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio possono essere superati. Questa è una buona notizia, ma il suggerimento è cercare di utilizzare le premialità per favorire il *turnover* che aiuta ad ampliare le cosiddette competenze e apre al lavoro in *team*, un concetto sconosciuto nella pubblica amministrazione dove esiste un lavoro molto individuale, un apporto professionale più o meno qualificato, però individuale. Bisogna imparare a lavorare in *team*, soprattutto, ripeto, in relazione alle grandi sfide del futuro, e mi riferisco alla parte della transizione digitale ed ecologica.

Per misurare l'efficienza della spesa pubblica va cambiato, a mio avviso, il meccanismo sotteso ai controlli interni che funzionano - mi permetto di dire - non troppo bene. Quindi, va assolutamente ripensato il controllo esterno della Corte dei conti che, secondo me, deve essere sempre più avvicinato al modello organizzativo del Government accountability office americano.

In conclusione, non devono esserci sovrapposizioni tra il Formez PA e la Scuola nazionale dell'amministrazione e faccio una raccomandazione rispetto al Piano integrato di attività e organizzazione, nella speranza che non sia un *dossier* insormontabile di pagine e pagine non chiare, non trasparenti e soprattutto non produttive in termini di dati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, ho sentito propositi fiduciosi e molti ringraziamenti profusi a beneficio del lavoro svolto.

Sinceramente il ruolo di guastafeste non mi si addice e non mi piace neanche più di tanto, però, in questa fase e ragionando di questo provvedimento, debbo farlo, purtroppo. Il motivo è che noto in questo testo una sorta di buco abbastanza corposo che riguarda il complesso del sistema sanitario nazionale.

Nel momento in cui si parla di riformare le procedure di reclutamento e di strutturazione del pubblico impiego, resta fuori la parte riguardante la sanità, che rispetto ai dipendenti pubblici, non voglio dire che sia di maggiore qualità, ma sicuramente denota maggiore rispondenza tra qualità del risultato e sforzo profuso per ottenerlo, anche in termini di costo.

Rispetto alla panacea che viene richiamata tutti i giorni da tanti colleghi, ossia i fondi del PNRR, paradossalmente non si può non denunciare - lo dico anche alla collega Bini che è qui presente e che, insieme a me, è stata in Commissione sanità fino a quando ha assunto il suo nuovo incarico nel Governo - che questo provvedimento, come sapete, destina appena l'8 per cento di risorse al comparto sanità. Questo provvedimento, che non si capisce bene in quale misura agisca anche nel comparto sanità (non è chiaro e aspetteremo di vedere i decreti attuativi), semmai ci preoccupa, perché aggiunge

addirittura ulteriori elementi di precarizzazione in un settore dove di tutto c'è bisogno tranne che di precarizzare ulteriormente. Nella sanità c'è bisogno di assumere. Nell'intera vicenda del Covid abbiamo assunto a tempo indeterminato poco più di 1.000 persone. Il *turnover* fino al 2020, per effetto dei pensionamenti e dei licenziamenti volontari (che sono stati tanti), ammonta a una cifra ampiamente superiore, sette o otto volte superiore. Nel Servizio sanitario nazionale c'è quindi bisogno di 7.000-8.000 professionisti specializzati a tempo indeterminato, in sostituzione di circa 5.000 pensionamenti e circa 3.000 dimissioni volontarie.

La nazionalità maggiormente rappresentata al mondo tra i medici che lavorano all'estero rispetto al loro Paese di provenienza è quella italiana: noi formiamo medici e professionisti straordinari, ce ne facciamo carico in termini di costo di formazione e, a causa della cecità e di una aziendalizzazione malintesa e fraintesa, questi medici e professionisti mettono il naso dentro il Servizio sanitario nazionale, sentono l'odore o forse la puzza che ne emana e se ne vanno in tantissimi; stanno tutti nel Regno Unito, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, e sono stimati come fior di professionisti. Attenzione, colleghi, perché se noi non mettiamo rapidamente mano al problema, questi medici non tornano. L'alibi è quello di dire che vanno, prendono coscienza, imparano, acquisiscono competenze e rientrano; ma non è vero: non rientrano più e hanno pure ragione.

In questo decreto-legge, qualora abbia la capacità di incidere, vedo solo ulteriore capacità di precarizzare. Eppure ci sarebbe da fare. Considerate, colleghi, che tra la decisione di assumere un medico e la sua presa in servizio in Italia ci vogliono più o meno due anni, quindi ben venga un provvedimento che snellisca queste farraginosità. Ben venga, e ci mancherebbe se noi non ne fossimo consapevoli. Ma questo non può avvenire attraverso la precarietà, perché il medico non si fa precarizzare; il medico giustamente vuole essere strutturato nella sua professionalità o come professionista autonomo o nel Servizio sanitario nazionale e in quelli regionali. Tutto ciò in questo provvedimento non c'è; anzi, c'è la possibilità che, utilizzando questo provvedimento, agiamo ulteriormente in termini di precarizzazione. E questa non è certamente la strada.

Abbiamo grandi temi da affrontare, come l'imbuto formativo. Abbiamo notevolmente aumentato i posti disponibili nelle borse di specializzazione e questo va benissimo. Ancora non abbiamo colmato, come ho detto poco fa, neanche lontanamente la misura necessaria, ma a questo punto dobbiamo immediatamente agire - a valle o a monte, come preferite - sull'assurdità del numero chiuso. Adesso risolveremo aumentando le borse di specializzazione, ma se non liberiamo il tappo del numero chiuso non avremo medici professionisti disponibili a specializzarsi.

Dobbiamo contrattualizzare da subito gli specializzandi al quarto e al quinto anno e lo dobbiamo fare nei servizi sanitari regionali, nella rete ospedaliera. In questo modo probabilmente, se riuscissimo a togliere di mezzo quel cattivo odore che il Servizio sanitario nazionale emana, forse riuscissimo a tenerli anche in Italia. Tutto ciò va fatto.

In conclusione, colleghi, ho l'impressione che in Italia, nonostante il Ministro provenga da un compendio culturale e politico che teoricamente darebbe garanzie in questo senso (e non a caso guardo il collega Errani), si stia riformando la sanità all'insaputa dei medici. Sta accadendo questo, all'insaputa dei medici, che sono ospiti di tutto ciò che sta accadendo. Questa non è una battuta, quindi richiamo l'attenzione di tutti su questo comparto, che paradossalmente dovrebbe essere attenzionato in questo momento anche in termini di disponibilità e di risorse (ripeto, il PNRR destina l'8 per cento alla sanità). E dunque, anche in un provvedimento come quello in esame il grande assente è proprio il comparto sanità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, potrei semplicemente richiamare gli interventi dei miei colleghi, come il senatore Pagano, che ha riassunto in modo esemplare la nostra posizione rispetto al Governo e ai temi trattati, la nostra collocazione all'interno di questo Governo, le speranze che noi affidiamo all'uscita di questo Paese dall'emergenza, come sta cercando in tutti i modi di fare, e al suo incamminarsi verso un futuro diverso e glorioso di crescita.

Emblematico è il titolo del decreto-legge in esame, che parla di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa

e resilienza. Il testo è stato ribattezzato come decreto reclutamento, con una formula non fantastica ma da economia di guerra (in fin dei conti abbiamo detto che è così). Il termine «reclutamento» è qualcosa che rimanda al razionamento, al rastrellamento; non è questo, possiamo migliorare le aggettivazioni nei provvedimenti e in questo senso mi riallaccio direttamente al richiamo puntuale, preciso, inappuntabile, dell'amico e mio Capogruppo in Commissione giustizia, senatore Caliendo, il quale ci richiama sulla funzione della politica parlamentare, che abbiamo dimenticato: il Parlamento parla, discute dialetticamente, affronta le questioni al di fuori degli schieramenti di maggioranza e opposizione e delle opposte tifoserie. Questo costante e continuo clima di tifo, di organizzatore di tifoserie non fa bene, perché la legge rappresenta la volontà generale; il suo discorso in un certo senso richiama Rousseau, ma lo supera. Lo dico a gli amici 5 Stelle che tanto amavano la citazione di un importante filosofo, ma il tema evidentemente lo ricolloca all'interno della funzione della politica, che è inutile, morta. Il senatore Zanda, quando era Capogruppo del PD, promosse un seminario con il professor Severino, che ci ha spiegato che la politica ormai può fare ben poco, è finita, perché è superata: la capacità di determinare i fini non appartiene alla politica, ma alla tecnica, che li sposta di volta in volta, quindi il rapporto tra mezzo, uomo e tecnica ha cambiato i nostri paradigmi.

Passando al decreto-legge, la parte della giustizia va collegata evidentemente al gran lavoro che si sta facendo sulla riforma del processo civile e penale, parzialmente, ancora *in nuce*, dell'ordinamento giudiziario. Timidamente affrontiamo, nonostante il caso Palamara e tutto ciò che abbiamo visto, la riforma del Consiglio superiore della magistratura. Partiamo da un dato: lo smaltimento dei processi. L'Italia non sta andando male, nel senso che riusciamo a definire più processi di quanti ogni anno entrino nelle aule dei tribunali. Questo è un problema, perché vuol dire che abbiamo meno lavoro, vuol dire che si lavora meno nei tribunali a causa della pandemia, ma anche a causa del fatto che è cambiato il lavoro: 230.000 avvocati, 7.000 giudici ordinari, due milioni di cause pendenti. All'interno di questi dati dobbiamo organizzare la funzione della giustizia. L'Unione europea ci dice che dobbiamo arrivare a processi più veloci. Va benissimo: il ministro Cartabia organizza una riforma del processo civile che riduca del 20 o del 15 per cento il processo civile e il processo penale; un processo penale dura mediamente quattro anni, un processo civile sette anni, il collo di bottiglia lo abbiamo nel processo d'appello e nella Cassazione, guarda caso, è una tragedia. La legge Pinto stabilisce che il processo di Cassazione deve durare un anno, da noi dura anni.

Venendo agli aspetti di questo decreto che richiedono una riflessione, il primo è che l'ufficio per il processo non è più l'ufficio del giudice, *nomina consequentia rerum*, quindi significa che abbiamo immaginato che l'ufficio per il processo sia qualcosa che supera la gestione diretta del giudice, questione che con il senatore Caliendo abbiamo affrontato più volte nel corso della discussione del decreto. Con spirito assolutamente collaborativo - mi piacerebbe che fosse presente il ministro Cartabia - dico che immaginavo che nella funzione dell'ufficio per il processo ci fosse la costruzione dell'ufficio per il processo del giudice costituzionale o del giudice della Corte suprema americana, cioè di colui che sta attaccato al giudice e ci lavora insieme, mentre è un ufficio di *staff*. Dovremo poi pensare in qualche modo al futuro di queste 16.500 persone che vengono assunte a tempo determinato; non possiamo lasciarli lì e poi mandarli a casa. Da questo punto di vista sposo l'iniziativa del Governo perché sono convinto che nei tribunali, nella pubblica amministrazione possiamo cambiare il volto di questo Paese e renderlo più efficiente. Abbiamo bisogno di giovani, di informatici e così via. Quando abbiamo introdotto il processo civile telematico pensavamo che la prima necessità forse quella di dotare le nostre strutture di strumenti informatici, non solo di computer, ma anche di persone che ne sapessero qualcosa nell'organizzazione dei sistemi. Il problema è che non è stato così. Non vorrei - mi rivolgo al Governo e mi dispiace che non sia presente il ministro Cartabia - che con l'ufficio per il processo andasse a finire che il presidente del tribunale utilizzi questo personale per un ruolo di cancelleria. Non è mia intenzione sminuire il ruolo di cancelliere, ma sapete che quando ci sono le udienze penali c'è qualcuno fuori dall'aula che chiama i testimoni e non vorrei che un giovane laureato praticante venga utilizzato per questo perché nei tribunali c'è carenza di questo personale. Questo perché la Costituzione in proposito è sostanzialmente duale, in quanto afferma che la funzione giurisdizionale appartiene ai magistrati, che i magistrati sono governati da un organo di autogoverno

che è il Consiglio superiore della magistratura, *absit iniuria verbis,* e che la funzione organizzativa materiale è di competenza del Ministero. In più convegni si è cercato, anche da parte della magistratura e anche da parte di magistratura democratica, di pensare ad efficientare la macchina. Qualcuno ha sollevato un parallelo con l'organizzazione dei modelli ospedalieri. Un tempo i primari organizzavano tutto, poi sono arrivati i *manager*, dagli anni Ottanta in poi si è avviato il processo di aziendalizzazione del sistema sanitario. È chiaro che non si mette un ingegnere ad operare in sala operatoria.

Però non possiamo pensare che in un grande tribunale e in una grande procura i problemi di organizzazione del lavoro siano affrontati con metodi per cui non si sa chi fa che cosa e chi decide che cosa e per cui la funzione del giudicante non può essere in contrasto o in collisione con quella della gestione dell'ufficio del personale e del cancelliere.

Sto concludendo, signor Presidente, perché sono anche a corto di argomenti. *(Applausi)*. Una battuta.

C'è una cosa interessante oggi sui giornali. C'è chi dice che bisognerebbe legare le prossime elezioni ad una Costituente. Non è una banalità e a tal proposito cito Costantino Mortati e la forza del potere costituente: non è poca cosa e forse magari avremmo bisogno di una revisione della Costituzione, anche perché, fatta come l'abbiamo pensata e come l'avete voluta, è stata un disastro e sarà un disastro. *(Applausi)*. Non siete arrivati infatti nemmeno al monocameralismo. Siamo all'interno di un bicameralismo che non riesce a rappresentare i territori e le reali esigenze della gente. Sposo quindi sin d'ora l'idea di una Costituente che affianchi il sistema elettorale.

La proposta della Fondazione Einaudi è giusta e ragionevole.

Chiudo, infine, su una questione di attualità. Trovo fuori luogo alcune polemiche sul cosiddetto lodo prescrizione e sulla soluzione che è stata individuata dal ministro Cartabia. La vera soluzione alla prescrizione è il ritorno ad una legge che poi, in fin dei conti, non era neanche male, vale a dire la ex Cirielli *(Applausi)*: solo Cirielli si era accorto di non aver fatto una buona legge. Quella è l'unica soluzione possibile, anche se non è quello che vogliamo, perché parlare di improcedibilità non ha a che fare col diritto sostanziale, è questo il tema (il professor Spangher, che è stato il mio professore, lo ha ricordato in questi giorni). Se però non ci sono altre strade, dobbiamo andare lì; dobbiamo uscire da quel *monstrum* che avrete creato e riportare nei binari giusti una funzione giurisdizionale e giudiziaria che non può essere eliminata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, mi concentrerò sulla parte di questo decreto-legge che riguarda il tema della giustizia, perché di competenza della Commissione di cui sono Vice Presidente.

Vorrei partire dagli obiettivi che il ministro Cartabia ci ha illustrato, quando è venuto in Commissione giustizia, cioè la riduzione del 25 per cento dei tempi attuali della giustizia penale e del 40 per cento dei tempi attuali della giustizia civile, perché siamo ovviamente purtroppo molto al di là della media europea, oltre che molto al di là della ragionevolezza.

Tutti sappiamo quanto costano alla nostra economia questo cronico ritardo e queste cronache inefficienze della giurisprudenza italiana.

È un obiettivo che ci ha posto l'Europa e al quale dobbiamo assolutamente tendere, se vogliamo che, dopo i primi 25 miliardi, arrivino anche gli altri fondi del PNRR.

Ebbene, qual è la risposta, qual è il programma del Governo per ottenere questo risultato? Una riforma del processo penale che, come sappiamo, è già impantanata nelle liti interne della maggioranza e una riforma del processo civile che, chi ha letto, si rende conto che è stata costruita probabilmente da teorici che vivono all'interno dei Ministeri, ma che non hanno mai messo piede in un'aula di giustizia.

Insieme a queste due riforme, che purtroppo sono due riforme sprecate, per come si preannunciano, il Governo ci propone un enorme potenziamento dell'ufficio del processo, con 16.500 nuovi assunti da inserire in questo ufficio, in due scaglioni, assunti a tempo determinato: il primo scaglione per due anni e sette mesi e il secondo scaglione per due anni. E voi pensate davvero che in questo modo riusciremo a ridurre del 40 per cento i tempi della giustizia? Me lo auguro, ma temo purtroppo che non sarà così. In due anni e sette mesi, o peggio ancora in due anni, ci sarà appena il tempo di formare

questi giovani, che entreranno da precari nel mondo della giustizia e che fra due anni o tra due anni e sette mesi ci dovremmo poi porre il problema di come stabilizzare. Per queste persone in molti tribunali non c'è nemmeno il posto fisico. Queste persone dentro i tribunali dovrebbero andare a coadiuvare dei giudici, che sono giustamente abituati, perché la funzione giurisdizionale è esercitata dal giudice e non dai suoi ausiliari, a esaminare il fatto, a esaminare il diritto e a trovare le soluzioni alla domanda di giustizia dei cittadini. Questo è un percorso che può fare solo il giudice.

Si dice che questi ausiliari andranno a fare ricerche giurisprudenziali, ma non è più come cinquanta anni fa, perché tali ricerche si fanno con una qualsiasi banca dati, in pochi minuti: dunque non c'è bisogno! Si dice questi giovani prepareranno le minute delle sentenze e dei provvedimenti: non vorrei che invece si finisse per far scrivere le sentenze a questi giovani, perché in tal modo si violerebbe la Costituzione, o peggio ancora non vorrei invece che questi giovani venissero assunti per svolgere un lavoro intellettuale e finissero invece per svolgere un lavoro pratico all'interno delle cancellerie, dove c'è una cronica carenza di personale. Sappiamo infatti che purtroppo manca il 25 per cento del personale all'interno delle nostre cancellerie, come sappiamo che purtroppo mancano 1.800 giudici. L'Italia non solo è uno dei Paesi in Europa che ha meno giudici per abitante, ma abbiamo anche un buco di organico di 1.800 magistrati, però ne abbiamo 250 distaccati nei Ministeri.

Signor Sottosegretario, se avesse la cortesia di ascoltare anche l'opposizione, visto che siamo anche pochi, forse sarebbe più opportuno assumere dei giudici in più, prendere questi 250 magistrati distaccati nei Ministeri e rimandarli nei tribunali a scrivere le sentenze e magari mandare nei Ministeri i giovani che volete mettere nell'ufficio del processo. Questo vorrebbe la logica, ma pretendere la logica in certi casi è davvero molto difficile.

Signor Presidente, approfitto degli ultimi minuti che mi rimangono per parlare della magistratura onoraria. Ieri il Governo ha presentato *in extremis* un emendamento con il quale si chiede di prorogare l'entrata in vigore della riforma Orlando. Ovviamente ci siamo opposti a questo, perché è chiaro che i magistrati onorari meritano tutta l'attenzione che richiede la loro alta funzione giurisdizionale e soprattutto il loro senso di sacrificio e il loro senso delle istituzioni, perché hanno continuato a lavorare in condizioni assolutamente precarie, per garantire la giustizia anche in questi mesi così difficili di pandemia.

Signori, dobbiamo però sottolineare con preoccupazione che il ministro Cartabia è gravemente inadempiente rispetto all'impegno, che aveva assunto, di formulare una proposta entro il 30 giugno. Siamo alla fine di luglio e non solo non c'è la proposta del ministro Cartabia, ma c'è una procedura di infrazione minacciata dalla Commissione europea con una lettera che è stata segretata dal Governo: infatti, alla mia richiesta di accesso agli atti l'Esecutivo ha risposto dicendo che la lettera era riservata e che non me la poteva dare. Tuttavia, sappiamo che in quella lettera è scritto che il Governo italiano sta calpestando il diritto dei lavoratori della giustizia onoraria, costretti a vivere e lavorare in un sistema di assoluto precariato, senza garanzie, diritti, previdenza, assistenza e un compenso decoroso, nonostante l'alta funzione che svolgono.

Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, se questo è il modo con cui il Governo pensa di risolvere i problemi della giustizia italiana, io e tutto il Gruppo Fratelli d'Italia siamo sinceramente molto, ma molto preoccupati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi dispiace dovermi ripetere per i colleghi di Fratelli d'Italia, però ci tengo davvero a ringraziare per la collaborazione che c'è stata sia in Commissione affari costituzionali, che in Commissione giustizia. Il lavoro non è stato semplice per nessuno di noi, né per i relatori, né per il sottosegretario Bini. Ci sono stati momenti di confronto acceso perché ognuno di noi ha fatto le battaglie che riteneva fondamentali per la buona riuscita della conversione del provvedimento in esame, ma sempre con il massimo rispetto.

Mi è piaciuto notare che tutti i Gruppi politici hanno insistito su alcune tematiche perché ci credevano. Un conto, infatti, è presentare degli emendamenti giusto per fare o perché ci sono elementi secondari da sistemare, mentre altra cosa è quando ci sono dei dibattiti appassionati su alcune tematiche e ognuno ha più a cuore determinati temi.

Riporto, tra le altre, le nostre di battaglie, su cui siamo riusciti a conseguire dei risultati positivi, anche se non al 100 per cento. Mi riferisco ovviamente alle materie di competenza della Commissione affari costituzionali e, più in particolare, alla questione degli enti locali, ossia a quelle pubbliche amministrazioni territorialmente più vicine ai cittadini. Sono state risolte alcune problematiche che il provvedimento, nella sua versione originaria, stava creando, e che sono sollevate con grande preoccupazione soprattutto dall'ANCI.

Mi riferisco anzitutto al tema della mobilità. Il provvedimento prevede una mobilità senza nulla osta da parte dell'amministrazione cedente in tutta la pubblica amministrazione, ad eccezione dei comparti scuola e sanità. ANCI aveva chiesto - e noi avevamo presentato un emendamento in tal senso - di escludere gli enti locali da questo obbligo previsto per le amministrazioni. A seguito di numerosi colloqui e discussioni molto approfondite sia con i colleghi che con il Dipartimento della funzione pubblica siamo riusciti ad individuare una soluzione in grado di conformarsi alle diverse sensibilità e che andasse bene al punto di vista sia del dipendente pubblico che delle amministrazioni preoccupate per questa normativa.

Andiamo così a normare in base al numero di dipendenti del Comune e ai tempi previsti per il passaggio del dipendente, che quindi è libero di poter andare in un altro ente nei Comuni con più di 100 dipendenti. Allo stesso tempo, garantiamo delle tempistiche adeguate affinché l'amministrazione comunale possa nel frattempo attingere da una graduatoria esistente o bandire un concorso per garantire il ricambio del personale. Questo è un problema presente non nei Comuni metropolitani, ma in quelli medio-piccoli.

Anche qui siamo riusciti ad approfondire veramente la questione e a trovare una soluzione. Oltretutto, questo si somma all'altro problema - che era già stato sollevato con un precedente provvedimento - dei concorsi pubblici, che, secondo la nuova modalità istituita per il Covid, sono *on line* e hanno dei costi esorbitanti. La materia è stata comunque trattata, anche in questo caso, con il Ministero competente e sono felice di sapere che il ministro Brunetta, anche a seguito del mio intervento e dell'ordine del giorno che ho presentato anche a nome del mio Gruppo, che è stato approvato, si è preso l'impegno di capire cosa fare per aiutare, in particolare i piccoli Comuni, nel finanziamento di questi concorsi. Ringrazio anche il collega Manca, perché in Commissione ha presentato un emendamento, che abbiamo approvato, che dà la possibilità agli enti pubblici comunali di fare i concorsi in forma aggregata, diminuendo i costi. Quindi, vedete che ci sono anche colleghi che propongono cose giuste e occorre riconoscerle se vanno nell'interesse in questo caso delle amministrazioni comunali.

Un altro punto su cui ci siamo battuti fino all'ultimo con le unghie e con i denti è il problema annoso dei segretari comunali. *(Applausi)*. Siamo riusciti ad ottenere almeno un piccolo risultato (è giusto dirlo, ma vi assicuro che non è stato facile, e ringrazio anche qui per la collaborazione di vari Ministeri): il *turnover* al 100 per cento rispetto alla cessazione dei segretari comunali dell'anno scorso. Non abbiamo risolto tutto, perché ci sono ancora dei tempi troppo lunghi (circa tre anni da quando uno inizia a fare il concorso e poi passa al corso-concorso), che devono essere accorciati. Sono state avanzate diverse ipotesi dalle rappresentanze sindacali dei segretari comunali, su cui abbiamo lavorato, ma non siamo riusciti ad ottenere tutto quello che abbiamo chiesto, ma almeno un segnale di attenzione, perché i segretari comunali sono parte integrante della pubblica amministrazione e se un segretario non c'è, un Comune difficilmente potrà pensare al PNRR, se non riesce neanche a fare i Consigli e le Giunte comunali. *(Applausi)*.

Vi è anche la possibilità di prorogare, da dodici a ventiquattro mesi, il tempo in servizio del vice segretario, visto che ci sono tantissimi Comuni in questo Paese, parlo in particolare della mia Lombardia, dove non c'è proprio un segretario. Quindi si prende tempo e si dà la possibilità di allungare questo periodo di sostituzione.

Questo provvedimento, già nel suo testo base, è molto importante in quanto incarna l'auspicio di tanti giovani, che sono avvantaggiati come categoria per l'immissione nella pubblica amministrazione, di entrare a "svecchiare" i dipendenti pubblici, dando nuova linfa e freschezza anche al lavoro delle amministrazioni. Vi ricordo però che è giusto aiutare i giovani ad entrare nelle amministrazioni, ma in certe amministrazioni, in particolar modo negli enti locali, i giovani devono anche avere voglia di

andarvi a lavorare.

Qui, secondo me, sta il fulcro della problematica che bisognerà prima o poi risolvere: noi stiamo costruendo con questo decreto-legge e questo PNRR un bellissimo grattacielo di cinquanta piani, solidissimo, su delle fondamenta che scricchiolano; in questo caso parliamo degli enti territorialmente più vicini alla popolazione, che sono i Comuni. Stiamo mettendo risorse in termini economici e di personale nelle amministrazioni pubbliche e negli enti locali, ma mancano quelle necessarie all'ordinaria amministrazione. Io ho notato anche delle differenze di sensibilità tra i colleghi, che non rappresentano ovviamente la linea politica del loro partito, ma visioni personali, però sono stata molto amareggiata nel sentire alcuni colleghi che fuori onda o durante la Commissione hanno avuto espressioni infelici come "se un Comune piccolo non ha i soldi per aumentare lo stipendio ai propri dipendenti, può anche chiudere" o "i Comuni sono troppi". *(Applausi)*.

Ora, innanzitutto ci vuole rispetto quando si parla dei Comuni e dei nostri sindaci, categoria della quale io faccio orgogliosamente parte, soprattutto in questo periodo, dopo che, da oltre un anno, gestiscono la pandemia e stanno continuando farlo. In questi giorni, permettetemi di dare un grande abbraccio ai miei colleghi sindaci, alle loro popolazioni e a tutti i volontari che in tutta la penisola, esposti all'acqua, al vento e al fuoco, si stanno adoperando per aiutare le loro popolazioni. *(Applausi)*.

Ritengo, infatti, che nessuno qui abbia l'abitudine, nel tempo libero, di andare a spalare il fango, cosa che i sindaci normalmente fanno. Quindi, ci sono delle sensibilità diverse. Io ho chiesto, in un ordine del giorno che è stato approvato (certo, con la formula «a valutare l'opportunità di», ma è stato approvato), per l'ennesima volta, in un'altra forma, di ridare ai Comuni quello che è stato loro tolto negli ultimi dieci anni.

I Comuni necessitano di soldi per le spese correnti, perché con i fondi del PNRR non si paga la corrente, non si paga il gas, non si paga l'acqua, non si pagano i dipendenti e non si pagano i servizi basilari ai cittadini.

Ridiamo dignità ai Comuni, per favore - so di diventare noiosa, ma ve lo ripeterò fino allo sfinimento - e più rispetto, perché il senso di comunità di questo Paese è quello dei Comuni. Penso, infatti, che a nessuno di voi farebbe piacere svegliarsi un giorno e sentirsi dire da qualcuno: non sei più di Milano, ma sei di Cinisello Balsamo. Quindi, rispetto. Il fatto di essere grandi non significa essere prepotenti nei confronti dei piccoli: e io ne so qualcosa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

TONINELLI *(M5S)*. Signor Presidente, di questo decreto voglio affrontare due temi in particolare. Il primo riguarda l'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione; il secondo, invece, riguarda la giustizia.

Questo decreto viene mosso dall'esigenza di farsi trovare pronti alla sfida del *recovery plan*: un sacco di soldi che potremo avere se sapremo migliorare la nostra pubblica amministrazione e la nostra giustizia. Fin qui, ovviamente, siamo tutti d'accordo. Lo siamo meno, invece, su come farlo.

Partiamo dalla questione Anac e dal fatto che uno Stato che deve spendere ingenti quantità di denaro deve anche essere in grado di controllare al meglio come viene impiegato questo denaro. Quindi, più soldi, più controlli. Da questo decreto, che mira a rafforzare la macchina pubblica, ci saremmo, pertanto, aspettati un rafforzamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, con l'assunzione di nuovo personale, come infatti questo decreto prevede, giustamente, per tutte le altre pubbliche amministrazioni impegnate nell'attuazione del Piano nazionale.

Purtroppo, questo non solo non è avvenuto, ma, al contrario, nel testo del decreto licenziato dal Consiglio dei ministri, l'Anac veniva di fatto indebolita. Nel tentativo, certamente giusto, di semplificare le procedure interne alle amministrazioni, il testo, tuttavia, rendeva incerta la funzione dell'Autorità anticorruzione nella lotta e nella prevenzione, appunto, della corruzione. Una problematica gigantesca, che, con non poca fatica, siamo riusciti a sanare. Vado a illustrare come.

Nel testo originario il Dipartimento per la funzione pubblica (quindi, un pezzo del Governo) si sostituiva alle funzioni dell'Anac nei rapporti con le amministrazioni maggiori, quelle con più di 50 dipendenti. Come avveniva questo? Il soggetto funzione pubblica diventando il soggetto preposto a redigere un piano tipo, che avrebbe contenuto anche le linee guida inviate all'amministrazione, proprio nell'ambito della trasparenza e dell'anticorruzione.

Peccato che questo sia un compito di indirizzo proprio dell'Anac, attraverso il piano nazionale anticorruzione. Nonostante le avvisaglie e i moniti dell'attuale Presidente dell'autorità e, in maniera ancora più marcata, del suo predecessore, all'inizio pareva che nulla si muovesse: non nel Governo, ma, inizialmente, neanche all'interno delle Commissioni parlamentari, dove ben pochi, oltre a noi, sollevavano la questione. Eppure, quanto scritto in alcuni passaggi dei testi di accompagnamento delle audizioni era chiarissimo. Raffaele Cantone dichiarava che la previsione dell'articolo 6, di un potere del Dipartimento funzione pubblica di adottare un piano tipo come strumento di supporto alle amministrazioni maggiori, finisce indiscutibilmente per interferire sui poteri che la legge attribuisce all'Anac.

E ancora: il 30 giugno, il presidente Anac Giuseppe Busia dichiarava che una diversa allocazione di funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza rischierebbe, innanzitutto, di non porsi in linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione. Con queste premesse l'ideale sarebbe stato cancellare la norma che creava questa interferenza del Governo nelle funzioni dell'Anac; un'interferenza generatrice di incertezza, proprio quell'incertezza che è tanto amata dai corrotti e dai corruttori. *(Applausi)*. Abbiamo presentato ovviamente l'emendamento soppressivo, ma non c'erano i numeri per approvarlo. Per fortuna, siamo riusciti comunque a rimettere le cose a posto facendo approvare un altro emendamento che chiarisce come le amministrazioni, nel redigere i propri piani anticorruzione, dovranno far riferimento alle linee guida dell'Anac e non alle linee guida di una parte del Governo che, a differenza dell'Anac, non è un'autorità indipendente. Mai avremmo permesso che in un periodo come questo, di impiego di enormi risorse economiche, si abbassasse la guardia nella lotta alla corruzione. *(Applausi)*.

C'è poi la questione giustizia, dove si assumono a tempo determinato parecchie migliaia di persone per smaltire l'enorme mole di processi arretrati: scelta certamente positiva, decisa e pianificata dai Governi Conte, cui adesso si aggiunge il Piano previsto dal PNRR, ma in grado di sortire gli effetti sperati solo se ben impostata. Qui qualche preoccupazione c'è: basti ricordare il *flop* del recente concorso bandito dal Dipartimento della funzione pubblica per le assunzioni al Sud proprio per il *recovery plan*: pochi partecipanti e assunzioni al palo, 821 su 2.800 posti messi a disposizione.

Ci auguriamo che i decreti della Ministra della giustizia siano più efficaci di quello del Ministro per la pubblica amministrazione, ma anche qui qualche preoccupazione c'è se consideriamo i contenuti della cosiddetta riforma della giustizia che porta con sé enormi criticità. E non siamo solo noi a dirlo, ma lo dicono anche gli addetti al mestiere, coloro che operano negli uffici giudiziari; gente che vive le aule di giustizia con tutta la loro macchina amministrativa; persone che meritano di essere ascoltate per non incorrere nel tipico errore di presunzione di pensare che, per fare una riforma, basti conoscere la teoria appresa dai libri. Oltre alla teoria c'è la pratica, quella dei problemi che si vivono ogni giorno negli uffici giudiziari e che solo chi li frequenta e ci lavora può conoscere. Sono magistrati del calibro di Cafiero De Raho, il procuratore nazionale antimafia che addirittura ha parlato di un rischio per la sicurezza nazionale e la democrazia. Sono magistrati come Gratteri, Di Matteo, Scarpinato, Grasso, Caselli e tanti altri, magistrati e giuristi, con l'aggiunta - niente di meno - della bocciatura espressa dalla VI commissione del Consiglio superiore della magistratura nel parere che sarà discusso nel *plenum* e addirittura anche dall'Associazione nazionale magistrati.

È in corso un'importante trattativa che vede impegnato tutto il MoVimento 5 Stelle con Giuseppe Conte: ce la stiamo mettendo tutta per migliorare il testo. *(Applausi)*. Riteniamo che sia doveroso escludere dalla tagliola dei processi i reati più gravi, come quelli di mafia o di terrorismo; ma riteniamo anche che questo non possa bastare perché esistono molti altri reati, con pene ben al di sotto dell'ergastolo, che devono anch'essi essere esclusi dall'improcedibilità. Pensiamo - ad esempio - ai reati cosiddetti spia che portano spesso nelle braccia della mafia o dietro i quali essa si nasconde. Pensiamo alla corruzione o alle tante tipologie dei reati di violenza.

L'Europa non ci chiede di cancellare i processi, ma di velocizzarli, di portarli a conclusione con una sentenza di condanna o di assoluzione.

Il nostro deve essere uno Stato di diritto, non uno Stato di impunità; proprio quell'impunita che potrebbe giungere nonostante una sentenza di condanna in primo grado, secondo quanto previsto dalla

proposta del Governo, per il solo fatto che sono scaduti i due anni per il processo di appello.
Dire che, dopo due anni esatti dalla condanna in primo grado, il processo diventa improcedibile è come dire che il treno ad alta velocità Roma-Milano deve per forza impiegare tre ore esatte per completare il percorso e, se non lo dovesse fare, una volta scattate le tre ore, si ferma per sempre e fa scendere tutti i passeggeri, *(Applausi)*, anche se si trova in campagna e nonostante i passeggeri abbiano pagato l'intero biglietto per un servizio che viene loro negato per una disposizione cervellotica.
Quando avviene tutto questo? Qual è il contesto in cui tutto questo sta avvenendo? Esattamente nei giorni in cui sono state emesse condanne in appello per molti politici. Parlo dello scandalo denominato rimborsopoli Lombardia, che ha riguardato alcuni ex consiglieri regionali, tra cui l'attuale capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo; o ancora, delle condanne degli ex parlamentari di lungo corso di Forza Italia, Nicola Cosentino e Antonio D'Alì, anch'essi condannati in appello ma stavolta per reati ben più gravi. Tutti - ripeto tutti - questi politici oggi condannati in appello sarebbero rimasti impuniti se fosse già entrata in vigore la riforma Cartabia.
È oggi il momento di parlare dei contenuti della proposta di modifica della nostra giustizia. Non ci sono ideologie o bandierine da sventolare; non deve esserci uno scontro tra politica e magistratura, come troppo spesso avviene in alcuni partiti. C'è e ci deve essere solo il bene esclusivo per il nostro Paese.
È adesso che dobbiamo e possiamo evitare di risvegliarci un giorno quando sarà troppo tardi con centinaia di migliaia di processi cancellati. E sono convinto che siamo ancora in tempo per poterlo fare. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
La relatrice, senatrice Valente, non intende intervenire in sede di replica.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caliendo.
CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, non intendo replicare, ma intervengo, dopo avere ascoltato il senatore Toninelli, solo per dire che discuteremo e spiegheremo il perché ha torto quando parleremo del processo penale. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ci sarà luogo e tempo per farlo.
Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, approfitto di questa occasione non solo per ringraziare i relatori, senatori Valente e Caliendo, per il prezioso lavoro svolto, ma anche per il contributo costruttivo e importante - lo voglio dire - da parte di tutti i Gruppi, di maggioranza come di opposizione, al nostro dibattito.
Come sapete, i lavori in Commissione sono stati in alcuni momenti anche complessi e, quindi, anche gli Uffici hanno dovuto fare uno sforzo enorme, e credo di rappresentare il sentimento di tutti nel dire che il loro supporto è stato assolutamente molto prezioso.
Presidente, sono costretta a chiedere una sospensione dei lavori dell'Assemblea alla luce del fatto che, seppure l'intenzione originaria del Governo fosse quella di non apporre la questione di fiducia - come sa bene il senatore Balboni, e ne avevamo anche parlato - l'orientamento è cambiato anche alla luce della complessità del provvedimento, delle votazioni e del lavoro che è stato svolto, per cui anche verificare nuovamente tutti i testi richiede un lavoro importante.
Questa notte gli Uffici sono riusciti a comporre il maxiemendamento, che ora è alla Ragioneria generale dello Stato, ma ci vorranno delle ore per ricomporre le relazioni tecniche e bollinare il testo.
Chiedo pertanto una sospensione dei lavori fino alle ore 19 di questa sera.
PRESIDENTE. Essendo previsto all'ordine del giorno il *question time* alle ore 15, forse sarebbe il caso di fare una valutazione, alla conclusione del *question time*, del punto di arrivo del maxiemendamento.
Propongo pertanto una sospensione fino alle ore 15, orario in cui si svolgerà il *question time*, e alle ore 16 decideremo il da farsi, se dovesse esserci un'ulteriore necessità di sospensione.
Il Sottosegretario è d'accordo, il senatore Romeo è d'accordo.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, prendo atto che la sua proposta è certamente migliorativa rispetto

alla richiesta del Governo, ma mi consenta di esprimere il dissenso del Gruppo Fratelli d'Italia rispetto a tale richiesta, perché il tempo per esaminare gli emendamenti approvati in Commissione c'è stato tutto: abbiamo lavorato a lungo tutta la giornata di ieri; anzi, per la verità, ieri, oltre al lavoro, abbiamo dovuto sopportare anche lunghe ed estenuanti interruzioni per le divisioni, le discussioni e, addirittura in certi casi, anche per le ripicche interne alla maggioranza, che il Sottosegretario conosce come me e meglio di me, in quanto ha dovuto anche lei impegnare molto del suo tempo a dirimerle.

Noi riteniamo non solo che l'ennesima fiducia sia un *vulnus* inaccettabile per la dignità di quest'Aula, perché ormai è espropriata completamente di ogni potere e funzione di discutere nel merito. Diceva un collega poco fa che le leggi sono frutto della volontà generale, e non del Governo e dei voti di fiducia. Qui invece viene meno ogni confronto. È vero che in Commissione abbiamo avuto modo di svolgere alcune delle nostre considerazioni, ma in quest'Aula, come opposizione, avremmo il diritto di discutere sui provvedimenti, sugli emendamenti e anche di illustrare quei nostri pochi emendamenti che - come ci avete riconosciuto tutti - sono stati presentati nell'interesse di migliorare il provvedimento in discussione. Col voto di fiducia, tra l'altro, costringete l'opposizione a votare contro, quando invece avremmo avuto anche la possibilità, migliorando il testo, di arrivare a un voto non dico a favore, ma forse sì (o forse no, chi può saperlo).

Da questo punto di vista, credo che in quest'Aula abbiamo diritto innanzitutto a discutere nel merito, ma questo è un diritto che ci viene espropriato ormai regolarmente. In secondo luogo, abbiamo diritto a conoscere almeno i tempi. Attendere fino alle ore 19 è veramente inaccettabile, ma anche la sua proposta, signor Presidente, è inaccettabile. Abbiamo diritto di conoscere subito quando sarà possibile iniziare la discussione e quando sarà possibile conoscere il testo definitivo e la relazione che deve accompagnare il maxiemendamento.

La proposta che faccio è che alle ore 12,30 si torni in Aula e il Governo ci dica esattamente i tempi che chiede al Senato per poter proseguire nell'esame e con i nostri lavori.

PRESIDENTE. Per dovere di cronaca, ieri la Commissione ha concluso i lavori alle ore 20. Il testo che raccoglie gli emendamenti approvati è stato trasmesso alle ore 4,15 di questa notte alla Ragioneria generale dello Stato per il confezionamento delle relazioni tecniche. Non devo essere io l'avvocato della difesa d'ufficio, ma questi sono i numeri e i contenuti.

La mia proposta è ovviamente anche di *moral suasion* rispetto alla Ragioneria, affinché lavori con la massima solerzia e ci consenta - speriamo nella giornata odierna - di poter approvare il provvedimento.

Essendoci un dissenso rispetto alla mia proposta di rivalutare l'argomento all'ordine del giorno alla conclusione del *question time,* la pongo in votazione.

Metto ai voti la proposta di rinviare la trattazione del disegno di legge in esame alle ore 16, al fine di ricevere un aggiornamento al riguardo da parte del Governo.

È approvata.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 15).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della salute.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Avverto che, vista la coincidenza con il Consiglio dei ministri, modificheremo l'ordine delle interrogazioni e delle risposte.

La senatrice Matrisciano ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02753 sul nuovo centro ferroviario merci di Alessandria, per tre minuti.

MATRISCIANO *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per il tempo che ci dedica oggi e per l'attenzione che vorrà riservare non solo alla situazione del trasporto e delle infrastrutture ferroviarie della Regione Piemonte, ma, più nello specifico, anche all'oggetto della mia interrogazione, che si focalizzerà su una

questione relativa al mio territorio, ovvero Alessandria.
La città di Alessandria rappresenta il Comune più esteso della Regione Piemonte e si trova al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, costituendo un importante nodo di interscambio.
Storicamente la Provincia di Alessandria era dotata di un importante scalo merci ferroviario, il parco smistamento di Alessandria, un'area di oltre 500.000 metri quadri di proprietà di RFI SpA e Mercitalia Rail, attualmente inutilizzata.
Come sappiamo, nell'ambito della progettazione del Terzo valico, Alessandria è stata definita uno snodo importante e, nella legge di bilancio per il 2019, dall'allora ministro Toninelli vengono stanziati circa 2 milioni di euro per il ripristino del parco smistamento di Alessandria. Queste somme vengono gestite dalla società UIRNet SpA, che oggi da organi di stampa leggo essere diventata DigITAlog SpA, che si deve occupare della gestione del progetto.
Ovviamente il polo alessandrino risulta essere un luogo scelto dai principali terminalisti come PSA, tra i *big* mondiali del settore logistico, per cui rientrerebbe a tutti gli effetti nel progetto più ampio della grande opera commissariata del Terzo valico.
Signor Ministro, fino ad oggi - e questa è la mia preoccupazione, su cui le chiedo qui conforto - al di là degli articoli di stampa, il parco smistamento non è rientrato né nelle opere da commissariare, né nei progetti del PNRR: è come se fosse scomparso dai radar.
La mia domanda è quindi quali siano i reali interessi, orientamenti e progetti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'area del parco smistamento di Alessandria; se sia possibile conoscere il cronoprogramma dei lavori, così come stabilito dall'accordo tra la UIRNet e RFI e, oltre al potenziamento logistico dell'area e dunque della Provincia di Alessandria, come favorire il trasporto regionale, compreso quello dei passeggeri, in particolare dei lavoratori pendolari, che oggi è in sofferenza.
PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, professor Giovannini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. Signor Presidente, l'intervento di progettazione del nuovo centro smistamento merci di Alessandria rientra tra le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, previste all'articolo 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e affidate al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, che ha provveduto a inserirlo nel programma straordinario di investimenti urgenti, approvato ai sensi dell'articolo 9-*bis* del medesimo decreto-legge.
In data 19 luglio 2019 è stata sottoscritta, tra la struttura tecnica di missione del Ministero, l'autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale e la società UIRNet, ora denominata DigITALog, una convenzione finalizzata a disciplinare le attività previste dal citato articolo 6. Detta convenzione riguarda anche la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria, per la cui realizzazione l'organismo di regia previsto dalla medesima convenzione ha stabilito: in considerazione dell'esistenza di infrastrutture ferroviarie, la sottoscrizione di un accordo tra UIRNet e RFI, per effettuare le attività di sopralluogo, analisi e progettazione dello scalo smistamento di Alessandria (l'accordo è stato sottoscritto in data 4 agosto 2020); la costituzione di uno *steering committee* di progetto, con la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte (detto organismo è stato costituito in data 21 maggio 2020); la definizione dei requisiti funzionali dell'area oggetto dell'intervento; l'effettuazione di una valutazione preliminare ambientale dell'area e l'eventuale sviluppo di un piano di modifica e, infine, la predisposizione di una progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ivi compresa l'analisi costi-benefici.
Al momento attuale, dei 2.000.000 di euro stanziati dalla legge di bilancio del 2019, per l'effettuazione delle attività di progettazione, risultano impegnati circa 165.000 euro, utilizzati dalla società DigITALog per la realizzazione dello studio trasportistico propedeutico all'elaborazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica da parte di RFI, in attuazione del citato accordo. La DigITALog riferisce che lo studio trasportistico si concluderà nei primi giorni del prossimo mese di settembre.
Quanto al ripristino degli storici collegamenti ferroviari per l'utenza pendolare, Ferrovie dello Stato ha

comunicato che è in corso la necessaria attività di analisi della domanda di trasporto, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di agosto. Al termine di questi due passaggi saremo quindi in grado di avviare i passaggi successivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Matrisciano, per due minuti.

MATRISCIANO *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, che mi soddisfa parzialmente, soprattutto perché un po' di tempo è passato. Ci tengo a dire che, quando si parla di grandi opere nei nostri territori - mi riferisco alle due grandi opere: Terzo valico e TAV - si parla sempre di arricchimento dei territori, di nuovi posti di lavoro e si parla di Alessandria come naturale retro-porto di Genova e quindi di supportare il decongestionamento delle aree urbane tramite lo spostamento del traffico da gomma a rotaia. Questo è importante, soprattutto nell'ottica di quello che chiamiamo il *green new deal*.

Mi auguro quindi che a settembre ci sia uno sviluppo nell'ambito di quel territorio, che merita di essere di nuovo centrale e quindi non più marginale, per tutto il Piemonte e l'Italia intera. Chiedo celerità perché, quando si parla di soldi dei cittadini, fossero anche 1.000 euro, occorre ricordare che sono soldi che i cittadini pagano. Mi auguro che si faccia tesoro dei 2 milioni di euro stanziati, che ci possano essere ulteriori investimenti e che magari l'opera del parco smistamento possa rientrare nel programma del Terzo valico e, quindi, nel programma di RFI.

Mi scusi, signor Ministro, ma mi piace avanzare anche delle proposte: la mia non è una lamentela, ma mi piace proporre. Dunque potrebbe rientrare sotto la gestione del Terzo valico, gestita anche dal commissario Mauceri. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Durnwalder ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02757 sulle criticità nel rilascio della certificazione verde Covid-19, con particolare riguardo alla Provincia di Bolzano, per tre minuti.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Egregio Ministro, la certificazione verde Covid-19 rende più semplice viaggiare da e verso tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. In Italia la certificazione verde serve per partecipare alle feste, per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, nonché per spostarsi in entrata e in uscita dai territori classificati in zona rossa o arancione.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, prevede che, a far data dal prossimo 6 agosto, la certificazione verde servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Stante le informazioni ricevute dall'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, sembra che circa 70.000 persone che hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid, pur avendo ricevuto dalla Provincia il certificato vaccinale Corona *pass*, lamentino di non aver ricevuto a tutt'oggi il codice *authcode* per accedere al proprio *green pass*. Le richieste del codice *authcode* da parte degli interessati sono state sollecitate, ma senza successo, secondo le indicazioni disponibili sul sito del Ministero della salute, ossia contattando il numero 1500 o con *e-mail* indirizzata all'indirizzo di posta elettronica.

La Provincia autonoma di Bolzano trasmette con regolarità alla piattaforma nazionale i dati delle persone vaccinate contro il Covid-19, di quelle guarite e di quelle che hanno ottenuto un risultato negativo al *test* molecolare antigenico. L'azienda sanitaria della Provincia autonoma Bolzano ha già richiesto al Ministero con urgenza, in data 20 luglio, una serie di informazioni tecniche e proposto diverse soluzioni per risolvere il problema lamentato.

Si chiede pertanto, vista la crescente preoccupazione delle persone che non hanno ancora ottenuto il *green pass* e che dal 12 agosto 2021 non potranno più neanche utilizzare l'attestato di vaccinazione emesso dal Servizio sanitario locale per accedere ai servizi sopra menzionati o per viaggiare, quali siano le motivazioni che ostacolano il suo rilascio, i tempi necessari e le modalità per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, *ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio gli interroganti che mi consentono di toccare, anche se velocemente, il tema del *green pass* che il Governo ritiene essere un pezzo essenziale della strategia di gestione di questa fase epidemica, che è diversa proprio perché caratterizzata da un'alta percentuale di persone vaccinate nel nostro Paese. Riteniamo che il *green pass* sia uno strumento molto importante che può aiutarci a rendere più sicuri i luoghi in cui esso è applicato e che ci aiuterà sicuramente a limitare le restrizioni.

I numeri del *green pass* nel nostro Paese sono sicuramente molto incoraggianti. Alle ore 7 di questa mattina in Italia erano stati scaricati 41,3 milioni di *green pass*. Si tratta di un dato assolutamente significativo, che segnala anche una svolta di tipo digitale nel nostro Paese.

Vengo velocemente ai numeri della Provincia di Bolzano, per come mi vengono riportati dai nostri uffici. Nella Provincia di Bolzano sono stati emessi 499.874 *green pass*, di cui 51.242 per tampone, 48.995 per guarigione e 399.637 per vaccinazione. La Provincia di Bolzano ha trasferito alle autorità nazionali 265.870 *e-mail* che sono state utilizzate per l'invio dell'*authcode* e 96.910 numeri di telefono a cui è stato mandato l'SMS. Restano circa 36.850 persone a cui non è stato fatto un riferimento né di *e-mail*, né di natura telefonica. Quelle persone possono tranquillamente scaricare il loro certificato verde digitale attraverso l'*app* IO. Abbiamo rafforzato anche il *call center* che serve esattamente a questi fini. Inoltre, mi piace informare l'Assemblea del Senato che a breve sarà possibile, anche attraverso il sito, avere un meccanismo di generazione automatica dell'*authcode* che renderà ancora più semplice la procedura.

Confermo, in conclusione, che è intenzione del Governo continuare a investire in questo strumento, che riteniamo davvero importante per la gestione di questa stagione epidemica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Durnwalder, per due minuti.

DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Ministro, è giusto che lo Stato richieda la massima collaborazione da parte dei cittadini nella lotta contro il coronavirus, d'altro canto però anche lo Stato deve fare la sua parte, sia in merito all'organizzazione della vaccinazione, sia in merito al rilascio tempestivo della certificazione verde. In merito a quest'ultimo aspetto, sono 70.000 le persone che mi vengono segnalate dell'Azienda sanitaria locale (lei parla di 36.000 persone) che aspettano, ormai da settimane e alcuni da mesi, questo certificato verde nella sola Provincia autonoma di Bolzano: sono davvero troppe.

Quindi auspico che, soprattutto i problemi tecnici che mi vengono segnalati possano essere risolti in tempi brevi e che ciò comporti un miglioramento della situazione. In attesa di questo miglioramento mi dichiaro allo stato solo parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. La senatrice Parente ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02759 sull'estensione dell'uso dei certificati verdi e sui fenomeni di contraffazione, per tre minuti.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, parliamo ancora di *green pass*, che entrerà in vigore il 6 agosto, una misura che - come ricordava il Ministro - intende preservare noi stessi e gli altri dal contagio, proteggere le attività economiche, evitando altre chiusure, e difendere la campagna vaccinale che sta andando molto bene, con un'adesione massiccia dei giovani. Siamo contenti per la responsabilità dei cittadini.

Proprio per questo le chiedo, Ministro, se e come intende organizzare un monitoraggio più preciso di alcune criticità che i nostri cittadini ancora incontrano: non sempre si riesce a ricevere il codice per la generazione del *green pass* in tempi tempestivi; occorre un'attenzione in più a chi è guarito dal Covid e non è riuscito ad ottenere il *green pass* (mi pare che su tutto il territorio nazionale sia in gran parte risolto questo problema, ma non è sempre così). Un'altra criticità si rileva tra i vaccinati AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), poiché ci risulta che ci sono alcune persone che, anche se si sono vaccinate qui in Italia, non hanno ancora avuto il *green pass*. Inoltre, le chiedo se intende precisare meglio, al più presto, quali sono i soggetti esenti dalla vaccinazione, oltre a quelli esenti per età, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del recente decreto del 23 luglio 2021. Sappiamo che Il Ministero ha fatto tanto anche per evitare la contraffazione dei *green pass*. C'è un'*app* dedicata, ma le chiedo come intenda comunicare queste iniziative alla cittadinanza, che spesso non ne è a conoscenza.

Un ultimo argomento che ci sta particolarmente a cuore è l'accesso dei parenti alle strutture

ospedaliere e come si intenda concretizzare il decreto del 23 luglio ha ampliato la possibilità di ingresso dei parenti - e di questo siamo contenti - ma dobbiamo giungere alla possibilità per i parenti dei pazienti ricoverati di arrivare anche ai reparti, naturalmente in estrema sicurezza, perché credo che la presenza del familiare del paziente sia essenziale per la cura delle malattie. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, *ministro della salute*. Ringrazio gli interroganti per aver colto lo spirito del *green pass*, che va esattamente nella direzione di provare a limitare il più possibile le restrizioni in una fase diversa dell'epidemia, perché l'epidemia è ancora in corso, ma avendo numeri di vaccinazione ormai molto significativi, con lo strumento del *green pass* possiamo provare a costruire una strategia diversa.

Come già dicevo, questi numeri sono significativi di una vicenda che ci lascia soddisfatti come Governo, perché ad oggi sono stati scaricati 41,3 milioni di certificati, un numero molto alto che vediamo crescere al ritmo di 1,2-1,3 milioni al giorno.

La nostra macchina è al lavoro anche per intervenire in modo più puntuale su specifiche fattispecie ove dovessero esserci delle difficoltà. Credo sia particolarmente significativa la possibilità, che sarà concreta nelle prossime ore, di potere scaricare in maniera automatica attraverso il portale il codice *authcode*. Questo sarà sicuramente un ausilio enorme.

Già oggi, la *app* IO, la presenza e l'ausilio delle farmacie e dei medici di medicina generale, le numerose modalità messe in campo hanno consentito un risultato che, sinceramente, è davvero molto importante. Sui punti specifici che si ponevano, anche rispetto all'AIRE, c'è un lavoro in corso. Mi auguro che, all'inizio della prossima settimana, questo lavoro potrà portare a una soluzione definitiva.

Sulla vicenda delle RSA, dei presidi ospedalieri e dei reparti ospedalieri, l'articolo 4 del decreto-legge n. 105, approvato in Consiglio dei ministri giovedì, estende la disposizione che, per la verità, io avevo assunto, con mia ordinanza, l'8 maggio per le RSA e che poi il Parlamento, in sede di conversione di un precedente decreto, aveva già sostanzialmente legificato. La si estende infatti anche ai reparti ospedalieri.

Voglio far presente, tra l'altro, che presso l'Agenas abbiamo costruito un gruppo di lavoro con le Regioni per monitorare il rispetto da parte di tutti di questa indicazione. Quindi, in questo momento una norma vigente prevede già l'utilizzo del *green pass*, non solo per le RSA, ma anche per l'accesso ai reparti ospedalieri. Questo gruppo di lavoro dell'Agenas, costituito con le Regioni, ha esattamente la finalità di monitorare che questo diritto venga pienamente esercitato da parte di tutti.

In chiusura, penso ancora che questo strumento sia davvero fondamentale e che potrà aiutarci a gestire nel modo migliore la fase che stiamo attraversando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Parente, per due minuti.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor Ministro, penso che l'impegno sul sito sia una questione importante. Sono, pertanto, soddisfatta della prima parte della risposta. Sono convinta, conoscendo anche la sua attenzione alle questioni di fragilità, che il *green pass* possa servire alle persone ricoverate in condizioni di fragilità e ai loro parenti. Noi sappiamo che ci sono fragilità che non durano tutta la vita per molti cittadini, ma che sono anche fragilità momentanee quando vi è un ricovero ospedaliero.

Io penso che dobbiamo andare ancora oltre. Noi riceviamo centinaia di messaggi al giorno. Una cittadina ci ha scritto: una mia amica ha visto partire la madre in ambulanza per una urgenza e non è potuta andare in ospedale neanche con il tampone. Alcune persone ricoverate raccontano di piangere a turno e di consolarsi a vicenda per il fatto di non avere i familiari accanto.

Questa epidemia ci ha insegnato che dobbiamo aver cura degli altri e dei più fragili. Quindi, dobbiamo scrivere delle norme. Il Parlamento farà la sua parte adesso che arriva il decreto-legge che lei citava. Dobbiamo scrivere norme più stringenti e direttive chiare perché queste vengano attuate e aiutare le strutture sanitarie, le Regioni e le ASL a permettere ai familiari di essere vicino ai parenti in un momento di fragilità. Dobbiamo uscire da questa epidemia con una grande solidarietà di tutta la cittadinanza e della classe dirigente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Zaffini ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02756 sulla vaccinazione

contro il Covid dei minori di sedici anni, per tre minuti.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Ministro, noi abbiamo delle perplessità che le illustriamo. La prima riguarda l'eventualità che il Ministero intenda procedere alla vaccinazione, che viene definita di massa, e, quindi, intenda raccomandare alle Regioni di spingere sulla vaccinazione ai dodicenni e ai tredicenni, nonostante esistano nella comunità scientifica ampie fasce di dubbio rispetto alla possibilità di quantificare il famoso costo beneficio di questa vaccinazione, cioè i possibili problemi derivanti da una vaccinazione di una persona che ha davanti un'aspettativa di vita di circa settant'anni.

Visto che nel consenso informato, ad esempio, del vaccino Pfizer c'è scritto testualmente che non si è in grado di valutare gli effetti a lunga scadenza del vaccino, avendo un dodicenne circa settant'anni di aspettativa di vita, chi si prende questa responsabilità?

Prima domanda: Ministro, lei e il Governo siete pronti ad assumervi questa responsabilità piuttosto che scaricarla sul genitore che, attraverso la firma del consenso informato, deve fare una scelta che gli farà passare sicuramente qualche notte in bianco?

Seconda domanda: Ministro, qualora questo provvedimento, come voi dite, serve per garantire il ritorno a scuola in sicurezza, quali sono gli altri provvedimenti che intendete adottare, come Governo e lei, come Ministro, nei prossimi quaranta giorni - di questo parliamo, abbiamo quaranta giorni di tempo - per garantire il ritorno a scuola in sicurezza? Dovevate oggi elaborare un piano per il rientro a scuola in sicurezza; ci risulta che agli annunci non abbia fatto seguito il piano perché esso non c'è. Ad esempio, si potrebbe pensare ai tamponi salivari gratuiti per docenti, personale ATA e studenti, implementare le sedi scolastiche per evitare le cosiddette classi pollaio, regolare il trasporto pubblico locale per garantire il trasporto in sicurezza e trovare soluzioni di conciliazione degli orari di lavoro dei genitori per incentivare l'utilizzo dell'auto privata per portare i ragazzi a scuola. Di tutto questo non c'è traccia, Ministro, aspettiamo di conoscere la sua risposta. Sono domande che si pone l'Italia, non Fratelli d'Italia, e soprattutto se le pongono i genitori che devono firmare il consenso per vaccinare i ragazzi di dodici, tredici e quattordici anni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti per l'occasione di chiarire che per il Governo la campagna di vaccinazione è davvero lo strumento fondamentale per chiudere questa stagione così difficile. I numeri italiani sono davvero molto incoraggianti e credo siano patrimonio di tutto il Paese, senza alcuna distinzione. A stamattina abbiamo somministrato 67 milioni di dosi, con il 66 per cento della popolazione vaccinabile che ha ricevuto la prima dose e il 58 per cento delle persone che ha già ricevuto la seconda dose. Anche nella fascia di età tra i dodici e i diciannove anni i numeri sono incoraggianti. Infatti, nonostante questa vaccinazione sia iniziata molto più tardi nel tempo, il 30 per cento delle persone vaccinabili in quella fascia d'età ha ricevuto una prima dose e il 15 per cento anche la seconda.

Come è noto l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) hanno provveduto ad approvare questi vaccini anche per la fascia di età tra i dodici e i diciannove anni e il Governo, come sempre ha fatto in questi mesi così difficili, ritiene che scelte di questa natura debbono avere fondamento di evidenza scientifica. Noi abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni internazionali, l'EMA, da una parte, e l'AIFA, dall'altra.

L'AIFA, tra l'altro, ha approvato il vaccino Moderna anche per la fascia di età tra i dodici e i diciannove anni nella giornata di ieri, mentre quello di Pfizer era stato approvato il 31 maggio.

La nostra comunità scientifica nazionale, che su questa materia si è lungamente confrontata, ha espresso un'opinione favorevole su tale vaccinazione; lo ha fatto il nostro Comitato tecnico-scientifico, di cui fa parte il presidente del consiglio superiore di sanità, che ha più volte fatto dichiarazioni in tal senso, il presidente dell'Istituto superiore di sanità e il presidente dell'AIFA stessa.

Anche la Società italiana di pediatria, con un'espressione di natura formale, ha raccomandato la vaccinazione. Le ragioni fondamentali sono due: la prima è che la vaccinazione protegge chi riceve il vaccino. Anche in questa fascia purtroppo ci sono casi di persone che contraggono il virus con una conseguente situazione di gravità. Abbiamo visto, purtroppo, in un fatto di cronaca molto recente,

delle ultime ore, nella città di Palermo, in Sicilia, come una bambina di undici anni abbia addirittura perso la vita.

Inoltre, chi si vaccina non protegge solo se stesso ma aiuta la protezione di tutti gli altri e non vi è alcun dubbio che anche una vaccinazione all'interno di quella fascia generazionale potrà favorire la riduzione della circolazione del virus.

Questo tema è ancora più vero se pensiamo al secondo ambito dell'interrogazione che mi viene rivolta, cioè quello delle scuole.

Siamo al lavoro per costruire modalità che ci consentano una ripresa e una ripartenza in presenza e in sicurezza. Questo è l'obiettivo del Governo.

Il nostro Ministro dell'istruzione ha aperto un confronto con le parti sociali, con i sindacati, con tutte le variegate rappresentanze del mondo della scuola. C'è una discussione aperta anche con le Regioni e il Governo sicuramente non farà mancare un'iniziativa molto forte anche su questo tema per raggiungere un obiettivo che consideriamo assolutamente strategico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Zaffini, per due minuti.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Ministro, siamo soddisfatti dei numeri che ci illustra sulla campagna vaccinale, perché Fratelli d'Italia è un partito *pro* vax. Detto questo, ci facciamo delle domande alle quali ci piacerebbe venisse data una risposta seria.

Se infatti siete sicuri che non esistono problemi a vaccinare un dodicenne, togliete dal consenso informato la frase che dice che non siamo in grado di prevedere quali sono gli effetti a lunga scadenza. *(Applausi)*. Quella frase va tolta. Almeno assumetevi questa responsabilità.

Ministro, mi dice che state adottando le necessarie precauzioni per andare in sicurezza a scuola. Bene, anche nel luglio e nell'agosto dello scorso anno abbiamo visto quanto è accaduto con le misure che stavate prevedendo - lei era Ministro anche nel precedente Governo - e abbiamo visto che siamo tornati a scuola a settembre senza aver adottato le misure necessarie ed è accaduto quello che sappiamo.

I provvedimenti servono, ma già da ieri, Ministro, non oggi o domani, ma ieri, perché mancano quaranta giorni all'apertura della scuola e per adottare provvedimenti seri e reali non abbiamo il tempo materiale di farlo. Dovevate licenziare oggi il piano scuola; avete ulteriormente rimandato.

La sensazione evidente, Ministro, è che scaricate tutti i ritardi e le inadempienze di un intero apparato. Sia chiaro: non è solo lei, come abbiamo detto mille volte, e non ci sentiamo garantiti dalla presenza di luminari nel consiglio tecnico-scientifico, dall'Istituto superiore di sanità o da tutto il cucuzzaro! È evidente la volontà di scaricare sui cittadini, quindi con ulteriori restrizioni delle libertà di impresa e individuali, i ritardi e le inadempienze dello Stato e del Governo.

Fratelli d'Italia è un partito *pro* vax, ma... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il senatore Errani ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02755 sull'utilizzo della certificazione verde nelle attività sociali e in ambito scolastico, per tre minuti.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Ministro, anzitutto la ringrazio per il lavoro che sta facendo lei personalmente e tutto il Governo: i risultati sulla vaccinazione sono assolutamente incoraggianti.

Proprio oggi la fondazione Gimbe ha pubblicato i dati dell'ultima settimana - non so se i colleghi hanno avuto modo di guardarli - che registra un aumento del 64,8 per cento dei casi; un aumento del 34,9 per cento dei ricoveri con sintomi; del 24 per cento delle terapie intensive e del 46,1 per cento dei decessi. Spero che questi dati facciano riflettere tutti.

Si esca dalle narrazioni inutili e dannose, così magari riusciamo tutti a stringerci attorno alla sintesi intelligente e responsabile che ha fatto il Presidente della Repubblica: chi limita le nostre libertà è il virus, non gli strumenti per sconfiggerlo.

Colleghe e colleghi, l'elemento della chiarezza e della nettezza, senza ambiguità, sulla questione dei vaccini e della gestione della campagna vaccinale è una responsabilità di tutti noi, non solo del Governo o del generale Figliuolo. Gli italiani hanno bisogno di chiarezza e purtroppo a volte non c'è.

Rivolgo una domanda precisa al Ministro. Sulla scuola e sui trasporti bisogna assolutamente accelerare. Sinceramente non mi convince quest'ultimo rinvio; dobbiamo articolare gli orari e fare una scelta sugli insegnanti e sul *green pass* e dobbiamo risolvere il problema dei trasporti. Non possiamo

scoprire fra un mese che questi problemi non sono risolti. La DAD non può essere la risposta: la scelta di tutti noi è in presenza e questo richiede interventi straordinari e, da parte di tutti noi, la cessazione di messaggi ambigui. La vaccinazione è decisiva. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti che mi consentono di tornare su un punto che credo essere decisivo per interpretare la fase che abbiamo di fronte a noi. I numeri riportati dalla fondazione Gimbe, ma anche dal nostro *report* settimanale a cura dell'Istituto superiore di sanità, sono molto chiari e rispecchiano una tendenza che evidentemente non è solo italiana: nel quadro europeo c'è un aumento consistente del numero di persone contagiate quotidianamente. La causa è presto detta: una nuova variante, la variante Delta, ha una capacità di contagiare molto più significativa rispetto alla variante Alfa, che era prima dominante. L'attesa dei nostri tecnici e dei nostri scienziati è che la variante Delta, da qui al mese di agosto, diventerà dominante in tutti i Paesi europei, compreso naturalmente il nostro.

Dentro questo quadro, l'arma in più che abbiamo è sicuramente quella delle vaccinazioni. Dicevo che siamo arrivati a 67 milioni di dosi somministrate, che è un dato straordinariamente positivo. Siamo al 66 per cento di prime dosi sulla popolazione vaccinabili e al 58 per cento di seconde dosi sulla popolazione vaccinabile. Dobbiamo continuare ed insistere su questo terreno. È chiaro che la campagna di vaccinazione è la vera arma di libertà che abbiamo e che può consentirci di evitare quelle chiusure che abbiamo conosciuto in altri momenti e in altri tempi.

Non vi è alcun dubbio, senatore Errani, che la questione scuola è per il Governo una questione assolutamente prioritaria. Sono fiducioso che la prossima settimana sarà quella giusta per un intervento più organico che ci consenta di programmare una ripartenza che tutto il Governo vuole che sia in presenza e in sicurezza (questi due aspetti devono tenersi insieme). Vogliamo lavorare perché i nostri ragazzi e i nostri figli possano tornare a scuola in presenza, superando quindi una lunga stagione di didattica a distanza, ma anche in sicurezza, e utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per realizzare questo obiettivo. Voglio ricordare che l'85 per cento del personale scolastico ha già avuto una prima dose (una cifra assolutamente considerevole), e il Governo lavora perché questa percentuale possa ancora crescere in maniera molto significativa.

Ringrazio per l'interrogazione e penso che su questi temi tutto il Parlamento dovrebbe condividere, dal mio punto di vista, lo spirito espresso ieri nelle parole del Presidente della Repubblica, che condivido profondamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Errani, per due minuti.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, signor Ministro, sono soddisfatto delle sue risposte e confido nel lavoro e nell'impegno che il Governo si è preso. Ne approfitto per sottolineare un aspetto: non vogliamo più arrivare ai *lockdown*. Per fare questo occorrono tre condizioni: campagna vaccinale senza ambiguità; tracciamento, utilizzando anche le piattaforme che ci garantiscono il tracciamento, poiché oggi abbiamo numeri che ci consentono tale tracciamento per limitare e isolare i casi; sequenziamento sulle variazioni del virus. Questo è un impegno su cui dobbiamo assolutamente riuscire a fare un salto di qualità anche in relazione ai problemi che Immuni ha avuto, che ha e che dobbiamo assolutamente superare.

PRESIDENTE. La senatrice Marin ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02754 sulla gestione dei pazienti psichiatrici alla luce dei recenti fatti di cronaca, per tre minuti.

MARIN *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor ministro Speranza, vorrei iniziare il mio intervento premettendo che negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi tragici fatti di cronaca: a Trevignano Romano un giovane con problemi di tossicodipendenza ha ucciso la madre e la vicina e successivamente ha investito un gruppo di ciclisti; a Pieve di Soligo, in Provincia di Treviso, un uomo che soffriva di gravi problemi psichici ha ucciso una donna, presentandosi poi alla caserma dei carabinieri con le mani ancora coperte di sangue e uno zainetto con all'interno il coltello da cucina, spiegando che si era mosso con l'intenzione di uccidere qualcuno; a Bolzano un giovane ha ucciso entrambi i genitori, riportando di soffrire di un disturbo del sonno. Vi è poi il caso di Ardea, dove un

uomo già noto per i suoi problemi psichiatrici ha ucciso due bambini e un anziano, preso da uno scatto d'ira, si dice. Da ultimo, ma non certo per importanza, va ricordato il caso del ragazzo di sedici anni di Monteveglio, in provincia di Bologna, che ha assassinato l'amica coetanea dichiarando di aver sentito dei demoni che lo hanno spinto alla violenza.

Questi eventi hanno fatto riemergere il problema mai sopito in ordine all'assenza di strutture adeguate, preparate alla cura e al supporto di quanti soffrono di problemi psichici e delle loro famiglie. Caposaldo della legislazione nazionale in tema di salute mentale è la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota anche come legge Basaglia, dal nome del suo promotore, che ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici, predisponendo un sistema socio-assistenziale reticolare, facendo così emergere l'incapacità del comparto pubblico di salute mentale di soddisfare la domanda di quanti sono affetti da disturbi che non hanno la possibilità economica per rivolgersi a strutture private e in generale la mancanza di un'adeguata assistenza alle famiglie.

Diverse associazioni dei familiari e delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale denunciano l'inadeguatezza della rete dei servizi di salute mentale, richiedendo una maggiore attenzione e risposte concrete in ordine alle conseguenze legate alla convivenza con persone affette da disturbi, in special modo in riferimento all'incolumità personale in caso di un disturbo di personalità grave del malato.

Si chiede pertanto se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine alla modalità di gestione dei malati mentali ed assumere iniziative urgenti per implementare i servizi territoriali, al fine di garantire strutture adeguate per i malati che hanno bisogno di trattamenti a lungo termine, in un'ottica di diritto alla cura, protezione del malato, sostegno alle famiglie, nonché di prevenzione dei reati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, *ministro della salute*. Signor Presidente, ringrazio molto gli interroganti per aver voluto porre l'attenzione su un tema che considero assolutamente centrale e strategico per il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale, qual è quello della salute mentale.

Mi sia permesso in premessa di esprimere gratitudine per le donne e gli uomini del Servizio sanitario nazionale che lavorano nei dipartimenti di salute mentale, perché svolgono ogni giorno un lavoro straordinario, spesso in condizioni non facili, così come desidero esprimere gratitudine alle reti di volontariato e del terzo settore che lavorano quotidianamente a supporto dei dipartimenti di prevenzione.

Voglio ricordare all'Assemblea che proprio il 25 e il 26 giugno di quest'anno ho promosso la Conferenza nazionale sulla salute mentale, che nel nostro Paese non si teneva da vent'anni ed è stata una grandissima occasione per rilanciare una stagione di nuovi investimenti. Questo appuntamento, aperto da due messaggi autorevolissimi come quelli del Presidente della Repubblica e del Santo Padre, Papa Francesco, e che ha visto la partecipazione anche dei Ministri del lavoro e della giustizia, che hanno competenze molto forti proprio per le ragioni a cui si faceva riferimento nell'interrogazione, è stato a mio parere un appuntamento importante che ci consente ora di pianificare una nuova fase di investimenti.

Voglio, tra l'altro, ricordare, proprio a riprova di come consideriamo questo tema fondamentale, che anche durante il G20, di cui l'Italia come è noto quest'anno ha la Presidenza, ci sarà un *side event* esattamente sulla salute mentale. L'Italia ha una grande tradizione in questo campo, in termini di attenzione alle tematiche della salute mentale: dalla legge Basaglia in poi, che è stata una norma di grandissima civiltà che ha qualificato il nostro Paese anche a livello internazionale, sono stati molti i provvedimenti costruiti che ci hanno consentito di elaborare anche una buona pratica guardata con attenzione a livello internazionale.

Nell'interrogazione si pone un tema che condivido e cioè quello della disparità della qualità dei servizi di salute mentale offerti in ambito regionale in diverse aree del nostro territorio, un grande tema su cui dobbiamo lavorare e dobbiamo investire. Questo è l'impegno del Governo. Lo faremo con nostre risorse nazionali, penso ad esempio, per quanto mi riguarda, alle risorse dell'edilizia sanitaria *ex*

articolo 20 della legge del 1988, ma sto lavorando anche perché risorse comunitarie importanti possano essere utilizzate esattamente per questo tentativo.

In conclusione, voglio garantire, anche alla luce delle cose che ho velocemente enunciato, che c'è la massima attenzione del Governo e che considero personalmente la questione del rafforzamento dei nostri dipartimenti di salute mentale una questione prioritaria su cui mettere il massimo impegno come Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Marin, per due minuti.

MARIN *(L-SP-PSd'Az)*. La ringrazio, Ministro, ma mi preme chiarire che le buone pratiche basagliane cui lei ha appena accennato non ce le ha copiate nessuno nel mondo. In quasi tutti i Paesi del mondo sono rimaste attive strutture ospedaliere per la cura dei pazienti affetti da disturbi psicotici, che non hanno consapevolezza della malattia e che presentano scarsa aderenza alla cura. In Italia invece, nonostante quanto previsto dall'articolo 32 della Carta costituzionale, tale possibilità di cura è negata dalla legge anche per i pazienti che volontariamente richiedono di essere curati e ricoverati. Perché? Attenzione al paradosso: sebbene il malato di mente oggi sia ritenuto non più pericoloso per sé stesso e per gli altri, ma solo bisognoso di assistenza, paradossalmente è ancora possibile disporre di misure restrittive della libertà personale mediante il ricovero coatto, il TSO è un provvedimento rigido e complesso. Nel corso degli ultimi decenni l'offerta psichiatrica si è trasformata in banale assistenzialismo, alimentando tra l'altro la paura per la riapertura dei vecchi manicomi.

Ministro Speranza, mi perdoni, il vecchio modello manicomiale con elettroshock e bagni gelidi sta come i salassi e le sanguisughe alla moderna cardiochirurgia. *(Applausi)*. Ciò nonostante, rispetto alle richieste della Lega nello specifico non è stata presa alcuna posizione sulla necessità della modifica della legge n. 180 per offrire dignitose e doverose cure mediche non assistenziali ai pazienti psichiatrici e alleggerire le famiglie, da cui si leva un urlo silente che - le assicuro - non smetterete mai di sentire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02752 sui rapporti con la Tunisia in relazione ai recenti eventi politici, per tre minuti.

ALFIERI *(PD)*. Signor Ministro, la nostra interrogazione nasce dalla preoccupazione crescente per la situazione in Tunisia, culminata domenica scorsa in un'*escalation*,dopo manifestazioni che si sono susseguite in parecchie città del Paese contro il Governo e, in particolare, per la rimozione del primo ministro Mechichi.

La reazione è stata molto forte da parte del presidente della Repubblica Saïed, che ha sospeso le attività del Parlamento per trenta giorni, ha destituito di fatto il Capo del Governo e ha inviato l'esercito presso le sedi del Parlamento e del Governo, invocando l'articolo 80 della Costituzione.

Al netto delle disquisizioni che potremmo fare sul perimetro di un articolo della Costituzione di uno Stato estero, preme a noi esprimere delle preoccupazioni e chiedere quali sono le iniziative che intendano mettere in campo il Ministero degli affari esteri e il Governo nelle sedi europee e nelle sedi internazionali per ciò che succede a pochi chilometri dalle nostre coste. Ricordo, infatti, che Pantelleria è a pochi chilometri da Tunisi e a pochi chilometri dalle coste siciliane.

La situazione tunisina preoccupa da un po' di tempo dal punto di vista economico, con un calo del reddito *pro capite* negli ultimi dieci anni del 34 per cento, evidentemente acuito dalla crisi del Covid. Ad essere coinvolto è, in particolare, il settore turistico, che costituisce un'ossatura importante del sistema economico tunisino e non c'è bisogno di dire come la crisi economica in un Paese così vicino si riverberi nei confronti dell'Italia, cui la Tunisia è legata da rapporti commerciali e culturali di forte integrazione, soprattutto tra le comunità delle Regioni del Sud.

A questo si aggiunge una situazione del sanitaria molto grave: il 90 per cento delle terapie intensive è occupato, mentre solo il 7 per cento delle persone si è vaccinato (il progetto Covax dovrebbe funzionare meglio in Tunisia).

Tutto questo porta a una preoccupazione, che intercetta anche questioni geopolitiche, per le reazioni che possono avere i partiti di maggioranza, in particolare Al Nahda, partito islamista sostenuto dalla Turchia.

Siamo dunque preoccupati per una situazione che ci deve vedere protagonisti per la stabilità del

Mediterraneo centrale, di un Paese così importante per il nostro territorio.

Chiediamo dunque di capire, per evitare di doverci trovare ad affrontare nuove situazioni post-primavere arabe, motivi per cui i tentativi di costruire percorsi democratici nei Paesi del Nord Africa incontrino uno stop che rischia di riverberarsi poi anche sulla politica estera del nostro Paese e dei Paesi del Mediterraneo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Alfieri.

La situazione in Tunisia è fonte di forte preoccupazione. Seguiamo con la massima attenzione gli effetti delle decisioni assunte dal presidente della Repubblica Saïed nella notte fra il 25 e il 26 luglio. Nelle ore successive all'annuncio del Presidente abbiamo subito dato un forte impulso per avviare un coordinamento con i principali *partner* europei.

Nella convinzione che l'Unione europea possa e debba svolgere un ruolo decisivo in questa fase, il 26 luglio ho avuto un colloquio telefonico con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, con il quale resto in costante contatto. Ho sottolineato l'importanza di una presa di posizione corale da parte dell'Unione, poi concretizzatasi nella pubblicazione del comunicato a nome di tutti e 27 gli Stati membri sulla situazione in Tunisia.

Ieri ho discusso delle vicende tunisine anche con il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Da tutti questi colloqui, così come dalle interlocuzioni a livello di funzionari, emerge unanime la necessità di ribadire alle istituzioni tunisine un forte appello alla responsabilità e al rispetto della democrazia e dello stato di diritto. La Costituzione tunisina deve essere pienamente rispettata. Occorre consentire al Parlamento legittimamente eletto di svolgere le proprie funzioni.

Sono questi i messaggi che ho trasmesso sempre ieri al ministro degli affari esteri tunisino, Othman Jerandi, nel colloquio telefonico che abbiamo avuto. Al collega di Tunisi ho anche rinnovato l'appello alla moderazione, affinché venga presa ogni iniziativa per evitare scontri e violenze. Il Ministro degli affari esteri mi ha assicurato che la Costituzione verrà rispettata, ha aggiunto che il Presidente sta svolgendo consultazioni per nominare a breve un nuovo Primo ministro e che sarà poi tempestivamente affrontata la questione della ripresa del Parlamento (sono sue parole).

Gli sviluppi degli ultimi giorni intervengono in un momento molto complicato per la Tunisia, già attanagliata da una gravissima crisi economica, a cui si è aggiunta l'emergenza pandemica. Le difficoltà incontrate dal Governo tunisino all'avvio dei negoziati con il Fondo monetario internazionale, per un nuovo programma di aiuti finanziari, si sono infatti intrecciate con l'aggravarsi del quadro epidemiologico.

In conclusione, signor Presidente, l'Italia rimane determinata a garantire il proprio sostegno alla Tunisia, nel complesso del dialogo con il Fondo monetario internazionale, passaggio fondamentale per permettere l'attuazione di riforme economiche necessarie. Intendiamo mantenere lo stesso impegno nella collaborazione sul fronte del contrasto all'epidemia. Dopo i cinque *container* di materiale sanitario e le donazioni per l'acquisto di generatori di ossigeno per gli ospedali tunisini, nei prossimi giorni l'Italia donerà alla Tunisia una scorta di vaccini. Non faremo mancare il nostro sostegno a un popolo da sempre amico e continueremo a lavorare con l'Unione europea per favorire la stabilità e la democrazia in Tunisia, Paese che sentiamo non solo vicino, ma partecipe di un destino comune. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Alfieri, per due minuti.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, registro positivamente le informazioni rispetto alle azioni messe in campo a livello europeo e anche bilaterale, sia dal punto di vista del sostegno e del supporto sanitario, sia nell'azione mirata a verificare il rispetto delle condizioni garantite dalla Costituzione, perché possa riprendere l'attività parlamentare e garantire il percorso democratico che è avvenuto dopo la rivoluzione dei gelsomini, che ha portato a un'esperienza senza eguali nel Nord Africa.

Colgo l'occasione per rimarcare la preoccupazione invece rispetto ad altri teatri, dove magari l'esigenza

di *Realpolitik* e di garantire la stabilità è andata verso forme di Governo che non danno garanzie del rispetto dei più elementari diritti umani. Quindi la nostra preoccupazione è che si concilino la stabilità e la sicurezza di un Paese, per noi fondamentale per la vicinanza e i rapporti che abbiamo, con la possibilità di accompagnare le migliori esperienze democratiche, affinché non si interrompano e non contribuiscano a creare instabilità, in un'area per noi strategica, come quella del Mediterraneo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Aimi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02758 sulla crisi in atto a Cuba, per tre minuti.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza.

Interveniamo sui fatti di Cuba, essendo a tutti noto, in quest'Aula, ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Sono fatti gravissimi, con una popolazione ridotta allo stremo: non ci sono i generi di prima necessità, sono alla fame e non basta nemmeno più la *libreta*, la tessera che si utilizza, dopo lunghissime file, per avere un po' di riso, di pollo o di carne per mantenere la propria famiglia. Non c'è più nemmeno l'energia elettrica, siamo arrivati addirittura al coprifuoco e non ci sono i medicinali.

Credetemi: tutto questo è conseguenza di un regime che dura ormai da sessantadue anni, in un'isola meravigliosa, un paradiso terrestre ricchissimo, con un mare pescoso, che potrebbe garantire aiuto anche ad altri o comunque a tutta l'isola. Eppure, proprio quel regime comunista è arrivato ad affamare il proprio popolo, che è sceso in piazza, come sapete tutti, qualche giorno fa, a rischio anche della propria vita. Ci sono stati morti e feriti e alcune persone sono state addirittura prelevate e deportate nei campi di concentramento, che pure esistono a Cuba, e anche nei campi di lavoro. Ci sono famiglie distrutte e *desaparecido*. È una situazione difficile: sono state usate violenze e perquisizioni arbitrarie. C'è un popolo in ginocchio e, là dove c'è un popolo in ginocchio, Forza Italia, ma penso di poter dire tutto il centrodestra e mi auguro tutta l'Assemblea, vogliono essere presenti, per dare solidarietà e soprattutto risposte importanti.

Ecco perché ci siamo permessi di rivolgerle alcune domande importanti, anzitutto per sapere qual è la sua posizione, signor Ministro, che è ovviamente quella del Governo, e se si intenda manifestare pubblicamente solidarietà al popolo cubano e, con egual forza e in egual misura, rispondere nei confronti del Governo cubano che sta affamando quel popolo.

Soprattutto, le chiediamo di convocare l'ambasciatore cubano a Roma, perché vorremmo sapere se c'è la disponibilità - e chiediamo che si faccia tutto quanto è possibile - alla liberazione dei detenuti politici e affinché possa essere attuato un piano di interventi a Cuba, accompagnato da alcune garanzie, come la libertà di manifestare.

Liberazione dei detenuti politici, libertà di manifestazione e ritorno della democrazia in quelle terre: questo è quello che le chiediamo e ci aspettiamo una risposta adeguata a un Governo che dev'essere all'altezza anche in situazioni come queste, in cui la libertà viene compromessa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore interrogante.

Le manifestazioni svoltesi sia Cuba l'11 luglio scorso hanno visto un'ampia partecipazione della popolazione. Si è trattato di una delle dimostrazioni più significative dal 1994 a oggi. Da decenni il Governo mantiene un approccio restrittivo e repressivo riguardo ai diritti civili e politici e alle libertà fondamentali dei propri cittadini.

A scatenare la protesta sono state soprattutto la grave crisi economica ed energetica, la carenza di generi alimentari di prima necessità e l'impennata dei contagi da Covid, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario cubano, nonostante l'intensificarsi della campagna vaccinale. Le manifestazioni hanno fatto registrare una vittima, decine di feriti e numerosi arresti di persone ritenute dalle autorità cubane agitatori per conto di attori esterni. L'Avana accusa infatti gli Stati Uniti, che mantengono un duro embargo nei confronti del Paese, di fomentare le proteste per violare la sovranità dell'isola e rovesciare il regime.

Il Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli affari esteri ha

incontrato l'ambasciatore cubano a Roma il 13 luglio. In questa occasione abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione per la gestione dell'ordine pubblico e delle persone fermate. Abbiamo inoltre chiesto adeguata protezione per i cittadini italiani eventualmente coinvolti nelle dimostrazioni e per la nostra sede diplomatica, qualora le circostanze lo rendessero necessario.

È essenziale che venga pienamente rispettato lo Stato di diritto e per questo abbiamo sostenuto l'appello dell'alto rappresentante dell'Unione europea Borrell affinché sia consentito al popolo cubano di manifestare liberamente. Le persone fermate devono essere adeguatamente giudicate, se ritenute responsabili di reati durante le dimostrazioni, oppure immediatamente rilasciate, in caso di mancanza di prove. Lavoriamo per favorire nel Paese il riconoscimento e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a partire dalla libera manifestazione del pensiero.

Perseguiamo quest'obiettivo sul piano bilaterale nell'ambito del meccanismo di dialogo politico istituito nel 2011 e riunitosi più volte e nel più ampio contesto europeo, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna. Il dialogo sui diritti umani tra Unione europea e Cuba è uno strumento ormai ben rodato e rappresenta la cornice migliore nell'ambito della quale proseguire il confronto con le autorità cubane.

Alla nostra ferma posizione politica associamo un costante impegno a favore della popolazione cubana. Da dieci anni, Cuba è un Paese prioritario per la nostra cooperazione allo sviluppo. Fin dall'inizio della pandemia, abbiamo riorientato alcune delle attività per far fronte all'emergenza sanitaria e alle sue ripercussioni socio-economiche. Sul canale umanitario sosteniamo le attività del Programma alimentare mondiale, in particolare per la fornitura di generi alimentari a oltre 2.000 pazienti ricoverati per Covid in sette strutture ospedaliere del Paese. L'Italia è al fianco del popolo cubano nella sua ricerca di un futuro migliore in termini di libertà e benessere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Aimi, per due minuti

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, dobbiamo far sentire alta e forte la voce dell'Italia e soprattutto della comunità internazionale e dobbiamo aiutare il popolo cubano. Il presupposto, però, è che il regime la smetta di incarcerare povera gente, perché si è trattato vieppiù di manifestazioni assolutamente pacifiche, contro le quali il regime ha invece scatenato le forze speciali. Chi ha avuto modo di vedere i filmati che sono riusciti ad arrivare sa di quale livello di violenza sto parlando.

Forza Italia si è battuta, signor Ministro, in questi ultimi anni per battaglie di libertà: a Cuba, naturalmente, come stiamo facendo in questo momento, ma anche in Nicaragua e in Venezuela, così come ad Hong Kong. Là dove c'è il comunismo, purtroppo i regimi comunisti stanno dimostrando di essere una tragica infezione, anche della politica. Non sono riusciti però, per fortuna, a togliere la dignità al popolo cubano e ai tanti che ci hanno interpellato, anche nelle piazze, nel corso delle manifestazioni alle quali siamo stati invitati, abbiamo detto che avremmo fatto tutto il possibile, ma abbiamo sentito intorno a noi un silenzio anecoico, molto spesso da parte della stampa. Infatti, è molto facile fare i comunisti in un Paese libero, ma è più difficile essere liberi in un Paese comunista.

Questa è la ragione per la quale noi di Forza Italia, ma credo di poter dire gran parte di quest'Assemblea, siamo dalla parte della libertà e continueremo ad esserlo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Chiedo al sottosegretario Bini se può darci notizie circa l'orario di presentazione del maxiemendamento.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, confermo l'orario che ho originariamente dato questa mattina, perché, dalle informazioni che abbiamo dal MEF e dalla Ragioneria, alle 19 è previsto l'arrivo del maxiemendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Sottosegretario. Mi auguro che le ore 19 non diventino poi le ore 19,45 o più tardi: credo che questa sia la speranza di tutti. *(Commenti)*.

A questo punto, se i colleghi sono d'accordo, e dato che tutti coloro che ne hanno fatto richiesta sono presenti, passerei agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per evitare di farli alle ore 23 di quest'oggi o di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LANNUTTI *(Misto-IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(Misto-IdV)*. Signor Presidente, colleghi, iniziò proprio in quest'Aula del Senato, il 23 gennaio 2019, una campagna calunniosa e diffamatoria, amplificata anche da parte di colleghi che ben conoscevano la mia storia trentennale a tutela dei diritti e della legalità contro ogni discriminazione di classe, razza e religione, meglio conosciuta come odio razziale. Una gogna mediatica che ha coinvolto anche la mia famiglia e che ho subìto in silenzio per quasi trenta mesi, per un *tweet* sui Savi di Sion, prontamente rimosso il giorno dopo con relative scuse, ma andata avanti per mesi su *talk show*, TV, radio e *mass media*, dopo la querela del Presidente della comunità ebraica, che aveva denunciato quel *post* sui *social media* del 20 gennaio 2019.

Patrocinato gratuitamente dal professor Astolfo Di Amato, che ringrazio, perché conosceva la mia storia, la procura di Roma il 5 febbraio 2020 ha rilevato che le mie affermazioni, o meglio le condivisioni dei *post*, erano coperte dalla causa di non punibilità, espressa all'articolo 68 della Costituzione; secondariamente, senza subordine alcuno e dalla superiore eccezione, quell'ufficio ritiene la non sussistenza del reato ipotizzato e che la mia condotta invece è più realisticamente espressione del diritto di critica: «Nel caso in esame, i parametri guida risultano rispettati, con la conseguenza che non può ritenersi diffamatorio il contenuto di quanto pubblicato e condiviso sui *post*. A tale proposito, si evidenzia come le espressioni utilizzate risultino prive di espressioni offensive, non risolvendosi in alcun modo in un attacco personale e gratuito».

Proprio nel solco di quanto finora delineato, la mia condotta si inquadra nel diritto di critica.

Per queste argomentazioni e considerato che non sarebbe fondamentale e sostenibile l'accusa in giudizio e quindi pervenire con certezza a una sentenza di condanna, proprio per l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato, il sostituto procuratore Francesco Caporale e il pubblico ministero Erminio Amelio hanno chiesto al giudice delle indagini preliminari l'archiviazione del procedimento, stante l'infondatezza del reato. Il 15 luglio scorso il gip Monica Ciancio, rigettando l'opposizione della comunità ebraica, ha confermato l'archiviazione, con analoghe motivazioni.

In conclusione, signor Presidente, la finalità postuma della gogna era di impedirmi di presiedere la Commissione d'inchiesta sulle banche, per il terrore che avrei potuto scoperchiare sepolcri imbiancati: da Banca Etruria al buco nero di MPS, che ha bruciato 60 miliardi di euro. *(Applausi)*.

Nell'Italia tra i primi posti per corruzione e tra gli ultimi per libertà di stampa, le due facce della stessa medaglia, mentre vi furono oltre mille articoli sull'accusa di odio razziale e centinaia di *talk show* in televisione, l'archiviazione ha avuto tre miseri articoli sui media.

Signor Presidente, nel ringraziare i colleghi per l'attenzione, concludo veramente. Diffamatori e calunniatori seriali non credano di passarla liscia! Fosse anche l'ultima azione della mia vita, li citerò in giudizio tutti a rispondere di quelle calunnie: giornalisti, politici e commentatori, calunniatori e diffamatori che hanno infangato il mio onore, la mia dignità personale e quella della mia famiglia! *(Applausi)*.

MARINELLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(M5S)*. Signor Presidente, voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea e dei competenti organi la grave situazione che riguarda l'emergenza idrica nella provincia di Agrigento. Si tratta di una seria problematica, che ormai va avanti da molti anni e che riguarda la vita quotidiana di decine di migliaia di persone, in un'area peraltro cronicamente carente di infrastrutture e con un'economia fragile; il tutto, aggravato dall'emergenza Covid-19.

Negli ultimi mesi, questa situazione è ulteriormente peggiorata dopo il dissesto finanziario e il conseguente commissariamento della società Girgenti Acque SpA, alla quale era affidata la gestione del servizio idrico. Il 2 agosto terminerà la gestione commissariale, con il passaggio alla nuova società denominata Azienda idrica dei Comuni agrigentini (AICA), costituita tra i Comuni agrigentini. Non vi è però assolutamente chiarezza su chi tecnicamente si occuperà di far funzionare il servizio, con il serissimo rischio di un'interruzione dell'erogazione dell'acqua.

Oltre alla questione idrica, c'è anche il gravissimo problema occupazionale, con 300 lavoratori della Girgenti Acque che rischiano di trovarsi senza lavoro, con disastrose ripercussioni sulla vita delle loro famiglie. Il commissario prefettizio della società Girgenti Acque è stato chiarissimo: se non si interviene subito, ci sarà la sostanziale impossibilità di far fronte agli obblighi economici, anche minimi, nei confronti dei fornitori, rendendo così impossibile il funzionamento del sistema.

Questa è una situazione insostenibile. È inaccettabile, infatti, che un certo cronico lassismo dei competenti organi possa avere tali conseguenze su centinaia di lavoratori e su migliaia di cittadini, che potrebbero trovarsi senz'acqua addirittura nel mese più caldo dell'anno, con gravissime ripercussioni non solo sulla vita quotidiana, ma anche sulla stessa salute, già fortemente minata dalla pandemia, che peraltro è in forte ripresa.

Con questo mio intervento rivolgo quindi un appello pubblico alla Regione Sicilia, affinché prenda in mano la situazione, assumendo provvedimenti urgenti e risolutivi. Chiedo altresì che tali interventi siano improntati alla massima trasparenza, per evitare che si ripetano gli episodi di opacità fin qui accaduti. L'intera popolazione agrigentina attende con grande preoccupazione i prossimi accadimenti. Decine di città sono coinvolte. È il momento di interventi urgenti.

Per quanto mi riguarda, continuerò a occuparmi con forza del mio territorio, senza polemiche inutili, ma guardando soltanto alla concretezza delle azioni e al benessere della nostra cittadinanza. *(Applausi)*.

LEONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE *(M5S)*. Signor Presidente, in queste ultime tre settimane ho fatto un breve *tour* in alcune carceri. Voglio raccontare in quest'Aula ciò che mi è occorso venerdì 23 luglio, durante la visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di un *tour* che spero di concludere entro la fine di agosto, al termine del quale intendo redigere una relazione e alcune interrogazioni parlamentari da sottoporre poi alla ministra Cartabia. Ritengo doveroso infatti che Esecutivo e Parlamento abbiano un confronto su una problematica così delicata e, allo stesso tempo, così spigolosa come quella che attiene alla situazione carceraria del nostro Paese.

Al momento, ne ho in fase di elaborazione una ventina, tra cui una denuncia in particolare, in cui ho rilevato un fatto estremamente grave presso l'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, sotto l'attenzione di tutti al momento. Il fatto è ancor più grave perché persiste uno stato di opacità, nonostante la recente visita in quel luogo da parte della ministra Cartabia e del presidente del Consiglio Draghi.

Ribadisco trattarsi di un fatto di imbarazzante gravità: vengo accolta e accompagnata da una persona che non si presenta, in abbigliamento sportivo, facendo presupporre di essere un poliziotto in borghese, il quale mi accompagna prima dalla direttrice, poi mi fa da cicerone nel reparto delle detenute, dando indicazione alle commissarie di aprire l'aula della sartoria e mostrandomi lì le mascherine contro la violenza sulle donne, tema che a noi sta molto a cuore; continua poi a dare indicazioni alla commissaria di aprire le celle delle detenute, in modo da consentirmi un controllo più da vicino.

Insomma, si è trattato di un fatto singolare e gravissimo, nel momento in cui, al termine della mia visita ispettiva, apprendo che questa stessa persona era stata registrata come mio autista. Immaginate il mio grande stupore nell'apprendere questa notizia, dal momento che ero lì senza autista, come mia consuetudine. Leggo il nome del presunto autista, tale Armando Schiavo. Chiedo a gran voce chi sia costui: all'ennesima mia richiesta, uno dei poliziotti astanti mi dice che si tratta del compagno della direttrice, un ex poliziotto in pensione. Prontamente, ho segnalato quanto accaduto con una relazione analitica al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), che ringrazio per la solerzia del provvedimento arrivato il 27 luglio 2021 dal direttore generale del personale, in cui risulta che l'uomo, il presunto autista, Armando Schiavo, è autorizzato a entrare nel carcere per finalità rieducative e frequentare esclusivamente il laboratorio di pasticceria al suo interno, che opera solo nella giornata di martedì.

Il provvedimento è stato emesso dopo la valutazione da parte del DAP di atti dell'istituto penitenziario

e della magistratura di sorveglianza. Il DAP sta valutando attualmente la scelta della dirigente, Elisabetta Palmieri, che verrà sostituita fino alla nomina del nuovo direttore.
È un fatto gravissimo, lo ribadisco. In qualche modo, la ministra Cartabia mi ha veramente deluso. A detta anche di persone che erano lì presenti, la persona citata è un personaggio la cui presenza salta agli occhi per la sua opacità, ma, nonostante questo, è stato messo a coprire la situazione emersa dalla mia visita; ci tenevo a parlarne in quest'Aula *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatrice Leone, tra gli interventi di fine seduta, questo mi ha sorpreso per la particolarità dell'evento.
Raccogliendo la proposta del Governo, sospendo la seduta fino alle ore 19.
(La seduta, sospesa alle ore 16,18 è ripresa alle ore 19,25).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2272 (ore 19,25)

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha preannunciato di porre la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge all'ordine del giorno, i Capigruppo hanno convenuto che il testo del maxiemendamento, non appena pervenuto, anche a seduta sospesa, sarà immediatamente trasmesso alla Commissione bilancio, che è autorizzata a convocarsi per esprimere il parere sui profili di copertura finanziaria.
La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 22,30.
(La seduta, sospesa alle ore 19,26, è ripresa alle ore 22,31).
Informo che il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge all'ordine del giorno, che è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, per i profili di copertura finanziaria.
In attesa del parere della 5a Commissione, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 22,32, è ripresa alle ore 00,12 del 30 luglio).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. Informo che la 5a Commissione permanente ha reso il parere sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo del decreto-legge.
Invito il senatore Segretario a dare lettura di tale parere.
MONTEVECCHI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: "cinquanta per cento dei posti", siano inserite le seguenti: "calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati,";
- all'articolo 3, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "anche da membri esterni", siano inserite le seguenti: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", e dopo le parole: "non superiore a tre anni.", sia aggiunto il seguente periodo: "L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie.";
- sia soppresso il comma 10-*ter* dell'articolo 3;
- all'articolo 17-*terdecies*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, la Presidenza ha valutato il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento. Prende atto delle condizioni poste dalla Commissione bilancio relativamente all'articolo 3, comma 10-*ter*, e provvede allo stralcio dell'articolo 17-*terdecies* per estraneità di materia. *(Commenti)*.
CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, prendo atto della sua dichiarazione di inammissibilità. Probabilmente c'è una qualche estraneità della materia, ma credo che il Parlamento italiano meriti rispetto. *(Applausi)*.

Pertanto, è giusto che prendiamo atto della sua decisione, ma domani presenteremo un disegno di legge perché si faccia immediatamente la proroga di quei tribunali. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, mi preme fare una precisazione, perché è nota a tutta quest'Assemblea la difesa che ho sempre fatto, dall'inizio di questo mandato, della centralità del Parlamento. *(Commenti)*. Colleghi, forse avrei diritto di parlare.

A tutti è noto - e adesso si finge di non sapere - che cos'è successo al riguardo. Forse, se in quest'Aula si avesse la correttezza di capire come stanno andando determinate cose, anche riguardo a tutto l'*iter* procedimentale di questo difficile provvedimento, allora, forse, si dovrebbe avere anche maggiore rispetto della Presidenza. *(Reiterati commenti)*.

Credo che sia molto irrispettoso, da parte vostra, dopo avere difeso per tanto tempo la centralità del Parlamento (e tutti i Capigruppo qui dentro sanno e sicuramente vi avranno reso edotti di tutto quello che oggi pomeriggio è stato discusso in Conferenza dei Capigruppo e di come sono andate le cose). Vi pregherei, quindi, di essere contenuti nelle vostre reazioni e rispettosi nei confronti della Presidenza. *(Vive proteste)*.

Non glielo consento, senatore, perché ogni giudizio presuppone la conoscenza e uno non può parlare senza conoscere. Mi meraviglio, perché lei di solito non ha di queste espressioni. *(Ilarità)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio lei per avermi dato la parola e il presidente Caliendo per quanto poc'anzi ha espresso.

Voglio solamente far notare alcune cose, se me lo permette: stiamo lasciando un territorio di 6.000 chilometri quadrati senza un presidio come il tribunale. Ciò è molto grave. Ci sono poi altre situazioni; non si può nemmeno dire che ce lo chiede l'Europa, perché ci chiede l'esatto contrario, ossia la giustizia di prossimità. C'è un'infinità di motivazioni per tenere aperti quei tribunali, ma non voglio fare un discorso territoriale, bensì uno generale. Il Parlamento, signor Presidente, ha espresso un emendamento, con grande fatica, in modo unanime. Lo sottolineo. *(Applausi)*.

Dico anche che l'esclusione di tale emendamento ha ragioni che lei non ha citato oggi, forse non può e dobbiamo rispettare anche questo. C'è qualcuno però che probabilmente ordina - le ragioni sono inspiegabili - e qualcuno che esegue, anche perché l'emendamento è ed è stato dichiarato ammissibile e non è estraneo per materia o quantomeno non lo è rispetto a tantissimi altri presentati al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

Allora oggi, signor Presidente, con tutto il rispetto che posso avere della Presidenza, essendo stato anche un esponente di Governo, mi permetta di dire che lei non sta svolgendo equamente il suo ruolo e non difende nessuno dei parlamentari presenti in quest'Aula. *(Applausi)*.

RAUTI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, buona nottata a tutti. È evidente che, secondo un rigore logico, il fatto che lei abbia dichiarato inammissibile l'emendamento è insindacabile, ma, secondo lo stesso criterio logico, non è detto che ciò che è insindacabile sia giusto. *(Applausi)*. Non è detto che ciò che è insindacabile sia rispettoso, né che debba essere passivamente accettato. Qui ci troviamo infatti, come i colleghi hanno già ricordato, di fronte a un emendamento, senz'altro controverso, denso e importante - e non capita molto spesso - che però è stato votato all'unanimità, che è un valore della democrazia.

Se maggioranza e opposizione compiono uno sforzo, vuol dire che questo ha un senso. *(Applausi)*. Allora, nel metodo e nel merito, penso - perché me lo hanno insegnato quando andavo a scuola - che il Parlamento sia sovrano. Signor Presidente, ho rispetto per lei, ma qui c'è un problema di rispetto delle prerogative del Parlamento: nessuno, neanche un Ministro della Repubblica, né nessun altro, può permettersi di calpestarle.

La domanda allora è la seguente: che cosa lavoriamo a fare? *(Applausi)*. Che cosa si riunisce a fare a

quest'ora della sera, tra un giovedì e un venerdì di fine luglio, una Commissione che si sforza di trovare delle coperture? Vorrei sapere che gioco è questo e come si chiama: è il gioco dell'oca? Che cos'è?

Qui non siamo stati eletti per giocare e non veniamo a quest'ora per giocare. Trovo che quello che si sta verificando stanotte - e mi auguro che al di fuori dell'Aula si capisca - è surreale e umilia il Parlamento, le sue funzioni e le sue prerogative.

Allora, signor Presidente, rispetto lei, come persona, e la sua figura, ma non posso non dire, come Fratelli d'Italia, che tutto questo è surreale, offensivo e direi anche umiliante e, quando si umilia un'Assemblea parlamentare, si viene meno ad alcuni principi di fondo. Non veniamo qui per lavorare a vuoto ed essere presi in giro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, lei ha fatto riferimento a un concetto di democrazia, e ci mancherebbe altro che non venisse rispettato il principio democratico proprio qua dentro, in un Senato che è la culla della democrazia.

Tuttavia, ha sovrapposto due aspetti: c'è una volontà politica che va rispettata sempre e comunque, dentro un perimetro di diritto. C'è anche una volontà politica che non entra nel perimetro del diritto, perché la valutazione di estraneità prescinde da una volontà, altrimenti si potrebbe andare avanti e procedere in Parlamento in base a una volontà politica concorde che prescinde dalle regole; potremmo fare a meno anche del Regolamento.

Il Regolamento dice che devo stralciare quello che è estraneo per materia. *(Commenti)*. Non ne sto discutendo la bontà; potrei essere anche d'accordo sul contenuto dell'emendamento e capisco perfettamente le ragioni che spingono a questa protesta. Lo capisco esattamente. Sto dicendo semplicemente che, come ha detto prima il senatore Caliendo, questa volontà politica si può esprimere in un disegno di legge concorde, che può passare con un articolo in sede deliberante; con un solo articolo. *(Vive proteste. Applausi)*. La invito a fare una riflessione. *(Commenti)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, immagino che comprenderà anche lo stato d'animo di quest'Assemblea, per un motivo molto semplice. Ormai è molto tempo che, purtroppo, abbiamo quasi la percezione - non dico la certezza, perché ancora nutriamo qualche speranza - di non esercitare più pienamente il nostro ruolo, nel senso che le nostre prerogative vengono regolarmente calpestate.

Signor Presidente, ha fatto bene a richiamare le regole: è vero, la democrazia è fatta innanzi tutto del loro rispetto, ma devono valere per tutti. Anche in relazione ai decreti-legge, le regole debbono essere applicate sempre. Non si può scegliere a un certo punto solo una questione, che, tra l'altro, come hanno sottolineato i miei colleghi, è stata votata all'unanimità, perché rappresenta un'esigenza, e non applicare invece le regole palesemente in altre situazioni.

Come avrà sentito nella mia dichiarazione di voto dell'altro giorno sul decreto-legge semplificazioni, non si capisce perché, per esempio, in quel caso - non spettava a lei - le regole non siano state applicate in riferimento all'estraneità di materia e alla disomogeneità.

Tutti rispettiamo le regole, ma devono essere chiare - e lo sono - e valere per tutti. Non possono essere applicate in modo unilaterale solo in alcuni casi. *(Applausi)*. Questo è il problema fondamentale che abbiamo, ha capito?

Siamo stati i primi a essere concordi con un'applicazione rigida, ma questo - torno a ripeterlo - deve valere per tutti.

Signor Presidente, c'è un problema per il Parlamento ed è serio: siamo ancora o no una democrazia parlamentare? *(Applausi)*. Me lo sto chiedendo da giorni, da mesi. Il senatore Caliendo ci ha fatto adesso la proposta di una legge di iniziativa parlamentare, ma noi non riusciamo più ad approvare leggi di iniziativa parlamentare! *(Applausi)*. Siamo qui dalla mattina alla sera solo e unicamente a convertire decreti-legge, senza neanche poterli leggere, com'è successo ieri. Questo è quella a cui siamo ridotti.

Non solo: possiamo decidere, lavorare e fare anche con lei, signor Presidente, un grande lavoro sulle ammissibilità e le inammissibilità; poi però, a un certo punto, arriva la Ragioneria dello Stato e decide

altro, calpestando completamente le nostre prerogative. *(Applausi)*. In questo modo non è più possibile, signor Presidente, e non è una mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma è proprio per rispetto a lei. Non possiamo più tollerare - lo dico qui questa sera, come l'abbiamo detto altre volte - che si continui a calpestare così la democrazia parlamentare. Non è più possibile. C'è un problema molto serio in questo Paese. Questa credo che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché, pur in presenza della volontà reiterata e unanime non solo delle Commissioni, ma di un'Assemblea, si procede in modo diverso. E credo che questo, signor Presidente, quest'Assemblea non lo potrà più tollerare a lungo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Di Girolamo ha chiesto di intervenire, ma per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Castaldi.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite e interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2272, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo dichiarato proponibile dalla Presidenza, accogliendo altresì le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo della mia dichiarazione di voto favorevole, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, avremmo voluto anche noi fare una dichiarazione sintetica, ma purtroppo la situazione a cui siamo di fronte suggerisce di diffondersi un po' di più, perché è davvero non comune.

Abbiamo lavorato alacremente in Commissione e, come opposizione, abbiamo collaborato pienamente. Ringrazio i relatori, i senatori Caliendo e Valente, e la sottosegretaria Bini. Abbiamo portato numerosi emendamenti e diversi sono stati approvati. Avremmo dovuto continuare questo lavoro in Aula, perché quello in Commissione è finito ieri alle ore 20. Sono passate ventotto ore, avremmo potuto lavorare da questa mattina fino ad ora con gli emendamenti, esaminarli qui e migliorare ulteriormente il testo; invece, c'è stata la scelta di mettere la fiducia. Poi, il complesso degli emendamenti approvati in Commissione ha visto venir meno due proposte, prima una riguardante l'università, per un motivo, e poi adesso, per un altro, un emendamento approvato all'unanimità riguardante i tribunali dell'Abruzzo. Si tratta di un provvedimento non secondario nell'ambito di un disegno di legge che reca misure urgenti per l'efficientamento della pubblica amministrazione e per l'efficienza della giustizia.

Avremmo voluto svolgere un dibattito vero anche in Aula per migliorare ulteriormente un provvedimento in cui abbiamo riscontrato diversi aspetti positivi, e per questo abbiamo collaborato a migliorarlo, così come delle carenze. I colleghi di Fratelli d'Italia che sono intervenuti, i senatori Iannone, Zaffini e Balboni, hanno portato diversi contributi importanti riguardanti due questioni in particolare: quella della giustizia e quella della sanità.

È curioso che, nell'ambito di provvedimenti che vengono a seguito della pandemia, la sanità abbia una parte molto marginale, anche se ha una grossa carenza di personale, non solo per la pandemia, ma anche per il gran numero di pensionamenti e una carenza che già c'era in precedenza; in più, siamo in

una situazione particolare, per cui ci sarebbe stata la necessità di valorizzare davvero questo settore.
Quanto al comparto della magistratura, c'è stata solo quest'attenzione all'ufficio del processo, con una serie di problemi che il senatore Balboni ha evidenziato che potranno emergere; un emendamento sempre del collega Balboni, proprio per l'importanza della giustizia nell'ambito della ripresa, della resilienza e anche di fronte a quanto ci chiede l'Europa, proponeva l'istituzione di sezioni specializzate nello smaltimento del grande arretrato che c'è nella giustizia. L'emendamento non è stato approvato. Non si è fatto nulla sulla magistratura onoraria, che lodevolmente porta avanti una parte importantissima del lavoro della giustizia, e anzi, nonostante l'impegno del ministro Cartabia di portare una proposta entro il 30 giugno su questo importante settore, ci si è dovuti ridurre a un emendamento, presentato all'ultimo momento, che proroga ancora la situazione attuale, senza risolvere il problema, né ottemperare alle richieste dell'Unione europea, che chiede che questa categoria goda finalmente di una decente e giusta collocazione e delle tutele opportune.
La pubblica amministrazione è importantissima nel nostro Paese (e non solo da noi, naturalmente) e dobbiamo valorizzare questo settore importantissimo, che non può essere visto solo come un costo da tagliare, ma come una grande risorsa su cui effettivamente si spende una parte importante del bilancio del nostro Paese e dunque dev'essere valorizzata; dev'essere resa più efficiente e non mortificata nel merito, per cui saremo sempre attenti rispetto a tutte le procedure di assunzione, sia quelle per concorso (che dovrebbe essere la principale e ampiamente prevalente), sia le altre previste nel decreto-legge in esame. Il merito è fondamentale anche per motivare i tanti bravissimi ed encomiabili dipendenti pubblici di tutti i livelli, che svolgono un lavoro importantissimo. Bisogna fare in modo che questo grande apparato sia ancora di più al servizio dei cittadini, che sia lì per risolvere i problemi, come tantissimi pubblici dipendenti e dirigenti fanno, e che non appaia mai come quello che invece cerca di frenare e bloccare le iniziative dei privati. Ci vuole veramente una sinergia di questo settore con l'intero Paese e con l'intero apparato produttivo del Paese.
Alla luce di quanto ho detto, avremmo voluto esprimere un voto quantomeno di astensione, se ci fosse stato modo di esprimersi, ma purtroppo è stata posta la fiducia. Se non fosse stata posta la fiducia, avremmo probabilmente guadagnato tempo e forse avremmo già votato, dopo aver esaminato gli emendamenti nel merito, come si è fatto nelle Commissioni riunite. Credo che tutti i senatori abbiano il diritto di intervenire su argomenti estremamente importanti. Il tempo c'era tutto, ma evidentemente si è voluto tarpare l'esame di questo provvedimento per la ben nota difficoltà della maggioranza, di mettersi d'accordo ma poi abbiamo visto che, anche quando ci si mette d'accordo non soltanto all'interno della maggioranza, ma fra maggioranza e opposizione, interviene qualcosa di esterno all'Emiciclo e alle Commissioni.
È preoccupante il fatto di continuare a convertire semplicemente in legge dei decreti-legge con una serie di limiti, il che vuol dire che, se si esce a insindacabile parere da quello che ha già inserito il Governo, non si può fare nulla. Di conseguenza, la funzione legislativa che la Costituzione assegna senza ombra di dubbio al Parlamento viene spostata altrove, con mancanza di trasparenza, per cui non c'è mai nessuno che si assuma veramente la responsabilità sulle singole parti di provvedimenti molto ampi, perché vengono tutte raccolte sotto voti di fiducia, dopo essere state scritte, modificate e cassate altrove.
Per questo voteremo ovviamente contro la fiducia, pur esprimendo apprezzamento per molte parti di questo provvedimento, che vanno in direzione della valorizzazione della pubblica amministrazione. Confidiamo che ci sia da parte di tutti e soprattutto del Parlamento, visto che ora c'è evidentemente questa dicotomia tra l'Esecutivo e il Parlamento, un controllo tale da garantire la massima trasparenza in tutti i procedimenti concorsuali e in tutti i tipi di assunzione. Lo Stato non deve in nessun modo far passare il messaggio che si entra nella pubblica amministrazione per ragioni diverse dal merito e su questo ci saremo sempre. Votiamo contro la fiducia ma, quando si tratta di lavorare per gli interessi degli italiani, ci siamo sempre. *(Applausi)*.
PARRINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, considerate le circostanze, il mio sarà un intervento molto breve.

Ci troviamo in un momento particolare della storia del nostro Paese e dell'Europa, abbiamo bisogno di riforme profonde della pubblica amministrazione e della giustizia, sappiamo di essere nel dovere più pieno di sfruttare le risorse che il PNRR mette a disposizione del nostro Paese, a fronte della certezza di interventi che siano in grado di rinnovare e potenziare la nostra pubblica amministrazione e il nostro servizio della giustizia.

Il provvedimento al nostro esame va in questa direzione, ha attraversato il processo di conversione in Parlamento, con un lavoro importante e molto difficile sotto tutti i punti di vista, che si è svolto nella Commissione in un clima collaborativo tra i vari livelli delle istituzioni che si sono trovati a interagire e anche tra maggioranza e opposizione. Credo siano stati apportati miglioramenti equilibrati e si sono dovute anche fare scelte difficili delle quali è stato necessario farsi carico.

Ritengo che sia importante aver inserito elementi di accelerazione e di sveltimento nelle procedure di reclutamento e, per quanto riguarda il settore della giustizia, c'è la grande scommessa della costituzione dell'ufficio per il processo con tante assunzioni. Bisogna non soltanto assumere tanto, ma anche assumere le figure giuste e inserirle nel sistema nella maniera più adeguata.

Tra i miglioramenti che sono stati apportati in Parlamento, si è avuto riguardo per esigenze poste al Parlamento dagli enti locali, dando ad essi una risposta a mio avviso equilibrata, attraverso emendamenti presentati da tutti i Gruppi.

Mi pare che in un giorno che registra, a livello nazionale, un passo avanti importante, anche all'interno della maggioranza, su una riforma cruciale come quella della giustizia, il Senato approvi un provvedimento che va nella direzione corretta. Per questo il Partito Democratico voterà a favore del provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, volevo iniziare la mia dichiarazione di voto dicendo che il lavoro delle due Commissioni sul decreto-legge al nostro esame è stato molto attento, a dimostrazione del fatto che, quando si lascia lavorare bene il Parlamento, si producono risultati importanti. Il decreto-legge, infatti, che non solo è nato con finalità giuste, ma che condividiamo in pieno, perché, per la verità, si occupa di una questione che abbiamo posto lungamente, è stato certamente migliorato. Non solo esso dà vita alla possibilità di innovare i modi e le forme del reclutamento, ma prende atto del fatto che i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere davvero concretizzati, se si fa l'investimento giusto sul personale. Quindi, immettere personale qualificato e specializzato - come si fa con il decreto al nostro esame - rinforzando la pubblica amministrazione, è la strada giusta e anche la migliore per fare in modo che i progetti non restino solo idee, ma vengano realizzati.

La maggior parte di queste assunzioni sono a tempo determinato, ma ovviamente speriamo che l'immissione nella pubblica amministrazione e negli enti territoriali di forze giovani e iperqualificate possa essere di per sé un grande miglioramento della loro attività.

Per questo motivo, signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, non posso non rimarcare il dispiacere per il fatto che siano stati ancora una volta messi in discussione questo lavoro prezioso e le scelte che liberamente le Commissioni avevano compiuto, che andavano, a mio avviso, nella direzione giusta, soprattutto nel campo della giustizia.

Per tutti questi motivi, confermo il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, siamo al termine di due giorni di lavoro impegnativo e approfondito che ci ha occupato e stancato, dunque la mia dichiarazione di voto sarà snella.

Mi interessa in questa sede, signora Presidente, evidenziare ancora una volta una sorta di invasione di campo da parte degli organi governativi e della burocrazia ministeriale nei confronti del Parlamento. Non è la prima volta. Credo di essere stato il primo a sollevare questo problema in uno dei provvedimenti approvati in passato, ma credo che oggi abbiamo raggiunto il culmine di questa

interferenza.

Lei ha esercitato una sua prerogativa, e su questo nessuno ha da dire nulla, però sapevamo che su quel famoso emendamento che prorogava soltanto di due anni alcuni tribunali minori dell'Abruzzo vi era una ferma opposizione da parte del Ministero della giustizia, una opposizione degna di miglior causa, come per esempio quella di mantenere ferma una riforma sulla giustizia che, leggendo i giornali di questa mattina, sembra sia stata annacquata. Quindi, quella fermezza che il Ministero della giustizia ha tenuto su questo emendamento, ben avrebbe potuto essere esplicitata nel mantenere fermi e saldi alcuni principi della riforma della giustizia, ma questo è un discorso che prima o poi dovremmo affrontare. Il Parlamento ha già dimostrato alla Camera dei deputati, in occasione dell'approvazione del decreto semplificazioni, mettendo in minoranza il Governo, e al Senato in Commissione, con l'emendamento sull'Abruzzo, che il Parlamento non è disposto a farsi dettare le regole dal Governo, né dai burocrati *(Applausi)*, perché in questo Paese il potere legislativo appartiene soltanto al Parlamento e a nessun altro, né al Governo, né ai burocrati ministeriali.

Quello al nostro esame è un provvedimento che salutiamo con favore, necessario per snellire e sveltire le procedure per la realizzazione dei progetti e quindi la spendita dei denari che arriveranno dall'Europa. Puntiamo sulla meritocrazia e grazie all'acume e all'intuizione del Ministro per la pubblica amministrazione, puntiamo su procedure più snelle e più rapide per il reclutamento, che fino ad ora avevano imbrigliato le pubbliche amministrazioni. Ci auguriamo che questa ventata di novità possa essere utile anche ad un salto culturale all'interno della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la giustizia, abbiamo espresso qualche perplessità. Ben venga l'assunzione di queste 16.500 unità, per soli tre anni. Ciò che abbiamo chiesto al Ministro della giustizia in audizione è cosa succederà fra tre anni, quando questa gente avrà espletato la sua attività e dovrà tornare in gran parte a casa. Forse sarebbe stato meglio assumere o creare delle sezioni stralcio, come è stato fatto negli anni passati, per azzerare l'arretrato, augurandoci che con le nuove norme procedurali, civili e penali, possano essere ridotti i tempi della giustizia. Piuttosto che niente, però, è meglio piuttosto e quindi vedremo se queste assunzioni, che realizzeranno l'ufficio del processo, potranno costituire un'intuizione utile, capace di alleviare e di accorciare i tempi della giustizia.

Si tratta quindi di un provvedimento sicuramente importante, al quale il Senato ha dato un contributo essenziale e quindi ci auguriamo che la sua approvazione possa portare ad un rapido esame anche presso la Camera dei deputati. Anche in questo caso torna il discorso per cui i provvedimenti vengono approfonditi solo in un ramo del Parlamento. Ci stiamo preparando forse al monocameralismo? Forse sarebbe il caso di creare un'Assemblea costituente, visto che né le bicamerali, né le riforme fatte dalle varie maggioranze costituzionali hanno avuto fortuna. Forse dovremmo convincerci che l'unica strada per modernizzare il nostro Paese è quella di creare una Assemblea costituente. Quindi, con queste considerazioni, esprimo il voto favorevole del Gruppo al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi consenta solo di ringraziare, per tutto il lavoro fatto, il sottosegretario Bini e tutti i funzionari della Commissione e del Ministero. Rinuncio a parte dei minuti che ho a disposizione e chiedo di poter mettere agli atti lo scritto del mio intervento con il quale dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MANTOVANI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI *(M5S)*. Signor Presidente, cercherò di riassumere l'intervento che ho preparato e chiedo poi di poterne consegnare il testo integrale, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

Anche io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento in esame: i relatori, il Governo, i membri delle Commissioni e in modo particolare gli Uffici, che ci hanno assistito.

Nel lavoro di Commissione - lo abbiamo già riportato negli interventi in discussione generale - è stato ristabilito il ruolo centrale dell'ANAC nelle politiche pubbliche anticorruzione. Pertanto, non mi

soffermo più su questo tema.

Vorrei ricordare che abbiamo introdotto emendamenti che valorizzano il portale del reclutamento, che ora diventa portale unico del reclutamento e della mobilità nella pubblica amministrazione. Ciò serve a dare maggiore trasparenza, prevedendo che i bandi per il reclutamento del personale siano pubblicati come documenti in formato aperto e organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo, in modo tale che tutte le procedure di reclutamento - e in particolar modo quelle per la mobilità del personale degli uffici pubblici - diventino più trasparenti.

Infatti, fino ad oggi, come ammesso anche dal ministro Brunetta, la mobilità nella pubblica amministrazione è una procedura opaca. La mobilità del pubblico dipendente è un mezzo per valorizzarlo.

Vorrei inoltre ricordare un emendamento che riteniamo di fondamentale importanza, condiviso da più forze politiche, che prevede l'assunzione di 184 nuove unità di personale a favore dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Si tratta di un importante tassello che va ad aggiungersi a quanto già previsto con le assunzioni previste dal PNRR e che è utile a rafforzare la tutela e la sicurezza dei lavoratori in una stagione in cui i morti sul lavoro sono tre ogni giorno. La misura è inoltre utile per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, una piaga che va combattuta con determinazione e azioni concrete, anche per garantire il rispetto delle regole di mercato e, quindi, lo sviluppo di un'imprenditoria sana.

In generale, con le misure approvate e le risorse stanziate desideriamo una pubblica amministrazione rinnovata, in grado di ascoltare le richieste dei cittadini e delle imprese e capace di dare risposte e servizi in maniera efficace ed efficiente. Ciò si deve basare su alcuni assi importanti, il primo dei quali è la trasformazione digitale. Una pubblica amministrazione digitalizzata e sburocratizzata è in grado di interagire più rapidamente con le persone e le aziende. Sappiamo che nella pubblica amministrazione i laureati sono cresciuti, ma negli ultimi dieci anni vediamo che il predominio di laureati riguarda i giuristi: il 30 per cento dei dipendenti pubblici è infatti costituito da laureati in giurisprudenza, il 17 per cento in economia e il 16 per cento in scienze politiche e sociologia. Solo una minoranza ha svolto corsi per accrescere competenze digitali o di *project management*. È necessario il supporto di professionalità scientifiche che, attraverso il loro lavoro, sappiano orientare le decisioni politiche. Le competenze informatiche, anche a livello dirigenziale, sono fondamentali per non fallire ancora nella trasformazione digitale.

Come MoVimento 5 Stelle ci batteremo sempre per un sistema di reclutamento e progressione aperto, equo e meritocratico, che oggi ancora trova troppi ostacoli nella politica e nelle amministrazioni. Vogliamo una pubblica amministrazione specchiata, che sia veramente capace di mettere al centro il cittadino e i suoi bisogni.

Per questi motivi, anche per questa volta, rinnoviamo la fiducia al Governo. *(Applausi)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Quindi vi pregherei di prendere posto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. Prego i senatori Questori di valutare la situazione e se vi sono assembramenti.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Modena).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Modena.

DURNWALDER, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	178
Senatori votanti	177
Maggioranza	89
Favorevoli	168
Contrari	9
Astenuti	0

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 80.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 3 agosto 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 agosto, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 1,32 del 30 luglio)*.

Allegato A

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sul nuovo centro ferroviario merci di Alessandria

(**3-02753**) (28 luglio 2021)

Matrisciano, Toninelli. - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* -

Premesso che:

la città di Alessandria rappresenta il comune più esteso del Piemonte e si trova al centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, costituendo un importante nodo di interscambio;

storicamente la provincia di Alessandria era dotata di un importante scalo merci ferroviario, l'area dello scalo smistamento di Alessandria, dall'estensione di circa 900.000 metri quadri, direttamente collegata con la stazione di Alessandria e la rete infrastrutturale nazionale, di proprietà di Mercitalia Rail e RFI S.p.A., entrambe del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, attualmente inutilizzato, ed il suo capoluogo era servito da ottimi e frequenti collegamenti diretti con le principali località italiane;

ormai da diversi anni si assiste inermi ad una drastica diminuzione dei collegamenti, sia regionali, sia nazionali;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), al comma 1026 dell'art. 1, istituiva un fondo per l'anno 2019 di 2 milioni di euro da destinare alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, e assegnava al commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, sindaco di Genova, la titolarità del fondo stesso;

il soggetto incaricato dal Ministero è la società UIRNet S.p.A., società a partecipazione pubblica e organismo di diritto pubblico, che recentemente ha cambiato nome in digITAlog S.p.A., che tramite una procedura ad evidenza pubblica ha assegnato il servizio di redazione dello studio trasportistico per lo scalo smistamento di Alessandria. Lo studio è finalizzato a valutare le condizioni operative ed economiche di sostenibilità del nuovo scalo Alessandria, che sarà collocato nell'impianto ferroviario scalo smistamento di Alessandria. Il nuovo scalo sarà prevalentemente funzionale alle attività dei porti gestiti dall'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale e integrato con gli interventi, infrastrutturali e gestionali, programmati in ambito portuale e nei Comuni di relativa pertinenza, al fine di favorire e supportare il decongestionamento delle aree urbane tramite lo

spostamento, al sistema ferroviario, di una rilevante quota di traffico stradale generato dalle attività portuali. Lo studio determinerà la possibilità di procedere alla progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di trasformazione dell'attuale scalo e verrà finanziato con i 2 milioni di euro inizialmente stanziati per la progettazione dello scalo stesso;

considerato che:

a maggio 2020 UIRNet e RFI hanno firmato l'accordo di collaborazione per la progettazione dello scalo alessandrino, mettendo a punto il cronoprogramma del progetto del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, cui sono state assegnate risorse per 2 milioni di euro;

il polo alessandrino risulta essere il luogo scelto da alcuni tra i principali terminalisti come PSA, tra i *big* mondiali del settore logistico, che ha espresso chiaramente il proprio interesse nel riutilizzare lo scalo ex Mercitalia come *hub* intermodale e logistico, e il nuovo centro merci di Alessandria smistamento rientrerebbe a tutti gli effetti nel progetto più ampio della grande opera commissariata del terzo valico dei Giovi,

si chiede di sapere:

quali siano i reali interessi, orientamenti e progetti del Ministero in indirizzo sull'area dello scalo smistamento di Alessandria;

se sia possibile conoscere il cronoprogramma dei lavori, così come stabilito dall'accordo tra la UIRNet e RFI;

se, oltre al potenziamento della logistica, per favorire i lavoratori pendolari non si ritenga necessario ripristinare gli storici collegamenti diretti con il resto d'Italia.

Interrogazione sulle criticità nel rilascio della certificazione verde Covid-19, con particolare riguardo alla provincia di Bolzano

(**3-02757**) (28 luglio 2021)

Durnwalder, Steger. - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

la certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID certificate) rende più semplice viaggiare da e verso tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen;

in Italia la certificazione verde COVID-19 serve per partecipare alle feste, per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";

l'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, prevede che a far data dal prossimo 6 agosto la certificazione verde COVID-19 servirà per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici;

considerato che:

stando ad informazioni ricevute dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sembra che circa 70.000 persone, che hanno effettuato la vaccinazione anti COVID, pur avendo ricevuto dalla Provincia il certificato vaccinale "Corona pass", lamentano di non aver ricevuto, a tutt'oggi, il codice "authcode" per accedere al proprio *green pass*;

le richieste del codice "authcode" da parte degli interessati sono state sollecitate, ma senza successo, secondo le indicazioni disponibili sul sito del Ministero della salute, ossia contattando il numero 1500 o con messaggio di posta elettronica ad apposito indirizzo;

la Provincia autonoma di Bolzano trasmette con regolarità alla piattaforma nazionale DGC i dati delle persone vaccinate contro il COVID-19, delle persone guarite e delle persone che hanno ottenuto un risultato negativo al *test* molecolare o antigenico;

l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano ha già richiesto, con urgenza, in data 20 luglio, al Ministero una serie di informazioni tecniche e proposto diverse soluzioni per risolvere il problema lamentato,

si chiede di sapere, vista la crescente preoccupazione delle persone che non hanno ancora

ottenuto il *green pass* e che dal 12 agosto 2021 non potranno più neanche utilizzare l'attestato di vaccinazione emesso dal servizio sanitario locale per accedere ai servizi menzionati o per viaggiare, quali siano le motivazioni che ostacolano il suo rilascio, i tempi necessari e le modalità per risolvere il problema.

Interrogazione sull'estensione dell'uso dei certificati verdi e sui fenomeni di contraffazione (**3-02759**) (28 luglio 2021)

Faraone, Parente. - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il Governo ha esteso l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*) per regolare l'accesso nei luoghi ove il rischio del contagio è maggiore, come ad esempio ristoranti, palestre o convegni, al fine di reagire tempestivamente al diffondersi della cosiddetta variante delta, preservando la salute dei cittadini e la ripresa economica;

nonostante l'applicazione di tali misure sia prevista per il 6 agosto 2021, e quindi arrivi a circa due mesi dall'entrata in vigore dei *green pass*, si registra diffusa e fondata preoccupazione in merito a questioni cruciali sulle quali non è stata fornita ancora chiarezza, come le numerose criticità del sistema che, sebbene ampiamente segnalate, non hanno ancora trovato soluzione;

tra queste, relativamente al sistema di erogazione dei certificati, non risultano ancora risolti i problemi riscontrati da numerosi cittadini, i quali, ad avvenuta guarigione, ovvero dopo aver completato il ciclo vaccinale, non hanno ricevuto il codice per la generazione del *green pass* a causa dei mancati adempimenti burocratici da parte delle ASL o del medico curante, ovvero per altre disfunzionalità tecniche;

restano altresì da delineare le modalità per l'ottenimento del certificato per gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale all'estero, in particolare fuori dall'Unione europea, e per altri gruppi più ristretti e specifici di persone vaccinate, come ad esempio i circa 900 volontari che hanno aderito alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera, poi non autorizzato dall'AIFA;

altre importanti criticità si registrano nei confronti dei soggetti che hanno già contratto il virus, di chi si è sottoposto a vaccinazione eterologa o di chi ha completato il vaccino in regioni diverse, poiché in alcuni casi sui *green pass* risulta una dose somministrata su un totale di due, nonostante tali persone abbiano completato il ciclo vaccinale loro prescritto;

si segnala altresì la mancanza di informazioni dettagliate circa la deroga di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2021, relativa all'esenzione in favore dei soggetti impossibilitati a ricevere la vaccinazione per motivi medici, e quale sia la disciplina loro applicabile in seguito alle prossime restrizioni;

relativamente agli enti ospedalieri e alle RSA, si registrano gravi criticità nell'applicazione delle norme, spesso interpretate in modo non uniforme, con drammatici episodi in cui ai familiari e *caregiver* delle persone ricoverate, comprese quelle affette da disabilità gravi, viene impedito l'accesso alle strutture, a causa di decisioni delle medesime che appaiono spesso essere in conflitto con la normativa vigente, ovvero appaiono come un aggravio procedimentalmente evitabile, come per esempio la richiesta di tampone per accedere alle strutture, nonostante l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale;

considerato che i problemi citati, come segnalato dal presidente di Federfarma Roma, stanno sfociando in un aumento incontrollato dell'afflusso di soggetti che si recano nelle farmacie per questioni relative al *green pass* che, sebbene siano incaricate di consegnare unicamente i certificati cartacei, si trovano in molti casi costrette a farsi carico delle criticità del sistema, bloccando conseguentemente l'erogazione del servizio farmaceutico;

considerato inoltre che desta particolare preoccupazione la notizia secondo la quale sarebbero reperibili *on line* certificati digitali *green pass* falsificati, in grado di eludere i controlli obbligatori per legge,

si chiede di sapere:

quali tempestive misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere le descritte criticità, ivi compresa la possibile circolazione di certificati contraffatti, che rischiano di ledere

gravemente coloro che diligentemente hanno scelto di vaccinarsi, nonché quali interventi intenda porre in essere al fine di migliorare i servizi di comunicazione con i cittadini, evitando il sovraccarico del servizio farmaceutico;

se non ritenga di procedere, nel più breve tempo possibile, all'estensione dell'utilizzo del *green pass* per le visite esterne nei reparti di degenza degli ospedali, secondo quanto già previsto per le RSA, garantendo ai titolari di *green pass* assistenza e conforto nei confronti dei loro cari, salvaguardando al contempo la tutela della salute del personale e degli altri ospiti delle strutture.

Interrogazione sulla vaccinazione contro il Covid dei minori di sedici anni

(**3-02756**) (28 luglio 2021)

Zaffini, Ciriani. - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

in Italia è in corso, in alcune regioni, la campagna vaccinale anche degli *under* 16, e nel mese di maggio 2021 è arrivato il via libera da parte delle agenzie EMA e AIFA per la vaccinazione anche dei bambini in fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, per i quali sono già state avviate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer-Biontech); ciò dopo che, i primi di giugno, molte Regioni avevano addirittura attivato il "vaccino *day*" somministrando Astrazeneca, su espressa indicazione del Ministero della salute, salvo poi dover smentire clamorosamente tale iniziativa;

gli studi clinici evidenziano che, per i vaccini COVID-19, mentre sono chiari i potenziali benefici per la popolazione adulta, anziani e vulnerabili, per i bambini l'equilibrio tra beneficio e rischio sarebbe molto diverso e discusso, tanto che eminenti esponenti del mondo scientifico ricordano che, *in primis*, bisogna "garantire che non si ripetano tragedie passate", verificatesi, ad esempio, col vaccino contro l'influenza suina (Pandemrix) nel 2010;

inoltre, è stato osservato che vaccinare i minori, poco più che bambini, richiede inevitabilmente tempi più lunghi e complessi di quelli per gli adulti, a causa della diversa risposta immunitaria e della necessità che la vaccinazione sia autorizzata dai genitori, giustamente preoccupati e timorosi di dare il consenso alla vaccinazione pediatrica, in assenza di un piano vaccinale adeguatamente informato ed una comunicazione efficace e rassicurante;

nel corso di un *question time* svolto alla Camera dei deputati, lo scorso 19 maggio, il Ministro in indirizzo ha già sottolineato come "la vaccinazione per le fasce più giovani è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale, soprattutto in vista della ripresa del prossimo anno scolastico", aggiungendo che "Il Governo è al lavoro con il commissario straordinario per costruire un adeguamento del piano a questa disposizione, che ci aspettiamo per la fine del mese da EMA, che ci metta anche nelle condizioni di costruire un'informazione e una comunicazione che renda consapevoli le persone di un elemento che, ormai, penso sia di dominio comune nel nostro Paese, cioè che la campagna di vaccinazione è l'arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione così difficile";

oggi le importanti implicazioni sul piano etico e psicofisico rendono necessario e non rinviabile l'intervento del Comitato etico, organo con funzione consultiva nei riguardi dell'ISS in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori etici e il rispetto della persona umana, come evidenziato nella mozione presentata da Fratelli d'Italia, in Senato, in data 16 giugno 2021, 1-00388;

considerato che:

uno degli studi più completi sugli effetti del COVID-19 nei minori di 18 anni, pubblicato all'inizio di luglio 2021 sulla rivista "Public health England", evidenzia che in un anno, in Inghilterra, sono stati ricoverati per l'infezione 6.000 tra bambini e adolescenti e tra loro le vittime sono state 25, con un tasso di mortalità, dunque, di appena due su un milione;

la Gran Bretagna ha deciso che non procederà con le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti, eccetto quelli considerati vulnerabili al COVID (per malattie preesistenti) oppure che vivono con adulti immunodepressi o per altre cause considerati a rischio virus, come già previsto per gli *over* 16;

in Germania la commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) non consiglia la somministrazione di Pfizer ai giovanissimi e, addirittura, nelle raccomandazioni ufficiali diffuse sul sito del Robert Koch Institut, che è l'equivalente dell'Istituto superiore di sanità italiano, si legge che: "'uso di Comirnaty in bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza precedenti malattie è attualmente generalmente non raccomandato";

Francia e Spagna hanno aperto il 15 giugno le vaccinazioni degli adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni, a condizione che i ragazzi siano volontari e che i genitori siano d'accordo e uno di loro sia fisicamente presente alla somministrazione;

in Portogallo, Norvegia ed altri Stati scandinavi i minorenni sono esclusi del tutto dalla campagna vaccinale;

considerato, dunque, che:

l'idea e la volontà di vaccinare gli *under* 16 pone interrogativi irrisolti di natura etica, scientifica e giuridico-politica, dato che, ad esempio, nel modulo del consenso informato del vaccino della Pfizer (disponibile sul sito del Ministero della salute) si legge testualmente che "non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza", per cui non è possibile calcolare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici che comporterebbe la vaccinazione dei bambini e degli adolescenti;

il Governo attuale, come i precedenti, al di là degli annunci, non ha ancora posto in essere nessuna iniziativa volta a mettere in sicurezza il comparto scuola, garantendo ad esempio i tamponi salivari gratuiti per docenti, personale ATA e studenti, a aumentare le sedi scolastiche (per evitare le "classi pollaio"), a regolare il trasporto pubblico locale, a trovare soluzioni atte a conciliare gli orari di lavoro dei genitori e quelli scolastici al fine di incentivare l'utilizzo dell'auto privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la vaccinazione di massa dei minori dai 12 ai 17 anni nonostante le evidenze citate e, in caso affermativo, se il Governo sia pronto ad assumersi la responsabilità circa l'incognita, riportata nel modulo del consenso informato, sui possibili "danni a lunga distanza", senza pretendere di scaricarla sui genitori;

quali iniziative pronte e concrete il Governo intenda adottare, entro i prossimi 40 giorni, per garantire il ritorno in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.

Interrogazione sull'utilizzo della certificazione verde nelle attività sociali e in ambito scolastico (**3-02755**) (28 luglio 2021)

Errani, De Petris. - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il Governo ha istituito la disciplina dell'impiego delle "certificazioni verdi COVID-19";

nello specifico, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi l'accesso ai seguenti servizi e attività: ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici. Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività indicate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone;

lo strumento del *green pass* permette l'accesso a determinate attività e servizi alle persone che abbiano ottenuto la copertura vaccinale facendo salvi i soggetti che non hanno potuto vaccinarsi perché esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

la circolazione della variante "delta" è in sensibile aumento e sta portando ad un aumento dei casi anche in altri Paesi con alta copertura vaccinale; pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi;

lo strumento del certificato verde risulta cruciale nella lotta al virus perché permette di tutelare

i soggetti più fragili, contrastare la diffusione del virus e di potenziali ulteriori varianti che potrebbero compromettere l'efficacia dei vaccini, consentire la ripresa delle attività in sicurezza, in particolare in questa fase in cui la curva dei contagi ha ripreso a crescere ad un ritmo preoccupante;

l'utilizzo del *green pass* o certificazione verde è ormai diffuso in diversi Paesi europei come la Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Lettonia e Lituania, ed è obbligatorio per gli spostamenti tra Paese e Paese;

considerato inoltre che:

in questa fase sono indispensabili una comunicazione e informazione che favoriscano la comprensione dell'utilità del vaccino e del certificato verde come strumenti fondamentali per combattere la pandemia e per scongiurare il ricorso a ulteriori chiusure generalizzate o mirate;

in particolare, per quanto riguarda le scuole, risulta cruciale garantire la massima sicurezza nelle classi al fine di assicurare una ripresa delle lezioni in presenza e scongiurare in ogni modo il ricorso alla DAD che tanto ha danneggiato l'attività pedagogica e di socialità delle studentesse e degli studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rafforzare l'informazione per favorire una maggiore conoscenza da parte dei cittadini dell'utilità del vaccino e del certificato verde come strumenti per la tutela della salute e per il contrasto al contagio;

quali iniziative il Ministro e il Governo intendano promuovere per garantire l'obiettivo fondamentale di scongiurare il ritorno della DAD e garantire la scuola in presenza e l'accesso alle attività didattiche a tutti gli studenti.

Interrogazione sulla gestione dei pazienti psichiatrici alla luce dei recenti fatti di cronaca (**3-02754**) (28 luglio 2021) (*già* 4-05745) (06 luglio 2021)

Marin, Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Pittoni, Faggi, Rufa, Pillon, Ferrero, Riccardi, Vallardi, Pianasso, Saponara, Pizzol, Candura, Zuliani, Alessandrini, Pietro Pisani, Sbrana. - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

negli ultimi mesi si sono susseguiti numerosi tragici fatti di cronaca: a Trevignano romano (Roma) dove un giovane con problemi di tossicodipendenza ha ucciso la madre e la vicina, e successivamente ha investito un gruppo di ciclisti; a Pieve di Soligo (Treviso), dove un uomo che soffriva di gravi problemi psichici ha ucciso una donna, presentandosi poi alla caserma di carabinieri con le mani coperte di sangue e uno zainetto con all'interno il coltello da cucina, spiegando che si era mosso con l'intenzione di uccidere qualcuno; a Bolzano, dove un giovane ha ucciso entrambi i genitori, riportando di soffrire di un disturbo del sonno; o, ancora, il caso di Ardea (Roma), dove un uomo, già noto per i suoi problemi psichiatrici, ha ucciso due bambini e un anziano preso da uno scatto d'ira e, da ultimo, ma non certo ultimo, il caso del ragazzo di 16 anni di Monteveglio (Bologna) che ha assassinato l'amica coetanea dichiarando di aver sentito dei demoni che lo hanno spinto alla violenza; questi fatti hanno fatto riemergere il problema, mai sopito, in ordine all'assenza di strutture adeguate preposte alla cura e al supporto di quanti soffrono di problemi psichici e delle loro famiglie;

caposaldo della legislazione nazionale in tema di salute mentale è la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota anche come "legge Basaglia", dal nome del suo promotore, lo psichiatra Franco Basaglia, che ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici, predisponendo un sistema di assistenza psichiatrica reticolare su base territoriale;

l'attribuzione della competenza legislativa in materia di salute mentale alle Regioni, inclusi i compiti di programmazione e definizione delle priorità sanitarie, ha comportato varie disomogeneità. Le diverse scelte attuate e le loro ricadute hanno finito per determinare un aumento delle disuguaglianze *intra* e inter-regionali e un'elevata disomogeneità nelle risposte, con conseguente violazione del principio di equità e di uguaglianza, facendo così emergere l'incapacità del comparto pubblico di salute mentale a soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da disturbi e che non hanno le possibilità economiche di rivolgersi a strutture private e in generale la mancanza di un'adeguata assistenza alle famiglie;

sono diverse le associazioni dei familiari e delle persone che vivono l'esperienza del disturbo mentale che denunciano l'inadeguatezza della rete dei servizi di salute mentale, richiedendo una maggiore attenzione e risposte concrete, in ordine alle conseguenze legate alla convivenza con persone affette da disturbi, in special modo in riferimento all'incolumità personale in caso di un disturbo di personalità grave del malato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine alle modalità di gestione dei malati mentali ed assumere iniziative urgenti per implementare i servizi territoriali, al fine di garantire strutture adeguate per i malati che hanno bisogno di trattamenti a lungo termine, in un'ottica di diritto alla cura e protezione del malato, di sostegno alle famiglie, nonché di prevenzione dei reati.

Interrogazione sui rapporti con la Tunisia in relazione ai recenti eventi politici

(**3-02752**) (28 luglio 2021)

Alfieri, Rojc, Zanda, Malpezzi, Biti, Ferrari, Mirabelli, Collina, Cirinnà, D'Arienzo, Rossomando, Astorre, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Fedeli, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Manca, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Misiani, Nannicini, Parrini, Pinotti, Pittella, Rampi, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il 25 luglio 2021 il Presidente tunisino, Kais Saied, ha sospeso i lavori del Parlamento e sollevato dall'incarico il primo ministro, Hicham Mechichi, inviando l'esercito a circondare la sede della Presidenza del governo e il Parlamento, impedendo l'ingresso a chiunque. Il Presidente, invocando l'articolo 80 della Costituzione, che gli consente di prendere le necessarie iniziative in caso di pericolo imminente per le istituzioni, la sicurezza e l'indipendenza nazionale, si è autonominato alla guida dell'Esecutivo, "con l'aiuto di un governo" di cui designerà il nuovo *premier*, e ha sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni, trascorsi i quali spetterà alla Corte costituzionale, che però dal 2014 non si è ancora insediata, decidere se prorogarne o meno la validità;

la decisione è stata presa al termine di una giornata di manifestazioni in tutto il Paese, in cui la popolazione, nel giorno del sessantaquattresimo anniversario della Repubblica, è scesa in piazza chiedendo la rimozione del capo dell'Esecutivo Mechichi;

la decisione segue a mesi di particolari difficoltà che la Tunisia si trova a vivere: infatti, con quasi 18.000 morti su 12 milioni di abitanti, il Paese registra uno dei peggiori tassi di mortalità al mondo dovuti all'epidemia da COVID-19, tanto che solo la settimana scorsa il primo ministro Mechichi si era trovato costretto a rimuovere dall'incarico l'ultimo Ministro della salute;

la pandemia che ha portato al collasso il sistema sanitario, con il 90 per cento dei posti in terapia intensiva occupati e solo 7 tunisini su 100 vaccinati, è solo l'ultimo fattore di profonda crisi che sta attraversando il Paese nordafricano. L'economia tunisina, infatti, già fiaccata da alti tassi di disoccupazione e povertà, a seguito della pandemia ha visto azzerati gli indotti dell'industria turistica particolarmente importante per l'occupazione giovanile. Una situazione, cui vanno aggiunti il crollo del reddito *pro capite* che in 10 anni è sceso del 34 per cento, gli alti tassi di dispersione scolastica e il vertiginoso aumento del debito pubblico. Appare di tutta evidenza come tale congiuntura inevitabilmente abbia portato all'esasperazione della popolazione, nonché allo scoppio di manifestazioni di rabbia contro le sedi del partito islamico "Ennahdha", principale forza di maggioranza che gode del sostegno di Turchia e Qatar. Ennahdha, insieme agli altri partiti di coalizione "Qalb Tounes" e il movimento nazionalista islamista "Karama", ha prontamente condannato le decisioni del presidente Saied, ricevendo il sostegno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan;

Saied, tuttavia, ha ricevuto il sostegno dei sindacati e in particolare della federazione UGTT, che ha sostenuto la conformità alla Costituzione delle scelte presidenziali;

considerato che:

a quasi 10 anni dalla "rivoluzione dei Gelsomini", la Tunisia è stato l'unico Paese della regione a conservare una forma istituzionale repubblicana, tanto da divenire modello di democrazia dell'area;

la Tunisia, vista la prossimità geografica, la comune appartenenza all'area mediterranea ed i continui scambi fra la comunità italiana e quella tunisina, è da sempre un *partner* con cui il nostro

Paese ha solidi rapporti commerciali ed economici e svolge un ruolo strategico per la stabilità del Mediterraneo centrale;

diversi analisti hanno espresso la preoccupazione che la decisione presidenziale di invocare l'articolo 80 della Costituzione e ricorrere all'esercito per sospendere ogni attività istituzionale, chiudendo, inoltre, le sedi dei principali organi d'informazione e imponendo il coprifuoco dalle ore 19 alle ore 6 del mattino, possa rapidamente sfociare in esiti preoccupanti simili a quanto già accaduto in Egitto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti, non ritenga necessario e urgente adoperarsi in tutte le sedi comunitarie e internazionali, affinché in Tunisia siano ripristinate nel più rapido tempo possibile tutte le regole dello Stato di diritto, anche alla luce dell'importanza strategica che il Paese riveste, sia per l'Italia che per l'Unione europea, quale fattore di stabilizzazione di tutta l'area nordafricana.

Interrogazione sulla crisi in atto a Cuba

(**3-02758**) (28 luglio 2021)

Bernini, Aimi, Craxi, Gallone, Mallegni, Rizzotti, Barboni, Berardi, Binetti, Caligiuri, Cangini, Dal Mas, Ferro, Gasparri, Giro, Minuto, Pagano, Papatheu, Perosino, Siclari, Tiraboschi, Vitali. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nelle ultime settimane, a Cuba, si sono accese le proteste di massa contro la carenza di cibo e i prezzi alti, la mancanza di medicinali e di energia elettrica e contro la cattiva gestione della pandemia: tutte circostanze che stanno facendo precipitare il Paese in una situazione oltremodo negativa sotto il profilo economico e sociale. L'11 luglio si è svolta una delle più grandi manifestazioni promosse contro il regime comunista a seguito della quale decine e decine di persone sono state arrestate. Sono stati inoltre segnalati centinaia di feriti, perquisizioni della polizia e numerose violenze. Ad essere arrestata è stata anche la corrispondente del giornale spagnolo "Abc" a L'Avana, Camila Acosta, che pare sia accusata di "reati contro la sicurezza dello Stato" per il solo fatto di aver seguito, per conto del giornale, la protesta di massa;

a scendere in strada sono stati in particolare i giovani; nonostante i tentativi del Governo cubano di bloccare le immagini che arrivavano dal Paese, sono trapelate foto della popolazione in estrema difficoltà, con file lunghissime per assicurarsi i generi di prima necessità. La crisi economica sta mettendo in ginocchio l'intera popolazione;

la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della pandemia: il turismo, che era fonte importantissima e imprescindibile di reddito, si è praticamente azzerato;

ad aggravare la situazione, anche sul piano diplomatico, sono le dichiarazioni del presidente Miguel Diaz-Canel che ha pubblicamente accusato gli Stati Uniti di aver assoldato "mercenari" allo scopo preciso di destabilizzare il Paese;

le manifestazioni di queste settimane a Cuba dimostrano chiaramente che c'è voglia di libertà e di democrazia: il Governo italiano e la comunità internazionale hanno pertanto il dovere di far sentire forte e chiara la propria voce contro gli arresti arbitrari e i soprusi di un regime comunista che non può continuare a ledere in questo modo i diritti umani;

il documento europeo contenente la posizione comune 96/697/PESC, nota come posizione comune europea su Cuba, assunta il 2 dicembre 2006, auspica per questo Paese un processo di transizione pacifica verso una democrazia pluralista e si pone quale obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. A tal fine il documento individua una serie di impegni a carico dell'Unione europea tra cui l'intensificazione del dialogo con le autorità e la società cubana, il richiamo alla responsabilità delle autorità cubane sul fronte dei diritti umani e la disponibilità a fornire aiuti umanitari e a portare avanti operazioni di supporto economico;

il 10 giugno 2021 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sui diritti umani e la situazione politica a Cuba con la quale ha fermamente condannato la presenza di prigionieri politici, riconoscendo il diritto del popolo cubano a chiedere la democraticizzazione del proprio Paese. Con il medesimo documento ha altresì invitato il SEAE (Servizio europeo per l'azione esterna) a insistere

affinché le autorità cubane rispettino gli obblighi vincolanti stabiliti nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la UE e Cuba,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo italiano e se intenda manifestare pubblicamente la propria solidarietà nei confronti del popolo cubano;

se non intenda adottare ogni iniziativa opportuna, di carattere diplomatico, interessando anche il SEAE, per soccorrere e supportare la popolazione cubana in questo momento di grandissima difficoltà sotto il profilo sociale ed economico;

se il Ministro in indirizzo non intenda convocare l'ambasciatore di Cuba a Roma affinché si apra una via diplomatica per la liberazione dei prigionieri politici, affinché sia garantita la libertà di manifestare e sia avviato un pacifico processo di democraticizzazione del Paese stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (2272) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (**2272**) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

_____

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 19 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI I, II, III E IV

Titolo I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I

MODALITÀ SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ FUNZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 1.

(Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a)*, il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria almeno tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera *b)*, avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera *b)*, per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca;
b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera *b)*, è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di

inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali.

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

16. Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le restanti disposizioni di cui al presente articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali.

Articolo 2.

(Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione)

1. Nelle more della attuazione della previsione di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La

contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-*ter*. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».

4. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».

5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.»
8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-*ter)* è sostituita dalla seguente:
«e-*ter)* possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»;
b) il comma 3-*quater* è abrogato.
9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.
10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
Articolo 4.
(Formez PA)
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità:»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:
«01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-*bis)* assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale;»;
e) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
g) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
«5-*bis)* sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
5-*ter*) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
5-*quater*) elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
h) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - *(Organi di Formez PA) - 1*. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Il direttore generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.
6. I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»;
i) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».
2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.

(Scuola nazionale dell'amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: «f-*bis)* promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente: «*e-bis)* attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: «c-*bis)* il Segretario Generale.»;
d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - *(Il Comitato di gestione)* - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro della pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»;
f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - *(Segretario Generale)* - 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore

pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

h) nomina i dirigenti della Scuola.»;

g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;

h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

i) all'articolo 14:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;

l) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;

m) all'articolo 15, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis* »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»;

o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle

nuove disposizioni.

3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera *b)*;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

MISURE ORGANIZZATIVE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Articolo 7.

(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti)

1. Per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.
4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026

per le restanti amministrazioni di cui al comma 1 che possono avvalersi, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Articolo 8.

(Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale, assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

3. Il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Articolo 9.

(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Titolo II

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR

Capo I

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 10.

(Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette procedure selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.

4. L'AgiD è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del

Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Capo II

MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

Articolo 11.

(Addetti all'ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186, la Giustizia amministrativa, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera *d)*. I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;

b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera *a)*, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
Articolo 12.
(Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.

2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

Articolo 13.

(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR)

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito:

a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*;

b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*;

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*.

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

a) tecnico IT *senior*;

b) tecnico IT *junior*;

c) tecnico di contabilità *senior*;

d) tecnico di contabilità *junior*;

e) tecnico di edilizia *senior*;

f) tecnico di edilizia *junior*;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

l) operatore di *data entry*.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*, è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con

riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera *d)*, è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero della giustizia.

Articolo 14.

(Procedura straordinaria di reclutamento)

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*;

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*;

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera *h)*.

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni

ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni profilo.

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall'insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

a) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, commi 1-*bis* e 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 50, commi 1-*bis* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter* della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo

scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, , la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 15.

(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarrà nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

Articolo 16.

(Attività di formazione)

1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.
2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. Per l'attuazione, delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 17.

(Monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.
3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.
4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.
6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.
7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, all'articolo 87 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto.».

Articolo 18.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I

(Articolo 8, comma 2)

Tabella - Ambiti territoriali

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA
Area Centro-Nord	RTS Bologna	Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

Allegato II

(Articolo 11 comma 2 e articolo 13, comma 2)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia

1. **Addetto all'ufficio per il processo**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto il giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all'articolo 1, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti p legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle

dall'esterno:	applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

2. **tecnico IT senior**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema (*Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni*) e al codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (*Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

3. **tecnico IT junior**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati*), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza*), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (*Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle appar e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

4. **tecnico di contabilità *senior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità (*Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili*).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo	Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.

dall'esterno:	
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e comme scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso de apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

5. **tecnico di contabilità *junior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (*Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l'amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture*).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

6. **tecnico di edilizia *senior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività*) e al codice Istat 2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (*Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.

dall'esterno:	
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (*Building Information Modeling*).

7. **tecnico di edilizia *junior***

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (*Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza*) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili (*Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili*).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (*Building Information Modeling*).

8. **tecnico statistico**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 - Statistici (*Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica*).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, statistiche ed attuariali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

9. **tecnico di amministrazione**

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e*

coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).
Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, eco commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenz delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse.

10. **analista di organizzazione**
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro (*Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure,* job descriptions *e istruzioni*).
Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scie politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazi informatiche di *office automation* più diffuse.

11. **operatore di *data entry***
SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).
Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conosc dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di *office automation* più diffuse

Allegato III
(Articolo 11, comma 3)

Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con responsabilità dei risultati.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalit selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento compiti assegnati.

2. FUNZIONARIO INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico cor
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ing informatica o equipollenti.

3. FUNZIONARIO STATISTICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

Accesso al profilo dall'esterno:	Alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche statistiche ed attuariali o equipollenti.

4. ASSISTENTE INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pub concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

Allegato IV

(Articolo 7, comma 1)

Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS

Tabella 1

Amministrazione centrale	**n. unità di personale non**	***Profili***			

	dirigenziale	***Economico***	***Giuridico***	***statistico-matematico***	***ingeg gesti***
Ministero dell'Economia e delle Finanze	**80**	*30*	*20*	*10*	*2*

.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR»*, aggiungere le seguenti:* «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.2

Grimani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» *aggiungere le seguenti: «,* PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei».

1.3

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR», *aggiungere le seguenti:* «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.4

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel PNRR» *inserire le seguenti:* «nonché le Regioni e gli enti locali».

1.5

Collina

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi previsti nel PNRR» *aggiungere le seguenti:* «, nonché le Regioni e gli enti locali».

1.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del progetto» *aggiungere le seguenti:* «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.7

Collina

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.8

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.9

Grimani

Precluso

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.10

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.11

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.12

Vitali

Precluso

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.13

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» *con le seguenti:* «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.14

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«A tal fine possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, secondo le modalità e le durate stabilite dalle norme di legge e contrattuali, in attuazione dei progetti di competenza per una durata complessiva comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «riserva di posti»*, inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.15

Nugnes

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto»*, sono inserite le seguenti:* «per comprovate responsabilità del titolare della prestazione lavorativa,».

1.16

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole:* «giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto»*, inserire le seguenti:* «stipulato ai sensi del presente articolo e dal contratto del dirigente responsabile del progetto»;

b) *al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera *b)*, ed i professionisti ed esperti di cui al comma 5, lettera *a)* sono equiparati, nei limiti percentuali di cui al comma 15, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo previsto dal CCNL per i dirigenti di seconda fascia.»;

c) *dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-*bis*. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui, per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.17

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al presente articolo con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.18

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, le amministrazioni di cui al comma i, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore del predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.».

1.19

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti,» *inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio».

1.20

Fedeli

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» *inserire le seguenti:* «, tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.21

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» *inserire le seguenti:* «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio,».

1.22

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» *con le seguenti:* «l'ottanta per cento della durata del contratto».

1.23

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 3 dopo la parola: «mesi» *aggiungere le seguenti:* «presso l'amministrazione che ha bandito il concorso».

1.25

Malan

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni».

1.26

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato o di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni.».

1.27

Malan

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*: All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "almeno tre anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni di servizio"».

1.28

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni di servizio».

1.29

Briziarelli

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per i medesimi fini di cui al comma 3, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.30

Malan

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1.31

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.32

Modena, Schifani, Pagano, Dal Mas, Vitali

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*quater*. Ai fini del comma 3-*bis* e 3-*ter* è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021

e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.33

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*ter*. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-*quater*. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.34

De Falco

Precluso

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*,

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili».

1.35

Nugnes

Precluso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10».

1.36

Nugnes

Precluso

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «delle operazioni di valutazione dei titoli e».

1.38

Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. 1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, necessaria all'attuazione del PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale già avviate, ma non concluse, le pubbliche amministrazioni in carenza di organico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono prorogare o rinnovare, fino all'espletamento delle predette procedure, i contratti di somministrazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.39

Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la parola: "prevedono" è sostituita dalle seguenti: "possono prevedere"».

1.40

Collina

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* a)*, dopo la parola:* «professionisti» *inserire le seguenti:* «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera *a)*, il decreto di cui al comma 6 definisce i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.41

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le informazioni contenute negli elenchi di cui al comma 5 sono altresì rese disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

1.43

Modena

Precluso

Al comma 7, lettera b), *dopo le parole.* «comunque denominato» *aggiungere le seguenti:* «o ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ed in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

1.44

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-*bis*. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al comma 9 con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.45

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «master di secondo livello o Corso di Specializzazione».

1.46

Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca» *aggiungere le seguenti:* «o diploma di specializzazione».

1.47

Santangelo, Mantovani, Garruti, Perilli, Toninelli

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera a)*, aggiungere in fine la seguente:*

«*a*-bis*)* master universitario di secondo livello».

1.48

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* master Universitario di Secondo Livello».

1.49

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti pubblici e privati nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.50

Grimani

Precluso

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b) *dopo la parola:* «professionale» *aggiungere la seguente:* «qualificata»;

b) *dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b*-bis*)* titolo di specializzazione ulteriore rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione».

1.51

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente:* «triennale»;

- *dopo le parole:* «maturata presso enti» *aggiungere le seguenti* «pubblici e privati, nonché».

1.52

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 10, lettera b) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti:* «nazionali e».

Conseguentemente alla lettera b) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.53

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti: «nazionali e»;*

b) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.54

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 10, lettera b)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «e organismi» *inserire le seguenti:* «nazionali e»;

b) *sostituire la parola:* «biennale» *con la seguente: «triennale»;*

c) *sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea» *con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.55

Bressa

Precluso

Al comma 10, lettera b)*, dopo le parole:* «e organismi»*, inserire le seguenti:* «nazionali e» *e sostituire le parole:* «organismi dell'Unione Europea»*, con le seguenti:* «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.56

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, utilizzando il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.57

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo.».

1.58

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-*bis*. L'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"*7*. Per le finalità di cui al comma 4 e per le procedure di reclutamento e mobilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive al triennio 2019-2021, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale unico del reclutamento e della mobilità per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 3o giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal portale stesso. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.59

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-*bis*. All'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "portale del reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "portale unico del reclutamento e della mobilità";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel portale sono altresì raccolti e gestiti tutti gli avvisi di mobilità per il personale pubblico."».

1.61

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Il personale già dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può richiedere di mantenere la posizione economica raggiunta nell'amministrazione di provenienza».

1.63

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o indeterminato».

1.68

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

1.69

Grimani

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le parole: "nel triennio 2021-2023"».

1.70

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le parole "nel triennio 2021-2023"».

1.71

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.72

Vitali

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.73

Grimani

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.74

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.75

Angrisani, Granato

Precluso

Sopprimere il comma 15.

1.76

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

1.77

Mirabelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 15, dopo le parole:* «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *inserire le seguenti:* «e di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

b) *dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentonovanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

15-*ter*. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 15-*bis* definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*-bis*)*, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

15-*quater*. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter*, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo di 40.000 curo annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

15-*quinquies*. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 15-*quater* sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 15-*bis*.

15-*sextes*. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della Cultura è autorizzato a coprire per l'anno 2021, nel rispetto dell'attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per

cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

15-*septies*. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di curo per l'anno 2021 e a 10 milioni, euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

15-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 15-*bis* e 15-*ter*, nel limite massimo di 11,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, nel limite massimo di 4 milioni di curo per l'anno 2021 e di 8 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dagli inquadramenti di cui al comma 15-*sexies*, nel limite massimo di 1,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal comma 15-*septies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.78

Vitali

Precluso

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b,) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.79

Grimani

Precluso

Al comma 15, dopo le parole: «le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *aggiungere le seguenti:* «e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.80

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «Tali incarichi»*, inserire le seguenti:* «, riservati ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,».

1.81

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «e limiti nelle facoltà assunzionali» *con le seguenti:* «a carico del PNRR e sono conferiti in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie».

1.84

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 15, dopo le parole: «commi 5-*bis*» *inserire le seguenti:* «, secondo periodo».

1.82

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo e al terzo periodo, sostituire le parole:* «commi 5-*bis* e 6» *con le seguenti:* «comma 5-*bis*»;

2) *dopo il terzo periodo inserire il seguente:* «Nel caso in cui non siano sufficienti le percentuali di cui al primo periodo, per la copertura delle posizioni dirigenziali si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter* del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.».

1.83

Angrisani, Granato

Precluso

Al comma 15, sopprimere le parole: «e 6».

1.85

Mirabelli

Precluso

Al comma 15, sostituire le parole: «commi 5-*bis* e 6» *con le seguenti:* «commi 5-*bis*, 6 e 6-*quater*».

1.86

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.87

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.88

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.89

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma, una quota del 50 per cento è riservata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.90

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma è attribuito titolo di preferenza ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.91

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Le riserve di cui al comma 3 del presente articolo e di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 13, comma 4, costituiscono una riserva di posti ulteriore a quella già attribuita al personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.92

Cangini

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma *Next Generation* EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.93

Toffanin, Vitali, Pagano

Precluso

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "fino a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 15.000 abitanti"».

1.94

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica».

1.95

Grimani

Precluso

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera *a)*, necessari all'assistenza tecnica».

1.96

De Carlo, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.».

1.97

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 3-*ter* del decreto - legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il comma 1 è soppresso.».

1.98

Manca

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 17-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1º marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

1.99

Quagliariello

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 17-*bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei princìpi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1º marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.100

Ferrara

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-*bis*. Al fine di assicurare piena efficacia alle misure del PNRR volte al rilancio del sistema economico italiano mediante il potenziamento del supporto ai processi di internazionalizzazione, fino al 31 dicembre 2026, VICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a conferire incarichi dirigenziali in applicazione del comma 15, nonché a ricorrere alle modalità di cui ai commi da 5 a 10, per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non

eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali.».

1.101

Nugnes

Precluso

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad ampliare la dotazione organica dell'Area promozione culturale di 50 unità di personale, con l'assunzione a tempo indeterminato di idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.».

1.102

Granato, Angrisani

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: "2023", ovunque ricorra, con la seguente: "2022";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il bando per il reclutamento di ottantasette ulteriori dirigenti tecnici di cui al primo periodo è pubblicato entro e non oltre il 31 agosto 2022."».

1.105

Granato, Angrisani

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Entro e non oltre il 31 agosto 2021 il Ministero dell'istruzione bandisce il concorso per cinquantanove dirigenti tecnici, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.».

1.103

De Bonis

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. Al fine di agevolare l'immissione in servizio dei Segretari Comunali negli Enti di classe IV e III, il Ministero dell'interno si fa carico di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo lordo riconosciuto al Segretario Comunale per la classe demografica di appartenenza. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui

all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

1.104

De Bonis

Precluso

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-*bis* del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

G1.100

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame utilizza espressioni quali «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 15), «amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR» (articolo 1, comma 1), «amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 17), «amministrazioni di cui al comma 1» (articolo 1, commi 2, 3, 11, 14) e semplicemente «amministrazioni». Tale disparità terminologica potrebbe ingenerare dubbi in sede di applicazione e sarebbe quindi opportuno fare sempre riferimento all'espressione «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 prevede che le amministrazioni introducano nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale reclutato ai sensi del comma 4 e del comma 5, lettera *b)*, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi (comma 3). Tuttavia, un'analoga previsione è contenuta nell'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in forza del quale le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle prose re di reclutamento mediante concorso pubblico, possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre

anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Sarebbe quindi opportuno coordinare la disposizione di cui al comma 3 con quella di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il comma 15 dell'articolo 1 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di limiti percentuali differenti: 15 per cento della dotazione organica della prima fascia e 10 per cento della dotazione organica della seconda fascia, rispettivamente implementabili fino al 25 e al 18 per cento (comma 5-*bis)*; 10 per cento della dotazione organica sia della prima che della seconda fascia (comma 6). Tale formulazione può ingenerare dubbi interpretativi. È necessario chiarire se tale facoltà di deroga nel limite del doppio delle attuali percentuali riguardi tutte o solo alcune delle soglie percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 3, comma 1, introduce un'ulteriore area funzionale, volta all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa, mentre per il restante personale rimane il principio dell'articolazione in almeno tre aree funzionali. La vigente disciplina prevede, per l'accesso ad ognuna delle suddette aree, il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale interno all'amministrazione, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

inoltre, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un contingente non superiore al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni con corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva destinata al personale interno;

in ultimo, ai fini della progressione tra le aree, l'articolo 3, comma 1, prevede una procedura comparativa basata su una valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

è importante chiarire sia il rapporto tra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e la disciplina transitoria di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni, sia se, per effetto della disciplina *de quo,* permane la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno, nonché chiarire il coordinamento con le previsioni specifiche di quote di riserva nei bandi di concorso per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce che gli interventi normativi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici, facendo riferimento, diversamente dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai princìpi fondamentali ed alle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tali materie, tuttavia, non rientra la disciplina dei dipendenti pubblici ed il riferimento al regime di legislazione concorrente non comprende anche le discipline adottate dagli enti locali;

nell'ordinamento di diverse amministrazioni territoriali non vige una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza. È fondamentale quindi riconsiderare la formulazione letterale del comma 6, avendo presente quanto sopra esposto e tener conto che, nell'ordinamento delle amministrazioni regionali e degli enti locali non vi è una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza;

impegna il Governo:

ad adottare idonee misure, anche di carattere interpretativo, al fine di chiarire le questioni espresse in premessa.

G1.101

Nugnes

Precluso

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»,

premesso che:

la pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei e nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2;

l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation* EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

durante il recente incontro tra il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, è stato ufficializzato il via libera della Commissione Europea al PNRR italiano;

per le «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», il PNRR stanzia 2 miliardi, soprattutto per sostenere le filiere industriali che hanno maggiormente risentito degli effetti della crisi e quelle più avanzate dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità ambientale;

in tale ambito, una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle imprese che promuovono nel mondo i prodotti del *Made in Italy*, in particolare a quelle di minori dimensioni, potenziando la loro capacità di competere sui mercati internazionali, assicurando assoluta priorità all'industria agro-alimentare, al turismo e alla filiera della promozione culturale;

appare evidente come in questa strategia di promozione integrata insieme alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti Italiani di Cultura, (IIC) possono svolgere una funzione fondamentale;

negli ultimi anni la rete degli IIC ha subito un profondo ridimensionamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, che né hanno fortemente condizionato il ruolo e le funzioni;

dall'ultimo Piano della Performance della Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) emerge una situazione estremamente critica per quanto riguarda la copertura di posti presso gli IIC, con numerose posizioni di addetto culturale presso i suddetti Istituti vacanti o assegnate solo in caso di mancata copertura da parte di figure apicali;

il personale dell'Area della Promozione Culturale del MAECI ha subìto, nel corso degli anni, una rilevante contrazione: l'organico di 250 unità di funzionari e 10 unità di dirigenti previsti dalla Legge n. 401 del 1990 è stato fortemente ridimensionato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in 141 unità di funzionari e 8 dirigenti;

il disegno di legge in esame prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in virtù del comma 923 della Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) il MAECI è stato autorizzato a reclutare per l'anno 2021, «in aggiunta alle facoltà assunzionali previste e nel limite delle proprie dotazioni organiche, 50 dipendenti della Terza Area, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi»;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine, a un ampliamento della pianta organica dell'Area della Promozione Culturale del MAECI mediante scorrimento delle graduatorie dell'ultimo concorso per l'aera della promozione culturale, bandito a luglio 2018 dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e conclusosi nell'ottobre 2019.

G1.102

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Il Senato, esaminato l'A.S. 2272 Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, premesso che:

la gestione delle risorse legate al PNRR nel prossimo triennio comporterà per le amministrazioni comunali un sovraccarico di responsabilità;

le disposizioni previste nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità dell'amministrazione comunale riconosciuta al sindaco necessitano di una revisione volta a declinare con maggiore chiarezza la netta separazione delle responsabilità penali, amministrative e contabili che attengono in via esclusiva alla gestione e quelle che invece devono far capo agli organi politici;

sarebbe opportuno intervenire con una ridefinizione delle competenze e del ruolo del Sindaco sostanziando e circoscrivendo i comportamenti che integrano l'omessa vigilanza sull'operato gestionale, nonché riordinare e coordinare la disciplina in materia di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità;

la fattispecie dell'abuso d'ufficio, sulla quale è intervenuto il decreto semplificazioni, deve essere declinata con una specificazione dei contenuti delle specifiche regole di condotta che possono dar luogo all'incriminazione, altrimenti ancora troppo generiche;

dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio (circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017) e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati;

una migliore disciplina dell'avvio dell'azione penale e della qualificazione della notizia di reato, distinguendo nettamente l'ipotesi della semplice irregolarità amministrativa da quella di reato;

in considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste ad una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci;

impegna il Governo:

ad approfondire in tempi rapidi, ricorrendo agli strumenti che ritenga opportuni, il tema esposto in premessa con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

G1.103 (testo 2)

Pirovano, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, Atto Senato 2272;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

i vincoli connessi all'esigenza di consolidamento dei conti pubblici hanno inciso sensibilmente sul funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, determinando da un lato una graduale riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato ai comuni, e dall'altro un altrettanto graduale abbandono, nei criteri di riparto del predetto Fondo, del criterio della spesa storica, puntando all'efficientamento della finanza locale;

nell'ultimo decennio si è venuto così a determinare un sostanziale azzeramento della cosiddetta "componente verticale" del Fondo di solidarietà comunale, cioè la parte finanziata dallo Stato, più di 5 miliardi annui in meno rispetto alla dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio del 2011;

le ultime due leggi di bilancio sono intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, affiancando una terza componente alla componente ristorativa e a quella cosiddetta tradizionale, lasciando però irrisolto il nodo sull'insufficienza delle risorse disponibili per la copertura delle spese correnti che i comuni quotidianamente debbono affrontare, quali il pagamento delle utenze, il trattamento economico dei dipendenti, l'erogazione dei servizi, nonché la stessa manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico,

impegna il Governo

ad intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni, garantendo un'efficiente ed efficace erogazione dei servizi ad essi affidati

1.0.1

Piarulli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- ***bis.***

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituisce titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curriculare nelle discipline di cui all'articolo 5, comma lettera *b),* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

1.0.2

Turco

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"*2*-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni normative a carico dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo ove previsto espressamente."».

1.0.3

Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-*bis.***

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", aggiungere le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "finanza pubblica.", aggiungere il seguente periodo: "Ogni altra disposizione rivolta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non trova applicazione agli ordini, ai collegi professionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico finanziario salvo che la legge non lo preveda espressamente."».

2.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.2

Vitali

Precluso

Al comma 2, primo periodo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata»;

b) *dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.3

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.4

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato disciplinati dai

rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.».

2.5

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro» *e sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.6

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro»;

b) *sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.7

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre dodici mesi.».

2.8

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre sei mesi.».

2.9

Toninelli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.» *con le seguenti:* «con una dotazione di euro 1.700.000 per l'anno 2021 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.»;

2) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«*2*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

1) per una quota pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2) per una quota pari a i milione di euro per l'anno 2021 e per una quota pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Grassi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Proroga del regime transitorio in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

1. All'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2022"».

3.1

Cucca, Grimani

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva può individuare, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni i servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, e ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti nell'area di appartenenza, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.2

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*» *sostituire le parole:* «con esclusione dei dirigenti» *con le seguenti:* «con esclusione del personale delle aree dirigenziali».

3.3

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.4

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.5

Floris, Toffanin, Vitali

Precluso

Al comma 1, al capoverso «1-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo la parola:* «individua» *è sostituita con le seguenti:* «può individuare»;

b) *al terzo periodo le parole:* «secondo i principi di selettività» *sono sostituite dalle seguenti:* «con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva»;

c) *al terzo periodo dopo le parole:* «culturali e professionali» *sono aggiunte le seguenti:* «e dell'esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione»;

d) *al quarto periodo:*

1) dopo le parole: «possesso di titoli» sono aggiunte le seguenti: «o competenze»;

2) la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;

3) le parole: «per l'accesso all'area» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area di appartenenza»;

e) *è aggiunto infine il seguente periodo:* «In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno».

3.6

Pittella

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «individua,» *con le seguenti:* «, a decorrere dai contratti 2019/2021, istituisce»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «In sede di prima applicazione sono previste le modalità di inquadramento del personale già in servizio.»;

c) *dopo le parole:* «in funzione» *inserire le seguenti:* «dell'esperienza professionale acquisita,».

3.7

Puglia, Gaudiano

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, tra cui rientrino i dipendenti assunti mediante procedure selettive finalizzate al reclutamento di figure altamente qualificate o specializzate e il personale assunto a tempo indeterminato che abbia ricoperto ruoli di responsabilità organizzativa o dirigenziale all'interno di uffici della pubblica amministrazione».

3.8

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, al terzo periodo dopo le parole:* «e dei risultati conseguiti» *inserire le seguenti:* «sulla base i criteri e requisiti definiti in sede di contrattazione collettiva che valorizzino altresì l'esperienza professionale e le competenze maturate».

3.9

Toffanin, Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra aree e, negli enti locali, qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.10

Toffanin, Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.11

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.12

Nugnes

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* « procedura comparativa basata sulla»*sostituire con le seguenti:* «concorso pubblico e sulla base della».

3.13

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, dopo le parole:* «ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area» *inserire le seguenti:* «dall'esterno».

3.14

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «previsti per l'accesso all'area» *aggiungere:* «dall'esterno,».

3.15

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.16

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Precluso

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», quarto periodo, sostituire le parole:* «nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti» *con le seguenti:* «nonché sugli incarichi rivestiti».

3.17

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.18

Grimani

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma non si applica al personale del Compatto delle Funzioni Locali.».

3.19

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis», aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.20

Sudano, Grimani, Faraone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nelle Regioni a statuto speciale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1-*ter*. Per i soggetti di cui al comma precedente il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al comma 292 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, è istituito, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, un tavolo tecnico per l'individuazione delle soluzioni occorrenti alla trasformazione e stabilizzazione dei rapporti e delle modalità di copertura pluriennale degli oneri relativi.».

3.21

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 15 è abrogato.».

3.22

Pittella

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità definiti nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e in contrattazione integrativa, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, e in quelle rinvenibili nella disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti già stanziate per tali finalità.».

3.23

Stabile

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«*2*. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2021.».

3.24

Floris, Toffanin, Vitali

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.25

De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità» *con le seguenti:* «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti e delle amministrazioni».

3.26

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.27

Grimani

Precluso

Al comma 2 inserire, infine, il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.28

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali"».

3.29

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.30

Vitali

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.31

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.32

Grimani

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.33

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.34

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 3, sostituire il capoverso: «1-*bis.*» *con il seguente:*

«*1*-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza l'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, avviene con prova scritta su materie professionali, prova pratica-situazionale e colloquio tecnico, da svolgersi anche con l'ausilio di strumentazione informatica; i bandi ne definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

3.35

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*bis.*», *dopo le parole:* «i bandi» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto del principio della parità di genere nell'accesso alla dirigenza,».

3.36

Dal Mas, Modena, Pagano, Vitali

Precluso

Al comma 3, al capoverso «1-*bis*.» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Una quota non superiore al 20 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.37

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*bis*.», *aggiungere infine il seguente periodo:* «Al personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto è attribuito titolo di preferenza.».

3.38

Gaudiano

Precluso

Al comma 3, sostituire il capoverso «1-*ter*.», *con il seguente:*

«*1*-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale oppure, in assenza di tale requisito, sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».

3.39

Puglia, Gaudiano

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fatta salva la percentuale non superiore al 60 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, i posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate sono riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.».

3.40

Nugnes

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *sostituire le parole:* «50 per cento», *con le seguenti:* «30 per cento».

3.41

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «inferiore»;

b) *al secondo periodo, sostituire la parola:* «comparative» *con le seguenti:* «per titoli, comparazione ed esami»;

c) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «di esclusivo carattere esperenziale».

3.42

Nugnes

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *sostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «20 per cento».

3.43

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *dopo le parole:* «personale in servizio a tempo indeterminato,» *inserire le seguenti:* «presso l'amministrazione medesima,».

3.44

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*.», *terzo periodo, sostituire le parole:* «prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale» *con le seguenti:* «prove scritte e orali di carattere teorico-pratico».

3.46

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *b)*, con la seguente:

"che una percentuale non inferire al 50 per cento dei posti che sia riservata al personale a tempo indeterminato delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

b) alla lettera *c)*, abrogare le parole: "nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva"».

3.47

Puglia, Gaudiano

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nelle more dell'istituzione dell'area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione di cui al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'interno riserva una quota pari al 20 per cento dei posti disponibili, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate per il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, esclusivamente ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno assunti attraverso procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico.».

3.48

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «professionisti» *con la parola:* «soggetti».

3.49

Collina

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «professionisti» *con la seguente:* «soggetti».

3.50

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "a tempo indeterminato" sono soppresse».

3.51

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. 1. Le disposizioni all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato».

3.54

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. A tal fine, la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

3.55

Angrisani, Granato

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: "Amministrazione,", inserire le seguenti: "né attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti,"».

3.56

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il comma 5-*septies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato».

3.57

Augussori, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Grassi

Precluso

Sopprimere il comma 7.

3.58

Piarulli

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) le parole: "previo assenso dell'amministrazione di appartenenza" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.";

2) al comma 2-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 3"».

3.59

Toffanin, Vitali

Precluso

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.60

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 7, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili ovvero di personale assunto da meno di tre anni. Qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni. È fatta salva la possibilità di differire, per diverse motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."».

3.61

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 7, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «motivatamente infungibili», *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero»;

b) *al primo periodo le parole:* «o qualora», *sono sostituite dalle seguenti:* «. Qualora»;

c) *al primo periodo dopo le parole*: «quella del richiedente», *sono aggiunte le seguenti:* «l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni».

3.62

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 7, lettera b), *dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:* «Al fine di evitare il depauperamento dei propri organici, gli enti locali sono autorizzati a bandire concorsi per qualifiche analoghe al personale che ha chiesto il passaggio ad altra amministrazione. Il trasferimento del personale è disposto solo contestualmente all'assunzione o presa in servizio dei vincitori del concorso di cui al periodo precedente».

3.63

Castellone

Precluso

Al comma 7, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.64

Stabile

Precluso

Al comma 7, lettera b), *sopprimere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.65

Boldrini

Precluso

Al comma 7, lettera b), *capoverso, sopprimere il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».

3.66

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.67

Vitali

Precluso

Al comma 7, lettera b), *dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale», *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.68

Grimani

Precluso

Al comma 7, lettera b)*, dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.69

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 7, lettera b)*, dopo le parole:* «enti del servizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e degli enti locali».

3.70

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 7, lettera b)*, al terzo periodo, dopo le parole:* «degli enti del sevizio sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «e dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,».

3.71

Boldrini

Precluso

Al comma 7, lettera b)*, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:* «, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» *e aggiungere il seguente periodo:* «Per il personale del SSN il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non sia concesso entro 10 giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta sia concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.».

3.72

Manca

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al personale di ruolo proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti inclusi gli enti di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 44 del 1º aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, a qualsiasi titolo in sevizio presso una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il personale di cui al primo periodo può optare a domanda da formulare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso dell'Amministrazione di destinazione, per la permanenza presso quest'ultima nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica acquisisce entro il 30 novembre 2021 da ciascuna Amministrazione l'elenco del personale interessato alla mobilità e provvede a favorirne il trasferimento con contestuale riallocazione delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021 si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento, ove necessario, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto che, fermo restando il divieto che il personale appartenente alle aree funzionali non può, in ogni caso, accedere alla carriera di ruolo dirigenziale, tiene conto del trattamento economico complessivamente a carico delle finanze pubbliche percepito dal dipendente e delle funzioni espletate, alla data di entra in vigore della presente legge, presso l'amministrazione di destinazione. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. Resta fermo che qualora il trattamento economico complessivamente spettante al personale di cui al presente

comma presso l'Amministrazione di provenienza sia superiore, il trasferimento è determinato in misura corrispondente al trattamento corrisposto dall'Amministrazione di provenienza. Al personale di cui al primo periodo si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, commi da 1 a 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

3.73

Papatheu, Vitali, Pagano, Schifani

Precluso

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti delle strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, esterni all'amministrazione pubblica, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente norma. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

3.74

Manca, Parrini

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le amministrazioni interessate dal passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 7, lettera *b)*, del presente articolo, possono assumere personale per ricoprire le posizioni resisi vacanti a seguito del suddetto passaggio diretto, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.».

3.75

Minuto

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tale fattispecie non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 3 del presente decreto legislativo;"».

3.77

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo, negli anni 2022 e 2023, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi presso le medesime amministrazioni».

3.78

Castellone

Precluso

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *sopprimere le seguenti parole:* «di alta specializzazione».

3.80

Castellone

Precluso

Al comma 8, lettera b), *sostituire le parole:* «il comma 3-*quater* è abrogato» *con le seguenti:* «il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"*3-quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e*-ter*)* del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale."».

3.81

Rossomando

Precluso

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'area dell'elevate professionalità di cui al comma 1 confluisce, in un ruolo ad esaurimento, il personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla *ex* carriera direttiva di ragioneria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. Iº. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e dell'articolo 43, della legge 1º aprile 1981, n. 121, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto più 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento. Con successivo decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al personale del costituendo molo ad esaurimento sarà riservata, prioritariamente, la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza contrattualizzata dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al comma 3. Ai relativi maggiori oneri, pari a 8.429.678 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.».

3.83

Augussori, Grassi, Riccardi, Pirovano, Calderoli

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133", sono soppresse».

3.84

Rivolta

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 74, comma 1, del decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo le parole: "con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.", aggiungere le seguenti: "Dopo

30 giorni, se non interviene una risposta da parte del Ministero medesimo, il riconoscimento si intende conseguito.".

10-*ter*. Il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali di eccellenza mondiale, per i quali si stabilisce l'equipollenza automatica del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica.».

3.85

Rizzotti

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) dopo il comma 7-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La commissione di cui alla lettera *a)* del comma 7-*bis* è composta da tre direttori di struttura complessa appartenenti alla medesima professione oggetto dell'avviso pubblico. A tal fine viene predisposto un elenco nazionale dei direttori di struttura complessa suddiviso per professione ad integrazione di quello indicato nella medesima lettera *a)*. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* del presente articolo.";

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.";

b) dopo l'articolo 15-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 15- ***quindecies*** .

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15-*ter*, 15-*quinquies*, 15-*septies*, 15-*nonies*, 15-*undecies*, 15-*terdecies* del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251."».

3.86

Castellone

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

10-*ter*. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni del comma io-*bis* del presente

articolo.

10-*quater*. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

10-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*quater*, pari a 1,5 milioni di euro anni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

3.87

Puglia, Gaudiano

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4*. Nel concorso si adottano le medesime quote di riserva stabilite dal comma 1-*ter* dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il personale interno assunto a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio di cui al comma 2 e che abbia maturato almeno due anni di servizio nell'area apicale."».

3.88

Puglia, Gaudiano

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento";

b) dopo le parole: "è riservato" è inserita la seguente: "esclusivamente";

c) le parole: "nell'area funzionale C" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area apicale";

d) il secondo periodo è soppresso.».

3.89

Granato, Angrisani

Precluso

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare nelle istituzioni scolastiche i principi di buon andamento, trasparenza e contrasto alla corruzione, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali competenti assicurano il rispetto del principio di rotazione triennale degli incarichi dei dirigenti scolastici"».

3.90

Boldrini

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità

e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca"».

3.91

Nannicini

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "impegnati all'estero" sono inserite le seguenti: "ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano," e dopo la parola: "estere" sono inserite le seguenti: "sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN,"».

3.92

Richetti, Cucca

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *d)* è soppressa.».

3.93

Manca

Precluso

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "100.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000"».

3.94

Di Piazza

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-*bis*. All'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale del SSN."».

3.95

Pittella

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", ad eccezione del quarto periodo per la cui attuazione l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio".

10-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 52-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come inserito dal comma 10-*bis*, sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decorrenza dal 1º gennaio 2020».

3.96

Saccone

Precluso

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a)*, *b)* e *c)*, legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020.";

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio"».

3.97

Damiani

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale anche con funzioni di responsabilità e P.O. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali e/o di evidenza pubblica anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede All'assunzione, almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"».

3.103

Anastasi

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 1, comma 70, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni". All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a io milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.104

Pagano

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: "le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono aggiunte le seguenti: "e di continuità assistenziale".».

3.105

Castellone, De Lucia, Montevecchi

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere in fine il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e del personale degli Enti pubblici di ricerca con il profilo ricercatore, tecnologo e collaboratore tecnico enti di ricerca."».

3.106

Castellone, De Lucia

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, può optare, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'applicazione del contratto nazionale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), transitando nei moli dei ricercatori e tecnologi, terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis*, pari a 21.933,1 euro per l'anno 2021 e a 43.866,20 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come incrementato ai sensi dell'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

3.107

Boldrini

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.108

Boldrini

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le aziende sanitarie che hanno istituito il servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto

2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale del suddetto servizio a tempo indeterminato avvalendosi della procedura concorsuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.».

3.0.1

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, la metà dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data dell'assunzione in servizio nel nuovo molo o qualifica presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche d cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 235 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.500

Corrado

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuta l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica presso l'amministrazione di destinazione, nei limiti della metà della stessa carriera lavorativa. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato. L'assegno personale è revocato nel caso di dimissione entro 5 anni dall'assunzione nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2613, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023."».

3.0.3

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

3.0.4

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano felini gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia riprogrammazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.».

3.0.5

Manca

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.».

3.0.6

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.7

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è abrogato il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.8

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'armo 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizie Locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" sono interpretate nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.9

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

3.0.10

Grimani, Faraone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Assunzione personale enti locali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato)

1. Al fine di migliorare efficienza, qualità e concretezza del funzionamento degli uffici e dei servizi, gli enti locali che abbiano espletato e concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, le procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria D, sono autorizzati ad assumere i vincitori anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113».

3.0.11

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

3.0.12

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, c le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma del presente articolo, quantificati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.13

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.102

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Errani

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 3-*bis*.**

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del

rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti*:* "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.14

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus*)*

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.15

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.16

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.101

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.17

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.18

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato al massimo per ulteriori dodici mesi"».

3.0.19

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci)

1. In considerazione dell'importanza delle finzioni e delle responsabilità dei sindaci, conseguenti al coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'attuazione dei progetti connessi alla realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, all'articolo 82, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:

a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;

b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

d) in misura pari al 40 per cento peri sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000

abitanti e fino a 10.000 abitanti;

h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti".

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite al comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.20

Faraone, Sudano, Marino

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera *g)* del decreto legislativo n. 267 del 2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.0.21

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del

predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.22

Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.23

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.24

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.25

Gaudiano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3.

(Piano per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo tecnico degli psicologi.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* La dotazione organica del ruolo tecnico degli psicologi è determinata nel numero di 30 unità».

2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, con almeno 5 anni di servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel profilo professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico - Comparto Funzioni Centrali Area III, già in possesso di laurea in psicologia, di abilitazione alla professione ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi, è inquadrato, a domanda, entro trenta giorni della medesima data, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. L'immissione in servizio dei tecnici psicologi presso le sedi provveditoriali e del DAP è subordinata all'espletamento di un percorso di formazione erogato dalla Scuola Superiore di Esecuzione Penale del DAP.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,35 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.26

Piarulli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Adeguamento del trattamento economico e giuridico spettante al personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità che ha maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella *ex* carriera direttiva ed al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, nelle more della stipula del primo Accordo Negoziale di categoria, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 3.194.279,38 per l'anno 2021, in euro 3.134.461,42 per l'anno 2022, in euro 3.026.789,08 per l'anno 2023, in euro 2.871.262,37 per l'anno 2024, in euro 2.811.444,40 per l'anno 2025, in euro 2.643.954,10 per l'anno 2026, in euro 2.344.864,27 per l'anno 2027, in euro 2.093.628,81 per l'anno 2028, in euro 1.842.393,35 per l'anno 2029, in euro 1.543.303,52 per l'anno 2030 si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.».

3.0.27

Piarulli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Stabilizzazione del personale universitario precario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, le università sono autorizzate a bandire una procedura concorsuale speciale finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto con un contratto a tempo determinato, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università.

2. Per poter accedere alla procedura di cui al comma 1, l'assegnista o docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno io anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.

3 All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.28

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazione organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

4. É sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.».

3.0.29

Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A decorrere dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, cessano di avere efficacia.».

3.0.30

Pinotti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

3.0.31

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure per l'accesso ai dottorati di ricerca, mediante ammissione in sovrannumero, per la

specializzazione e la riqualificazione del personale dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere obbligatoriamente, nell'ambito di ciascun bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di ciascun ciclo di studi, che una percentuale di posti eccedentari non inferiore al 10 per cento del totale sia riservata per l'ammissione in sovrannumero dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dare alle Università la facoltà di concentrare, tutto o in parte, le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti pubblici in uno o più corsi di dottorato;

b) prevedere che le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano assegnate ai candidati idonei al termine sella procedura selettiva, mediante una graduatoria separata, e che i posti non coperti restino non assegnati;

c) prevedere che i candidati dipendenti pubblici ammessi agli studi dottorali in oggetto usufruiscano della conservazione del posto di lavoro e siano retribuiti esclusivamente mediante il mantenimento della posizione economica ricoperta nell'amministrazione di provenienza. Sancire l'incompatibilità di tali dottorati con borse di studio o assegni pubblici o privati;

d) prevedere che per l'accesso a tali dottorati non sia necessario l'assenso dell'amministrazione di provenienza;

e) prevedere che il ciclo di studi sia organizzato anche sulla base dell'alternanza tra attività didattiche e attività lavorative, anche ricorrendo all'estensione della durata del dottorato in oggetto qualora necessario e anche prevedendo attività didattiche concentrate e in comune tra più corsi di dottorato. Individuare e quantificare i casi e le modalità di godimento dei permessi studio;

f) prevedere che, nei casi in cui dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per volontà del dipendente nei due anni successivi, non sia dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall'amministrazione quando il dipendente pubblico:

1) è assunto a tempo determinato o indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso istituzioni e organismi dell'Unione Europea o presso organismi o enti internazionali;

2) accede al corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione;

3) è dichiarato inabile al lavoro;

4) è collocato a riposo;

g) segnalare al Parlamento la normativa vigente incompatibile con le seguenti disposizioni ai fini dell'abrogazione».

3.0.32

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Delega al Governo per la riforma dell'accesso alla Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare l'accesso alla Dirigenza nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) dispone che alla Dirigenza pubblica si accede esclusivamente da posizioni dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'accesso alla Dirigenza non generale è necessaria una permanenza di almeno 3 anni in posizioni per le

quali è richiesto il possesso del titolo di laurea per l'accesso. Per l'accesso alla Dirigenza di carattere Generale è necessaria la permanenza per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali non generali. Prevedere che tali disposizioni non si applichino agli incarichi di diretta collaborazione;

b) prevedere un *iter* selettivo basato su prove distintamente articolate nelle seguenti fasi:

1) Preselezione centralizzata:

a) Test di ragionamento: verbale, numerico, astratto. Autorizzare il Dipartimento per la Funzione Pubblica a bandire e organizzare una prova preselettiva unica e centralizzata, anche a cadenza semestrale, valevole come idoneità per la partecipazione alle fasi ulteriori degli iter concorsuali successivamente indetti da ciascuna amministrazione. Dispone che l'idoneità acquisita ha validità per un periodo non inferiore a 3 anni;

2) Fasi concorsuali indette da ciascuna amministrazione o dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione alle quali possono partecipare esclusivamente gli idonei alla prova preselettiva centralizzata:

a) Test situazionale mediante simulazione e studio di un caso concreto per la verifica delle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e manageriali nonché del comportamento nell'ambito del contesto lavorativo oggetto di concorso;

b) Test di comprensione linguistica straniera relativo all'ambito del concorso;

c) prova finale orale basata sulle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e sulla conoscenza delle lingue straniere;

c) conferire al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito raccogliere annualmente il fabbisogno di dirigenti della pubblica amministrazione e autorizzare procedure concorsuali per un numero non inferiore al 50 per cento dei posti vacanti da espletare entro l'anno successivo a quello della rilevazione;

d) sancire la cadenza annuale e la ciclicità dei concorsi valevoli per l'accesso alla dirigenza pubblica, individuando per ciascuna fase concorsuale il mese di espletamento.».

4.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI».

4.2

Iannone, Calandrini, La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Al comma 1, lettera h)*, sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI».

4.3

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, lettera h)*, capoverso* «Art. 3»*, comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.4

Collina

Precluso

Al comma 1, lettera h)*, capoverso* «Art. 3»*, comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.5

Grimani

Precluso

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «Art. 3», *comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.6

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 1, lettera h), *capoverso* «Art. 3.», *comma 3, sostituire la parola:* «due» *con la seguente:* «tre».

4.0.1

Castellone

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del compatto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del compatto";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli" sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.2

Stabile

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434," sostituire le seguenti: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti

economici dei relativi profili senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

d) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli"; con le seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.3

Boldrini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del compatto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del compatto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto.";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

5.1

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«*1)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato con almeno 15 anni di servizio e specifiche competenze in materia di formazione o direzione e gestione del personale o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri esperti di comprovata professionalità con almeno 15 anni di esperienza in materia di formazione o direzione e gestione del personale o che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca."»;

2) *dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. È istituito il ruolo dei docenti stabili a tempo indeterminato, con una percentuale non inferiore al trenta per cento dell'attuale corpo docente, a cui si applica il regime giuridico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge il agosto 2014,

n. 114. I docenti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 4 del predetto articolo 21 non rientrano nel computo della percentuale prevista dal presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 9 e io dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».

5.2

Mirabelli, Parrini

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202."».

5.0.1

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla *performance*";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera *b)*, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *Performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-*bis*, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-*bis*:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera *h)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*h*-bis*)* verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera *c)* e di proposta della valutazione di cui alla lettera *e)*.";

3) all'articolo 14-*bis*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità.

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera *a)*.

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

5.0.2

Iannone, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1-*bis*. É autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

6.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 gennaio di ogni anno».

6.2

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *aggiungere le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.3

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.4

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.5

Fedeli

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» *inserire le seguenti:* «, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» *con le seguenti:* «secondo i princìpi».

6.7

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «Il Piano» *aggiungere le seguenti:* «è adottato dall'organo di indirizzo,».

6.8

Santangelo, Garruti, Mantovani, Perilli, Toninelli

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* a)*, sostituire le parole:* «programmatici e strategici» *con le seguenti:* «strategici e operativi»;

2) *al comma 2, lettera* e)*, sostituire le parole:* «delle procedure effettuata» *con le seguenti:* «dei procedimenti amministrativi effettuata»;

3) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Nel caso in cui la Relazione sulla performance sia adottata con un ritardo superiore ad un anno rispetto al termine di cui al comma 4, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *performance*.»;

4) *al comma 7, dopo le parole:* «In caso di mancata adozione del Piano», *inserire le seguenti:* «o della Relazione sulla *performance*».

6.11

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.15

Collina

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le parole:* «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

Conseguentemente, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i princìpi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter*)* le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.16

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

6.17

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera* d), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione»;

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione»;

3) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.»;

4) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.»;

5) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,»;

6) *al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.19

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermo restando il contenuto specifico del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

6.20

Mantovani, Gaudiano, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190».

6.21

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire le seguenti:*

«*d*-bis*)* gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i princìpi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter*)* le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.22

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.23

Collina

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.24

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile».

6.25

Collina

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis*)* la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile;».

6.26

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera* g), *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* le azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso un maggiore ricorso alla sussidiarietà orizzontale;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità per assegnare ulteriori funzioni ai Centri autorizzati di assistenza agricola, la cui attività è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e successive modificazioni e integrazioni».

6.27

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Buccarella

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente:

"4. Per consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, emanano apposito decreto, sentite le OO.SS. e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui determinano i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In applicazione delle modifiche regolamentari di cui al presente comma, agli enti di ricerca non si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per il personale docente dell'AFAM e della Scuola non si applicano le disposizioni dei titoli II e III del presente decreto. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale."».

6.28

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione».

6.29

Pittella

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano, predisposto per il triennio, individua le principali tendenze economiche, sociali e istituzionali relative all'amministrazione di riferimento, sentite le parti sociali e i soggetti coinvolti nell'attuazione del PNNR dell'amministrazione interessata.».

6.32

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

6.33

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.».

6.35

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,».

6.36

Vitali

Precluso

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sostituire le parole:* «un Piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo»;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* «Nel Piano tipo» *con le seguenti:* «Nelle linee di indirizzo».

6.37

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.38

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.39

Grimani

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» *con le seguenti:* «linee di indirizzo».

6.40

Pittella

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il Dipartimento della funzione pubblica attiva un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell'attuazione del PNNR nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative istituzionali. Il Dipartimento attiva forme di monitoraggio qualitative rispetto alle azioni poste in essere nei piani.».

6.41

Toninelli, Mantovani, Gaudiano, Romano, Garruti, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.42

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.43

Vitali

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.44

Collina

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.45

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.46

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti possono provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.0.1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli, Pergreffi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021/2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità che disciplinano la materia, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, si applicano le seguenti disposizioni straordinarie:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute, tenendo conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge 8/2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti. In tale circostanza, i titolari di rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

c) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui alla lettera *b)* del presente articolo per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

d) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

e) ai segretari attualmente iscritti in fascia C è consentita la possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui alla lettera *b)* del presente articolo, ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui alla lettera *d)* del presente articolo;

f) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

g) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

h) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

i) comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione di cui al comma 1 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.23

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Errani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 6-*bis*.**

1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispone:

1) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

2) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge n. 8 del 2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una

popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

3) nell'ipotesi descritta al numero 2, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

4) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al numero 2 per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

5) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso é integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia 13 per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

6) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto 2, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno *ad personam* di cui al numero 5;

7) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

8) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione conciata alla fascia demografica della sede di titolarità;

9) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

10) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente comma assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.».

6.0.2

De Bonis

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure urgenti per fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali)

1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispongono le seguenti misure:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

c) nell'ipotesi descritta al punto *b)*, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

d) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al punto *b)* per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

e) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno ad personam commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

f) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto *b)*, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui al punto *e)*;

g) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

h) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

i) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ss.nunii per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

l) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012».

6.0.3

Alfieri, Manca, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il conseguimento dell'idoneità al termine del concorso per l'ammissione al corso concorso comporta l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo; l'iscrizione è subordinata al previo svolgimento del tirocinio pratico di due mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Per i segretari iscritti all'albo ai sensi del precedente periodo è introdotto un periodo li prova ed il Corso C incorso, della durata di sei mesi, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è commutato in un Corso di formazione iniziale, di pari durata, organizzato in modalità telematica a distanza ed il cui

assolvimento è obbligatorio a pena di cancellazione dall'albo. Al termine del Corso è disposta una verifica di apprendimento; il superamento della verifica di apprendimento determina il superamento del periodo di prova.

2. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei al concorso nazionale di cui alla lettera *a)*, fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;

b) il 50 per cento del fabbisogno di cui alla lettera *a)* è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso - Concorso e le disposizioni sul Corso - Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convento, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'articolo 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale».

6.0.4

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerando anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante

concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

4. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

5. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

6.0.5

Russo, Fenu

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma io, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.056.196,12 curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.6

Alfieri, Manca, Comincini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni urgenti per il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*)*

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2020, si applica ai dirigenti di ruolo in

servizio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi i segretari comunali e provinciali».

6.0.7

Alfieri, Biti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero per l'attuazione del PNRR)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale pari a 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono ammessi nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno 6 mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.8

Alfieri, Biti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure per la valorizzazione del personale della rete estera del MAECI; per l'attuazione del PNRR e per il sostegno all'internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, sostenere il MAECI nelle attività connesse all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo derivanti pari a 1 milione di euro per il 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spesi di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.9

Rivolta

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Semplificazione obblighi anche organizzativi per le società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196 per favorire la realizzazione degli investimenti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.».

6.0.10

Mantovani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Aliquote di prelevamento Patronati)

1. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021 da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.11

Mantovani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni in materia di convenzioni stipulate tra l'INPS e gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il

seguente:

"13-*bis*. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o altri servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3o dicembre 1992, n. 502 o con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

6.0.12

Mantovani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Composizione delle commissioni mediche INPS)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al fine di procedere alla valutazione della giacenza delle istanze di invalidità provocata dalla pandemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, le commissioni mediche istituite presso l'INPS sono composte da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, se non è presente il medico rappresentante delle associazioni di categoria regolarmente convocato, da un altro medico dell'Istituto, nonché da un operatore sociale ove previsto dalla normativa vigente.

2. Le commissioni di cui al comma i formulano una proposta di valutazione medico legale sottoposta al giudizio definitivo del responsabile del servizio medico legale territorialmente competente o suo delegato. Nel caso dell'accertamento medico legale di cecità e sordità, uno dei componenti della commissione medica è specialista nella materia di riferimento.».

6.0.13

Dell'Olio, Matrisciano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

*(Modifiche all'articolo 5-*bis *del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, in tema di internalizzazione del* contact center *multicanale dell'INPS)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1º giugno 2021, all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, i tempi di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-*ter*. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-*bis* non determina in alcun caso

trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».

6.0.14

Puglia, Gaudiano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6.0.15

Candiani, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale dei vigili del fuoco)

1. Considerate le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè la necessità di rafforzare la capacità funzionale del Corpo stesso nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa, previste per il corpo nazionale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2023, si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto dal ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento della medesima. I nuovi concorsi banditi devono avere durata di validità non superiore ai 4 anni e prevedere un'età massima limite di 26 anni compiuti.

2. A copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima.

3. La ingiustificata mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento produce l'esclusione dalla graduatoria. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione dalla graduatoria.».

6.0.16

Grimani, Cucca

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Disposizioni per la riduzione della durata del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Formazione iniziale)* - *1*. Al fine di accelerare il procedimento per l'immissione in servizio dei dirigenti della carriera prefettizia, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "avendo svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5", sono soppresse e le parole: "non inferiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due anni.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.17

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure organizzative in favore del potenziamento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici)

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel periodo 2021-2022, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 14 unità di personale, da inquadrare almeno nell'Area III, posizione economica F6, nei profili professionali ingegneristico giuridico ed economico.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate per titoli e colloqui, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché nei confronti di coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano risultati titolari di un contratto di lavoro flessibile o a diverso titolo abbiano comunque prestato servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso, maturando alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in

euro cinquecentomila a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sui fondi di cui al capitolo 2958 - Spese per il funzionamento della commissione permanente per le gallerie presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.».

6.0.18

De Carlo, Rauti, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di incentivare l'operatività amministrativa - anche connessa all'attuazione del PNRR - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta alla vigente dotazione organica, ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed Icqrf del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconde, area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di curo 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

6.0.19

Stabile

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *e)*, si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA.».

6.0.20

Stabile

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

6.0.21

Stabile

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."».

6.0.22

Stabile

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

1. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

7.1

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.2

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.3

Manca

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-*bis*. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "asseverate dai relativi organi di controllo"»;

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

7.4

Margiotta

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole*: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.5

Vono, Faraone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (LE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-*ter*. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

G7.100

Montevecchi, Vanin

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272), premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure

per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei princìpi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.

G7.101

Anastasi

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, prevede particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Superbonus 110 per cento, comporta una serie di pratiche amministrative particolarmente complesse ed onerose, per l'adempimento delle quali gli enti locali necessitano di un maggiore impiego di capitale umano;

l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, per l'anno 2021, ad assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile;

il comma 70 chiarisce che, agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed

autonomie locali, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto di tale fondo è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la dotazione economica originariamente prevista, nonché di accelerare le procedure di assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,

impegna il Governo:

ad emanare quanto prima il decreto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire ai comuni di presentare le motivate richieste per il riparto del fondo di cui al medesimo comma e sbloccare, così, il procedimento per le nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selettive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici comunali preposti agli adempimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

a valutare l'opportunità di incrementare l'attuale dotazione, prevista per l'anno 2021, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dalla legge 3o dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni di personale comunale.

7.0.1

Manca

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquaranta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trenta unità da assegnare a ciascuno dei restanti Dipartimenti del Tesoro, delle Finanze e dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.087.553 per l'anno 2021 e ad euro 6.525.313 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazione, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del computo funzioni centrali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo

per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

5. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto-legge, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa Società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'Azionista.»

7.0.2

Naturale

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*. - Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti e da quelle sul collocamento.

Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai

a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

7.0.3

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Modifiche reclutamento degli ex LSU e appalti storici)

1. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «lo svolgimento dei predetti servizi.», aggiungere i seguenti periodi: «I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa».

7.0.4

Naturale

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, a decorrere dal 1º gennaio 2022, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.679.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1

Manca

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello locale ai sensi del comma 1, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati al comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a euro 524.524 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

2-*quater*. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, ivi inclusi quelli delle risorse del *Next Generation UE*, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente incrementate per complessivi 30 milioni a decorrere dal 2021. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 204, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.1

Romano, Bressa, Laus, Laforgia, Floris, Carbone, Matrisciano, Nannicini, Mantovani, Fedeli, Ruotolo, Serafini, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Di Girolamo, Di Nicola, Montevecchi

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura concorsuale nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 e conseguentemente ad assumere a tempo determinato per una durata pari a 36 mesi, un contingente di personale ispettivo e amministrativo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, complessivamente non superiore a 700 unità a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 29.806.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

Pittella

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate)

1. Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, al momento in cui se ne verifichi la necessità, alla graduatoria, fino ad esaurimento e nei termini temporali di cui al citato

PNRR, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, saranno assunti dal Ministero della Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la governante del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici».

8.0.3

Zaffini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate)

1 Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione nonché la verifica delle eccezionali misure fiscali previste dalla presente legge, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla graduatoria, fino ad esaurimento, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti dall'Agenzia delle Dogane, in considerazione delle esigenze relative alla gestione della Brexit, e dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la *govenance* del PNRR di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici.».

8.0.4

Laus

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle entrale e il Ministero della economia e delle finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.5

Grimani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.6

La Russa, Totaro, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia. e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura celle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.7

Lonardo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3

dell'articolo 8.».

8.0.8

Granato, Angrisani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

9.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024».

9.2

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole:* «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.3

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero

massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole:* «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.8

Grimani

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.9

Iannone, Calandrini, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.10

Vallardi, Bergesio, Sbrana, Rufa, Zuliani

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni.».

9.11

Malan

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 68 le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 69," sono soppresse;

b) i commi 69, 70 e 71 sono soppressi;

c) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che successivamente all'entrata in vigore della legge, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono sempre confermati nella posizione fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Sono esclusi dal computo i periodi di fuori ruolo individuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica ai membri del Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e

ai componenti delle Corti internazionali comunque denominante".».

9.12

Malan

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per lo svolgimento degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e dell'articolo 18, comma 3 e dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in relazione all'articolo 9, comma 5 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Resta ferma la vigenza dell'articolo 7-*vicies quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43».

9.13

De Carlo, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire, in fine, le seguenti parole: ", di cui due riservate al personale interno"».

9.14

Pagano

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "strutturalmente deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*».

G9.100

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame stabilisce il riparto di risorse finanziarie per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

tale riparto concerne gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, che recita «i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Si rileva, quindi, un'incongruenza tra disposizioni che finanziano assunzioni relative a procedure che non sono definite complesse e la disposizione *de qua* che concerne procedure

che il decreto-legge qualifica come complesse.

l'espressione «procedure complesse» compare solo nell'articolo 9 ed in relazione alle attività delle Regioni e degli enti locali.

impegna il Governo:

a definire il quadro delle risorse finanziarie relative al conferimento di incarichi a collaboratori esterni, stante anche la complessità delle procedure che dovranno seguire, prevedendo le quote per gli anni 2025 e 2026 ovvero di chiarire le ragioni per cui le risorse finanziarie in questione non sono previste per dette annualità;

a definire il concetto di procedure, anche in relazione alle altre procedure per le quali il decreto-legge n. 80 del 2021 prevede assunzioni a tempo determinato, procedure che si presume siano qualificabili come «semplici».

9.0.15 (già 9.15)

Rivolta, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-***bis.***

(Ulteriori disposizioni urgenti di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di consentire ai comuni la compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

9.0.16 (già 9.16)

Gasparri, Pagano

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-***bis*** .

1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: "due senatori e due deputati", sono sostituite con le seguenti: "tre senatori e tre deputati"».

9.0.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-***bis.***

(Potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative al potenziamento dei sistemi da impiegare per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, nonché per il soccorso pubblico e la difesa civile, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 35.000.000 per l'anno 2022 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, da destinare.

a) quanto ad euro 18.750.000 per l'anno 2021, ad curo 26.250.000 per l'anno 2022 e ad euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, alla Polizia di Stato per il contrasto alla

criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi nei settori della motorizzazione e dell'armamento, della manutenzione straordinaria e dell'adattamento di strutture e impianti;

b) quanto ad euro 6.250.000 per l'anno 2021, ad euro 8.750.000 per l'anno 2022 e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi, di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture e impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.2

D'Alfonso

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis.***

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2 Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione,

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.3

Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9 ***-bis.***

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.4

De Carlo, Rauti, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-***bis.***

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1º

gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1º gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1º gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

10.1

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.2

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.3

De Carlo, Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del PNRR, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.200.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

G10.100

Ferro

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e farraginoso il proseguimento dell'*iter* per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltatore tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrafatturare le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge.

10.0.1

Vitali, Ferro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

10.0.2

Totaro, La Russa, Balboni

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi

ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, la assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.2

Lomuti

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione»;

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando è riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.3

Lomuti

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione».

11.4

Lomuti

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e scienze politiche».

11.5

Lomuti

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando e riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.6

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole:* «è determinata» *sono aggiunte le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al quarto periodo le parole:* «sentite» *sono sostituite dalle seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga a» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo».

11.7

Cucca, Grimani

Precluso

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo le parole:* «è determinata»*, inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola:* «sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno».

11.8

Gaudiano

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «con merito»*, con le seguenti:* «senza demerito».

11.9

Dal Mas, Modena, Pagano, Vitali

Precluso

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «sede di prima assegnazione» *aggiungere le seguenti:* «, salvo che sia stata svolta nell'ambito dello stesso distretto in uffici diversi e su autorizzazione del Ministero della giustizia ovvero salva la mobilità per compensazione di cui all'articolo 15, comma 3:».

11.10

Gaudiano

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«*5.* L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato,

prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto la medesima attestazione di servizio.».

11.11

Gaudiano

Precluso

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede»

11.12

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta per cento» *aggiungere le seguenti:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

G11.100

Dal Mas, Vitali, Pagano

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha inserito l'articolo 16-*opties* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

pur condividendo gli obiettivi del decreto, va sottolineato che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini, si può smaltire l'arretrato, evitando che se ne accumuli dell'altro;

anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a definire un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio del processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

11.0.1

Mangialavori

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11-***bis*** .

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'alinea, la parola: "depositata" è sostituita con la seguente: "pronunciata e deliberata"».

11.0.2

Balboni, Totaro, La Russa

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 11- ***bis.***

(Istituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e in particolare ai fini della piena operatività degli uffici giudiziari e del contenimento della pendenza nel settore civile, sono istituite presso i tribunali una o più sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, fatti salvi i procedimenti già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità.

2. Il Presidente del tribunale definisce criteri ed obiettivi di assegnazione dei procedimenti alle sezioni in parola.

3. Ai fini della costituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, il Ministero della giustizia provvede ad avviare le procedure di reclutamento nel periodo 2021 - 2024, in unico scaglione, di un contingente minimo di 1000 unità di addetti, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni.

4. Il personale deve essere in possesso delle seguenti qualifiche:

- magistrato in pensione che abbia dedicato alla magistratura ordinaria civile almeno un quinquennio di attività professionale;

- avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione;

5. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio il personale è equiparato ai magistrati di prima nomina».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 160 milioni di curo per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 21 aprile 2009, n 196.

11.0.3

Rojc

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-***bis.***

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta delle Camere di Commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere".».

13.1

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La Commissione Interministeriale RIPAM, nelle procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, può prevedere per il profilo di cui al comma 2 lettera *l)*, una riserva in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in misura non superiore 30 per cento.

Tale personale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del

comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo».

13.2

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, dopo le parole:* «30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti*: «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al terzo periodo sostituire le parole:* «sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga» *con la seguente:* «secondo».

13.3

Cucca, Grimani

Precluso

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «Il Ministro della giustizia,» *sostituire la parola:*«sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «anche in deroga a» *con la seguente:* «secondo».

13.4

Gaudiano

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, prevede, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata, ai sensi del comma 3, al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».

13.5

Gaudiano

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «può prevedere» *con la seguente:* «prevede»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «può costituire» *con la seguente:* «costituisce».

13.6

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta percento» *aggiungere le seguenti:* «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

14.1

Lomuti

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli n, comma 1, e 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, i) e l), mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere *c)*, *e)* e *h)*;

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettera *h)*.».

14.2

Gaudiano

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma i sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;»;

2) *al comma 2 sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;».

14.3

Lomuti

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «universitari» *inserire le seguenti:* «o post-universitari».

14.4

Gaudiano

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, per il profilo di cui all'articolo 11;».

14.5

Gaudiano

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

14.6

Lomuti

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Ogni candidato per le procedure di reclutamento dell'amministrazione della giustizia ordinaria non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un massimo di tre distretti e, nell'ambito di tali distretti, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario.».

14.7

Lomuti

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «un distretto» *con le seguenti:* «due distretti in ordine di preferenza».

14.8

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, il Ministero della Giustizia, nell'ambito del concorso di cui al comma 1, procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento. Il bando indicherà i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevedrà come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, della lingua italiana e della lingua tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il Ministero della Giustizia, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, può prevedere, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con i componenti indicati dalla Regione autonoma.».

15.1

Floris, Toffanin

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assegnazione della sede» *aggiungere le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.2

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede» *inserire le seguenti:* «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.3

Cucca, Grimani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «assegnazione della sede» *inserire le seguenti:* «fatte salve le disposizioni di cui alle legge 5 febbraio 1992 n. 104 in materia di mobilità,».

17.4

Rossomando, Mirabelli

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 16, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per colmare le vacanze dell'organico di magistrati amministrativi e garantire l'espletamento rapido delle procedure concorsuali per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, il concorso è bandito dal Presidente del Consiglio di Stato e gestito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il concorso è bandito nel mese di gennaio di ciascun anno in relazione ai posti già vacanti e a quelli che si prevede si renderanno vacanti entro il 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". Dal presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la giustizia amministrativa nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Presidente del Consiglio di Stato indice, entro il 31 gennaio 2022, uno o più concorsi per l'assunzione di referendari di tribunale amministrativo regionale e di consiglieri di Stato, per la quota concorsuale, occorrenti per la copertura di tutti i posti previsti in organico alla data del 30 giugno 2021.

7-*quater*. Al fine di un più rapido svolgimento dei concorsi di cui al comma 7-*ter*, la presentazione delle domande da parte dei candidati avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica, messa a disposizione dal Segretariato genera: della Giustizia amministrativa.

7-*quinquies*. Per tutti i concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale da indire entro il 31 gennaio 2022, o già indetti alla data del 3 maggio 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato già pubblicato il calendario delle prove scritte, le prove scritte sono ridotte a tre, con esclusione del tema teorico di «scienza delle finanze e diritto finanziario.

7-*sexies*. Il presidente della commissione di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 può stabilire, con proprio provvedimento, che le riunioni della stessa commissione siano tenute con modalità telematica. Il presidente della commissione è in ogni caso responsabile del celere svolgimento di tutte le attività di competenza della commissione; al momento dell'insediamento il presidente della commissione stabilisce, con proprio provvedimento, un programma di svolgimento dei lavori che, in ogni caso, dalla deliberazione delle date di svolgimento delle prove fino alla formazione della graduatoria definitiva non può superare i dodici mesi. Il programma è comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

7-*octies*. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2022 e fino al 2026, il Consiglio dei

Ministri delibera la nomina di tutti i consiglieri di Stato di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla base dei relativi posti non coperti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.«.

G17.100

Modena

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sono stati adottati diversi provvedimenti, sia di natura economica che fiscale, prevedendo lo slittamento di scadenze e di termini in diversi settori, quali proroghe per versamenti di imposte e pagamento cartelle esattoriali, sospensione pagamenti nel settore titoli di credito, ecc. nonché lo slittamento del termine di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori;

per quanto riguarda i depositi amministrati dagli Istituti di credito non è stata prevista la proroga del termine quinquennale per le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 *(Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662),* che darebbe fiducia agli investitori i quali, con l'avvento della pandemia, non hanno avuto margine per procedere alle relative negoziazioni nonché al recupero delle minusvalenze nei dossier titoli amministrati, subendo un aggravio della posizione economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni per lo slittamento di un anno del termine di scadenza previsto per gli anni 2020 e 2021 per operare le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 461 del 1997, prevedendo che una quota pari al 12,5 per cento sulla somma del recupero ottenuto venga destinata a favore di «Enti e/o fondi di ricerca scientifica» che in questi anni non hanno ottenuto sufficienti finanziamenti allo scopo.

17.0.2

Bagnai, Pillon

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17-***bis*** .

(Differimento della soppressione di alcune circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023". Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per euro 500.000 per l'anno 2022 e per euro 1.500.000 per l'anno 2023.».

17.0.3

Pepe

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17-***bis*** .

(Istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Potenza)

1. È istituita una sezione distaccata del Tribunale di Potenza presso il comune di Melfi. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2021 e ad curo 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per curo 1.500.000 per l'anno 2021 e per curo 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022.».

17.0.4

Fedeli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17-***bis.***

(Principio di parità di genere)

1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimente di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

17.0.5

Minuto, Vitali

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2.».

17.0.6

Modena

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17-***bis*** .

1. I termini per computare in deduzione le minusvalenze, in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono prorogati di un anno, a condizione che una quota della somma recuperata pari al 12,5% sia versata a favore di enti o fondi di ricerca scientifica.».

17.0.7

Pacifico

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17- ***bis.***

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.8

Nannicini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente capo:*

«CAPO II-*Bis.*
MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR IN TEMA DI PERSONALE DEL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Art. 17 ***-bis.***
(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei ricercatori)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.".

b) Al terzo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell'università e della ricerca" e dopo le parole: "previo parere" sono

inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata,".

2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-*ter*. Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica".

3. All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "università stessa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*".

Art. 17- ***ter*** .

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*ter.*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. 11 rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del computo istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo

determinato di cui all'art. 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a temi indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.

Art. 17-*quater*.

(Istituzione dell'albo dei direttori generali delle università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis*.

(Albo dei direttori generali)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettera h) *dopo le parole:* «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a)*, numero 6, del presente comma» *aggiungere le seguenti:* «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-*bis*».

1.24

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.29 testo 2 (testo corretto) (id. a 1.30 (testo 2), 1.31 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.37

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.38 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

1.40 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera* a), *dopo la parola*: «professionisti» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso o dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art.7 legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione secondo Norma Tecnica UNI ai sensi dell'art.9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente*:

«7-*bis*. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.42

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito *internet* istituzionale dell'amministrazione».

1.45 (testo 2) ([id. a 1.47 (testo 2), 1.48 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «o master di secondo livello»

1.49 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.51 (testo 2)

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Precluso

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola*: «biennale» *con la seguente*: «triennale»;

1.56 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.58 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

«17-*bis*. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.62

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 14, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti», *inserire le seguenti:* «e per le medesime finalità».

1.64 (id. a 1.65, 1.66, 1.67)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.78 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo*, *sostituire le parole*: «due distinti elenchi» *con le seguenti*: «uno o più elenchi»;

b) *al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «*sessanta giorni*» con le seguenti:* «centoventi giorni»;

c) *al comma 7, sopprimere la lettera* a*)*;

d) *al comma 8, sopprimere le parole:* «ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti» *e le parole*: *«,rispettando l'ordine di graduatoria*» *e sostituire le parole:* «almeno tre», *con le seguenti* «almeno quattro».

1.80 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e

matematiche».

1.87 (testo 2)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.92 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "correlate professionalità", sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

15-*quater*. All'art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale". Dopo il terzo periodo é inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".

15-*quinquies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;

b) dopo le parole: «concorsi pubblici», sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

1.106 (testo 2) ([già 3.53, id. a 1.68 (testo 2), 1.69 (testo 2), 1.70 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.77 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura)

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 del Comparto Funzioni Centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, e i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica, nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e

all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9. L'articolo 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65 il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a **7** milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 9;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».

2.4 (testo 2) ([id. a 2.5 (testo 2), 2.6 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.»

3.1 (testo 3) ([id. a 3.5 (testo 3), 3.8 (testo 3), 3.9 (testo 3), 3.10 (testo 3), 3.11 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» con il seguente: «1- bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti

assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»

3.20 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-ter. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*bis* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

3-quater. Dall'attuazione dei commi *3*-bis e *3*-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

3.36 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 3, capoverso «1-*ter*.» dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le

percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia.

3-ter. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso";

3) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali, e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.»;

c) al comma 4, primo periodo dopo le parole: "comunitario o internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";

d) il comma 5, è soppresso;

4) Al comma 5, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021"

Conseguentemente all'articolo 1, comma 15, sopprimere le parole: "comma 5-bis", ovunque ricorrano.

3.38 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-ter*.», secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: «qualifica dirigenziale,» *inserire le seguenti*: «ed in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca,»;

b) *sopprimere le seguenti parole*: «e del numero».

3.45

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, capoverso «1-*ter*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui al comma 2 e 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.52

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con DSA è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b)*, e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma».

3.66 (testo 2) ([id. a 3.60 (testo 3), 3.62 (testo 3), 3.67 (testo 3), 3.69 (testo 3), 3.74 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera b):

1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente".

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.72 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Nell'ambito dei processi volti a favorire ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108 si applicano anche, a domanda del soggetto interessato, e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'ammistrazione di destinazione, ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata

dal citato articolo 3, comma 2, presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.»

3.76

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 249, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."».

3.79

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 8, lettera a), *capoverso* «*e*-ter)», *ovunque ricorra, dopo le parole:* «dottore di ricerca» *inserire le seguenti:* «o *master* universitario di secondo livello».

3.84 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.

3.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e nel rispetto autonomia e della sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio, al personale contrattualizzato delle università si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

3.0.5 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei moli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti interessati procedono all'assunzioni previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate ne reclutamento e nella selezione del personale. costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.

7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

8. Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del predetto articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.».

3.0.6 (testo 2) ([id. a 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.15 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo la parola "dodici" è sostituita dalla seguente "ventiquattro"».

4.1 (testo 2) ([id. a 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.6 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3»*, comma 3, dopo le parole* «Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *inserire le seguenti:* «o suo delegato» *e sostituire le parole:* «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI»

5.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2015, n. 202."».

5.1100 [Già 5.1000 + sub. 5.1000/50 (testo 4) (, 5.1000/15 (testo 2) e 5.1000/56 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-*bis*. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente «6-*bis*. La facoltà di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

c) *dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente Titolo:*

«TITOLO 11-*bis*

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Art. 17- ***bis.***

(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obbiettivi decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*-bis*)* , del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti dì cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità dì cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027"; le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028"; le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17- ***ter.***

(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 17- ***quater.***

(Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale dì ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" è sostituito dal seguente: "4.204";

b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" è sostituito dal seguente: "1.128";

c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" è sostituito dal seguente: "1.105";

d) all'articolo 174-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.";

2) dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera *a)*, nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.".

Art. 17- ***quinquies.***

(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

1. All'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il, contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3, Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 « Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato IV-*bis*.

4, Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite dì spesa complessivo di curo 816.617 per l'anno 2021 e di curo 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato IV-*ter* , da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, ali scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. 11 Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare completare, è pari a quello indicato

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a curo 97.994 per l'anno 2021 e di curo 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a curo 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art 17- ***sexies.***

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente apri tenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 17- ***septies.***

(Consiglio di amministrazione ENEA)

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti; "cinque componenti".

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17- ***octies.***

(Regime transitorio in materia di VIA)

1. L'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti, fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenze complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole "numero massimo di quaranta unità," aggiungere le seguenti: "inclusi il Presidente e il Segretario,", e, dopo le parole: "delle amministrazioni statali e regionali," aggiunere le seguenti "delle istituzioni universitarie, ";

2) sostituire il secondo periodo dai seguenti: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.";

3) aggiunere in fine le seguenti parole: "I Commissari laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i Commissari di cui al periodo precedente percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.";

b) al comma 5, sostituire le parole: "comma 3" con le seguenti: "comma 2-*bis*" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma.".

Art. 17- ***novies.***

(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario è" sono inserite le seguenti: "la progettazione nonché" e dopo le parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono inserite le seguenti: ", nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021";

2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, a 32" sono sostituite dalle seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni dì cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50";

c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165.".

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: "2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992."

e) dopo il comma 12-*bis*, è inserito il seguente "12-*ter*. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ".».

Art. 17- ***decies.***

(Personale CONI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n.

43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e ai sensi del comma 4";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.";

c) all'articolo 18, dopo le parole: delle disposizioni, aggiungere le seguenti: "del Titolo I e del Titolo II.";

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del Titolo II-*bis* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.",

e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il decreto-legge 23 giugno 2021, n.92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021."».

Allegato IV-*bis*

(Articolo 17 -*quinquies*, comma 3)

TABELLA 1

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10

Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

Allegato IV-*ter*

(Articolo 17-*quinquies*, comma 4)

TABELLA 2

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65,330	195,988
TOTALE	816,617	2.449.850

6.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «31 dicembre 2021» *con le seguenti*: «31 gennaio di ogni anno»;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni»

6.2 (testo 2) ([id. a 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali».

6.9

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale ai risultati della *performance* organizzativa».

6.10

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «ai processi di pianificazione

secondo le logiche del *project management*,».

6.12 (id. a 6.13, 6.14)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, dopo la parola:* «trasparenza» *inserire le seguenti:* «dei risultati».

6.18 ([id. a 6.21 (testo 2), 6.22 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.30 (id. a 6.31)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» *con la seguente:* «gennaio».

6.34

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «comma 4» *con le seguenti:* «comma 5».

6.42 (testo 2) ([id. a 6.43 (testo 2), 6.44 (testo 2), 6.45 (testo 2), 6.46 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

7.0.1 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al cinquanta per cento.».

b) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

"Art. 7-bis*"*

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5.Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizzata, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali.".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.1 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» *a* «del PNRR» *con le seguenti:* «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera *a)*, da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024».

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2021, 55 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, euro 67.900.000 per l'anno 2024».

9.4 (id. a 9.5, 9.6, 9.7)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti:* «, province autonome di Trento e Bolzano,».

10.1 (testo 4) ([id. a 10.2 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole*: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» *e, al secondo periodo, sostituire la parola*: «procedure» *con la seguente*: «valutazioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«*2*-bis. All'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 9, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse.».

11.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, al terzo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «La Giustizia amministrativa» *con le seguenti:* «Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa».

11.100 (testo corretto)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinano» *con la seguente*: «supportano» *e la parola*: «coordinando», *ovunque ricorra, con la seguente*: «supportando».

11.500

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «con l'obiettivo», *inserire la seguente*: «prioritario».

13.100

Le Commissioni riunite

Precluso

All'Allegato II, al punto 9, nella seconda colonna della tabella denominata «Requisiti per l'accesso esterno»*, dopo le parole:* «laurea triennale» *inserire le seguenti:* «in scienze dei servizi giuridici».

14.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, lettera e) *dopo le parole:* «il servizio prestato presso» *inserire le seguenti:* «la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso».

14.200

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali».

14.300 (testo 2) ([id. a 14.8 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici

giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.

«12-*ter*. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 7.».

14.400

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali.»;

b) *al comma 8, sesto periodo, sostituire le parole:* «entro sessanta giorni dall'insediamento» *con le seguenti:* «entro il 15 dicembre 2021».

17.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «prevalentemente» *con le seguenti:* «ove necessario anche».

17.2

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.».

17.3

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.».

17.200

Le Commissioni riunite

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 1 recante il codice del processo amministrativo:

1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-*bis*.

(Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione)

1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, con ordinanza il collegio fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.»;

2) all'articolo 73, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposta solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.»;

3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.»;

4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.»;

5) all'articolo 82, comma 1, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

6) all'articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo.»;

b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione:

1) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «ricorso straordinario», sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;

2) dopo l'articolo 13-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 13 -*quater.*

(Trattazione da remoto)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4-*bis*, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano a

trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.»;

3) all'articolo 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.».

17.0.1 ([id. a 17.0.2 (testo 2)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17-***bis.***

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 17-***bis.***

(Principio di parità di genere)

Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni, escluse quelle per concorso, di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

17.0.110 ([già 17.0.100 (testo 2) + sub. 17.0.100/2])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura)

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Scuola superiore della magistratura)

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimane assegnato alla Scuola a norma del comma precedente.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo."

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "*nomina il segretario generale*;" sono aggiunte le seguenti: *"e il vice segretario generale;";*

All'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. I professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal Rettore.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." ».

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art.10

(Trattamento economico)

1. Al Presidente del Comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue.
2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.";

all'articolo 12, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
"h) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno."

all'articolo 17-*ter*:

la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Funzioni, durata e trattamento economico"*;

al comma 3, le parole ", per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi," sono soppresse;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Al segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**,** a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un *trattamento economico accessorio annuo lordo* di importo non superiore alla misura di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014. n. 89.";

f) dopo la Sezione IV-*bis,* è aggiunta la seguente:

"SEZIONE IV- *ter*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-*quater*

(Vice segretario)

1. Il vice segretario generale della scuola:

a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-*quinquies*

(Funzioni, durata e trattamento economico)

1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari, che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria**,** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al vice segretario si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il vice segretario generale dura in carica 5 anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 58, comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al vice segretario generale, ove magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui."

g) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "Ministero della giustizia;" sono aggiunte le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale restano a carico della stessa amministrazione, ".

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola Superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

17.0.200

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 31, comma 1, le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti : «sino al 31 dicembre 2021»;

b) All'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:«sino al 31 dicembre 2021»;

c) All'articolo 32, comma 5, primo periodo, le parole «31 ottobre 2021« sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» ed il secondo periodo è soppresso;

d) All'articolo 33, comma 2, le parole »dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto« sono sostituite dalle seguenti :«dalla data del 1° gennaio 2022».

18.0.1 (id. a 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 18 ***-bis.***

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

COORD. 1

Le Commissioni riunite

Preclusa

Art. 1

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Regolamento (UE) 2021/241» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»*;*

al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica» *aggiungere le seguenti:* «delle amministrazioni interessate».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, possono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 possono»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono».

Al comma 5, lettera a)*, sostituire le parole:* «per il conferimento incarichi» *con le seguenti:* «per il conferimento di incarichi».

Al comma 6, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» *con le seguenti:* «nel sito *internet* istituzionale».

Al comma 8:

al primo periodo:

dopo le parole: «agli iscritti» *inserire le seguenti:* «nell'elenco di cui al comma 5, lettera *a)*»*;*

sostituire le parole: «maturate, il possesso» *con le seguenti:* «maturate nonché il possesso»;

al secondo periodo, dopo le parole: «rispettando l'ordine di graduatoria» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «almeno tre professionisti o esperti» *con le seguenti:* «almeno due (o quattro) professionisti o esperti».

Al comma 9, sostituire le parole: «negli elenchi» *con le seguenti:* «nell'elenco» *e le parole:* «nei predetti elenchi» *con le seguenti:* «nel predetto elenco».

Al comma 13:

sostituire le parole: «del CCNL Funzioni centrali» *con le seguenti:* «del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 2015».

Al comma 14:

sostituire le parole: «possono assumere» *con le seguenti:* «possono procedere ad assunzioni»;

sostituire le parole: «concorsi a tempo determinato» *con le seguenti:* «concorsi per assunzioni a tempo determinato».

Al comma 15:

al primo periodo, sostituire le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali» *con le seguenti:* «del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata»*;*

sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 17:

dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»*;*

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Art. 2

Al comma 1:

sostituire le parole: «della attuazione» *con le seguenti:* «dell'attuazione»*;*

sostituire le parole: «il Ministro della istruzione, il Ministro della università» *con le seguenti:* «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università»*;*

sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*;*

sostituire le parole: «l'orientamento professionale da parte di diplomati» *con le seguenti:*

«l'orientamento professionale di diplomati».

Art. 3

Al comma 1, alinea:

sostituire le parole: «All'articolo 52, del decreto» *con le seguenti:* «All'articolo 52 del decreto»;

sostituire le parole: «il comma 1-*bis*, è sostituito» *con le seguenti:* «, il comma 1-*bis* è sostituito».

Al comma 3, capoverso 1-bis*, sostituire le parole:* «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare»*;*

Al comma 3, capoverso 1-ter:

al primo periodo, sostituire le parole: «è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «è riservata da ciascuna pubblica amministrazione»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare» *e le parole:* «valutazione delle suddette dimensioni di competenza» *con le seguenti:* «valutazione dei suddetti ambiti di competenza»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 4, capoverso 3-bis*, sostituire le parole:* «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 6:

sostituire le parole: «apposte linee guida» *con le seguenti:* «apposite linee guida»*;*

sostituire le parole: «decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Al comma 7, lettera a)*, sostituire le parole:* «previo assenso» *con le seguenti:* «, previo assenso».

Al comma 7, lettera b)*, primo periodo, sostituire le parole:* «di personale assunto» *con le seguenti:* «o di personale assunto».

Al comma 8, lettera a)*, capoverso e*-ter*)*, *sostituire le parole:* «le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi» *con le seguenti:* «nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi».

Art. 4

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1:*

sostituire la parola: «PNRR» *con le seguenti:* «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

sostituire le parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» *con le seguenti:* «al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica»;

sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, possono» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1 possono».

Al comma 1, lettera c)*, capoverso 01, sostituire le parole:* «reclutamento del pubblico impiego» *con le seguenti:* «reclutamento nel pubblico impiego».

Al comma 1, lettera g)*, capoverso 5*-quater*), sostituire le parole:* «alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Al comma 1, lettera h)*, capoverso Art. 3:*

sopprimere le parole: «*(Organi di Formez PA);*

al comma 2, sostituire le parole: «che ne ha la rappresentanza legale» *con le seguenti:* «che ha la rappresentanza legale dell'associazione»*;*

al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e

ANCI» *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al comma 4, sostituire le parole: «dal Consiglio» *con le seguenti:* «dal consiglio di amministrazione»*;*

al comma 6, sostituire le parole: «I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali» *con le seguenti:* «I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade» *con le seguenti:* «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico».

Al comma 3, sostituire le parole: «non derivano nuovi o ulteriori oneri» *con le seguenti:* «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

Art. 5

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* f-*bis*)*, sostituire le parole:* «la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale» *con le seguenti:* «la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale».

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 6:*

al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «non dà titolo» *con le seguenti:* «non danno titolo»;

al comma 2, sostituire le parole: «il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio» *con le seguenti:* «il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale».

Al comma 1, lettera e)*:*

al numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: «avvocati dello stato» *con le seguenti:* «avvocati dello Stato»;

al numero 3), capoverso 3:

al secondo periodo, dopo le parole: «e sentito il Comitato Scientifico» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 4»*;*

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dal regolamento, e redige» *con le seguenti:* «dal regolamento e redige»*;*

Al comma 1, lettera f)*, capoverso Art. 8, comma 2:*

alla lettera d):

sostituire le parole: «, dalle delibere» *con le seguenti:* «e dalle delibere»;

dopo le parole: «delibere di cui all'articolo 15» *inserire le seguenti:* «, comma 1,».

alla lettera e)*, sostituire le parole:* «e la sua programmazione» *con le seguenti:* «e la relativa programmazione»*;*

alla lettera g)*, sostituire le parole:* «soglia comunitaria» *con le seguenti:* «soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

sopprimere la lettera m).

Art. 6

Al comma 2:

alla lettera a)*, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 10, del decreto» *con le seguenti:* «di cui

all'articolo 10 del decreto»;

alla lettera b)*, dopo le parole:* «titoli di studio del personale» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

alla lettera c)*, sostituire le parole:* «al Piano di cui all'articolo 6» *con le seguenti:* «al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6»*;*

alla lettera d)*, sostituire le parole:* «in materia di anticorruzione» *con le seguenti:* «in materia di contrasto alla corruzione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «dell'utenza» *con le seguenti:* «degli utenti stessi»*;*

sostituire le parole: «nonché del monitoraggio» *con le seguenti:* «nonché le modalità di monitoraggio».

Al comma 4, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo inviano» *con le seguenti:* «nel proprio sito *internet* istituzionale e li inviano».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 6:

sostituire le parole: «Entro il medesimo termine di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro il medesimo termine di cui al comma 5»*;*

sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 7, sostituire le parole: «decreto-legge 25 giugno 2014» *con le seguenti:* «decreto-legge 24 giugno 2014».

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)».

Al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 6, del decreto-legge» *con le seguenti:* «all'articolo 6 del decreto-legge»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,»*;*

sostituire le parole: «per le restanti amministrazioni» *con le seguenti:* «, tra le restanti amministrazioni»*;*

sostituire le parole: «che possono avvalersi, di un contingente» *con le seguenti:* «, che possono avvalersi di un contingente»*;*

al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1» *inserire le seguenti:* «del presente decreto,»*;*

Al comma 6:

sostituire le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026» *con le seguenti:* «euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»*;*

sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 7, del decreto-legge» *con le seguenti:* «dell'articolo 7 del decreto-legge».

Al comma 2, sostituire le parole: «di livello generale, assicurano» *con le seguenti:* «di livello generale assicurano».

Al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il semestre europeo» *inserire le seguenti:* «, come definito all'articolo 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1466/97del Consiglio, del 7 luglio 1997,»*;*

al terzo periodo, sostituire le parole: «sono istituiti» *con le seguenti:* «sono istituite».

Al comma 5, sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 9

Al comma 1:

sostituire le parole: «e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud» *con le seguenti:* «, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud»*;*

sostituire le parole: «in Conferenza» *con le seguenti:* «in sede di Conferenza».

sostituire le parole: «mille unità per il supporto» *con le seguenti:* «mille unità, per il supporto».

Al comma 2, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 10

Al comma 4:

sostituire le parole: «L'AgiD» *con le seguenti:* «L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)»;

sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026»*;*

sostituire le parole: «un contingente di personale massimo» *con le seguenti:* «un contingente di personale nel numero massimo»;

dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4,» *inserire le seguenti:* «del presente decreto».

Al comma 5, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 11

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM».

al terzo periodo, sostituire le parole: «e in particolare, per favorire» *con le seguenti:* «e in particolare per favorire».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «del comma 1, deve» *con le seguenti:* «del comma 1 deve»*;*

sostituire le parole: «laurea in economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «laurea in economia e commercio o in scienze politiche».

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* «alla professione di avvocato e di notaio» *con le seguenti:* «alle professioni di avvocato e di notaio».

Al comma 7, lettera a), *sostituire le parole:* «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sopprimere il comma 6.

Art. 12

Al comma 1:

al terzo periodo, sostituire le parole: «progetto finanziato dalla Commissione europea» *con le seguenti:* «progetto ricompreso nel PNRR»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «dei dipendenti di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «delle unità di personale di cui all'articolo 11».

Al comma 2, sopprimere le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto».

Art. 13

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «e di ogni istituto contrattuale» *con le seguenti:* «e ad ogni istituto contrattuale».

Al comma 6:

sostituire le parole: «178/2020» *con le seguenti:* «30 dicembre 2020, n. 178»*;*

sostituire le parole: «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR».

Art. 14

Al comma 1, alinea:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «e dal decreto legislativo» *con le seguenti:* «e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo».

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue» *con le seguenti:* «sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 5, primo periodo:

sostituire le parole: «Ministro dell'università e delle ricerca» *con le seguenti:* «Ministro dell'università e della ricerca»*;*

sostituire le parole: «dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011» *con le seguenti:* «e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011».

Al comma 7:

al primo periodo, sostituire le parole: «che procederà alla selezione di tutte le figure professionali» *con le seguenti:* «che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali»;

al secondo periodo:

sostituire le parole: «dell'Ufficio» *con le seguenti:* «per l'ufficio»*;*

sostituire le parole: «che stilerà una unica graduatoria» *con le seguenti:* «che forma un'unica graduatoria».

Al comma 9, lettera a)*, sostituire le parole:* «lo stage» *con le seguenti:* «il tirocinio».

Al comma 9, lettera b)*, sostituire le parole:* «dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 9, lettera c)*, sostituire le parole:* dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» *con le seguenti:* «delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori».

Al comma 12, sostituire le parole: «sono ammessi» *con le seguenti:* «è ammesso».

Al comma 13:

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR»

sostituire le parole: «giustizia ordinaria, ,» *con le seguenti:* «giustizia ordinaria,».

Art. 15

Al comma 1, sostituire la parola: «permarrà» *con la seguente:* «permane».

Al comma 2, sostituire le parole: «alla articolazione» *con la seguente:* «all'articolazione».

Art. 16

Al comma 1, sostituire le parole: «e destinati agli uffici» *con le seguenti:* «e destinato all'ufficio».

Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto» *con le seguenti:* «assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «Per l'attuazione,» *con le seguenti:* «Per l'attuazione»;

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 17

Al comma 2, sostituire le parole: «da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata» *con le seguenti:* «da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata».

Al comma 5:

al primo periodo:

sostituire le parole da: «dell'articolo 16, comma 1» *fino a:* «codice del processo amministrativo,» *con le seguenti:* «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»*;*

sostituire le parole: «al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1» *con le seguenti:* «al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»*;*

al secondo periodo, sopprimere le parole: «, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR».

Al comma 6:

al primo periodo, sostituire le parole: «udienze straordinarie di cui al comma 7» *con le seguenti:* «udienze straordinarie di cui al comma 5»*;*

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Al comma 7, sostituire le parole: «all'articolo 87 dell'Allegato 1» *con le seguenti:* «all'articolo 87 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1» *e sopprimere le parole:* «recante il codice del processo amministrativo,»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impiego» *con le seguenti:* «dell'impiego» *e le parole:* «sul capitale umano» *con le seguenti:* «sul personale».

Allegati

All'allegato 1, sostituire la parola: «TAA» *con le seguenti:* «Trentino-Alto Adige».

All'allegato II:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 13, comma 2» *con le seguenti:* «art. 13, comma

3»*;*

al numero 1:

alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «supporto il giudice» *con le seguenti:* «supporto al giudice»*;*

alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno» *sostituire le parole:* «all'articolo 1» *con le seguenti:* «all'articolo 11»;

al numero 4, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

All'allegato III:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 11, comma 3» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1, alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «art. 37 comma 3» *con le seguenti:* «articolo 37, terzo comma,»*;*

al numero 3, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2272

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

con riguardo all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che, in caso di verifica negativa dell'ammissibilità delle spese di assunzioni di personale ivi previste a carico delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le Amministrazioni potranno assumere il personale o conferire gli incarichi nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;

in relazione al successivo comma 13 dell'articolo 1, viene affermato che l'inquadramento del personale assunto a tempo determinato opererà nei termini applicativi individuati dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, e pertanto il personale sarà inquadrato nella posizione economica F3 corrispondente alla pubblica amministrazione nella quale viene inserito;

sempre in relazione all'articolo l, con riferimento agli adempimenti connessi alla costituzione degli elenchi previsti dai commi 5 e 6, allo svolgimento delle procedure di idoneità di cui al comma 9 e alle procedure di concorso di cui al comma 11, viene riportato che il Dipartimento della funzione pubblica sta già procedendo agli adempimenti previsti, trattandosi di procedure che appartengono all'*expertise* dell'amministrazione e del relativo personale;

con riguardo all'articolo 3, comma 2, sulla possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio, viene rappresentato che l'erogazione delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva è stabilita in sede di predisposizione della legge di bilancio, e in tale sede - e nei limiti individuaci da tali risorse - la misura troverà applicazione e limite;

per quanto concerne l'articolo 4, sul riordino dell'Associazione Formez PA, si osserva che le nuove norme non introducono modifiche che attengono alla modalità di finanziamento di Formez, che rinviene le proprie risorse finanziarie in parte *ope legis*

e in parte attraverso le proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato: si forniscono pertanto rassicurazioni che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione, a fronte di un corrispettivo; si conferma, comunque, che a legislazione vigente ai componenti del

Consiglio di amministrazione compete, dal 2012, unicamente la corresponsione di gettoni di presenza;
in relazione all'articolo 5, sul riordino della Scuola nazionale dell'Amministrazione, viene manifestato l'avviso che l'apposizione della clausola di neutralità finanziaria possa superare ogni possibile elemento di criticità, e si osserva, in particolare, che la promozione e il sostegno all'aggiornamento professionale sono comunque attività già svolte a legislazione vigente che la nuova normativa declina in modo più specifico;
con riguardo all'articolo 7, comma 1, in ordine ai profili di quantificazione dell'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale ai fini della realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, si fa presente che per i Ministeri è stato valorizzato un importo retributivo medio pari a euro 43.336,53 e per la Presidenza del Consiglio dei ministri quello pari a euro 66.007,04; in relazione al comma 3, si fa presente che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 6, che prevede un'espressa autorizzazione di spesa; in relazione al comma 5, ove si prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto, si fa presente che l'autorizzazione di spesa per le attività di formazione da acquisire entro l'esercizio 2021 riguarda procedure concorsuali da attivarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento il cui svolgimento è previsto con le procedure semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, rese ancor più celeri dalla previsione dell'articolo 1, comma 4, del provvedimento in titolo, che prevede lo svolgimento della sola prova scritta: posti tali limiti temporali per lo svolgimento delle prove concorsuali, si dichiara congrua l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2021 per l'erogazione della formazione;
con riferimento all'articolo 8, in tema di reclutamento del personale dirigenziale per le attività di controllo, *audit*, anticorruzione e trasparenza, viene riportata una tabella che fornisce elementi analitici per la quantificazione dell'onere delle posizioni dirigenziali istituite, in termini di retribuzione fondamentale, trattamento accessorio e oneri riflessi;
in relazione all'articolo 9, in tema, di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, si afferma che le modalità di individuazione dei fabbisogni saranno determinate attraverso la sottoposizione del provvedimento di riparto in sede di conferenza unificata; si osserva altresì, per i profili di copertura, che gli oneri a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation EU* non vengono rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, trattandosi di una diversa finalizzazione delle risorse iscritte nel Fondo: si segnala altresì che gli oneri a valere sul Fondo sono stati comunque rappresentati nel prospetto riepilogativo per memoria;
riguardo all'articolo 10, per i profili di quantificazione dei singoli compensi degli esperti ivi previsti, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e dall'AGID; per i profili di copertura, si fa presente che la deroga ai vincoli di massimali di spesa risulta finanziariamente compensata mediante la copertura prevista al comma 5 del medesimo articolo che, peraltro, è posta a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation EU* Italia, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea;
con riferimento all'articolo 11, rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione a tempo determinato del contingente di complessive 16.500 unità per la giustizia ordinaria da impiegare nell'ufficio del processo, nonché in relazione all'articolo 13, circa la quantificazione degli oneri derivanti dal reclutamento a tempo determinato di 5.410 unità a supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR, viene riportato che nella relazione tecnica è stata quantificata tra le voci del trattamento economico "accessorio" solo la componente del Fondo risorse decentrate, in quanto si prevede che il predetto personale non dovrà svolgere ore di lavoro oltre l'orario d'obbligo e che lo stesso presterà la propria attività prevalentemente da remoto, senza fruizione del buono pasto; eventuali esigenze finanziarie, stimate di modesto impatto e a carattere residuale, potranno trovare copertura nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'amministrazione giudiziaria a tale scopo destinate; con riferimento agli oneri stipendiali del personale da assumere a tempo determinato, incrementati in previsione del rinnovo del C.C.N.L. 2016 -2018, viene fatto presente che le percentuali

di rinnovo riportate nella relazione tecnica risultano coerenti con quanto previsto nella relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2021, con riferimento al personale che come nel caso di specie non beneficia dell'elemento perequativo;
sempre in relazione all'articolo 11, in merito alle assunzioni dei contingenti ivi previsti, si assicura che le stesse avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022;
riguardo alla spesa necessaria a garantire il fabbisogno correlato all'adeguamento delle dotazioni di ufficio ed informatiche (*hardware* e licenze d'uso), viene confermata la sostenibilità degli oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendo dati ed elementi analitici a suffragio di tale affermazione;
in relazione all'articolo 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento per l'assunzione dei contingenti di personale di cui agli articoli 11 e 13, viene precisato che la stima dei relativi oneri è stata fatta sulla base dell' esperienza maturata in precedenti procedure concorsuali e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi dei compensi di cui all'articolo 4 del D.P.C.M 24 aprile 2020, aumentato degli oneri riflessi a carico dello Stato (32,70 per cento, di cui 24,20 per oneri previdenziali e 8,50 per cento per IRAP); vengono quindi forniti ulteriori elementi di dettaglio sui riflessi finanziari delle suddette procedure di concorso;
con riguardo all'articolo 16, con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri riguardanti l'attività di formazione per i neoassunti di cui agli articoli 11 e 13 viene segnalato che, in via prudenziale e in ragione del carattere innovativo previsto per tale attività, gli oneri sono stati quantificati sulla base del numero delle c.d. *virtual rooms* che saranno organizzate, sulla base del numero dei partecipanti e della durata dei percorsi di attuazione dei piani didattici e formativi da svolgersi prevalentemente per via telematica; si evidenzia, peraltro, che i costi relativi al compenso dei formatori incideranno in misura minima e che la maggior parte delle spese previste deriveranno da attività complementari e diverse (acquisto di volumi, abbonamenti a portali, riviste, materiali didattici, pacchetti formativi completi),
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione all'articolo 13, analogamente alle rassicurazioni fornite per l'articolo 11, le assunzioni dei contingenti ivi previsti avverranno con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022;
e con le seguenti osservazioni:
- in relazione agli articoli 1, comma 16, e 5, comma 3, si ribadisce che la relazione tecnica dovrebbe fornire dati ed elementi analitici idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista;
- con riguardo all'articolo 10, sarebbe opportuno acquisire dati di massima concernenti la composizione e i compensi da corrispondere agli esperti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- in relazione agli articoli. 9, comma 2; 10, comma 5; 11, comma 7, lettera *b)*, 14, comma 13; e 16, comma 3, che provvedono alla copertura dei rispettivi oneri a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation EU*-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché rispetto agli articoli 11, comma 7, lettera *a)*; e 13, comma 6, che vi provvedono mediante versamento dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della medesima legge, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si raccomanda il Governo di dare puntuale informazione al Parlamento sull'*iter*, sui tempi e sui modi di adozione del decreto, o dei decreti, del Ministero dell'economia e delle finanze, chiamati dall'articolo 1, comma 1042, della citata legge di bilancio per il 2021 a definire le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del suddetto Fondo di rotazione e per la loro rendicontazione.

Dichiarazione di voto della senatrice Sbrollini sul disegno di legge n. 2272

Con il decreto che ci apprestiamo oggi a votare si apre una nuova e importante pagina per il mondo del lavoro nella pubblica amministrazione. Si tratta senza dubbio di un rilevante cambio di prospettiva, che coinvolge il mondo del lavoro pubblico; il ministro Brunetta, in più occasioni, ha definito questo decreto come una "piccola, grande rivoluzione".
Il decreto nasce con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa e, attraverso un poderoso piano

di assunzioni, mira alla celere ed efficace realizzazione del PNRR. Il decreto Reclutamenti ha una sua specificità: si tratta di un provvedimento che disciplina nuove regole straordinarie per un momento storico senza precedenti. Nel passaggio parlamentare, attraverso il lungo lavoro fatto dalla 1a e dalla 2a Commissione congiunte, abbiamo cercato di apportare miglioramenti al testo, ma sempre rimanendo fedeli alle linee guida del provvedimento.

E certamente un cambiamento da molteplici punti di vista. In primo luogo, lo è per il quadro in cui si inserisce: stiamo faticosamente combattendo da più di un anno una pandemia che ha distrutto l'intero Paese - e tutto il mondo - anche dal punto di vista economico. In questo contesto si muove il PNRR, un'occasione unica che non possiamo permetterci di sprecare; è questa la *ratio* che muove il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi. Come dice lo stesso titolo del decreto, si tratta di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR; misure, dunque, che risultano indispensabili se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti per i prossimi anni.

Ma è un cambiamento anche da un'altra prospettiva, che attiene più strettamente al modo di intendere la pubblica amministrazione. Con questo provvedimento si abbandona l'idea di una pubblica amministrazione più statica, per abbracciare invece un modello di pubblica amministrazione decisamente più dinamico, che si rivolge a professionisti esperti e a personale dotato di un'elevata qualificazione attraverso strumenti contrattuali più agili, come contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di lavoro autonomo. Credo che questo modus operandi sia proficuo per entrambi i protagonisti: per la pubblica amministrazione, che, attingendo al mondo esterno, recluta i migliori professionisti e per gli stessi professionisti, che hanno l'occasione di poter intraprendere un nuovo percorso all'interno di una pubblica amministrazione con lo scopo di contribuire con la loro competenza all'attuazione del PNRR. Peraltro, il rapporto di lavoro è esso stesso legato al costante monitoraggio degli obiettivi da perseguire; potrà diventare al contempo un modo per valorizzare il personale, riconoscendo il merito, ma anche uno stimolo nel lavoro quotidiano.

Non si tratta di un abbandono *in toto* della modalità concorsuale "classica", ma di una scelta ben precisa, soprattutto in vista dell'obiettivo da perseguire: procedure più accurate e maggiormente comparative di quelle previste fino a ora, che spesso, come sappiamo, rischiano di tradursi in un adempimento meramente formale. La selezione avverrà prima di tutto per merito e competenze, sulla base delle esperienze maturate e dei titoli conseguiti, con modalità di comparazione dei vari profili. Proprio per valorizzare l'alta specializzazione di questi professionisti, come Italia Viva PSI abbiamo proposto, con un nostro emendamento, di specificare che l'esperienza professionale continuativa sia "qualificata".

Valorizzare il personale e riconoscere il merito significa anche favorire la mobilità orizzontale dei pubblici dipendenti, con passaggi da un'amministrazione all'altra. Abbiamo presentato una proposta emendativa per limitare i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, affinché rimanga come vincolante solo qualora la suddetta mobilità possa determinare una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Con lo stesso emendamento si specifica poi che la limitazione del potere dell'amministrazione di appartenenza di assentire la mobilità non trova applicazione degli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato, proprio per garantire il corretto funzionamento dei Comuni medio piccoli e garantire che questi non rimangano sguarniti di adeguato personale.

Nella stessa ottica, anche se in un contesto diverso, si pone anche un altro emendamento che abbiamo presentato per salvaguardare i livelli occupazionali e individuare soluzioni volte alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in quei Comuni della Sicilia che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che, per queste ragioni, vengono autorizzati a prorogare fino a fine 2022 i contratti di lavoro a tempo determinato.

L'aspetto che però mi sta maggiormente a cuore è quello che riguarda i giovani, che sono finalmente coinvolti a pieno nella pubblica amministrazione, non solo attraverso esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti, ma anche direttamente come figure specializzate. Nel primo caso, grazie ad un nostro emendamento, si consente che le amministrazioni pubbliche possano attivare specifici

progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali mediante lo strumento di contratti di apprendistato, anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nel secondo caso penso soprattutto alle risorse che verranno direttamente coinvolte nella giustizia ordinaria e amministrativa attraverso l'istituto dell'Ufficio del processo. Si badi bene, l'Ufficio del processo non è certamente la panacea di tutti i mali né assurge a diventare la soluzione per i problemi che investono la giustizia italiana - prima di tutto la lentezza dei processi - ma ha l'ambizioso scopo di fornire un prezioso ausilio ai magistrati e, al contempo, immettere nella macchina-giustizia migliaia di giovani e brillanti laureati.

L'Ufficio del processo può davvero funzionare bene se diventa il fulcro di una rete di rapporti che coinvolge diverse realtà. Si tratta di una grande occasione per trasformare il volto della nostra giustizia ed è un grande supporto al giudice per garantire efficienza, celerità e qualità. Dove già esiste e dove funziona l'Ufficio del processo ha dimostrato di saper innescare un dinamismo virtuoso, anche in termini di accelerazione nella definizione dei procedimenti.

Riteniamo il supporto di giovani preparati e qualificati indispensabile non solo per l'attuazione a stretto giro del PNRR, ma anche per il futuro del Paese. Sperando che questo provvedimento possa essere un primo passo per un percorso virtuoso di crescita, esprimo il voto favorevole da parte di Italia Viva PSI.

Dichiarazione di voto del senatore Augussori sul disegno di legge n. 2272

Grazie Presidente, colleghi, vi prego di consentire anche a me di iniziare con parole non di circostanza ma di sincero ringraziamento: le rivolgo ai presidenti di Commissione Parrini ed Ostellari, ai relatori Valente e Caliendo, a tutti i commissari, alla sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Caterina Bini e, soprattutto, a tutti gli eccellenti funzionari delle Commissioni e del Ministero della pubblica amministrazione. A voi tutti, grazie.

In questa settimana la nostra Aula è chiamata per la seconda volta ad approvare un decreto fondamentale per il futuro del nostro Paese.

Martedì abbiamo approvato il decreto semplificazioni ed oggi approviamo il decreto reclutamento. Entrambi sono determinanti per poter portare al successo l'ambizioso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Volendo fare un paragone sportivo, visto che siamo anche in periodo di Giochi Olimpici, abbiamo una Ferrari da portare alla vittoria.

Per farlo abbiamo ingaggiato e messo alla guida il miglior pilota sulla piazza, il premier Mario Draghi, e abbiamo fatto il pieno di carburante, i 200 miliardi.

Le semplificazioni sono quindi i pneumatici che ci permettono di correre più veloce anche su un percorso accidentato e con questo decreto reclutamento aggiungiamo il motore... la forza lavoro ad alta prestazione che deve spingere la macchina facendole esprimere il meglio delle sue potenzialità.

Sono molteplici gli interventi presenti nel decreto emanato dal governo che permetteranno, sia nel settore tecnico delle pubbliche amministrazioni che nel campo della giustizia, di aumentare, migliorare ed efficientare le risorse umane che si occuperanno del PNRR.

Non avrei il tempo di illustrarli e commentarli tutti e me ne dimenticherei comunque qualcuno, quindi per non far torto ad alcuno non mi soffermerò sul testo base.

Evidenzio soltanto quella che per me è la più evidente delle innovazioni: non andremo più ad assumere ricercando i Tools, ma privilegiando le Skills.

Non assumeremo quindi ad esempio un ingegnere ed un informatico, ma un solo ingegnere con spiccate competenze informatiche.

Questo lo faremo dando fiducia ai giovani, alla generazione dei nativi digitali che proprio per le loro innate caratteristiche avranno la capacità di tirare questo Paese fuori dalle secche.

Crediamo in loro e glielo stiamo dimostrando con questo atto!

Voglio concentrarmi però sulle modifiche che introduciamo nel passaggio parlamentare, integrazioni che sono frutto del massiccio lavoro che abbiamo svolto in queste settimane in Commissione ed in particolare in questi ultimi intensi giorni.

Della parte relativa agli articoli che parlano di giustizia ha già detto tanto e bene il collega Emanuele

Pellegrini, e visto che non saprei fare di meglio vi invito alla lettura del suo intervento.
Per quanto attiene alla prima parte del provvedimento la massima attenzione del gruppo Lega non poteva che essere dedicata alla tutela degli enti locali.
Ci ha molto spaventati la perplessità con cui ANCI ha accolto la norma che permetteva un'incontrollata mobilità in uscita dalle amministrazioni locali.
Stante la già presente carenza di personale in certe aree del Paese, il rischio di svuotamento dei Comuni avrebbe messo a serio rischio il funzionamento degli enti territoriali che anche non ne sono i titolari, di fatto dovranno "mettere a terra" le opere del PNRR.
Abbiamo chiesto con forza la deroga o il differimento come previsto per altri settori strategici, sanità istruzione e giustizia e abbiamo ottenuto un grande risultato: esenzione dalla revoca del nulla osta per i comuni con meno di cento dipendenti e per gli altri l'introduzione di criteri talmente rigidi e complessi che di fatto si tradurranno nel mantenimento del regime attuale.
Siamo poi intervenuti sulla delicata situazione dei segretari comunali: il Gruppo Lega ha proposto e visto approvare sia la proroga della funzione dei vicesegretari per altri dodici mesi sia la copertura del 100 per cento del turn over rispetto all'anno precedente.
Due soluzioni sì tampone, ma fondamentali per disinnescare quello che è un vero e proprio collo di bottiglia, come ben vi ha ben spiegato oggi(ieri) il sindaco di Misano Gera D'Adda, nonché senatrice Daisy Pirovano, almeno finché non verrà trovata una soluzione per accelerare l'immissione in ruolo di nuovi segretari comunali e provinciali.
Siamo soddisfatti per il risultato e continueremo a lavorare su ogni provvedimento nell'interesse dei comuni in particolare quelli medio piccoli.
Ci dispiace però che in questo parlamento vi sia una consistente forza politica che non perde occasione per creare difficoltà ai comuni proponendo al più soluzioni fantasiose ed utopistiche ma che mal si conciliano con la realtà e le difficoltà che si vivono quotidianamente tra le mura degli uffici comunali e che ogni giorno mettono alla prova sindaci assessori e consiglieri comunali.
Comprendiamo che chi non ha potuto maturare l'esperienza da amministratore, nemmeno di un condominio, faccia fatica a confrontarsi con questi temi, ma proprio per questo dovrebbe astenersene piuttosto che continuare a fare danno.
Confidando che questo atteggiamento sia limitato a pochi senatori e senatrici voglio ricordare una frase del noto scienziato Stephen Hawking "il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza"
Infine un solo breve cenno ad un nostro piccolo emendamento che però mi sta particolarmente a cuore, quello che prevede nei nuovi concorsi di utilizzare gli strumenti compensativi di cui necessitano i soggetti portatori di DSA. È un piccolo gesto, ma è la dimostrazione che la Lega, davvero, non lascia indietro nessuno.
Concludo Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega al provvedimento così come migliorato dal Senato e il voto favorevole alla fiducia a questo Governo. In entrambi il forte impatto delle proposte della Lega è evidente e questo è un bene per il Paese."

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Mantovani sul disegno di legge n. 2272

Grazie Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, innanzitutto ringrazio anche io tutti coloro che hanno lavorato a questo provvedimento, i relatori, il Governo, tutti i membri delle Commissioni competenti e gli Uffici.
Il provvedimento che abbiamo esaminato nelle Commissioni congiunte la e 2a reca importanti norme sul rafforzamento delle pubbliche amministrazioni e sull'efficienza della giustizia e per questo il Gruppo MoVimento 5 Stelle rinnova la fiducia a questo Governo.
Come Movimento abbiamo presentato diversi emendamenti, che sono stati approvati, che hanno migliorato il testo iniziale ed introdotto importanti novità. Tra questi quello, già citato, che ristabilisce la centralità dell'ANAC nelle politiche pubbliche anticorruzione. Il provvedimento conteneva disposizioni che avrebbero potuto indebolire il ruolo dell'Autorità e creare inutili sovrapposizioni con il ruolo delle pubbliche amministrazioni. Il contrasto alla corruzione deve rimanere un punto fermo nell'azione amministrativa.

Abbiamo poi valorizzato il portale del reclutamento, che ora diventa portale unico del reclutamento e della mobilità nella pubblica amministrazione. Nell'ottica della trasparenza, abbiamo previsto che i bandi per il reclutamento del personale siano pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul ortale dedicato, in modo da favorirne la conoscibilità ai cittadini interessati a lavorare per le amministrazioni pubbliche sia a livello centrale che a livello locale. Abbiamo anche disposto che attraverso un collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito istituzionale dell'amministrazione, sul portale siano pubblicate le fasi delle selezioni pubbliche, in modo da favorire la conoscenza e la pubblicità. Nel portale saranno pubblicati anche i bandi per la mobilità del personale. Per noi la procedura di mobilità del personale deve diventare più trasparente, perché ad oggi la mobilità è una procedura opaca. In una lunga stagione in cui il dipendente pubblico più meritevole viene frustrato dall'impossibilità di accedere ad avanzamenti di carriera, la mobilità deve essere un mezzo di valorizzazione. La possibilità di spostarsi da un'amministrazione ad un'altra può soddisfare le giuste ambizioni di carriera e rimotivare con nuova vitalità nel lavoro di tutti i giorni.

Abbiamo inoltre esteso il possesso dei titoli per l'accesso che permettono di definire l'elevata specializzazione dei candidati a coloro che sono in possesso di un master universitario di secondo livello o l'esperienza professionale maturata anche presso enti e organismi nazionali e non solo quella presso organismi internazionali. La modifica approvata risponde alla duplice esigenza di reperire risorse di alta professionalità e di garantire un accesso equo e non discriminatorio alle procedure selettive.

Allo stesso modo per consentire il reclutamento di conoscenze scientifiche a disposizione della pubblica amministrazione abbiamo previsto che le amministrazioni possano riservare una quota degli incarichi dirigenziali ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le cosiddette STEM. Occorrono infatti tali competenze specificatamente nella dirigenza della pubblica amministrazione per avere una dirigenza che favorisca e capisca (perchè a volte alcuni neanche la intendono) la transizione digitale.

Infine, ma non ultimo per importanza, attraverso un emendamento condiviso da più forze politiche, abbiamo previsto l'assunzione di 184 nuove unità di personale, in favore dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Si tratta di un ulteriore importante tassello, che va aggiungersi a quanto già previsto dal PNRR, utile a rafforzare la tutela e la sicurezza dei lavoratori, in una stagione dove i morti sul lavoro sono 3 ogni giorno, e a contrastare il lavoro sommerso e irregolare, una piaga che va contrastata con determinazione e azioni concrete, anche per garantire il rispetto delle regole di mercato e quindi lo sviluppo di una imprenditoria sana.

Come già evidenziato, abbiamo migliorato questo provvedimento nell'ottica di quanto già disposto nel PNRR che contiene importanti investimenti per la pubblica amministrazione.

In generale che cosa vogliamo con queste misure e risorse approvate? Quello che vogliamo è una pubblica amministrazione rinnovata, in grado di ascoltare le richieste dei cittadini e delle imprese, capace di dare risposte e servizi in maniera efficace ed efficiente.

Questo rinnovamento si deve basare su alcuni assi importanti. Il primo è la trasformazione digitale: una pubblica amministrazione digitalizzata e sburocratizzata è in grado di interagire più rapidamente con le persone e le aziende. Per ottenere ciò occorrono però nuovi pubblici dipendenti, con capacità innovative e una formazione adeguata. Secondo i dati presentati nel corso FORUM PA 2021, i laureati nella pubblica amministrazione sono il 41,5 per cento, cresciuti del 21,5 per cento negli ultimi 10 anni, ma con un predominio di giuristi: il 30 per cento sono laureati in giurisprudenza, il 17 per cento in economia, il 16 per cento in scienze politiche o sociologia. Solo una minoranza ha svolto corsi per accrescere competenze digitali (5 per cento) o di *project management* (2,3 per cento).

È quindi necessario il supporto di professionalità scientifiche che attraverso il loro lavoro raccolgano dati che misurano i fenomeni, li analizzino e forniscano evidenze scientifiche sulle quali orientare le decisioni politiche. Le competenze informatiche anche a livello dirigenziale sono fondamentali, per non fallire di nuovo quanto si sta tentando di fare da oltre 20 anni, perché non è da oggi che si parla di trasformazione digitale. Occorre assumere questo genere di qualifiche se vogliamo una nuova pubblica

amministrazione adeguata ai tempi che viviamo. Ci dobbiamo rendere conto che la staticità e la resistenza al cambiamento della pubblica amministrazione è anche conseguenza della configurazione complessiva della dirigenza composta quasi esclusivamente da competenze giuridiche ed economiche. Fino a che nella dirigenza non si immetteranno le competenze scientifiche e informatiche, la transizione digitale resterà bloccata, ed è questo il senso dell'emendamento che invita a reclutare competenze STEM nei ruoli apicali.

Il secondo asse è rappresentato dai giovani. La pubblica amministrazione italiana è anziana. L'età media è di 50 anni. Gli *under* 30 sono appena il 4,2 per cento. È "pensionabile", perché ha già compiuto 62 anni, il 16,3 per cento del totale, oltre 500 mila persone, ma ce ne sono altri 180.000 che hanno maturato 38 anni di anzianità.

Una pubblica amministrazione rinnovata deve essere "giovane", deve essere attrattiva verso le nostre ragazze e ragazzi e per questo deve avere alcune caratteristiche importanti. Primo, deve consentire un reclutamento rapido, effettuando concorsi in tempi brevi, in pochi mesi e non anni. Secondo, deve dare chiarezza sulle prospettive di avanzamento di carriera, assicurando retribuzioni equiparabili a quelle offerte dal mercato. Si invoca la pubblica amministrazione dei migliori, auspicando il rientro dei cervelli, ma come si fa ad invocare il rientro dei "cervelli" senza un adeguato riconoscimento oltre che professionale anche economico? Tutto ciò è necessario per permettere ai giovani di programmare il loro futuro, per motivarli nel dare il meglio di loro stessi sul luogo di lavoro, per incentivarli ad assumere questo impegno con disciplina ed onore per il bene del Paese e di tutti noi. Infine, per attrarre i giovani, la pubblica amministrazione deve essere più trasparente ed equa e quindi più etica. I giovani sono la parte più vitale e sana del nostro Paese, chiedono giustizia e onestà allo Stato e quindi alla pubblica amministrazione che gestisce tutte le funzioni amministrative del Paese.

Il terzo asse è rappresentato dalla parità di genere. Il 29 luglio del 1976, esattamente 45 anni fa, Tina Anselmi diventava la prima Ministra donna del nostro Paese. Un esempio per tutte le donne che aspirano alle cariche più alte. Nei vertici dei ministeri e della presidenza del consiglio, da punto di vista amministrativo, sono solo poco più di un terzo le donne a ricoprire incarichi di vertice, con una considerevole variabilità tra le diverse strutture. Bisogna fare di più. Tantissime donne lavorano nella pubblica amministrazione ma sono quasi sempre gli uomini che ricoprono ruoli più alti. Bisogna riequilibrare tale situazione per garantire l'accesso ai ruoli più elevati per il genere femminile. Come pure auspichiamo la parità di genere in tutti i ruoli della pubblica amministrazione a partire dagli insegnanti.

È necessario quindi superare tutti i divari: quelli di genere, quelli generazionali e, infine, quelli territoriali, tra Nord e Sud, per garantire a tutti i cittadini, di tutte le zone d'Italia, l'accesso alla macchina amministrativa.

Come MoVimento 5 Stelle ci batteremo sempre per un sistema di reclutamento e di progressione aperto, equo e meritocratico che oggi trova ancora troppi ostacoli, nella politica e nelle stesse amministrazioni. Perché vogliamo una pubblica amministrazione specchiata, che sia veramente capace di mettere al centro il cittadino e i suoi bisogni.

Per tutti questi motivi anche per questa volta rinnoviamo la fiducia al Governo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Astorre, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Buccarella, Calandrini, Cangini, Cario, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', Damiani, De Falco, De Poli, Di Marzio, Drago, Ferrara, Ferrazzi, Ferro, Floridia, Galliani, Garavini, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Marilotti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Papatheu, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pittella, Pucciarelli, Rizzotti, Ronzulli, Ruotolo, Saviane, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Sudano e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nencini, per attività della 7ª Commissione permanente; Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nencini,

per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 3a e 4a, nella seduta del 21 luglio 2021, hanno approvato due risoluzioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021, deliberata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021 (*Doc*. XXIV, n. 48);

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, adottata il 17 giugno 2021 (*Doc*. XXIV, n. 49).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La senatrice Anna Maria Bernini, Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, ha comunicato di cessare di far parte della 9a Commissione permanente e di entrare a far parte della 3a Commissione permanente.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Cucca ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania (*Doc*. IV-*quater*, n. 4).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Balboni ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale nei confronti del senatore Stefano Candiani avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania (*Doc*. IV-*quater*, n. 5).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Boldrini Paola

Istituzione del fisioterapista di comunità (2339)

(presentato in data 29/07/2021);

senatori La Pietra Patrizio Giacomo, Barbaro Claudio, Fazzolari Giovanbattista, La Russa Ignazio, Rauti Isabella, Totaro Achille

Delega al Governo per la riforma della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (2340)

(presentato in data 29/07/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Verducci Francesco ed altri

Riconoscimento dei teatri storici delle Marche (2151)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/07/2021);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Dep. Gelmini Mariastella, Dep. Aprea Valentina

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (2333)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.544 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.2387, C.2692, C.2868,

C.2946, C.3014)
(assegnato in data 28/07/2021).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (2336)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3161 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 28/07/2021);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro infrastrutture e trasporti Giovannini
Delega al Governo in materia di contratti pubblici (2330)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2021).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane per l'anno 2020, con elementi relativi al terzo trimestre 2019.
Alla relazione sono allegati il Budget economico 2020, con relativa pianta organica, il provvedimento di revisione del Budget economico e il bilancio di esercizio 2020.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 900).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, con lettera in data 21 luglio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 27).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Piero D'Olimpio da Pordenone chiede modifiche all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante ulteriori misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Petizione n. 892, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Giuseppe R. Brera, Presidente della Società Italiana di Adolescentologia e di Medicina dell'adolescenza (S.I.Ad.), chiede:
che non venga approvato l'Atto Senato n. 2005/XVIII Legislatura recante "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità" (Petizione n. 893, assegnata alla 2a

Commissione permanente);
l'istituzione della "Giornata nazionale della famiglia naturale fondata sul matrimonio" e della "Giornata nazionale del rispetto della persona umana dal concepimento alla morte naturale" (Petizione n. 894, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Antonello Tornitore da Napoli e altri cittadini chiedono modifiche all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente" (Petizione n. 895, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede nuove disposizioni in materia di diritti d'autore (Petizione n. 896, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Domenico Puleio da Roma chiede disposizioni in materia di concessioni autostradali e modifiche alla Convenzione tra Anas S.p.A. e Società Autostrade per l'Italia S.p.A. del 12 ottobre 2007 (Petizione n. 897, assegnata alla 8a Commissione permanente);
la signora Ivana Gaveglio, Sindaco del Comune di Carmagnola (Torino), e numerosissimi altri cittadini, chiedono interventi urgenti volti ad impedire la costruzione di un deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi nel Comune di Carmagnola (Petizione n. 898, assegnata alla 13a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Trentacoste ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02740 del senatore Turco ed altri.
Il senatore Comincini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05850 del senatore Ruotolo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 al 29 luglio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 113

AUDDINO: sulla riattivazione di 6 autovelox lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno (4-05500) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
GASPARRI: sulla completa riapertura della stazione ferroviaria di Vigna Clara, nel quadrante nord della città di Roma (4-04803) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
NENCINI: sull'inserimento del progetto di potenziamento ferroviario Gallarate-Rho (Milano) nel PNRR (4-05475) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
ROMANO, MININNO: sul mantenimento in esercizio del centro di controllo aereo di Brindisi (4-04630) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
SAPONARA, CAMPARI: sulla modifica della viabilità stradale nei comuni di Noceto e Medesano (Parma) per ovviare agli elevati volumi di traffico (4-05357) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
VITALI, MALLEGNI: sulla normativa che regola l'attività degli agenti assicurativi (4-05432) (risp. PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*)

Interrogazioni

GRANATO, ANGRISANI, TRENTACOSTE, ORTIS, ROMANO, LANNUTTI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
con il decreto-legge n. 101 del 2013 è stato concesso all'ILVA l'uso di due discariche al suo interno, senza aver effettuato un'istruttoria tecnica per la verifica dei requisiti: all'interno del sito, infatti, esistono aree adibite a discarica che non possiedono tutte le autorizzazioni richieste, ed alcune anche sotto indagini giudiziarie (Mater Gratiae); ciò ha rappresentato un'enorme agevolazione economica (oltre ad essere una violazione della tutela ambientale) in quanto ha consentito lo smaltimento in proprio di rifiuti altrimenti destinati a discariche esterne, a costi superiori;
con il decreto-legge n. 136 del 2013, in seguito, è stato concesso all'ILVA di ritenere ottemperata l'AIA, autorizzazione integrata ambientale, anche realizzando soltanto l'80 per cento degli interventi previsti, senza specificare neanche quali e senza fornire una priorità di adeguamento;

valutato che:

lo stabilimento siderurgico ex ILVA è un impianto soggetto ad AIA e VIA (valutazione di impatto ambientale) di competenza statale e quindi, secondo il codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) a cui spetta il rilascio del provvedimento: tuttavia questo impianto, così come anche rilevato ed osservato dalla Regione Puglia, non risulta aver conseguito un provvedimento di VIA "né antecedentemente al primigenio DM n. 450 del 04/08/2011 (a prima AIA conseguita), né in occasione dei riesami di quest'ultimo che si sono susseguiti fino al DPCM del 14/03/2014 (il Piano Ambientale), né in ottemperanza ed attuazione ai plurimi provvedimenti normativi varati dal Governo". Neanche l'istanza presentata a suo tempo da AM Investco presenta elaborati idonei a richiedere ed ottenere una VIA;

l'area dello stabilimento "dista 1.500 m dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato 'Pinete dell'arco ionico' (...), poco meno di 6 km da SIC 'Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto' (...), ed ha un impatto diretto sul SIC ZPS 'Aree delle Gravine' (...): tale vicinanza ai dianzi citati SIC nonché la diretta ricadenza nel territorio dell'Area delle Gravine farebbe insorgere ex lege l'obbligo in capo all'istante di associare agli elaborati inerenti la VIA anche quelli previsti dalla norma in materia di valutazione di incidenza", anch'essa totalmente assente nella domanda presentata da AM Investco. Quindi, oltre alla mancanza di una VIA, lo stabilimento sembra esercire senza aver ottenuto la necessaria valutazione di incidenza ambientale (VINCA) così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat";

l'introduzione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nella procedura di VIA corrisponde ad alcuni aspetti innovativi introdotti con la nuova direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE i, la quale a sua volta modificava la prima direttiva 85/337/CEE sulla procedura VIA, anche se al momento è riferita soltanto ad una limitata categoria di opere. L'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardo alla VIA, indica che per "i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II il proponente trasmette (...) la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità". Nella procedura di autorizzazione della centrale ex Taranto energia non è stata redatta l'obbligatoria valutazione di impatto sanitario da parte del nuovo gestore;

la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario è un procedimento che in Italia è rappresentato dalla VIS; attualmente è richiesto solo per alcune tipologie di impianti nell'ambito della procedura di VIA e tale scelta è immotivata; sarebbe dunque auspicabile e opportuno un intervento normativo per l'introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito delle procedure di AIA e di VIA;

il recente studio "The effects of the exposure to neurotoxic elements on Italian schoolchildren behavior" pubblicato sulla rivista scientifica "Nature", ha definito l'effetto neurocomportamentale dell'esposizione ad alcuni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, sui bambini di 6-11 anni che vivono nella zona pesantemente inquinata di Taranto, considerando le interazioni tra gli elementi che mostrano una significativa associazione con gli sviluppi comportamentali. Lo scopo era quello di esplorare l'associazione tra l'esposizione a elementi potenzialmente neurotossici e gli esiti sul neurocomportamento. Sono stati identificati il piombo e l'arsenico, e la loro interazione, come fattori di rischio importanti nell'aumentare la probabilità dei problemi neurocomportamentali nei bambini residenti nella provincia di Taranto. Sono stati rilevati, inoltre, l'iperattività aumentata e i tratti psicopatologici, l'invalidità del comportamento sociale e un maggiore rischio di autismo nei quartieri più vicini alle emissioni industriali (Tamburi e Paolo VI);

dalla valutazione del danno sanitario del gennaio 2021 si evince che le patologie per le quali lo studio SENTIERI indica un'evidenza a priori di associazione con le esposizioni ambientali nel SIN sono: tumore maligno della trachea, bronchi e polmoni, mesotelioma della pleura e malattie dell'apparato respiratorio (acute e croniche). Per tutte, con l'eccezione delle malattie respiratorie acute, si rileva un

eccesso di rischio, in entrambi i sessi, sia nell'intero periodo che negli ultimi 5 anni esplorati e che i tassi di mortalità appaiono in riduzione, tranne che per le malattie respiratorie. Viene inoltre evidenziata la registrazione, nel SIN, di eccessi rispetto al dato regionale di mortalità e ospedalizzazione per alcune patologie oncologiche (tutti i tumori, i tumori della pleura, del polmone, del pancreas, del fegato nelle donne, dello stomaco, e della vescica negli uomini), per le patologie cardiovascolari e per le malattie dell'apparato digerente;
in ultimo, viene segnalato l'andamento in incremento delle leucemie che, peraltro, appare in controtendenza rispetto al *trend* regionale;
anche il Consiglio di Stato, infine, con la recente sentenza n. 4802 del 2021 ha annullato l'ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio del Comune di Taranto e ha ribadito l'esistenza del complessivo impatto ambientale e sanitario determinato dalla presenza sul territorio dello stabilimento siderurgico, affermando, tra l'altro, l'esistenza di un pericolo ordinariamente collegato allo svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento e gestito attraverso la disciplina dell'AIA,
si chiede di sapere:
quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo circa le enormi difformità legislative insistenti sullo stabilimento di Taranto descritte;
se non reputi opportuno un intervento normativo, anche di iniziativa governativa, al fine dell'introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito delle procedure di AIA e VIA.
(3-02762)

GRANATO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in una recente direttiva del policlinico "Ospedali Riuniti" di Foggia, firmata dal direttore generale Vitangelo Dattoli e dal direttore sanitario Franco Mezzadri, è stato disposto che i pazienti positivi al COVID-19, che hanno completato il ciclo vaccinale e il cui ricovero è per patologia non riconducibile al virus, dovranno essere ricoverati in area no-COVID, in ragione dell'irrilevante contagiosità;
in una nota di chiarimento successiva, a seguito delle polemiche innescate dal provvedimento, l'azienda ospedaliero-universitaria di Foggia ha specificato come la direttiva rappresentasse un'eventualità, a seguito della circolare della Regione Puglia del 23 luglio 2021, in relazione all'esigenza di individuare posti letto dedicati a pazienti con ciclo vaccinale completo, ricoverati per patologia non riconducibile all'infezione da COVID-19;
tuttavia, sia nel provvedimento della direzione sia in sede di successivo chiarimento, è stato fatto un espresso riferimento all'evidenza scientifica della minore contagiosità nella diffusione del virus dei pazienti vaccinati,
si chiede di sapere quali siano le evidenze scientifiche che comprovino la minore contagiosità nella diffusione del COVID-19 da parte dei pazienti vaccinati, al punto di far parlare di irrilevanza.
(3-02763)

GRANATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che:
la Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 2021 (redattore Luca Antonini) ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella parte in cui, nell'imporre alla Regione di mettere a disposizione del commissario *ad acta* un contingente di 25 unità di personale, stabilisce che tale entità costituisce un "minimo" anziché un "massimo";
la Consulta, nella medesima decisione, depositata il 23 luglio 2021, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge, nella parte in cui non prevede, in alternativa alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro per il periodo 2022-2023, l'approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2010;
valutato che:
secondo i giudici costituzionali si è verificata una situazione paradossale nel commissariamento della

sanità calabrese, avendo fatto il Governo, dunque, un uso improprio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, con l'obiettivo di colmare il grave *gap* assistenziale evidenziato in Calabria ma senza predisporre i giusti mezzi a superarlo, al punto che nella decisione della Corte si fa riferimento al "carattere della sproporzione" dello strumento attivato attraverso la nomina del commissario *ad acta*, non assistito da una struttura adeguata;
appare dunque evidente che, sinora, il commissariamento si sia basato su una sostituzione formale e non sostanziale, riservata solamente all'organo di vertice, non avendo affrontato lo Stato, in modo congruo, le inadempienze dell'amministrazione territoriale,
si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Governo per contribuire al risanamento effettivo della sanità calabrese, anche alla luce delle gravi carenze nell'attivazione del potere sostitutivo evidenziati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2021, onde giungere al più presto all'erogazione di servizi ai cittadini confacenti ai principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento nel settore sanitario.
(3-02764)
TURCO, RICCIARDI, FENU, DI PIAZZA, BOTTICI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. -
Premesso che:
l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), riconosce un credito d'imposta in relazione a diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
il comma 1059 della suddetta legge esclude il principio di cedibilità dei crediti fiscali, laddove dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, mentre, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il comma 1054 prevede che il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;
gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio") e le successive modificazioni apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("decreto agosto") hanno introdotto il "*superbonus*" al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi ricadenti nell'ambito dell'efficienza energetica o in ambito antisismico; in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori di beni o servizi ovvero, in alternativa, per la cessione, anche parziale ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, del credito corrispondente alla detrazione spettante;
considerato che:
il miglioramento della produttività delle imprese costituisce uno degli obiettivi fondanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e richiede conseguentemente investimenti connessi principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;
risulta evidente l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, vista la straordinarietà dell'emergenza pandemica;
secondo una prima stima indicata nel rapporto "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal Cresme (presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 2020), dall'introduzione della misura del *superbonus* dovrebbero derivare benefici che superano le agevolazioni che si prevede verranno richieste;
ritenuto che:
all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione;
l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della cessione dei crediti d'imposta, oltre che al "

superbonus" immobili, elettrodomestici e aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure "monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;

la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0, "*superbonus*" immobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;

secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono "strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta futuro, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione Bilancio del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con particolare riferimento alla cedibilità del credito di imposta Industria 4.0 (emendamento 1.0.60 testo 2, a prima firma dell'interrogante e altri) relativa all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione", sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";

l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, specifica in modo chiaro che il credito d'imposta del piano transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, quindi non è "rimborsabile" e/o "pagabile";

inoltre, alla luce delle disposizioni del citato regolamento europeo n. 549/2013, sembrerebbe desumersi, che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità della adeguata capienza fiscale del fruitore, in quanto il credito d'imposta rimane "utilizzabile esclusivamente in compensazione",

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo, alla luce di quanto esposto, far luce sulla possibilità di estendere l'istituto della cessione del credito anche alle agevolazioni per il piano transizione 4.0 al fine di prevedere, con apposito provvedimento normativo, che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;

se si intenda valutare, in subordine, la possibilità di introdurre la cessione del credito d'imposta in alternativa al comma 1054, il quale prevede, per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che il credito d'imposta spettante possa essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale, che richiede maggiori coperture finanziarie per il bilancio dello Stato nel primo anno;

analogamente, se si intenda estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche speciali (art. 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91), anche mediante la costituzione di una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del

loro riconoscimento e del diritto.
(3-02766)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
BOLDRINI, ALFIERI, GIACOBBE, CERNO, FEDELI, IORI, LAUS, MARCUCCI, MARGIOTTA, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, TARICCO, VATTUONE - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, stabilisce che dal 6 agosto 2021 l'accesso a determinati servizi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
l'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, stabilisce che le certificazioni verdi rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European medicines agency, EMA), dell'avvenuta guarigione dal virus, sono riconosciute come equivalenti a quelle di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus;
l'articolo 5 dell'ordinanza stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai soggetti provenienti da Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prevedendo l'obbligo di sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e, al termine di questi, effettuazione di *test* molecolare o antigenico;
considerato che:
il mancato riconoscimento dell'avvenuta vaccinazione riguarda anche molti connazionali che vivono e lavorano in Paesi non facenti parte dell'Unione europea che, pur avendo completato il ciclo vaccinale in questi Paesi a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA, rientrati in Italia e avendo chiesto alla Regione di residenza chiarimenti in merito alla procedura per veder riconosciuta la vaccinazione effettuata e ottenere così il "*green pass*", si sono sentiti rispondere che il fascicolo sanitario elettronico non è lo strumento per poterlo ottenere e che ancora non c'è uno strumento per riconoscerlo;
quindi, ad oggi, il *QRCode* relativo al certificato digitale ottenuto in questi Paesi non viene riconosciuto dagli strumenti predisposti da varie Regioni;
inoltre, il mancato riconoscimento dell'avvenuta vaccinazione riguarda anche i cittadini di San Marino che sono stati vaccinati in prevalenza con il vaccino Sputnik V non ancora approvato dall'EMA;
considerato infine che:
nel sito del Governo, nella pagina relativa alla certificazione verde, si trova scritto che "per i cittadini italiani vaccinati all'estero che intendono rientrare in Italia e ottenere la Certificazione verde Covid-19, il Ministero della salute sta individuando la procedura, anche in accordo con il Ministero degli affari esteri. Il Regolamento europeo prevede comunque un'introduzione graduale dell'EU *Digitale Covid Certificate* e quindi 'I certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021'. Tuttavia si ipotizza che la soluzione tecnica e organizzativa per il rilascio della Certificazione ai cittadini italiani vaccinati all'estero possa essere operativa entro la fine di luglio",
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire a tutti i cittadini italiani vaccinati all'estero, sia in Paesi UE che *extra* UE, che intendano rientrare in Italia o che siano già rientrati in Italia, di ottenere la certificazione verde COVID-19 prima del 6 agosto 2021;
quali iniziative intendano adottare al fine di riconoscere la certificazione verde anche a coloro che si sono vaccinati a San Marino con vaccini che non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione dell'EMA.
(3-02765)
VERDUCCI, PITTELLA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, MANCA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'Azienda ITM - Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, in provincia di Ancona, rappresenta un importante marchio nella produzione e distribuzione delle sigarette sull'intero territorio;

l'attività della Manifattura di lavorazione del tabacco di Chiaravalle ha un grande retaggio sociale e storico e risale al 1759;

oggi conta circa 120 lavoratori interni; inoltre, tra servizi e forniture, la società presenta un indotto di oltre 50 unità, una parte delle quali è collegata a processi di innovazione informatica per eseguire le procedure di tracciamento imposte dalla normativa;

da qualche anno l'azienda sta affrontando molteplici criticità connesse ad una non adeguata politica fiscale, che si ripercuote negativamente sull'azienda stessa e sui lavoratori impiegati. Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato modificato l'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e si è introdotto un metodo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo, secondo il quale il calcolo di tale onere è stato ancorato automaticamente al cosiddetto "PMP-sigarette", ossia al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo sulla base del rapporto tra il valore totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette;

il suddetto metodo di fiscalizzazione minima ha dato luogo a gravi disparità di trattamento fiscale, in quanto, anziché essere annualmente predeterminato per via amministrativa in modo da salvaguardare la sostenibilità dei prezzi di vendita delle sigarette, viene automaticamente ancorato al PMP-sigarette;

di fatto, l'importo dell'onere fiscale minimo è stato automaticamente legato alla variazione dei prezzi totali di vendita delle sigarette, causato dagli stessi *competitors* presenti nel mercato di riferimento;

tale disarmonia ha comportato la riduzione della competitività dei prodotti tradizionali italiani del tabacco (sigarette) nei confronti dei nuovi prodotti a tabacco riscaldato e ha danneggiato economicamente la società ITM - Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, laddove ne è risultato accresciuto il prezzo minimo delle sigarette a vantaggio di coloro che già usufruivano di una aliquota favorevole;

la normativa introdotta ha così agevolato i grandi produttori, dando luogo ad un innalzamento dei prezzi relativi ai prodotti che erano a basso prezzo fino ad avvicinarsi o a raggiungere la soglia dei loro concorrenti venduti a maggior prezzo, determinando una possibile violazione della concorrenza leale a danno della società ITM - Manifattura Tabacchi di Chiaravalle; inoltre, nel biennio 2020-2021 l'aumento è stato complessivamente di euro 12,33/Kg, pari ad oltre il 60 per cento della quota fornitore e quindi del fatturato dell'azienda ITM, mentre le sigarette in vendita ad un prezzo superiore a euro 5,00 hanno subito un aumento complessivo di appena euro 1,86/Kg; questa situazione ha fatto sì che la società ITM - Manifattura Tabacchi di Chiaravalle, che ha marchi venduti a prezzi minori, sia soggetta non solo ad un aumento molto più alto, ma si veda decurtata la "quota fornitore" in misura insostenibile fin dal momento di pubblicazione delle tabelle di ripartizione emesse con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, così che, in violazione della parità di condizioni di mercato, i grandi produttori possono tranquillamente decidere di alzare il prezzo data l'esigua maggiorazione, oppure assorbirlo;

tale facoltà di scelta offre un indubbio vantaggio competitivo alle aziende più forti, le quali, per altro, subiscono l'aggravio dell'accisa solo al momento della loro decisione di aumentare il prezzo e, qualora decidessero di farlo, potrebbero anche godere di un aumento delle marginalità e quindi degli utili;

considerato che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 avrebbe dovuto garantire "interventi bilanciati atti, tra l'altro, a evitare un eccessivo incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, arginare la contrazione dei consumi nel mercato legale a favore di quello illecito e, nel contempo, salvaguardare la competitività sul mercato stesso" è evidente come tale scopo non sia stato raggiunto, anzi si sia prodotta una manovra assolutamente asimmetrica e sproporzionata tra le diverse classi di appartenenza in palese contrasto con quanto, sia il Governo, sia l'Agenzia dei Monopoli avevano più volte affermato in merito alla volontà di non aggravare il settore delle sigarette, anche per non vanificare quanto disposto nei confronti dei prodotti a tabacco riscaldato;

la Manifattura Tabacchi di Chiaravalle è stata così pesantemente danneggiata dalle misure introdotte e, mentre nel 2020 ha subìto soltanto una riduzione della crescita delle sue vendite, limitata dal fatto che quasi tutti i concorrenti avevano discrezionalmente aumentato i propri prezzi al consumo, nel corrente

anno 2021 ha accusato una inversione di rotta dei propri *trend* di crescita che hanno cominciato a scendere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adottare misure specifiche, a partire dalla legge di bilancio, al fine di riequilibrare il mercato della produzione e distribuzione delle sigarette e dei tabacchi, così da regolare la concorrenza, in modo da non pregiudicare le piccole e medie aziende italiane produttrici;
quali iniziative intenda prevedere per consentire l'applicazione di un'equa tassazione tra le imprese del settore.
(3-02767)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto flagellando le province di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia, ha causato danni significativi soprattutto al comparto agricolo già pesantemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni;
la furia del vento e l'abbondante pioggia hanno portato distruzione e danni nel territorio e colpito le infrastrutture viarie e le imprese di diversi comuni: da Carmignano di Brenta a Piazzola sul Brenta (Padova), dove, fra l'altro, sono stati danneggiati il patrimonio arboreo e le vetrate delle finestre d'epoca di villa Contarini; dalla zona termale dei Colli euganei all'area della bassa padovana tra Montagnana e Monselice, dove sono andate completamente distrutte le serre e le colture e, ancora, Vicenza, Lonigo, il bassanese e l'est vicentino e diversi comuni della Marca trevigiana come Asolo, Cornuda, Caerano, dove il maltempo ha causato la caduta di alberi e provocato *black out* elettrici;
secondo una stima di Coldiretti e CIA i danni ammonterebbero a decine di milioni di euro,
si chiede di sapere se il Governo ritenga di dichiarare quanto prima lo stato di calamità naturale e di stanziare risorse utili a sostegno dei primi interventi economici necessari alla popolazione colpita come già chiesto dal presidente della Regione Veneto, prevedendo inoltre l'aumento del contributo a favore dell'assicurazione del raccolto e delle piante, previsto dal programma di sviluppo rurale 2014-2020, utilizzando i fondi della nuova PAC (politica agricola comune) per dare un aiuto concreto ed urgente alle imprese che ricorrono a polizze assicurative contro i rischi derivanti da fenomeni atmosferici.
(4-05869)

RICHETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della transizione ecologica*. - Premesso che:
a partire dal pomeriggio di sabato 24 luglio 2021 la Sardegna, con particolare riferimento alle province di Oristano e Nuoro, è stata colpita da vastissimi incendi con incalcolabili danni alla vegetazione, aziende ed abitazioni bruciate, bestiame ucciso dalle fiamme, migliaia di cittadini evacuati e una superficie stimata di oltre 20.000 ettari di territorio interessati direttamente dal passaggio del fuoco;
solo tramite l'impegno di migliaia di persone tra personale forestale, antincendio, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'agenzia regionale "FoReSTAS" e i volontari si è riusciti finalmente ad arginare il fronte del fuoco, ma i danni all'intera isola offrono uno scenario apocalittico con migliaia di sfollati, la dichiarazione dello stato di emergenza per diversi comuni del versante centro-occidentale, la morte di animali e la distruzione di migliaia di importanti di esemplari di flora, tra cui anche numerosi alberi secolari;
il contrasto agli incendi ha visto anche il prezioso coinvolgimento di mezzi aerei, tra cui elicotteri e Canadair, peraltro previsti dal piano regionale triennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato dalla Giunta regionale il 4 giugno 2020;
i mezzi previsti però non si sono rivelati sufficienti, ed è stato necessario ricorrere all'aiuto di diversi Canadair inviati da Paesi "amici" quali, ad esempio, Francia e Grecia, attraverso il coinvolgimento delle autorità europee;
il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco dispongono di una flotta composta da 19 Canadair CL415 schierati presso le basi operative permanenti collocate a Genova, Roma e Lamezia Terme, 7 dei quali impegnati già a partire dal 24 luglio;

tenuto infine conto che il Dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco già il 19 gennaio 2021 aveva dato avviso di consultazione preliminare di mercato per il rinnovo della flotta aerea ad ala fissa del Corpo,
si chiede di sapere:
per quali ragioni non siano state individuate come basi temporanee per i Canadair per la stagione estiva 2021 gli aeroporti sardi di Cagliari-Elmas e di Alghero-Fertilia e se i ritardi causati dagli spostamenti degli stessi mezzi aerei dagli aeroporti di origine abbiano portato ad un peggioramento della situazione della Sardegna nelle prime ore dell'emergenza;
se si preveda un rinforzo della copertura sulla Sardegna con mezzi aerei e relativi equipaggi per l'intero periodo estivo e, più in generale, un rafforzamento dei mezzi a contrasto degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale;
se, infine, si sia a conoscenza di eventuali conseguenze sull'ambiente dell'utilizzo di acqua marina in luogo di acqua dolce per lo spegnimento degli incendi boschivi e se esistano indicazioni operative per gli equipaggi in merito.
(4-05870)
FLORIS, CUCCA, LUNESU, EVANGELISTA, DORIA, FENU - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
la Sardegna è di nuovo balzata all'onore delle cronache a causa di un gigantesco incendio divampato nel Montiferru, in provincia di Oristano, che ha bruciato circa 20.000 ettari di territorio;
le squadre del Corpo forestale, la protezione civile, i Vigili del fuoco e i volontari in campo sin dalle prime ore del mattino e i mezzi aerei sono intervenuti a bonificare le zone attraversate dalle fiamme;
dopo l'indagine del Corpo forestale per individuare le cause, considerato che sembra che i fuochi siano partiti da diversi focolai, è stata aperta quella della Procura di Oristano per incendio colposo aggravato;
il rogo principale, partito da Bonarcado e Santu Lussurgiu, si è poi spostato per diversi chilometri sul Montiferru e le fiamme inizialmente spente hanno ripreso vigore a causa del forte vento e delle alte temperature;
la conta dei danni è in corso e presenta numeri molto rilevanti, avendo coinvolto molte aziende agricole e le loro attività e include la perdita di moltissimi capi di bestiame, oltre che del foraggio per nutrirli;
vanno aggiunte le perdite legate al patrimonio naturale distrutto dagli incendi e quelle legate ai danni che subirà l'intera economia di quei territori, incluso il turismo, non solo in questa stagione, ma anche nei prossimi anni,
si chiede di sapere se non si intenda adottare i provvedimenti conseguenti a questa calamità e, dopo una precisa ricognizione dello stato dei fatti (da svolgersi assieme alla Regione Sardegna), provvedere al ristoro immediato dei danni causati dagli incendi, alle imprese, agli allevatori, alle famiglie, ai territori interessati, quindi alla sospensione degli adempimenti contributivi e tributari per le zone interessate e alla presa in carico degli oneri necessari anche al ripristino dello stato naturale antecedente del Montiferru e di tutti i territori colpiti.
(4-05871)
PAPATHEU, BINETTI, CALIGIURI, TOFFANIN, GIRO, BARBONI, GALLONE, RIZZOTTI, PEROSINO, GALLIANI, SICLARI, FLORIS, AIMI, CANGINI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
i distretti del cibo, istituiti con la legge n. 205 del 2017, costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano. Nascono, infatti, per fornire a livello nazionale ulteriori opportunità e risorse per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori nel loro complesso;
si tratta, si legge nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, "di uno strumento strategico mirato a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale. I Distretti hanno come obiettivo anche la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare. Altro scopo fondamentale è la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale

attraverso le attività agricole e agroalimentari";
sono attualmente attivi nel nostro Paese, secondo il censimento del Ministero, 107 distretti del cibo suddivisi in 14 regioni;
tre anni dopo la loro istituzione, il Ministero ha promosso il primo bando pilota per finanziare i distretti: il *lockdown* ha rallentato le procedure, ma i progetti presentati e successivamente accolti dalla preposta commissione ministeriale sono 20, per un totale complessivo di 315 milioni di euro così come disposto dall'avviso protocollare n. 10898 del 17 febbraio 2020 (da finanziare in egual misura con fondi pubblici e privati);
il bando aveva però stanziato soltanto 18 milioni di euro complessivi per finanziare i progetti presentati: si tratta di risorse per le quali è possibile realizzare soltanto 10 dei 20 distretti del cibo vincitori;
a seguito di tale incongruenza tra le somme destinate ai progetti vincitori e quelli stanziati, alcuni distretti interessati hanno inviato una lettera al Ministero al fine di sospendere i termini di accettazione delle proposte di contratto relative al bando con l'obiettivo prioritario di incrementare le risorse: proponendo di utilizzare ad integrazione il fondo per lo sviluppo e la coesione o, come si evince anche da articoli di stampa, il fondo complementare che il piano nazionale di ripresa e resilienza attribuisce ai "contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca, silvicoltura e vivaismo" e che prevede in particolare una quota di 200 milioni di euro che va spesa entro il 2021;
conseguentemente, nella seduta del 10 giugno 2021 la commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha scritto una lettera al Ministro in indirizzo, riconoscendo il ruolo dei distretti del cibo quali "strumenti efficaci per promuovere lo sviluppo territoriale e favorire la coesione e l'inclusione sociale" e sollecitando l'attivazione di tutti i programmi presentati incrementando quindi le risorse stanziate, anche "al fine di evitare lo svilimento dell'iniziativa e la perdita di questo importante strumento di sviluppo per l'inconsistente sostegno";
ha dichiarato il presidente nazionale di CIA-Agricoltori italiani, Dino Scanavino: "il finanziamento dei Contratti di distretto è un segnale concreto di ripartenza per tutto il Paese e di attenzione verso il settore agricolo e agroalimentare. Inoltre, è un'opportunità per rispettare il cronoprogramma che il Governo si è dato per il 2021, visto che i progetti sono già stati valutati positivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono immediatamente cantierabili. Sarebbe inspiegabile rinunciare o ridurre i programmi di investimento per carenza di fondi. Ricordiamo, infatti che nelle linee programmatiche presentate dal Ministro Patuanelli e inserite nel Pnrr, i Contratti di filiera e di distretto sono indicati come strategici per lo sviluppo del settore agroalimentare e destinatari di risorse finanziarie adeguate",
si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in relazione a quanto esposto e rispetto alla corretta erogazione dei finanziamenti per tutti i progetti vincitori del bando pilota per i distretti del cibo, così come disposto dall'avviso protocollare n. 10898 del 17 febbraio 2020.
(4-05872)

CAUSIN - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
in data 26 luglio 2021 è stata resa nota un'inchiesta che ha evidenziato un gravissimo episodio di caporalato che riguarda una società che svolge servizi in modo continuativo presso la società Grafiche Venete S.p.A. di Trebaseleghe (Padova);
la società in accomandita semplice, dalle notizie di stampa, costituita da cittadini pakistani, attraverso i responsabili ha operato con modalità che vanno ben oltre lo sfruttamento. Sembra infatti che i lavoratori fossero oggetto di vessazioni, sequestri, minacce ai familiari, percosse e sottoposti ad orari di lavoro ben oltre quanto previsto dal contratto di lavoro, a fronte di una remunerazione di 4,50 euro lordi all'ora,
si chiede di sapere:
quali controlli stia operando il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti delle società di servizi di lavoro che svolgono prestazioni continuative presso terzi;
se esistano dei criteri di priorità nelle verifiche da effettuare, al fine di dare precedenza alle costituzioni più recenti e alle società condotte da cittadini stranieri;

se si ritenga opportuno che nei contratti continuativo di fornitura di servizi anche al committente sia data facoltà di acquisire i DURC e la documentazione relativa ai rapporti di lavoro in essere dei fornitori.

(4-05873)

SBRANA - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

la biblioteca universitaria pisana (BUP) ha un patrimonio librario di circa 600.000 volumi, conservati nei locali del palazzo della Sapienza, oltre ad avere in dotazione anche la raccolta di ben 16.000 volumi "galileiani" conservati nella "Domus galileiana". Questo patrimonio culturale di Pisa e della nazione italiana è venuto a formarsi nella sua completezza a cominciare dal 1743, grazie al lascito voluto dal giurista e fisico sperimentale Giuseppe Averani, il quale, con testamento, nel 1736 dispose il lascito di circa 2.000 volumi della sua libreria a favore dell'università di Pisa, dove aveva insegnato per oltre 50 anni, con la condizione che venissero resi pubblici a beneficio di studiosi, professori e studenti dell'università,

tra le donazioni è da menzionare anche quella che nel 1879 fece l'insigne penalista lucchese Francesco Carrara della sua biblioteca, costituita da circa 7.000 edizioni di carattere prevalentemente giuridico, con la clausola che rimanesse permanentemente nella biblioteca universitaria pisana e che i volumi fossero e rimanessero tutti collocati nello stesso ambiente comune, senza venire dispersi, per mantenere l'uniformità della raccolta donata;

dal 29 maggio 2012, a seguito della scossa di terremoto in Emilia, che ha fatto sentire i suoi effetti anche a Pisa, dopo una serie di sopralluoghi successivi e valutazioni, si è stabilita la chiusura al pubblico del palazzo della Sapienza, sede della biblioteca, e il blocco di tutte le attività in esso svolte, anche nella considerazione dell'incidenza del peso dei 600.000 volumi della BUP sulla resistenza della struttura;

in conseguenza la BUP è stata smantellata ed il suo patrimonio librario è stato ricollocato in parte presso un immobile del complesso di San Matteo in Soara (2014), una parte considerevole presso l'archivio di Stato di Lucca ed altre parti in spazi diversi affittati nella città di Pisa, con relativo aggravio di oneri finanziari;

le biblioteche dei vari atenei di collocazione dei libri della BUP sono aperte e consultabili solo dagli iscritti e comunque non rappresentano quell'*unicum* culturale proprio ed esclusivo della BUP che integrava ampiamente il complesso bibliotecario pisano, supportando anche una biblioteca comunale lontana dal centro della città, con poche dotazioni ed abitualmente chiusa;

inoltre la biblioteca universitaria pisana risulta essere l'unica in Italia titolare "per diritto di stampa" a ricevere tutto ciò che viene pubblicato, dal saggio poetico al trattato, dalla rivista alle monografie, mettendo così a disposizione del pubblico un'enorme messe di conoscenza e di sapere;

è evidente quindi il valore sociale e culturale che questo storico ente rappresenta per la comunità, mentre, attualmente, la sua fruizione da parte del pubblico è impedita;

vale comunque rimarcare che esiste l'impegno di persone che con passione si dedicano a continuare la storia e a programmare potenzialità funzionali ed operative per quando la BUP sarà restituita alla sua collocazione originaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se intenda intervenire, quale autorità preposta alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale italiano, di cui la BUP fa parte a pieno titolo, nel tentativo di salvare e recuperare un insostituibile patrimonio storico e culturale della comunità pisana e nazionale, restituendolo alla sua storica e prestigiosa collocazione che merita.

(4-05874)

TRENTACOSTE, CROATTI, DI GIROLAMO, FERRARA, LOREFICE, MAUTONE, MONTEVECCHI, PRESUTTO, VACCARO, VANIN - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

nella Sicilia interna, a circa 10 chilometri a nord-ovest di Piazza Armerina, in provincia di Enna, si trova la località Montagna di Marzo. Sulla porzione sommitale del rilievo, un altopiano che si estende per circa 15 ettari, si trovano i considerevoli resti di un abitato databile, dai frammenti ceramici e dalle monete ivi rinvenuti, tra l'età protostorica e l'età tardo antica;

dagli anni '70 del Novecento ad oggi, il sito è oggetto di scavi clandestini che alimentano il mercato nero dei reperti archeologici di valore artistico, sottraendo questi materiali agli studi scientifici e alla pubblica fruizione;
alcune aree archeologiche della provincia di Enna, come altre della Sicilia interna, sono spesso oggetto di razzia da parte di scavatori clandestini e di vandalismo, nei confronti di recinzioni e sistemi di sorveglianza, anche a causa dell'assenza di vigilanza sui luoghi, spesso inaccessibili per carenza di viabilità adeguata;
considerato che:
già nel mese di marzo 2021, a seguito di una visita guidata presso il sito, il locale circolo di "Legambiente" ha presentato all'Amministrazione regionale, Dipartimento dei beni culturali, Direzione del Parco Archeologico di Morgantina e Villa del Casale, la documentazione fotografica attestante diversi e recenti scavi clandestini effettuati in piena area di competenza regionale;
lo scorso 8 maggio, nel corso di una visita organizzata dall'associazione "SiciliAntica" per una *troupe* della RAI, impegnata nella realizzazione di un servizio giornalistico sul sito archeologico, sono state rinvenute diverse buche, scavate di recente nell'area della necropoli;
detti scavi clandestini, nel corso dei decenni, hanno causato un enorme danno al patrimonio storico e artistico e se le condizioni dei luoghi dovessero rimanere tali, la situazione non potrebbe che peggiorare, con la perdita irrimediabile del sito archeologico;
i recenti provvedimenti di depotenziamento delle Soprintendenze, organo preposto alla tutela delle aree archeologiche, da parte dell'Amministrazione regionale, vanno nella direzione opposta alle richieste di incremento di tecnici e archeologi più volte avanzate, da storici e archeologi, e dai tecnici dipendenti degli stessi organi di tutela;
a causa di queste attività illecite, spesso collegate a una rete internazionale di trafficanti, tesori di inestimabile valore hanno lasciato la Sicilia, depauperando l'identità e il patrimonio culturale regionale, sottraendo risorse essenziali per l'incremento turistico dell'Isola, motore economico che andrebbe salvaguardato;
considerato, infine, che:
a seguito di quanto riscontrato dal servizio della RAI, andato in onda lo scorso 13 maggio 2021, è stato presentato dall'Associazione "SiciliAntica" un formale esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Enna;
tutto ciò, oltre a danneggiare il patrimonio storico-artistico siciliano, porta con sé un messaggio negativo per le Istituzioni preposte alla vigilanza e alla tutela delle aree archeologiche, evidenziando la totale inerzia della Regione Siciliana che, nonostante sia dotata di autonomia in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali, ha depotenziato gli Istituti regionali preposti al patrimonio culturale, che versano in grave difficoltà nell'esercizio dei compiti di sorveglianza e tutela,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda richiedere interventi mirati alla conservazione e alla tutela dell'area archeologica di Montagna di Marzo;
se intenda richiedere all'Amministrazione regionale siciliana maggiori chiarimenti sulla vicenda, nonché proporre azioni di tutela, indagine archeologica e valorizzazione del sito in questione.
(4-05875)

LANZI, DE LUCIA, VACCARO, VANIN, CASTALDI, FERRARA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PIARULLI, CROATTI, TRENTACOSTE, DONNO, SANTANGELO - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 reca la disciplina per la formazione delle classi nei diversi gradi di scuole. Il Capo III del decreto prevede per ogni grado di istruzione un numero minimo e un numero massimo di alunni. In particolare, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26 (art. 9); le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti (art. 10); le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27

alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti (art. 11); le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi (art. 16). Eccezioni alle richiamate regole sono previste per le classi in cui vi sia presenza di alunni in situazione di disabilità;
l'articolo 4 del citato decreto consente, inoltre, di derogare in misura non superiore al 10 per cento al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto;
dalla richiamata normativa emerge una sostanziale discrezionalità in capo al dirigente scolastico e alle amministrazioni preposte sulla decisione relativa al numero di classi e di conseguenza al numero di alunni che le compongono. Detta discrezionalità è soggetta a talune condizioni specifiche di ciascun istituto, afferenti alla disponibilità o meno di spazi idonei e al personale assegnato;
rilevato che:
sussiste una sostanziale differenza in termini qualitativi e in termini di apprendimento in relazione all'offerta formativa per le classi con un numero inferiore di alunni, rispetto alle cosiddette "classi pollaio". L'emergenza sanitaria presupporrebbe anche il rispetto delle esigenze di distanziamento sociale e il conseguente distanziamento interpersonale, anche alla luce del rischio di una nuova ondata di contagi e in vista del cruciale appuntamento della riapertura delle scuole;
occorre tenere altresì in considerazione anche la possibile presenza di alunni con disabilità, nonché l'ingresso ad anno scolastico in corso di nuovi alunni che rischia di rendere ancora più numerose le classi che per poche unità rientrano nel limite massimo di alunni previsto per legge;
sul tema, peraltro, il Ministro in indirizzo si è espresso nel corso di un evento pubblico prendendo l'impegno di avviare iniziative legislative volte a eliminare le "classi pollaio", anche alla luce degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ("ilsussidiario", 8 luglio 2021),
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per contenere il fenomeno delle "classi pollaio", anche al fine di migliorare l'offerta formativa e favorire l'apprendimento nelle classi della scuola dell'obbligo;
entro quali termini intenda adottare le iniziative legislative annunciate per ridurre il numero delle "classi pollaio", alla luce degli impegni contenuti nel PNRR e visto il pericolo di una recrudescenza del numero dei contagi.
(4-05876)
PESCO, CORBETTA, LANZI, ROMANO, VANIN, GALLICCHIO, DELL'OLIO, MONTEVECCHI, ANASTASI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, D'ANGELO, MAUTONE, CROATTI, PRESUTTO, CASTALDI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 20 luglio 2021 il direttore generale dell'IVASS dottor Stefano De Polis ha dichiarato che "il contrasto al fenomeno delle polizze dormienti a tutela dei diritti dei beneficiari si è fondato sino ad oggi su rilevazioni massive e incrocio di milioni di codici fiscali da parte di IVASS con l'Anagrafe tributaria, sulla conseguente messa a disposizione delle imprese delle relative risultanze, e la successiva, talvolta non semplice, individuazione e ricerca dei beneficiari";
il fenomeno delle polizze dormienti si verifica sia per il fatto che la compagnia di assicurazione può non essere informata del decesso dell'assicurato, sia perché i beneficiari possono non essere al corrente dell'esistenza della polizza vita;
considerato che:
l'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, introdotto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, stabilisce che a seguito del completamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente all'ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno;
al 21 luglio 2021 i Comuni che hanno completato il subentro all'ANPR sono 7.654 e ne mancano solo

205, per di più di piccole dimensioni, per il completamento del processo;
nel frattempo, le imprese di assicurazione trasmettono ad IVASS l'elenco dei codici fiscali degli assicurati; l'IVASS trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei codici fiscali per i quali viene verificata l'esistenza in vita mediante l'anagrafe tributaria; l'Agenzia delle entrate ritrasmette all'IVASS l'elenco dei deceduti, che viene trasmesso alle singole imprese di assicurazione, le quali provvedono ad individuare i beneficiari e a comunicare loro la procedura per la corresponsione della somma assicurata;
nonostante il procedimento sia particolarmente farraginoso e poco efficiente, il primo incrocio di dati, effettuato a gennaio 2018, ha riguardato 6,9 milioni di codici fiscali. Dall'esame sono emersi: 153.000 decessi non noti alle compagnie, cui è seguita la richiesta di "risvegliare" 208.863 polizze (ovvero pagarle ai relativi beneficiari), per un totale di 3,8 miliardi di euro;
considerato, altresì, che alla plusvalenza tra capitale maturato e premio versato si applica un'imposta sostitutiva del 26 per cento e lo Stato ha, pertanto, tutto l'interesse affinché le polizze non restino "dormienti" per anni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intenda intraprendere per consentire alle compagnie assicuratrici di accedere direttamente e gratuitamente all'anagrafe nazionale della popolazione residente, in modo da attivare senza indugio, in caso di decesso dell'assicurato, le operazioni di rimborso delle polizze vita dormienti.
(4-05877)

BINETTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il 12 gennaio 2017 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul tema "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 (Supplemento Ordinario n. 15);
si è resa indispensabile da tempo la necessità della modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale (il precedente elenco risaliva all'anno 2002), anche in considerazione dell'incremento delle patologie croniche e degenerative, nonché delle "malattie rare" riconosciute dal SSN;
le nuove prestazioni e gli ausili, di fatto, non sono erogabili dalle ASL e nel frattempo sono ancora erogate le prestazioni e gli ausili dettagliati nel precedente nomenclatore tariffario;
l'incremento dell'appropriatezza delle erogazioni e la loro approvazione è fondamentale per evitare i costi indiretti correlati alla mancata erogazione di ausili appropriati, con ulteriori oneri sulla finanza pubblica;
il decreto del 12 gennaio 2017 demanda alle regioni il compito di fornire le indicazioni per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e semplificare ed omogeneizzare i percorsi organizzativi e clinico assistenziali;
alcune regioni (anche in "piano di rientro") e le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno già resi esecutivi con propri provvedimenti (*extra* LEA), da tempo, alcuni dei contenuti di alcuni degli allegati al decreto stesso (in particolare l'allegato 1) al fine di consentire le prescrizioni necessarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed al fine di agevolare gli assistiti affetti da condizioni croniche e stabilizzate precedentemente certificate da medico specialista;
l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza l'urgenza di procedere a revisione dei percorsi organizzativi in sanità, favorendo l'assistenza territoriale e domiciliare, e dotandola, contemporaneamente, degli strumenti adeguati;
i fondi del cosiddetto "Recovery Plan" destinati alla sanità ammontano a circa 19,7 miliardi da distribuire in maniera equa per le esigenze dei singoli territori;
il maggior onere per la spesa pubblica, compensato dall'intensificazione dei processi atti a verificare l'appropriatezza prescrittiva, derivanti dall'attuazione integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2012, oscilla tra i 90 ed i 115 milioni,
si chiede di sapere entro che tempi saranno pubblicati i decreti attuativi inerenti all'intera applicazione del decreto del 12 gennaio 2017 (relativamente a tutti gli allegati), in linea, peraltro, con quanto

pubblicamente affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che, in questi giorni, sta sollecitando tutti i Ministeri ad approvare i singoli decreti attuativi riguardanti le problematiche di propria competenza e a realizzare, tutti, quanto nello specifico viene richiesto con il presente atto al Ministero della salute.

(4-05878)

PESCO, CORBETTA, LANZI, ROMANO, VANIN, GALLICCHIO, DELL'OLIO, MONTEVECCHI, ANASTASI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, D'ANGELO, MAUTONE, CROATTI, PRESUTTO, CASTALDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 20 luglio 2021, il direttore generale dell'IVASS, dottor Stefano De Polis, ha dichiarato che "il contrasto al fenomeno delle polizze dormienti a tutela dei diritti dei beneficiari si è fondato sino ad oggi su rilevazioni massive e incrocio di milioni di codici fiscali da parte di IVASS con l'Anagrafe tributaria, sulla conseguente messa a disposizione delle imprese delle relative risultanze, e la successiva, talvolta non semplice, individuazione e ricerca dei beneficiari";

il fenomeno delle polizze dormienti si verifica sia per il fatto che la compagnia di assicurazione può non essere informata del decesso dell'assicurato, sia perché i beneficiari possono non essere al corrente dell'esistenza della polizza vita;

considerato che:

l'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007, n. 116, introdotto dall'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce che le imprese di assicurazione verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

non essendo ancora attivata la convenzione informatica con l'Agenzia delle entrate, le imprese di assicurazione trasmettono ad IVASS l'elenco dei codici fiscali degli assicurati; l'IVASS trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei codici fiscali per i quali viene verificata l'esistenza in vita mediante l'Anagrafe tributaria; l'Agenzia delle entrate ritrasmette all'IVASS l'elenco dei deceduti, che viene trasmesso alle singole imprese di assicurazione, le quali provvedono ad individuare i beneficiari e a comunicare loro la procedura per la corresponsione della somma assicurata;

nonostante il procedimento sia particolarmente farraginoso e poco efficiente, il primo incrocio di dati, effettuato a gennaio 2018, ha riguardato 6,9 milioni di codici fiscali. Dall'esame sono emersi: 153.000 decessi non noti alle compagnie, cui è seguita la richiesta di "risvegliare" 208.863 polizze (ovvero pagarle ai relativi beneficiari), per un totale di 3,8 miliardi di euro;

considerato, altresì, che alla plusvalenza tra capitale maturato e premio versato si applica un'imposta sostitutiva del 26 per cento e lo Stato ha, pertanto, tutto l'interesse affinché le polizze non restino "dormienti" per anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni intenda intraprendere per attivare il servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, che permetterebbe alle compagnie assicuratrici di accedere direttamente e tempestivamente ai dati anagrafici dei loro clienti, per accertarne l'esistenza in vita e, in caso di decesso, attivare senza indugio le operazioni di rimborso delle polizze vita dormienti;

se, senza ledere la competenza e le prerogative dell'IVASS, non intenda attivare verifiche, anche per il tramite della Guardia di finanza, sull'effettiva esecuzione dei versamenti, da parte delle compagnie, verso i beneficiari delle polizze risvegliate o in alternativa al fondo pubblico CONSAP per le polizze prescritte e per le quali i beneficiari non sono stati rintracciati.

(4-05879)

LANNUTTI, ANGRISANI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

Pfizer è stata fino ad oggi estremamente aggressiva nel cercare di proteggere la riservatezza delle

clausole dei contratti siglati con i vari Paesi per la vendita del proprio vaccino contro il COVID-19. Ciò nonostante, un contratto è ora trapelato e finito nelle mani di qualcuno che ne ha rese note le parti più salienti in lingua inglese. Il Paese dal quale proviene il contratto è l'Albania;

come tutte le grandi multinazionali, Pfizer cercare di utilizzare il più possibile un contratto *standard* globale che sia valido grosso modo per tutti i Paesi. Questo perché i costi legali per la creazione e i cicli di revisione dei contratti nazionali sono estremamente elevati. Una conferma autorevole in tal senso è arrivata dall'ex presidente di Pfizer in Brasile e amministratore delegato per l'America Latina, Carlos Murillo, il quale ha dichiarato sotto giuramento davanti alla commissione parlamentare di inchiesta del Brasile che «Pfizer ha preteso che tutti i Paesi accettassero le stesse identiche condizioni per l'acquisto di vaccini contro il Covid-19»;

considerato che:

il contratto non copre solo la produzione di vaccini per COVID-19 e le sue mutazioni, ma anche «qualsiasi dispositivo, tecnologia o prodotto utilizzato nella somministrazione o per potenziare l'uso o l'effetto di tale vaccino». Per esempio, l'ivermectina è stata soppressa «perché il contratto che i Paesi hanno firmato con Pfizer non consente loro di sottrarsi agli obblighi del contratto, nel quale si specifica che anche se verrà trovato un farmaco per curare il Covid-19, il contratto non potrà essere annullato»;

in base al contratto: «Pfizer non sarà ritenuta responsabile per la mancata consegna delle dosi in conformità con le date di consegna stimate [...] né tale mancanza darà all'Acquirente alcun diritto di annullare gli ordini per qualsiasi quantità di Prodotto. Pfizer deciderà sugli adeguamenti necessari al numero di dosi contrattate e al programma di consegna dovuto all'acquirente [...] in base a principi che saranno determinati da Pfizer. L'Acquirente sarà considerato d'accordo con qualsiasi revisione. Con la presente L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti e i rimedi che potrebbe ottenere per Legge, in via equitativa o per altre vie, derivanti da o relativi a [...] eventuali mancate consegne da parte di Pfizer delle dosi contrattate in conformità con il programma di consegna. In nessun caso Pfizer sarà ritenuta responsabile o soggetta a penali per eventuali consegne tardive»;

in base al contratto: «Pfizer non accetterà, in nessuna circostanza, alcun reso di prodotto (o qualsiasi dose) [...] nessun prodotto potrà essere restituito in nessuna circostanza»;

in base al contratto, per quanto riguarda il pagamento, il Paese non ha il diritto «di trattenere, compensare, recuperare o addebitare qualsiasi importo dovuto a Pfizer, ai sensi del presente Contratto o in altro modo, con qualsiasi altro importo eventualmente dovuto (oggi o in futuro) ad esso da Pfizer o da una sua affiliata». L'unico modo per un Paese per ottenere il richiamo della merce è poter dimostrare una violazione delle CGMP (buone pratiche di fabbricazione). L'aspetto interessante è che le attuali CGMP sono regolamentate dalla FDA. Esse non possono dire niente sull'mRNA, dal momento che non abbiamo mai avuto buone pratiche di fabbricazione del vaccino a mRNA. Pertanto, è di fatto impossibile provare eventuali negligenze nelle buone pratiche di fabbricazione regolamentate dalla FDA. Questo contratto è al di sopra di qualsiasi legge locale dello Stato nazionale;

in base al contratto: «L'Acquirente riconosce [...] che gli effetti a lungo termine e l'efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti negativi del vaccino che attualmente non sono noti»;

lo Stato firmatario è tenuto a pagare Pfizer per i dosaggi che ha ordinato, indipendentemente da quanti ne ha consumati, indipendentemente dal fatto che Pfizer abbia approvato o meno ricevuto l'approvazione e indipendentemente dal fatto che Pfizer abbia consegnato le dosi contrattate in conformità con le date di consegna stimate e stabilite nel contratto. «L'Acquirente accetta di indennizzare, difendere e mantenere indenni Pfizer, BioNTech (e) le loro affiliate [...] da e contro qualsiasi causa, reclamo, azione, richiesta, perdita, danno, responsabilità, transazione, sanzione, multa, costo e spese. (Pfizer) notificherà all'Acquirente le perdite per le quali chiede l'indennizzo [...] In seguito a tale notifica, l'Acquirente dovrà prontamente assumere la condotta e il controllo della difesa di tali richieste indennizzate per conto di (Pfizer). (Pfizer) notificherà all'Acquirente le perdite per le quali chiede l'indennizzo [...] In seguito a tale notifica, l'Acquirente dovrà prontamente assumere la condotta e il controllo della difesa di tali richieste indennizzate per conto di (Pfizer). I costi e le spese,

inclusi [...] gli onorari e gli esborsi di consulenza, sostenuti dal (i) Beneficiario (i) in relazione a qualsiasi richiesta di indennizzo saranno rimborsati trimestralmente dall'Acquirente»;
non esiste un limite alla responsabilità del Paese se «l'indennità da esso concessa ai sensi della Sezione 8 (Indennizzo) o se l'Acquirente non ha pagato Pfizer». L'Acquirente rinuncia a qualsiasi diritto di immunità, rinuncia a qualsiasi legge che possa limitare l'obbligo di risarcimento a Pfizer. E il tribunale di New York ha la capacità di detenere beni internazionali di un Paese, qualora un Paese non abbia rispettato un contratto. L'Acquirente deve fornire protezione a Pfizer dalla responsabilità per reclami e tutte le perdite, deve implementarla tramite requisiti legali o normativi e l'adeguatezza di tali sforzi sarà giudicata a esclusiva discrezione di Pfizer,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
se non ritenga necessario rendere pubblico il contratto, perché giudica incostituzionale la firma di un contratto segreto con un'azienda privata straniera, per di più su un tema così sensibile e decisivo per la vita di tutti gli italiani come la lotta alla pandemia;
se non ritenga necessario impugnare il contratto di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al Tribunale internazionale per i diritti dell'uomo, perché lesivo della dignità dello Stato italiano e anche del popolo italiano, oltre che stipulato in violazione della sovranità del nostro Stato.
(4-05880)
LANNUTTI, NATURALE, CROATTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
nel 2020 il numero delle filiali bancarie italiane è sceso del 3,4 per cento, ovvero di 831 sportelli. A inizio 2021 risultano dunque 24.481 le filiali bancarie attive sul territorio italiano, in calo del 31,22 per cento rispetto al picco toccato nel 2008, prima che la crisi finanziaria facesse sentire i suoi effetti (allora si contavano 34.139 unità, 10.658 in più rispetto a quelle odierne). Il livello attuale degli sportelli riporta lo Stivale ai livelli di 25 anni fa: nel 1996 se ne contavano infatti 24.421 (dati della Banca d'Italia). La digitalizzazione e i processi di consolidamento del settore hanno reso le prospettive delle filiali sempre più instabili. E crescono anche le disparità fra i comuni, visto che un numero crescente di centri non può più contare su uno sportello bancario. Nel 2021 sono 2802 i comuni sprovvisti di una filiale bancaria, su un totale di 7.904 (ovvero il 35,45 per cento, più di uno su 3);
tra le banche che stanno approntando un nuovo piano industriale che prevede una ristrutturazione della dislocazione degli sportelli e, dunque, una serie di tagli alle filiali, vi è anche la Cassa di risparmio di Orvieto, ex Banca Popolare di Bari ed oggi assorbite dal gruppo bancario Mediocredito centrale. La sforbiciata interesserà in Umbria 5 filiali di Cari-Orvieto, tutte concentrate nella provincia di Terni. Oltre a Porano, la ristrutturazione coinvolge anche Piediluco, Montecchio, Alviano e uno sportello nella città di Orvieto. Il personale verrà riassorbito dall'istituto bancario, ma le chiusure sono destinate a provocare disagi all'utenza, soprattutto nei comuni più piccoli dove c'è già una carenza di servizi;
considerato inoltre che:
il taglio della filiale della Cassa di risparmio di Orvieto rappresenta per Montecchio un doppio danno, perché non solo chiuderà uno sportello di una "banca del territorio", nata e cresciuta soprattutto grazie ai clienti che hanno affidato nelle sue mani i propri risparmi, spesso di una vita intera. Ma anche perché il paese ternano rimarrà senza uno sportello bancario. Il sindaco di Montecchio, nonché presidente dei piccoli Comuni ANCI Umbria, Federico Gori, ha chiesto che "intervengano Regione e parlamentari", perché "questi problemi che riguardano le nostre comunità sono di interesse generale e ne vanno della dignità delle comunità stesse. In questi mesi come sindaco ho lottato silenziosamente e convintamente per scongiurare la chiusura dell'unica banca presente nel nostro comune, di quel servizio indispensabile per cittadini e piccole e medie imprese che insistono e resistono nel nostro territorio. Purtroppo questo non è bastato";
il 25 luglio 2021, in una lettera inviata ai politici regionali e nazionali, ad ABI, Banca d'Italia, alle associazioni di categoria, al presidente e al segretario generale ANCI, al coordinatore nazionale piccoli Comuni, al responsabile ANCI nazionale piccoli Comuni, il presidente di ANCI Umbria, Michele Toniaccini, e Federico Gori hanno segnalato appunto "la preoccupante chiusura di servizi essenziali per le nostre comunità" evidenziando anche "le continue chiusure di servizi bancari, indispensabili ai

cittadini e alle piccole e medie imprese che insistono e resistono nei nostri territori, con particolare riferimento alle aree interne. Si tratta di servizi indispensabili a mantenere un territorio attrattivo dal punto di vista turistico e imprenditoriale". Si legge: "Ciò che vogliamo evidenziare è che in nome di una incomprensibile razionalizzazione si calpestano i valori e le comunità che, fra l'altro, hanno consentito anche alle banche di crescere. Ci siamo persino sentiti dire che la pandemia non consentiva riaperture a regime, quando altri servizi essenziali, come gli alimentari, solo per citarne uno, non hanno mai chiuso, né ridotto i propri orari",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto;

che cosa intenda fare per contrastare chi, in un momento in cui si parla di ripresa, di gestione dei fondi provenienti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di nuova pianificazione delle città e dei servizi, di riprogettazione delle aree interne considerate a pieno titolo una risorsa per lo sviluppo delle Regioni in generale e dell'Umbria in particolare, risponde con le razionalizzazioni di servizi e quindi con le chiusure, che rappresentano in questo particolare momento storico un vero e proprio controsenso;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che le ristrutturazioni bancarie, causate da imprudente gestione del credito e del risparmio ed in alcuni casi da vera e propria *mala gestio*, possano colpire le comunità e i cittadini utenti dei servizi bancari e finanziari, privati di un servizio necessario ed indispensabile per i risparmiatori e le imprese.

(4-05881)

LANNUTTI, LEZZI, CROATTI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

la Liguria per le sue caratteristiche geomorfologiche ha una concentrazione di gallerie e ponti autostradali unica in Europa. Nella regione si trova il 17 per cento delle gallerie dell'intero continente;

le autostrade, ad eccezione della A7, sono state costruite nei primi decenni successivi al secondo dopoguerra e necessitano di importanti interventi di manutenzione, in molti casi straordinaria, che non sono ancora stati effettuati, come è chiaramente emerso dall'immane tragedia del ponte Morandi;

una direttiva europea del 2004 sulla sicurezza delle gallerie impone i lavori di messa in sicurezza delle gallerie;

le necessarie e improrogabili verifiche di interventi di manutenzione sono state recentemente avviate ma in una modalità che ha creato disagi ai cittadini, al porto, al turismo e all'economia nel suo complesso con file chilometriche, proprio alla ripresa del traffico autostradale, dopo mesi di *lockdown* durante i quali le autostrade sono state quasi completamente deserte;

la situazione viaria della città di Genova e del ponente ligure è da anni critica a causa della carenza di infrastrutture ferroviarie (è noto il binario unico nella zona di Andora) e autostradali. Queste carenze infrastrutturali comportano gravi criticità di traffico tanto che, in diversi orari di ogni giorno, il tratto Pegli-Genova risulta totalmente congestionato da mezzi privati in transito e commerciali sia in transito che in entrata ed uscita dal porto di Genova;

l'obiettivo del sistema portuale Genova-Savona è di un forte incremento del traffico dei *container*, cosa che lascia presagire un ulteriore aumento di traffico su gomma, essendo pura utopia credere a un traffico solo su ferro;

il turismo della regione, uno dei pochi dati positivi per la Liguria, necessita di collegamenti che migliorino e facilitino la mobilità dei turisti, oggi penalizzati sia su ferro che via autostrada;

anche l'aeroporto di Genova è sottoutilizzato. C'è solo un volo quotidiano, per esempio, che collega il capoluogo ligure a Roma;

i tempi di percorrenza della A10, autostrada "dei Fiori" da Genova a Ventimiglia, 158,1 chilometri, con decine di cantieri che mettono a repentaglio i canoni di sicurezza dei viaggiatori disseminati di *autovelox* mimetizzati e non correttamente segnalati, sono quasi raddoppiati, mentre i gestori delle concessionarie continuano a pretendere l'intero salato pedaggio, che certamente non corrisponde più alla qualità del servizio reso;

considerato che:

le attuali condizioni del traffico hanno fatto emergere una potenziale situazione esplosiva: code interminabili sui tratti stradali e molto pericolose soste all'interno delle gallerie;
è bastato che sulla Milano-Genova una galleria non abbia riaperto che la città è andata in *tilt*,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se ritenga accettabili le "trappole" degli *autovelox* non correttamente segnalati secondo i canoni del codice della strada, che aggiungono la beffa oltre al danno patito dagli utenti della A10;
se, per fare fronte a tali disagi, giudichi indispensabile un intervento straordinario del Governo che predisponga treni, servizi sostitutivi, maggiore frequenza di voli aerei e un piano di realizzazioni infrastrutturali che non possono più attendere;
se, per evitare che anche in futuro la Liguria, in caso di manutenzioni straordinarie, resti isolata, non ritenga necessario programmare e finanziare anche la rete di strade ANAS. I tratti prioritari dell'Aurelia bis da finanziare sono: Ventimiglia-Camporosso, completamento Sanremo verso Pian di Poma, Imperia, prosecuzione Savona, completamento La Spezia e variante di Sarzana;
se non ritenga che le autostrade liguri necessitino della presenza di presidi della protezione civile e totale sospensione delle tariffe autostradali in caso di ritardi rilevanti causati dai lavori in corso.
(4-05882)

DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
il batterio della *Xylella fastidiosa* negli ultimi anni ha coinvolto diverse zone della regione Puglia, assumendo preoccupanti risvolti non solo agricoli, economici e ambientali, ma anche sanitari, sociali e costituzionali. Ad aggravare un quadro già intricato sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista scientifico, vi è stata infatti anche l'introduzione di norme gravemente lesive dei diritti dei cittadini, della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'Italia è stata ufficialmente messa in mora da parte della Commissione europea, *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a causa della cattiva gestione dell'emergenza *Xylella fastidiosa* (numero procedura 2015/2174);
le evidenti indeterminatezze sul caso, le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese di *Xylella fastidiosa*, al suo ruolo nel disseccamento della pianta, alla sua reale diffusione, non sono state sufficienti a ostacolare l'introduzione di leggi a favore della distruzione di un numero considerevole di piante, molte delle quali plurisecolari, e l'adozione di pratiche fitosanitarie lesive del principio di precauzione, del diritto alla salute, della tutela del paesaggio, del diritto ambientale, del diritto alla proprietà privata e delle libertà personali;
proprio per approfondire l'argomento, ad inizio Legislatura, l'interrogante ha presentato una proposta parlamentare, (Doc. XXII, n. 6), sottoscritta da cinquanta colleghi, che prevede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia ma, ad oggi, il Documento non ha visto l'avvio del suo *iter* parlamentare. Se il Senato l'avesse approvato, avremmo potuto effettuare missioni, sopralluoghi e tante utili audizioni che avrebbero portato sicuramente a stabilire come combattere la *Xylella*, batterio presente in tutta Europa e in tutto il mondo;
considerato che:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare tra loro un accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività. Nel caso specifico, a gennaio 2017, è stato formulato un accordo tra Regione Puglia, CREA, Università del Salento e Università di Bologna, per la durata di 24 mesi, su "Strategie di controllo integrato per il contenimento di *Xylella fastidiosa* ed analisi epidemiologiche del complesso del disseccamento rapido dell'olivo /CoDiRO" (cosiddetto Progetto Scortichini, Council for Agricultural Research and Economics, CREA, Research Centre for Olive), il quale spiega e precisa che tali accordi non sono progetti, per i quali vengono erogati fondi che il ricevente spende secondo le proprie esigenze, ma "rimborsi spesa" per le attività sostenute al fine dello svolgimento dell'accordo stesso. La somma stabilita per l'accordo è stata di 200.000 euro per il biennio e per tutte le istituzioni coinvolte. Le spese complessive non hanno raggiunto la soglia massima dell'accordo;
l'accordo ha prodotto, con la partecipazione di più di 20 autori, ben 11 pubblicazioni scientifiche

pubblicate su riviste internazionali dei settori della patologia vegetale, agronomia, fisiologia vegetale, biosicurezza e sostenibilità ambientale, tutte caratterizzate da fattore d'impatto;
dopo anni di sofferenza dell'agricoltura salentina, scrive in un'intervista il dottor Scortichini, ancora non si comprende la profondità della devastazione subita e dei pochi, disarticolati e ostacolati tentativi che qualcuno ha voluto portare avanti, su basi scientifiche. La *Xylella* ha una lunga storia di pratiche agronomiche errate, di cambiamenti climatici, di danni anche in altre aree del pianeta e di tentativi scientifici che andrebbero analizzati e dibattuti scientificamente (proprio questo era lo scopo della Commissione d'inchiesta proposta dall'interrogante);
il dottor Marco Scortichini sostiene che vi è una evidente lotta fra tentativi di guarigione basati sulla reale ricerca e reimpianti di nuove specie, glissando sui risultati negativi di questa seconda opzione che da un lato favorisce i vivaisti e dall'altro distrugge completamente la biodiversità dell'olivicoltura salentina fondata su specie di pregio che hanno fatto ricco e famoso il Salento;
eppure, nonostante le evidenze, proprio ora che il protocollo di convivenza verso *Xylella fastidiosa*, messo a punto nell'ambito del citato accordo tra pubbliche amministrazioni, si è attestato su oltre 700 ettari di oliveti salentini, dove vi sono aziende che producono olio di elevata qualità, pare che venga messo tutto nuovamente in discussione;
tutte queste aziende rappresentano un valido esempio di chi vuole salvaguardare l'immenso valore dell'agroecosistema olivicolo salentino. In questo ambito, "Slow Food" ha istituito due comunità di agricoltori impegnati, con tecniche ecosostenibili, a mantenere le tradizionali varietà del territorio, Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, caratterizzate dall'elevata qualità organolettica;
inoltre, proprio grazie alle attività svolte nell'ambito dell'accordo ed alle relative pubblicazioni scientifiche, l'Azienda di ricerca statunitense, Invaio, sta effettuando, da oltre un anno, nel territorio salentino, un'ampia sperimentazione per verificare la possibilità di curare gli oliveti colpiti da *Xylella* mediante endoterapia, utilizzando il prodotto a base di zinco-rame-acido citrico che è stato sperimentato nell'ambito dell'accordo. È evidente che se non ci fossero solide basi scientifiche per l'applicazione di una tecnica innovativa, tale azienda non si sarebbe impegnata;
tenuto conto che:
esistono molti finanziamenti regionali, nazionali ed internazionali. Ad esempio la Regione Puglia è responsabile di una misura di 5.000.000 di euro, stanziata dal Ministero delle politiche agricole per un «Piano straordinario di rigenerazione olivicola», che si basa sulla pratica dell'innesto con varietà non autoctone, soprattutto per esemplari secolari. Tale misura, tuttavia, non è supportata da alcuna evidenza scientifica che dimostri come una pianta infetta reinnestata sopravviva nel tempo e non sviluppi più sintomi di deperimento. Inoltre, non ci sono prove che gli alberi infetti capitozzati e reinnestati possano riprendere le loro normali attività fisiologiche. Esistono solamente alcune osservazioni empiriche che, tra l'altro, non sembrano molto incoraggianti;
le cosiddette varietà resistenti Leccino e Favolosa non sono autoctone, cioè non appartengono alla tradizione olivicola salentina e, quindi, comportano una forte privazione dell'identità del territorio. Paesaggio olivicolo tradizionale che sarebbe sconvolto dagli impianti intensivi e superintensivi fortemente esigenti in termini di risorse idriche e gestionali. Per anni è stato detto che Leccino e Favolosa erano resistenti e che costituivano la sola risposta scientifica efficace per ridurre l'avanzata del batterio nel Salento. Recentemente, per stessa ammissione di chi le aveva proposte, tali varietà non sono più ritenute resistenti, in quanto si ammalano, dopo qualche anno, come quelle locali Ogliarola e Cellina,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non sia del parere che l'accordo del gennaio 2017 tra Regione Puglia, CREA, Università del Salento e Università di Bologna, terminato con la relazione finale il 10 settembre 2019, con una spesa per il biennio di soli 200.000 euro, abbia dato ottimi risultati, realizzando ben 11 pubblicazioni scientifiche, improntate sulla cura della *Xylella fastidiosa* e pubblicate su riviste internazionali dei settori della patologia vegetale, agronomia, fisiologia vegetale, biosicurezza e sostenibilità ambientale;
se non ritenga, invece, che la tecnica dell'innesto, per la quale la Regione Puglia è responsabile di una

misura di 5.000.000 di euro, stanziata dal Ministero per un «Piano straordinario di rigenerazione olivicola», non sia da ritenersi costosa e fallimentare;
se, infine, non ritenga che dopo 8 anni dalla prima segnalazione ufficiale di *Xylella Fastidiosa* nel Salento siano stati commessi molti errori, il più grave di tutti è stato quello di propagandare che "la *Xylella* non si cura";
quali urgenti iniziative intenda adottare per arginare in modo sinergico la malattia, come è prassi comune nelle emergenze fitosanitarie, al fine di cercare di recuperare almeno una parte del territorio salentino, già molto compromesso, e per incoraggiare gli agricoltori che hanno purtroppo abbandonato gli uliveti a sé stessi, facili preda del patogeno e delle sue concause.
(4-05883)

IWOBI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
nella notte tra il 25 e 26 luglio 2021 il Presidente tunisino Kais Saied, dopo una riunione di emergenza con alti funzionari dell'esercito e dell'apparato di sicurezza, ha deciso di sospendere le funzioni del Parlamento del Paese per 30 giorni;
inoltre, ha revocato l'immunità ai parlamentari, ed ha destituito il *premier* Hichem Mechichi assumendo *ad interim* la presidenza dell'esecutivo per 30 giorni;
tale decisione è stata giustificata tramite l'attivazione dell'articolo 80 della Costituzione, in base al quale "in caso di pericolo imminente che minacci le istituzioni della Nazione e la sicurezza e indipendenza del paese e ostacoli il regolare funzionamento dei pubblici poteri, il presidente della Repubblica può adottare le misure richieste da tale situazione eccezionale";
sempre secondo la Costituzione, al termine dei 30 giorni previsti sarà la Corte Costituzionale del Paese, entro 15 giorni, a verificare se persiste la situazione di eccezionalità alla base della decisione;
considerato che:
la situazione economica del Paese è fortemente compromessa, e la nuova ondata della pandemia ha contribuito ad aggravare tale situazione, oltre che ad acuire l'emergenza sanitaria già in corso;
il Presidente del Parlamento, sollevato dai poteri per i prossimi 30 giorni, è Rachid Ghannouchi, *leader* del partito islamico "Ennahda";
nei giorni precedenti alla decisione del Presidente Saied si sono registrate diverse manifestazioni di protesta nei confronti del Governo e del partito "Ennahda" nelle principali città tunisine;
attualmente si registrano disordini tra chi supporta "Ennahda" e la popolazione che appoggia la decisione del Presidente Saied, e diversi osservatori vedono con estrema preoccupazione la polarizzazione dello scontro politico nel Paese,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di tutelare la sicurezza delle tante imprese e cittadini italiani presenti in Tunisia;
se intenda riferire al Parlamento riguardo alla delicata situazione nel Paese nordafricano.
(4-05884)

GIROTTO, VANIN, ROMANO, GUIDOLIN, ENDRIZZI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti la Grafica Veneta S.p.A. di Trebaseleghe (Padova), maggiore stampatore italiano di libri, è attualmente coinvolta in un'inchiesta per grave sfruttamento dei lavoratori e caporalato;
considerato che:
come riportato da diversi organi di informazione, l'indagine ha avuto inizio nel maggio 2020 quando, a Piove di Sacco (Padova), è stato trovato un cittadino pakistano legato con le mani dietro la schiena, che presentava lesioni sul corpo, chiaramente derivanti da pregresse percosse. Successive segnalazioni giunte alle centrali operative dei Carabinieri di Padova e Mestre (Venezia) indicavano la presenza di altri stranieri provenienti dallo stesso Paese, che chiedevano aiuto asserendo di essere stati percossi, derubati dei documenti e dei loro averi, per essere quindi abbandonati per strada. Infine, altri 5 cittadini pakistani si erano presentati all'ospedale di Padova, riferendo un'analoga situazione. Gli accertamenti avviati dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittadella

hanno consentito di appurare che le situazioni facevano capo ad un unico evento che si era consumato tra i comuni di Trebaseleghe (Padova) e Loreggia (Padova), nella giornata del 25 maggio 2020;
le vittime erano tutte dipendenti della B.M. Services Sas, società con sede in Lavis (Trento) attiva nel campo del confezionamento e finissaggio di prodotti per l'editoria, di proprietà di due cittadini italiani di origine pakistana, che forniva manodopera ad alcune aziende di grosse dimensioni ubicate nel Nord;
le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Padova avrebbero rivelato come i titolari della B.M. Services Sas, assumessero connazionali per brevi periodi, stipulando regolari contratti di lavoro (*part-time e full-time*). In realtà, però, questi operai sarebbero stati sfruttati per molte ore al giorno (anche 12), senza alcuna pausa per riposarsi, senza ferie, né alcuna tutela oltre che sottoposti a sistema estorsivo, finalizzato a sottrarre loro gran parte dello stipendio e costretti a pagare l'affitto per un posto letto ricavato all'interno di abitazioni dove vivevano anche in più di 20 persone ammassate. Inoltre, risulterebbe che le intimidazioni si estendessero anche alle famiglie dei lavoratori nel Paese di origine, anche con la complicità della locale Polizia, grazie ai rilevanti contatti politici di cui i titolari della B.M. Services Sas godevano in Pakistan;
il rapimento e le sevizie del 25 maggio 2020 sarebbero avvenute a seguito della volontà dei lavoratori di rivolgersi a un sindacato per tutelare i propri diritti;
considerato altresì che:
nella fattispecie, le vittime, durante quel periodo, lavoravano alla società Grafica Veneta S.p.A. di Trebaseleghe (Padova) e, sempre dalle attività investigative, risulterebbe che almeno una parte delle attività descritte avvenissero con piena coscienza da parte della stessa Grafica Veneta S.p.A., in particolare del suo amministratore delegato, Giorgio Bertan, e del suo direttore dell'Area tecnica, Giampaolo Pinton, entrambi al momento agli arresti domiciliari. Sembra, infatti, che l'azienda fosse pienamente consapevole almeno delle condizioni di lavoro che le persone impiegate dalla B.M. Services Sas presso la propria sede erano costrette a sopportare, dato che risultavano in possesso delle timbrature e che, come risulta dalle intercettazioni, avrebbero cercato di non consegnarle agli organi investigativi, addirittura arrivando a cercare di cancellare i dati. Dalle medesime intercettazioni, risulterebbe che l'amministratore delegato, parlando con uno dei titolari della B.M. Services Sas, avrebbe definito i lavoratori che cercavano tutela dei propri diritti tramite il sindacato come "quelli che vi rompono le scatole";
i vertici della stessa azienda Grafica Veneta S.p.A. erano già balzati agli onori della cronaca qualche anno fa per alcune dichiarazioni del presidente Fabio Franceschini, che denunciava di non riuscire a reperire il personale da assumere con queste parole: "Mi domando che razza di Paese sia quello in cui ci si lamenta della disoccupazione, ma si rifiuta il lavoro. Su 25 posti aperti ne ho coperti in 3 mesi solo 4. La situazione è particolarmente critica nella fascia d'età dei ragazzi giovani. Qualche ragazzotto che dà la disponibilità c'è ma poco dopo rinuncia per via dei turni. "Troppo pesante con i turni", dicono. Su cinque assunti, uno solo è un ventenne, gli altri sono trenta-quarantenni". Parole che rilette oggi acquisiscono tutto un altro significato,
si chiede di sapere:
se e quali ulteriori azioni di contrasto allo sfruttamento in ambito lavorativo i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano intenzione di intraprendere, a partire da quelle di tutela dei diritti sindacali e della sicurezza sul lavoro, in particolare con riguardo a casi come quello richiamato, nei quali grandi o medie aziende subappaltano attività a società o cooperative terze cosiddette "spurie", dando vita ad un'economia del sommerso e dell'illegalità;
se non si ritenga opportuno creare un organismo consultivo che veda la partecipazione dei rappresentanti delle comunità dei migranti maggiormente esposte allo sfruttamento e all'illegalità in ambito lavorativo;
se e come si intendano estendere le attività investigative anche alle intimidazioni ricevute dalle famiglie dei lavoratori in Pakistan, cooperando con le autorità locali, anche al fine di rivelare l'eventuale rete illecita di contatti che, secondo quanto si apprende, i titolari della B.M. Services Sas avrebbero nel Paese.
(4-05885)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02766 del senatore Turco ed altri, sulla cedibilità dei crediti d'imposta *bonus* e *superbonus*;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02762 della senatrice Granato ed altri, sulle diverse criticità a livello ambientale e della salute nello stabilimento ILVA di Taranto.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.